



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2560**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con  
Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001

# Indice

1. DDL S. 2560 - XVIII Leg. . . . .	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	4
1.2.1. Testo DDL 2560 . . . . .	5
1.2.2. Testo approvato 2560 (Bozza provvisoria) . . . . .	134
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	136
1.3.1. Sedute . . . . .	137
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	138
1.3.2.1. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) . . . . .	139
1.3.2.1.1. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 134 (pom.) del 05/04/2022 . . . . .	140
1.3.2.1.2. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 138 (pom.) del 25/05/2022 . . . . .	147
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	148
1.4.1. Sedute . . . . .	149
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	150
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .	151
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 168 (pom., Sottocomm. pareri) del 12/04/2022 . . . . .	152
1.4.2.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	155
1.4.2.2.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 545 (pom.) del 03/05/2022 . . . . .	156
1.4.2.3. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) . . . . .	177
1.4.2.3.1. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 306 (pom.) del 03/05/2022 . . . . .	178
1.4.2.3.2. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 307 (ant.) del 04/05/2022 . . . . .	181
1.4.2.3.3. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 309 (pom.) del 10/05/2022 . . . . .	184
1.4.2.4. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . . .	191
1.4.2.4.1. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 300 (pom.) del 26/04/2022 . . . . .	192
1.4.2.4.2. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 301 (pom.) del 27/04/2022 . . . . .	207
1.5. Trattazione in Assemblea . . . . .	215
1.5.1. Sedute . . . . .	216
1.5.2. Resoconti stenografici . . . . .	217

1.5.2.1. Seduta n. 448 del 05/07/2022 .....	218
---	-----

## **1. DDL S. 2560 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2560  
**XVIII Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001

**Titolo breve:** *Ratifica Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti*

---

Iter

**5 luglio 2022:** approvato definitivamente. Legge

**Successione delle letture parlamentari**

[C.2806](#)

assorbe [C.531](#), [C.1360](#)  
approvato

**S.2560**

**approvato definitivamente. Legge**

---

Legge n. [93/22](#) del 12 luglio 2022, GU n. 166 del 18 luglio 2022.

---

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Luigi Di Maio](#) (Governo [Conte-II](#))

**Di concerto con**

Ministro dell'economia e finanze [Roberto Gualtieri](#) , Ministro dello sviluppo economico [Stefano Patuanelli](#) , Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali [Teresa Bellanova](#) , Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare [Sergio Costa](#) , Ministro delle infrastrutture e trasporti [Paola De Micheli](#) , Ministro dell'università e ricerca [Gaetano Manfredi](#) , Ministro della salute [Roberto Speranza](#) , Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e le autonomie [Francesco Boccia](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Presentazione

Trasmesso in data **17 marzo 2022**; annunciato nella seduta n. 415 del 17 marzo 2022.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI , DECONTAMINAZIONE DALL' INQUINAMENTO , SOSTANZE TOSSICHE E NOCIVE

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Tony Chike Iwobi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (dato conto della nomina il 5 aprile 2022) .

Facente funzioni (esterno) Sen. [Antonella Faggi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) il 5 aprile 2022 .

Relatore di maggioranza Sen. [Tony Chike Iwobi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) nominato nella seduta pom. n. 138 del 25 maggio 2022 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla **3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)** in sede referente il 23 marzo 2022. Annuncio nella seduta n. 418 del 24 marzo 2022.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Pubbl. istruzione), 9<sup>a</sup> (Agricoltura), 10<sup>a</sup> (Industria), 12<sup>a</sup> (Sanita'), 13<sup>a</sup> (Ambiente), 14<sup>a</sup> (Unione europea), Questioni regionali

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 2560

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2560

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (DI MAIO)  
di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GUALTIERI)  
con il **Ministro dello sviluppo economico** (PATUANELLI)  
con il **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali** (BELLANOVA)  
con il **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** (COSTA)  
con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (DE MICHELI)  
con il **Ministro dell'università e della ricerca** (MANFREDI)  
con il **Ministro della salute** (SPERANZA)  
e con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie** (BOCCIA)

(V. Stampato Camera n. 2806)

approvato dalla Camera dei deputati il 16 marzo 2022

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 17 marzo 2022

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 della Convenzione stessa.

Art. 3.

*(Autorità nazionale competente)*

1. Il Ministero della transizione ecologica è designato quale autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni stabilite dalla Convenzione di cui all'articolo 1 nonché quale punto di contatto nazionale per lo scambio delle informazioni, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione stessa.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il piano di attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione, che comprende il piano d'azione relativo alle emissioni non intenzionali di cui all'articolo 5 della Convenzione stessa.



3. Ai fini della predisposizione del piano di attuazione di cui al comma 2, il Ministero della transizione ecologica si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

4. Nel piano di attuazione di cui al comma 2 sono stabilite le modalità per assicurare il coordinamento delle attività di raccolta dei dati di monitoraggio, ai fini della piena ed efficace attuazione della Convenzione.

Art. 4.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 19 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 9.440 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022, nonché agli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla medesima Convenzione, ai sensi degli articoli 12, 13 e 20 della Convenzione stessa, valutati in euro 230.307 per l'anno 2022 e in euro 207.321 annui a decorrere dall'anno 2023, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6 e 11 della citata Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 220.071 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## **STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS**

### **The Parties to this Convention,**

Recognizing that persistent organic pollutants possess toxic properties, resist degradation, bioaccumulate and are transported, through air, water and migratory species, across international boundaries and deposited far from their place of release, where they accumulate in terrestrial and aquatic ecosystems,

Aware of the health concerns, especially in developing countries, resulting from local exposure to persistent organic pollutants, in particular impacts upon women and, through them, upon future generations,

Acknowledging that the Arctic ecosystems and indigenous communities are particularly at risk because of the biomagnification of persistent organic pollutants and that contamination of their traditional foods is a public health issue,

Conscious of the need for global action on persistent organic pollutants,

Mindful of decision 19/13 C of 7 February 1997 of the Governing Council of the United Nations Environment Programme to initiate international action to protect human health and the environment through measures which will reduce and/or eliminate emissions and discharges of persistent organic pollutants,

Recalling the pertinent provisions of the relevant international environmental conventions, especially the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade, and the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal including the regional agreements developed within the framework of its Article 11,

Recalling also the pertinent provisions of the Rio Declaration on Environment and Development and Agenda 21,

Acknowledging that precaution underlies the concerns of all the Parties and is embedded within this Convention,

Recognizing that this Convention and other international agreements in the field of trade and the environment are mutually supportive,

Reaffirming that States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction,

Taking into account the circumstances and particular requirements of developing countries, in particular the least developed among them, and countries with economies in transition, especially the need to strengthen their national capabilities for the management of chemicals, including through the transfer of technology, the provision of financial and technical assistance and the promotion of cooperation among the Parties,

Taking full account of the Programme of Action for the Sustainable Development of Small Island Developing States, adopted in Barbados on 6 May 1994,

Noting the respective capabilities of developed and developing countries, as well as the common but differentiated responsibilities of States as set forth in Principle 7 of the Rio Declaration on Environment and Development,

Recognizing the important contribution that the private sector and non-governmental organizations can make to achieving the reduction and/or elimination of emissions and discharges of persistent organic pollutants,

Underlining the importance of manufacturers of persistent organic pollutants taking responsibility for reducing adverse effects caused by their products and for providing information to users, Governments and the public on the hazardous properties of those chemicals,

Conscious of the need to take measures to prevent adverse effects caused by persistent organic pollutants at all stages of their life cycle,

Reaffirming Principle 16 of the Rio Declaration on Environment and Development which states that national authorities should endeavour to promote the internalization of environmental costs and the use of economic instruments, taking into account the approach that the polluter should, in principle, bear the cost of pollution, with due regard to the public interest and without distorting international trade and investment,

Encouraging Parties not having regulatory and assessment schemes for pesticides and industrial chemicals to develop such schemes,

Recognizing the importance of developing and using environmentally sound alternative processes and chemicals,

Determined to protect human health and the environment from the harmful impacts of persistent organic pollutants,

**Have agreed as follows:**

## **ARTICLE 1**

### **Objective**

Mindful of the precautionary approach as set forth in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development, the objective of this Convention is to protect human health and the environment from persistent organic pollutants.

## **ARTICLE 2**

### **Definitions**

For the purposes of this Convention:

- (a) "Party" means a State or regional economic integration organization that has consented to be bound by this Convention and for which the Convention is in force;
- (b) "Regional economic integration organization" means an organization constituted by sovereign States of a given region to which its member States have transferred competence in respect of matters governed by this Convention and which has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, to sign, ratify, accept, approve or accede to this Convention;
- (c) "Parties present and voting" means Parties present and casting an affirmative or negative vote.

### **ARTICLE 3**

#### **Measures to reduce or eliminate releases from intentional production and use**

1. Each Party shall:
  - (a) Prohibit and/or take the legal and administrative measures necessary to eliminate:
    - (i) Its production and use of the chemicals listed in Annex A subject to the provisions of that Annex; and
    - (ii) Its import and export of the chemicals listed in Annex A in accordance with the provisions of paragraph 2; and
  - (b) Restrict its production and use of the chemicals listed in Annex B in accordance with the provisions of that Annex.
2. Each Party shall take measures to ensure:
  - (a) That a chemical listed in Annex A or Annex B is imported only:
    - (i) For the purpose of environmentally sound disposal as set forth in paragraph 1 (d) of Article 6; or
    - (ii) For a use or purpose which is permitted for that Party under Annex A or Annex B;
  - (b) That a chemical listed in Annex A for which any production or use specific exemption is in effect or a chemical listed in Annex B for which any production or use specific exemption or acceptable purpose is in effect, taking into account any relevant provisions in existing international prior informed consent instruments, is exported only:
    - (i) For the purpose of environmentally sound disposal as set forth in paragraph 1 (d) of Article 6;
    - (ii) To a Party which is permitted to use that chemical under Annex A or Annex B; or

(iii) To a State not Party to this Convention which has provided an annual certification to the exporting Party. Such certification shall specify the intended use of the chemical and include a statement that, with respect to that chemical, the importing State is committed to:

- a. Protect human health and the environment by taking the necessary measures to minimize or prevent releases;
- b. Comply with the provisions of paragraph 1 of Article 6; and
- c. Comply, where appropriate, with the provisions of paragraph 2 of Part II of Annex B.

The certification shall also include any appropriate supporting documentation, such as legislation, regulatory instruments, or administrative or policy guidelines. The exporting Party shall transmit the certification to the Secretariat within sixty days of receipt.

(c) That a chemical listed in Annex A, for which production and use specific exemptions are no longer in effect for any Party, is not exported from it except for the purpose of environmentally sound disposal as set forth in paragraph 1 (d) of Article 6;

(d) For the purposes of this paragraph, the term "State not Party to this Convention" shall include, with respect to a particular chemical, a State or regional economic integration organization that has not agreed to be bound by the Convention with respect to that chemical.

3. Each Party that has one or more regulatory and assessment schemes for new pesticides or new industrial chemicals shall take measures to regulate with the aim of preventing the production and use of new pesticides or new industrial chemicals which, taking into consideration the criteria in paragraph 1 of Annex D, exhibit the characteristics of persistent organic pollutants.

4. Each Party that has one or more regulatory and assessment schemes for pesticides or industrial chemicals shall, where appropriate, take into consideration within these schemes the criteria in paragraph 1 of Annex D when conducting assessments of pesticides or industrial chemicals currently in use.

5. Except as otherwise provided in this Convention, paragraphs 1 and 2 shall not apply to quantities of a chemical to be used for laboratory-scale research or as a reference standard.

6. Any Party that has a specific exemption in accordance with Annex A or a specific exemption or an acceptable purpose in accordance with Annex B shall take appropriate measures to ensure that any production or use under such exemption or purpose is carried out in a manner that prevents or minimizes human exposure and release into the environment. For exempted uses or acceptable purposes that involve intentional release into the environment under conditions of normal use, such release shall be to the minimum extent necessary, taking into account any applicable standards and guidelines.

## **ARTICLE 4**

### **Register of specific exemptions**

1. A Register is hereby established for the purpose of identifying the Parties that have specific exemptions listed in Annex A or Annex B. It shall not identify Parties that make use of the provisions in Annex A or Annex B that may be exercised by all Parties. The Register shall be maintained by the Secretariat and shall be available to the public.

2. The Register shall include:

- (a) A list of the types of specific exemptions reproduced from Annex A and Annex B;
- (b) A list of the Parties that have a specific exemption listed under Annex A or Annex B; and
- (c) A list of the expiry dates for each registered specific exemption.

3. Any State may, on becoming a Party, by means of a notification in writing to the Secretariat, register for one or more types of specific exemptions listed in Annex A or Annex B.

4. Unless an earlier date is indicated in the Register by a Party, or an extension is granted pursuant to paragraph 7, all registrations of specific exemptions shall

expire five years after the date of entry into force of this Convention with respect to a particular chemical.

5. At its first meeting, the Conference of the Parties shall decide upon its review process for the entries in the Register.

6. Prior to a review of an entry in the Register, the Party concerned shall submit a report to the Secretariat justifying its continuing need for registration of that exemption. The report shall be circulated by the Secretariat to all Parties. The review of a registration shall be carried out on the basis of all available information. Thereupon, the Conference of the Parties may make such recommendations to the Party concerned as it deems appropriate.

7. The Conference of the Parties may, upon request from the Party concerned, decide to extend the expiry date of a specific exemption for a period of up to five years. In making its decision, the Conference of the Parties shall take due account of the special circumstances of the developing country Parties and Parties with economies in transition.

8. A Party may, at any time, withdraw an entry from the Register for a specific exemption upon written notification to the Secretariat. The withdrawal shall take effect on the date specified in the notification.

9. When there are no longer any Parties registered for a particular type of specific exemption, no new registrations may be made with respect to it.

## **ARTICLE 5**

### **Measures to reduce or eliminate releases from unintentional production**

Each Party shall at a minimum take the following measures to reduce the total releases derived from anthropogenic sources of each of the chemicals listed in Annex C, with the goal of their continuing minimization and, where feasible, ultimate elimination:

- (a) Develop an action plan or, where appropriate, a regional or subregional action plan within two years of the date of entry into force of this Convention for it, and subsequently implement it as part of its implementation plan



specified in Article 7, designed to identify, characterize and address the release of the chemicals listed in Annex C and to facilitate implementation of subparagraphs (b) to (e). The action plan shall include the following elements:

- (i) An evaluation of current and projected releases, including the development and maintenance of source inventories and release estimates, taking into consideration the source categories identified in Annex C;
  - (ii) An evaluation of the efficacy of the laws and policies of the Party relating to the management of such releases;
  - (iii) Strategies to meet the obligations of this paragraph, taking into account the evaluations in (i) and (ii);
  - (iv) Steps to promote education and training with regard to, and awareness of, those strategies;
  - (v) A review every five years of those strategies and of their success in meeting the obligations of this paragraph; such reviews shall be included in reports submitted pursuant to Article 15;
  - (vi) A schedule for implementation of the action plan, including for the strategies and measures identified therein;
- (b) Promote the application of available, feasible and practical measures that can expeditiously achieve a realistic and meaningful level of release reduction or source elimination;
- (c) Promote the development and, where it deems appropriate, require the use of substitute or modified materials, products and processes to prevent the formation and release of the chemicals listed in Annex C, taking into consideration the general guidance on prevention and release reduction measures in Annex C and guidelines to be adopted by decision of the Conference of the Parties;
- (d) Promote and, in accordance with the implementation schedule of its action plan, require the use of best available techniques for new sources within source categories which a Party has identified as warranting such action in

its action plan, with a particular initial focus on source categories identified in Part II of Annex C. In any case, the requirement to use best available techniques for new sources in the categories listed in Part II of that Annex shall be phased in as soon as practicable but no later than four years after the entry into force of the Convention for that Party. For the identified categories, Parties shall promote the use of best environmental practices. When applying best available techniques and best environmental practices, Parties should take into consideration the general guidance on prevention and release reduction measures in that Annex and guidelines on best available techniques and best environmental practices to be adopted by decision of the Conference of the Parties;

- (e) Promote, in accordance with its action plan, the use of best available techniques and best environmental practices:
  - (i) For existing sources, within the source categories listed in Part II of Annex C and within source categories such as those in Part III of that Annex; and
  - (ii) For new sources, within source categories such as those listed in Part II of Annex C which a Party has not addressed under subparagraph (d).

When applying best available techniques and best environmental practices, Parties should take into consideration the general guidance on prevention and release reduction measures in Annex C and guidelines on best available techniques and best environmental practices to be adopted by decision of the Conference of the Parties;

- (f) For the purposes of this paragraph and Annex C:
  - (i) "Best available techniques" means the most effective and advanced stage in the development of activities and their methods of operation which indicate the practical suitability of particular techniques for providing in principle the basis for release limitations designed to prevent and, where that is not practicable, generally to reduce releases of chemicals listed in Part I of Annex C and their impact on the environment as a whole. In this regard;
  - (ii) "Techniques" includes both the technology used and the way in which the installation is designed, built, maintained, operated and decommissioned;

- (iii) "Available" techniques means those techniques that are accessible to the operator and that are developed on a scale that allows implementation in the relevant industrial sector, under economically and technically viable conditions, taking into consideration the costs and advantages; and
- (iv) "Best" means most effective in achieving a high general level of protection of the environment as a whole;
- (v) "Best environmental practices" means the application of the most appropriate combination of environmental control measures and strategies;
- (vi) "New source" means any source of which the construction or substantial modification is commenced at least one year after the date of:
  - a. Entry into force of this Convention for the Party concerned; or
  - b. Entry into force for the Party concerned of an amendment to Annex C where the source becomes subject to the provisions of this Convention only by virtue of that amendment.
- (g) Release limit values or performance standards may be used by a Party to fulfill its commitments for best available techniques under this paragraph.

## **ARTICLE 6**

### **Measures to reduce or eliminate releases from stockpiles and wastes**

1. In order to ensure that stockpiles consisting of or containing chemicals listed either in Annex A or Annex B and wastes, including products and articles upon becoming wastes, consisting of, containing or contaminated with a chemical listed in Annex A, B or C, are managed in a manner protective of human health and the environment, each Party shall:

- (a) Develop appropriate strategies for identifying:
  - (i) Stockpiles consisting of or containing chemicals listed either in Annex A or Annex B; and

- (ii) Products and articles in use and wastes consisting of, containing or contaminated with a chemical listed in Annex A, B or C;
- (b) Identify, to the extent practicable, stockpiles consisting of or containing chemicals listed either in Annex A or Annex B on the basis of the strategies referred to in subparagraph (a);
- (c) Manage stockpiles, as appropriate, in a safe, efficient and environmentally sound manner. Stockpiles of chemicals listed either in Annex A or Annex B, after they are no longer allowed to be used according to any specific exemption specified in Annex A or any specific exemption or acceptable purpose specified in Annex B, except stockpiles which are allowed to be exported according to paragraph 2 of Article 3, shall be deemed to be waste and shall be managed in accordance with subparagraph (d);
- (d) Take appropriate measures so that such wastes, including products and articles upon becoming wastes, are:
  - (i) Handled, collected, transported and stored in an environmentally sound manner;
  - (ii) Disposed of in such a way that the persistent organic pollutant content is destroyed or irreversibly transformed so that they do not exhibit the characteristics of persistent organic pollutants or otherwise disposed of in an environmentally sound manner when destruction or irreversible transformation does not represent the environmentally preferable option or the persistent organic pollutant content is low, taking into account international rules, standards, and guidelines, including those that may be developed pursuant to paragraph 2, and relevant global and regional regimes governing the management of hazardous wastes;
  - (iii) Not permitted to be subjected to disposal operations that may lead to recovery, recycling, reclamation, direct reuse or alternative uses of persistent organic pollutants; and
  - (iv) Not transported across international boundaries without taking into account relevant international rules, standards and guidelines;

- (e) Endeavour to develop appropriate strategies for identifying sites contaminated by chemicals listed in Annex A, B or C; if remediation of those sites is undertaken it shall be performed in an environmentally sound manner.

2. The Conference of the Parties shall cooperate closely with the appropriate bodies of the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal to, *inter alia*:

- (a) Establish levels of destruction and irreversible transformation necessary to ensure that the characteristics of persistent organic pollutants as specified in paragraph 1 of Annex D are not exhibited;
- (b) Determine what they consider to be the methods that constitute environmentally sound disposal referred to above; and
- (c) Work to establish, as appropriate, the concentration levels of the chemicals listed in Annexes A, B and C in order to define the low persistent organic pollutant content referred to in paragraph 1 (d) (ii).

## ARTICLE 7

### Implementation plans

1. Each Party shall:

- (a) Develop and endeavour to implement a plan for the implementation of its obligations under this Convention;
- (b) Transmit its implementation plan to the Conference of the Parties within two years of the date on which this Convention enters into force for it; and
- (c) Review and update, as appropriate, its implementation plan on a periodic basis and in a manner to be specified by a decision of the Conference of the Parties.

2. The Parties shall, where appropriate, cooperate directly or through global, regional and subregional organizations, and consult their national stakeholders, including women's groups and groups involved in the health of children, in order to facilitate the development, implementation and updating of their implementation plans.

3. The Parties shall endeavour to utilize and, where necessary, establish the means to integrate national implementation plans for persistent organic pollutants in their sustainable development strategies where appropriate.

## **ARTICLE 8**

### **Listing of chemicals in Annexes A, B and C**

1. A Party may submit a proposal to the Secretariat for listing a chemical in Annexes A, B and/or C. The proposal shall contain the information specified in Annex D. In developing a proposal, a Party may be assisted by other Parties and/or by the Secretariat.

2. The Secretariat shall verify whether the proposal contains the information specified in Annex D. If the Secretariat is satisfied that the proposal contains the information so specified, it shall forward the proposal to the Persistent Organic Pollutants Review Committee.

3. The Committee shall examine the proposal and apply the screening criteria specified in Annex D in a flexible and transparent way, taking all information provided into account in an integrative and balanced manner.

4. If the Committee decides that:

- (a) It is satisfied that the screening criteria have been fulfilled, it shall, through the Secretariat, make the proposal and the evaluation of the Committee available to all Parties and observers and invite them to submit the information specified in Annex E; or
- (b) It is not satisfied that the screening criteria have been fulfilled, it shall, through the Secretariat, inform all Parties and observers and make the proposal and the evaluation of the Committee available to all Parties and the proposal shall be set aside.

5. Any Party may resubmit a proposal to the Committee that has been set aside by the Committee pursuant to paragraph 4. The resubmission may include any concerns of the Party as well as a justification for additional consideration by the Committee. If, following this procedure, the Committee again sets the proposal aside, the Party may challenge the decision of the Committee and the Conference of the

Parties shall consider the matter at its next session. The Conference of the Parties may decide, based on the screening criteria in Annex D and taking into account the evaluation of the Committee and any additional information provided by any Party or observer, that the proposal should proceed.

6. Where the Committee has decided that the screening criteria have been fulfilled, or the Conference of the Parties has decided that the proposal should proceed, the Committee shall further review the proposal, taking into account any relevant additional information received, and shall prepare a draft risk profile in accordance with Annex E. It shall, through the Secretariat, make that draft available to all Parties and observers, collect technical comments from them and, taking those comments into account, complete the risk profile.

7. If, on the basis of the risk profile conducted in accordance with Annex E, the Committee decides:

(a) That the chemical is likely as a result of its long-range environmental transport to lead to significant adverse human health and/or environmental effects such that global action is warranted, the proposal shall proceed. Lack of full scientific certainty shall not prevent the proposal from proceeding. The Committee shall, through the Secretariat, invite information from all Parties and observers relating to the considerations specified in Annex F. It shall then prepare a risk management evaluation that includes an analysis of possible control measures for the chemical in accordance with that Annex; or

(b) That the proposal should not proceed, it shall, through the Secretariat, make the risk profile available to all Parties and observers and set the proposal aside.

8. For any proposal set aside pursuant to paragraph 7 (b), a Party may request the Conference of the Parties to consider instructing the Committee to invite additional information from the proposing Party and other Parties during a period not to exceed one year. After that period and on the basis of any information received, the Committee shall reconsider the proposal pursuant to paragraph 6 with a priority to be decided by the Conference of the Parties. If, following this procedure, the Committee again sets the proposal aside, the Party may challenge the decision of the Committee and the Conference of the Parties shall consider the matter at its next session. The Conference of the Parties may decide, based on the risk profile prepared

in accordance with Annex E and taking into account the evaluation of the Committee and any additional information provided by any Party or observer, that the proposal should proceed. If the Conference of the Parties decides that the proposal shall proceed, the Committee shall then prepare the risk management evaluation.

9. The Committee shall, based on the risk profile referred to in paragraph 6 and the risk management evaluation referred to in paragraph 7 (a) or paragraph 8, recommend whether the chemical should be considered by the Conference of the Parties for listing in Annexes A, B and/or C. The Conference of the Parties, taking due account of the recommendations of the Committee, including any scientific uncertainty, shall decide, in a precautionary manner, whether to list the chemical, and specify its related control measures, in Annexes A, B and/or C.

## **ARTICLE 9**

### **Information exchange**

1. Each Party shall facilitate or undertake the exchange of information relevant to:
  - (a) The reduction or elimination of the production, use and release of persistent organic pollutants; and
  - (b) Alternatives to persistent organic pollutants, including information relating to their risks as well as to their economic and social costs.
2. The Parties shall exchange the information referred to in paragraph 1 directly or through the Secretariat.
3. Each Party shall designate a national focal point for the exchange of such information.
4. The Secretariat shall serve as a clearing-house mechanism for information on persistent organic pollutants, including information provided by Parties, intergovernmental organizations and non-governmental organizations.
5. For the purposes of this Convention, information on health and safety of humans and the environment shall not be regarded as confidential. Parties that exchange other information pursuant to this Convention shall protect any confidential information as mutually agreed.



## **ARTICLE 10**

### **Public information, awareness and education**

1. Each Party shall, within its capabilities, promote and facilitate:
  - (a) Awareness among its policy and decision makers with regard to persistent organic pollutants;
  - (b) Provision to the public of all available information on persistent organic pollutants, taking into account paragraph 5 of Article 9;
  - (c) Development and implementation, especially for women, children and the least educated, of educational and public awareness programmes on persistent organic pollutants, as well as on their health and environmental effects and on their alternatives;
  - (d) Public participation in addressing persistent organic pollutants and their health and environmental effects and in developing adequate responses, including opportunities for providing input at the national level regarding implementation of this Convention;
  - (e) Training of workers, scientists, educators and technical and managerial personnel;
  - (f) Development and exchange of educational and public awareness materials at the national and international levels; and
  - (g) Development and implementation of education and training programmes at the national and international levels.
2. Each Party shall, within its capabilities, ensure that the public has access to the public information referred to in paragraph 1 and that the information is kept up-to-date.
3. Each Party shall, within its capabilities, encourage industry and professional users to promote and facilitate the provision of the information referred to in paragraph 1 at the national level and, as appropriate, subregional, regional and global levels.
4. In providing information on persistent organic pollutants and their alternatives, Parties may use safety data sheets, reports, mass media and other means of communication, and may establish information centres at national and regional levels.

5. Each Party shall give sympathetic consideration to developing mechanisms, such as pollutant release and transfer registers, for the collection and dissemination of information on estimates of the annual quantities of the chemicals listed in Annex A, B or C that are released or disposed of.

## **ARTICLE 11**

### **Research, development and monitoring**

1. The Parties shall, within their capabilities, at the national and international levels, encourage and/or undertake appropriate research, development, monitoring and cooperation pertaining to persistent organic pollutants and, where relevant, to their alternatives and to candidate persistent organic pollutants, including on their:

- (a) Sources and releases into the environment;
- (b) Presence, levels and trends in humans and the environment;
- (c) Environmental transport, fate and transformation;
- (d) Effects on human health and the environment;
- (e) Socio-economic and cultural impacts;
- (f) Release reduction and/or elimination; and
- (g) Harmonized methodologies for making inventories of generating sources and analytical techniques for the measurement of releases.

2. In undertaking action under paragraph 1, the Parties shall, within their capabilities:

- (a) Support and further develop, as appropriate, international programmes, networks and organizations aimed at defining, conducting, assessing and financing research, data collection and monitoring, taking into account the need to minimize duplication of effort;
- (b) Support national and international efforts to strengthen national scientific and technical research capabilities, particularly in developing countries

and countries with economies in transition, and to promote access to, and the exchange of, data and analyses;

- (c) Take into account the concerns and needs, particularly in the field of financial and technical resources, of developing countries and countries with economies in transition and cooperate in improving their capability to participate in the efforts referred to in subparagraphs (a) and (b);
- (d) Undertake research work geared towards alleviating the effects of persistent organic pollutants on reproductive health;
- (e) Make the results of their research, development and monitoring activities referred to in this paragraph accessible to the public on a timely and regular basis; and
- (f) Encourage and/or undertake cooperation with regard to storage and maintenance of information generated from research, development and monitoring.

## **ARTICLE 12**

### **Technical assistance**

1. The Parties recognize that rendering of timely and appropriate technical assistance in response to requests from developing country Parties and Parties with economies in transition is essential to the successful implementation of this Convention.

2. The Parties shall cooperate to provide timely and appropriate technical assistance to developing country Parties and Parties with economies in transition, to assist them, taking into account their particular needs, to develop and strengthen their capacity to implement their obligations under this Convention.

3. In this regard, technical assistance to be provided by developed country Parties, and other Parties in accordance with their capabilities, shall include, as appropriate and as mutually agreed, technical assistance for capacity-building relating to implementation of the obligations under this Convention. Further guidance in this regard shall be provided by the Conference of the Parties.

4. The Parties shall establish, as appropriate, arrangements for the purpose of providing technical assistance and promoting the transfer of technology to developing country Parties and Parties with economies in transition relating to the implementation of this Convention. These arrangements shall include regional and subregional centres for capacity-building and transfer of technology to assist developing country Parties and Parties with economies in transition to fulfil their obligations under this Convention. Further guidance in this regard shall be provided by the Conference of the Parties.

5. The Parties shall, in the context of this Article, take full account of the specific needs and special situation of least developed countries and small island developing states in their actions with regard to technical assistance.

## **ARTICLE 13**

### **Financial resources and mechanisms**

1. Each Party undertakes to provide, within its capabilities, financial support and incentives in respect of those national activities that are intended to achieve the objective of this Convention in accordance with its national plans, priorities and programmes.

2. The developed country Parties shall provide new and additional financial resources to enable developing country Parties and Parties with economies in transition to meet the agreed full incremental costs of implementing measures which fulfill their obligations under this Convention as agreed between a recipient Party and an entity participating in the mechanism described in paragraph 6. Other Parties may also on a voluntary basis and in accordance with their capabilities provide such financial resources. Contributions from other sources should also be encouraged. The implementation of these commitments shall take into account the need for adequacy, predictability, the timely flow of funds and the importance of burden sharing among the contributing Parties.

3. Developed country Parties, and other Parties in accordance with their capabilities and in accordance with their national plans, priorities and programmes, may also provide and developing country Parties and Parties with economies in transition avail themselves of financial resources to assist in their implementation of this Convention through other bilateral, regional and multilateral sources or channels.

4. The extent to which the developing country Parties will effectively implement their commitments under this Convention will depend on the effective implementation by developed country Parties of their commitments under this Convention relating to financial resources, technical assistance and technology transfer. The fact that sustainable economic and social development and eradication of poverty are the first and overriding priorities of the developing country Parties will be taken fully into account, giving due consideration to the need for the protection of human health and the environment.

5. The Parties shall take full account of the specific needs and special situation of the least developed countries and the small island developing states in their actions with regard to funding.

6. A mechanism for the provision of adequate and sustainable financial resources to developing country Parties and Parties with economies in transition on a grant or concessional basis to assist in their implementation of the Convention is hereby defined. The mechanism shall function under the authority, as appropriate, and guidance of, and be accountable to the Conference of the Parties for the purposes of this Convention. Its operation shall be entrusted to one or more entities, including existing international entities, as may be decided upon by the Conference of the Parties. The mechanism may also include other entities providing multilateral, regional and bilateral financial and technical assistance. Contributions to the mechanism shall be additional to other financial transfers to developing country Parties and Parties with economies in transition as reflected in, and in accordance with, paragraph 2.

7. Pursuant to the objectives of this Convention and paragraph 6, the Conference of the Parties shall at its first meeting adopt appropriate guidance to be provided to the mechanism and shall agree with the entity or entities participating in the financial mechanism upon arrangements to give effect thereto. The guidance shall address, inter alia:

- (a) The determination of the policy, strategy and programme priorities, as well as clear and detailed criteria and guidelines regarding eligibility for access to and utilization of financial resources including monitoring and evaluation on a regular basis of such utilization;
- (b) The provision by the entity or entities of regular reports to the Conference of the Parties on adequacy and sustainability of funding for activities relevant to the implementation of this Convention;

- (c) The promotion of multiple-source funding approaches, mechanisms and arrangements;
- (d) The modalities for the determination in a predictable and identifiable manner of the amount of funding necessary and available for the implementation of this Convention, keeping in mind that the phasing out of persistent organic pollutants might require sustained funding, and the conditions under which that amount shall be periodically reviewed; and
- (e) The modalities for the provision to interested Parties of assistance with needs assessment, information on available sources of funds and on funding patterns in order to facilitate coordination among them.

8. The Conference of the Parties shall review, not later than its second meeting and thereafter on a regular basis, the effectiveness of the mechanism established under this Article, its ability to address the changing needs of the developing country Parties and Parties with economies in transition, the criteria and guidance referred to in paragraph 7, the level of funding as well as the effectiveness of the performance of the institutional entities entrusted to operate the financial mechanism. It shall, based on such review, take appropriate action, if necessary, to improve the effectiveness of the mechanism, including by means of recommendations and guidance on measures to ensure adequate and sustainable funding to meet the needs of the Parties.

#### **ARTICLE 14**

##### **Interim financial arrangements**

The institutional structure of the Global Environment Facility, operated in accordance with the Instrument for the Establishment of the Restructured Global Environment Facility, shall, on an interim basis, be the principal entity entrusted with the operations of the financial mechanism referred to in Article 13, for the period between the date of entry into force of this Convention and the first meeting of the Conference of the Parties, or until such time as the Conference of the Parties decides which institutional structure will be designated in accordance with Article 13. The institutional structure of the Global Environment Facility should fulfill this function through operational measures related specifically to persistent organic pollutants taking into account that new arrangements for this area may be needed.

## **ARTICLE 15**

### **Reporting**

1. Each Party shall report to the Conference of the Parties on the measures it has taken to implement the provisions of this Convention and on the effectiveness of such measures in meeting the objectives of the Convention.
2. Each Party shall provide to the Secretariat:
  - (a) Statistical data on its total quantities of production, import and export of each of the chemicals listed in Annex A and Annex B or a reasonable estimate of such data; and
  - (b) To the extent practicable, a list of the States from which it has imported each such substance and the States to which it has exported each such substance.
3. Such reporting shall be at periodic intervals and in a format to be decided by the Conference of the Parties at its first meeting.

## **ARTICLE 16**

### **Effectiveness evaluation**

1. Commencing four years after the date of entry into force of this Convention, and periodically thereafter at intervals to be decided by the Conference of the Parties, the Conference shall evaluate the effectiveness of this Convention.
2. In order to facilitate such evaluation, the Conference of the Parties shall, at its first meeting, initiate the establishment of arrangements to provide itself with comparable monitoring data on the presence of the chemicals listed in Annexes A, B and C as well as their regional and global environmental transport. These arrangements:
  - (a) Should be implemented by the Parties on a regional basis when appropriate, in accordance with their technical and financial capabilities, using existing monitoring programmes and mechanisms to the extent possible and promoting harmonization of approaches;

- (b) May be supplemented where necessary, taking into account the differences between regions and their capabilities to implement monitoring activities; and
  - (c) Shall include reports to the Conference of the Parties on the results of the monitoring activities on a regional and global basis at intervals to be specified by the Conference of the Parties.
3. The evaluation described in paragraph 1 shall be conducted on the basis of available scientific, environmental, technical and economic information, including:
- (a) Reports and other monitoring information provided pursuant to paragraph 2;
  - (b) National reports submitted pursuant to Article 15; and
  - (c) Non-compliance information provided pursuant to the procedures established under Article 17.

#### **ARTICLE 17**

##### **Non-compliance**

The Conference of the Parties shall, as soon as practicable, develop and approve procedures and institutional mechanisms for determining non-compliance with the provisions of this Convention and for the treatment of Parties found to be in non-compliance.

#### **ARTICLE 18**

##### **Settlement of disputes**

1. Parties shall settle any dispute between them concerning the interpretation or application of this Convention through negotiation or other peaceful means of their own choice.
2. When ratifying, accepting, approving or acceding to the Convention, or at any time thereafter, a Party that is not a regional economic integration organization may declare in a written instrument submitted to the depositary that, with respect to any



dispute concerning the interpretation or application of the Convention, it recognizes one or both of the following means of dispute settlement as compulsory in relation to any Party accepting the same obligation:

- (a) Arbitration in accordance with procedures to be adopted by the Conference of the Parties in an annex as soon as practicable;
- (b) Submission of the dispute to the International Court of Justice.

3. A Party that is a regional economic integration organization may make a declaration with like effect in relation to arbitration in accordance with the procedure referred to in paragraph 2 (a).

4. A declaration made pursuant to paragraph 2 or paragraph 3 shall remain in force until it expires in accordance with its terms or until three months after written notice of its revocation has been deposited with the depositary.

5. The expiry of a declaration, a notice of revocation or a new declaration shall not in any way affect proceedings pending before an arbitral tribunal or the International Court of Justice unless the parties to the dispute otherwise agree.

6. If the parties to a dispute have not accepted the same or any procedure pursuant to paragraph 2, and if they have not been able to settle their dispute within twelve months following notification by one party to another that a dispute exists between them, the dispute shall be submitted to a conciliation commission at the request of any party to the dispute. The conciliation commission shall render a report with recommendations. Additional procedures relating to the conciliation commission shall be included in an annex to be adopted by the Conference of the Parties no later than at its second meeting.

## **ARTICLE 19**

### **Conference of the Parties**

1. A Conference of the Parties is hereby established.

2. The first meeting of the Conference of the Parties shall be convened by the Executive Director of the United Nations Environment Programme no later than one year after the entry into force of this Convention. Thereafter, ordinary meetings of

the Conference of the Parties shall be held at regular intervals to be decided by the Conference.

3. Extraordinary meetings of the Conference of the Parties shall be held at such other times as may be deemed necessary by the Conference, or at the written request of any Party provided that it is supported by at least one third of the Parties.

4. The Conference of the Parties shall by consensus agree upon and adopt at its first meeting rules of procedure and financial rules for itself and any subsidiary bodies, as well as financial provisions governing the functioning of the Secretariat.

5. The Conference of the Parties shall keep under continuous review and evaluation the implementation of this Convention. It shall perform the functions assigned to it by the Convention and, to this end, shall:

- (a) Establish, further to the requirements of paragraph 6, such subsidiary bodies as it considers necessary for the implementation of the Convention;
- (b) Cooperate, where appropriate, with competent international organizations and intergovernmental and non-governmental bodies; and
- (c) Regularly review all information made available to the Parties pursuant to Article 15, including consideration of the effectiveness of paragraph 2 (b) (iii) of Article 3;
- (d) Consider and undertake any additional action that may be required for the achievement of the objectives of the Convention.

6. The Conference of the Parties shall, at its first meeting, establish a subsidiary body to be called the Persistent Organic Pollutants Review Committee for the purposes of performing the functions assigned to that Committee by this Convention. In this regard:

- (a) The members of the Persistent Organic Pollutants Review Committee shall be appointed by the Conference of the Parties. Membership of the Committee shall consist of government-designated experts in chemical assessment or management. The members of the Committee shall be appointed on the basis of equitable geographical distribution;
- (b) The Conference of the Parties shall decide on the terms of reference, organization and operation of the Committee; and

- (c) The Committee shall make every effort to adopt its recommendations by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, and no consensus reached, such recommendation shall as a last resort be adopted by a two-thirds majority vote of the members present and voting.

7. The Conference of the Parties shall, at its third meeting, evaluate the continued need for the procedure contained in paragraph 2 (b) of Article 3, including consideration of its effectiveness.

8. The United Nations, its specialized agencies and the International Atomic Energy Agency, as well as any State not Party to this Convention, may be represented at meetings of the Conference of the Parties as observers. Any body or agency, whether national or international, governmental or non-governmental, qualified in matters covered by the Convention, and which has informed the Secretariat of its wish to be represented at a meeting of the Conference of the Parties as an observer may be admitted unless at least one third of the Parties present object. The admission and participation of observers shall be subject to the rules of procedure adopted by the Conference of the Parties.

## **ARTICLE 20**

### **Secretariat**

1. A Secretariat is hereby established.
2. The functions of the Secretariat shall be:
  - (a) To make arrangements for meetings of the Conference of the Parties and its subsidiary bodies and to provide them with services as required;
  - (b) To facilitate assistance to the Parties, particularly developing country Parties and Parties with economies in transition, on request, in the implementation of this Convention;
  - (c) To ensure the necessary coordination with the secretariats of other relevant international bodies;
  - (d) To prepare and make available to the Parties periodic reports based on information received pursuant to Article 15 and other available information;

(e) To enter, under the overall guidance of the Conference of the Parties, into such administrative and contractual arrangements as may be required for the effective discharge of its functions; and

(f) To perform the other secretariat functions specified in this Convention and such other functions as may be determined by the Conference of the Parties.

3. The secretariat functions for this Convention shall be performed by the Executive Director of the United Nations Environment Programme, unless the Conference of the Parties decides, by a three-fourths majority of the Parties present and voting, to entrust the secretariat functions to one or more other international organizations.

## **ARTICLE 21**

### **Amendments to the Convention**

1. Amendments to this Convention may be proposed by any Party.

2. Amendments to this Convention shall be adopted at a meeting of the Conference of the Parties. The text of any proposed amendment shall be communicated to the Parties by the Secretariat at least six months before the meeting at which it is proposed for adoption. The Secretariat shall also communicate proposed amendments to the signatories to this Convention and, for information, to the depositary.

3. The Parties shall make every effort to reach agreement on any proposed amendment to this Convention by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, and no agreement reached, the amendment shall as a last resort be adopted by a three-fourths majority vote of the Parties present and voting.

4. The amendment shall be communicated by the depositary to all Parties for ratification, acceptance or approval.

5. Ratification, acceptance or approval of an amendment shall be notified to the depositary in writing. An amendment adopted in accordance with paragraph 3 shall enter into force for the Parties having accepted it on the ninetieth day after the date of deposit of instruments of ratification, acceptance or approval by at least three-fourths of the Parties. Thereafter, the amendment shall enter into force for any other Party on the ninetieth day after the date on which that Party deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of the amendment.

## **ARTICLE 22**

### **Adoption and amendment of annexes**

1. Annexes to this Convention shall form an integral part thereof and, unless expressly provided otherwise, a reference to this Convention constitutes at the same time a reference to any annexes thereto.

2. Any additional annexes shall be restricted to procedural, scientific, technical or administrative matters.

3. The following procedure shall apply to the proposal, adoption and entry into force of additional annexes to this Convention:

- (a) Additional annexes shall be proposed and adopted according to the procedure laid down in paragraphs 1, 2 and 3 of Article 21;
- (b) Any Party that is unable to accept an additional annex shall so notify the depositary, in writing, within one year from the date of communication by the depositary of the adoption of the additional annex. The depositary shall without delay notify all Parties of any such notification received. A Party may at any time withdraw a previous notification of non-acceptance in respect of any additional annex, and the annex shall thereupon enter into force for that Party subject to subparagraph (c); and
- (c) On the expiry of one year from the date of the communication by the depositary of the adoption of an additional annex, the annex shall enter into force for all Parties that have not submitted a notification in accordance with the provisions of subparagraph (b).

4. The proposal, adoption and entry into force of amendments to Annex A, B or C shall be subject to the same procedures as for the proposal, adoption and entry into force of additional annexes to this Convention, except that an amendment to Annex A, B or C shall not enter into force with respect to any Party that has made a declaration with respect to amendment to those Annexes in accordance with paragraph 4 of Article 25, in which case any such amendment shall enter into force for such a Party on the ninetieth day after the date of deposit with the depositary of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession with respect to such amendment.

5. The following procedure shall apply to the proposal, adoption and entry into force of an amendment to Annex D, E or F:

- (a) Amendments shall be proposed according to the procedure in paragraphs 1 and 2 of Article 21;

- (b) The Parties shall take decisions on an amendment to Annex D, E or F by consensus; and
- (c) A decision to amend Annex D, E or F shall forthwith be communicated to the Parties by the depositary. The amendment shall enter into force for all Parties on a date to be specified in the decision.

6. If an additional annex or an amendment to an annex is related to an amendment to this Convention, the additional annex or amendment shall not enter into force until such time as the amendment to the Convention enters into force.

#### **ARTICLE 23**

##### **Right to vote**

1. Each Party to this Convention shall have one vote, except as provided for in paragraph 2.

2. A regional economic integration organization, on matters within its competence, shall exercise its right to vote with a number of votes equal to the number of its member States that are Parties to this Convention. Such an organization shall not exercise its right to vote if any of its member States exercises its right to vote, and viceversa.

#### **ARTICLE 24**

##### **Signature**

This Convention shall be open for signature at Stockholm by all States and regional economic integration organizations on 23 May 2001, and at the United Nations Headquarters in New York from 24 May 2001 to 22 May 2002.

#### **ARTICLE 25**

##### **Ratification, acceptance, approval or accession**

1. This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by States and by regional economic integration organizations. It shall be open for accession by States and by regional economic integration organizations from the day after the

date on which the Convention is closed for signature. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the depositary.

2. Any regional economic integration organization that becomes a Party to this Convention without any of its member States being a Party shall be bound by all the obligations under the Convention. In the case of such organizations, one or more of whose member States is a Party to this Convention, the organization and its member States shall decide on their respective responsibilities for the performance of their obligations under the Convention. In such cases, the organization and the member States shall not be entitled to exercise rights under the Convention concurrently.

3. In its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, a regional economic integration organization shall declare the extent of its competence in respect of the matters governed by this Convention. Any such organization shall also inform the depositary, who shall in turn inform the Parties, of any relevant modification in the extent of its competence.

4. In its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, any Party may declare that, with respect to it, any amendment to Annex A, B or C shall enter into force only upon the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession with respect thereto.

## **ARTICLE 26**

### **Entry Into force**

1. This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the fiftieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

2. For each State or regional economic integration organization that ratifies, accepts or approves this Convention or accedes thereto after the deposit of the fiftieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit by such State or regional economic integration organization of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

3. For the purpose of paragraphs 1 and 2, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of that organization.

**ARTICLE 27**

**Reservations**

No reservations may be made to this Convention.

**ARTICLE 28**

**Withdrawal**

1. At any time after three years from the date on which this Convention has entered into force for a Party, that Party may withdraw from the Convention by giving written notification to the depositary.
2. Any such withdrawal shall take effect upon the expiry of one year from the date of receipt by the depositary of the notification of withdrawal, or on such later date as may be specified in the notification of withdrawal.

**ARTICLE 29**

**Depositary**

The Secretary-General of the United Nations shall be the depositary of this Convention.

**ARTICLE 30**

**Authentic texts**


The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this Convention.

Done at Stockholm on this twenty-second day of May, two thousand and one.



**ANNEXES**



## ANNEX A<sup>1</sup>

### ELIMINATION

#### Part I

Chemical	Activity	Specific exemption <sup>2</sup>
Aldrin* CAS No: 309-00-2	Production	None
	Use	Local ectoparasiticide Insecticide
Alpha hexachlorocyclohexane* CAS No: 319-84-6	Production	None
	Use	None
Beta hexachlorocyclohexane* CAS No: 319-85-7	Production	None
	Use	None
Chlordane* CAS No: 57-74-9	Production	As allowed for the Parties listed in the Register
	Use	Local ectoparasiticide Insecticide Termiticide Termiticide in buildings and dams Termiticide in roads Additive in plywood adhesives
Chlordecone* CAS No: 143-50-0	Production	None
	Use	None

<sup>1</sup> As amended by decisions SC-4/10 to SC-4/18 of 8 May 2009; SC-5/3 of 29 April 2011; SC-6/13 of 10 May 2013; SC-7/12 to SC-7/14 of 15 May 2015; and SC-8/10 to SC-8/12 of 5 May 2017.

<sup>2</sup> Please note that, in accordance with paragraph 0 of Article 4 of the Convention, when there are no longer any Parties registered for a particular type of specific exemption no new registrations may be made with respect to such exemptions, which appear in gray text in the table.

Chemical	Activity	Specific exemption <sup>2</sup>
Decabromodiphenyl ether (BDE-209) present in commercial decabromodiphenyl ether (CAS No: 1163-19-5)	Production	As allowed for the Parties listed in the Register
	Use	In accordance with Part IX of this Annex: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Parts for use in vehicles specified in paragraph 2 of Part IX of this Annex</li> <li>▪ Aircraft for which type approval has been applied for before December 2018 and has been received before December 2022 and spare parts for those aircraft</li> <li>▪ Textile products that require anti-flammable characteristics, excluding clothing and toys</li> <li>▪ Additives in plastic housings and parts used for heating home appliances, irons, fans, immersion heaters that contain or are in direct contact with electrical parts or are required to comply with fire retardancy standards, at concentrations lower than 10 per cent by weight of the part</li> <li>▪ Polyurethane foam for building insulation</li> </ul>
Dieldrin* CAS No: 60-57-1	Production	None
	Use	In agricultural operations
Endrin* CAS No: 72-20-8	Production	None
	Use	None

Chemical	Activity	Specific exemption <sup>2</sup>
Heptachlor* CAS No: 76-44-8	Production	None
	Use	Termiticide Termiticide in structures of houses Termiticide (subterranean) Wood treatment In use in underground cable boxes
Hexabromobiphenyl* CAS No: 36355-01-8	Production	None
	Use	None
Hexabromocyclododecane	Production	As allowed for the Parties listed in the Register in accordance with the provisions of Part VII of this Annex
	Use	Expanded polystyrene and extruded polystyrene in buildings in accordance with the provisions of Part VII of this Annex
Hexabromodiphenyl ether* and heptabromodiphenyl ether*	Production	None
	Use	Articles in accordance with the provisions of Part IV of this Annex
Hexachlorobenzene CAS No: 118-74-1	Production	As allowed for the Parties listed in the Register
	Use	Intermediate Solvent in pesticide Closed system site limited intermediate
Hexachlorobutadiene CAS No: 87-68-3	Production	None
	Use	None
Lindane* CAS No: 58-89-9	Production	None
	Use	Human health pharmaceutical for control of head lice and scabies as second line treatment

Chemical	Activity	Specific exemption <sup>2</sup>
Mirex* CAS No: 2385-85-5	Production	As allowed for the Parties listed in the Register
	Use	Termiticide
Pentachlorobenzene* CAS No: 608-93-5	Production	None
	Use	None
Pentachlorophenol and its salts and esters	Production	As allowed for the Parties listed in the Register in accordance with the provisions of Part VIII of this Annex
	Use	Pentachlorophenol for utility poles and cross-arms in accordance with the provisions of Part VIII of this Annex
Polychlorinated Biphenyls (PCB)*	Production	None
	Use	Articles in use in accordance with the provisions of Part II of this Annex
Polychlorinated naphthalenes, including dichlorinated naphthalenes, trichlorinated naphthalenes, tetrachlorinated naphthalenes, pentachlorinated naphthalenes, hexachlorinated naphthalenes, heptachlorinated naphthalenes, octachlorinated naphthalene	Production	Intermediates in production of polyfluorinated naphthalenes, including octafluoronaphthalene
	Use	Production of polyfluorinated naphthalenes, including octafluoronaphthalene

Chemical	Activity	Specific exemption <sup>2</sup>
<p>Short-chain chlorinated paraffins (Alkanes, C<sub>30-47</sub> chloro) + ; straight-chain chlorinated hydrocarbons with chain lengths ranging from C<sub>30</sub> to C<sub>32</sub> and a content of chlorine greater than 48 per cent by weight</p> <p>For example, the substances with the following CAS numbers may contain short-chain chlorinated paraffins: CAS No. 85535-84-8; CAS No. 68920-70-7; CAS No. 71011-12-6; CAS No. 85536-22-7; CAS No. 85681-73-8; CAS No. 108171-26-2.</p>	Production	As allowed for the Parties listed in the Register
	Use	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Additives in the production of transmission belts in the natural and synthetic rubber industry</li> <li>▪ Spare parts of rubber conveyor belts in the mining and forestry industries</li> <li>▪ Leather industry, in particular fatliquoring in leather</li> <li>▪ Lubricant additives, in particular for engines of automobiles, electric generators and wind power facilities, and for drilling in oil and gas exploration, petroleum refinery to produce diesel oil</li> <li>▪ Tubes for outdoor decoration bulbs</li> <li>▪ Waterproofing and fire-retardant paints</li> <li>▪ Adhesives</li> <li>▪ Metal processing</li> <li>▪ Secondary plasticizers in flexible polyvinyl chloride, except in toys and children's products</li> </ul>
<p>Technical endosulfan* (CAS No: 115-29-7) and its related isomers* (CAS No: 959-98-8 and CAS No: 33213-65-9)</p>	Production	As allowed for the Parties listed in the Register
	Use	Crop-pest complexes as listed in accordance with the provisions of part VI of this Annex
<p>Tetrabromodiphenyl ether* and pentabromodiphenyl ether*</p>	Production	None
	Use	Articles in accordance with the provisions of Part V of this Annex

Chemical	Activity	Specific exemption <sup>2</sup>
Toxaphene* CAS No: 8001-35-2	Production	None
	Use	None

Notes:

- (i) Except as otherwise specified in this Convention, quantities of a chemical occurring as unintentional trace contaminants in products and articles shall not be considered to be listed in this Annex;
- (ii) This note shall not be considered as a production and use specific exemption for purposes of paragraph 2 of Article 3. Quantities of a chemical occurring as constituents of articles manufactured or already in use before or on the date of entry into force of the relevant obligation with respect to that chemical, shall not be considered as listed in this Annex, provided that a Party has notified the Secretariat that a particular type of article remains in use within that Party. The Secretariat shall make such notifications publicly available;
- (iii) This note, which does not apply to a chemical that has an asterisk following its name in the Chemical column in Part I of this Annex, shall not be considered as a production and use specific exemption for purposes of paragraph 2 of Article 3. Given that no significant quantities of the chemical are expected to reach humans and the environment during the production and use of a closed-system site-limited intermediate, a Party, upon notification to the Secretariat, may allow the production and use of quantities of a chemical listed in this Annex as a closed-system site-limited intermediate that is chemically transformed in the manufacture of other chemicals that, taking into consideration the criteria in paragraph 1 of Annex D, do not exhibit the characteristics of persistent organic pollutants. This notification shall include information on total production and use of such chemical or a reasonable estimate of such information and information regarding the nature of the closed-system site-limited process including the amount of any non-transformed and unintentional trace contamination of the persistent organic pollutant-starting material in

the final product. This procedure applies except as otherwise specified in this Annex. The Secretariat shall make such notifications available to the Conference of the Parties and to the public. Such production or use shall not be considered a production or use specific exemption. Such production and use shall cease after a ten-year period, unless the Party concerned submits a new notification to the Secretariat, in which case the period will be extended for an additional ten years unless the Conference of the Parties, after a review of the production and use decides otherwise. The notification procedure can be repeated;

- (iv) All the specific exemptions in this Annex may be exercised by Parties that have registered exemptions in respect of them in accordance with Article 4 with the exception of the use of polychlorinated biphenyls in articles in use in accordance with the provisions of Part II, and the use of hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether in accordance with the provisions of Part IV of this Annex, and the use of tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether in accordance with the provisions of Part V of this Annex, which may be exercised by all Parties.
- (v) Technical endosulfan (CAS No: 115-29-7), its related isomers (CAS No: 959-98-8 and CAS No: 33213-65-9) and endosulfan sulfate (CAS No: 1031-07-8) were assessed and identified as persistent organic pollutants.
- (vi) Pentachlorophenol (CAS No: 87-86-5), sodium pentachlorophenolate (CAS No: 131-52-2 and 27735-64-4 (as monohydrate)) and pentachlorophenyl laurate (CAS No: 3772-94-9), when considered together with their transformation product pentachloroanisole (CAS No: 1825-21-4), were identified as persistent organic pollutants.
- (vii) Note (i) does not apply to quantities of a chemical that has a plus sign ("+") following its name in the "Chemical" column in Part I of this Annex that occurs in mixtures at concentrations greater than or equal to 1 per cent by weight.



## **Part II**

### **Polychlorinated biphenyls**

Each Party shall:

- (a) With regard to the elimination of the use of polychlorinated biphenyls in equipment (e.g. transformers, capacitors or other receptacles containing liquid stocks) by 2025, subject to review by the Conference of the Parties, take action in accordance with the following priorities:
  - (i) Make determined efforts to identify, label and remove from use equipment containing greater than 10 per cent polychlorinated biphenyls and volumes greater than 5 litres;
  - (ii) Make determined efforts to identify, label and remove from use equipment containing greater than 0.05 per cent polychlorinated biphenyls and volumes greater than 5 litres;
  - (iii) Endeavour to identify and remove from use equipment containing greater than 0.005 percent polychlorinated biphenyls and volumes greater than 0.05 litres;
- (b) Consistent with the priorities in subparagraph (a), promote the following measures to reduce exposures and risk to control the use of polychlorinated biphenyls:
  - (i) Use only in intact and non-leaking equipment and only in areas where the risk from environmental release can be minimised and quickly remedied;
  - (ii) Not use in equipment in areas associated with the production or processing of food or feed;
  - (iii) When used in populated areas, including schools and hospitals, all reasonable measures to protect from electrical failure which could result in a fire, and regular inspection of equipment for leaks;
- (c) Notwithstanding paragraph 2 of Article 3, ensure that equipment containing polychlorinated biphenyls, as described in subparagraph (a), shall not be exported or imported except for the purpose of environmentally sound waste management;

- (d) Except for maintenance and servicing operations, not allow recovery for the purpose of reuse in other equipment of liquids with polychlorinated biphenyls content above 0,005 per cent;
- (e) Make determined efforts designed to lead to environmentally sound waste management of liquids containing polychlorinated biphenyls and equipment contaminated with polychlorinated biphenyls having a polychlorinated biphenyls content above 0,005 per cent, in accordance with paragraph 1 of Article 6, as soon as possible but no later than 2028, subject to review by the Conference of the Parties;
- (f) In lieu of note (ii) in Part I of this Annex, endeavour to identify other articles containing more than 0,005 per cent polychlorinated biphenyls (e.g. cable-sheaths, cured caulk and painted objects) and manage them in accordance with paragraph 1 of Article 6;
- (g) Provide a report every five years on progress in eliminating polychlorinated biphenyls and submit it to the Conference of the Parties pursuant to Article 15;
- (h) The reports described in subparagraph (g) shall, as appropriate, be considered by the Conference of the Parties in its reviews relating to polychlorinated biphenyls. The Conference of the Parties shall review progress towards elimination of polychlorinated biphenyls at five year intervals or other period, as appropriate, taking into account such reports.

### **Part III**

#### **Definitions**

For the purpose of this Annex:

- (a) "Hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether" mean 2,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (BDE-153, CAS No: 68631-49-2), 2,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (BDE-154, CAS No: 207122-15-4), 2,2',3,3',4,5',6'-heptabromodiphenyl ether (BDE-175, CAS No: 446255-22-7), 2,2',3,4,4',5',6'-heptabromodiphenyl ether (BDE-183, CAS No: 207122-16-5) and other hexa- and heptabromodiphenyl ethers present in commercial octabromodiphenyl ether.

- (b) "Tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether" means 2,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (BDE-47, CAS No: 5436-43-1) and 2,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (BDE-99, CAS No: 60348-60-9) and other tetra- and pentabromodiphenyl ethers present in commercial pentabromodiphenyl ether.
- (c) "Hexabromocyclododecane" means hexabromocyclododecane (CAS No: 25637-99-4), 1, 2, 5, 6, 9, 10-hexabromocyclododecane (CAS No: 3194-55-6) and its main diastereoisomers: alpha-hexabromocyclododecane (CAS No: 134237-50-6); beta-hexabromocyclododecane (CAS No: 134237-51-7); and gamma-hexabromocyclododecane (CAS No: 134237-52-8).

#### **Part IV**

##### **Hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether**

1. A Party may allow recycling of articles that contain or may contain hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether, and the use and final disposal of articles manufactured from recycled materials that contain or may contain hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether, provided that:

- (a) The recycling and final disposal is carried out in an environmentally sound manner and does not lead to recovery of hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether for the purpose of their reuse;
- (b) The Party takes steps to prevent exports of such articles that contain levels/ concentrations of hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether exceeding those permitted for the sale, use, import or manufacture of those articles within the territory of the Party; and
- (c) The Party has notified the Secretariat of its intention to make use of this exemption.

2. At its sixth ordinary meeting and at every second ordinary meeting thereafter the Conference of the Parties shall evaluate the progress that Parties have made towards achieving their ultimate objective of elimination of hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether contained in articles and review the continued need for this specific exemption. This specific exemption shall in any case expire at the latest in 2030.

## **Part V**

### **Tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether**

1. A Party may allow recycling of articles that contain or may contain tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether, and the use and final disposal of articles manufactured from recycled materials that contain or may contain tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether, provided that:

- (a) The recycling and final disposal is carried out in an environmentally sound manner and does not lead to recovery of tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether for the purpose of their reuse;
- (b) The Party does not allow this exemption to lead to the export of articles containing levels/concentrations of tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether that exceed those permitted to be sold the within the territory of the Party; and
- (c) The Party has notified the Secretariat of its intention to make use of this exemption.

2. At its sixth ordinary meeting and at every second ordinary meeting thereafter the Conference of the Parties shall evaluate the progress that Parties have made towards achieving their ultimate objective of elimination of tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether contained in articles and review the continued need for this specific exemption. This specific exemption shall in any case expire at the latest in 2030.

**Part VI**

**Technical endosulfan and its related isomers (endosulfan)**

The production and use of endosulfan shall be eliminated except for Parties that have notified the Secretariat of their intention to produce and/or use it in accordance with Article 4 of the Convention. Specific exemptions may be available for the use of endosulfan for the following crop-pest complexes:

Crop	Pest
Apple	Aphids
Arhar, gram	Aphids, caterpillars, pea semilooper, pod borer
Bean, cowpea	Aphids, leaf miner, whiteflies
Chilli, onion, potato	Aphids, jassids
Coffee	Berry borer, stem borers
Cotton	Aphids, cotton bollworm, jassids, leaf rollers, pink bollworm, thrips, whiteflies
Eggplant, okra	Aphids, diamondback moth, jassids, shoot and fruit borer
Groundnut	Aphids
Jute	Bihar hairy caterpillar, yellow mite
Maize	Aphids, pink borer, stem borers
Mango	Fruit flies, hoppers
Mustard	Aphids, gall midges
Rice	Gall midges, rice hispa, stem borers, white jassid
Tea	Aphids, caterpillars, flushworm, mealybugs, scale insects, smaller green leafhopper, tea geometrid, tea mosquito bug, thrips
Tobacco	Aphids, oriental tobacco budworm
Tomato	Aphids, diamondback moth, jassids, leaf miner, shoot and fruit borer, whiteflies
Wheat	Aphids, pink borer, termites

## **Part VII**

### **Hexabromocyclododecane**

Each Party that has registered for the exemption pursuant to Article 4 for the production and use of hexabromocyclododecane for expanded polystyrene and extruded polystyrene in buildings shall take necessary measures to ensure that expanded polystyrene and extruded polystyrene containing hexabromocyclododecane can be easily identified by labelling or other means throughout its life cycle.

## **Part VIII**

### **Pentachlorophenol and its salts and esters**

Each Party that has registered for the exemption, pursuant to Article 4 for the production and use of pentachlorophenol for utility poles and cross-arms shall take the necessary measures to ensure that utility poles and cross-arms containing pentachlorophenol can be easily identified by labelling or other means throughout their life cycles. Articles treated with pentachlorophenol should not be reused for purposes other than those exempted.

## **Part IX**

### **Decabromodiphenyl ether**

1. The production and use of decabromodiphenyl ether shall be eliminated except for Parties that have notified the Secretariat of their intention to produce and/or use it in accordance with Article 4.

2. Specific exemptions for parts for use in vehicles may be available for the production and use of commercial decabromodiphenyl ether limited to the following:

- (a) Parts for use in legacy vehicles, defined as vehicles that have ceased mass production, and with such parts falling into one or more of the following categories:
  - (i) Powertrain and under-hood applications such as battery mass wires, battery interconnection wires, mobile air-conditioning (MAC) pipes, powertrains, exhaust manifold bushings, under-hood insulation, wiring and harness under hood (engine wiring, etc.), speed sensors, hoses, fan modules and knock sensors;

- (ii) Fuel system applications such as fuel hoses, fuel tanks and fuel tanks under body;
  - (iii) Pyrotechnical devices and applications affected by pyrotechnical devices such as air bag ignition cables, seat covers/fabrics (only if airbag relevant) and airbags (front and side);
  - (iv) Suspension and interior applications such as trim components, acoustic material and seat belts,
- (b) Parts in vehicles specified in paragraphs 2 (a) (i)–(iv) above and those falling into one or more of the following categories:
- (i) Reinforced plastics (instrument panels and interior trim);
  - (ii) Under the hood or dash (terminal/fuse blocks, higher-amperage wires and cable jacketing (spark plug wires));
  - (iii) Electric and electronic equipment (battery cases and battery trays, engine control electrical connectors, components of radio disks, navigation satellite systems, global positioning systems and computer systems);
  - (iv) Fabric such as rear decks, upholstery, headliners, automobile seats, head rests, sun visors, trim panels, carpets,

3. The specific exemptions for parts specified in paragraph 2 (a) above shall expire at the end of the service life of legacy vehicles or in 2036, whichever comes earlier.

4. The specific exemptions for parts specified in paragraph 2 (b) above shall expire at the end of the service life of vehicles or in 2036, whichever comes earlier.

5. The specific exemptions for spare parts for aircraft for which type approval has been applied for before December 2018 and has been received before December 2022 shall expire at the end of the service life of those aircraft.

## ANNEX B<sup>3</sup>

### RESTRICTION

#### Part I

Chemical	Activity	Acceptable purpose or specific exemption <sup>4</sup>
DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis (4-chlorophenyl)ethane) CAS No: 50-29-3	Production	<u>Acceptable purpose:</u> Disease vector control use in accordance with Part II of this Annex  <u>Specific exemption:</u> Intermediate in production of dicofol Intermediate
	Use	<u>Acceptable purpose:</u> Disease vector control in accordance with Part II of this Annex  <u>Specific exemption:</u> Production of dicofol Intermediate

<sup>3</sup> As amended by decision SC-4/17 of 8 May 2009.

<sup>4</sup> Please note that, in accordance with paragraph 9 of Article 4 of the Convention, when there are no longer any Parties registered for a particular type of specific exemption no new registrations may be made with respect to such exemptions, which appear in gray text in the table.



Chemical	Activity	Acceptable purpose or specific exemption <sup>a</sup>
<p>Perfluorooctane sulfonic acid (CAS No: 1763-23-1), its salts<sup>a</sup> and perfluorooctane sulfonyl fluoride (CAS No: 307-35-7)</p> <p><sup>a</sup> For example: potassium perfluorooctane sulfonate (CAS No: 2795-39-3); lithium perfluorooctane sulfonate (CAS No: 29457-72-5); ammonium perfluorooctane sulfonate (CAS No: 29081-56-9); diethanoldiammonium perfluorooctane sulfonate (CAS No: 70225-14-8); tetraethylammonium perfluorooctane sulfonate (CAS No: 56773-42-3); didecyldimethylammonium perfluorooctane sulfonate (CAS No: 251099-16-8)</p>	Production	<p><b>Acceptable purpose:</b> In accordance with Part III of this Annex, production of other chemicals to be used solely for the uses below. Production for uses listed below.</p> <p><b>Specific exemption:</b> As allowed for Parties listed in the Register.</p>
	Use	<p><b>Acceptable purpose:</b> In accordance with Part III of this Annex for the following acceptable purposes, or as an intermediate in the production of chemicals with the following acceptable purposes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Photo-imaging</li> <li>• Photo-resist and anti-reflective coatings for semi-conductors</li> <li>• Etching agent for compound semi-conductors and ceramic filters</li> <li>• Aviation hydraulic fluids</li> <li>• Metal plating (hard metal plating) only in closed-loop systems</li> <li>• Certain medical devices (such as ethylene tetrafluoroethylene copolymer (ETFE) layers and radio-opaque ETFE production, in-vitro diagnostic medical devices, and CCD colour filters)</li> <li>• Fire-fighting foam</li> <li>• Insect baits for control of leaf-cutting ants from <i>Atta</i> spp. and <i>Acromyrmex</i> spp.</li> </ul>

Chemical	Activity	Acceptable purpose or specific exemption <sup>4</sup>
	Use	<p><b>Specific exemption:</b> For the following specific uses, or as an intermediate in the production of chemicals with the following specific uses:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Photo masks in the semiconductor and liquid crystal display (LCD) industries</li> <li>• Metal plating (hard metal plating)</li> <li>• Metal plating (decorative plating)</li> <li>• Electric and electronic parts for some colour printers and colour copy machines</li> <li>• Insecticides for control of red imported fire ants and termites</li> <li>• Chemically driven oil production</li> <li>• Carpets</li> <li>• Leather and apparel</li> <li>• Textiles and upholstery</li> <li>• Paper and packaging</li> <li>• Coatings and coating additives</li> <li>• Rubber and plastics</li> </ul>

**Notes:**

- (i) Except as otherwise specified in this Convention, quantities of a chemical occurring as unintentional trace contaminants in products and articles shall not be considered to be listed in this Annex;
- (ii) This note shall not be considered as a production and use acceptable purpose or specific exemption for purposes of paragraph 2 of Article 3. Quantities of a chemical occurring as constituents of articles manufactured or already in use before or on the date of entry into force of the relevant obligation with respect to that chemical, shall not be considered as listed

in this Annex, provided that a Party has notified the Secretariat that a particular type of article remains in use within that Party. The Secretariat shall make such notifications publicly available;

- (iii) This note shall not be considered as a production and use specific exemption for purposes of paragraph 2 of Article 3. Given that no significant quantities of the chemical are expected to reach humans and the environment during the production and use of a closed-system site-limited intermediate, a Party, upon notification to the Secretariat, may allow the production and use of quantities of a chemical listed in this Annex as a closed-system site-limited intermediate that is chemically transformed in the manufacture of other chemicals that, taking into consideration the criteria in paragraph 1 of Annex D, do not exhibit the characteristics of persistent organic pollutants. This notification shall include information on total production and use of such chemical or a reasonable estimate of such information and information regarding the nature of the closed-system site-limited process including the amount of any non-transformed and unintentional trace contamination of the persistent organic pollutant-starting material in the final product. This procedure applies except as otherwise specified in this Annex. The Secretariat shall make such notifications available to the Conference of the Parties and to the public. Such production or use shall not be considered a production or use specific exemption. Such production and use shall cease after a ten-year period, unless the Party concerned submits a new notification to the Secretariat, in which case the period will be extended for an additional ten years unless the Conference of the Parties, after a review of the production and use decides otherwise. The notification procedure can be repeated;
- (iv) All the specific exemptions in this Annex may be exercised by Parties that have registered in respect of them in accordance with Article 4.

**Part II**

**DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane)**

1. The production and use of DDT shall be eliminated except for Parties that have notified the Secretariat of their intention to produce and/or use it. A DDT Register is hereby established and shall be available to the public. The Secretariat shall maintain the DDT Register.
2. Each Party that produces and/or uses DDT shall restrict such production and/or use for disease vector control in accordance with the World Health Organization recommendations and guidelines on the use of DDT and when locally safe, effective and affordable alternatives are not available to the Party in question.
3. In the event that a Party not listed in the DDT Register determines that it requires DDT for disease vector control, it shall notify the Secretariat as soon as possible in order to have its name added forthwith to the DDT Register. It shall at the same time notify the World Health Organization.
4. Every three years, each Party that uses DDT shall provide to the Secretariat and the World Health Organization information on the amount used, the conditions of such use and its relevance to that Party's disease management strategy, in a format to be decided by the Conference of the Parties in consultation with the World Health Organization.
5. With the goal of reducing and ultimately eliminating the use of DDT, the Conference of the Parties shall encourage:
  - (a) Each Party using DDT to develop and implement an action plan as part of the implementation plan specified in Article 7. That action plan shall include:
    - (i) Development of regulatory and other mechanisms to ensure that DDT use is restricted to disease vector control;
    - (ii) Implementation of suitable alternative products, methods and strategies, including resistance management strategies to ensure the continuing effectiveness of these alternatives;
    - (iii) Measures to strengthen health care and to reduce the incidence of the disease.

(b) The Parties, within their capabilities, to promote research and development of safe alternative chemical and non-chemical products, methods and strategies for Parties using DDT, relevant to the conditions of those countries and with the goal of decreasing the human and economic burden of disease. Factors to be promoted when considering alternatives or combinations of alternatives shall include the human health risks and environmental implications of such alternatives. Viable alternatives to DDT shall pose less risk to human health and the environment, be suitable for disease control based on conditions in the Parties in question and be supported with monitoring data.

6. Commencing at its first meeting, and at least every three years thereafter, the Conference of the Parties shall, in consultation with the World Health Organization, evaluate the continued need for DDT for disease vector control on the basis of available scientific, technical, environmental and economic information, including:

- (a) The production and use of DDT and the conditions set out in paragraph 2;
- (b) The availability, suitability and implementation of the alternatives to DDT; and
- (c) Progress in strengthening the capacity of countries to transfer safely to reliance on such alternatives.

7. A Party may, at any time, withdraw its name from the DDT Registry upon written notification to the Secretariat. The withdrawal shall take effect on the date specified in the notification.

### **Part III**

#### **Perfluorooctane sulfonic acid, its salts, and perfluorooctane sulfonyl fluoride**

1. The production and use of perfluorooctane sulfonic acid (PFOS), its salts and perfluorooctane sulfonyl fluoride (PFOSF) shall be eliminated by all Parties except as provided in Part I of this Annex for Parties that have notified the Secretariat of their intention to produce and/or use them for acceptable purposes. A Register of Acceptable Purposes is hereby established and shall be available to the public. The Secretariat shall maintain the Register of Acceptable Purposes. In the event that a Party not listed in the Register determines that it requires the use of PFOS, its salts

or PFOSF for the acceptable purposes listed in Part I of this Annex it shall notify the Secretariat as soon as possible in order to have its name added forthwith to the Register.

2. Parties that produce and/or use these chemicals shall take into account, as appropriate, guidance such as that given in the relevant parts of the general guidance on best available techniques and best environmental practices given in Part V of Annex C of the Convention.

3. Every four years, each Party that uses and/or produces these chemicals shall report on progress made to eliminate PFOS, its salts and PFOSF and submit information on such progress to the Conference of the Parties pursuant to and in the process of reporting under Article 15 of the Convention.

4. With the goal of reducing and ultimately eliminating the production and/or use of these chemicals, the Conference of the Parties shall encourage:

- (a) Each Party using these chemicals to take action to phase out uses when suitable alternative substances or methods are available;
- (b) Each Party using and/or producing these chemicals to develop and implement an action plan as part of the implementation plan specified in Article 7 of the Convention;
- (c) The Parties, within their capabilities, to promote research on and development of safe alternative chemical and non-chemical products and processes, methods and strategies for Parties using these chemicals, relevant to the conditions of those Parties. Factors to be promoted when considering alternatives or combinations of alternatives shall include the human health risks and environmental implications of such alternatives.

5. The Conference of the Parties shall evaluate the continued need for these chemicals for the various acceptable purposes and specific exemptions on the basis of available scientific, technical, environmental and economic information, including:

- (a) Information provided in the reports described in paragraph 3;
- (b) Information on the production and use of these chemicals;
- (c) Information on the availability, suitability and implementation of alternatives to these chemicals;

(d) Information on progress in building the capacity of countries to transfer safely to reliance on such alternatives,

6. The evaluation referred to in the preceding paragraph shall take place no later than in 2015 and every four years thereafter, in conjunction with a regular meeting of the Conference of the Parties.

7. Due to the complexity of the use and the many sectors of society involved in the use of these chemicals, there might be other uses of these chemicals of which countries are not presently aware. Parties which become aware of other uses are encouraged to inform the Secretariat as soon as possible.

8. A Party may, at any time, withdraw its name from the Register of acceptable purposes upon written notification to the Secretariat. The withdrawal shall take effect on the date specified in the notification.

9. The provisions of note (iii) of Part I of Annex B shall not apply to these chemicals.

## ANNEX C<sup>5</sup>

### UNINTENTIONAL PRODUCTION

#### Part I

#### Persistent organic pollutants subject to the requirements of Article 5

This Annex applies to the following persistent organic pollutants when formed and released unintentionally from anthropogenic sources:

Chemical
Hexachlorobenzene (HCB) (CAS No: 118-74-1)
Hexachlorobutadiene (CAS No: 87-68-3)
Pentachlorobenzene (PeCB) (CAS No: 608-93-5)
Polychlorinated biphenyls (PCB)
Polychlorinated dibenzo- <i>p</i> -dioxins and dibenzofurans (PCDD/PCDF)
Polychlorinated naphthalenes, including dichlorinated naphthalenes, trichlorinated naphthalenes, tetrachlorinated naphthalenes, pentachlorinated naphthalenes, hexachlorinated naphthalenes, heptachlorinated naphthalenes, octachlorinated naphthalene

#### Part II

#### Source categories

Hexachlorobenzene, hexachlorobutadiene, pentachlorobenzene, polychlorinated biphenyls, polychlorinated dibenzo-*p*-dioxins and dibenzofurans, polychlorinated naphthalenes, including dichlorinated naphthalenes, trichlorinated naphthalenes, tetrachlorinated naphthalenes, pentachlorinated naphthalenes, hexachlorinated naphthalenes, heptachlorinated naphthalenes, octachlorinated naphthalene are unintentionally formed and released from thermal processes involving organic matter and chlorine as a result of incomplete combustion or chemical reactions. The following industrial source categories have the potential for comparatively high formation and release of these chemicals to the environment:

- (a) Waste incinerators, including co-incinerators of municipal, hazardous or medical waste or of sewage sludge;

<sup>5</sup> As amended by decisions SC-4/16 and SC-4/18 of 8 May 2009; SC-7/14 of 15 May 2015; and SC-8/12 of 5 May 2017.



- (b) Cement kilns firing hazardous waste;
- (c) Production of pulp using elemental chlorine or chemicals generating elemental chlorine for bleaching;
- (d) The following thermal processes in the metallurgical industry:
  - (i) Secondary copper production;
  - (ii) Sinter plants in the iron and steel industry;
  - (iii) Secondary aluminium production;
  - (iv) Secondary zinc production.

### **Part III**

#### **Source categories**

Hexachlorobenzene, hexachlorobutadiene, pentachlorobenzene, polychlorinated biphenyls, polychlorinated dibenzo-*p*-dioxins and dibenzofurans, polychlorinated naphthalenes, including dichlorinated naphthalenes, trichlorinated naphthalenes, tetrachlorinated naphthalenes, pentachlorinated naphthalenes, hexachlorinated naphthalenes, heptachlorinated naphthalenes, octachlorinated naphthalene may also be unintentionally formed and released from the following source categories, including:

- (a) Open burning of waste, including burning of landfill sites;
- (b) Thermal processes in the metallurgical industry not mentioned in Part II;
- (c) Residential combustion sources;
- (d) Fossil fuel-fired utility and industrial boilers;
- (e) Firing installations for wood and other biomass fuels;
- (f) Specific chemical production processes releasing unintentionally formed persistent organic pollutants, especially production of chlorophenols and chloranil;
- (g) Crematoria;

- (h) Motorvehicles, particularly those burning leaded gasoline;
- (i) Destruction of animal carcasses;
- (j) Textile and leather dyeing (with chloranil) and finishing (with alkaline extraction);
- (k) Shredder plants for the treatment of end of life vehicles;
- (l) Smouldering of copper cables;
- (m) Waste oil refineries.

#### **Part IV** **Definitions**

1. For the purposes of this Annex:

- (a) "Polychlorinated biphenyls" means aromatic compounds formed in such a manner that the hydrogen atoms on the biphenyl molecule (two benzene rings bonded together by a single carbon-carbon bond) may be replaced by up to ten chlorine atoms; and
- (b) "Polychlorinated dibenzo-p-dioxins" and "polychlorinated dibenzofurans" are tricyclic, aromatic compounds formed by two benzene rings connected by two oxygen atoms in polychlorinated dibenzo-p-dioxins and by one oxygen atom and one carbon-carbon bond in polychlorinated dibenzofurans and the hydrogen atoms of which may be replaced by up to eight chlorine atoms.

2. In this Annex, the toxicity of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans is expressed using the concept of toxic equivalency which measures the relative dioxin-like toxic activity of different congeners of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans and coplanar polychlorinated biphenyls in comparison to 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin. The toxic equivalent factor values to be used for the purposes of this Convention shall be consistent with accepted international standards, commencing with the World Health Organization 1998 mammalian toxic equivalent factor values for polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans and coplanar polychlorinated biphenyls. Concentrations are expressed in toxic equivalents.

## **Part V**

### **General guidance on best available techniques and best environmental practices**

This Part provides general guidance to Parties on preventing or reducing releases of the chemicals listed in Part I.

#### A. General prevention measures relating to both best available techniques and best environmental practices

Priority should be given to the consideration of approaches to prevent the formation and release of the chemicals listed in Part I. Useful measures could include:

- (a) The use of low-waste technology;
- (b) The use of less hazardous substances;
- (c) The promotion of the recovery and recycling of waste and of substances generated and used in a process;
- (d) Replacement of feed materials which are persistent organic pollutants or where there is a direct link between the materials and releases of persistent organic pollutants from the source;
- (e) Good housekeeping and preventive maintenance programmes;
- (f) Improvements in waste management with the aim of the cessation of open and other uncontrolled burning of wastes, including the burning of landfill sites. When considering proposals to construct new waste disposal facilities, consideration should be given to alternatives such as activities to minimize the generation of municipal and medical waste, including resource recovery, reuse, recycling, waste separation and promoting products that generate less waste. Under this approach, public health concerns should be carefully considered;
- (g) Minimization of these chemicals as contaminants in products;
- (h) Avoiding elemental chlorine or chemicals generating elemental chlorine for bleaching.

**B. Best available techniques**

The concept of best available techniques is not aimed at the prescription of any specific technique or technology, but at taking into account the technical characteristics of the installation concerned, its geographical location and the local environmental conditions. Appropriate control techniques to reduce releases of the chemicals listed in Part I are in general the same. In determining best available techniques, special consideration should be given, generally or in specific cases, to the following factors, bearing in mind the likely costs and benefits of a measure and consideration of precaution and prevention:

- (a) General considerations:
  - (i) The nature, effects and mass of the releases concerned; techniques may vary depending on source size;
  - (ii) The commissioning dates for new or existing installations;
  - (iii) The time needed to introduce the best available technique;
  - (iv) The consumption and nature of raw materials used in the process and its energy efficiency;
  - (v) The need to prevent or reduce to a minimum the overall impact of the releases to the environment and the risks to it;
  - (vi) The need to prevent accidents and to minimize their consequences for the environment;
  - (vii) The need to ensure occupational health and safety at workplaces;
  - (viii) Comparable processes, facilities or methods of operation which have been tried with success on an industrial scale;
  - (ix) Technological advances and changes in scientific knowledge and understanding.
- (b) General release reduction measures: When considering proposals to construct new facilities or significantly modify existing facilities using processes that release chemicals listed in this Annex, priority consideration should be given to alternative processes, techniques or practices that

have similar usefulness but which avoid the formation and release of such chemicals. In cases where such facilities will be constructed or significantly modified, in addition to the prevention measures outlined in section A of Part V the following reduction measures could also be considered in determining best available techniques:

- (i) Use of improved methods for flue-gas cleaning such as thermal or catalytic oxidation, dust precipitation, or adsorption;
- (ii) Treatment of residuals, wastewater, wastes and sewage sludge by, for example, thermal treatment or rendering them inert or chemical processes that detoxify them;
- (iii) Process changes that lead to the reduction or elimination of releases, such as moving to closed systems;
- (iv) Modification of process designs to improve combustion and prevent formation of the chemicals listed in this Annex, through the control of parameters such as incineration temperature or residence time.

#### C. Best environmental practices

The Conference of the Parties may develop guidance with regard to best environmental practices.

## ANNEX D

### INFORMATION REQUIREMENTS AND SCREENING CRITERIA

1. A Party submitting a proposal to list a chemical in Annexes A, B and/or C shall identify the chemical in the manner described in subparagraph (a) and provide the information on the chemical, and its transformation products where relevant, relating to the screening criteria set out in subparagraphs (b) to (e):

(a) Chemical identity:

- (i) Names, including trade name or names, commercial name or names and synonyms, Chemical Abstracts Service (CAS) Registry number, International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) name; and
- (ii) Structure, including specification of isomers, where applicable, and the structure of the chemical class;

(b) Persistence:

- (i) Evidence that the half-life of the chemical in water is greater than two months, or that its half-life in soil is greater than six months, or that its half-life in sediment is greater than six months; or
- (ii) Evidence that the chemical is otherwise sufficiently persistent to justify its consideration within the scope of this Convention;

(c) Bio-accumulation:

- (i) Evidence that the bio-concentration factor or bio-accumulation factor in aquatic species for the chemical is greater than 5,000 or, in the absence of such data, that the log  $K_{ow}$  is greater than 5;
- (ii) Evidence that a chemical presents other reasons for concern, such as high bio-accumulation in other species, high toxicity or ecotoxicity; or
- (iii) Monitoring data in biota indicating that the bio-accumulation potential of the chemical is sufficient to justify its consideration within the scope of this Convention;

(d) Potential for long-range environmental transport:

- (i) Measured levels of the chemical in locations distant from the sources of its release that are of potential concern;
- (ii) Monitoring data showing that long-range environmental transport of the chemical, with the potential for transfer to a receiving environment, may have occurred via air, water or migratory species; or
- (iii) Environmental fate properties and/or model results that demonstrate that the chemical has a potential for long-range environmental transport through air, water or migratory species, with the potential for transfer to a receiving environment in locations distant from the sources of its release. For a chemical that migrates significantly through the air, its half-life in air should be greater than two days; and

(e) Adverse effects:

- (i) Evidence of adverse effects to human health or to the environment that justifies consideration of the chemical within the scope of this Convention; or
- (ii) Toxicity or ecotoxicity data that indicate the potential for damage to human health or to the environment.

2. The proposing Party shall provide a statement of the reasons for concern including, where possible, a comparison of toxicity or ecotoxicity data with detected or predicted levels of a chemical resulting or anticipated from its long-range environmental transport, and a short statement indicating the need for global control.

3. The proposing Party shall, to the extent possible and taking into account its capabilities, provide additional information to support the review of the proposal referred to in paragraph 6 of Article 8. In developing such a proposal, a Party may draw on technical expertise from any source.

## **ANNEX E**

### **INFORMATION REQUIREMENTS FOR THE RISK PROFILE**

The purpose of the review is to evaluate whether the chemical is likely, as a result of its long-range environmental transport, to lead to significant adverse human health and/or environmental effects, such that global action is warranted. For this purpose, a risk profile shall be developed that further elaborates on, and evaluates, the information referred to in Annex D and includes, as far as possible, the following types of information:

- (a) Sources, including as appropriate:
  - (i) Production data, including quantity and location;
  - (ii) Uses; and
  - (iii) Releases, such as discharges, losses and emissions;
- (b) Hazard assessment for the endpoint or endpoints of concern, including a consideration of toxicological interactions involving multiple chemicals;
- (c) Environmental fate, including data and information on the chemical and physical properties of a chemical as well as its persistence and how they are linked to its environmental transport, transfer within and between environmental compartments, degradation and transformation to other chemicals. A determination of the bio-concentration factor or bio-accumulation factor, based on measured values, shall be available, except when monitoring data are judged to meet this need;
- (d) Monitoring data;
- (e) Exposure in local areas and, in particular, as a result of long-range environmental transport, and including information regarding bio-availability;
- (f) National and international risk evaluations, assessments or profiles and labelling information and hazard classifications, as available; and
- (g) Status of the chemical under international conventions.



## **ANNEX F**

### **INFORMATION ON SOCIO-ECONOMIC CONSIDERATIONS**

An evaluation should be undertaken regarding possible control measures for chemicals under consideration for inclusion in this Convention, encompassing the full range of options, including management and elimination. For this purpose, relevant information should be provided relating to socio-economic considerations associated with possible control measures to enable a decision to be taken by the Conference of the Parties. Such information should reflect due regard for the differing capabilities and conditions among the Parties and should include consideration of the following indicative list of items:

- (a) Efficacy and efficiency of possible control measures in meeting risk reduction goals:
  - (i) Technical feasibility; and
  - (ii) Costs, including environmental and health costs;
- (b) Alternatives (products and processes):
  - (i) Technical feasibility;
  - (ii) Costs, including environmental and health costs;
  - (iii) Efficacy;
  - (iv) Risk;
  - (v) Availability; and
  - (vi) Accessibility;
- (c) Positive and/or negative impacts on society of implementing possible control measures:
  - (i) Health, including public, environmental and occupational health;
  - (ii) Agriculture, including aquaculture and forestry;
  - (iii) Biota (biodiversity);

- (iv) Economic aspects;
  - (v) Movement towards sustainable development; and
  - (vi) Social costs;
- (d) Waste and disposal implications (in particular, obsolete stocks of pesticides and clean-up of contaminated sites);
- (i) Technical feasibility; and
  - (ii) Cost;
- (e) Access to information and public education;
- (f) Status of control and monitoring capacity; and
- (g) Any national or regional control actions taken, including information on alternatives, and other relevant risk management information.

## **ANNEX G**

### **ARBITRATION AND CONCILIATION PROCEDURES FOR SETTLEMENT OF DISPUTES<sup>a</sup>**

#### **Part I**

#### **Arbitration procedure**

The arbitration procedure for purposes of paragraph 2 (a) of Article 18 of the Convention shall be as follows:

#### **Article 1**

1. A Party may initiate recourse to arbitration in accordance with Article 18 of the Convention by written notification addressed to the other party to the dispute. The notification shall be accompanied by a statement of the claim, together with any supporting documents, and state the subject-matter of arbitration and include, in particular, the articles of the Convention the interpretation or application of which are at issue.

2. The claimant party shall notify the Secretariat that the parties are referring a dispute to arbitration pursuant to Article 18. The notification shall be accompanied by the written notification of the claimant party, the statement of claim and the supporting documents referred to in paragraph 1 above. The Secretariat shall forward the information thus received to all Parties.

#### **Article 2**

1. If a dispute is referred to arbitration in accordance with Article 1 above, an arbitral tribunal shall be established. It shall consist of three members.

2. Each of the parties to the dispute shall appoint an arbitrator and the two arbitrators so appointed shall designate by common agreement the third arbitrator, who shall be the President of the tribunal. The President of the tribunal shall not be a national of one of the parties to the dispute, nor have his or her usual place of residence in the territory of one of those parties, nor be employed by any of them, nor have dealt with the case in any other capacity.

<sup>a</sup> Annex G was adopted by the first meeting of the Conference of the Parties in its decision SC-1/2

3. In disputes between more than two parties, parties in the same interest shall appoint one arbitrator jointly by agreement.

4. Any vacancy shall be filled in the manner prescribed for the initial appointment.

5. If the parties do not agree on the subject-matter of the dispute before the President of the arbitral tribunal is designated, the arbitral tribunal shall determine the subject-matter.

### **Article 3**

1. If one of the parties to the dispute does not appoint an arbitrator within two months of the date on which the respondent party receives the notification of the arbitration, the other party may inform the Secretary-General of the United Nations, who shall make the designation within a further two-month period.

2. If the President of the arbitral tribunal has not been designated within two months of the date of the appointment of the second arbitrator, the Secretary-General of the United Nations shall, at the request of a party, designate the President within a further two-month period.

### **Article 4**

The arbitral tribunal shall render its decisions in accordance with the provisions of the Convention and international law.

### **Article 5**

Unless the parties to the dispute otherwise agree, the arbitral tribunal shall determine its own rules of procedure.

### **Article 6**

The arbitral tribunal may, at the request of one of the parties, indicate essential interim measures of protection.

### **Article 7**

The parties to the dispute shall facilitate the work of the arbitral tribunal and, in particular, using all means at their disposal, shall:

- (a) Provide it with all relevant documents, information and facilities; and
- (b) Enable it, when necessary, to call witnesses or experts and receive their evidence.

### **Article 8**

The parties and the arbitrators are under an obligation to protect the confidentiality of any information they receive in confidence during the proceedings of the arbitral tribunal.

### **Article 9**

Unless the arbitral tribunal determines otherwise because of the particular circumstances of the case, the costs of the tribunal shall be borne by the parties to the dispute in equal shares. The tribunal shall keep a record of all its costs, and shall furnish a final statement thereof to the parties.

### **Article 10**

A party that has an interest of a legal nature in the subject matter of the dispute which may be affected by the decision in the case may intervene in the proceedings with the consent of the tribunal.

### **Article 11**

The tribunal may hear and determine counterclaims arising directly out of the subject matter of the dispute.

### **Article 12**

Decisions both on procedure and substance of the arbitral tribunal shall be taken by a majority vote of its members.

### **Article 13**

1. If one of the parties to the dispute does not appear before the arbitral tribunal or fails to defend its case, the other party may request the tribunal to continue the proceedings and to make its award. Absence of a party or a failure of a party to defend its case shall not constitute a bar to the proceedings.
2. Before rendering its final decision, the arbitral tribunal must satisfy itself that the claim is well founded in fact and law.

### **Article 14**

The tribunal shall render its final decision within five months of the date on which it is fully constituted unless it finds it necessary to extend the time limit for a period which should not exceed five more months.

### **Article 15**

The final decision of the arbitral tribunal shall be confined to the subject matter of the dispute and shall state the reasons on which it is based. It shall contain the names of the members who have participated and the date of the final decision. Any member of the tribunal may attach a separate or dissenting opinion to the final decision.

### **Article 16**

The award shall be binding on the parties to the dispute. The interpretation of the Convention given by the award shall also be binding upon a Party intervening under Article 10 above insofar as it relates to matters in respect of which that Party intervened. The award shall be without appeal unless the parties to the dispute have agreed in advance to an appellate procedure.

### **Article 17**

Any controversy which may arise between those bound by the final decision in accordance with Article 16 above, as regards the interpretation or manner of implementation of that decision, may be submitted by any of them for decision to the arbitral tribunal which rendered it.

## **Part II**

### **Conciliation procedure**

The conciliation procedure for purposes of paragraph 6 of Article 18 of the Convention shall be as follows:

#### **Article 1**

1. A request by a party to a dispute to establish a conciliation commission in consequence of paragraph 6 of Article 18 shall be addressed in writing to the Secretariat. The Secretariat shall forthwith inform all Parties to the Convention accordingly.

2. The conciliation commission shall, unless the parties otherwise agree, be composed of three members, one appointed by each party concerned and a President chosen jointly by those members.

#### **Article 2**

In disputes between more than two parties, parties in the same interest shall appoint their members of the commission jointly by agreement.

#### **Article 3**

If any appointments by the parties are not made within two months of the date of receipt by the Secretariat of the written request referred to in Article 1, the Secretary-General of the United Nations shall, upon request by a party, make those appointments within a further two-month period.

#### **Article 4**

If the President of the conciliation commission has not been chosen within two months of the second member of the commission being appointed, the Secretary-General of the United Nations shall, upon request by a party, designate the President within a further two-month period.

#### **Article 5**

1. The conciliation commission shall, unless the parties to the dispute otherwise agree, determine its own rules of procedure.
2. The parties and members of the commission are under an obligation to protect the confidentiality of any information they receive in confidence during the proceedings of the commission.

#### **Article 6**

The conciliation commission shall take its decisions by a majority vote of its members.

#### **Article 7**

The conciliation commission shall render a report with recommendations for resolution of the dispute within twelve months of being established, which the parties shall consider in good faith.

#### **Article 8**

Any disagreement as to whether the conciliation commission has competence to consider a matter referred to it shall be decided by the commission.

#### **Article 9**

The costs of the commission shall be borne by the parties to the dispute in shares agreed by them. The commission shall keep the record of all its costs and shall furnish a final statement thereof to the parties.



## CONVENZIONE DI STOCCOLMA SUGLI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI

LE PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,

RICONOSCENDO che gli inquinanti organici persistenti possiedono proprietà tossiche, resistono alla degradazione, sono soggetti a bioaccumulo e sono trasportati dall'aria, dall'acqua e dalle specie migratorie attraverso le frontiere internazionali e depositati lontano dal luogo di emissione, ove si accumulano negli ecosistemi terrestri e acquatici;

CONSAPEVOLI dei problemi sanitari, segnatamente nei paesi in via di sviluppo, derivanti dall'esposizione agli inquinanti organici persistenti a livello locale, e in particolare dell'impatto sulle donne e, attraverso di loro, sulle generazioni future;

RICONOSCENDO che gli ecosistemi e le comunità indigene dell'Artico sono particolarmente minacciati dalla bioamplificazione degli inquinanti organici persistenti e che la contaminazione degli alimenti tradizionali di queste popolazioni è un problema di salute pubblica;

CONSAPEVOLI della necessità di un'azione a livello mondiale contro gli inquinanti organici persistenti;

MEMORI della decisione 19/13 C, del 7 febbraio 1997, del Consiglio direttivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente di intraprendere un'azione internazionale per proteggere la salute umana e l'ambiente attraverso misure dirette a ridurre e/o eliminare le emissioni e gli scarichi di inquinanti organici persistenti;

RICHIAMANDO le pertinenti disposizioni delle convenzioni internazionali in materia di ambiente, e in particolare la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale e la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, compresi gli accordi regionali conclusi ai sensi del suo articolo 11;

RICHIAMANDO altresì le pertinenti disposizioni della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo e dell'Agenda 21;

RICONOSCENDO che l'approccio precauzionale anima tutte le parti ed è incorporato nella presente convenzione;

RICONOSCENDO che la presente convenzione e altri accordi internazionali in materia di commercio e ambiente concorrono al medesimo obiettivo;

RIAFFERMANDO che, in base alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo le proprie politiche in materia di ambiente e di sviluppo e il dovere di provvedere affinché le attività esercitate sotto la loro giurisdizione o il loro controllo non provochino danni all'ambiente di altri Stati o di zone situate al di fuori della giurisdizione nazionale;

1

TENENDO CONTO delle condizioni e delle esigenze particolari dei paesi in via di sviluppo, specie di quelli meno sviluppati, e dei paesi ad economia in transizione, e in particolare della necessità di rafforzare le capacità nazionali di gestione delle sostanze chimiche, segnatamente attraverso il trasferimento di tecnologia, l'assistenza tecnica e finanziaria e la promozione della cooperazione tra le parti;

TENENDO PIENAMENTE CONTO del programma di azione per lo sviluppo sostenibile dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, adottato a Barbados il 6 maggio 1994;

PRENDENDO ATTO delle rispettive capacità dei paesi sviluppati e dei paesi in via di sviluppo, nonché delle responsabilità comuni ma differenziate degli Stati, secondo quanto affermato nel principio 7 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo;

RICONOSCENDO l'importante contributo che il settore privato e le organizzazioni non governative possono fornire ai fini della riduzione e/o dell'eliminazione delle emissioni e degli scarichi di inquinanti organici persistenti;

SOTTOLINEANDO l'importanza di far sì che i fabbricanti di inquinanti organici persistenti si assumano la responsabilità di ridurre gli effetti nocivi causati dai loro prodotti e di fornire informazioni agli utilizzatori, ai governi e al pubblico sulle proprietà pericolose di tali sostanze;

COSCIENTI della necessità di adottare misure volte a prevenire gli effetti nocivi causati dagli inquinanti organici persistenti in tutte le fasi del loro ciclo di vita;

RIAFFERMANDO il principio 16 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, secondo cui le autorità nazionali devono impegnarsi a promuovere l'internalizzazione dei costi ambientali e l'uso degli strumenti economici, in applicazione del principio secondo il quale chi inquina deve, in linea generale, sopportare i costi dell'inquinamento, tenendo in debito conto l'interesse pubblico ed evitando distorsioni del commercio internazionale e degli investimenti;

INCORAGGIANDO le parti che non dispongono di sistemi di regolamentazione e di valutazione dei pesticidi e delle sostanze chimiche industriali a dotarsi di tali sistemi;

RICONOSCENDO l'importanza di sviluppare e utilizzare sostanze chimiche e processi alternativi rispettosi dell'ambiente;

DECISE a proteggere la salute umana e l'ambiente dagli effetti nocivi degli inquinanti organici persistenti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

### *Articolo 1*

#### **Obiettivo**

In accordo con l'approccio precauzionale sancito dal principio 15 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, l'obiettivo della presente convenzione è di proteggere la salute umana e

2

l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti.

## *Articolo 2*

### **Definizioni**

Ai fini della presente convenzione:

- a) per «parte» si intende uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica che abbia espresso il proprio consenso ad essere vincolato/a dalla presente convenzione e per il/la quale la convenzione sia in vigore;
- b) per «organizzazione regionale di integrazione economica» si intende un'organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione, alla quale gli Stati membri abbiano trasferito le proprie competenze nelle materie disciplinate dalla presente convenzione e che sia stata debitamente autorizzata, secondo le proprie procedure interne, a firmare, ratificare, accettare o approvare la presente convenzione o ad aderirvi;
- c) per «parti presenti e votanti» si intendono le parti presenti alla votazione che esprimono un voto favorevole o contrario.

## *Articolo 3*

### **Misure per ridurre o eliminare le emissioni derivanti da produzione e uso intenzionali**

1. Ciascuna parte:

- a) vieta e/o adotta le misure legislative e amministrative necessarie per far cessare:
  - i) la produzione e l'uso delle sostanze chimiche di cui all'allegato A, salvo quanto disposto da tale allegato;
  - ii) l'importazione e l'esportazione delle sostanze chimiche di cui all'allegato A, secondo quanto disposto dal paragrafo 2;
- b) limita la produzione e l'uso delle sostanze chimiche di cui all'allegato B, secondo quanto disposto da tale allegato.

2. Ciascuna parte adotta le misure necessarie affinché:

- a) le sostanze chimiche elencate nell'allegato A o nell'allegato B siano importate unicamente:
  - i) ai fini di uno smaltimento senza rischi per l'ambiente, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d); oppure
  - ii) per un uso o uno scopo consentito a tale parte ai sensi dell'allegato A o dell'allegato B;
- b) tenendo conto delle pertinenti disposizioni degli strumenti internazionali vigenti in materia di previo assenso informato, le sostanze chimiche elencate nell'allegato A, la cui produzione o il

cui uso siano consentiti in base ad una deroga specifica, e le sostanze chimiche elencate nell'allegato B, la cui produzione o il cui uso siano consentiti in base ad una deroga specifica o per uno scopo accettabile, siano esportate unicamente:

- i) ai fini di uno smaltimento senza rischi per l'ambiente, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d);
- ii) verso una parte autorizzata a utilizzare tali sostanze ai sensi dell'allegato A o dell'allegato B; oppure
- iii) verso uno Stato che non è parte della presente convenzione, su presentazione alla parte esportatrice di una certificazione annuale. La certificazione deve indicare l'uso previsto della sostanza chimica e contenere una dichiarazione con la quale, in relazione a tale sostanza, lo Stato importatore si impegna a:
  - a. proteggere la salute umana e l'ambiente adottando le misure necessarie per ridurre al minimo o prevenire le emissioni;
  - b. rispettare le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1;
  - c. rispettare, ove applicabili, le disposizioni dell'allegato B, parte II, paragrafo 2.

La certificazione deve essere corredata dagli opportuni documenti giustificativi, quali atti legislativi, strumenti normativi o direttive amministrative o politiche. La parte esportatrice trasmette la certificazione al segretariato entro sessanta giorni dal ricevimento;

- c) le sostanze chimiche di cui all'allegato A, per le quali non siano più in vigore deroghe specifiche in materia di produzione o di uso per nessuna delle parti, non siano esportate se non ai fini di uno smaltimento senza rischi per l'ambiente, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d);
- d) ai fini del presente paragrafo, l'espressione «Stato che non è parte della presente convenzione» designa, in relazione a una particolare sostanza chimica, lo Stato o l'organizzazione regionale di integrazione economica che non abbia accettato di essere vincolato/a dalla convenzione in relazione a tale sostanza.

3. Ciascuna parte che dispone di uno o più sistemi di regolamentazione e di valutazione dei nuovi pesticidi o delle nuove sostanze chimiche industriali adotta misure per regolamentare e prevenire la produzione e l'uso di nuovi pesticidi o di nuove sostanze chimiche industriali che, alla luce dei criteri di cui all'allegato D, paragrafo 1, presentino le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti.

4. In sede di valutazione dei pesticidi o delle sostanze chimiche industriali in uso, ciascuna parte che dispone di uno o più sistemi di regolamentazione e di valutazione dei pesticidi o delle sostanze chimiche industriali prende in considerazione nell'ambito di questi sistemi, ove opportuno, i criteri di cui all'allegato D, paragrafo 1.

5. Salvo diversa disposizione nella presente convenzione, paragrafi 1 e 2 non si applicano ai quantitativi di una determinata sostanza chimica destinati ad essere utilizzati per ricerche di laboratorio o come campioni di riferimento.

6. Qualsiasi parte che si avvale di una deroga specifica ai sensi dell'allegato A o di una deroga specifica o uno scopo accettabile ai sensi dell'allegato B adotta le misure necessarie affinché la produzione o l'uso consentiti da tale deroga o scopo avvengano in modo tale da prevenire o ridurre al minimo l'esposizione umana e l'emissione nell'ambiente. Per gli usi oggetto di deroga o gli scopi accettabili che in condizioni di impiego normale comportano un'emissione intenzionale nell'ambiente, l'emissione deve essere ridotta al minimo necessario, tenendo conto delle norme e delle linee guida applicabili.

#### *Articolo 4*

##### **Registro delle deroghe specifiche**

1. È istituito un registro allo scopo di identificare le parti che beneficiano delle deroghe specifiche di cui all'allegato A o all'allegato B. Nel registro non sono indicate le parti che si avvalgono delle disposizioni dell'allegato A o dell'allegato B valide per tutte le parti. Il registro è tenuto dal segretariato ed è accessibile al pubblico.

2. Il registro comprende:

- a) un elenco dei tipi di deroghe specifiche previste nell'allegato A e nell'allegato B;
- b) un elenco delle parti che beneficiano di una deroga specifica ai sensi dell'allegato A o dell'allegato B;
- c) un elenco delle date di scadenza di ogni deroga specifica registrata.

3. Nel momento in cui diventa parte della presente convenzione, ogni Stato può, mediante notifica scritta al segretariato, far iscrivere nel registro uno o più tipi di deroghe specifiche di cui all'allegato A o all'allegato B.

4. A meno che una parte non indichi nel registro una data precedente o non sia stata concessa una proroga ai sensi del paragrafo 7, tutte le deroghe specifiche iscritte nel registro cessano di avere effetto trascorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione in relazione a una determinata sostanza chimica.

5. Nella sua prima riunione la Conferenza delle parti stabilisce la procedura di riesame delle deroghe iscritte nel registro.

6. Prima del riesame di una deroga iscritta nel registro, la parte interessata presenta al segretariato un rapporto in cui giustifica la necessità di mantenere l'iscrizione della deroga. Il rapporto è distribuito dal segretariato a tutte le parti. Il riesame delle deroghe iscritte nel registro è condotto sulla base di tutte le informazioni disponibili. In seguito a tale riesame, la Conferenza delle parti può formulare nei confronti della parte interessata le raccomandazioni che ritenga opportune.

7. La Conferenza delle parti può, su richiesta della parte interessata, decidere di prorogare la data di scadenza di una deroga specifica per un massimo di cinque anni. Nel prendere questa decisione, la Conferenza delle parti tiene in debito conto le condizioni particolari delle parti che sono paesi in via di

sviluppo o ad economia in transizione.

8. In qualsiasi momento una parte può, mediante notifica scritta al segretariato, ritirare dal registro l'iscrizione di una deroga specifica. Il ritiro ha effetto a partire dalla data indicata nella notifica.

9. Quando nessuna delle parti è più iscritta per un determinato tipo di deroga specifica, per tale deroga non sono più consentite nuove iscrizioni.

#### *Articolo 5*

##### **Misure volte a ridurre o eliminare le emissioni derivanti da produzione non intenzionale**

Per ridurre le emissioni totali di origine antropica di ciascuna delle sostanze chimiche di cui all'allegato C allo scopo di assicurarne la costante diminuzione e, se possibile, l'eliminazione definitiva, ciascuna parte deve prendere almeno le seguenti misure:

a) definire, entro due anni dalla data di entrata in vigore nei propri confronti della presente convenzione, un piano di azione o, a seconda dei casi, un piano di azione regionale o subregionale allo scopo di identificare, caratterizzare e gestire le emissioni delle sostanze chimiche di cui all'allegato C e facilitare l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere da b) ad e), ed applicare in seguito tale piano nell'ambito del piano di attuazione previsto all'articolo 7. Il piano di azione comprende i seguenti elementi:

- i) valutazione delle emissioni attuali e previste, compresa la realizzazione e la tenuta di inventari delle fonti e stime delle emissioni, tenendo conto delle categorie di fonti individuate nell'allegato C;
  - ii) valutazione dell'efficacia delle leggi e delle politiche adottate da detta parte per gestire tali emissioni;
  - iii) strategie per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, tenendo conto delle valutazioni di cui ai punti i) e ii);
  - iv) misure dirette a promuovere l'educazione e la formazione e ad accrescere la consapevolezza in relazione a tali strategie;
  - v) riesame quinquennale delle strategie e della loro efficacia ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al presente paragrafo; i risultati del riesame sono inclusi nei rapporti presentati a norma dell'articolo 15;
  - vi) calendario di attuazione del piano di azione, comprese le strategie e le misure in esso definite;
- b) promuovere l'applicazione di misure concrete, fattibili e pratiche, in grado di conseguire rapidamente un livello realistico e significativo di riduzione delle emissioni o di eliminazione delle fonti;
- c) promuovere lo sviluppo e, ove opportuno, imporre l'uso di materiali, prodotti e processi alternativi o modificati, allo scopo di prevenire la formazione e l'emissione delle sostanze chimiche di cui all'allegato C, tenendo conto degli orientamenti generali sulle misure di prevenzione e riduzione

delle emissioni di cui al medesimo allegato e delle linee guida che saranno adottate con decisione della Conferenza delle parti;

d) promuovere e — conformemente al calendario di attuazione del proprio piano di azione — imporre il ricorso alle migliori tecniche disponibili per le nuove fonti appartenenti alle categorie da essa individuate e considerate tali da giustificare un intervento nel quadro del suddetto piano, concentrando inizialmente l'attenzione sulle categorie di fonti di cui alla parte II dell'allegato C. In ogni caso, l'obbligo di ricorrere alle migliori tecniche disponibili per le nuove fonti appartenenti alle categorie di cui alla parte II dell'allegato C deve essere introdotto quanto prima e comunque non oltre quattro anni dopo l'entrata in vigore della convenzione per la parte interessata. Per le categorie da esse individuate, le parti promuovono il ricorso alle migliori pratiche ambientali. In sede di applicazione delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali, le parti devono tener conto degli orientamenti generali sulle misure di prevenzione e di riduzione delle emissioni di cui al suddetto allegato e delle linee guida sulle migliori tecniche disponibili e sulle migliori pratiche ambientali che saranno adottate con decisione della Conferenza delle parti;

e) promuovere, in base al proprio piano di azione, il ricorso alle migliori tecniche disponibili e alle migliori pratiche ambientali:

i) per le fonti esistenti, nell'ambito delle categorie di fonti di cui alla parte II dell'allegato C e delle categorie di fonti del tipo indicato nella parte III del medesimo allegato;

ii) per le nuove fonti, nell'ambito delle categorie di fonti del tipo indicato nella parte III dell'allegato C che non siano state prese in considerazione da detta parte ai sensi della lettera d).

In sede di applicazione delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali, le parti devono tener conto degli orientamenti generali sulle misure di prevenzione e di riduzione delle emissioni di cui all'allegato C e delle linee guida sulle migliori tecniche disponibili e sulle migliori pratiche ambientali che saranno adottate con decisione della Conferenza delle parti;

f) ai fini del presente paragrafo e dell'allegato C:

i) per «migliori tecniche disponibili» si intende il più efficace e avanzato stadio di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione destinati a prevenire oppure, ove ciò non sia possibile, a ridurre in generale le emissioni delle sostanze chimiche di cui alla parte I dell'allegato C e il loro impatto sull'ambiente complessivamente inteso. A tal fine:

ii) per «tecniche», si intendono sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;

iii) per tecniche «disponibili» si intendono le tecniche accessibili agli operatori e sviluppate su una scala tale da consentire l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nel settore industriale cui sono destinate, tenendo conto dei costi e dei benefici;

iv) per tecniche «migliori» si intendono le tecniche più efficaci per conseguire un elevato livello generale di protezione dell'ambiente complessivamente inteso;

- v) per «migliori pratiche ambientali» si intende l'applicazione della combinazione più adatta di strategie e misure di controllo ambientale;
- vi) per «nuova fonte» si intende qualsiasi fonte la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata almeno un anno dopo la data:
  - a. di entrata in vigore della presente convenzione per la parte interessata; oppure
  - b. di entrata in vigore, per la parte interessata, di un emendamento all'allegato C, nel caso in cui tale fonte sia soggetta alle disposizioni della presente convenzione solo in virtù di tale emendamento;
- g) per adempiere ai propri obblighi in materia di migliori tecniche disponibili ai sensi del presente paragrafo, ciascuna parte può ricorrere a valori limite di emissione o standard di rendimento.

#### *Articolo 6*

##### **Misure volte a ridurre o eliminare le emissioni provenienti da scorte e rifiuti**

1. Per garantire che le scorte contenenti o costituite da sostanze chimiche di cui all'allegato A o all'allegato B nonché i rifiuti contenenti, costituiti o contaminati da sostanze chimiche di cui all'allegato A, B o C (ivi compresi i prodotti e gli articoli divenuti rifiuti) siano gestiti in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente, ciascuna parte:

- a) elabora opportune strategie per identificare:
  - i) le scorte contenenti o costituite da sostanze chimiche di cui all'allegato A o all'allegato B;
  - ii) i prodotti e gli articoli in uso e i rifiuti contenenti, costituiti o contaminati da sostanze chimiche di cui all'allegato A, B o C;
- b) identifica, nella misura del possibile, le scorte contenenti o costituite da sostanze chimiche di cui all'allegato A o all'allegato B sulla base delle strategie previste alla lettera a);
- c) gestisce le eventuali scorte in modo sicuro, efficace e senza rischi per l'ambiente. Le scorte delle sostanze chimiche di cui all'allegato A o all'allegato B che non possono più essere utilizzate in virtù di una deroga specifica ai sensi dell'allegato A o di una deroga specifica o uno scopo accettabile ai sensi dell'allegato B, salvo quelle la cui esportazione è autorizzata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, sono considerate rifiuti e gestite a norma della lettera d);
- d) adotta opportune misure per fare in modo che tali rifiuti, compresi i prodotti e gli articoli divenuti rifiuti:
  - i) siano manipolati, raccolti, trasportati e stoccati senza rischi per l'ambiente;
  - ii) siano smaltiti in maniera tale che gli inquinanti organici persistenti in essi contenuti siano distrutti o trasformati irreversibilmente, in modo tale da non presentare più le caratteristiche di questo tipo di inquinanti, o siano smaltiti in altro modo che non comporti rischi per l'ambiente, quando la distruzione



o la trasformazione irreversibile non rappresentano la soluzione preferibile dal punto di vista ambientale o quando il tenore di inquinanti organici persistenti è basso, tenendo conto delle regole, norme e linee guida internazionali, comprese quelle elaborate ai sensi del paragrafo 2, e dei regimi di gestione dei rifiuti pericolosi a livello regionale e mondiale;

iii) non possano essere sottoposti a operazioni di smaltimento tali da comportare il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione, il riutilizzo diretto o usi alternativi degli inquinanti organici persistenti;

iv) non siano oggetto di movimenti transfrontalieri senza tener conto delle pertinenti regole, norme e linee guida internazionali;

e) si impegna a elaborare opportune strategie per identificare i siti contaminati dalle sostanze chimiche di cui all'allegato A, Bo C; in caso di risanamento dei siti, le operazioni devono essere condotte senza rischi per l'ambiente.

2. La Conferenza delle parti agisce in stretta cooperazione con i competenti organi della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, in particolare al fine di:

a) fissare i livelli di distruzione e trasformazione irreversibile necessari ad assicurare che non siano presenti le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti indicate nell'allegato D, paragrafo 1;

b) determinare i metodi considerati atti a garantire lo smaltimento senza rischi per l'ambiente di cui sopra;

c) svolgere le attività necessarie per fissare, ove opportuno, i livelli di concentrazione delle sostanze chimiche di cui agli allegati A, B e C, in modo da definire quando il tenore di inquinanti organici persistenti possa considerarsi basso ai sensi del paragrafo 1, lettera d), punto ii).

#### *Articolo 7*

#### **Piani di attuazione**

1. Ciascuna parte:

a) elabora e si sforza di attuare un piano per adempiere ai propri obblighi ai sensi della presente convenzione;

b) trasmette il proprio piano di attuazione alla Conferenza delle parti entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione nei suoi confronti;

c) esamina ed aggiorna periodicamente, ove opportuno, il proprio piano di attuazione, secondo le modalità stabilite con decisione della Conferenza delle parti.

2. Ove opportuno le parti cooperano, direttamente o attraverso organizzazioni mondiali, regionali o subregionali, e consultano le parti interessate a livello nazionale, in particolare le associazioni femminili e le associazioni operanti nel settore della salute infantile, al fine di facilitare la definizione, l'applicazione e l'aggiornamento dei propri piani di attuazione.

3. Ove opportuno, le parti si adoperano per utilizzare e, se necessario, predisporre i mezzi per integrare i piani di attuazione nazionali per gli inquinanti organici persistenti nelle rispettive strategie di sviluppo sostenibile.

### *Articolo 8*

#### **Inclusione di sostanze chimiche negli allegati A, B e C**

1. Ciascuna parte può presentare al segretariato una proposta di inclusione di una sostanza chimica negli allegati A, B e/o C. La proposta deve contenere le informazioni di cui all'allegato D. Ai fini dell'elaborazione della proposta, la parte può essere assistita da altre parti e/o dal segretariato.

2. Il segretariato verifica la presenza nella proposta delle informazioni di cui all'allegato D. Qualora accerti la presenza delle informazioni richieste, il segretariato trasmette la proposta al comitato di esame degli inquinanti organici persistenti.

3. Il comitato esamina la proposta e applica i criteri di selezione indicati nell'allegato D in modo flessibile e trasparente, tenendo conto in maniera integrata ed equilibrata di tutte le informazioni fornite.

4. Se il comitato decide che:

a) la proposta soddisfa i criteri di selezione, trasmette la proposta e la propria valutazione, tramite il segretariato, a tutte le parti e agli osservatori, invitandoli a presentare le informazioni di cui all'allegato E;

b) la proposta non soddisfa i criteri di selezione, ne informa tutte le parti e gli osservatori, tramite il segretariato, trasmettendo la proposta e la propria valutazione a tutte le parti; la proposta si considera respinta.

5. Ciascuna parte può presentare nuovamente al comitato una proposta da questi respinta ai sensi del paragrafo 4. La proposta ripresentata può evidenziare eventuali preoccupazioni della parte interessata e i motivi che giustificano un nuovo esame da parte del comitato. Se in seguito a questa procedura il comitato respinge nuovamente la proposta, la parte può impugnare la decisione e la questione viene esaminata dalla Conferenza delle parti nella sessione successiva. In base ai criteri di selezione dell'allegato D e tenuto conto della valutazione del comitato e di qualsiasi altra informazione fornita da una parte o da un osservatore, la Conferenza delle parti può decidere di dare seguito alla proposta.

6. Qualora il comitato abbia deciso che la proposta soddisfa i criteri di selezione o la Conferenza delle parti abbia deciso di darvi seguito, il comitato procede a un nuovo esame della proposta, tenendo conto di tutte le altre informazioni pertinenti pervenute, e prepara un progetto di profilo di rischio ai sensi dell'allegato E. Tramite il segretariato, il comitato trasmette tale progetto a tutte le parti e agli osservatori, raccoglie le loro osservazioni tecniche e, tenendo conto di tali osservazioni, completa il profilo di rischio.

7. Se, sulla base del profilo di rischio elaborato ai sensi dell'allegato E, il comitato decide che:

a) a causa della propagazione nell'ambiente a lunga distanza, la sostanza chimica può provocare effetti nocivi significativi per la salute umana e/o per l'ambiente che giustificano un intervento a livello mondiale, si dà seguito alla proposta. L'assenza di certezze scientifiche assolute non impedisce di procedere. Tramite il segretariato, il comitato invita tutte le parti e gli osservatori a fornire informazioni sugli aspetti indicati nell'allegato F. Successivamente il comitato procede a una valutazione della gestione dei rischi, che comprende un'analisi delle possibili misure di controllo della sostanza chimica, secondo quanto disposto dal suddetto allegato;

b) non bisogna dare seguito alla proposta, trasmette il profilo di rischio a tutte le parti e agli osservatori, tramite il segretariato, e respinge la proposta.

8. Per qualsiasi proposta respinta ai sensi del paragrafo 7, lettera b), ciascuna parte può chiedere alla Conferenza delle parti di prendere in considerazione la possibilità di incaricare il comitato di richiedere ulteriori informazioni alla parte proponente e alle altre parti entro il termine massimo di un anno. Al termine di questo periodo, sulla base delle informazioni pervenute il comitato riesamina la proposta a norma del paragrafo 6, secondo il grado di priorità stabilito dalla Conferenza delle parti. Se in seguito a questa procedura il comitato respinge nuovamente la proposta, la parte può impugnare tale decisione e la questione viene esaminata dalla Conferenza delle parti nella sessione successiva. In base al profilo di rischio elaborato ai sensi dell'allegato E e tenuto conto della valutazione del comitato e di qualsiasi altra informazione fornita dalle parti o dagli osservatori, la Conferenza delle parti può decidere di dare seguito alla proposta. Se la Conferenza delle parti decide di dare seguito alla proposta, il comitato procede alla valutazione della gestione dei rischi.

9. In base al profilo di rischio di cui al paragrafo 6 e alla valutazione della gestione dei rischi di cui al paragrafo 7, lettera a), o al paragrafo 8, il comitato raccomanda alla Conferenza delle parti di prendere o meno in considerazione la possibilità di includere la sostanza chimica negli allegati A, B e/o C. Tenendo in debito conto le raccomandazioni del comitato, comprese le eventuali incertezze scientifiche, la Conferenza delle parti decide secondo un approccio precauzionale se includere o meno la sostanza chimica negli allegati A, B e/o C, specificando le relative misure di controllo.

#### *Articolo 9*

##### **Scambio di informazioni**

1. Ciascuna parte promuove o intraprende lo scambio di informazioni riguardanti:

- a) la riduzione o la cessazione della produzione, dell'uso e delle emissioni di inquinanti organici persistenti;
- b) le alternative agli inquinanti organici persistenti, comprese le informazioni sui loro rischi e sui costi economici e sociali.

2. Le parti procedono allo scambio delle informazioni di cui al paragrafo 1 direttamente o tramite il segretariato.

3. Ciascuna parte designa un punto di contatto nazionale per lo scambio delle informazioni.
4. Il segretariato funge da centro di scambio delle informazioni sugli inquinanti organici persistenti, ivi comprese le informazioni fornite dalle parti e dalle organizzazioni intergovernative e non governative.
5. Ai fini della presente convenzione, non si considerano riservate le informazioni sulla salute e sulla sicurezza delle persone e dell'ambiente. Le parti che procedono allo scambio di altre informazioni conformemente alla presente convenzione garantiscono la tutela delle informazioni riservate secondo quanto stabilito di comune accordo.

#### *Articolo 10*

##### **Informazione, sensibilizzazione ed educazione del pubblico**

1. Ciascuna parte promuove e facilita, nella misura delle sue possibilità:
  - a) la sensibilizzazione dei propri responsabili politici e decisionali nei confronti degli inquinanti organici persistenti;
  - b) la diffusione al pubblico di tutte le informazioni disponibili sugli inquinanti organici persistenti, tenendo conto dell'articolo 9, paragrafo 5;
  - c) l'elaborazione e l'attuazione di programmi di educazione e di sensibilizzazione del pubblico sugli inquinanti organici persistenti, sui loro effetti sulla salute e sull'ambiente e sulle loro alternative, rivolti in particolare alle donne, ai bambini e alle persone meno istruite;
  - d) la partecipazione del pubblico alla considerazione delle questioni riguardanti gli inquinanti organici persistenti e i loro effetti sulla salute e sull'ambiente e alla definizione di risposte adeguate, compresa la possibilità di apportare contributi a livello nazionale in relazione all'attuazione della presente convenzione;
  - e) la formazione dei lavoratori, degli scienziati, degli educatori e del personale tecnico e dirigente;
  - f) l'elaborazione e lo scambio di materiale educativo e di sensibilizzazione del pubblico a livello nazionale e internazionale;
  - g) l'elaborazione e l'attuazione di programmi di educazione e formazione a livello nazionale e internazionale.
2. Nella misura delle sue possibilità, ciascuna parte garantisce l'accesso della popolazione alle informazioni pubbliche di cui al paragrafo 1 e l'aggiornamento di tali informazioni.
3. Nella misura delle sue possibilità, ciascuna parte incoraggia l'industria e gli utilizzatori professionali a promuovere e a facilitare la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1 a livello nazionale e, ove opportuno, a livello subregionale, regionale e mondiale.
4. Per fornire informazioni sugli inquinanti organici persistenti e sulle loro alternative, le parti possono ricorrere a schede tecniche di sicurezza, rapporti, mezzi di comunicazione di massa ed altri mezzi di comunicazione e istituire centri di informazione a livello nazionale e regionale.

5. Ciascuna parte esamina con attenzione la possibilità di sviluppare meccanismi, quali registri delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti, per la raccolta e la diffusione di informazioni sulle stime delle quantità di sostanze chimiche di cui all'allegato A, B o C emesse o smaltite ogni anno.

### *Articolo 11*

#### **Ricerca, sviluppo e monitoraggio**

1. Nella misura delle loro possibilità, le parti incoraggiano e/o intraprendono, a livello nazionale e internazionale, le opportune attività di ricerca, sviluppo, monitoraggio e cooperazione riguardanti gli inquinanti organici persistenti, le eventuali alternative e i potenziali inquinanti organici persistenti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) fonti ed emissioni nell'ambiente;
- b) presenza, livelli e tendenze negli esseri umani e nell'ambiente;
- c) propagazione, destino e trasformazione nell'ambiente;
- d) effetti sulla salute umana e sull'ambiente;
- e) impatto culturale e socioeconomico;
- f) riduzione e/o eliminazione delle emissioni;
- g) metodologie armonizzate per la realizzazione di inventari delle fonti di produzione e tecniche analitiche di misurazione delle emissioni.

2. Nello svolgimento delle attività di cui al paragrafo 1, le parti, nella misura delle loro possibilità:

- a) sostengono e sviluppano ulteriormente, ove opportuno, i programmi, le reti e le organizzazioni internazionali aventi come obiettivo la definizione, la realizzazione, la valutazione e il finanziamento di attività di ricerca, raccolta e monitoraggio dei dati, tenendo conto dell'esigenza di ridurre al minimo la duplicazione degli sforzi;
- b) sostengono le attività nazionali e internazionali dirette a rafforzare le capacità nazionali di ricerca scientifica e tecnica, soprattutto nei paesi in via di sviluppo e nei paesi ad economia in transizione, e a promuovere l'accesso ai dati e alle analisi ed il loro scambio;
- c) tengono conto dei problemi e delle esigenze dei paesi in via di sviluppo e dei paesi ad economia in transizione, soprattutto in materia di risorse finanziarie e tecniche, e cooperano per migliorare la loro capacità di partecipare alle attività di cui alle lettere a) e b);
- d) intraprendono attività di ricerca dirette ad attenuare gli effetti degli inquinanti organici persistenti sulla capacità riproduttiva;
- e) rendono tempestivamente e regolarmente accessibili al pubblico i risultati delle attività di ricerca, sviluppo e monitoraggio di cui al presente paragrafo;
- f) promuovono e/o attuano la cooperazione in materia di archiviazione e gestione dei dati derivanti dalle attività di ricerca, sviluppo e monitoraggio.

## *Articolo 12*

### **Assistenza tecnica**

1. Le parti riconoscono che un'assistenza tecnica tempestiva e adeguata in risposta alle richieste delle parti che sono paesi in via di sviluppo o economie in transizione è essenziale per l'effettiva attuazione della presente convenzione.
2. Le parti cooperano per fornire assistenza tecnica tempestiva e adeguata alle parti che sono paesi in via di sviluppo o economie in transizione, al fine di aiutarle, tenuto conto delle loro esigenze particolari, a sviluppare e rafforzare la loro capacità di adempiere agli obblighi previsti dalla presente convenzione.
3. A tale riguardo, l'assistenza tecnica fornita dalle parti che sono paesi sviluppati e dalle altre parti nella misura delle loro possibilità comprende, ove necessario e secondo quanto stabilito di comune accordo, l'assistenza tecnica per il rafforzamento delle capacità relative all'attuazione degli obblighi previsti dalla presente convenzione. La Conferenza delle parti fornirà ulteriori direttive in merito.
4. Le parti stabiliscono le disposizioni eventualmente necessarie per fornire assistenza tecnica e promuovere il trasferimento di tecnologia alle parti che sono paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione ai fini dell'attuazione della presente convenzione. Tali disposizioni prevedono la creazione di centri regionali e subregionali per il rafforzamento delle capacità e il trasferimento di tecnologia, destinati ad aiutare le parti che sono paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione ad adempiere agli obblighi previsti dalla presente convenzione. La Conferenza delle parti fornirà ulteriori direttive in merito.
5. Ai fini del presente articolo, nelle attività di assistenza tecnica le parti tengono pienamente conto delle esigenze specifiche e della situazione particolare dei paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo.

## *Articolo 13*

### **Risorse e meccanismi finanziari**

1. Ciascuna parte si impegna a fornire, nella misura delle sue possibilità, sostegni e incentivi finanziari alle attività nazionali dirette a realizzare l'obiettivo della presente convenzione conformemente ai propri piani, priorità e programmi nazionali.
2. Le parti che sono paesi sviluppati forniscono risorse finanziarie nuove e addizionali per consentire alle parti che sono paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione di far fronte a tutti i costi aggiuntivi concordati per l'attuazione delle misure necessarie all'adempimento degli obblighi di cui alla presente convenzione, secondo quanto convenuto tra ciascuna parte beneficiaria e l'ente partecipante al meccanismo descritto al paragrafo 6. Tali risorse finanziarie potranno essere concesse

anche da altre parti, su base volontaria e nella misura delle loro possibilità. Si deve inoltre incoraggiare la concessione di contributi provenienti da altre fonti. Nell'attuazione di questi impegni si deve tener conto della necessità che i finanziamenti siano adeguati, prevedibili e tempestivi e dell'importanza di una ripartizione degli oneri tra le parti contribuenti.

3. Le parti che sono paesi sviluppati, e le altre parti nella misura delle loro possibilità e conformemente ai propri piani, priorità e programmi nazionali, possono fornire, e le parti che sono paesi in via di sviluppo ed economie in transizione possono ottenere, risorse finanziarie per l'attuazione della presente convenzione anche attraverso altre fonti e canali bilaterali, regionali e multilaterali.

4. La misura in cui le parti che sono paesi in via di sviluppo potranno mantenere gli impegni derivanti dalla presente convenzione dipenderà dall'effettiva attuazione, da parte dei paesi sviluppati, degli impegni derivanti dalla presente convenzione in materia di risorse finanziarie, assistenza tecnica e trasferimento di tecnologia. Si terrà pienamente conto del fatto che lo sviluppo economico e sociale sostenibile e l'eliminazione della povertà sono le priorità assolute per le parti che sono paesi in via di sviluppo, tenendo nella dovuta considerazione l'esigenza di proteggere la salute umana e l'ambiente.

5. Nelle decisioni relative al finanziamento, le parti tengono pienamente conto delle esigenze specifiche e della situazione particolare dei paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo.

6. È istituito un meccanismo per l'erogazione di risorse finanziarie adeguate e sostenibili, a titolo di donazione o di condizioni di favore, destinato ad aiutare le parti che sono paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione ad attuare la presente convenzione. Ai fini della presente convenzione, il meccanismo opera sotto l'autorità e la direzione della Conferenza delle parti, verso la quale è responsabile. Il suo funzionamento è assicurato da uno o più enti, ivi compresi gli enti internazionali esistenti, secondo quanto sarà deciso dalla Conferenza delle parti. Il meccanismo può prevedere la partecipazione anche di altri enti per l'assistenza finanziaria e tecnica a livello multilaterale, regionale e bilaterale. I conferimenti a tale meccanismo si aggiungono agli altri trasferimenti di risorse finanziarie a favore delle parti che sono paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione previsti ai sensi e per gli effetti del paragrafo 2.

7. Conformemente agli obiettivi della presente convenzione e al paragrafo 6, nella sua prima riunione la Conferenza delle parti stabilisce apposite linee direttrici per il meccanismo finanziario e concorda con l'ente o gli enti partecipanti al meccanismo le relative modalità di attuazione. Le linee direttrici riguardano in particolare:

- a) la definizione delle priorità politiche, strategiche e pro-grammatiche, nonché criteri e orientamenti chiari e dettagliati sulle condizioni di accesso e di uso delle risorse finanziarie, compreso il controllo e la valutazione periodica di tale utilizzo;
- b) la presentazione alla Conferenza delle parti, ad opera dell'ente o degli enti interessati, di rapporti periodici sull'adeguatezza e la regolarità del finanziamento delle attività connesse all'attuazione della presente convenzione;
- c) la promozione di metodi, meccanismi e regimi di finanziamento basati sull'accesso a più fonti;
- d) le modalità per determinare in modo chiaro e prevedibile l'importo delle risorse finanziarie

necessarie e disponibili per l'attuazione della presente convenzione, tenendo presente che l'eliminazione degli inquinanti organici persistenti può richiedere un finanziamento prolungato, nonché le condizioni per la revisione periodica di tale importo;

e) le modalità per fornire alle parti interessate assistenza nella valutazione delle esigenze e informazioni sulle fonti e sui modelli di finanziamento disponibili, al fine di facilitarne il coordinamento.

8. Entro la sua seconda riunione, e in seguito a intervalli regolari, la Conferenza delle parti esamina l'efficacia del meccanismo istituito ai sensi del presente articolo, la sua capacità di far fronte alle mutevoli esigenze delle parti che sono paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione, i criteri e gli orientamenti di cui al paragrafo 7, il livello di finanziamento e l'efficace funzionamento degli enti istituzionali incaricati di gestire il meccanismo finanziario. Sulla base di questo esame, la Conferenza delle parti adotta, se necessario, le opportune misure per migliorare l'efficacia del meccanismo, anche tramite raccomandazioni e direttive sulle misure da adottare per garantire un finanziamento adeguato e sostenibile al fine di rispondere alle esigenze delle parti.

#### *Articolo 14*

##### **Disposizioni finanziarie provvisorie**

A titolo provvisorio, tra la data di entrata in vigore della presente convenzione e la prima riunione della Conferenza delle parti o finché la Conferenza delle parti non decida la struttura istituzionale da designare a norma dell'articolo 13, il principale organismo incaricato della gestione del meccanismo di finanziamento di cui al suddetto articolo è la struttura istituzionale del Fondo mondiale per l'ambiente, il cui funzionamento è disciplinato dallo Strumento per la ristrutturazione del Fondo mondiale per l'ambiente. La struttura istituzionale del Fondo mondiale per l'ambiente svolge tale funzione attraverso misure operative riguardanti specificamente gli inquinanti organici persistenti, tenendo conto dell'eventuale necessità di nuove disposizioni in materia.

#### *Articolo 15*

##### **Comunicazione delle informazioni**

1. Ciascuna parte informa la Conferenza delle parti delle misure adottate per attuare le disposizioni della presente convenzione e dell'efficacia di tali misure per il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti.

2. Ciascuna parte fornisce al segretariato:

- a) dati statistici sulle quantità totali prodotte, importate ed esportate di ciascuna delle sostanze chimiche di cui all'allegato A e B o una stima realistica di tali quantità;
- b) nella misura del possibile, un elenco degli Stati da cui ha importato ed esportato ognuna di



queste sostanze.

3. Tali informazioni sono trasmesse ad intervalli periodici, nella forma stabilita dalla Conferenza delle parti in occasione della sua prima riunione.

#### *Articolo 16*

##### **Valutazione dell'efficacia**

1. Trascorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, e in seguito a intervalli regolari determinati dalla Conferenza delle parti, la Conferenza valuta l'efficacia della presente convenzione.

2. Per consentire tale valutazione, sin dalla prima riunione la Conferenza delle parti stabilisce le disposizioni necessarie per acquisire dati di monitoraggio comparabili sulla presenza delle sostanze chimiche di cui agli allegati A, B e C e sulla loro propagazione nell'ambiente a livello regionale e mondiale. Tali disposizioni:

- a) devono essere attuate dalle parti su base regionale, ove ciò risulti opportuno, secondo le rispettive capacità tecniche e finanziarie, utilizzando nella misura del possibile programmi e i meccanismi di monitoraggio esistenti e promuovendo l'armonizzazione dei metodi;
- b) possono essere integrate, se necessario, tenendo conto delle differenze tra le regioni e della loro capacità di svolgere attività di monitoraggio;
- c) prevedono la presentazione alla Conferenza delle parti di rapporti sui risultati delle attività di monitoraggio a livello regionale e mondiale a intervalli fissati dalla Conferenza medesima.

3. La valutazione di cui al paragrafo 1 è effettuata sulla base delle informazioni scientifiche, ambientali, tecniche ed economiche disponibili, ivi compresi:

- a) i rapporti e gli altri dati di monitoraggio forniti a norma del paragrafo 2;
- b) i rapporti nazionali presentati a norma dell'articolo 15;
- c) le informazioni sui casi di inadempimento fornite secondo le procedure di cui all'articolo 17.

#### *Articolo 17*

##### **Inadempimento**

Non appena possibile, la Conferenza delle parti elabora e approva le procedure e i meccanismi istituzionali per l'accertamento dei casi di violazione delle disposizioni della presente convenzione e le misure da adottare nei confronti delle parti inadempienti.

#### *Articolo 18*

### **Risoluzione delle controversie**

1. Le parti dirimono le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione mediante negoziati o altri mezzi pacifici di loro scelta.
2. All'atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente convenzione, o in qualsiasi altro momento successivo, ciascuna parte che non sia un'organizzazione regionale di integrazione economica può dichiarare per iscritto al depositario di riconoscere, per ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della convenzione, il carattere obbligatorio di uno o di entrambi i seguenti mezzi di risoluzione delle controversie nei confronti delle parti che accettino lo stesso obbligo:
  - a) arbitrato, secondo le procedure che saranno adottate quanto prima dalla Conferenza delle parti con apposito allegato;
  - b) deferimento della controversia alla Corte internazionale di giustizia.
3. Le parti che sono organizzazioni regionali di integrazione economica possono formulare una dichiarazione analoga in relazione all'arbitrato, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, lettera a).
4. Le dichiarazioni rese a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3 rimangono in vigore fino alla scadenza da esse prevista o alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stata presentata al depositario una notifica scritta di revoca delle medesime.
5. La cessazione degli effetti di una dichiarazione, la notifica della revoca o la formulazione di una nuova dichiarazione non pregiudicano in alcun modo gli eventuali procedimenti in corso dinanzi a un tribunale arbitrale o alla Corte internazionale di giustizia, a meno che le parti in controversia non convengano diversamente.
6. Se le parti in controversia non hanno accettato la stessa procedura o alcuna delle procedure di cui al paragrafo 2e non hanno potuto risolvere la controversia entro dodici mesi a decorrere dalla data in cui una parte ha notificato all'altra l'esistenza di una controversia fra di loro, su richiesta di una qualsiasi delle parti in causala controversia è rimessa a una commissione di conciliazione. La commissione di conciliazione predispone un rapporto nel quale formula le sue raccomandazioni. Le procedure complementari relative alla commissione di conciliazione saranno specificate in un apposito allegato che sarà adottato dalla Conferenza delle parti entro la sua seconda riunione.

### *Articolo 19*

#### **Conferenza delle parti**

1. È istituita una Conferenza delle parti.
2. La prima riunione della Conferenza delle parti è convocata dal direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente entro un anno dall'entrata in vigore della presente convenzione. In seguito le riunioni ordinarie della Conferenza delle parti si tengono a intervalli regolari, stabiliti dalla

**Conferenza stessa.**

3. La Conferenza delle parti indice riunioni straordinarie ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta scritta di una delle parti, a condizione che tale richiesta sia appoggiata da almeno un terzo delle parti.

4. Nella sua prima riunione, la Conferenza delle parti stabilisce e adotta per consenso il regolamento interno e il regolamento finanziario applicabili alla Conferenza stessa e agli eventuali organi ausiliari, nonché le disposizioni finanziarie relative al funzionamento del segretariato.

5. La Conferenza delle parti esamina e valuta continuamente l'attuazione della presente convenzione. Essa svolge le funzioni che le sono assegnate dalla convenzione, e a tal fine:

- a) istituisce, conformemente alle disposizioni del paragrafo 6, gli organi ausiliari da essa ritenuti necessari per l'attuazione della convenzione;
- b) coopera, ove opportuno, con le organizzazioni internazionali e gli organismi intergovernativi e non governativi competenti;
- c) esamina periodicamente tutte le informazioni messe a disposizione delle parti ai sensi dell'articolo 15 e valuta l'efficacia dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punto iii);
- d) esamina e adotta ogni altra misura eventualmente necessaria per la realizzazione degli obiettivi della convenzione.

6. Nella sua prima riunione, la Conferenza delle parti istituisce un organo ausiliario denominato «comitato di esame degli inquinanti organici persistenti», che svolge le funzioni ad esso assegnate dalla presente convenzione. In particolare:

- a) i membri del comitato di esame degli inquinanti organici persistenti sono nominati dalla Conferenza delle parti. Il comitato è composto da esperti nella valutazione o gestione delle sostanze chimiche, designati dai governi delle parti. La nomina dei membri del comitato è basata su un'equa distribuzione geografica;
- b) la Conferenza delle parti adotta una decisione riguardante il mandato, l'organizzazione e il funzionamento del comitato;
- c) il comitato compie tutti gli sforzi possibili per adottare le proprie raccomandazioni per consenso. Qualora, nonostante tutti gli sforzi compiuti, non sia possibile raggiungere il consenso, la raccomandazione è adottata come ultimo ricorso a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti.

7. Nella sua terza riunione, la Conferenza delle parti valuta la necessità di mantenere la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e ne esamina l'efficacia.

8. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate, l'Agenzia internazionale dell'energia atomica e tutti gli Stati che non siano parti della presente convenzione possono essere rappresentati alle riunioni della Conferenza delle parti in qualità di osservatori. Gli organismi e le agenzie nazionali o internazionali, governativi o non governativi, competenti nelle materie disciplinate dalla convenzione, che abbiano comunicato al segretariato il proprio desiderio di essere rappresentati a

una riunione della Conferenza delle parti in qualità di osservatori, possono essere ammessi ad assistervi, salvo qualora almeno un terzo delle parti presenti si opponga. L'ammissione e la partecipazione di osservatori sono soggette al regolamento interno adottato dalla Conferenza delle parti.

#### *Articolo 20*

##### **Segretariato**

1. È istituito un segretariato.
2. Il segretariato ha le seguenti funzioni:
  - a) organizzare le riunioni della Conferenza delle parti e dei suoi organi ausiliari e fornire loro i servizi richiesti;
  - b) prestare, su richiesta, assistenza alle parti, in particolare ai paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione, ai fini dell'attuazione della presente convenzione;
  - c) assicurare il necessario coordinamento con i segretariati di altri organismi internazionali competenti;
  - d) preparare e trasmettere alle parti rapporti periodici basati sulle informazioni ricevute a norma dell'articolo 15 e altre informazioni disponibili;
  - e) stipulare, sotto la supervisione generale della Conferenza delle parti, gli accordi amministrativi o i contratti necessari all'efficace adempimento delle proprie funzioni;
  - f) svolgere le altre funzioni previste dalla presente convenzione nonché eventuali altre funzioni stabilite dalla Conferenza delle parti.
3. Ai fini della presente convenzione, le funzioni del segretariato sono svolte dal direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, a meno che la Conferenza delle parti non decida, a maggioranza di tre quarti delle parti presenti e votanti, di affidare tali funzioni ad altra o altre organizzazioni internazionali.

#### *Articolo 21*

##### **Emendamenti alla convenzione**

1. Qualsiasi parte può proporre emendamenti alla presente convenzione.
2. Gli emendamenti alla presente convenzione sono adottati nel corso delle riunioni della Conferenza delle parti. Il segretariato comunica alle parti il testo di ogni proposta di emendamento almeno sei mesi prima della riunione in cui l'emendamento sarà proposto per l'adozione. Il segretariato comunica le proposte di emendamento anche ai firmatari della presente convenzione e, per informazione, al depositario.

3. Le parti compiono tutti gli sforzi possibili per giungere ad un accordo per consenso sulle proposte di emendamento alla presente convenzione. Qualora nonostante tutti gli sforzi compiuti non sia possibile raggiungere il consenso, come ultimo ricorso l'emendamento è adottato a maggioranza di tre quarti delle parti presenti e votanti.

4. Il depositario comunica l'emendamento a tutte le parti per la ratifica, l'accettazione o l'approvazione.

5. La ratifica, l'accettazione o l'approvazione di un emendamento sono notificate per iscritto al depositario. Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 3 entra in vigore, per le parti che l'hanno accettato, il novantesimo giorno successivo alla data del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da parte di almeno tre quarti delle parti. In seguito, per qualsiasi altra parte, l'emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui detta parte ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione dell'emendamento.

## *Articolo 22*

### **Adozione e modifica degli allegati**

1. Gli allegati della presente convenzione sono parte integrante della stessa e, salvo espressa disposizione contraria, ogni riferimento alla presente convenzione costituisce anche un riferimento agli allegati.

2. I nuovi allegati possono avere per oggetto esclusivamente questioni procedurali, scientifiche, tecniche o amministrative.

3. Per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di nuovi allegati alla presente convenzione si applica la seguente procedura:

a) gli allegati aggiuntivi sono proposti e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafi 1, 2 e 3;

b) se una delle parti non può accettare un allegato aggiuntivo ne informa per iscritto il depositario entro un anno dalla data in cui quest'ultimo ha comunicato alle parti l'adozione dell'allegato. Il depositario informa immediatamente tutte le parti di tutte le notifiche ricevute. Le parti possono ritirare in qualsiasi momento una precedente notifica di non accettazione di un allegato aggiuntivo, e in tal caso l'allegato entra in vigore per la parte interessata, salvo quanto disposto dalla lettera c);

c) trascorso un anno dalla data in cui il depositario ha comunicato alle parti l'adozione di un nuovo allegato, quest'ultimo entra in vigore per tutte le parti che non hanno presentato una notifica di non accettazione ai sensi della precedente lettera b).

4. La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di emendamenti agli allegati A, B o C sono soggette alla stessa procedura prevista per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di allegati aggiuntivi alla presente convenzione, tranne per il fatto che gli emendamenti agli allegati A, B o C non entrano in vigore nei confronti delle parti che abbiano formulato una dichiarazione al riguardo ai sensi

dell'articolo 25, paragrafo 4, nel qual caso ciascun emendamento entra in vigore per la parte interessata il novantesimo giorno successivo alla data del deposito presso il depositario dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo a tale emendamento.

5. Per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore degli emendamenti agli allegati D, E o F si applica la seguente procedura:

- a) gli emendamenti sono proposti secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafi 1 e 2;
- b) le decisioni relative agli emendamenti agli allegati D, E o F sono adottate dalle parti per consenso;
- c) la decisione di modificare gli allegati D, E o F è immediatamente comunicata alle parti dal depositario. L'emendamento entra in vigore per tutte le parti alla data specificata nella decisione.

6. Se un allegato aggiuntivo o un emendamento a un allegato sono collegati a un emendamento alla presente convenzione, il nuovo allegato o l'emendamento entrano in vigore soltanto al momento dell'entrata in vigore dell'emendamento alla convenzione.

### *Articolo 23*

#### **Diritto di voto**

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, ciascuna parte della presente convenzione dispone di un voto.
2. Per l'esercizio del diritto di voto nelle materie di loro competenza, le organizzazioni regionali di integrazione economica dispongono di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono parti della presente convenzione. Tali organizzazioni non esercitano il diritto di voto se irrispettivi Stati membri esercitano il proprio e viceversa.

### *Articolo 24*

#### **Firma**

La presente convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati e di tutte le organizzazioni regionali di integrazione economica a Stoccolma il 23 maggio 2001 e presso la sede centrale delle Nazioni Unite a New York dal 24 maggio 2001 al 22 maggio 2002.

### *Articolo 25*

#### **Ratifica, accettazione, approvazione o adesione**

1. La presente convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica. Essa è aperta all'adesione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica a partire dal giorno successivo alla data in cui cessa

di essere aperta alla firma. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il depositario.

2. Ogni organizzazione regionale di integrazione economica che diventi parte della presente convenzione senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia parte è soggetta a tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione. Qualora uno o più Stati membri di tale organizzazione siano parti della convenzione, l'organizzazione e i suoi Stati membri stabiliscono le rispettive responsabilità ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione. In questo caso, l'organizzazione e i suoi Stati membri non possono esercitare contemporaneamente i diritti previsti dalla convenzione.

3. Nel proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ciascuna organizzazione regionale di integrazione economica dichiara il proprio ambito di competenza nelle materie disciplinate dalla convenzione. Essa informa il depositario, il quale a sua volta informa le parti, di ogni sostanziale modifica del proprio ambito di competenza.

4. Nel proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ciascuna parte può dichiarare che qualsiasi emendamento all'allegato A, B o C entrerà in vigore nei propri confronti solo in seguito al deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo a tale emendamento.

#### *Articolo 26*

##### **Entrata in vigore**

1. La presente convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Per ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che ratifichi, accetti o approvi la presente convenzione o vi aderisca dopo il deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di tale Stato o organizzazione.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli strumenti depositati dalle organizzazioni regionali di integrazione economica non sono conteggiati in aggiunta a quelli depositati dai rispettivi Stati membri.

#### *Articolo 27*

##### **Riserve**

Non sono ammesse riserve alla presente convenzione.

#### *Articolo 28*

### **Denuncia**

1. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente convenzione nei propri confronti, ciascuna parte può in qualsiasi momento denunciare la convenzione mediante notifica scritta al depositario.
2. La denuncia di cui sopra ha effetto trascorso un anno dalla data in cui il depositario ha ricevuto la notifica, o in qualsiasi altra data successiva indicata nella notifica stessa.

### *Articolo 29*

### **Depositario**

Il depositario della presente convenzione è il segretario generale delle Nazioni Unite.

### *Articolo 30*

### **Testi facenti fede**

L'originale della presente convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il segretario generale delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Stoccolma, addì ventidue maggio duemilauno.

---



**ALLEGATO A<sup>1</sup>**

**ELIMINAZIONE**

**Parte I**

Sostanza chimica	Attività	Deroga specifica <sup>2</sup>
Aldrin* N.CAS: 309-00-2	produzione	nessuna
	uso	ectoparassiticide locale insetticida
Alfa esaclorocicloesano* N.CAS: 319-84-6	produzione	nessuna
	uso	nessuno
Beta esaclorocicloesano* N.CAS: 319-85-7	produzione	nessuna
	uso	nessuno
Clordano* N.CAS: 57-74-9	produzione	consentita per le parti iscritte nel registro
	uso	ectoparassiticide locale insetticida insetticida contro le termiti insetticida contro le termiti negli edifici e nelle dighe insetticida contro le termiti lungo le strade additivo negli adesivi per compensato

<sup>1</sup> Come modificato dalle decisioni da SC-4/10 a SC-4/18 dell'8 maggio 2009; SC-5/3 del 29 aprile 2011; SC-6/13 del 10 maggio 2013; Da SC-7/12 a SC-7/14 del 15 maggio 2015; e da SC-8/10 a SC-8/12 del 5 maggio 2017.

<sup>2</sup> Si noti che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 9, della Convenzione, quando non vi sono più Parti registrate per un particolare tipo di esenzione specifica, non è possibile effettuare nuove registrazioni in relazione a tali esenzioni, le quali appaiono in grigio nella tabella.

Sostanza chimica	Attività	Deroga specifica <sup>2</sup>
Clordecone* N.CAS: 143-50-0	produzione	nessuna
	uso	nessuno
Decabromodifeniletere [BDE-209] presente nel decabromodifeniletere commerciale [N. CAS: 1163-19-5]	produzione	consentita per le parti iscritte nel registro
	uso	in conformità alla parte IX del presente allegato: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parti destinate ai veicoli specificati al paragrafo 2 della parte IX del presente allegato</li> <li>• Tipi di aeromobili la cui domanda di omologazione è stata presentata prima di dicembre 2018 e ottenuta prima di dicembre 2022 e pezzi di ricambio destinati a questi aeromobili;</li> <li>• Prodotti tessili che richiedono caratteristiche ignifughe, esclusi indumenti e giocattoli</li> <li>• Additivi per alloggiamenti in plastica e parti utilizzate a elettrodomestici riscaldanti, ferri da stiro, ventilatori, riscaldatori ad immersione che contengono o sono in contatto diretto con parti elettriche o sono tenuti a rispettare norme relative ai materiali ignifughi, a concentrazioni inferiori al 10% in peso della parte</li> <li>• Schiuma poliuretanic per isolamento degli edifici</li> </ul>
Dieldrin* N.CAS: 60-57-1	produzione	nessuna
	uso	in attività agricole
Endrin* CAS: 72-20-8	produzione	nessuna
	uso	nessuna

Sostanza chimica	Attività	Deroga specifica <sup>2</sup>
Eptacloro* N.CAS: 76-44-8	produzione	nessuna
	uso	insetticida contro le termiti insetticida contro le termiti nelle strutture delle abitazioni insetticida contro le termiti (sotterraneo) trattamento del legno in uso nelle scatole di giunzione dei cavi sotterranei
Esabromobifenile* N.CAS: 36355-01-8	produzione	nessuna
	uso	nessuno
Esabromociclododecano	produzione	consentita per le parti iscritte nel registro, in conformità alle disposizioni della parte VII del presente allegato
	uso	Polistirene espanso e polistirene estruso negli edifici in conformità alle disposizioni della parte VII del presente allegato
Esabromodifenil etere* ed Eptabromodifenil etere*	produzione	nessuna
	uso	articoli in conformità alle disposizioni della parte IV del presente allegato
Esaclorobenzene N.CAS: 118-74-1	produzione	consentita per le parti iscritte nel registro
	uso	prodotto intermedio solvente nei pesticidi prodotto intermedio utilizzato in un sistema chiuso e unicamente all'interno del sito produttivo
Esaclorobutadiene N.CAS: 87-68-3	produzione	nessuna
	uso	nessuno
Lindano*	produzione	nessuna

Sostanza chimica	Attività	Deroga specifica <sup>2</sup>
N.CAS:58-89-9	uso	farmaco per la salute umana per il controllo dei pidocchi e della scabbia come trattamento di seconda linea
Mirex* N.CAS: 2385-85-5	produzione	consentita per le parti iscritte nel registro
	uso	insetticida contro le termiti
Pentaclorobenzene	produzione	nessuna
	uso	nessuno
Pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri	produzione	consentita per le parti iscritte nel registro, in conformità alle disposizioni della parte VIII del presente allegato
	uso	Pentaclorofenolo per pali e bracci trasversali conformemente alle disposizioni della parte VIII del presente allegato
Bifenili policlorurati (PCB)*	produzione	nessuna
	uso	articoli in uso in conformità alle disposizioni della parte II del presente allegato
Naftaleni policlorurati, compresi naftaleni diclorurati, naftaleni triclorurati, naftaleni tetraclorurati, naftaleni pentaclorurati, naftaleni esaclorurati, naftaleni eptaclorurati, naftalene ottaclorurato	produzione	intermedi nella produzione di naftaleni polifluorurati, compreso ottafluoronaftalene
	uso	produzione di naftaleni polifluorurati, compreso ottafluoronaftalene
Paraffine clorate a catena corta (alcani, C <sub>10-13</sub> , cloro) <sup>+</sup> : idrocarburi clorurati a catena lineare con lunghezze della catena comprese tra C <sub>10</sub> e C <sub>13</sub> e un contenuto di cloro superiore	produzione	consentita per le parti iscritte nel registro
	uso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Additivi nella produzione di cinghie di trasmissione nell'industria della gomma naturale e sintetica</li> <li>- Parti di ricambio di nastri trasportatori in gomma per l'industria mineraria e</li> </ul>

Sostanza chimica	Attività	Deroga specifica*
<p>al 48% in peso.</p> <p>Ad esempio, le sostanze con i seguenti numeri CAS possono contenere paraffine clorurate a catena corta:</p> <p>N.CAS 85535-84-8; N.CAS 68920-70-7; N.CAS 71011-12-6; N.CAS 85536-22-7; N.CAS 85681-73-8; N.CAS 108171-26-2.</p>		<p>forestale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industria conciaria, in particolare per l'ingrassaggio del cuoio</li> <li>- Additivi per lubrificanti, in particolare per motori di automobili, generatori elettrici e impianti eolici, e per perforazioni nell'esplorazione di petrolio e gas, raffinerie di petrolio per la produzione di gasolio</li> <li>- Tubi per lampadine decorative per esterni</li> <li>- Vernici impermeabilizzanti e ignifughe</li> <li>- Adesivi</li> <li>- Lavorazione dei metalli</li> <li>- Plastificanti secondari in cloruro di polivinile flessibile, ad eccezione di giocattoli e prodotti per bambini</li> </ul>
<p>Endosulfano tecnico* (N.CAS: 115-29-7) e relativi isomeri * (N.CAS: 959-98-8 e N.CAS: 33213-65-9)</p>	produzione	consentita per le parti iscritte nel registro
	uso	Combinazioni cultura/parassita elencate conformemente alle disposizioni della parte VI del presente allegato
<p>Tetrabromodifenil etere* e Pentabromodifenil etere*</p>	produzione	nessuna
	uso	articoli in conformità alle disposizioni della parte V del presente allegato
<p>Toxafene* N.CAS: 8001-35-2</p>	produzione	nessuna
	uso	nessuna

*Note:*

i) salvo diversa disposizione nella presente convenzione, i quantitativi di una sostanza chimica presenti non intenzionalmente in prodotti e articoli sotto forma di contaminanti in tracce sono esclusi dal presente allegato;

ii) la presente nota non deve essere considerata come una deroga specifica in materia di produzione e

uso ai fini dell'articolo 3, paragrafo 2. I quantitativi di una sostanza chimica presenti come componenti di articoli fabbricati o già in uso prima o alla data di entrata in vigore dell'obbligo relativo a tale sostanza sono esclusi dal presente allegato, a condizione che la parte interessata abbia notificato al segretariato che un determinato tipo di articolo continua a rimanere in uso nel proprio territorio. Il segretariato rende pubbliche le notifiche pervenute;

iii) la presente nota, che non si applica alle sostanze chimiche contrassegnate da un asterisco vicino al nome nella colonna «sostanza chimica» della parte I del presente allegato, non deve essere considerata come una deroga specifica in materia di produzione e di uso ai fini dell'articolo 3, paragrafo 2. Poiché durante la produzione e l'uso di un prodotto intermedio all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso non è previsto che la sostanza chimica entri in contatto con le persone o con l'ambiente in quantità significative, ciascuna parte può, previa notifica al segretariato, autorizzare la produzione e l'uso, come prodotti intermedi in un sistema chiuso e unicamente all'interno del sito produttivo, di quantitativi delle sostanze di cui al presente allegato che subiscano una trasformazione chimica durante la produzione di altre sostanze chimiche che, in base ai criteri di cui all'allegato D, paragrafo 1, non presentano le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti. La notifica deve contenere informazioni sulla produzione totale e sull'uso della sostanza chimica o una stima realistica di tali dati, e informazioni sulla natura del processo seguito nel sistema chiuso, compresa la quantità di inquinante organico persistente non trasformato utilizzato come materiale di partenza e presente non intenzionalmente sotto forma di contaminante in tracce nel prodotto finale. Tale procedura si applica salvo diversa disposizione nel presente allegato. Il segretariato comunica le notifiche alla Conferenza delle parti e al pubblico. La produzione e l'uso in questione non si considerano come una deroga specifica in materia di produzione e di uso e devono cessare trascorsi dieci anni, a meno che la parte interessata non presenti una nuova notifica al segretariato, nel qual caso il termine è prorogato di altri dieci anni, salvo qualora la Conferenza delle parti non decida diversamente dopo aver riesaminato la produzione e l'uso. La procedura di notifica può essere ripetuta;

iv) tutte le deroghe specifiche previste dal presente allegato possono essere fatte valere dalle parti che le hanno fatte iscrivere nel registro a norma dell'articolo 4, salvo la deroga riguardante l'impiego di bifenili policlorurati negli articoli in uso ai sensi della parte II del presente allegato, che può essere fatta valere da tutte le parti, l'uso di esabromodifeniletere e di eptabromodifeniletere conformemente alle disposizioni della parte IV, nonché l'uso di tetrabromodifeniletere e di pentabromodifeniletere conformemente alle disposizioni della parte V del presente allegato.

v) L'endosulfano tecnico (N.CAS: 115-29-7), i suoi isomeri (N.CAS: 959-98-8 e N.CAS: 33213-65-9) e i solfati di endosulfano (N.CAS: 1031-07-8) sono stati valutati e identificati come inquinanti organici persistenti.

vi) Il pentaclorofenolo (N.CAS: 87-86-5), il pentaclorofenato di sodio (N.CAS: 131-52-2 e 27735-64-4 (come monoidrato)) e il pentaclorofenil laurato (N.CAS: 3772-94-9), considerati con il loro prodotto di trasformazione pentacloroanisole (N.CAS: 1825-21-4), sono stati identificati come inquinanti organici persistenti.

(vii) La nota (i) non si applica alle quantità di una sostanza chimica, il cui nome è seguito dal segno più

«+» nella colonna «Sostanza chimica» della parte I del presente allegato, contenute in miscele in tenori superiori o uguali all'1 per cento in peso.

## Parte II

### Bifenili policlorurati

Ciascuna parte deve:

a) entro il 2025, ai fini dell'eliminazione dell'uso dei bifenili policlorurati nelle apparecchiature tecniche (ad es. trasformatori, condensatori o altri recipienti contenenti liquidi) e fatto salvo il riesame della Conferenza delle parti, adottare apposite misure, secondo le seguenti priorità:

- i) compiere un deciso sforzo per identificare, etichettare e ritirare dalla circolazione le apparecchiature contenenti più del 10 per cento e più di 5 litri in volume di bifenili policlorurati;
- ii) compiere un deciso sforzo per identificare, etichettare e ritirare dalla circolazione le apparecchiature contenenti più dello 0,05 per cento e più di 5 litri in volume di bifenili policlorurati;
- iii) sforzarsi di identificare e ritirare dalla circolazione le apparecchiature contenenti più dello 0,005 per cento e di 0,05 litri in volume di bifenili policlorurati;

b) conformemente alle priorità di cui alla lettera a), promuovere le seguenti misure per ridurre l'esposizione e i rischi, al fine di limitare l'uso di bifenili policlorurati:

- i) limitare l'uso alle apparecchiature intatte ed ermetiche e alle zone in cui è possibile ridurre al minimo il rischio di emissione nell'ambiente e porvi rapidamente rimedio;
- ii) evitare l'uso in apparecchiature situate in zone destinate alla produzione o alla trasformazione di alimenti e mangimi;
- iii) in caso di uso in zone popolate, compresi gli ospedali e le scuole, adottare tutte le misure ragionevoli per prevenire i guasti elettrici che possano provocare incendi, e compiere ispezioni regolari delle apparecchiature per individuare eventuali perdite;

c) in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, assicurare che le apparecchiature contenenti bifenili policlorurati di cui alla lettera a) non siano esportate o importate se non ai fini di una gestione dei rifiuti senza rischi per l'ambiente;

d) non autorizzare, se non per operazioni di manutenzione e riparazione, il recupero ai fini del riutilizzo in altre apparecchiature di liquidi il cui tenore di bifenili policlorurati sia superiore allo 0,005 per cento;

e) compiere un deciso sforzo per assicurare quanto prima, e comunque non oltre il 2028, fatto salvo il riesame della Conferenza delle parti, che i rifiuti dei liquidi contenenti bifenili policlorurati e delle apparecchiature contaminate da bifenili policlorurati il cui tenore di bifenili policlorurati sia superiore allo 0,005 per cento siano gestiti senza rischi per l'ambiente, conformemente alle disposizioni

dell'articolo 6, paragrafo 1;

f) in luogo della nota ii) della parte I del presente allegato, sforzarsi di identificare altri articoli contenenti più dello 0,005 per cento di bifenili policlorurati (ad es. guaine per cavi, materiali di calafataggio e oggetti verniciati) e di gestirli conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1;

g) elaborare ogni cinque anni un rapporto sui progressi compiuti nell'eliminazione dei bifenili policlorurati e presentarlo alla Conferenza delle parti a norma dell'articolo 15;

h) ove opportuno, i rapporti di cui alla lettera g) sono presi in considerazione dalla Conferenza delle parti in sede di esame dell'uso dei bifenili policlorurati. La Conferenza delle parti esamina i progressi compiuti nell'eliminazione dei bifenili policlorurati a intervalli di cinque anni o con diversa periodicità, tenendo conto di questi rapporti.

### Parte III

#### Definizioni

Ai fini del presente allegato:

a) «Esabromodifeniletere» e «eptabromodifeniletere» designano il 2,2',4,4',5,5'-esabromodifeniletere (BDE-153, N.CAS: 68631-49-2), il 2,2',4,4',5,6'-esabromodifeniletere (BDE-154, N.CAS: 207122-15-4), il 2,2',3,3',4,5',6'-eptabromodifeniletere (BDE-175, N.CAS: 446255-22-7), il 2,2',3,4,4',5',6'-eptabromodifeniletere (BDE-183, N.CAS: 207122-16-5), nonché gli altri esa- ed eptabromodifenileteri presenti nell'ottabromodifeniletere in commercio.

b) «Tetrabromodifeniletere» e «pentabromodifeniletere» designano il 2,2',4,4'-tetrabromodifeniletere (BDE-47, N.CAS: 5436-43-1), il 2,2',4,4',5-pentabromodiphényléther (BDE-99, N.CAS: 60348-60-9) nonché gli altri tetra- e pentabromodifenileteri presenti nel pentabromodifeniletere in commercio.

c) «Esabromociclododecano» designa l'esabromociclododecano (N.CAS: 25637-99-4), il 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano (N.CAS: 3194-55-6) e i suoi principali diastereoisomeri: l'alfa-esabromociclododecanp (N.CAS: 134237-50-6), il beta-esabromociclododecano (N.CAS: 134237-51-7) e il gamma-esabromociclododecano (N.CAS 134237-52-8).

### Parte IV

#### Esabromodifeniletere ed eptabromodifeniletere

1. Una Parte può autorizzare il riciclaggio di articoli contenenti o che potrebbero contenere esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere, come pure l'utilizzo e lo smaltimento definitivo di articoli fabbricati a partire da materiali riciclati contenenti o che potrebbero contenere



**esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere, purché:**

- a) il riciclaggio e lo smaltimento definitivo siano effettuati in modo ecologico e non permettano di recuperare esabromodifeniletere e eptabromodifeniletere ai fini del riutilizzo;
- b) la Parte adotti misure per impedire l'esportazione di articoli contenenti concentrazioni di esabromodifeniletere e di eptabromodifeniletere superiori a quelle autorizzate negli articoli venduti, utilizzati, importati o fabbricati sul proprio territorio;
- c) la Parte abbia espresso al Segretariato la propria intenzione di ricorrere alla presente deroga.

2. Nel corso della sua sesta riunione ordinaria e, in seguito, durante una riunione ordinaria su due, la Conferenza delle Parti valuterà i progressi compiuti dalle Parti nella realizzazione del loro fine ultimo di eliminare l'esabromodifeniletere e l'eptabromodifeniletere contenuti negli articoli e vaglierà l'opportunità di mantenere la presente deroga. In ogni caso, quest'ultima scadrà al più tardi nel 2030.

## **Parte V**

### **Tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere**

1. Una Parte può autorizzare il riciclaggio di articoli contenenti o che potrebbero contenere tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere, nonché l'utilizzo e lo smaltimento definitivo di articoli fabbricati a partire da materiali riciclati contenenti o che potrebbero contenere tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere, purché:

- a) il riciclaggio e lo smaltimento definitivo siano effettuati in modo razionale dal profilo ecologico e non permettano di recuperare tetrabromodifeniletere e pentabromodifeniletere ai fini del riutilizzo;
- b) la Parte non consenta che la presente deroga comporti l'esportazione di articoli contenenti concentrazioni di tetrabromodifeniletere e di pentabromodifeniletere superiori a quelle autorizzate sul proprio territorio;
- c) la Parte abbia espresso al Segretariato la propria intenzione di ricorrere alla presente deroga.

2. Nel corso della sua sesta riunione ordinaria e, in seguito, durante una riunione ordinaria su due, la Conferenza delle Parti valuterà i progressi compiuti dalle Parti nella realizzazione del loro fine ultimo di eliminare il tetrabromodifeniletere e il pentabromodifeniletere contenuti negli articoli e vaglierà l'opportunità di mantenere la presente deroga. In ogni caso, quest'ultima scadrà al più tardi nel 2030.

## **Parte VI**

**Endosulfano tecnico e relativi isomeri (endosulfano)**

È posto fine alla produzione e all'uso di endosulfano, salvo per le Parti che hanno notificato al Segretariato la loro intenzione di produrlo e/o usarlo in virtù dell'articolo 4 della presente Convenzione. Possono essere accordate deroghe specifiche per l'uso di endosulfano sulle seguenti combinazioni coltura/parassita:

Coltura	Parassita
Mela	Afidi
Pisello del tropico	Afidi, larve, nottua della soia ( <i>Plusia orichalsia</i> ), elotide del cotone ( <i>Helicoverpa armigera</i> )
Fagiolo, fagiolo d'Egitto ( <i>Dolichos lablab</i> )	Afidi, minatrici fogliari, mosche bianche
Peperoncino, cipolla, patata	Afidi, cicadellidi
Caffè	Scolito del caffè ( <i>Hypothenemus hampei</i> ), verme del fusto ( <i>Xylotrechus quadripes</i> , <i>Monochamus leuconotus</i> )
Cotone	Afidi, elotide del cotone ( <i>Helicoverpa armigera</i> ), cicadellidi, piralide della soia ( <i>Syllepte derogata</i> ), verme rosso del cotone, tripidi, mosche bianche
Melanzana, gombo	Afidi, tignola dei cavoli ( <i>Plutella xylostella</i> ), cicadellidi, parassita dei frutti e delle gemme
Arachide	Afidi
Iuta	<i>Spilosoma obliqua</i> , acaro giallo
Mais	Afidi, nottua del miglio ( <i>Sesamia cretica</i> , <i>Sesamia calamistis</i> ), verme del fusto ( <i>Busseola fusca</i> )
Mango	Mosca della frutta, cicaline del mango ( <i>Idiocerus clypealis</i> )
Senape	Afidi, cecidomie
Riso	Cecidomie, crisomele del riso ( <i>Dicladispa armigera</i> ), verme del fusto ( <i>Scirpophaga incertulas</i> ), cicalina bianca
Tè	Afidi, larve, tortrice del tè ( <i>Cydia leucostoma</i> ), cocciniglie farinose, cocciniglie, piccola cicalina verde ( <i>Empoasca vitis</i> ), falena del tè ( <i>Megabiston plumosaria</i> ), cimice del tè ( <i>Helopeltis theivora</i> ), tripide
Tabacco	Afidi, nottua orientale del tabacco ( <i>Heliotis assulta</i> )
Pomodoro	Afidi, tignola dei cavoli ( <i>Plutella xylostella</i> ), cicadellidi, minatrice fogliare, parassita dei frutti e delle gemme, mosche

Coltura	Parassita
	bianche
Frumento	Afidi, nottua, termiti

## Parte VII

### Esabromociclododecano

Ciascuna Parte che ha fatto iscrivere nel registro una deroga conformemente all'articolo 4 per la produzione e l'uso di polistirene espanso ed estruso nel settore edile deve adottare le misure (etichettatura o altro dispositivo) che consentano di identificare facilmente per tutto il ciclo di vita il polistirene espanso ed estruso contenente esabromociclododecano.

## Parte VIII

### Pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri

Ciascuna parte che ha fatto registrare una deroga conformemente all'articolo 4 per la produzione e l'uso di pentaclorofenolo per trattare i pali dell'elettricità e le loro traverse adotta le misure necessarie affinché i pali elettrici e le loro traverse trattate con pentaclorofenolo possano essere facilmente identificabili, per mezzo delle loro etichette o di altri mezzi, durante tutto il loro ciclo di vita. Gli articoli trattati con pentaclorofenolo non dovrebbero essere riutilizzati per altri scopi non contemplati dalla deroga.

## Parte IX

### Decabromodifenilettere

1. La produzione e l'impiego del decabromodifenilettere sono aboliti, tranne per le Parti che hanno notificato al Segretariato la loro intenzione di produrlo e utilizzarlo conformemente all'articolo 4.

2. Deroghe specifiche per le parti destinate ai veicoli possono essere concesse per la produzione e l'uso di decabromodifenilettere commerciale limitatamente agli ambiti seguenti:

a) Parti destinate ai veicoli di vecchia generazione, definiti come veicoli non più prodotti in serie, le cui parti sono incluse in almeno una delle categorie seguenti:

i) gruppo motopropulsore ed elementi situati sotto il cofano quali cavi di massa e di

collegamento della batteria, tubi della climatizzazione mobile, gruppo motopropulsore, anelli di collettori di scarico, isolamento del vano motore, cavi e cinghie sotto il cofano (cavi motore ecc.), sensori di velocità, tubi, moduli di ventilazione e sensori di detonazione;

ii) sistemi di alimentazione a carburante quali tubi, serbatoi e parti basse del serbatoio per carburante;

iii) dispositivi pirotecnici ed elementi a contatto con questi ultimi quali cavi di attivazione del gonfiamento degli airbag, rivestimenti e tessuti dei sedili (solo se pertinenti in relazione agli airbag) e airbag (frontali e laterali);

iv) sospensioni e inserti all'interno quali le rifiniture interne, i materiali di insonorizzazione acustica e le cinture di sicurezza.

b) Le parti di veicoli specificate nei paragrafi 2 (a) da (i) a (iv) qui sopra e quelle incluse in almeno una delle categorie seguenti:

i) plastica rinforzata (cruscotto e rifiniture interne);

ii) parti situate sotto il cofano o il cruscotto (blocco di collegamento o di fusibili, fili elettrici ad amperaggio più elevato e guaine di cavi (fili delle candele));

iii) dispositivi elettrici ed elettronici (involucri e supporti di batterie, connettori elettrici per il controllo del motore, componenti di autoradio con lettore CD, navigatori satellitari, sistemi di geolocalizzazione e informatici);

iv) parti contenenti tessuti quali ponti posteriori, imbottiture, rivestimenti del tetto, sedili, poggiatesta, alette parasole, pannelli, tappetini.

3. Le deroghe specifiche concernenti le parti specificate nel paragrafo 2 (a) qui sopra perderanno validità alla fine del ciclo di vita dei veicoli di vecchia generazione oppure nel 2036, a seconda di quale interviene prima.

4. Le deroghe specifiche concernenti le parti specificate nel paragrafo 2 (b) qui sopra perderanno validità alla fine del ciclo di vita dei veicoli oppure nel 2036, a seconda di quale interviene prima.

5. Le deroghe specifiche concernenti i pezzi di ricambio destinati ai tipi di aeromobili la cui domanda di omologazione è stata richiesta prima del dicembre 2018 e ottenuta prima del dicembre 2022 perderanno validità alla fine del ciclo di vita di queste aeromobili.

**ALLEGATO B<sup>3</sup>**

**LIMITAZIONE**

**Parte I**

Sostanza chimica	Attività	Scopo accettabile o deroga specifica <sup>4</sup>
<b>DDT</b> (1,1,1-tricloro-2,2-bis (4-clorofenil) etano) N. CAS: 50-29-3	produzione	<u>Scopo accettabile:</u> uso nella lotta contro gli insetti vettori di malattie, conformemente alla parte II del presente allegato <u>Deroga specifica:</u> prodotto intermedio nella produzione di dicofol prodotto intermedio
	uso	<u>Scopo accettabile:</u> lotta contro gli insetti vettori di malattie, conformemente alla parte II del presente allegato <u>Deroga specifica:</u> produzione di dicofol prodotto intermedio
<b>Acido perfluorottano solfonico</b> (N. CAS: 1763-23-1), i suoi sali <sup>4</sup> e fluoruro di perfluorottano sulfonile (N. CAS: 307-35-7)	produzione	<u>Scopo accettabile:</u> conformemente alla parte III del presente allegato, produzione di altre sostanze chimiche destinate esclusivamente agli usi elencati qui di seguito; produzione finalizzata agli usi elencati qui di seguito. <u>Deroga specifica:</u> come ammessa per le Parti iscritte nel registro.

<sup>3</sup> Aggiornato dalla decisione n. SC-4/17 dell'8 maggio 2009.

<sup>4</sup> Si noti che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 9, della Convenzione, quando non vi sono più Parti registrate per un particolare tipo di esenzione specifica, non è possibile effettuare nuove registrazioni in relazione a tali esenzioni, le quali appaiono in grigio nella tabella.

Sostanza chimica	Attività	Scopo accettabile o deroga specifica <sup>1</sup>
<p>* Per esempio: perfluorottano solfonato di potassio (N.CAS: 2795-39-3); perfluorottano solfonato di litio (N.CAS: 29457-72-5); perfluorottano solfonato di ammonio (N.CAS: 29081-56-9); perfluorottano solfonato di dietanolammonio (N.CAS: 70225-14-8); perfluorottano solfonato di tetraetilammonio (N.CAS: 56773-42-3); perfluorottano solfonato di didecildimetilammonio (N.CAS: 251099-16-8)</p>	<p>uso</p>	<p><b>Scopo accettabile:</b> uso conforme alla parte III del presente allegato nei seguenti scopi accettabili o in quanto prodotto intermedio per la produzione di sostanze chimiche nei seguenti scopi accettabili: – fotografia e produzione di immagini – resine fotosensibili e rivestimenti antiriflesso per semiconduttori – agente di attacco per l'incisione di semiconduttori composti e di filtri ceramici – fluidi idraulici per l'aviazione – metallizzazione (rivestimento in metallo duro) in sistemi a circuito chiuso – determinati apparecchi medici (come i fogli di copolimero di etilene e di tetrafluoroetilene (ETFE) e produzione dell'ETFE radio-opaco, apparecchiature di diagnosi medica in vitro e filtri colorati per sensori CCD) – schiuma antincendio – esche per la lotta contro le formiche tagliafoglie dei generi <i>Atta spp.</i> e <i>Acromyrmex spp.</i></p> <p><b>Deroga specifica:</b> per gli usi specifici o l'uso in quanto prodotto intermedio finalizzato alla produzione di sostanze chimiche destinate agli usi specifici seguenti: – fotomaschere nelle industrie dei semiconduttori e degli schermi a cristalli liquidi – metallizzazione (rivestimento in metallo duro) – metallizzazione (rivestimento decorativo in metallo) – componenti elettrici ed elettronici di determinate stampanti e fotocopiatrici colore – insetticidi per la lotta contro le formiche del fuoco rosse importate e le termiti – produzione petrolifera chimicamente assistita – tappeti – cuoio e abbigliamento – tessili e imbottiture – carta e imballaggi – rivestimenti e additivi per rivestimenti – caucciù e materie plastiche</p>

**Note:**

i) salvo diversa disposizione nella presente convenzione, i quantitativi di una sostanza chimica presenti non intenzionalmente in prodotti e articoli sotto forma di contaminanti in tracce sono esclusi

dal presente allegato;

ii) la presente nota non deve essere considerata come una deroga specifica in materia di produzione e uso ai fini dell'articolo 3, paragrafo 2. I quantitativi di una sostanza chimica presenti come componenti di articoli fabbricati o già in uso prima o alla data di entrata in vigore dell'obbligo relativo a tale sostanza sono esclusi dal presente allegato, a condizione che la parte interessata abbia notificato al segretariato che un determinato tipo di articolo continua a rimanere in uso nel proprio territorio. Il segretariato rende pubbliche le notifiche pervenute;

iii) la presente nota non deve essere considerata come una deroga specifica in materia di produzione e di uso ai fini dell'articolo 3, paragrafo 2. Poiché durante la produzione e l'uso di un prodotto intermedio all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso non è previsto che la sostanza chimica entri in contatto con le persone o con l'ambiente in quantità significative, ciascuna parte può, previa notifica al segretariato, autorizzare la produzione e l'uso, come prodotti intermedi in un sistema chiuso e unicamente all'interno del sito produttivo, di quantitativi delle sostanze di cui al presente allegato che subiscano una trasformazione chimica durante la produzione di altre sostanze chimiche che, in base ai criteri di cui all'allegato D, paragrafo 1, non presentano le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti. La notifica deve contenere informazioni sulla produzione totale e sull'uso della sostanza chimica o una stima realistica di tali dati, e informazioni sulla natura del processo seguito nel sistema chiuso, compresa la quantità di inquinante organico persistente non trasformato utilizzato come materiale di partenza e presente non intenzionalmente sotto forma di contaminante in tracce nel prodotto finale. Tale procedura si applica salvo diversa disposizione nel presente allegato. Il segretariato comunica le notifiche alla Conferenza delle parti e al pubblico. La produzione e l'uso in questione non si considerano come una deroga specifica in materia di produzione e di uso e devono cessare trascorsi dieci anni, a meno che la parte interessata non presenti una nuova notifica al segretariato, nel qual caso il termine è prorogato di altri dieci anni, salvo qualora la Conferenza delle parti non decida diversamente dopo aver riesaminato la produzione e l'uso. La procedura di notifica può essere ripetuta;

iv) tutte le deroghe specifiche previste dal presente allegato possono essere fatte valere dalle parti che le hanno fatte iscrivere nel registro conformemente all'articolo 4.

## Parte II

### DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano)

1. La produzione e l'uso del DDT devono cessare, salvo per le parti che hanno notificato al segretariato la loro intenzione di produrre e/o usare questa sostanza. È istituito un registro del DDT, accessibile al pubblico e tenuto dal segretariato.

2. Nel caso in cui non disponga di alternative locali sicure, efficaci e sostenibili, ogni parte che produce e/o usa DDT limita la produzione e/o l'uso alla lotta contro gli insetti vettori di malattie, secondo le raccomandazioni e le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità sull'uso del

DDT.

3. Nel caso in cui una parte non iscritta nel registro del DDT stabilisca di aver bisogno di questa sostanza per la lotta contro gli insetti vettori di malattie, essa comunica quanto prima la propria decisione al segretariato, in modo da essere immediatamente iscritta nel registro del DDT, e contemporaneamente notifica tale decisione all'Organizzazione mondiale della sanità.

4. Ogni tre anni, le parti che fanno uso di DDT forniscono al segretariato e all'Organizzazione mondiale della sanità informazioni sulle quantità utilizzate, sulle condizioni di impiego e sull'importanza di questa sostanza per le proprie strategie di gestione delle malattie, nella forma che sarà decisa dalla Conferenza delle parti in consultazione con l'Organizzazione mondiale della sanità.

5. Al fine di ridurre ed eliminare definitivamente l'uso del DDT, la Conferenza delle parti incoraggia:

a) tutte le parti che fanno uso di DDT a elaborare e attuare un piano di azione nell'ambito del piano di attuazione di cui all'articolo 7. Il piano di azione comprende:

- i) la definizione di strumenti normativi e di altri meccanismi per garantire che l'uso del DDT sia limitato alla lotta contro gli insetti vettori di malattie;
- ii) l'adozione di prodotti, metodi e strategie alternativi adeguati, comprese le strategie di gestione della resistenza, per assicurare la perdurante efficacia di tali alternative;
- iii) misure volte a rafforzare l'assistenza sanitaria e a ridurre l'incidenza della malattia;

b) le parti, nella misura delle loro possibilità, a promuovere la ricerca e lo sviluppo di prodotti chimici e non chimici, strategie e metodi alternativi sicuri per le parti che fanno uso di DDT, adatti alle condizioni di tali paesi e destinati a ridurre il peso della malattia dal punto di vista umano ed economico. Tra i fattori da privilegiare nell'esame delle alternative o delle combinazioni di alternative figurano i rischi per la salute umana e l'impatto ambientale. Le alternative valide al DDT devono presentare meno rischi per la salute umana e per l'ambiente, essere adeguate alla lotta contro le malattie tenuto conto delle condizioni delle parti interessate, ed essere comprovate da dati di monitoraggio.

6. A partire dalla prima riunione e in seguito almeno ogni tre anni, la Conferenza delle parti valuta, in consultazione con l'Organizzazione mondiale della sanità, la necessità di continuare ad usare il DDT nella lotta contro gli insetti vettori di malattie in base alle informazioni scientifiche, tecniche, ambientali ed economiche disponibili, tra cui in particolare:

- a) la produzione e l'uso del DDT e le condizioni indicate nel paragrafo 2;
- b) la disponibilità, l'idoneità e l'applicazione di alternative al DDT; e
- c) i progressi compiuti nel rafforzare la capacità dei paesi interessati di ricorrere a queste alternative in condizioni di sicurezza.

7. In qualsiasi momento una parte può ritirare il proprio nome dal registro del DDT mediante notifica scritta al segretariato. Il ritiro ha effetto a partire dalla data indicata nella notifica.



### **Parte III**

#### **Acido perfluorottano solfonico, i suoi sali e fluoruro di perfluorottano sulfonile**

1. La produzione e l'uso di acido perfluorottano solfonico, dei suoi sali e di fluoruro di perfluorottano sulfonile sono abbandonati da tutte le Parti, salvo nei casi previsti nella prima parte del presente allegato per le Parti che hanno espresso al Segretariato l'intenzione di produrli o di utilizzarli per uno scopo accettabile. La presente Convenzione istituisce un Registro degli scopi accettabili accessibile al pubblico. La tenuta di detto Registro è garantita dal Segretariato. Se una Parte non iscritta al registro constata l'esigenza di ricorrere all'acido perfluorottano solfonico, ai suoi sali o al fluoruro di perfluorottano sulfonile per uno scopo accettabile menzionato nella prima parte del presente allegato, deve notificarlo quanto prima al Segretariato in modo tale da poter essere immediatamente iscritta nel registro.

2. Le Parti che producono o utilizzano queste sostanze tengono conto, se del caso, degli orientamenti forniti nei passaggi pertinenti delle indicazioni generali sulle migliori tecniche disponibili e sulle migliori prassi ambientali di cui alla parte V dell'allegato C alla presente Convenzione.

3. Ogni Parte che utilizza e/o produce queste sostanze stende, a scadenza quadriennale, un rapporto sui propri progressi nell'eliminazione dell'acido perfluorottano solfonico, dei suoi sali e del fluoruro di perfluorottano sulfonile e trasmette le informazioni su detti progressi alla Conferenza delle Parti nel quadro dell'obbligo di rapporto in virtù dell'articolo 15 della Convenzione.

4. Al fine di ridurre e, a termine, di eliminare l'uso e/o la produzione di queste sostanze, la Conferenza delle Parti sollecita:

a) le Parti che utilizzano queste sostanze ad adottare misure al fine di eliminarne gli usi per i quali sono disponibili prodotti o altre soluzioni alternativi;

b) le Parti che utilizzano e/o producono queste sostanze a elaborare e attuare un piano d'azione nel quadro del piano d'attuazione di cui all'articolo 7;

c) le Parti a promuovere, nella misura dei mezzi a loro disposizione, la ricerca e lo sviluppo di prodotti, processi, strategie e metodi alternativi chimici e non chimici che non comportino rischi per le Parti che fanno uso di dette sostanze, pertinenti alla situazione di questi Paesi. I fattori da privilegiare nello studio di soluzioni alternative o di soluzioni combinate includono i rischi per la salute umana e gli effetti di dette soluzioni sull'ambiente.

5. La Conferenza delle Parti valuta se queste sostanze permangono necessarie per i vari scopi accettabili e per le deroghe specifiche menzionate in precedenza, sulla base di informazioni scientifiche, tecniche, ambientali ed economiche disponibili, segnatamente:

a) le informazioni fornite nei rapporti di cui al paragrafo 3;

b) le informazioni sulla produzione e sull'uso di tali sostanze;

c) le informazioni sulla disponibilità, la pertinenza e l'applicazione delle soluzioni alternative di

tali sostanze;

d) le informazioni sui progressi compiuti nell'ambito del rafforzamento della capacità dei Paesi di ricorrere a dette soluzioni alternative in tutta sicurezza.

6. La valutazione summenzionata avrà luogo per la prima volta nel 2015 al più tardi e, in seguito, ogni quattro anni, in occasione di una riunione ordinaria della Conferenza delle Parti.

7. Data la complessità del loro uso e il coinvolgimento di numerosi settori della società, potrebbero esistere altre applicazioni di queste sostanze di cui i Paesi non sono a conoscenza. Le Parti che sono a conoscenza di tali usi sono invitate a informarne quanto prima il Segretariato.

8. In qualsiasi momento, una Parte può ritirarsi dal registro degli scopi accettabili tramite notifica scritta al Segretariato. Il ritiro entra in vigore alla data indicata nella notifica.

9. Le disposizioni della nota iii) della parte I dell'allegato B non si applicano a queste sostanze.

**ALLEGATO C<sup>3</sup>**  
**PRODUZIONE NON INTENZIONALE**

**Parte I**

**Inquinanti organici persistenti soggetti agli obblighi di cui all'articolo 5**

Il presente allegato si applica ai seguenti inquinanti organici persistenti, quando sono prodotti ed emessi non intenzionalmente da fonti antropiche:

---

**Sostanza chimica**

---

Esaclorobenzene (HCB) (n. CAS: 118-74-1)

Esaclorobutadiene (N.CAS: 87-68-3)

Pentaclorobenzene (PeCB) (N.CAS: 608-93-5)

Bifenili policlorurati (PCB)

Policlorodibenzo-p-diossine e policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF)

Naftaleni policlorinati, inclusi naftaleni diclorinati, naftaleni triclorinati, naftaleni tetraclorinati, naftaleni pentaclorinati, naftaleni esaclorinati, naftaleni eptaclorinati, naftaleni octaclorinati

---

**Parte II**

**Categorie di fonti**

L'esaclorobenzene, l'esaclorobutadiene, il pentaclorobenzene, i bifenili policlorurati, le policlorodibenzo-p-diossine e i policlorodibenzofurani, i naftaleni policlorinati, inclusi naftaleni diclorinati, naftaleni triclorinati, naftaleni tetraclorinati, naftaleni pentaclorinati, naftaleni esaclorinati, naftaleni eptaclorinati, naftaleni octaclorinati sono prodotti ed emessi non intenzionalmente nei processi termici che comportano la presenza di materie organiche e cloro, come risultato di una combustione incompleta o di reazioni chimiche. Le seguenti categorie di fonti industriali presentano un potenziale relativamente elevato di produzione ed emissione nell'ambiente di queste sostanze chimiche:

a) incenerimento dei rifiuti, compreso il coincenerimento dei rifiuti urbani, pericolosi o sanitari o dei

---

<sup>3</sup> Aggiornato dalle decisioni SC-4/16 e SC-4/18 dell'8 maggio 2009; SC-7/14 del 15 maggio 2015 e SC-8/12 del 5 maggio 2017.

fanghi di depurazione;

b) combustione di rifiuti pericolosi in forni di cemento;

c) produzione di pasta di cellulosa mediante cloro elementare o sostanze chimiche che generano cloro elementare per lo sbiancamento;

d) i seguenti processi termici nell'industria metallurgica:

i) produzione secondaria di rame;

ii) impianti di sinterizzazione nell'industria siderurgica;

iii) produzione secondaria di alluminio;

iv) produzione secondaria di zinco.

### Parte III

#### Categorie di fonti

L'esaclorobenzene, l'esaclorobutadiene, il pentaclorobenzene, i bifenili policlorurati, le policlorodibenzo-p-diossine e i policlorodibenzofurani, i naftaleni policlorinati, inclusi naftaleni diclorinati, naftaleni triclorinati, naftaleni tetraclorinati, naftaleni pentaclorinati, naftaleni esaclorinati, naftaleni eptaclorinati, naftaleni octaclorinati possono essere prodotti ed emessi non intenzionalmente anche dalle seguenti categorie di fonti:

a) combustione all'aria aperta di rifiuti, compresa la combustione nelle discariche;

b) processi termici nell'industria metallurgica diversi da quelli menzionati nella parte II;

c) fonti di combustione domestiche;

d) centrali elettriche e caldaie industriali alimentate da combustibili fossili;

e) impianti di combustione alimentati a legna o altri combustibili ricavati dalla biomassa;

f) processi specifici di produzione di sostanze chimiche con formazione ed emissione non intenzionale di inquinanti organici persistenti, e in particolare la produzione di clorofenoli e cloramile;

g) forni crematori;

h) veicoli a motore, e in particolare i veicoli a benzina contenente piombo;

i) distruzione di carcasse di animali;

j) tintura (con cloramile) e finitura (con estrazione alcalina) di tessili e cuoio;

k) impianti di rottamazione dei veicoli fuori uso;

l) combustione lenta dei cavi di rame;

m) raffinerie di oli usati.

## **Parte IV**

### **Definizioni**

1. Ai fini del presente allegato:
  - a) per «bifenili policlorurati» si intendono i composti aromatici strutturati in modo tale che gli atomi di idrogeno della molecola di bifenile (due anelli benzenici legati da un unico legame carbonio-carbonio) possono essere sostituiti da un numero di atomi di cloro da uno a dieci; e
  - b) per «policlorodibenzo-p-diossine» e «policlorodibenzofurani» si intendono i composti aromatici triciclici formati da due anelli benzenici collegati da due atomi di ossigeno (nel caso delle policlorodibenzo-p-diossine) o da un atomo di ossigeno e un legame carbonio-carbonio (nel caso dei policlorodibenzofurani), e i cui atomi di idrogeno possono essere sostituiti da un numero di atomi di cloro da uno ad otto.
2. Nel presente allegato, la tossicità delle policlorodibenzo-p-diossine e dei dibenzofurani è espressa mediante il concetto di equivalenza tossica, che misura l'attività tossica relativa di tipo diossina dei vari congeneri delle policlorodibenzo-p-diossine, dei policlorodibenzofurani e dei bifenili policlorurati coplanari rispetto alla 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina. I fattori tossici equivalenti da utilizzare ai fini della presente convenzione devono essere conformi alle norme internazionali riconosciute, a cominciare dai fattori tossici equivalenti per i mammiferi adottati nel 1998 dall'Organizzazione mondiale della sanità per le policlorodibenzo-p-diossine, i policlorodibenzofurani e i bifenili policlorurati coplanari. Le concentrazioni sono espresse in equivalenti tossici.

## **Parte V**

### **Orientamenti generali sulle migliori tecniche disponibili e sulle migliori pratiche ambientali**

Di seguito sono fornite alle parti alcune indicazioni generali per la prevenzione e la riduzione delle emissioni delle sostanze chimiche di cui alla parte I.

#### A. Misure generali di prevenzione relative alle migliori tecniche disponibili e alle migliori pratiche ambientali

La priorità va data all'esame dei metodi che consentano di prevenire la formazione e l'emissione delle sostanze chimiche elencate nella parte I. A tal fine può essere utile:

- a) usare tecnologie a bassa produzione di rifiuti;
- b) usare sostanze meno pericolose;
- c) promuovere il recupero e il riciclaggio dei rifiuti e delle sostanze generate e utilizzate nei processi produttivi;

- d) sostituire i materiali di partenza costituiti da inquinanti organici persistenti o che presentano un legame diretto con le emissioni dalla fonte di inquinanti organici persistenti;
- e) adottare programmi di buona gestione interna e di manutenzione preventiva;
- f) migliorare la gestione dei rifiuti allo scopo di eliminare la combustione all'aria aperta o altre forme di combustione non controllata, ivi compresa la combustione nelle discariche. Nell'esame dei progetti di costruzione di nuovi impianti per lo smaltimento dei rifiuti, occorre prendere in considerazione le alternative, come ad esempio le attività dirette a ridurre al minimo la formazione di rifiuti urbani e sanitari, tra cui il recupero delle risorse, il riutilizzo, il riciclaggio, la raccolta differenziata e la promozione di prodotti in grado di generare una minore quantità di rifiuti. In questo contesto occorre considerare attentamente le esigenze di salute pubblica;
- g) ridurre al minimo la presenza di queste sostanze chimiche nei prodotti sotto forma di contaminanti;
- h) fare a meno del cloro elementare o delle sostanze chimiche che generano cloro elementare per lo sbiancamento.

### **B. Migliori tecniche disponibili**

Il concetto di migliori tecniche disponibili non mira a imporre una tecnica o una tecnologia specifica, ma tiene conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali. Le tecniche di controllo idonee a ridurre le emissioni delle sostanze chimiche elencate nella parte I sono in genere le stesse. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre prestare particolare attenzione ai seguenti fattori, sia in generale sia nei casi specifici, tenendo presenti i possibili costi e benefici e le esigenze di precauzione e prevenzione:

#### **a) Considerazioni generali:**

- i) natura, effetti e massa delle emissioni: le tecniche possono variare in funzione delle dimensioni della fonte;
- ii) data di messa in esercizio degli impianti nuovi o esistenti;
- iii) tempo necessario per introdurre la migliore tecnica disponibile;
- iv) consumo e natura delle materie prime utilizzate nel processo e relativa efficienza energetica;
- v) necessità di prevenire o ridurre al minimo l'impatto complessivo delle emissioni e i loro rischi per l'ambiente;
- vi) necessità di prevenire gli incidenti e di ridurre al minimo le conseguenze per l'ambiente;
- vii) necessità di proteggere la salute dei lavoratori e la sicurezza sul lavoro;
- viii) processi, impianti o metodi di esercizio comparabili sperimentati con successo su scala industriale;
- ix) progressi tecnologici ed evoluzione delle conoscenze scientifiche.

b) Misure generali di riduzione delle emissioni: Nell'esame dei progetti di costruzione di nuovi impianti o di modifica sostanziale di impianti esistenti che utilizzano processi in cui vengono emesse le

sostanze chimiche di cui al presente allegato, la priorità va data a tecniche, pratiche e processi alternativi che presentino un'analogia utilità ma che siano in grado di evitare la formazione e l'emissione di tali sostanze. In caso di costruzione o modifica sostanziale degli impianti, oltre alle misure di prevenzione descritte nella parte V, sezione A, per determinare le migliori tecniche disponibili è possibile prendere in considerazione anche le seguenti misure di riduzione:

- i) uso di metodi avanzati per la depurazione dei gas di combustione, come l'ossidazione termica o catalitica, la precipitazione delle polveri o l'adsorbimento;
- ii) trattamento dei residui, delle acque di scarico, dei rifiuti e dei fanghi di depurazione, ad esempio mediante trattamento termico o di inertizzazione o processi chimici di detossificazione;
- iii) modifiche dei processi che comportino la riduzione o l'eliminazione delle emissioni, ad esempio adozione di sistemi chiusi;
- iv) modifiche dei processi volte a migliorare la combustione e a prevenire la formazione delle sostanze chimiche di cui al presente allegato attraverso il controllo di parametri come la temperatura di incenerimento o il tempo di permanenza.

### C. Migliori pratiche ambientali.

La Conferenza delle parti può elaborare orientamenti sulle migliori pratiche ambientali.

*ALLEGATO D*

**INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E CRITERI DI SELEZIONE**

1. Ciascuna parte che presenta una proposta di inclusione di una sostanza chimica negli allegati A, B e/o C identifica tale sostanza nel modo descritto alla lettera a) e fornisce informazioni su di essa ed eventualmente sui suoi prodotti di trasformazione secondo i criteri di selezione di cui alle lettere da b) ad e):

a) Identificazione chimica:

i) denominazioni, compresi il nome o i nomi commerciali e i sinonimi, il numero di registro CAS (Chemical Abstracts Service) e la denominazione secondo la nomenclatura IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry — Unione internazionale di chimica pura e applicata);

ii) struttura, compresa la specificazione degli isomeri, ove applicabile, e la struttura della classe chimica;

b) Persistenza:

i) prova da cui risulti che il tempo di dimezzamento della sostanza chimica è superiore a due mesi nell'acqua oppure a sei mesi nel suolo o nei sedimenti; oppure

ii) prova da cui risulti che la sostanza chimica è comunque sufficientemente persistente da giustificare l'inclusione nell'ambito della presente convenzione;

c) Bioaccumulo:

i) prova da cui risulti che il fattore di bioconcentrazione o il fattore di bioaccumulo della sostanza chimica negli organismi acquatici è superiore a 5 000 o, in assenza di dati su questi fattori, che il log K<sub>ow</sub> è superiore a 5; oppure

ii) prova da cui risulti che la sostanza chimica presenta altri motivi di preoccupazione, quali un bioaccumulo elevato in altre specie o un'elevata tossicità o ecotossicità; oppure

iii) dati di monitoraggio del biota da cui risulti che il potenziale di bioaccumulo della sostanza chimica è sufficiente a giustificare l'inclusione nell'ambito della presente convenzione;

d) Potenziale di propagazione a lunga distanza nell'ambiente:

i) concentrazioni potenzialmente preoccupanti della sostanza chimica misurate in luoghi distanti dalle fonti di emissione;

ii) dati di monitoraggio che dimostrino che la sostanza chimica può essere stata trasportata a lunga distanza nell'ambiente dall'aria, dall'acqua o dalle specie migratrici, con potenziale trasferimento ad un ambiente ricevente;

iii) proprietà relative al destino ambientale della sostanza chimica e/o risultati di modelli che dimostrino che la sostanza può essere trasportata a lunga distanza nell'ambiente dall'aria, dall'acqua o dalle specie migratrici ed essere trasferita ad un ambiente ricevente in un luogo distante dalla fonte di emissione. Per le sostanze chimiche la cui migrazione in atmosfera è significativa, il tempo di



dimezzamento in atmosfera deve essere superiore a due giorni;

e) Effetti nocivi:

i) prova di effetti nocivi per la salute umana o l'ambiente che giustifichino l'inclusione della sostanza chimica nell'ambito della presente convenzione; oppure

ii) dati sulla tossicità o l'ecotossicità da cui risulti che la sostanza può essere nociva per la salute umana o l'ambiente.

2. La parte proponente fornisce una dichiarazione sui motivi di preoccupazione allegando, se possibile, una comparazione tra i dati sulla tossicità o sull'ecotossicità e le concentrazioni della sostanza chimica rilevate a seguito della sua propagazione a lunga distanza nell'ambiente o previste per effetto di tale propagazione e una breve dichiarazione che indichi la necessità di un controllo a livello mondiale.

3. La parte proponente fornisce, nei limiti delle sue possibilità e tenendo conto delle sue capacità, informazioni supplementari per giustificare l'esame della proposta di cui all'articolo 8, paragrafo 6. Ai fini dell'elaborazione della proposta, la parte può ricorrere a competenze tecniche di qualsiasi fonte.

**ALLEGATO E**

**INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER IL PROFILO DI RISCHIO**

L'obiettivo dell'esame è di valutare la probabilità che una determinata sostanza chimica trasportata a grande distanza nell'ambiente provochi effetti nocivi significativi per la salute umana e/o per l'ambiente, tali da giustificare un'azione a livello mondiale. A tal fine viene elaborato un profilo di rischio, che elabora e valuta ulteriormente le informazioni di cui all'allegato D includendo, nei limiti del possibile, i seguenti tipi di informazioni:

a) fonti, compresi ove opportuno:

- i) dati sulla produzione, compresa la quantità e il luogo di produzione;
- ii) usi;
- iii) emissioni (scarichi, perdite e altri tipi di emissioni);

b) valutazione del pericolo per il parametro o i parametri presi in considerazione, tenendo conto delle interazioni tossicologiche tra più sostanze chimiche;

c) destino ambientale della sostanza, ivi compresi dati e informazioni sulle sue proprietà chimiche e fisiche e sulla sua persistenza, e sul collegamento di queste caratteristiche con la propagazione nell'ambiente, il trasferimento all'interno e tra vari comparti ambientali, la degradazione e la trasformazione in altre sostanze chimiche. Occorre inoltre fornire la determinazione del fattore di bioconcentrazione o di bioaccumulo sulla base dei valori misurati, salvo qualora si ritenga che i dati di monitoraggio soddisfino già questa esigenza;

d) dati di monitoraggio;

e) esposizione a livello locale, con particolare riferimento all'esposizione dovuta alla propagazione a grande distanza nell'ambiente, ivi comprese informazioni sulla biodisponibilità;

f) stime, valutazioni o profili di rischio a livello nazionale classificazioni del pericolo, se disponibili;

g) status della sostanza chimica in base alle convenzioni internazionali.

*ALLEGATO F*

**INFORMAZIONI SUGLI ASPETTI SOCIOECONOMICI**

Per le sostanze chimiche prese in considerazione ai fini dell'inclusione nella presente convenzione occorre valutare le possibili misure di controllo tenendo conto di tutte le alternative, comprese la gestione e l'eliminazione. A tal fine, occorre fornire le necessarie informazioni sugli aspetti socioeconomici associati alle possibili misure di controllo, in modo da consentire alla Conferenza delle parti di prendere una decisione. Le informazioni devono tenere conto delle differenti capacità e condizioni delle parti e devono prevedere l'esame dei punti che figurano nel seguente elenco indicativo:

- a) efficacia ed efficienza delle possibili misure di controllo nel conseguimento degli obiettivi di riduzione dei rischi:
  - i) fattibilità tecnica;
  - ii) costi, compresi i costi ambientali e sanitari;
- b) alternative (prodotti e processi):
  - i) fattibilità tecnica;
  - ii) costi, compresi i costi ambientali e sanitari;
  - iii) efficacia;
  - iv) rischio;
  - v) disponibilità;
  - vi) accessibilità;
- c) effetti positivi e/o negativi sulla società derivanti dall'attuazione delle possibili misure di controllo, con riferimento ai seguenti aspetti:
  - i) salute (in particolare salute pubblica, salute ambientale e salute dei lavoratori);
  - ii) agricoltura, comprese l'acquacoltura e la silvicoltura;
  - iii) biota (biodiversità);
  - iv) aspetti economici;
  - v) evoluzione verso lo sviluppo sostenibile;
  - vi) costi sociali;
- d) implicazioni relative ai rifiuti e al loro smaltimento (in particolare, scorte obsolete di pesticidi e bonifica dei siti contaminati):
  - i) fattibilità tecnica;
  - ii) costi;
- e) accesso alle informazioni ed educazione del pubblico;
- f) stato delle capacità di controllo e monitoraggio;

g) qualsiasi misura di controllo adottata a livello nazionale o regionale, comprese le informazioni sulle alternative e altre informazioni pertinenti sulla gestione dei rischi.

### *ALLEGATO G*

## **PROCEDURA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE PER IL REGOLAMENTO DELLE CONTROVERSIE<sup>4</sup>**

### **PARTE I**

#### **Procedura di arbitrato**

La procedura di arbitrato, ai fini delle disposizioni della lettera a) dell'articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione è la seguente:

#### **Articolo 1**

1. Una parte può presentare un ricorso per arbitrato a norma dell'articolo 18 dell'accordo mediante notifica scritta indirizzata all'altra parte nella controversia. La notifica sarà accompagnata da una dichiarazione sul reclamo, unitamente ai documenti giustificativi, indicherà l'oggetto dell'arbitrato e includerà, in particolare, gli articoli della Convenzione la cui interpretazione o applicazione sono in discussione.

2. La parte attrice notifica al segretariato che le parti stanno presentando una controversia all'arbitrato ai sensi dell'articolo 18. La notifica è accompagnata dall'avviso scritto della parte attrice, dalla dichiarazione di reclamo e dai documenti giustificativi di cui al precedente paragrafo 1. Il segretariato trasmette le informazioni così ricevute a tutte le parti.

#### **Articolo 2**

1. Se la controversia viene deferita per arbitrato ai sensi dell'articolo 1 di cui sopra, viene istituito un tribunale arbitrale. Sarà composto da tre membri.

2. Ciascuna parte della controversia nomina un arbitro e i due arbitri così nominati designano, di comune accordo, il terzo arbitro che sarà il presidente del tribunale. Il presidente del tribunale non deve essere cittadino di nessuna delle parti della controversia, né deve avere la sua residenza abituale nel territorio di una di queste parti, né deve essere assunto da nessuna di esse, né deve aver trattato il caso in nessun altro modo.

3. Nelle controversie tra più di due parti, le parti con lo stesso interesse nominano un arbitro congiuntamente e di comune accordo.

4. Eventuali posti vacanti devono essere riempiti secondo le modalità prescritte per l'appuntamento

---

<sup>4</sup> L'allegato G è stato adottato dalla prima riunione della conferenza delle parti nella sua decisione SC-1/2

iniziale.

5. Se le parti non concordano sull'argomento della controversia prima che sia nominato il presidente del tribunale arbitrale, il tribunale arbitrale determina l'oggetto della controversia.

### **Articolo 3**

1. Se una delle parti della controversia non nomina un arbitro entro due mesi dalla data in cui la parte accusata riceve la notifica dell'arbitrato, l'altra parte può informare il Segretario Generale delle Nazioni Unite, che procederà all'appuntamento entro altri due mesi.

2. Se il presidente del tribunale arbitrale non è stato nominato entro due mesi dalla data di nomina del secondo arbitro, il segretario generale delle Nazioni Unite, su richiesta di una parte, nomina il presidente entro un termine di altri due mesi.

### **Articolo 4**

Il tribunale arbitrale prende le sue decisioni conformemente alle disposizioni della Convenzione e del diritto internazionale.

### **Articolo 5**

Salvo disposizione contraria delle parti in causa, il tribunale arbitrale stabilisce i propri regolamenti.

### **Articolo 6**

Il tribunale arbitrale può, su richiesta di una delle parti, indicare misure di protezione essenziali e provvisorie.

### **Articolo 7**

Le parti della controversia facilitano il lavoro del tribunale arbitrale e, in particolare, utilizzando tutti i mezzi a loro disposizione:

- a) forniranno tutti i documenti, le informazioni e i servizi pertinenti; e
- b) consentiranno, quando necessario, di convocare e ascoltare testimoni o esperti.

### **Articolo 8**

Le parti e gli arbitri hanno l'obbligo di proteggere la riservatezza di tutte le informazioni che ricevono a carattere confidenziale durante i procedimenti del tribunale arbitrale.

### **Articolo 9**

Salvo diversa decisione del tribunale dovuta a circostanze particolari del caso, le spese processuali

saranno sostenute dalle parti della controversia, in proporzioni uguali. Il tribunale terrà un registro di tutte le spese e presenterà una dichiarazione finale alle parti.

#### **Articolo 10**

Una Parte che ha un interesse legale nell'oggetto della controversia e che può essere influenzata dalla sentenza del caso, può intervenire nel procedimento con il consenso del tribunale.

#### **Articolo 11**

Il tribunale può ascoltare le domande riconvenzionali direttamente correlate all'oggetto della controversia e risolverle.

#### **Articolo 12**

Le decisioni, sia procedurali che sostanziali, del tribunale arbitrale sono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri.

#### **Articolo 13**

1. Se una delle parti della controversia non si presenta dinanzi al tribunale o non esamina il caso, l'altra parte può chiedere al tribunale di proseguire il procedimento e procedere con la sua decisione. L'assenza di una parte o l'incapacità di una parte di difendere il proprio caso non costituisce un ostacolo al procedimento
2. Prima di emettere la sentenza definitiva, il tribunale arbitrale verifica che la domanda sia adeguatamente fondata sui fatti e sulla legislazione.

#### **Articolo 14**

Il tribunale emette la sentenza definitiva entro un termine di cinque mesi dalla data in cui è già interamente costituito, a meno che non ritenga necessario prorogare il periodo per un periodo non superiore ad altri cinque mesi.

#### **Articolo 15**

La sentenza definitiva del tribunale arbitrale si limiterà alla questione oggetto della controversia e esporrà i motivi su cui si basa. Includerà i nomi dei membri che hanno partecipato e la data della sentenza. Qualsiasi membro del tribunale può allegare un giudizio separato o discordante alla sentenza.

#### **Articolo 16**

La sentenza sarà vincolante per le parti della controversia. L'interpretazione della Convenzione nella

sentenza sarà vincolante anche per una Parte che interviene in conformità con le disposizioni dell'articolo 10 di cui sopra nella misura in cui si riferisce alle questioni in cui tale Parte è intervenuta. L'aggiudicazione è senza appello a meno che le parti della controversia non abbiano concordato in anticipo una procedura di appello.

#### **Articolo 17**

Qualsiasi controversia che possa sorgere tra coloro che sono soggetti alla sentenza definitiva ai sensi dell'articolo 16 di cui sopra, in merito all'interpretazione o alle modalità di applicazione della sentenza, può essere presentata da ciascuno di essi per decisione al tribunale arbitrale che la ha rilasciata.

## **PARTE II**

### **Procedura di conciliazione**

La procedura di conciliazione, ai fini delle disposizioni del paragrafo 6 dell'articolo 18 della Convenzione, è la seguente:

#### **Articolo 1**

1. La richiesta di una parte della controversia di istituire una commissione di conciliazione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 6, è indirizzata, per iscritto, al Segretariato. Il segretario informa immediatamente tutte le parti dell'accordo, se del caso.
2. Salvo decisione contraria delle parti, la commissione di conciliazione è composta da tre membri, uno nominato da ciascuna parte interessata e un presidente scelto congiuntamente da tali membri.

#### **Articolo 2**

Nelle controversie tra più di due parti, le parti con lo stesso interesse nominano i loro membri della commissione congiuntamente e di comune accordo.

#### **Articolo 3**

Se una nomina delle parti non viene presa entro due mesi dalla data di ricevimento da parte del Segretariato della richiesta scritta di cui all'articolo 1, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, su richiesta di una parte, effettuerà tali nomine in un periodo aggiuntivo di due mesi.

#### **Articolo 4**

Se il presidente della commissione di conciliazione non è stato eletto entro due mesi dalla nomina del secondo membro della commissione, il segretario generale delle Nazioni Unite designerà, su richiesta di una parte, il presidente in un termine aggiuntivo di due mesi.

**Articolo 5**

1. Salvo decisione contraria delle parti in causa, la commissione di conciliazione stabilisce i propri regolamenti.
2. Le parti e i membri della commissione hanno l'obbligo di proteggere la riservatezza delle informazioni che ricevono in confidenza durante il procedimento della commissione.

**Articolo 6**

La commissione di conciliazione adotta le sue decisioni a maggioranza dei voti dei suoi membri.

**Articolo 7**

Entro 12 mesi dalla sua istituzione, la commissione di conciliazione presenterà un rapporto con raccomandazioni per la risoluzione della controversia, che le parti considereranno in buona fede.

**Articolo 8**

La commissione risolverà qualsiasi disaccordo sul fatto che la commissione di conciliazione sia competente a esaminare una questione che le è stata sottoposta.

**Articolo 9**

Le spese della commissione saranno a carico delle parti della controversia nelle proporzioni concordate. La commissione terrà un registro di tutte le sue spese e presenterà alle parti una dichiarazione finale.



## 1.2.2. Testo approvato 2560 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2560

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 5 luglio 2022, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 della Convenzione stessa.

Art. 3.

*(Autorità nazionale competente)*

1. Il Ministero della transizione ecologica è designato quale autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni stabilite dalla Convenzione di cui all'articolo 1 nonché quale punto di contatto nazionale per lo scambio delle informazioni, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione stessa.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il piano di attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione, che comprende il piano d'azione relativo alle emissioni non intenzionali di cui all'articolo 5 della Convenzione stessa.

3. Ai fini della predisposizione del piano di attuazione di cui al comma 2, il Ministero della transizione ecologica si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

4. Nel piano di attuazione di cui al comma 2 sono stabilite le modalità per assicurare il coordinamento delle attività di raccolta dei dati di monitoraggio, ai fini della piena ed efficace attuazione della Convenzione.

Art. 4.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 19 della Convenzione di cui all'articolo

1 della presente legge, valutati in euro 9.440 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022, nonché agli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla medesima Convenzione, ai sensi degli articoli 12, 13 e 20 della Convenzione stessa, valutati in euro 230.307 per l'anno 2022 e in euro 207.321 annui a decorrere dall'anno 2023, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6 e 11 della citata Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 220.071 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2560  
**XVIII Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001

**Titolo breve:** *Ratifica Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti*

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

[N. 134 \(pom.\)](#)

5 aprile 2022

[N. 138 \(pom.\)](#)

25 maggio 2022

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 3<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)**

# 1.3.2.1.1. 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 134 (pom.) del 05/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)  
MARTEDÌ 5 APRILE 2022  
134<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente  
[PETROCELLI](#)

*Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Marina Sereni.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(2452\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell' 8 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato alla relatrice Garavini a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

**[\(2471\)](#) *Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell' 8 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Il senatore [AIROLA](#) (M5S) dichiara il voto favorevole del Gruppo Movimento Cinque Stelle e tiene, comunque, a rammentare la situazione critica dei diritti umani presente in Qatar, sottolineando, in particolare, la lontananza di tale Paese dalla cultura giuridica occidentale, soprattutto, nello specifico, per quanto concerne la disparità di tutela, tra Italia e Qatar, del personale civile e militare chiamato ad applicare l'Accordo in questione.

Il senatore [MALAN](#) (FdI), in sostituzione del senatore Urso, esprime il voto contrario sul provvedimento da parte del Gruppo Fratelli d'Italia.

Il [PRESIDENTE](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Airola a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

***(2472) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell' 8 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato alla relatrice Craxi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

***(2473) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato alla relatrice Nocerino a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzata allo



svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

**(2494) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell' 8 febbraio.

Il **PRESIDENTE** comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il **PRESIDENTE**, appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato alla relatrice Craxi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

**(2044) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020**

(Esame e rinvio)

Il senatore **PORTA** (PD), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo, sottoscritto nel febbraio 2020, dall'Italia e dal Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione.

Ricorda, innanzitutto, che il Regno del Bahrein, abitato da circa 1,4 milioni di abitanti, è un piccolo Stato insulare del Golfo Persico, costituito da un'isola principale in cui si trova la capitale Manama, e da altre minori, situate a poca distanza dalle coste dell'Arabia Saudita e del Qatar. Indipendente dal 1971, membro del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) e dal 1995 dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), il Bahrein dal 2002 ha assunto la forma di governo monarchica. Dal punto di vista politico, il Regno, che ha strettissimi legami con l'Arabia Saudita, il Kuwait e gli Emirati Arabi Uniti, mantiene tradizionalmente un atteggiamento filo-occidentale sin dalla sua indipendenza, e ha strutturato solidi rapporti soprattutto con gli Stati Uniti e con il Regno Unito, ospitando sul suo territorio le sedi della Quinta Flotta americana e della *Combined Maritime Forces* (CMF), la forza marittima multinazionale guidata dagli Stati Uniti e composta al momento da 33 Paesi - fra cui l'Italia - preposta al miglioramento della sicurezza marittima nelle acque del Mar Rosso, dell'Oceano Indiano e del Golfo Persico. L'economia del Bahrein è in larga parte correlata allo sfruttamento dei vasti giacimenti di idrocarburi presenti nell'area, anche se le autorità locali hanno da tempo avviato un programma di diversificazione che ha portato alla creazione di un'industria nazionale nel campo della produzione di alluminio, dei prodotti petrolchimici e della raffinazione del petrolio, nonché alla nascita di una fiorente economia di servizi. L'interscambio commerciale con l'Italia, che appare in crescita, ha fatto registrare, tranne che nel 2018, un saldo nettamente positivo a favore del nostro Paese, che rappresenta l'undicesimo fornitore in termini assoluti del Paese.

L'Accordo in titolo, composto di 6 articoli, nel quadro di rapporti bilaterali sempre più intensi, si propone di fornire una cornice giuridica di riferimento per rafforzare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi, nell'intento di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche attraverso lo

sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche, tecnologiche e in materia di istruzione e di informazione, basate sul reciproco rispetto e su comuni interessi.

L'Intesa esplicita innanzitutto l'impegno delle Parti a promuovere la cooperazione nell'ambito della cultura e delle arti, individuando fra i settori interessati, quelli dell'insegnamento della lingua, della musica, del teatro e del cinema, degli archivi, dei centri di documentazione e delle biblioteche, del commercio illegale di opere d'arte e dell'archeologia (articolo 1).

La cooperazione nel settore dell'istruzione generale è finalizzata alla promozione degli scambi di visite di specialisti, allo scambio di libri scolastici, alla promozione della partecipazione a corsi di formazione, conferenze, seminari e convegni, allo scambio di esperienze e di supporti didattici, nonché allo scambio di visite di studenti e di missioni conoscitive da parte di compagnie teatrali, squadre sportive e gruppi scolastici (articolo 2).

La cooperazione nel settore dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica e tecnologica è finalizzata allo sviluppo della cooperazione in ambito accademico fra i due Paesi, da realizzarsi attraverso l'incremento degli accordi interuniversitari e lo scambio di visite di professori, lettori e ricercatori. Vengono, inoltre, previste la promozione della cooperazione scientifica e tecnologica, sia nel settore delle scienze di base che di quelle applicate, la possibilità di favorire borse di studio e percorsi universitari e post-universitari ed incoraggiate le visite di studenti universitari (articolo 3).

A sua volta, la cooperazione nel settore dell'informazione è volta a favorire lo scambio di programmi televisivi e radiofonici, di programmi culturali e di film documentari, a facilitare lo scambio di visite di giornalisti, di funzionari e del personale dei media, nonché ad incoraggiare lo scambio di notizie e informazioni (articolo 4).

L'Accordo dispone altresì che l'uso o il trasferimento di diritti di proprietà intellettuale sia effettuato nel rispetto delle legislazioni delle Parti e del diritto internazionale applicabile (articolo 5).

Ad una Commissione mista, da convocarsi periodicamente, in base a quanto sarà concordato dalle Parti, alternativamente a Roma ed a Manama, è affidato il compito di elaborare programmi pluriennali dettagliati e definire i settori prioritari e le condizioni operative per la cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione (articolo 6).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 231.620 euro a decorrere dal 2020, cui devono aggiungersi, a decorrere dall'anno 2022, ulteriori 10.560 euro per spese di missione.

Il relatore conclude rilevando che il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal Paese.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [AIROLA](#) (M5S) rammenta che, negli anni passati, si era proceduto, anche nell'ambito del Senato, ad evidenziare determinate violazioni dei diritti umani in Bahrein. Tuttavia, anche esaminando il contenuto dell'Accordo in titolo, è indotto a valutarlo positivamente, perché suscettibile di incrementare, attraverso la cooperazione culturale tra i due Paesi, lo sviluppo della tutela di quelle che, in Italia e in Europa, rappresentano libertà fondamentali acquisite.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**[\(2560\) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001](#)**, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

La senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az), in sostituzione del senatore [IWOBI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti.

Obiettivi della Convenzione, adottata il 22 maggio 2001, entrata in vigore il 17 maggio 2004 e ratificata ad oggi da 185 Paesi - inclusa la totalità degli Stati membri dell'Unione europea, ad esclusione della sola Italia - sono quelli dell'eliminazione e della diminuzione dell'uso di alcune sostanze nocive per la salute umana e per l'ambiente, definite inquinanti organici persistenti (POP o POPs), composti chimici con proprietà tossiche che si propagano nell'aria, nell'acqua o nel terreno e che, a causa della loro scarsa degradabilità, risiedono nell'ambiente per lungo tempo. Si ricorda come le misure previste dalla Convenzione siano già disciplinate dalla vigente legislazione dell'Unione europea, in particolare dal regolamento (UE) 2019/1021, risultando pertanto vincolanti per il nostro Paese.

La Convenzione - composta da 30 articoli e da 7 allegati - dopo aver individuato nella protezione della salute umana e dell'ambiente dagli inquinanti organici persistenti il proprio obiettivo (articolo 1), disciplina le misure per ridurre o eliminare le emissioni derivanti da produzione e uso intenzionali (articolo 3), prevedendo, fatte salve alcune possibili deroghe, l'eliminazione della produzione e dell'uso delle sostanze riportate nell'allegato A, e una limitazione della produzione e dell'uso delle sostanze riportate nell'allegato B. Il testo prevede, inoltre, azioni volte a prevenire la produzione e l'uso di nuove sostanze con caratteristiche di inquinanti organici persistenti, nonché a introdurre nella regolamentazione nazionale i criteri per l'identificazione dei POP, di cui all'allegato D. Nel testo viene inoltre prevista l'istituzione di un apposito registro pubblico allo scopo di identificare le Parti che beneficiano delle deroghe specifiche di cui all'allegato A o all'allegato B (articolo 4). Il testo convenzionale disciplina altresì le misure volte a ridurre o eliminare le emissioni derivanti da produzione non intenzionale (articolo 5), al fine di ridurre le emissioni totali di origine antropica di ciascuna delle sostanze chimiche di cui all'allegato C (prevedendo a tal fine la definizione di un apposito Piano d'azione, a cura delle Parti), nonché le misure volte a ridurre o eliminare le emissioni provenienti da scorte e rifiuti (articolo 6). L'articolo 6, più in dettaglio, definisce gli obblighi relativi ai rifiuti costituiti, contenenti o inquinati da POP, che le Parti contraenti si impegnano a rispettare, e che riguardano l'applicazione delle misure per eseguire la raccolta, la movimentazione e lo stoccaggio, in maniera sostenibile per l'ambiente e la salute umana, prevedendo anche una forma di smaltimento per garantire la distruzione o la trasformazione irreversibile del loro contenuto di POP. La Convenzione prevede, inoltre, che le Parti sviluppino e implementino un Piano nazionale di attuazione per adempiere agli obblighi previsti, consistente nella predisposizione di inventari di sostanze organiche persistenti, soprattutto per quel che concerne la loro produzione, il loro uso e la loro commercializzazione, nonché identificando l'opzione più idonea per la gestione di tali sostanze e individuando le priorità nell'ambito degli obblighi da attuare (articolo 7). Viene, inoltre, prevista una procedura per le Parti per presentare una proposta di inclusione di ulteriori sostanze chimiche negli allegati A, B e C, da presentare al Segretariato della Convenzione, ovvero all'organo di riferimento e di raccordo per la raccolta e la divulgazione di informazioni provenienti da ogni fonte governativa. Il testo contempla, infatti, anche l'impegno per le Parti allo scambio di informazioni riguardanti la produzione, l'uso e le emissioni di POP e le alternative esistenti (articolo 9), nonché alla sensibilizzazione e alla educazione del pubblico sulla problematica relativa ai POP (articolo 10), alla promozione della ricerca, dello sviluppo e del monitoraggio in tale ambito (articolo 11), a garantire risorse e meccanismi finanziari adeguati per l'attuazione delle misure, sostenendo in questa azione anche i Paesi in via di sviluppo (articolo 13). Organo decisionale della Convenzione è, ai sensi dell'articolo 19, la Conferenza delle Parti (COP), composta dai rappresentanti di tutti gli Stati che ne hanno effettuato la ratifica, destinata a riunirsi ad intervalli (ogni due anni) ed alle cui riunioni possono partecipare, come osservatori, anche gli Stati non Parte, l'Organizzazione delle Nazioni Unite con le sue agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica. Altro organo della Convenzione è il Comitato di revisione degli inquinanti organici persistenti, composto da un ristretto numero di esperti e le cui riunioni sono aperte agli osservatori accreditati, preposto all'attuazione della procedura prevista dall'articolo 8 per l'inserimento di nuove sostanze nel novero di quelle previste dalla Convenzione (modifica degli allegati A, B e C).

Il disegno di legge di ratifica della Convenzione si compone di 5 articoli. L'articolo 4 dispone la

copertura degli oneri derivanti dalla ratifica, valutati in 9.440 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022 per le spese di missione di cui all'articolo 19 della Convenzione, in 230.307 euro per l'anno 2021 e in 207.321 euro annui a decorrere dall'anno 2022 per le spese derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla medesima Convenzione, ai sensi degli articoli 12, 13 e 20 della Convenzione stessa, nonché in 220.071 euro annui a decorrere dall'anno 2021, in relazione alle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6 e 11 della Convenzione.

Conclude osservando che la ratifica della Convenzione non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e con gli altri obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(2561) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Il senatore [AIMI](#) (*FIBP-UDC*), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo di sede sottoscritto nel luglio 2021 dall'Italia e dall'Istituto forestale europeo per lo stabilimento, sul territorio nazionale, di un ufficio sulla forestazione urbana. Ricorda che l'Istituto forestale europeo (EFI) è un'organizzazione internazionale istituita nel 1993 da alcuni Stati europei, avente la sua sede principale in Finlandia, uffici periferici a Barcellona, Bonn e Bruxelles e uffici di progetto in Malesia e in Cina, a cui attualmente aderiscono trenta Paesi europei. L'Istituto, che vanta ben 130 organizzazioni associate e affiliate in quaranta Paesi, svolge attività di ricerca scientifica, fornisce sostegno alle politiche su questioni relative alle foreste e stimola la creazione di reti nell'ambito della ricerca forestale, promuovendo la diffusione di informazioni imparziali e pertinenti in materia. Finanziato principalmente attraverso progetti europei, come il programma per la ricerca e l'innovazione *Horizon 2020* della Commissione europea o mediante contributi concessi da ministeri nazionali e altre istituzioni, l'Istituto nel 2018 ha stipulato un accordo di collaborazione permanente con il nostro Paese che prevede un contributo annuale di 40.000 euro, stanziati già per il triennio 2019-2021. La proposta di aprire una sede italiana dell'Istituto, sostenuta da tempo dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha l'obiettivo di rafforzare il ruolo internazionale dell'Italia in materia di protezione e salvaguardia del patrimonio forestale e boschivo, e di concorrere a rafforzare ulteriormente la rete delle organizzazioni internazionali già operanti nel Paese e attive nel campo della gestione sostenibile delle risorse naturali, come l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), il Programma alimentare mondiale, il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo e *Bioversity International*.

Composto da 19 articoli e da un allegato, l'Accordo, dopo aver offerto un quadro delle definizioni dei termini utilizzati (articolo I), dispone la concessione in comodato d'uso gratuito di alcuni locali della sede di Roma del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), l'ente di ricerca dedicato alle filiere agroalimentari con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali, quale sede italiana dell'Istituto forestale europeo (articolo II). Il testo disciplina gli aspetti relativi ai costi di manutenzione della struttura, ne dispone l'inviolabilità della sede (articolo III) ed esplicita gli obblighi nei suoi confronti da parte delle autorità italiane in termini di protezione (articolo IV) e di fornitura di pubblici servizi (articolo V), delimitandone altresì la relativa sfera di immunità dalla giurisdizione italiana (articolo VI).

L'Accordo contiene, inoltre, il riconoscimento da parte del Governo italiano della personalità giuridica internazionale dell'Istituto (articolo VII), regolando il diritto del suo ufficio italiano e del relativo

personale alla segretezza delle comunicazioni (articolo VIII), definendo i suoi diritti nella detenzione e nel trasferimento di risorse finanziarie (articolo IX) e stabilendo la disciplina dei regimi di previdenza sociale per il relativo personale (articolo X). Ulteriori articoli regolano gli aspetti relativi al transito e al soggiorno in Italia del personale dell'ufficio e di altri soggetti menzionati (articolo XI), ai privilegi e alle immunità concessi alla struttura e al relativo personale (analogamente a quanto previsto da accordi di sede con altre organizzazioni internazionali ospitate in Italia) (articoli XII e XIII) e all'accesso al mercato del lavoro per i familiari del medesimo personale (articolo XIV). L'Accordo, inoltre dopo aver specificato le finalità dei privilegi e delle immunità e regolato la collaborazione con le autorità italiane competenti (articolo XV), disciplina il riparto di responsabilità tra l'ufficio italiano dell'EFI e il Governo (articolo XVI), prevedendo da parte italiana un contributo annuale di 500.000 euro per i costi di gestione della struttura (articolo XVII) e stabilendo le modalità per la risoluzione di eventuali controversie interpretative o attuative (articolo XIX).

Il disegno di legge di ratifica del presente Accordo di sede si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, reca le disposizioni finanziarie del provvedimento, valutando gli oneri previsti per la sua attuazione in 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2022, e disponendone la relativa copertura. Il relatore conclude evidenziando come l'Accordo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

## 1.3.2.1.2. 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 138 (pom.) del 25/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2022

**138<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*

[CRAXI](#)

*La seduta inizia alle ore 14.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2560) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Dichiara, quindi, conclusa la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Iwobi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 14,05.*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2560  
**XVIII Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001

**Titolo breve:** *Ratifica Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti*

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 168 \(pom.\)](#)

12 aprile 2022

**Sottocomm. pareri**

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 545 \(pom.\)](#)

3 maggio 2022

13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N. 306 \(pom.\)](#)

3 maggio 2022

13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

[N. 307 \(ant.\)](#)

4 maggio 2022

[N. 309 \(pom.\)](#)

10 maggio 2022

14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 300 \(pom.\)](#)

26 aprile 2022

[N. 301 \(pom.\)](#)

27 aprile 2022



## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 168 (pom., Sottocomm. pareri) del 12/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 APRILE 2022  
168ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione  
[PARRINI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**[\(2560\)](#) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**[\(2561\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo

La Sottocommissione conviene.

**[\(2318\)](#) *Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo***

(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato gli emendamenti 3.1 (testo 2), 4.0.2 (testo 2) e 4.0.11 (testo 2) riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**[\(2367\)](#) NENCINI ed altri. - *Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini***

(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato l'emendamento 2.3 (testo 2) riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**[\(2414\)](#) *Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi***

(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**[\(2469\)](#) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021***

(Parere alla 10ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e da 3 a 18 del disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza:

- sull'emendamento 6.8 un parere non ostativo, a condizione che sia riformulato prevedendo una delega al Governo per l'adozione del decreto legislativo contenente il testo unico di riordino della materia dei servizi pubblici locali;

- sull'emendamento 8.8 un parere non ostativo, segnalando l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza Unificata ai fini dell'adozione del decreto legislativo ivi previsto;

- sull'emendamento 14.1 un parere non ostativo, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni nel procedimento di adozione del decreto ministeriale volto a definire principi e criteri relativi al riconoscimento dell'Armadio farmaceutico digitale nazionale;

- sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 1 e da 3 a 18 un parere non ostativo.

Il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 2 e agli articoli da 19 a 32 resta sospeso.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## **1.4.2.2. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 545 (pom.) del 03/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 3 MAGGIO 2022**  
**545ª Seduta (1ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 17,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2560)** *Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e dell'aggiornamento della decorrenza degli oneri e della relativa copertura nelle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 4, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

**(1571-B)** *Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo Parere non ostativo)

La senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az), in sostituzione della relatrice Gallicchio, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare,

preso atto anche della assicurazione fornita dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, secondo la quale la riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'ambiente, relativo al bilancio 2021-2023, di cui all'articolo 6, comma 3, deve intendersi riferita all'accantonamento del Ministero della transizione ecologica, secondo la nuova denominazione assunta dal Dicastero dell'ambiente, per effetto del decreto-legge n. 22 del 2021, ed imputata al vigente triennio di bilancio 2022-2024.

Segnala inoltre che non risultano presentati emendamenti al provvedimento in esame.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla valutazione della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la RELATRICE propone l'espressione di un parere di nulla osta che, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, è posto in votazione e approvato.

**(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 14ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 27 aprile, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire elementi istruttori sulla portata finanziaria dell'emendamento 16.7 (testo 2).

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9 sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Non vi sono osservazioni sulle proposte 10.2 (testo 2), 14.0.1 (testo 2), 16.2 (testo 2), 16.12 (testo 2), 18.1 (testo 2) e 18.3 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sull'emendamento 16.7 (testo 2), in assenza di una relazione tecnica necessaria a escludere effetti finanziari negativi.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti sulla valutazione espressa dal Governo, manifestando perplessità sulla presenza di profili di criticità finanziaria.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco) fa presente che le attività contemplate dall'emendamento in discussione, con particolare riguardo al sistema digitale per lo scarico dei medicinali veterinari, non sono previste a legislazione vigente, e pertanto potrebbero avere un impatto sulla finanza pubblica.

Interviene il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) per evidenziare che la misura andrebbe ad inserirsi in una legge di delega che appare già dotata di un meccanismo di copertura finanziaria.

La senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) reputa opportuno un ulteriore approfondimento.

Il presidente [PESCO](#) (M5S) prospetta l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

La sottosegretaria SARTORE, nel prendere atto dell'orientamento della Commissione, richiama quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, del disegno di legge, recante un meccanismo di copertura finanziaria che richiede la previa verifica degli effetti finanziari delle deleghe legislative volte a reperire la normativa europea.



Il RELATORE, alla luce della discussione, ritiene adeguata l'espressione di un parere contrario semplice.

La rappresentante del GOVERNO, proseguendo nella valutazione degli emendamenti, si pronuncia in senso contrario, per i profili finanziari, sulle analoghe proposte 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9, facendo presente che la Ragioneria generale dello Stato concorda con quanto affermato dalla relazione tecnica predisposta dal dicastero competente, nella quale si evidenzia che l'emendamento, con particolare riguardo alla lettera c), appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sui restanti emendamenti, concorda con l'assenza di osservazioni della Commissione.

Il PRESIDENTE, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti formulata dalla senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), si sofferma sulla portata normativa e finanziaria della lettera c) della proposta, che in effetti sembra presentare le maggiori criticità.

Il RELATORE ritiene opportuno recepire l'avviso contrario del Governo, segnalando che anche le lettere a) e b) della proposta appaiono suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica. Non essendovi quindi ulteriori richieste di intervento, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9.

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 16.7 (testo 2).

Il parere è non ostativo sulle proposte 10.2 (testo 2), 14.0.1 (testo 2), 16.2 (testo 2), 16.12 (testo 2), 18.1 (testo 2) e 18.3 (testo 2)."

La proposta di parere è messa in votazione e approvata.

### **(2317) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti**

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 aprile.

Il relatore [CALANDRINI](#) (FdI) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.1, che prevede che i progetti per le iniziative di celebrazione dell'anniversario della morte di Matteotti siano finanziati nel limite massimo di 350 mila euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Occorre, poi, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4.1, che rimodula in 50 mila euro per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024 il contributo straordinario in favore della Casa Museo Matteotti.

Conseguentemente, occorre verificare gli effetti finanziari della proposta 5.1 (recante l'autorizzazione di spesa e la previsione dell'esenzione da ogni forma di imposizione fiscale delle donazioni e di forme di liberalità in favore delle iniziative di celebrazione), nonché l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 6.1.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha richiesto la relazione tecnica sul testo del provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE, per quanto riguarda il testo, dopo aver precisato che dal punto di vista finanziario l'articolo 4, comma 2, reca una defiscalizzazione delle donazioni che si configura, comunque, come rinuncia a maggior gettito, esprime un avviso di nulla osta, a condizione che siano recepiti gli emendamenti del relatore 3.1, 4.1 e 5.1 nonché la proposta 6.1, come di seguito riformulata.

In relazione agli emendamenti, nel confermare l'avviso di nulla osta sulle proposte 3.1, 4.1 e 5.1, illustra la riformulazione a cui è condizionata la valutazione non ostativa dell'emendamento 6.1, che rappresenta una correzione tecnica della copertura finanziaria.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore [CALANDRINI](#) (*FdI*), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione degli emendamenti 3.1, 4.1, 5.1, nonché dell'emendamento 6.1 come sotto riformulato.

In merito agli emendamenti 3.1, 4.1 e 5.1 esprime parere non ostativo.

Sull'emendamento 6.1 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, " con le seguenti: "a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

**(2118) STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico**

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio.

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver richiamato i rilievi formulati sul testo e sugli emendamenti, ricorda che la Commissione ha richiesto al Governo la predisposizione di una relazione tecnica.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione al testo, si pronuncia in senso non ostativo a condizione che siano apportate due modifiche, di cui la prima consiste nella sostituzione, all'articolo 5, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con il Ministero dello sviluppo economico, quale dicastero competente a gestire il registro nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo. La seconda modifica consiste nell'inserimento, dopo l'articolo 8, di una disposizione recante la clausola di invarianza finanziaria e amministrativa per le attività previste dal provvedimento.

In relazione agli emendamenti, esprime un avviso contrario, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificare i profili finanziari, sulle proposte 2.1, 4.1, 5.1, 5.4, 5.5 e 5.6.

Sull'emendamento 5.0.1, concorda con la Commissione sull'esigenza di inserire una clausola di invarianza finanziaria e il divieto di corrispondere emolumenti comunque denominati.

Esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sull'emendamento 5.6, non segnalato dalla relatrice.

Su richiesta del presidente PESCO, la rappresentante del GOVERNO fornisce chiarimenti sulla valutazione contraria espressa sulle proposte 5.1, 5.4 e 5.5.

Il PRESIDENTE, alla luce delle delucidazioni del Governo, segnala che il parere contrario sugli emendamenti in questione potrebbe essere superato da una riformulazione, rimessa alla Commissione di merito, che sostituisca il Ministero competente in linea con il parere espresso sull'articolo 5 del testo e inserisca il divieto di corrispondere emolumenti o rimborsi spese comunque denominati.

Sull'emendamento 5.6, a seguito di una sollecitazione del senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) reputa sufficiente l'espressione di un parere non ostativo, condizionato alla sola sostituzione del Ministero delle politiche agricole con il Ministero dello sviluppo economico.

La rappresentante del GOVERNO, proseguendo nella valutazione degli emendamenti, manifesta una valutazione contraria, per oneri non quantificati o non coperti o in assenza di relazione tecnica, sulle analoghe proposte 6.1 e 6.2, sull'emendamento 6.3, nonché sulla proposta 7.0.2.

Interviene il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) per manifestare perplessità sull'avviso contrario espresso dal Governo in relazione agli emendamenti 6.2 e 6.3. In particolare, con riguardo alla proposta 6.3, non ravvisa elementi di criticità per quanto di competenza della Commissione bilancio.

La relatrice [TESTOR](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene che anche l'emendamento 6.1 non presenti evidenti profili di onerosità.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che uno degli elementi di criticità delle misure proposte è rappresentato dal fatto che la formazione professionale rientra nella competenza esclusiva regionale.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco), nel concordare che la materia in questione è prettamente regionale, reputa singolare attribuire all'amministrazione centrale la definizione dei relativi *standard*.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ritiene che, anche in relazione alla formazione professionale, sia necessaria una forma di coordinamento centrale nella definizione di modelli e criteri.

Previo intervento della rappresentante del GOVERNO, che dà la disponibilità a svolgere un breve approfondimento, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame delle proposte 6.1, 6.2 e 6.3.

La sottosegretaria SARTORE manifesta una valutazione contraria anche sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5, non segnalati dalla Commissione, precisandone le motivazioni connesse al regolare e ordinato svolgimento delle attività di classificazione merceologica delle attività professionali.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), nel dichiararsi perplesso sull'onerosità di tali emendamenti, ritiene che la contrarietà del Governo attenga a profili di merito.

Il PRESIDENTE alla luce di un breve approfondimento, d'accordo con la RELATRICE, ritiene che si possa confermare al riguardo la valutazione non ostativa.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la RELATRICE, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo e delle indicazioni emerse dal dibattito, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche:

- al comma 1 dell'articolo 5 le parole: "presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" siano sostituite dalle seguenti: "presso il Ministero dello sviluppo economico";
- al comma 5 dell'articolo 5 le parole: "con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali" siano sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro dello sviluppo

economico";

- dopo l'articolo 8 sia aggiunto, in fine, il seguente:

"Art. 8-bis

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1, 4.1, 5.1, 5.4, 5.5 e 7.0.2.

Sull'emendamento 5.6 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali" con le seguenti: "Ministero dello sviluppo economico".

Sull'emendamento 5.0.1 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, oltre che del divieto di corrispondere ai componenti del Comitato nazionale indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spesa e ogni altro emolumento comunque denominato.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 6.1, 6.2 e 6.3, il cui esame resta sospeso."

Verificata la presenza del prescritto numero legale la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina**

(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con presupposti e osservazione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile.

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra la seguente proposta di parere sul testo: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- in relazione all'articolo 1, recante riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, vengono forniti elementi integrativi sulla stima degli effetti di gettito riportati nella relazione tecnica, che è stata effettuata utilizzando un modello previsionale elaborato in collaborazione con Sogei, modello nel quale sono inserite le aliquote medie applicate a titolo di imposte dirette e IRAP, e che consente di verificare la quantificazione in termini di maggiori entrate IVA;

- in relazione all'articolo 2, con riguardo all'ipotesi assunta per cui solo il 25 per cento di 600.000 soggetti percepirà il buono benzina previsto dalla norma nel suo valore massimo di 200 euro, eccedente la soglia vigente, viene evidenziato come i dati presi a base della stima sono relativi all'anno di imposta 2020, primo anno di applicazione dell'elevazione del limite di esenzione a 516,46 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR): per tale anno, il maggior numero di soggetti che ricade nella fascia di importo di *benefit* tra 258,23 e 516,46 euro risulta poco meno di 8 volte superiore ai soggetti ricadenti nella medesima fascia nell'anno di imposta 2019, anno in cui il limite era di 258,23 euro, come nella legislazione vigente. Inoltre, la stima ipotizza l'erogazione, ai soggetti interessati, dell'importo massimo agevolato, quindi pari a 200 euro; per quanto

concerne invece l'aliquota marginale media del 30 per cento utilizzata ai fini della stima, si precisa che l'aliquota marginale media stimata per i lavoratori dipendenti è inferiore al 27 per cento, pertanto la stima viene ritenuta ampiamente prudenziale;

- sempre con riferimento all'articolo 2, la valutazione non considera effetti relativi alla deducibilità degli importi relativi ai buoni benzina in quanto si stima che la misura possa generare un beneficio per i lavoratori dipendenti a parità di costo del lavoro: in altri termini, la relazione tecnica stima gli effetti negativi in termini di mancata tassazione di parte dell'attuale costo del lavoro soggetto a tassazione. Eventuali effetti derivanti da componenti aggiuntive dello stesso costo rientrerebbero nella più vasta valutazione della redditività delle imprese che per prassi non viene valutata in quanto strettamente legata a singoli comportamenti;
- in relazione all'articolo 4, viene rappresentato che la percentuale assunta nella relazione tecnica per i consumi di gas naturale del secondo semestre del 2022, pari al 15 per cento dei consumi annui, è stata fornita da ARERA in base ai dati storici di consumo in suo possesso;
- in relazione all'articolo 5, si rappresenta che nella relazione tecnica si utilizzano i dati sul prezzo unico nazionale (PUN) per l'energia elettrica e per il gas naturale stimati più recentemente dall'ARERA sulla base delle evoluzioni del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e da essa forniti;
- in relazione all'articolo 6, concernente il bonus sociale energia e gas, nel concordare con la Commissione in ordine alla circostanza che la disposizione potrebbe essere formulata in maniera più chiara, si rappresenta che la previsione da un lato innalza da euro 8.107,50 (previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 29 dicembre 2016), ad euro 12.000 il valore ISEE utile ai fini dell'accesso al beneficio, dall'altro prevede risorse aggiuntive al fine di poter riconoscere nel secondo trimestre 2022 - anche in favore dell'ulteriore platea di beneficiari - un bonus sociale analogo a quello riconosciuto agli attuali percettori del bonus. Pertanto, si ritiene che a partire dal terzo trimestre 2022, e fatte salve nuove misure volte a prevedere il prolungamento degli attuali benefici aggiuntivi, il bonus potrà essere riconosciuto secondo gli ordinari meccanismi;
- con riferimento all'ampliamento della pianata organica dell'ARERA, disposta dall'articolo 7, comma 6, nel confermare quanto già indicato nella relazione tecnica, si evidenzia che i costi annui sono stati stimati prendendo a riferimento il costo annuo unitario iniziale livello base della carriera funzionariale (Funzionario III), al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e tenendo conto degli sviluppi medi di carriera previsti dal Regolamento del personale e dall'ordinamento delle carriere vigente in ARERA (comprensivi della parte fissa e di quella variabile media in esito alla valutazione della performance) nonché dell'adeguamento all'indice Istat delle tabelle stipendiali;
- in relazione all'articolo 8, con riferimento alle stime di consumo complessivo di energia, si rappresenta che le stesse attengono a variabili suscettibili di affinamento elaborate anche nell'ambito del lavoro di definizione dei documenti di programmazione economica e che le valutazioni sottese all'ipotesi di una propensione alla rateizzazione pari al 60 per cento sono state effettuate all'esito di un confronto con il settore che ha restituito un riscontro negativo circa la previsione di un'adesione massiva alla misura della rateizzazione: pertanto, la soglia individuata recepisce le indicazioni del settore ma si colloca, al contempo, in un'ottica ritenuta prudenziale. In relazione alle ragioni sottostanti l'ipotesi di una copertura media pari all'80 per cento, si fa presente che l'intervento mediante garanzia è finalizzato a sostenere i finanziamenti contratti dai fornitori per coprire il costo delle rateizzazioni: pertanto, l'individuazione di una copertura media pari all'80 per cento è ipotizzata in ragione delle caratteristiche dimensionali e patrimoniali delle imprese fornitrici di energia elettrica e gas naturale che operano in Italia, rispetto alle quali si stima, proprio in virtù dei differenti limiti percentuali previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020 a seconda della grandezza delle imprese richiedenti, una copertura media pari all'80 per cento dell'importo finanziato. Infine, in relazione agli oneri correlati alle garanzie di cui al comma 3, ai sensi del quale SACE S.p.A. è autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, si rappresenta che la dotazione di 2

miliardi prevista è basata su stime di SACE elaborate a seguito della necessaria ricalibrazione, nel settore di applicazione, del tasso di perdita attesa sulle operazioni a breve termine;

- in relazione all'articolo 10, si segnala che l'avvalimento di cui al comma 2 si configura come una mera facoltà rimessa alle valutazioni della struttura commissariale;
- in relazione all'articolo 11, si fa presente che la disposizione riguarda le aziende che non possono più ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria per esaurimento dei limiti di durata o perché superato il limite di 12 mesi nel biennio o perché hanno superato le durate complessive (inclusa la CIGS) di 24/30 mesi nel quinquennio. Avendo le aziende assicurate per la cassa integrazione salariale ordinaria fruito per il 2020 e per larga parte del 2021 delle integrazioni salariali con causale Covid che non ha alimentato i contatori, sono marginali i casi di aziende che superano i contatori. Le informazioni desumibili dagli archivi amministrativi forniscono solo una lettura alla data di rilevazione delle aziende e del numero medio dei lavoratori potenzialmente interessati. Ipotizzando anche periodi aggiuntivi fruibili nel corso dell'anno 2022 a normativa vigente, si stimano interessate al provvedimento circa 250 aziende con un numero medio di dipendenti pari a 425 per un totale di 106 mila dipendenti. Con riguardo poi alle ipotesi assunte nella relazione tecnica, quanto ai mesi coperti dall'integrazione e alle ore mensili di fruizione effettiva ci si riferisce alle più recenti indicazioni di carattere statistico dei monitoraggi della cassa integrazione ordinaria anche in considerazione del fatto che il trattamento non è completamente gratuito, non essendo stato esonerato il pagamento del contributo addizionale. Inoltre, si fa presente che il periodo 2020 e 2021 è stato un periodo eccezionale derivante dalla parziale chiusura o limitazione di interi settori di attività, unitamente al divieto di licenziamento. Nel secondo semestre 2021, non coperto da cassa integrazione con causale Covid, si è poi osservato un ricorso molto limitato allo strumento. Anche se la congiuntura sembrerebbe aggravarsi per i rischi in materia energetica, va tenuto presente che la sola motivazione del costo dell'energia non è rilevante per le aziende ai fini della richiesta di cassa integrazione ordinaria;
- in relazione all'articolo 12, si rappresenta che nella predisposizione della relazione tecnica, con riguardo alla quantificazione dell'importo medio di sgravio sono state considerate le caratteristiche specifiche della platea interessata al provvedimento in esame, anche con riferimento alla potenziale platea dei lavoratori che beneficiano dell'importo integrale dello sgravio rispetto alla platea dei lavoratori che beneficiano di un'integrazione di importo di sgravio integrato rispetto a quello già previsto a normativa vigente;
- con riguardo all'articolo 16, si fa presente che l'esonero contributivo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) è del tutto analogo a quello previsto per l'anno 2021 dall'articolo 37-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. In merito ai parametri e alle ipotesi assunte alla base della quantificazione, in analogia alla stima degli oneri previsti dal richiamato articolo 37-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, i dati utilizzati sono riferiti alla platea delle imprese dell'autotrasporto, alla misura del contributo, al fatturato prodotto dagli operatori e alla soglia di esenzione. Per quanto attiene al numero delle imprese dell'autotrasporto e all'entità del fatturato prodotto dagli operatori, sono stati considerati i medesimi valori utilizzati per la stima dell'esonero contributivo previsto per l'anno 2021. Relativamente all'entità del contributo dovuto all'ART, si evidenzia che, con la delibera n. 181/2021, lo stesso è stato determinato, nel 2022, nella misura dell'0,6 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato e corrisponde, pertanto, alla medesima percentuale prevista per l'anno 2021 con la delibera n. 225/2020. Relativamente alla soglia di esenzione, si rappresenta che, con la delibera n. 181/2021, la stessa è stata innalzata, nell'anno 2022, da 1.800 euro a 3.000 euro. Tanto premesso, pur avendo la delibera ART n. 181/2021 determinato una riduzione delle entrate derivanti dai contributi attesi per l'anno 2022 rispetto a quelli dell'anno 2021 (in considerazione dell'innalzamento nell'anno 2022 della soglia di esenzione), si è ritenuto in via prudenziale di confermare comunque la stima di 1,4 milioni di euro, così come è avvenuto per l'anno 2021;
- con riferimento all'articolo 20, recante rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, si conferma che per l'anno 2022 le risorse sono sufficienti per le attività di sperimentazione e per quelle di primo avviamento. Per l'anno 2023 e

seguenti, i costi di gestione del fondo saranno a carico del Piano strategico della Politica agricola comune 2023-2027; inoltre, come precisato nel Piano di gestione dei rischi 2022, nell'anno di sperimentazione 2022 non sarà erogato alcun indennizzo, di conseguenza il problema della copertura non si pone: al 2023 in avanti gli indenni per il rimborso dei danni graveranno sui fondi unionali; viene poi assicurato che le risorse di cui sarà dotato il predetto fondo saranno a valere sui fondi europei Feaga e Feasr, escludendo l'insorgenza di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; viene infine confermato che i compiti assegnati all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) saranno svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

- in relazione all'articolo 22, recante l'attribuzione di un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese del comparto turistico, il Governo ha fornito ulteriori elementi conoscitivi a sostegno del carattere prudenziale della quantificazione ivi proposta;
- in relazione all'articolo 23, in tema di revisione dei prezzi dei materiali da costruzione, si rappresenta l'assenza di effetti sui saldi di finanza pubblica, dal momento che l'anticipazione, così come il riconoscimento del conguaglio o l'eventuale ripetizione dell'anticipazione concessa, avverranno entro il medesimo anno di competenza, ossia il 2022;
- in relazione all'articolo 27, con riferimento alle misure di supporto del nuovo nucleo di valutazione e al più generale ampliamento dell'ambito soggettivo e oggettivo dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012 (articolo 28), la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, procederà mediante rimodulazione interna di risorse umane, con corrispondente incremento a favore del Dipartimento per il coordinamento amministrativo; per quanto riguarda la collaborazione della Guardia di finanza con la Presidenza del Consiglio, si rappresenta che la previsione non implica lo svolgimento, da parte dei Reparti del Corpo, di attività operative diverse o ulteriori rispetto a quelle ordinariamente esperite, ed è finalizzata esclusivamente a esplicitare la facoltà dell'Esecutivo di avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza per l'esercizio delle funzioni a esso attribuite nello specifico settore;
- in relazione all'articolo 28 e, in particolare, in merito alla sostenibilità da parte delle articolazioni tecniche del Ministero dell'Interno degli adempimenti che deriveranno dalla norma medesima, si segnala che le articolazioni tecniche dei Ministeri della difesa e dell'Interno, di cui potrà avvalersi il Centro di Valutazione e Certificazione nazionale (CVCN), oggi in seno all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), si debbano individuare nei Centri di Valutazione (CV) previsti dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105; i compiti assegnati dalla norma in esame risultano in linea con la generale missione istituzionale affidata ai CV, che opereranno in coordinamento con il CVCN ed espletabili quindi con risorse invariate;
- con riferimento all'articolo 29, comma 6, in relazione alle assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, si premette che l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dispone che la disciplina applicabile al personale dell'Agenzia per la cybersicurezza possa essere dettata anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ivi incluso il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. La deroga alle disposizioni, di derivazione europea, in materia di limiti di durata per i rapporti di lavoro a tempo determinato - introdotta dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, all'articolo 29, comma 6, e che prevede, la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per una durata, rinnovabile nei termini anzidetti, di quattro anni - è prevista esclusivamente per quelle assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico dell'Agenzia. Tale deroga - che opera rispetto agli ordinari termini di durata e non al principio di determinatezza della durata, volto ad impedire rinnovi contrattuali potenzialmente illimitati - è diretta a consentire il più rapido avvio delle attività strumentali alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico. Per quanto concerne gli aspetti finanziari, si precisa che le assunzioni avverranno nell'ambito delle risorse finanziarie di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 82 del 2021, già assegnate all'Agenzia, e senza comportare nuovi oneri a carico del bilancio

dello Stato. Infine, si evidenzia che la possibilità assunzionale in parola si muove nell'ambito del limite percentuale massimo per le assunzioni a tempo determinato del 30 per cento della dotazione organica complessiva (previsto, ai sensi dall'articolo 12, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 82 del 2021, e dall'articolo 91, comma 3, del regolamento del personale dell'Agenzia, adottato con DPCM 9 dicembre 2021, n. 224), di cui, proprio in ragione dello specifico - e limitato - ambito di impiego, rappresenterà una percentuale ridotta;

- con riferimento all'articolo 30, si segnala che le funzioni ivi previste sono quelle di valutazione e verifica dei presupposti per dar luogo ai seguiti di competenza già previsti dal regolamento (UE) 2015/479 e, pertanto, si inseriscono nel quadro delle competenze già ordinariamente previste. Si conferma, pertanto, che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri, potendo essere attuata con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente;

- in relazione all'articolo 31, per quanto attiene la lettera b) del comma 1, si specifica che il costo pro capite pro die quantificato per la corresponsione del contributo di sostentamento è stato calcolato sulla base delle esperienze maturate in occasione delle recenti maxi-emergenze sismiche, in occasione delle quali è stato riconosciuto un analogo contributo (con la diversa denominazione di "contributo per l'autonoma sistemazione" e con parametri sostanzialmente analoghi). In aggiunta si rappresenta che con ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, all'articolo 2 sono stati ulteriormente specificati i criteri di riconoscimento del predetto contributo, prevedendo una quota una tantum pari ad euro 300 mensili pro capite, riconoscendo altresì, in presenza di minori, in favore dell'adulto titolare della tutela legale o affidatario, un contributo addizionale mensile di 150 euro per ciascun figlio di età inferiore a 18 anni. La quantificazione di 54 milioni, ottenuta moltiplicando l'importo di 300 euro mensili pro capite per il limite massimo di 60.000 beneficiari per il periodo massimo di fruizione di 3 mesi, risulta ampiamente cautelativa e prudenziale, in quanto presuppone che tutti i potenziali beneficiari previsti, quale limite massimo, dalla norma richiedano di fruire della misura e nella quota integrale di 300 euro prevista per i maggiorenni.

- con riferimento al comma 1, lettera c) del medesimo articolo 31, si rappresenta che, a decorrere dall'anno 2013, il livello del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, è ripartito in applicazione di quanto previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che introduce il concetto e la metodologia dei costi e fabbisogni standard in sanità. In sede di applicazione della metodologia disegnata dalla citata norma, al fine di definire i fabbisogni sanitari regionali standard, viene individuata la spesa pro capite annua per ogni regione in relazione ad ogni macrolivello di assistenza. La spesa pro capite annua complessiva registrata nelle cosiddette "regioni di riferimento" è la spesa che viene utilizzata come spesa ottimale e quindi attribuita a tutte le restanti regioni d'Italia per definire il fabbisogno standard di ognuna. È dall'applicazione di tale algoritmo (effettuata ogni anno per il riparto del FSN) che è stato rilevato il valore di 2.018 euro che corrisponde al costo pro-capite per tutti e tre i macrolivelli di assistenza, registrato nelle regioni di riferimento e valorizzato nel riparto dell'anno 2021;

- con riferimento all'articolo 32, si rileva che la norma non ha effetti sulla carriera dei componenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessati, in termini di anticipazione della stessa, in quanto l'anzianità nella qualifica è legata alla decorrenza giuridica che, nel caso specifico, è il 1° gennaio 2021. In tale ottica non è necessaria l'evoluzione decennale degli oneri in quanto gli stessi non mutano. Circa il meccanismo di copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo 32 per l'anno 2022, a valere sui fondi speciali di parte corrente di spettanza del Ministero dell'Interno, si conferma la disponibilità delle necessarie risorse;

- in relazione all'articolo 35, lettere b) e c) del comma 1, si conferma l'invarianza finanziaria della disposizione introduttiva del sistema telematico per i procedimenti autorizzativi, in quanto il programma informatico è interamente finanziato dalla Commissione UE e già a disposizione delle amministrazioni interessate. In relazione al comma 2, si conferma la disponibilità dei fondi nella tabella A del MAECI per il triennio 2022/2024, necessari per la copertura finanziaria dell'articolo in questione;

- con riferimento all'articolo 36, comma 1, circa il numero complessivo dei contratti di personale



docente e ATA c.d. Organico Covid prorogabili attraverso le risorse aggiuntive previste dalla norma in esame, viene riportata una tabella di sintesi recante, su base regionale, il dettaglio dei contratti in scadenza al 31 marzo 2022 suddivisi per il personale docente e ATA;

- in relazione all'articolo 37, si sottolinea che il contributo non si pone come misura fiscale strutturale, trattandosi, invece, di un prelievo emergenziale di carattere assolutamente straordinario e con finalità solidaristiche, previsto una tantum e determinabile sulla base di dati immediatamente disponibili per gli operatori economici e per l'amministrazione finanziaria. La misura si inserisce nel contesto della più ampia manovra adottata a sostegno all'economia per attenuare l'impatto negativo dovuto agli aumenti dei costi energetici, e il prelievo in esame contribuisce a finanziare tali misure di sostegno a vantaggio dell'intero sistema economico e sociale. Sui profili relativi alla quantificazione, vengono riportati gli elementi di risposta ai rilievi formulati in merito ad aspetti di competenza, circa la platea dei contribuenti interessati, sotto il profilo dimensionale, sulla metodologia rilevando che questo metodo di stima riveste un carattere di prudenzialità. In merito ai possibili comportamenti elusivi, si ritiene che la metodologia utilizzata non risenta di eventuali condotte di tal genere e vengono illustrate le ragioni a sostegno di questa posizione. Per quanto riguarda le prestazioni di lavoro straordinario del personale della Guardia di finanza, la stima presuntiva dello stanziamento per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario da effettuarsi nel periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022 è stata determinata assumendo il medesimo parametro già utilizzato per la quantificazione degli oneri derivanti dalle misure per la funzionalità delle Forze di polizia adottate durante il periodo emergenziale per l'epidemia da COVID-19; viene inoltre osservato che la diversità dei gradi dei militari da impiegare nella peculiare attività in trattazione (per un contingente complessivo autorizzato di 561 unità) nonché il loro continuo avvicendamento sul territorio rendono particolarmente difficoltoso determinare la composizione della platea di personale che verrà effettivamente impiegata per lo svolgimento dei servizi in parola. Pertanto, ai fini della quantificazione degli oneri correlati alle disposizioni di cui all'articolo 37, commi 9 e 10, del decreto-legge in esame è stato considerato il menzionato parametro medio di euro 19,79 di compenso orario, in termini omologhi alle soluzioni già adottate per la quantificazione della spesa connessa ai contingenti autorizzati per il periodo emergenziale;

- in relazione all'articolo 38, si fa presente di non avere osservazioni da formulare sulla modifica proposta alla quota di copertura di cui alla lettera c),

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- all'articolo 6 siano apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, sia inserito il seguente:

"1-bis. Per il periodo 1° aprile - 30 giugno 2022 l'incremento del valore ISEE si applica ai fini dell'estensione dei benefici e con le modalità previste dall'articolo 3 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.";

b) al comma 2, le parole "dal comma 1" siano sostituite dalle seguenti: "dal comma 1-bis";

- all'articolo 35, comma 1, lettera b), sia aggiunto infine il seguente capoverso: "7-quater.

All'attuazione dei commi 7-bis e 7-ter è data attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";

- all'articolo 35, comma 1, lettera c), dopo le parole: "L'Autorità competente", siano inserite le seguenti: ", con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,";

- all'articolo 38, la lettera c) sia sostituita dalla seguente: "c) quanto a 81.900.000 euro per l'anno 2023 mediante utilizzo, per 68.110.000, delle maggiori entrate e, per 13.790.000 euro, delle minori spese derivanti dagli articoli 1 e 11.".

Il parere è reso, altresì, nel presupposto della congruità delle risorse stanziare dall'articolo 19 rispetto agli obiettivi da perseguire, nonché della effettiva sostenibilità della clausola di invarianza di cui all'articolo 29, comma 4, e della sostenibilità dei nuovi compiti attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dall'articolo 37, comma 8, e con la seguente osservazione:

- con riferimento all'articolo 7, comma 6, secondo periodo, si segnala che oneri di parte corrente appaiono compensati, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, con uno stanziamento di spesa in conto capitale."

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla proposta della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

La relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, risulta necessario acquisire la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione e la congruità della copertura delle proposte 1.1 (identica all'1.2), 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.23 (analoga all'1.24 e 1.25), 1.0.1 (analoga all'1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5 e 1.0.6), 1.0.7 (analoga all'1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11 e 1.0.12), 1.0.13 (analoga all'1.0.14, 1.0.15, 1.0.16, 1.0.17 e 1.0.18), 1.0.19 e 1.0.21. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.4 e 1.0.20. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.14. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle identiche proposte 1.26 e 1.27. Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 1.0.22. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 2.1, 2.2 e 2.3 che intervengono sul limite del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dalle aziende ai dipendenti che non concorre a formare reddito. Occorre altresì valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 2.4, 2.5 e 2.6 che includono nell'ambito applicativo della norma anche le somme riconosciute dalle aziende ai dipendenti per l'acquisto di carburanti. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.7, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.5 e 2.0.6 (analoga al 2.0.7, 2.0.8 e 2.0.9). Comportano maggiori oneri gli identici emendamenti 2.8, 2.9 e 2.10. Occorre valutare la portata finanziaria delle identiche proposte 2.11 e 2.12 che estendono l'ambito operativo della norma, prevedendo che i buoni siano utilizzabili anche, e non esclusivamente, per l'acquisto di carburanti. Occorre poi valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 2.17, 2.18 e 2.19 che consentono l'utilizzo della misura di cui al comma 1 dell'articolo 2, in alternativa, per gli interventi volti a favorire la mobilità attiva e sostenibile. Occorre, infine, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 2.0.4, che autorizza la realizzazione di impianti di distribuzione di carburanti nelle aviosuperfici esistenti o di futura realizzazione.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.42 (testo 2), 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.62, 3.63, 3.64, 3.67, 3.68, 3.69, 3.70, 3.0.1 (analogo al 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4), 3.0.5, 3.0.7, 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.11. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.24, 3.29, 3.36 (identico al 3.37) e 3.0.8. Occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 3.59, 3.60 e 3.61, che forniscono la definizione della "componente energia" di cui al comma 1 dell'articolo 3. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria degli emendamenti 3.65 e 3.66 che intervengono, in maniera differenziata, sulla disciplina concernente la cessione del credito di imposta di cui all'articolo 3. Occorre valutare, poi, la portata finanziaria della proposta 3.0.6 che vincola in favore dei comuni di dimensioni piccole o medio-piccole una quota delle risorse del PNRR. Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria della proposta 3.0.12 che interviene sulla disciplina del *patent box*. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, comportano maggiori oneri le proposte 4.1 (identica al 4.0.11), 4.3 (identica al 4.4 e 4.5), 4.6, 4.10 (identica al 4.11), 4.12 (identica al 4.13 e 4.14) e 4.18 (identica al 4.19 e 4.20). Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti

4.2, 4.7, 4.8, 4.9, 4.15, 4.16, 4.17, 4.21, 4.22 (identico al 4.23, 4.24, 4.25 e 4.26), 4.27, 4.28, 4.30 (già 3.43), 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7 (analogo al 4.0.8) e 4.0.10. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4.29 che interviene sull'utilizzo in compensazione e sulla cessione del credito di imposta di cui al comma 1 dell'articolo 4. Occorre poi valutare la portata finanziaria della proposta 4.0.1 sull'utilizzo di somme non utilizzate da contributi per l'emergenza epidemiologica a copertura dei maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia e l'emergenza in Ucraina. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 4.0.9.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.17, 5.22, 5.0.5, 5.0.7, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.10, 5.0.11, 5.0.12 e 5.0.16. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 5.8, 5.20 (identico al 5.21), 5.0.1 (identico al 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.4), 5.0.17, 5.0.19, 5.0.20 e 5.0.21. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 5.18. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 5.0.6 sulla finalizzazione di risorse derivanti dal mancato utilizzo della quota libera degli avanzi di amministrazione degli enti locali. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 5.0.13, 5.0.14 e 5.0.15 recanti misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas. Occorre valutare poi la portata finanziaria dell'emendamento 5.0.18 recante misure urgenti per rafforzare l'indipendenza e l'autosufficienza energetica del sistema elettrico delle isole maggiori. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.8, 6.8 (testo 2), 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.9, 6.0.12 e 6.0.13. Comporta maggiori oneri l'emendamento 6.5. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 6.7, in base alla quale il valore ISEE di accesso al bonus di cui all'articolo 6 è verificato con riferimento alla totalità delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate nel corso dell'anno 2022. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 6.0.8 sull'utilizzo degli avanzi di amministrazione ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 6.0.10. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 6.0.11 che dispone l'applicazione alle società a capitale interamente pubblico degli incentivi per gli interventi di piccole dimensioni finalizzati ad incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, chiede conferma, con riguardo alla lettera c), della corretta quantificazione degli oneri della proposta 7.1. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 7.2, sulla realizzazione di piattaforme interoperabili per l'acquisizione di dati. Occorre valutare la portata normativa e finanziaria della proposta 7.3, sull'attribuzione di poteri straordinari al Garante sulla sorveglianza dei prezzi. Occorre valutare la disponibilità delle risorse utilizzate dall'emendamento 7.4 per l'avvalimento delle Associazioni dei consumatori. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.5, al fine di verificare la correttezza della quantificazione degli oneri. Comporta maggiori oneri la proposta 7.8. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.1, con particolare riguardo al capoverso "Articolo 7-*quater*". Comportano maggiori oneri le analoghe proposte 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.6 e 7.0.7. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.5. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.0.8, mentre comportano maggiori oneri gli emendamenti 7.0.9 e 7.0.10. Chiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 7.0.12, 7.0.13 e 7.0.14, nonché sull'emendamento 7.0.15. Occorre valutare la portata finanziaria, sotto il profilo della compatibilità con il diritto europeo, della proposta 7.0.16, in tema di concessioni di coltivazione geotermica. Richiede la relazione tecnica delle analoghe proposte 7.0.18, 7.0.19 e 7.0.20, nonché sull'emendamento 7.0.21. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 7.0.25. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 7.0.26. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.0.27. Occorre valutare gli eventuali profili finanziari dell'emendamento 7.0.29, che impone la revisione degli indici ISTAT di adeguamento dei contratti commerciali. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 7.0.30, 7.0.31, e 7.0.32. In relazione alla proposta 7.0.37, recante un finanziamento del fondo "Scuole dei mestieri", chiede conferma della disponibilità delle

risorse. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 7.0.38 e 7.0.39. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi incluse le proposte 7.0.22 (testo 2) e 7.0.24 (testo 2), riferiti all'articolo 7.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, richiede la relazione tecnica sull'emendamento 8.1, nonché sulle analoghe proposte 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 e 8.8. Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri la proposta 8.9, gli analoghi emendamenti 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14 e 8.15, nonché le analoghe proposte 8.16, 8.17, 8.18, 8.19 e 8.20. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 8.21. Comporta maggiori oneri l'emendamento 8.22. richiede la relazione tecnica sulle proposte 8.23 e 8.24. Comporta maggiori oneri l'emendamento 8.25. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 8.26, 8.27 (di cui la lettera d) sembra presentare profili di onerosità), 8.27 (testo 2) (di cui le lettere d) ed e) sembrano presentare profili di onerosità) e 8.28. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 8.29, in tema di rateizzazione delle fatture emesse da gennaio ad aprile 2022, nonché dell'emendamento 8.30, che amplia la destinazione delle garanzie SACE. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 8.31 (in particolare per valutare la congruità delle coperture) e 8.32. Comporta maggiori oneri l'emendamento 8.33. Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 8.34, 8.35, 8.36, 8.37 8.38 e 8.39, nonché sugli analoghi emendamenti 8.40, 8.41, 8.42 e 8.43. Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse destinate dall'emendamento 8.44 ai consorzi per l'internazionalizzazione. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 8.45. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 8.46, 8.47, 8.48 e 8.49. Comporta maggiori oneri l'emendamento 8.0.2. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura delle analoghe proposte 8.0.3 e 8.0.4. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7 e 8.0.8, nonché sulla proposta 8.0.9. Occorre verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 8.0.10, sulla attestazione dei parametri per l'accesso ai finanziamenti della cd. "nuova Sabatini". Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 8.0.12. Richiede altresì la relazione tecnica sulle analoghe proposte 8.0.13, 8.0.14, 8.0.15, 8.0.16, 8.0.17, 8.0.18 e 8.0.19, sugli analoghi emendamenti 8.0.20 e 8.0.21, 8.0.24 e 8.0.41, nonché sulle proposte 8.0.22 e 8.0.23, tutti in tema di moratoria per i debiti bancari delle piccole e medie imprese. Comportano maggiori oneri le analoghe proposte 8.0.25, 8.0.26, 8.0.27, 8.0.28 e 8.0.29. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 8.0.30, 8.0.31, 8.0.32, 8.0.33, 8.0.34, 8.0.35 e 8.0.36, sul rafforzamento delle misure di garanzia pubblica. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica altresì sulle proposte 8.0.37 e 8.0.38, mentre appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli analoghi emendamenti 8.0.39 e 8.0.40. Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 8.0.42, 8.0.43, 8.0.44, 8.0.45 e 8.0.46 che, peraltro, innalzando massimali e copertura per le garanzie al settore turistico, sembrano presentare profili di onerosità. Occorre acquisire la relazione tecnica altresì sull'emendamento 8.0.47. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, richiede la relazione tecnica sulle proposte 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4, che ampliano la cedibilità dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese energivore. Occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 9.5 e 9.6 e della proposta 9.0.1, sulla cedibilità dei crediti d'imposta per la riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 9.0.3 e 9.0.4, istitutivi di crediti d'imposta per impianti da fonti rinnovabili. Occorre valutare i profili finanziari delle analoghe proposte 9.0.6 e 9.0.7, recanti proroga delle concessioni di coltivazione geotermica. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 9.0.8 e 9.0.9, sulla proposta 9.0.10, nonché sugli analoghi emendamenti 9.0.11 e 9.0.12, sul rafforzamento del sistema delle garanzie alle imprese. Occorre verificare gli effetti finanziari, in termini di entrate, della proposta 9.0.13, che esclude le agenzie di viaggio e turismo dall'applicazione degli obblighi del *reverse charge*. Non vi sono osservazioni sul restante emendamento riferito all'articolo 9.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare i profili finanziari della proposta 10.5, sostitutivo del comma 2, sulle attività di spettanza dei Commissari straordinari dell'ILVA. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 10.6, la cui copertura appare peraltro inidonea. Richiede altresì la relazione tecnica sull'emendamento 10.7, per valutare la congruità della copertura. Occorre valutare eventuali profili finanziari dell'emendamento 10.8 e 10.8 (testo 2), con riguardo ai termini di

pagamento relativi alle forniture tra le imprese di interesse strategico nazionale. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 10.0.1 e 10.0.3. Comportano maggiori oneri gli analoghi emendamenti 10.0.4 e 10.0.5, nonché, per incapienza del fondo impiegato a copertura, l'emendamento 10.0.7. Richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 10.0.6 e 10.0.8. Comporta maggiori oneri l'emendamento 10.0.9. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 10.0.10 e 10.0.11. Comporta maggiori oneri, per inidoneità della copertura, la proposta 10.0.12. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 10.0.13. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 10.0.14 e 10.0.15. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 10.0.16. Comportano maggiori oneri le proposte 10.0.17, 10.0.18, 10.0.19, 10.0.20 e 10.0.21. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 10.0.22, 10.0.23 e 10.0.24. Comporta maggiori oneri la proposta 10.0.25. Occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 10.0.28, in relazione all'attivazione della banca dati ivi prevista. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 10.0.35, sui termini di accettazione della cessione del credito. Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 10.0.36, 10.0.37 (testo 2), 10.0.39, 10.0.40, 10.0.41 (analogo a 10.0.42), 10.0.41 (testo 2), 10.0.42 (testo 2), 10.0.43, 10.0.43 (testo 2) e 10.0.44, sull'ambito e le modalità di cessione dei crediti d'imposta in materia edilizia. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 10.0.45, la cui copertura appare inidonea, nonché sulla proposta 10.0.46. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 10.0.47, in materia di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni. Comportano maggiori oneri le proposte 10.0.48 e 10.0.49 (analogo a 10.0.50, 10.0.51 e 10.0.52). Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti analoghi 10.0.53, 10.0.54, 10.0.55 e 10.0.56. Comporta maggiori oneri la proposta 10.0.57, mentre richiede la relazione tecnica sul 10.0.58. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica altresì sugli emendamenti 10.0.59, 10.0.60 e 10.0.62. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 10.0.61, recante definizione di criteri per il finanziamento delle comunità energetiche. Devono valutarsi altresì gli effetti finanziari delle analoghe proposte 10.0.63 e 10.0.64, sulle modalità di interazione con il sistema energetico delle imprese di autoconsumazione di energia rinnovabile. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 10.0.65, 10.0.66 e 10.0.67. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 10.0.68 e 10.0.69. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 10.0.70, 10.0.71, 10.0.72, 10.0.73, 10.0.75 (analogo a 10.0.76 e 10.0.77) e 10.0.79 (analogo a 10.0.80). Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 10.0.81. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 10.0.82 e 10.0.83. Comporta maggiori oneri la proposta 10.0.84. Sull'emendamento 10.0.85, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura, di cui va comunque valutata l'idoneità. Sull'emendamento 10.0.86, che appare in realtà riferito al comma 1 dell'articolo 10, occorre valutare la portata finanziaria della disposizione, che amplia le finalità della misura. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 10.0.87. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 10.0.88. Occorre valutare gli eventuali profili finanziari degli analoghi emendamenti 10.0.89 e 10.0.93, recanti sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito, nonché della proposta 10.0.90, che proroga i termini per la deliberazione da parte dei comuni delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 10.0.91. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, comportano maggiori oneri gli oneri le proposte 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4 in quanto l'onere non è configurato come tetto di spesa. Occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 11.5 e 11.7. Occorre invece valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per la proposta 11.6. Comporta maggiori oneri l'emendamento 11.8 per copertura non idonea. Richiede la relazione tecnica per le proposte 11.13 e 11.14. Determina maggiori oneri l'emendamento 11.15. Occorre valutare la portata normativa delle proposte 11.16 e 11.17. Occorre acquisire la relazione tecnica per l'emendamento 11.18. Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per gli emendamenti 11.19, 11.20, 11.21, 11.22, 11.23, 11.24, 11.25 e 11.27. Occorre acquisire la relazione tecnica per la proposta 11.26. Per gli emendamenti 11.28, 11.29 e 11.30 occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza finanziaria. Occorre invece valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 11.31 e 11.32. Richiede la relazione tecnica per la proposta 11.33. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 11.34 e 11.35.

Occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 11.36, 11.37, 11.38, 11.39, 11.40, 11.41 e 11.42. Determina maggiori oneri l'emendamento 11.43. Richiede la relazione tecnica per le proposte 11.44, 11.45, 11.46, 11.47, 11.48, 11.49, 11.50, 11.51, 11.52, 11.0.2, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.7, 11.0.9, 11.0.10, 11.0.12 e 11.0.14. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 11.0.11 e 11.0.13. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 e 12.0.1. Comporta maggiori oneri la proposta 12.0.2. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 12.0.3, 12.0.4, 12.0.6 e 12.0.7. Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per la proposta 12.0.5. Comporta maggiori oneri l'emendamento 12.0.8. Richiede la relazione tecnica per le proposte 12.0.9, 12.0.9 (testo 2) e 12.0.10. Determinano maggiori oneri gli emendamenti 12.0.11, 12.0.12, 12.0.13, 12.0.14, 12.0.15, 12.0.16 e 12.0.17. Occorre acquisire la relazione tecnica per la proposta 12.0.18. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 12.0.19, 12.0.20, 12.0.22 e 12.0.23. Richiede la relazione tecnica per le proposte 12.0.21, 12.0.23 (testo 2), 12.0.29 e 12.0.31. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 12.0.33 e 12.0.34. Richiede la relazione tecnica per la proposta 12.0.36. Occorre valutare gli emendamenti 12.0.37 e 12.0.38 per i possibili profili di contrasto con la normativa europea. Occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 12.0.39, 12.0.40, 12.0.41, 12.0.42 e 12.0.43. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 12. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 13, determina maggiori oneri l'emendamento 13.1 per copertura non idonea. Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 13.1 (testo 2). Occorre invece valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 13.0.1 e 13.0.2. Occorre invece valutare i possibili profili di contrasto con la normativa europea delle proposte 13.0.3 e 13.0.3 (testo 2). Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per l'emendamento 13.0.4. Richiede la relazione tecnica per la proposta 13.0.7. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 15, richiede la relazione tecnica per le proposte 15.1, 15.3, 15.8, 15.10, 15.0.1 e 15.0.2. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 15.2 e 15.9. Occorre invece valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura della proposta 15.11. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 15.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 16.1 e 16.2. Richiede, invece, la relazione tecnica per gli emendamenti 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.4, 16.0.5 e 16.0.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 16. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 17, comporta maggiori oneri la proposta 17.1. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 7.1 (testo 2). Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura degli emendamenti 17.2 e 17.2 (testo 2). Richiede la relazione tecnica per la proposta 17.3. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 17.18, 17.19, 17.20, 17.21 e 17.22. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 17.19 (testo 2) che destina una quota delle risorse del fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto in favore della riduzione al cinque per cento dell'aliquota IVA per la somministrazione di gas naturale per autotrazione. Richiede la relazione tecnica per le proposte 17.0.1, 17.0.3, 17.0.4, 17.0.5, 17.0.8, 17.0.9, 17.0.13, 17.0.13 (testo 2), e 17.0.14. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 17.0.2, 17.0.6, 17.0.10, 17.0.11, 17.0.16 e 17.0.17. Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per le proposte 17.0.18, 17.0.20, 17.0.21, 17.0.22, 17.0.23 (testo 2) e 17.0.23. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 17.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 18, richiede la relazione tecnica per la proposta 18.1. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 18.2, 18.3, 18.4, 18.6 e 18.7. Richiede la relazione tecnica per le proposte 18.5 (testo 2), 18.5, 18.8, 18.9, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.17, 18.19 e 18.24. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 18.15, 18.16, 18.18, 18.20, 18.21, 18.22 e 18.23. Occorre valutare le proposte 18.25, 18.26, 18.27 e 18.28. Occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 18.29, 18.30, 18.32, 18.33, 18.34, 18.35, 18.36, 18.37, 18.38, 18.39 e 18.42.

Comportano maggiori oneri le proposte 18.31, 18.40, 18.41, 18.43, 18.44, 18.45 e 18.46. Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per gli emendamenti 18.47 e 18.0.11.

Richiede la relazione tecnica per le proposte 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3, 18.0.4, 18.0.5, 18.0.6, 18.0.7, 18.0.8, 18.0.9, 18.0.10, 18.0.12, 18.0.13, 18.0.14, 18.0.15, 18.0.16, 18.0.17 e 18.0.18. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 18.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 19, occorre valutare la sussistenza delle risorse poste a copertura delle proposte 19.1, 19.4 e 19.5. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 19.2, 19.3, 19.6, 19.0.5 e 19.0.6. Comportano maggiori oneri le proposte 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.0.8 (testo 2), 19.0.8 (testo 3), 19.0.8, 19.0.9 e 19.0.10. Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 19.0.11. Occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 19.0.12 e 19.0.14. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 19.0.13, 19.0.15, 19.0.16, 19.0.21 e 19.0.24.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 19.0.17. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 19.0.19, 19.0.22 e 19.0.23. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 19.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 20, occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura delle proposte 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 e 20.5. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 20.6, 20.7 e 20.8. Occorre valutare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura delle proposte 20.9, 20.10 e 20.0.1. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.16, 20.0.8 e 20.0.11. Comporta maggiori oneri la proposta 20.15. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 20.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 21, comportano maggiori oneri le proposte 21.11 e 21.12. Occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 21.13, 21.14, 21.15, 21.16, 21.17a, 21.17, 21.18 e 21.0.1. Occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza nelle proposte 21.0.2, 21.0.4 e 21.0.5. Occorre invece valutare i possibili profili di compatibilità con la normativa europea per gli emendamenti 21.0.7 e 21.0.8. Determinano maggiori oneri le proposte 21.0.9, 21.0.10, 21.0.12, 21.0.17 e 21.0.19. Occorre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 21.0.11, 21.0.13 e 21.0.15. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 21.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 22, occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.10, 22.14, 22.15, 22.20, 22.25, 22.26, 22.33, 22.35, 22.36, 22.37, 22.41, 22.43, 22.44, 22.45, 22.46, 22.47, 22.50, 22.52, 22.56, 22.57, 22.58, 22.59, 22.60, 22.61, 22.62, 22.65 e 22.66. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 22.9, 22.11, 22.12, 22.13, 22.16, 22.17, 22.18, 22.19, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.27, 22.28, 22.29, 22.30, 22.31, 22.32, 22.34, 22.38, 22.39, 22.40, 22.42, 22.48, 22.49, 22.51, 22.53, 22.54, 22.55, 22.63 e 22.67. Risulta, inoltre, necessario acquisire la relazione tecnica per le proposte 22.0.8, 22.0.9, 22.0.10, 22.0.14, 22.0.15, 22.0.16, 22.0.17, 22.0.18, 22.0.19, 22.0.20, 22.0.21, 22.0.22, 22.0.23, 22.0.24, 22.0.25, 22.0.26, 22.0.27, 22.0.28, 22.0.31, 22.0.32, 22.0.34, 22.0.37, 22.0.39, 22.0.42, 22.0.44, 22.0.45, 22.0.46, 22.0.50, 22.0.52, 22.0.55, 22.0.56, 22.0.58, 22.0.59, 22.0.60 e 22.0.62. Determinano maggiori oneri gli emendamenti 22.0.11 (testo 2), 22.0.11, 22.0.12, 22.0.13, 22.0.33, 22.0.38, 22.0.40, 22.0.43, 22.0.54 (testo 2), 22.0.54, 22.0.57 e 22.0.61. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 22.0.35. Occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 22.0.53. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 22.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 23, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.1. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10, 23.11, 23.12, 23.13, 23.14, 23.15, 23.16, 23.17, 23.18, 23.19, 23.20, 23.21, 23.22, 23.23, 23.24, 23.25, 23.26, 23.27, 23.29, 23.30, 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3, 23.0.4, 23.0.5, 23.0.6, 23.0.7, 23.0.8, 23.0.9, 23.0.10, 23.0.11, 23.0.12, 23.0.13, 23.0.16, 23.0.17, 23.0.18, 23.0.19, 23.0.26 e 23.0.35. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.28, in base alla quale tutti gli enti pubblici che siano ammessi alla procedura di cui al comma 1 dell'articolo 23 usufruiscono di una proroga di dodici mesi dei termini per l'ultimazione dei lavori. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.31 che interviene sulle modalità di compensazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione per i contratti di lavoro. Occorre, poi, valutare la portata

finanziaria degli analoghi emendamenti 23.34, 23.35 e 23.36, che estendono ai contraenti generali l'applicazione delle norme sulla revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 23.37. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 23.38, in base al quale è consentito al concessionario di lavori pubblici e di servizi di proporre all'amministrazione concedente una revisione in via straordinaria del piano economico e finanziario. Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 23.0.24 che interviene sulla disciplina dell'appalto integrato. Occorre valutare, poi, la portata finanziaria dell'emendamento 23.0.25 che prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili adotti un prezzario nazionale speciale dei materiali significativi connessi alla costruzione e alla manutenzione delle strade e all'impermeabilizzazione. Occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 23.0.17, 23.0.28, 23.0.29, 23.0.30, 23.0.31 e 23.0.32 sulla rinegoziazione negli appalti privati. Occorre poi valutare l'emendamento 23.0.33 che fa salva la possibilità per l'appaltatore, negli appalti pubblici, di invocare il rimedio della risoluzione del vincolo contrattuale per eccessiva onerosità. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 23.0.34, che reca una deroga al divieto, per le pubbliche amministrazioni, di corrispondere pagamenti superiori a 5000 euro in favore dei soggetti inadempienti rispetto ad obblighi tributari. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 23.

Non sono stati presentati emendamenti all'articolo 24.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento all'articolo 25.

Non sono stati presentati emendamenti all'articolo 26.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 27.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 28, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 28.5, laddove prevede l'individuazione delle risorse necessarie per indennizzare il soggetto notificante chiamato all'eventuale sostituzione.

Analogamente, occorre valutare la proposta 28.19. Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria della proposta 28.0.1, laddove esclude la possibilità - per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione - di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica. Analogamente, occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 28.0.10 e 28.0.11. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 28.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 29, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dal subemendamento 29.1000/1. Occorre acquisire conferma della compatibilità con l'invarianza delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per gli identici emendamenti 29.2, 29.3, 29.4, 29.5 e 29.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 29.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 30, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla lettera b) della proposta 30.0.1. Chiede altresì conferma del carattere ordinamentale della proposta 30.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 30.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 31, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 31.2, 31.5, 31.6, 31.7, 31.8, 31.9, 31.14, 31.15, 31.16, 31.16 (testo 2), 31.17, 31.0.1, 31.0.2, 31.0.3, 31.0.4, 31.0.5, 31.0.6, 31.0.7, 31.0.8 e 31.0.11. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 31.3 che prevede la sottoscrizione di convenzioni per realizzare le attività di accoglienza diffusa. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 31.10, 31.11, 31.12 e 31.13. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa nella proposta 31.19. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 31.0.10 che amplia l'ambito delle attività delle imprese sociali, includendovi l'assistenza dei profughi di guerra e delle donne vittime di violenza di genere. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 31.0.12. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 31.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 32, richiede la relazione tecnica sulle proposte 32.1, 32.1 (testo 2), 32.6, 32.8, 32.0.1, 32.0.2, 32.0.3, 32.0.4 e 32.0.5. Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 32.5 e 32.5 (testo 2) che consentono a diverse amministrazioni pubbliche di attivare procedure straordinarie di inquadramento in ruolo. Occorre, poi, valutare la portata finanziaria



dell'emendamento 32.7 che riduce la durata del corso di formazione previsto per gli ispettori antincendi in prova vincitori di un concorso interno. Comporta maggiori oneri la proposta 32.0.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 32.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 33, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 33.1, 33.0.2, 33.0.5, 33.0.6, 33.0.7 e 33.0.8. Comporta maggiori oneri la proposta 33.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 33.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 34, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 34.1, 34.2 e 34.2 (testo 2), laddove prevedono l'attivazione di un corso di inserimento per i medici e gli operatori socio-sanitari ucraini. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 34.4 e 34.0.3. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 34.8, 34.0.2, 34.0.4, 34.0.6, 34.0.7, 34.0.8, 34.0.9 e 34.0.10. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle proposte 34.9 e 34.10. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 34.0.1 che consente ai medici, per la durata della formazione, l'esercizio di attività libero-professionali all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 34.0.5. Occorre valutare la compatibilità con la normativa europea dell'emendamento 34.0.11. Occorre, infine, valutare la portata finanziaria della proposta 34.0.12 in tema di malattie rare della retina. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 34.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 35, occorre valutare i profili contabili della proposta 35.0.1, che prevede la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa delle entrate derivanti dalla cessione di mezzi e materiali militari alle autorità ucraine. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 35.0.2, sul differimento dei termini per l'approvazione dei piani finanziari di gestione dei rifiuti da parte dei comuni. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 35.0.3. Occorre valutare la eventuale portata finanziaria della proposta 35.0.5, sulle modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 35.0.6. Occorre verificare gli effetti finanziari della proposta 35.0.8, sulla modifica dei criteri di valutazione dei progetti a valere sulle risorse del Pnrr. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 35.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 36, comportano maggiori oneri le proposte 36.1, 36.2 e 36.3. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 36.4. Comporta maggiori oneri l'emendamento 36.5. Chiede la relazione tecnica sulle proposte 36.6, 36.7 e 36.8. Comporta maggiori oneri l'emendamento 36.9. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 36.11, in tema di mobilità degli insegnanti. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 36.12.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 36.13. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 36.14. Comporta maggiori oneri l'emendamento 36.15. Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 36.16. Non vi sono osservazioni sulla proposta 36.16 (testo 2). Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 36.17, 36.18, 36.19, 36.20 e 36.21, sulla destinazione delle risorse aggiunte al Fondo per l'emergenza epidemiologica. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 36.22, che inserisce nel riparto delle risorse le scuole paritarie. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 36.25 e 36.26, che sembrano peraltro presentare un errore materiale nella copertura. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 36.27 e 36.27 (testo 2), che intervengono sulla mobilità del personale scolastico. Occorre valutare la proposta 36.28, in tema di concorsi per il personale docente. Occorre valutare la proposta 21.17A, sull'accesso agli incentivi per gli impianti a biogas. Deve valutarsi altresì l'emendamento 36.30, sull'inserimento nelle graduatorie di merito dei candidati idonei nei concorsi per il personale docente. Chiede la relazione tecnica per le proposte 36.31, 36.31 (testo 2), 36.32 e 36.33. Occorre valutare i possibili effetti finanziari degli emendamenti 36.34, in tema di supporto agli studenti ucraini, e 36.35, sulle conseguenze dell'introduzione dell'educazione motoria sul numero delle classi elementari. Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 36.37. Comporta maggiori oneri l'emendamento 36.38. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 36.39, recante salvezza degli impegni di spesa per il progetto *Human Technopole*. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.2, 36.0.4 e 36.0.5. Comporta maggiori oneri la proposta 36.0.6. Chiede la relazione

tecnica sugli emendamenti 36.0.7 e 36.0.8. Comporta maggiori oneri la proposta 36.0.10. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.11 e 36.0.11 (testo 2). Occorre verificare i profili finanziari della proposta 36.0.12, sull'attività libero-professionale degli specializzandi. Deve valutarsi la portata finanziaria della proposta 36.0.13, sui ruoli dirigenziali per le cure primarie e intermedie. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 36.0.15. Comporta maggiori oneri la proposta 36.0.16. Si richiede la relazione tecnica sulle proposte 36.0.17 e 36.0.18. Occorre verificare gli effetti finanziari dell'emendamento 36.0.19, recante una proroga in tema di rottamazione-*ter* e saldo e stralcio. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.20 e 36.0.21.

Occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta 36.0.22. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 36.0.23 e 36.0.24 (la copertura di quest'ultimo non sembra peraltro presentare la necessaria capienza). Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 36.0.25. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 36.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 37, comportano maggiori oneri le proposte 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.7, 37.8, 37.10, 37.11, 37.13, 37.16, 37.27, 37.27 (testo 2), 37.32, 37.37, 37.38, 37.39, 37.40, 37.41, 37.42, 37.43, 37.44, 37.45, 37.46 (testo 2), 37.46 (testo 3), 37.47, 37.49, 37.52 e 37.53. Richiede la relazione tecnica per le proposte 37.9, 37.14, 37.15, 37.17, 37.23, 37.29, 37.31, 37.32, 37.33, 37.34, 37.34 (testo 2), 37.36, 37.46 e 37.48. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 37.18, 37.19, 37.20, 37.21 e 37.22. Occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza nella proposta 37.35. Determinano maggiori oneri gli emendamenti 37.0.3, 37.0.12, 37.0.14 (testo 2), 37.0.14, 37.0.24, 37.0.32, 37.0.33 e 37.0.37. Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 37.0.21 (analoga al 37.0.22) e 37.0.23. Richiede la relazione tecnica per le proposte 37.0.4, 37.0.63, 37.0.5, 37.0.6, 37.0.7, 37.0.8, 37.0.9, 37.0.10, 37.0.11, 37.0.13, 37.0.25, 37.0.35, 37.0.39, 37.0.41, 37.0.43, 37.0.46, 37.0.49 (testo 2), 37.0.49 e 37.0.51. Occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura per gli emendamenti 37.0.15, 37.0.16, 37.0.31, 37.0.34, 37.0.42, 37.0.52 e 37.0.53. Occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 37.0.26, 37.0.27, 37.0.28, 37.0.29 e 37.0.30. Occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 37.0.41a e 37.0.41a (testo 2), sul processo di accorpamento delle Camere di commercio. Occorre, altresì, valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 37.0.36, 37.0.50 e 37.0.54. Occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 37.0.38. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 37.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con presupposti e osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) propone quindi di ribadire all'Assemblea il parere sul testo appena reso alle Commissioni riunite.

Con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione, risultando approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA POMERIDIANA**

Il PRESIDENTE avverte che, al termine di quella in corso, è convocata una ulteriore seduta della Commissione.

La Commissione conviene.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2318 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo).

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 18,25.*

## **1.4.2.3. 13<sup>^</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

# 1.4.2.3.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 306 (pom.) del 03/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

MARTEDÌ 3 MAGGIO 2022

**306ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*

[MORONESE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.*

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1571-B) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")**, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 26 aprile.

La presidente [MORONESE](#) informa la Commissione che sono pervenuti i pareri espressi dalla 1a (di tenore non ostativo) e dalla 10a Commissione (di tenore favorevole). Non risultano invece ancora pervenuti i pareri della 5a, dell'8a e della 14a Commissione.

Rende quindi noto che, alla scadenza del termine previsto per le ore 18 dello scorso 28 aprile, non sono stati presentati emendamenti. Risulta tuttavia presentato un ordine del giorno (G/1571-B/1/13, pubblicato in allegato). Il testo, finalizzato a sensibilizzare il Governo sull'aggiornamento della data contenuta nell'articolo 6 del disegno di legge in titolo (questione già approfondita dalla relatrice nella seduta del 26 aprile scorso), è stato ritenuto ammissibile dalla Presidenza - nonostante il predetto articolo non risulti modificabile, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, a seguito della doppia pronuncia conforme espressa dai due rami del Parlamento - in quanto attinente anche a valutazioni connesse con la votazione finale del disegno di legge medesimo.

Interviene quindi il senatore [PAZZAGLINI](#) (L-SP-PSd'Az), primo firmatario dell'ordine del giorno G/1571-B/1/13, auspicando che, su di esso, possa coagularsi un'ampia convergenza politica.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) aggiunge la propria firma e quelle di tutti i componenti del Gruppo del Partito Democratico all'ordine del giorno G/1571-B/1/13.

La senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) aggiunge la propria firma e quelle di tutti i componenti del Gruppo Forza Italia all'ordine del giorno G/1571-B/1/13.

La senatrice [L'ABBATE](#) (*M5S*) aggiunge la propria firma e quelle di tutti i componenti del Gruppo Movimento 5 Stelle all'ordine del giorno G/1571-B/1/13.

Aggiungono quindi la propria firma all'ordine del giorno G/1571-B/1/13, a nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza, anche i senatori Laura [GARAVINI](#) (*IV-PSI*), [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*) e [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), nonché la presidente [MORONESE](#) (*Misto*).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(2392) *Vilma MORONESE ed altri. - Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 marzo.

La [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che si stanno svolgendo le audizioni relative al disegno di legge in titolo, fa presente, con riferimento all'audizione del generale Valerio Giardina (Comandante in capo del Comando Carabinieri per la tutela ambientale), prevista nella seduta già convocata per domani, mercoledì 4 maggio, alle ore 15, che il soggetto udito ha chiesto di svolgere le proprie comunicazioni in seduta segreta.

Propone pertanto alla Commissione di avvalersi del predetto strumento procedurale.

La Commissione conviene sulla proposta della Presidente.

La presidente [MORONESE](#) rammenta che, a seguito di quanto poc'anzi deliberato, nella seduta riservata all'audizione del generale Giardina non saranno ammesse, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento, sostituzioni dei componenti della Commissione da parte dei Gruppi.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

La [PRESIDENTE](#) avverte che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato, a partire dalla seduta di domani, con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2560, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE  
N. [1571-B](#)

#### **G/1571-B/1/13**

[Pazzaglini](#), [Briziarelli](#), [Bruzzone](#), [Bergesio](#), [Arrigoni](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge sulle "disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare", la cosiddetta «Legge SalvaMare»,

premessi che:

il disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei deputati il 24 ottobre 2019, modificato dal Senato della Repubblica il 9 novembre 2021 e nuovamente modificato in seconda lettura dalla VIII Commissione permanente "Ambiente, territorio e lavori pubblici" della Camera dei Deputati il 6 aprile 2022 e infine trasmesso al Senato in data 11 aprile 2022;

in corso di esame sono state introdotte modifiche al testo del disegno di legge nonché introdotti articoli aggiuntivi, con l'intento di definire una norma idonea a contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione degli stessi;

l'articolo 6 interviene sulle misure per la raccolta dei rifiuti galleggianti nei fiumi, stabilendo, al fine di ridurre l'impatto dell'inquinamento marino derivante dai fiumi, che le Autorità di Distretto introducano, nei propri atti di pianificazione, misure sperimentali nei corsi d'acqua dirette alla cattura dei rifiuti galleggianti;

con tale finalità, il comma 2 dell'articolo 6 affida al MITE l'avvio di un Programma sperimentale triennale di recupero delle plastiche nei fiumi maggiormente interessati da tale forma di inquinamento, entro il 31 marzo 2022, data che ad oggi è già superata e che risulterà pertanto antecedente alla data di approvazione finale del provvedimento.

Impegna il Governo:

ad intervenire, una volta approvata la «Legge Salvamare», attraverso opportuni interventi di natura legislativa, per innovare la predetta disposizione risolvendo l'incoerenza normativa della data per l'avvio del Programma sperimentale del recupero plastica di cui all'articolo 6 del disegno di legge.

## 1.4.2.3.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 307 (ant.) del 04/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2022**  
**307ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*La seduta inizia alle ore 10,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2560) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [L'ABBATE](#) (M5S) illustra il disegno di legge che reca la Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001, e giunge già approvato dalla Camera dei deputati.

Obiettivi della Convenzione, adottata il 22 maggio 2001, entrata in vigore il 17 maggio 2004 e ratificata ad oggi da 185 Paesi - inclusa la totalità degli Stati membri dell'Unione europea, ad esclusione della sola Italia - sono quelli dell'eliminazione e della diminuzione dell'uso di alcune sostanze nocive per la salute umana e per l'ambiente, definite inquinanti organici persistenti (POP o POPs), composti chimici con proprietà tossiche che si propagano nell'aria, nell'acqua o nel terreno e che, a causa della loro scarsa degradabilità, risiedono nell'ambiente per lungo tempo. Si ricorda come le misure previste dalla Convenzione siano già disciplinate dalla vigente legislazione dell'Unione europea, in particolare dal regolamento (UE) 2019/1021, risultando pertanto vincolanti per il nostro Paese.

La Convenzione - composta da 30 articoli e da 7 allegati - dopo aver individuato nella protezione della salute umana e dell'ambiente dagli inquinanti organici persistenti il proprio obiettivo (articolo 1), disciplina le misure per ridurre o eliminare le emissioni derivanti da produzione e uso intenzionali (articolo 3), prevedendo, fatte salve alcune possibili deroghe, l'eliminazione della produzione e dell'uso delle sostanze riportate nell'allegato A, e una limitazione della produzione e dell'uso delle sostanze riportate nell'allegato B.

Il testo prevede, inoltre, azioni volte a prevenire la produzione e l'uso di nuove sostanze con caratteristiche di inquinanti organici persistenti, nonché a introdurre nella regolamentazione nazionale i criteri per l'identificazione dei POP, di cui all'allegato D.

Nel testo viene inoltre prevista l'istituzione di un apposito registro pubblico allo scopo di identificare le



Parti che beneficiano delle deroghe specifiche di cui all'allegato A o all'allegato B (articolo 4).

Il testo convenzionale disciplina altresì le misure volte a ridurre o eliminare le emissioni derivanti da produzione non intenzionale (articolo 5), al fine di ridurre le emissioni totali di origine antropica di ciascuna delle sostanze chimiche di cui all'allegato C (prevedendo a tal fine la definizione di un apposito Piano d'azione, a cura delle Parti), nonché le misure volte a ridurre o eliminare le emissioni provenienti da scorte e rifiuti (articolo 6). L'articolo 6, più in dettaglio, definisce gli obblighi relativi ai rifiuti costituiti, contenenti o inquinati da POP, che le Parti contraenti si impegnano a rispettare, e che riguardano l'applicazione delle misure per eseguire la raccolta, la movimentazione e lo stoccaggio, in maniera sostenibile per l'ambiente e la salute umana, prevedendo anche una forma di smaltimento per garantire la distruzione o la trasformazione irreversibile del loro contenuto di POP.

La Convenzione prevede che le Parti sviluppino e implementino un Piano nazionale di attuazione per adempiere agli obblighi previsti, consistente nella predisposizione di inventari di sostanze organiche persistenti, soprattutto per quel che concerne la loro produzione, il loro uso e la loro commercializzazione, nonché per identificare l'opzione più idonea per la gestione di tali sostanze e individuando le priorità nell'ambito degli obblighi da attuare (articolo 7). Viene, inoltre, prevista una procedura per le Parti per presentare una proposta di inclusione di ulteriori sostanze chimiche negli allegati A, B e C, da presentare al Segretariato della Convenzione, ovvero all'organo di riferimento e di raccordo per la raccolta e la divulgazione di informazioni provenienti da ogni fonte governativa. Il testo contempla, infatti, anche l'impegno per le Parti allo scambio di informazioni riguardanti la produzione, l'uso e le emissioni di POP e le alternative esistenti (articolo 9), nonché alla sensibilizzazione e alla educazione del pubblico sulla problematica relativa ai POP (articolo 10), alla promozione della ricerca, dello sviluppo e del monitoraggio in tale ambito (articolo 11), a garantire risorse e meccanismi finanziari adeguati per l'attuazione delle misure, sostenendo in questa azione anche i Paesi in via di sviluppo (articolo 13). Organo decisionale della Convenzione è, ai sensi dell'articolo 19, la Conferenza delle Parti (COP), composta dai rappresentanti di tutti gli Stati che ne hanno effettuato la ratifica, destinata a riunirsi ad intervalli, ogni due anni, ed alle cui riunioni possono partecipare, come osservatori, anche gli Stati non Parte, l'Organizzazione delle Nazioni Unite con le sue agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica. Altro organo della Convenzione è il Comitato di revisione degli inquinanti organici persistenti, composto da un ristretto numero di esperti e le cui riunioni sono aperte agli osservatori accreditati, preposto all'attuazione della procedura prevista dall'articolo 8 per l'inserimento di nuove sostanze nel novero di quelle previste dalla Convenzione (modifica degli allegati A, B e C).

Il disegno di legge di ratifica della Convenzione si compone di 5 articoli.

Gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

Per i profili di interesse, l'articolo 3, in materia di Autorità nazionale competente, indica il Ministero della transizione ecologica quale autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della Convenzione di cui all'articolo 1, nonché quale punto di contatto nazionale per lo scambio delle informazioni. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il piano di attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione: esso comprende il piano d'azione relativo alle emissioni non intenzionali di cui al citato articolo 5 della Convenzione stessa.

In base al comma 3 dell'articolo 3 del disegno di legge, inoltre, ai fini della predisposizione del piano di attuazione, il Ministero della transizione ecologica si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Nel piano di attuazione sono altresì stabilite le modalità per assicurare il coordinamento delle attività di raccolta dei dati di monitoraggio, ai fini della piena ed efficace attuazione della Convenzione.

L'articolo 4 dispone poi la copertura degli oneri derivanti dalla ratifica.

La presidente [MORONESE](#) fissa alle ore 10 di venerdì 6 maggio il termine per la presentazione di eventuali osservazioni, delle quali la relatrice potrà tenere conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperto il dibattito.

Non essendovi richieste di intervento, rinvia quindi il seguito dell'esame.

#### *CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA*

La presidente [MORONESE](#), apprezzate le circostanze, decide di sospendere brevemente la seduta e convocare contestualmente un Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

*La seduta, sospesa alle ore 10,50 è ripresa alle ore 10,55.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nell'Ufficio di Presidenza testè svoltosi, si è convenuto, in linea di massima, sull'opportunità di effettuare - nell'ambito dell'esame dell'Affare assegnato n. 1094 - un sopralluogo di una delegazione della Commissione per verificare sul posto, con riferimento ad alcuni casi particolarmente indicativi, lo stato dei ghiacciai nell'arco alpino, rinviando ad un ulteriore Ufficio di Presidenza la definizione dei dettagli del sopralluogo per predisporre la richiesta della necessaria autorizzazione alla Presidenza del Senato.

*La seduta termina alle ore 11.*

## 1.4.2.3.3. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 309 (pom.) del 10/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022**  
**309ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
[MORONESE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1571-B) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")**, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 maggio.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che sono pervenuti i pareri della 1ª Commissione permanente (non ostativo), della 5ª Commissione permanente (non ostativo), della 10ª Commissione permanente (favorevole) e della 14ª Commissione permanente (non ostativo). Sono invece decorsi i termini regolamentari per l'espressione del parere della 8ª Commissione permanente.

La presidente [MORONESE](#) avverte che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, la discussione e le deliberazioni saranno limitate soltanto alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale.

Senza discussione, previa verifica del prescritto numero dei senatori, sono quindi separatamente posti ai voti e approvati gli articoli 1 e 2.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che non sono state apportate modificazioni agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

Fa poi presente che, non essendo stati presentati emendamenti volti a reintrodurlo, si intende confermata la soppressione dell'articolo 12 del testo approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

Non essendo state altresì apportate modificazioni agli articoli 13, 14, 15 e 16 - corrispondenti agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 del testo approvato da Senato - avverte quindi che si passerà all'esame

dell'ordine del giorno G/1571-B/1/13.

La relatrice [LA MURA](#) (*CAL-A-PC-IdV*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno e aggiunge ad esso la propria firma.

Il sottosegretario Ilaria FONTANA accoglie a nome del Governo l'ordine del giorno G/1571-B/1/13.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, la Commissione, all'unanimità, conferisce infine mandato alla relatrice a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 1571-B, autorizzandola a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

**[\(2392\)](#) *Vilma MORONESE e altri. - Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 maggio.

La [PRESIDENTE](#) avverte che è a disposizione dei senatori il materiale trasmesso dal Comandante in capo del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, relativo alla discussione del disegno di legge in titolo.

Ricorda che, trattandosi di materiale concernente l'audizione svolta in seduta segreta lo scorso 4 maggio, tale materiale potrà essere consultato soltanto dai componenti della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(1131\)](#) *FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***

**[\(1302\)](#) *Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***

**[\(1943\)](#) *Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***

**[\(1981\)](#) *BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***

**[\(2292\)](#) *Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici***

**[\(2297\)](#) *Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 marzo.

Interviene il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*) il quale ricorda che l'esame dei disegni di legge in titolo si è, di fatto, interrotto dopo che lo scorso 1° marzo era stato comunicato che la Ragioneria generale dello Stato aveva verificato negativamente la relazione tecnica elaborata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sul testo unificato predisposto per i disegni di legge medesimi e da ultimo assunto a base dell'esame. Fa quindi presente che, successivamente, ha avuto luogo fra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministero dell'economia e delle finanze un'interlocuzione proficua all'esito della quale parrebbero in via di superamento le problematiche in

precedenza emerse.

Auspica che tutti i Gruppi possano attivarsi in modo convergente per consentire quanto prima la ripresa dei lavori sul predetto testo unificato, frutto di una ampia convergenza politica, al fine di consentire il varo definitivo di un intervento normativo indubbiamente atteso dal Paese.

La presidente [MORONESE](#) concorda con l'auspicio formulato dal senatore Ferrazzi e, non essendovi ulteriori richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

***(2560) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001***, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 4 maggio.

Interviene il senatore [FERRAZZI](#) (PD) il quale chiede, in primo luogo, alcuni chiarimenti relativamente alla circostanza che l'autorizzazione alla ratifica della convenzione in titolo è ancora all'esame del Parlamento a più di vent'anni dalla firma della medesima. In secondo luogo il senatore richiama l'attenzione sul fatto che gli allegati alla predetta convenzione non considerano i PFAS fra le sostanze oggetto della medesima. A tale riguardo si interroga su quali iniziative potrebbero essere assunte al fine di porre rimedio a quella che è, a suo avviso, una non condivisibile omissione.

La presidente [MORONESE](#) fa presente che il testo della Convenzione non è suscettibile di modifica nel corso del procedimento legislativo avente ad oggetto l'autorizzazione alla ratifica e l'adozione del relativo ordine di esecuzione. L'unica possibilità che potrebbe, a suo avviso, essere valutata è quella di un ordine del giorno che impegni il Governo ad attivarsi in sede internazionale per adottare, nell'esercizio delle competenze al Governo medesimo riservate, una modifica degli allegati alla Convenzione.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) condivide le considerazioni svolte dalla Presidente che gli appaiono, peraltro, coerenti con le previsioni specificamente contenute nell'articolo 8 della Convenzione in titolo.

La relatrice [L'ABBATE](#) (M5S) fa presente di non essere in grado di fornire elementi specifici sui tempi dell'autorizzazione alla ratifica della Convenzione in titolo e auspica che tali chiarimenti possano essere forniti dal Governo nell'ulteriore corso dell'esame.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, previa verifica del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole è posta ai voti e approvata.

***(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*** (Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice [PAVANELLI](#) (M5S) illustra il disegno di legge che reca la conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Per i profili di interesse, l'articolo 7 reca ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del Piano

nazionale di ripresa e resilienza. Esso prevede in particolare, al comma 1, lettera c), che le risorse residue e non impegnate del Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale", della Missione 1 - Componente 1, del PNRR, pari a 48,1 milioni di euro, siano destinate al conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, nonché alla realizzazione di un Portale di progetto e di una Unità centrale presso il Dipartimento della funzione pubblica. Il comma 2 dell'articolo reca poi norme in materia di potenziamento amministrativo dei piccoli comuni. Si differisce al 30 luglio 2022 il termine entro cui i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti - ai fini delle assunzioni di personale con contratto a tempo determinato in possesso di specifiche professionalità in relazione all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR - sono tenuti a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti.

L'articolo 9 disciplina i contratti a tempo determinato del Ministero della giustizia e la proroga delle assunzioni presso il Ministero della transizione ecologica. Il comma 2 in particolare differisce, dal triennio 2019-2021 al triennio 2021-2023, il termine entro cui procedere alle assunzioni di 350 unità di personale non dirigenziale, presso il Ministero della transizione ecologica, fissato dall'articolo 1, comma 317, della legge di bilancio per il 2019 (Legge n. 145 del 2018).

L'articolo 10 consente, fino al 31 dicembre 2026, il conferimento, da parte di amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, inclusi le regioni e gli enti locali, di incarichi retribuiti di lavoro autonomo a soggetti collocati in quiescenza da almeno due anni; si specificano, relativamente alle procedure per l'affidamento di un appalto o di una concessione pubblici, le tipologie di incarico che possono rientrare nella suddetta deroga transitoria. Si stabiliscono poi modalità speciali per il reclutamento e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche: l'articolo 10, commi 3 e 4, estende infatti ai soggetti attuatori di interventi previsti dal PNRR le modalità speciali - disciplinate dalla normativa vigente e già utilizzabili dalle amministrazioni titolari dei suddetti progetti - volte ad accelerare le procedure selettive per il reclutamento di personale a tempo determinato nonché per il conferimento di incarichi di collaborazione. Inoltre prevede che le pubbliche amministrazioni possano ricorrere alle suddette modalità speciali anche al di fuori degli interventi attuativi del Piano medesimo non solo per il reclutamento di personale a tempo determinato, ma anche per il conferimento di incarichi professionali.

L'articolo 11 reca norme per il potenziamento amministrativo delle regioni e delle politiche di coesione, stabilendo che le risorse finanziarie indicate possano essere destinate alla stipula di contratti di collaborazione con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato, con contratti che non possono superare la durata di trentasei mesi né la soglia massima della remunerazione stabilita dal regolamento dell'Agenzia per la coesione territoriale.

L'articolo 16 autorizza il Ministero dell'interno ad assumere 20 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, da assegnare alle attività di gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali agli investimenti comunali relativi ai progetti previsti dal PNRR. Il comma 2 della norma prevede che all'onere, pari a 450.000 euro per il 2022 e a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provveda a valere sulle somme assegnate ai comuni (dal 2021 al 2034) dall'art. 1, comma 42, della legge n. 160 del 2019 (bilancio per il 2020); si rammenta che tali somme sono destinate ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

L'articolo 22 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per le spese di gestione dei beni confiscati alle mafie, di 2 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale, nell'ambito della Missione 5 del PNRR "Inclusione e Coesione", la cui Componente 3 è denominata "Interventi speciali per la coesione territoriale" e mira al

conseguimento di una serie di obiettivi tra cui il rafforzamento della Strategia nazionale per le aree interne.

Il Capo III (articoli da 23 a 27) concentra le disposizioni di interesse ambientale, recando misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute.

L'articolo 23, ai commi 1-3, reca disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili. I commi in parola mirano a promuovere la produzione e l'impiego di idrogeno da fonti di rinnovabili; si esonera il consumo di energia elettrica prodotta da idrogeno verde dal pagamento degli oneri generali di sistema per l'energia elettrica. Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro della transizione ecologica la definizione dei casi e delle condizioni tecniche di dettaglio per l'applicazione del comma 1 nonché delle modalità di attuazione del medesimo comma da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale decreto dovrà essere emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il comma 3 esclude inoltre l'idrogeno dal regime di accise previsto dalla legislazione vigente.

Il comma 4 dell'articolo 23 reca modifiche all'articolo 21 del regio decreto n. 1775 del 1933, in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, al fine di privilegiare la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua.

Il comma 5 dell'articolo 23 reca infine modifiche agli articoli 57 e 250 del Codice ambiente intervenendo in materia di procedure di approvazione dei piani di bacino. Si dispone che, in materia di approvazione dei piani di bacino, la Conferenza Stato-Regioni pronunci il proprio parere entro il limite temporale di trenta giorni, termine decorso il quale si procede anche in mancanza di tale parere. Si estende anche alle Autorità di bacino distrettuali quanto previsto dal comma 1-bis all'articolo 250 del Codice dell'Ambiente, che consente a talune regioni, province autonome ed enti locali territoriali di avvalersi, attraverso la stipula di apposite convenzioni, di società *in house* del MITE, allo scopo di favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, ampliando inoltre il novero delle finalità in vista delle quali l'esercizio di tale facoltà risulta consentito, ed inserendo nella norma novellata anche gli scopi di accelerazione degli interventi di tutela del territorio e delle acque.

L'articolo 24 reca norme per il potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell'ENEA. Il comma 1 prevede che l'invio telematico all'ENEA delle informazioni inerenti alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili sia finalizzato anche alla corretta attuazione delle misure del PNRR in materia, oltre che al monitoraggio degli interventi beneficiari delle medesime agevolazioni fiscali. Si prevede, inoltre, che sulla base delle informazioni acquisite, l'ENEA invii una relazione al Ministero della transizione ecologica - in luogo del Ministero dello sviluppo economico, come previsto dalla norma vigente prima dell'emanazione del presente decreto - nonché al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Regioni e Province autonome. I commi 2 e 3 recano disposizioni concernenti l'istituzione della figura del Direttore generale presso l'ENEA.

L'articolo 25 interviene in materia di obiettivi del Programma nazionale di gestione dei rifiuti. Si modifica il Codice dell'ambiente, al fine di introdurre il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico, nei piani regionali di gestione dei rifiuti, escludendolo perciò dall'ambito disciplinato nel Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR). Si prevede, altresì, che la redazione del suddetto piano sarà effettuata in conformità alle linee guida, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione con apposito D.P.C.M.

L'articolo 26, composto da due commi, reca disposizioni volte a fornire il necessario supporto tecnico operativo per l'attuazione delle misure del PNRR di competenza del MITE. A tale riguardo, al comma 1 si prevede l'istituzione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del MITE; al comma 2 è indicata la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1, indicati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

L'articolo 27 prevede l'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e

climatici ("SNPS"). Tale Sistema è inteso, ai sensi dei commi 1 e 2, a migliorare e armonizzare le politiche e le strategie del Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate, direttamente e indirettamente, a rischi ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici; le attività del Sistema si svolgono anche mediante adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) - di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132 - e devono fare particolare riferimento alle esigenze di tutela delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità. I commi 3 e 4 individuano, rispettivamente, le funzioni del Sistema ed i soggetti che ne fanno parte, mentre i commi 5 e 6 demandano ad atti secondari la determinazione dei relativi compiti dei soggetti, la definizione delle modalità di interazione tra lo SNPS e lo SNPA e l'istituzione di una cabina di regia unica. I commi da 7 a 9 recano norme finanziarie e organizzative.

L'articolo 30 reca il riordino dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore spaziale e aerospaziale, mentre il successivo articolo 31 disciplina la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche spaziali e aerospaziali.

L'articolo 33, che reca disposizioni urgenti per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti, in attuazione della riforma prevista dal PNRR per la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di *cold ironing* e considera di pubblica utilità e caratterizzati da indifferibilità e urgenza i progetti destinati alla realizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti, nonché le opere e le infrastrutture connesse e prevede per tali interventi il rilascio di un'autorizzazione unica da parte della regione, all'esito di una conferenza di servizi, con tempi ridotti. L'articolo 35 reca norme in materia di procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza; si specifica che le previsioni dell'articolo 48, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 si applicano anche agli investimenti articolati per lotti funzionali.

L'articolo 36 prevede che per gli interventi di importo non superiore alla soglia comunitaria su beni di proprietà delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i medesimi enti proprietari possono essere individuati quali soggetti attuatori esterni.

L'articolo 37 introduce una procedura straordinaria semplificata per la revisione del perimetro delle Zone Economiche Speciali ed estende il credito d'imposta per gli investimenti in tali zone all'acquisto di terreni e alla realizzazione o ampliamento di immobili che siano strumentali agli investimenti. Il comma 2 stanziava, inoltre, la somma complessiva di 250 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) della programmazione 2021-2027, di cui 50 milioni per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per rafforzare la struttura produttiva delle ZES mediante lo strumento agevolativo dei "Contratti di sviluppo"; si rammenta che lo strumento dei Contratti di Sviluppo risulta finalizzato al sostegno di grandi progetti di investimento nei settori industriale, turistico, commerciale nonché della tutela ambientale.

L'articolo 40, recante norme sul Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione di Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici, al comma 1 dispone che ai fini della realizzazione degli investimenti in materia, il Ministro del turismo possa avvalersi del Commissario Straordinario del Governo nominato al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, apportando una serie di novelle ai commi 420-441 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022). Nell'ambito dell'articolo 47, che introduce una serie di disposizioni volte ad assicurare l'effettiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione, si tratta, tra gli altri, dell'estensione dei casi in cui è possibile procedere ad acquisti e affidamenti di contratti in deroga alla normativa vigente (comma 2), nonché di modifiche al concorso di progettazione previsto per la realizzazione della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1. inerente il "Piano di sostituzione di edifici scolastici e di qualificazione energetica".

La presidente [MORONESE](#) fissa alle ore 12 di mercoledì 18 maggio 2022 il termine per la presentazione di eventuali osservazioni, delle quali la relatrice potrà tenere conto ai fini della



predisposizione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento rinvia infine il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## **1.4.2.4. 14<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**

# 1.4.2.4.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 300 (pom.) del 26/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**

MARTEDÌ 26 APRILE 2022

**300ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

[STEFANO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Amendola.*

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il senatore Rufa ha sottoscritto tutti gli ordini del giorno ed emendamenti a firma di senatori del Gruppo Lega e che il senatore Malan ha fatto altrettanto per quelli a firma del senatore Fazzolari. Inoltre, il senatore Fazzolari ha ritirato gli emendamenti 16.1, 16.8 e 16.10.

La Commissione passa all'esame degli ordini del giorno presentati al disegno di legge in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/2481/1/14 (sottoscritto dal senatore [LOREFICE](#) (M5S)), G/2481/2/14 (testo 2) (sottoscritto dal senatore [DURNWALDER](#) (Aut (SVP-PATT, UV))), mentre l'ordine del giorno G/2481/3/14 è accolto come raccomandazione.

Sull'ordine del giorno G/2481/4/14, il rappresentante del GOVERNO dichiara di poterlo accogliere se riformulato nella parte relativa all'applicazione del concetto di economia circolare alle materie plastiche.

Su richiesta del senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az), l'ordine del giorno G/2481/4/14 è

accantonato, per poter meglio valutare la proposta di riformulazione.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/2481/5/14 e G/2481/6/14.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti, con il parere favorevole della relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 1.1, che è approvato.

Sull'emendamento 1.2 (sottoscritto anche dalla senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*)), la relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario, con invito a trasformarlo in ordine del giorno.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) accoglie l'invito, ritirando e trasformando l'emendamento 1.2 nell'ordine del giorno G/2481/7/14, pubblicato in allegato, che è, quindi, accolto dal Governo.

Con il parere contrario della relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e del rappresentante del GOVERNO, posti ai voti, sono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.1 (sottoscritto dalla senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*)) e 3.2.

Similmente, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3 (sottoscritto dai senatori [DE SIANO](#) (*FIBP-UDC*) e [CESARO](#) (*FIBP-UDC*)), previo parere contrario della relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e del rappresentante del GOVERNO.

Sugli emendamenti 4.12, 4.4 e 4.13 (sottoscritto dal senatore [LOREFICE](#) (*M5S*)), la relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono un invito al ritiro, essendo la materia oggetto anche di successivi emendamenti.

Su richiesta del senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), gli emendamenti 4.12, 4.4 e 4.13 sono accantonati.

Similmente, sugli emendamenti 4.5 (sottoscritto dal senatore [DE SIANO](#) (*FIBP-UDC*)) e 4.6 (sottoscritto dal senatore [MARCUCCI](#) (*PD*)), la relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono un invito al ritiro.

Gli emendamenti 4.5 e 4.6 sono, quindi, ritirati dai proponenti.

Sugli emendamenti 4.14 (testo 2), 4.7 (testo 2), non è ancora pervenuto il parere della 5ª Commissione. Sono, pertanto, accantonati gli emendamenti 4.14 (testo 2), 4.7 (testo 2), 4.8, 4.9, 4.10 e 4.15.

Con il parere contrario della relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 4.11.

Con il parere favorevole della relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è approvato l'emendamento 5.1.

Gli emendamenti 6.1 e 6.2 sono accantonati.

Sugli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4 (sottoscritto dalla senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*)), la relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, questo previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [MALAN](#) (*FdI*), e 9.4.

Con il parere contrario della relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 10.1 (sottoscritto dai senatori [MARCUCCI](#) (*PD*) e [MALAN](#) (*FdI*)).

Sull'emendamento 10.2 (testo 2) non è ancora pervenuto il parere della 5a Commissione e pertanto viene accantonato.

Sull'emendamento 10.3 (sottoscritto dal senatore Marcucci), la relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono un invito al ritiro.

L'emendamento 10.3 è quindi ritirato.

Sull'emendamento 10.4, la relatrice [MASINI](#) (*Misto-+Eu-Az*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono un invito al ritiro, per convergere sull'analogo emendamento 10.0.1 su cui esprimono un parere favorevole, previa riformulazione nel senso di prevedere che il divieto di commercio della fauna selvatica ed esotica sia stabilito nell'ambito di una complessiva regolamentazione del settore.

Su richiesta del senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), gli emendamenti 10.4 e 10.0.1 sono quindi accantonati, per una più approfondita valutazione della proposta di riformulazione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea ( [n. 377](#) )**

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

La senatrice [RICCIARDI](#) (*M5S*), relatrice, presenta uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1152, finalizzata a migliorare la trasparenza e la prevedibilità delle condizioni di lavoro nell'UE, introducendo nuove disposizioni da applicarsi a decorrere dal 1° agosto 2022.

Dopo aver ricordato i contenuti dello schema di decreto legislativo, propone di formulare osservazioni favorevoli, invitando, tuttavia, la Commissione di merito, in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), e all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), che introduce il nuovo articolo 2 nel decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 152, a valutare l'opportunità di limitare l'esenzione del personale della pubblica amministrazione con riferimento al solo comma 1, del citato articolo 2, e non anche al comma 2, che prevede la comunicazione per iscritto, prima della missione all'estero di durata superiore alle quattro settimane, delle informazioni circa le diverse condizioni di lavoro, considerato che la direttiva non prevede per tali disposizioni la possibilità di non applicazione al personale del settore pubblico.

Inoltre, in riferimento al capo IV, sulle misure di tutela, propone di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di stabilire specifiche presunzioni, confutabili dal datore di lavoro, a beneficio del lavoratore che non ha ricevuto a tempo debito i documenti di cui al nuovo articolo 1,

comma 3, e al nuovo articolo 3, del decreto legislativo n. 152 del 1997, come previsto dall'articolo 15 della direttiva.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

**(2560) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di ratifica della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (*Persistent Organic Pollutants* POP), adottata il 22 maggio 2001 a Stoccolma ed entrata in vigore il 17 maggio 2004. La Convenzione risulta attualmente sottoscritta da 182 Paesi, tra i quali tutti gli Stati dell'UE.

La Convenzione è stata approvata anche dalla stessa Unione europea mediante la decisione del Consiglio 2006/507/CE del 14 ottobre 2004. Le misure previste dalla Convenzione sono state poi disciplinate, nell'Unione europea, dal regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Il testo della Convenzione si apre con un preambolo in cui si evidenzia la natura dannosa degli inquinanti organici persistenti (POP) e sulle problematiche che essi presentano su scala globale, tenendo conto del principio di responsabilità comune differenziata, emergente dalla Dichiarazione di Rio del 1992 e proponendosi l'obiettivo di proteggere l'ambiente e la salute umana.

Gli inquinanti in questione, di cui i più noti sono i pesticidi DDT, le diossine e i furani, persistono per molto tempo nell'ambiente e nel nostro organismo e possono essere trasportati senza subire modifiche anche molto lontano dal luogo in cui sono stati prodotti o utilizzati. I problemi causati dai POP sono legati alle loro proprietà fisiche e chimiche intrinseche, al modo e al luogo in cui vengono utilizzati, e agli effetti negativi che il loro progressivo rilascio ha sulla salute degli esseri umani e sugli ecosistemi.

La Convenzione di Stoccolma definisce una serie di azioni, tra cui il divieto della produzione e dell'uso, compreso l'importazione e l'esportazione, delle sostanze riportate negli allegati A e B, prevedendo tuttavia la salvaguardia di quantitativi destinati ad essere utilizzati per ricerche di laboratorio e come campioni di riferimento. Sono comprese, inoltre, azioni atte a prevenire la produzione e l'uso di nuove sostanze con caratteristiche inquinanti organici persistenti e l'introduzione di alcuni criteri che ne permettano l'identificazione (allegato D).

La Convenzione stabilisce, altresì, che ciascuno Stato parte è tenuto a definire un Piano di attuazione della Convenzione e un Piano d'azione per la riduzione o eliminazione delle emissioni non intenzionali di origine antropica delle sostanze POP elencate nell'allegato C. Si prevede che il Piano di attuazione deve essere trasmesso alla Conferenza delle Parti entro due anni dell'entrata in vigore della Convenzione e che ogni cinque anni venga effettuata una revisione delle strategie e della loro efficacia con il conseguente aggiornamento del Piano di azione. La Conferenza delle Parti (COP) rappresenta l'organo decisionale e si compone dei rappresentanti di tutti gli Stati parte della Convenzione; si riunisce in via ordinaria ogni due anni e alle sue riunioni possono partecipare, come osservatori, anche gli Stati che non sono parte della Convenzione, l'Organizzazione delle Nazioni Unite con le sue agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

Il disegno di legge si compone di quattro articoli. L'articolo 1 stabilisce le consuete disposizioni in ordine all'autorizzazione alla ratifica, mentre, l'articolo 2 prevede l'ordine di esecuzione. L'articolo 3, invece, individua nel Ministero della transizione ecologica l'autorità competente per l'attuazione delle disposizioni della Convenzione. Inoltre, il medesimo articolo, nel comma successivo, dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge venga

adottato il Piano d'azione relativo alle emissioni non intenzionali di cui all'articolo 5 della Convenzione stessa: il Piano è adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e della salute, sentita la Conferenza permanente Stato/Regioni.

Il terzo comma dell'articolo 3 prevede, inoltre, che ai fini della predisposizione del Piano di attuazione, il Ministro della transizione ecologica si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Infine, nell'articolo 4 vengono definite le disposizioni finanziarie.

Considerato che gli impegni previsti dalla Convenzione sono stati già recepiti nel diritto dell'Unione e che, dunque, sono già parte integrante del nostro ordinamento, il Relatore ritiene che il disegno di legge di ratifica in esame non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità**

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

La senatrice [CASOLATI](#) (L-SP-PSd'Az), relatrice, presenta uno schema di parere non ostativo sul disegno di legge n. 1650 e sugli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che il provvedimento regola la nuova categoria della "impresa sociale di comunità", attribuendo ad essa il ruolo di promozione dello sviluppo sociale, economico ed umano dei territori in cui opera.

Dopo aver riepilogato i contenuti del disegno di legge e dei relativi emendamenti, e valutata l'assenza di profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

**ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA**

**Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per prevenire l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali e che modifica la direttiva 2011/16/UE ( n. COM(2021) 565 definitivo )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il senatore [CORBETTA](#) (M5S), relatore, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale mediante l'uso di società di comodo.

Ricorda che la proposta di direttiva, rientra tra le iniziative annunciate il 18 maggio 2021 dalla Commissione europea, nella comunicazione sulla tassazione delle imprese per il XXI secolo (COM(2021) 251), in cui si delinea la visione di un sistema fiscale robusto efficiente ed equo nell'Unione europea, per sostenere la ripresa dell'Europa dalla pandemia da Covid-19 e per garantire entrate pubbliche adeguate nei prossimi anni.

In tale contesto, la proposta è finalizzata a contrastare l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali, contro l'elusione e l'evasione fiscali e si applica a tutte le imprese che sono considerate

fiscalmente residenti in uno Stato membro. A tal fine, la proposta stabilisce indicatori di "sostanza minima" economica, per identificare le imprese usate impropriamente, al solo fine di ottenere vantaggi fiscali e attribuisce a tali entità di comodo determinate conseguenze fiscali.

Sebbene negli ultimi anni siano stati compiuti importanti progressi in questo settore, in particolare con l'adozione delle direttive anti-elusione (direttiva (UE) 2016/1164 e direttiva (UE) 2017/952) e l'ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa, perdura il rischio che le persone giuridiche con una sostanza o un'attività economica assenti o minime siano usate a fini fiscali impropri, quali l'evasione e l'elusione fiscali.

Risulta, pertanto, necessario adottare ulteriori misure per contrastare le pratiche che non sono pienamente contemplate dall'attuale quadro giuridico dell'Unione, per far fronte alle situazioni in cui i contribuenti eludono gli obblighi previsti dal diritto tributario o agiscono contro la vera finalità del diritto tributario utilizzando impropriamente imprese che non svolgono alcuna attività economica effettiva, causando una perdita di gettito fiscale, lo spostamento del carico fiscale a scapito dei contribuenti onesti e favorendo un contesto di concorrenza fiscale sleale.

In particolare, il capo I della direttiva definisce l'ambito applicativo della disciplina e le definizioni utilizzate, identificando, all'articolo 4, i "redditi pertinenti" come i redditi di natura esclusivamente finanziaria, slegati dall'esercizio di un'attività economica. Si tratta del reddito da *passive income*, nozione simile a quella già utilizzata nell'ambito delle citate direttive anti-elusione.

Al capo II della direttiva, l'articolo 6, stabilisce che le imprese che hanno almeno il 75 per cento di ricavi rappresentati da *passive income*, e che sono coinvolte per oltre il 60 per cento in attività internazionali e sono gestite o amministrate tramite società terze, sono tenute a dichiarare, nella dichiarazione dei redditi, se soddisfano gli indicatori di sostanza minima. Si tratta del cosiddetto "test di sostanza economica", disciplinato dall'articolo 7, volto a valutare l'esistenza di un'effettiva attività economica, identificata da elementi tra cui la presenza di amministratori non esterni all'impresa e residenti nello Stato dell'impresa, il sostenimento di oneri a fronte dell'attività, e la disponibilità di uffici nello Stato di localizzazione della società. Se la sostanza minima economica è presente, allora l'impresa non è considerata società "di comodo" ed è quindi esente dagli obblighi stabiliti in tal caso dalla direttiva.

L'articolo 10 stabilisce un'ulteriore esenzione dalla disciplina, per le società che pur non avendo sostanza economica siano però in grado di dimostrare di non aver conseguito vantaggi fiscali a livello di gruppo tramite l'utilizzo dello schermo societario.

Il capo III della direttiva stabilisce che alle società prive di sostanza minima economica, considerate quindi "di comodo", è negata l'applicazione degli accordi internazionali per evitare le doppie imposizioni, assoggettandole all'imposta sui redditi da parte dello Stato membro di residenza dell'impresa e da parte degli Stati membri degli azionisti.

Il capo IV stabilisce modifiche alla direttiva 2011/16/UE in materia di scambio di informazioni, al fine di consentire, a tutti gli Stati membri di avere accesso alle informazioni sulle entità di comodo dell'UE in qualsiasi momento e senza bisogno di ricorrere a una richiesta di informazioni.

A tale scopo, si prevede che le informazioni siano scambiate tra gli Stati membri fin dalla prima fase, quando un'impresa è classificata come a rischio ai fini della direttiva. Gli Stati membri potranno inoltre chiedere allo Stato membro dell'impresa di effettuare *audit* fiscali qualora abbiano motivo di sospettare che l'impresa non abbia una sostanza minima ai fini della direttiva.

Le informazioni saranno scambiate automaticamente attraverso un registro centrale, da istituire presso la Commissione europea entro il 30 giugno 2024, a cui le autorità competenti di tutti gli Stati membri hanno accesso. Gli Stati membri si scambieranno le informazioni senza indugio e in ogni caso entro 30 giorni dal momento in cui l'amministrazione dispone delle informazioni.

I capitoli V e VI contengono le norme relative al monitoraggio dell'applicazione della direttiva, al sistema sanzionatorio e alle disposizioni finali e di entrata in vigore.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la base giuridica è individuata nell'articolo 115 del TFUE, che prevede la procedura



legislativa speciale, da parte del Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, per l'adozione di direttive di ravvicinamento delle legislazioni fiscali nazionali con un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato interno.

Il principio di sussidiarietà appare rispettato in quanto l'obiettivo stesso della proposta, di contrastare le pratiche di elusione e di evasione fiscali, è per sua natura di carattere transfrontaliero e non può essere quindi conseguito in modo soddisfacente attraverso l'azione intrapresa da ciascuno Stato membro singolarmente. La caratteristica fondamentale è in fatti proprio il coinvolgimento di sistemi fiscali di più Stati.

Alcuni Stati membri hanno elaborato norme o pratiche mirate, compresi criteri relativi alla sostanza economica, per contrastare gli abusi da parte di entità di comodo nel settore fiscale. Tuttavia le norme differiscono notevolmente tra loro e riflettono maggiormente i sistemi e le priorità fiscali nazionali, piuttosto che la dimensione del mercato interno. Occorre pertanto un rafforzamento del livello di regolamentazione europeo per eliminare la frammentazione e le attuali inefficienze e distorsioni nell'interazione tra misure distinte. Inoltre l'approccio comune europeo nei confronti delle entità di comodo può garantire la certezza del diritto e ridurre i costi di conformità per le imprese che operano all'interno dell'UE.

Anche il principio di proporzionalità appare rispettato in quanto la proposta si limita ad assicurare il livello minimo di protezione per i sistemi fiscali degli Stati membri, necessario per il mercato interno, trattandosi di una direttiva di armonizzazione minima.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Secondo il Governo, per Paesi come l'Italia, storicamente connotati da un notevole livello impositivo, l'introduzione di norme volte a garantire una tassazione equa a livello internazionale rappresenta un importante presidio. Per quanto riguarda la disciplina nazionale di contrasto delle società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge n. 724 del 1994, si ritiene che essa potrà essere integrata da quella proposta a livello UE, avendo entrambe in comune l'obiettivo del contrasto alle società "di comodo", ma si basandosi su modalità diverse di individuazione di tali società e di azione a contrasto delle attività elusive ed evasive.

Infine, la proposta è oggetto di esame da parte di 13 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, salvo il Parlamento svedese. Secondo il Riksdag, la Commissione europea non fornisce una giustificazione sufficiente, a fronte della legislazione già esistente nel settore, della necessità di una regolamentazione giuridica aggiuntiva, che rischia, tra l'altro, sovrapposizioni normative e maggiori oneri amministrativi sia per le imprese che per le amministrazioni fiscali nazionali. Il Parlamento svedese ritiene pertanto che la proposta vada al di là di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo prefissato (proporzionalità) e che pertanto violi il principio di sussidiarietà.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

## **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N.**

**377**

La 14a Commissione permanente,  
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1152,  
finalizzata a migliorare la trasparenza e la prevedibilità delle condizioni di lavoro nell'UE, che

introduce diritti minimi per i lavoratori e nuovi obblighi informativi in capo al datore di lavoro in merito alle condizioni di lavoro, integrando in tal senso la direttiva 91/533/CEE che viene pertanto sostituita e abrogata a decorrere dal 1° agosto 2022;

considerato che:

- il decreto legislativo definisce al capo I le finalità e l'ambito di applicazione, elencando le categorie di lavoratori esclusi dalla sua applicazione e specificando le modalità di comunicazione delle informazioni, da parte del datore di lavoro, che devono essere trasparenti, chiare, complete, conformi agli *standard* di accessibilità e gratuite;
- il capo II, esteso anche al personale del settore pubblico, contiene modifiche al decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 152, di attuazione della precedente direttiva 91/533/CEE, in materia informazioni sul rapporto di lavoro, prevedendo anche l'informazione sull'uso di sistemi automatizzati ai fini dell'assunzione, gestione o cessazione del rapporto di lavoro, nonché modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015, recante la disciplina organica dei contratti di lavoro, e al decreto legislativo n. 181 del 2000, in materia di collocamento e politiche attive del lavoro;
- il capo III stabilisce le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro, dettate dalla direttiva, prevedendo che il periodo di prova non possa essere superiore a sei mesi e, nel caso di un rapporto a tempo determinato, debba essere stabilito in maniera proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego, prevedendo, altresì, che il datore di lavoro non può vietare al lavoratore il cumulo di impieghi, purché compatibili con lo svolgimento dell'attività lavorativa concordata;
- il capo IV dispone le misure di tutela dei lavoratori, tra cui anche la tutela contro comportamenti di carattere ritorsivo o che determinano effetti sfavorevoli nei confronti dei lavoratori e contro il licenziamento o trattamenti pregiudizievoli conseguenti all'esercizio dei diritti previsti dal decreto legislativo;

valutato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare piena attuazione alla direttiva (UE) 2019/1152, entro il termine del 1° agosto 2022, previsto dalla direttiva per il suo recepimento, formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

in riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera e), e all'articolo 4, comma 1, lettera c), che introduce il nuovo articolo 2 nel decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 152, si valuti l'opportunità di limitare l'esenzione del personale della pubblica amministrazione con riferimento al solo comma 1, del citato articolo 2, e non anche al comma 2, che prevede la comunicazione per iscritto, prima della missione all'estero di durata superiore alle quattro settimane, delle informazioni circa le diverse condizioni di lavoro, considerato che la direttiva non prevede per tali disposizioni la possibilità di non applicazione al personale del settore pubblico;

in riferimento al capo IV, sulle misure di tutela, si valuti l'opportunità di stabilire presunzioni favorevoli, confutabili dal datore di lavoro, a beneficio del lavoratore che non ha ricevuto a tempo debito i documenti di cui al nuovo articolo 1, comma 3, e al nuovo articolo 3, del decreto legislativo n. 152 del 1997, come previsto dall'articolo 15 della direttiva.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1650 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La 14ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, che prevede la creazione della categoria della "impresa sociale di comunità", attribuendo ad essa il ruolo di promozione dello sviluppo sociale, economico ed umano dei territori in cui opera, e gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato che l'articolo 1 propone la modifica del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, al fine di inserire nel novero delle attività di interesse generale anche le attività svolte dalle imprese sociali di

comunità ed elenca le attività che le imprese di comunità devono svolgere nell'interesse della comunità e del territorio;

considerato che l'articolo 1, comma 2, stabilisce che le regioni e le comunità autonome debbano provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore del disegno di legge in titolo, all'adeguamento della propria legislazione relativa alle imprese sociali in materia di esenzioni o agevolazioni nel versamento dei tributi;

considerato che l'articolo 2 modifica l'articolo 88, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, codice del Terzo settore, prevedendo che la concessione delle agevolazioni relative al versamento dei tributi, previste dal medesimo articolo, avvenga oltre che ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo agli aiuti di stato così detti "*de minimis*", e del regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo, anche ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 360/2012, relativo agli aiuti "*de minimis*" concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;

considerato che l'articolo 3 modifica il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, introducendo le imprese sociali di comunità, di cui all'articolo 2 del disegno di legge in titolo, nel novero degli enti che possono esercitare la prelazione all'acquisto di beni immobili confiscati;

considerato che l'articolo 4 dispone un incremento della dotazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020;

valutato che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. [2481](#)

**G/2481/1/14**

[Gaudiano, Lorefice](#)

**Accolto**

Il Senato,

premessi che:

le banche di credito cooperativo svolgono un'importante funzione nell'ambito del sostegno dell'economie locali territoriali e delle specifiche esigenze di micro credito;

il quadro normativo bancario europeo, gli standard regolamentari e di supervisione sono impostati sulla base di criteri dimensionali invece che sulla specificità normativa delle varie tipologie delle aziende di credito, andando a determinare per le banche di credito cooperativo delle regole di vigilanza altamente onerose;

nell'attuale assetto europeo, delineato dalla direttiva 2013/36/UE, le banche di credito cooperativo vengono omologate alle banche e ai gruppi di maggiori dimensioni, che nulla hanno a che vedere con le banche di comunità;

le banche di credito cooperativo non riescono a vedersi riconosciuti i diritti di proporzionalità per un disallineamento della normativa europea del 2013 rispetto alla riforma del settore del 2016;

impegna, quindi, il Governo:

ad attivarsi nelle competenti sedi europee per promuovere una riforma della normativa europea in materia di vigilanza bancaria che possa tenere conto delle specificità delle banche di credito cooperativo e della loro funzione mutualistica, revisionando i criteri dimensionali nell'ambito del processo di modifica della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla

vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.

**G/2481/2/14 (testo 2)**

[Cattaneo](#), [Bonino](#), [Binetti](#), [Di Marzio](#), [Rizzotti](#), [Durnwalder](#)

**Accolto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021»,

premessi che:

l'Unione europea, con il regolamento (UE) n. 536/2014, ha definito una nuova disciplina, vincolante per gli Stati membri, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano;

tale disciplina trova applicazione a decorrere dal 31 gennaio 2022, fatte salve le norme transitorie che ancora consentono il ricorso alle norme previgenti;

l'adeguamento, da parte dell'ordinamento nazionale, alla nuova disciplina è necessario per lo svolgimento, a regime, di tutte le attività di sperimentazione clinica di medicinali per uso umano nonché per la partecipazione, già nella fase attuale, da parte dei ricercatori e dei centri di ricerca operanti in Italia, a numerosi progetti multicentrici presentati o in corso di presentazione secondo la procedura e i criteri posti dalla nuova normativa;

tale adeguamento è quindi necessario anche per consentire, nell'ambito dei suddetti progetti multicentrici, la fruizione di medicinali sperimentali da parte di pazienti residenti nel territorio nazionale;

la disciplina attualmente vigente in Italia e il relativo assetto organizzativo richiedono un adeguamento al suddetto regolamento (UE) n. 536/2014, con particolare riguardo alla ridefinizione sia dei requisiti d'idoneità dei centri di sperimentazione e dei relativi siti sia delle procedure di autorizzazione sia della struttura e dell'ordinamento dei comitati etici;

tale adeguamento può essere conseguito mediante il completamento del processo di adozione dei vari provvedimenti attuativi già previsti dalle norme di rango legislativo in materia, e in particolar modo dall'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52;

impegna il Governo:

ad adeguare l'ordinamento interno al regolamento (UE) n. 536/2014, a completare il processo di adozione dei decreti ministeriali previsti dall'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, previa acquisizione delle relative intese, ove contemplate, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e ad assicurare che a tale adozione seguano i provvedimenti attuativi che le suddette norme di rango legislativo demandano all'Agenzia Italiana del Farmaco.

**G/2481/3/14**

[Simone Bossi](#), [Candiani](#), [Casolati](#), [Rufa](#)

**Accolto come raccomandazione**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2481 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,

premessi che:

il disegno di legge, dopo i lavori della Camera, risulta composto da 20 articoli, che recano disposizioni di delega per il recepimento di alcune direttive europee, principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa ad altre 5 direttive nonché principi e criteri per l'adeguamento della normativa nazionale ad alcuni regolamenti europei e a una raccomandazione;

considerato che:

la pesca sportiva e dilettantistica coinvolge decine di migliaia di appassionati e associazioni, che hanno un'importanza cruciale sia per l'economia del territorio interessato che per l'ambiente, dato il loro ruolo ecologico nel garantire la pulizia dei fiumi, sensibilizzare le nuove generazioni, effettuare interventi di salvaguardia della fauna ittica, promuovere e valorizzare il patrimonio naturale, turistico, storico culturale, sociale e paesaggistico;

i ripopolamenti e le immissioni delle specie ittiche rappresentano un elemento di fondamentale importanza per la funzionalità del sistema della pesca sportiva e quindi della sopravvivenza del settore della pesca sportiva e professionale è versa in una situazione critica, di consistente impatto economico;

la direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE) lascia agli Stati membri il controllo affinché l'introduzione intenzionale di una specie non autoctona nell'ambiente naturale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali, né alla fauna e alla flora selvatiche locali, non prevedendo quindi il divieto di immissione di specie alloctone;

tuttavia l'Italia, a differenza di altri Stati membri, quali Austria e Slovenia, ha recepito la direttiva Habitat in senso restrittivo disponendo il divieto assoluto di immissione delle specie non autoctone;

nello specifico, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, si vietava l'immissione di fauna ittica alloctona; attualmente tale divieto è stato rimosso in forza della modifica intervenuta con il d.P.R. n. 102/2019 "Regolamento recante ulteriori modifiche dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

il nuovo iter procedurale stabilisce che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti di gestione delle aree protette nazionali, possano richiedere al Ministero della transizione ecologica l'autorizzazione per l'immissione in natura delle specie e delle popolazioni non autoctone;

per effetto del decreto direttoriale MATTM 2 aprile 2020, e soprattutto del correlativo allegato 3 "Contenuti dello studio del rischio per l'immissione di specie o popolazioni non autoctone per motivazioni diverse dal controllo biologico", i criteri per l'ottenimento dell'autorizzazione risultano eccessivamente complessi, finanche ostativi, motivi che hanno portato diverse regioni ad avviare un percorso finalizzato alla richiesta di deroga all'immissione per le specie ittiche di interesse;

l'attuale normativa ha comportato l'interruzione delle immissioni di "specie non autoctone", fermando di fatto l'intero sistema pesca nazionale; un esempio concreto riguarda l'immissione del coregone lavarello (*Coregonus lavaretus*) e della trota fario (*Salmo trutta*), che avviene in modo capillare da oltre un secolo;

con nota direttoriale del 28 febbraio 2022, in ottemperanza del comma 835 della legge di bilancio 2022, legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stato istituito presso il Ministero della transizione ecologica, un Nucleo di ricerca e valutazione, al fine di analizzare le condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone;

considerato inoltre che:

l'iter per l'assunzione delle decisioni in ordine alle richieste di deroga richiede tempi non compatibili con le esigenze di garantire le produzioni e di evitare gravissimi danni ai sistemi di gestione della pesca, risulta necessario definire una norma transitoria atta a consentire di portare legittimamente a termine i cicli produttivi ittici, nelle more della presentazione e del perfezionamento dei procedimenti di deroga,

impegna il Governo:

a valutare la sospensione del divieto di reimmissione per le specie non autoctone già autorizzate in deroga negli ultimi 20 anni, in modo tale da consentire, durante il lavoro del Nucleo di ricerca e valutazione di cui in premessa, una valutazione ed un confronto tra enti coinvolti che porti ad una valutazione meno restrittiva da parte del nostro paese in merito all'applicazione della direttiva

Habitat, consentendo l'immissione in natura di specie o di popolazioni non autoctone, fino al 31 dicembre 2023; in tal modo si evita di pregiudicare la pesca, ricreativa e professionale, in acque interne, e i relativi allevamenti, e quindi scongiurare importanti ricadute negative per l'economia e per tutto l'indotto, con evidenza particolare per le aree interne vocate al turismo alieutico.

**G/2481/5/14 [già em. 13.0.1 (testo 2)]**

[Casolati](#), [Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Rufa](#)

**Accolto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2481 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021»,

premessò che:

il disegno di legge, a seguito dei lavori della Camera, risulta composto da 20 articoli che recano disposizioni di delega per il recepimento di dieci direttive europee inserite nell'Allegato A, principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa ad altre 5 direttive nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a venti regolamenti europei e a una raccomandazione;

tenuto conto in particolare che:

è necessario dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, allo scopo di corrispondere alla correlazione tra rispetto dello Stato di diritto ed esecuzione efficiente del bilancio dell'Unione attraverso il rafforzamento dell'effettività della tutela dei diritti fondamentali;

consapevole:

dei principi di rispetto della dignità umana, di libertà, democrazia, uguaglianza, di rispetto dei diritti umani e delle norme degli atti internazionali che li sanciscono, a cominciare dall'articolo 2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che specifica i valori su cui si fonda l'Unione, e dall'articolo 6 del Trattato medesimo che recepisce i diritti basilari stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C 364/01), nonché dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

rilevato che:

la risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 20 dicembre 1993, impegna tutti gli Stati firmatari, tra cui l'Italia, a istituire organismi nazionali, autorevoli ed indipendenti, per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

operano oggi in Italia con efficacia e capacità diverse autorità, istituzioni e organismi pubblici, a livello centrale o locale, che hanno competenza rispetto alla tutela e la valorizzazione di garanzie specifiche riconducibili alla generale accezione della tutela dei diritti umani o alle molteplici questioni connesse al rispetto di tali diritti, come ad esempio l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali - UNAR, il Comitato interministeriale per i diritti umani;

impegna il Governo:

ad adottare, tenendo conto di tutte le proposte esistenti su tale argomento, iniziative volte a dare vita ad una Istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani, razionalizzando il sistema di garanzia e controllo esistente in Italia in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona, con il conseguente contenimento dei costi, attraverso l'ampliamento delle competenze di un organismo esistente ovvero un organismo specifico, con finalità di tutela dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione italiana e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte, che operi in stretta collaborazione con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti

umani, in particolare le Nazioni Unite, l'Unione europea e il Consiglio d'Europa e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati e in contatto continuo con la società civile e con le organizzazioni non governative, le associazioni, le fondazioni e le realtà del volontariato; e che abbia tra le sue finalità: monitorare il rispetto dei diritti umani in Italia nella prospettiva di prevenire possibili violazioni; vigilare sul rispetto della libertà e della dignità delle persone, incluse donne e minori nella società digitale; verificare e promuovere l'effettiva attuazione sul territorio nazionale delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia; ricevere e valutare segnalazioni di violazioni o limitazioni dei diritti umani comprese le violazioni perpetrate sulla rete internet; redigere raccomandazioni e pareri da inviare al Governo e alle Camere su questioni connesse al rispetto dei diritti umani; promuovere la cultura e l'insegnamento dei diritti umani, l'educazione digitale, nonché la diffusione della conoscenza degli strumenti di tutela dei diritti umani, anche attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

**G/2481/6/14 (già em. 3.3)**

[Ginetti](#)

**Accolto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2481 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021"

premessi che:

il combinato disposto degli articoli 49 e 54 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riconosce la tutela la libertà di stabilimento, in presenza di determinati requisiti, a favore delle persone giuridiche, pertanto, riconosce alle società la possibilità di trasferire la sede sociale in uno Stato differente da quello di origine, al fine di esercitarvi un'attività economica avente carattere di continuità e stabilità;

il diritto europeo, nonostante riconosca alle società il diritto di stabilimento come libertà di trasferire liberamente la propria sede sociale all'interno dell'Unione europea, non individua l'ordinamento giuridico cui spetta disciplinare lo statuto delle società che si trasferiscono, se quello del Paese di partenza o quello di destinazione;

la disciplina italiana del trasferimento della sede legale in un Paese europeo riconosce il diritto di trasferimento senza imporre, in via preliminare, alle società che trasferiscono la sede legale all'estero, lo scioglimento e la liquidazione delle stesse;

considerato che:

la pandemia da SARS-COV2 ha avuto un impatto economico sostanziale sull'intero tessuto produttivo mondiale;

per contrastare gli effetti economici e sociali legati allo scoppio dell'epidemia da COVID-19, in sede europea, sono state adottate diverse misure di sostegno alle imprese, in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato;

la Commissione europea ha adottato un Quadro Temporaneo per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia. La misura consente agli Stati membri di garantire che le imprese di tutti i tipi dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

considerato, inoltre, che:

alla luce di quanto premesso, molte attività italiane hanno ricevuto aiuti pubblici;

impegna il Governo:

nel disciplinare il trasferimento della sede sociale all'estero, da parte di una società regolata dalla legge italiana senza mutamento della legge regolatrice, a tener conto anche dei vincoli legati ad

eventuali sovvenzioni elargite dallo Stato e dagli enti pubblici italiani per investimenti, livelli occupazionali e ogni altra attività d'impresa.»

**G/2481/7/14 (già em. 1.2)**

[Fazzolari](#), [Malan](#), [Giannuzzi](#)

**Accolto**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2481 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021";

considerato

che l'articolo 1 del disegno di legge stabilisce le disposizioni di delega e procedurali, ai fini dell'applicazione, nell'ordinamento nazionale, della normativa europea, mediante l'adozione di decreti legislativi e richiamando, a tal fine, gli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, nonché, per i profili finanziari, l'articolo 41-*bis* della citata legge n. 234 del 2012 e l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009;

che nell'ambito dell'esame del disegno di legge europea 2018 e delle relazioni consuntiva 2017 e programmatica 2018, sull'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, il Senato ha approvato, il 5 dicembre 2018, la risoluzione n. 6-00029, in cui si impegna il Governo, tra l'altro, "ad adempiere agli obblighi stabiliti dall'articolo 7 della legge n. 234 del 2012 e pertanto a riferire regolarmente, migliorando la qualità, la rilevanza e l'efficacia delle informazioni relative agli atti di indirizzo approvati dalle Camere in merito alla formazione delle politiche e della normativa dell'Unione europea, agevolando ulteriormente la verifica della coerenza dell'azione europea del Governo con gli orientamenti del Parlamento, sia nel testo della Relazione che nelle tabelle allegate,

impegna il Governo:

a presentare alle Camere, unitamente agli schemi dei decreti legislativi adottati in esercizio delle deleghe di cui all'articolo 1 del disegno di legge, e in ottemperanza alla citata risoluzione n. 6-00029 del Senato, l'analisi dell'impatto sugli effetti che il recepimento delle norme europee, effettuato ai sensi del disegno di legge di delegazione in esame, avrà sulle dinamiche economiche, sociali e occupazionali in Italia.

Art. 1

**1.1**

La Relatrice

**Accolto**

*Al comma 1, allegato A, aggiungere in fine le seguenti direttive:*

«11) direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

12) direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio;

13) direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);

14) direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).».

Art. 5



## **5.1**

La Relatrice

### **Accolto**

*All'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere le parole: "per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, e";*

b) *al comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937".*

## 1.4.2.4.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 301 (pom.) del 27/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)**  
**MERCOLEDÌ 27 APRILE 2022**  
**301ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[STEFANO](#)

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE ( [n. 378](#) )**

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il senatore [CASTALDI](#) (M5S), relatore, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, che reca attuazione della direttiva (UE) 2019/1158, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, ricordando i contenuti del provvedimento e valutando come il provvedimento dia piena attuazione alla citata direttiva, nel rispetto del termine di recepimento fissato al 2 agosto 2022.

Propone quindi di formulare osservazioni favorevoli, rilevando l'opportunità di prevedere che la relazione concernente la fruizione degli istituti oggetto dello schema di decreto legislativo, come disciplinata dall'articolo 6, sia trasmessa anche alle Camere per le loro opportune valutazioni, anche ai fini del rispetto della direttiva (UE) 2019/1158.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**[\(2560\)](#) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti,**

**con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 aprile.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), relatore, presenta uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (*Persistent Organic Pollutants* POP), ricordando che le misure previste dalla Convenzione sono state disciplinate nell'Unione europea con il regolamento (UE) 2019/1021 e che pertanto sono già vigenti anche nell'ordinamento nazionale.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti circa gli allegati alla Convenzione, fornite dal relatore [LOREFICE](#) (M5S).

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) ( [n. 374](#) )**

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il senatore [LICHERI](#) (M5S), relatore, presenta uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1023, in materia di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione delle imprese, predisposto in forza della delega legislativa contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020, in scadenza il prossimo 17 giugno 2022.

Dopo aver ricordato i contenuti del provvedimento, ritiene che esso dia piena attuazione alla direttiva e propone, pertanto, di formulare osservazioni favorevoli.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 ( [n. COM\(2022\) 50 definitivo](#) )**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento**

**(UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 ( [n. COM\(2022\) 55 definitivo](#) )**

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 aprile.

Il senatore [DE SIANO](#) (*FIBP-UDC*), relatore, svolge una relazione integrativa sulle due proposte di regolamento in titolo, che prorogano di 12 mesi, fino al 30 giugno 2023, il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2021/953, che istituisce il quadro europeo dei certificati Covid per i cittadini europei, e del regolamento (UE) 2021/954, che istituisce il quadro europeo dei certificati Covid per i cittadini di Stati terzi residenti stabilmente nel territorio dell'UE. Le proposte, inoltre, prevedono alcune modifiche di aggiornamento, finalizzate a facilitare l'esercizio del diritto di libera circolazione dei soggetti residenti nei Paesi UE all'interno degli stessi.

La proroga del sistema dei certificati e il loro aggiornamento si rende necessario in considerazione degli sviluppi epidemici e di monitoraggio e gestione della diffusione del virus, non essendo possibile prevedere l'impatto di un eventuale aumento delle infezioni nel secondo semestre del 2022, o lo sviluppo di nuove varianti di SARS-CoV-2.

Gli aggiornamenti normativi riguardano l'ampliamento dei test SARS-CoV-2 ai fini del rilascio dei certificati, per includervi, accanto ai test antigenici rapidi, anche i test antigenici eseguiti in laboratorio, rimandando a una specifica lista definita dal Comitato per la sicurezza sanitaria HSC. Si prevede, inoltre, l'obbligo di menzionare, nei certificati di vaccinazione, il numero delle dosi somministrate, indipendentemente dallo Stato membro di somministrazione, nonché la possibilità di rilasciare il *green pass* anche a chi partecipa a sperimentazioni cliniche per vaccini anti Covid-19. Come già riferito, sulle proposte sono pervenute le relazioni del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si esprime la loro conformità all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, e la loro particolare urgenza.

Le proposte sono all'esame di 12 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il Relatore ritiene, pertanto, di confermare l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte delle due proposte in esame.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*) chiede di poter svolgere un ulteriore approfondimento sulle proposte.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (rifusione) ( [n. COM\(2021\) 734 definitivo](#) )**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 marzo.

Il senatore [MARCUCCI](#) (*PD*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo, che reca la rifusione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, modificandone la

normativa al fine di rafforzare le capacità di azione e la trasparenza dei partiti politici europei, per sviluppare e rafforzare la democrazia europea e la legittimità delle istituzioni dell'UE, e per assicurare un maggior grado di parità di genere.

Ricorda, in particolare, che la proposta prevede di: i) rafforzare la sostenibilità finanziaria dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, ii) agevolare la loro interazione con i partiti nazionali che ne sono membri, cosicché i partiti politici europei possano partecipare più facilmente alle campagne nazionali su tematiche riguardanti l'UE, iii) colmare le lacune rimanenti in materia di fonti e trasparenza dei finanziamenti (in particolare le donazioni e i finanziamenti provenienti da Paesi terzi), iv) ridurre gli oneri amministrativi eccessivi e v) aumentare la certezza del diritto.

Per quanto riguarda la trasparenza, la proposta tiene conto del nuovo contesto relativo alle campagne politiche *online* attualmente emergente e del rischio di ingerenze straniere e di violazione delle norme sulla protezione dei dati nella pubblicità politica. La proposta è, peraltro, strettamente correlata con la proposta di regolamento COM(2021) 731 relativa alla trasparenza e al *targeting* della pubblicità politica.

A tale ultimo riguardo, si prevede un nuovo articolo 5, che definisce i requisiti di trasparenza per la pubblicità politica. In particolare, l'articolo determina gli obblighi applicabili ai partiti politici europei, tra cui il rispetto del regolamento sulla trasparenza, di cui alla proposta COM(2021) 731, l'obbligo di comunicare all'Autorità per i partiti politici europei le informazioni per ogni pubblicità politica sponsorizzata o pubblicata, ai fini della loro pubblicazione nel Registro *online* dei partiti politici europei, nonché l'obbligo di adottare un Documento di strategia per l'uso della pubblicità politica e di mantenerlo periodicamente aggiornato.

Il nuovo articolo 5 stabilisce altresì l'obbligo per gli Stati membri di designare autorità nazionali di regolamentazione indipendenti, competenti per il controllo della conformità ai requisiti di trasparenza per la pubblicità politica e conferisce alle autorità di controllo di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679 il potere di sorvegliare l'uso di tecniche di *targeting* o amplificazione che comportano il trattamento di dati personali da parte di partiti politici europei.

Sulla proposta, il cui termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2, è scaduto lo scorso 21 marzo, non è pervenuta la relazione del Governo prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012. La proposta è esaminata da 15 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il relatore ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della proposta in esame.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*) chiede di poter svolgere un ulteriore approfondimento sulle proposte.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

### **Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali ( n. COM(2021) 762 definitivo )**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il senatore [NANNICINI](#) (*PD*), relatore, svolge un'ulteriore relazione integrativa, sulla proposta di direttiva in titolo, finalizzata a garantire che i soggetti che svolgono la loro attività lavorativa mediante piattaforme di lavoro digitali (tra cui i cosiddetti *riders*), possano godere di un adeguato complesso di diritti e prestazioni sociali, al fine di migliorare le loro condizioni di lavoro e di garantire loro un trattamento equo e paritario, prevenendo situazioni di abuso dei contratti atipici.

Ricorda, in particolare, che la proposta prevede misure dirette ad assicurare la corretta determinazione della loro posizione contrattuale, la promozione della trasparenza, dell'equità e della responsabilità nella gestione algoritmica della loro attività, e a migliorare la trasparenza del lavoro anche in situazioni transfrontaliere, in quanto il 59 per cento di tutte le persone che lavorano mediante piattaforme digitali nell'UE interagisce con clienti stabiliti in un altro Paese.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 20 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, salvo il Parlamento svedese.

Il Parlamento svedese ritiene che la proposta non rispetti a sufficienza le diversità dei mercati del lavoro degli Stati membri e l'autonomia delle parti sociali. Ciò appare chiaramente, secondo il Riksdag, nell'articolo 4 della proposta, in cui la presunzione legale del rapporto di lavoro invalida la nozione svedese di lavoratore dipendente. Inoltre, esiste il rischio che la direttiva abbia ripercussioni sia sul sistema fiscale che su quello delle assicurazioni sociali. Secondo il Riksdag, la proposta di direttiva potrebbe avere conseguenze di vasta portata per le società di piattaforme esistenti e per l'intera *gig economy*.

Il Relatore ricorda che, sulla proposta, è pervenuta la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si afferma la sua conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, e all'interesse nazionale. La proposta, secondo il Governo, potrebbe consentire di rafforzare ulteriormente il quadro normativo già vigente sulle tutele previste nell'ordinamento nazionale integrandolo con obblighi di informazione più puntuali a carico dei datori di lavoro e con l'introduzione di strumenti di monitoraggio e controllo, nonché con il coinvolgimento delle parti sociali.

Il Relatore ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame, ritenendo, peraltro, che la legislazione nazionale sia già in linea con i vincoli europei in materia, e che occorrerà un adeguamento circa le novità normative in materia di trasparenza.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*) chiede di poter svolgere un ulteriore approfondimento sulle proposte.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [LICHERI](#) (*M5S*) interviene sul tema della guerra in Ucraina, evidenziando come questa sia affrontata e gestita, al livello internazionale, in modo quasi esclusivo dagli organi esecutivi degli Stati. Esprimendosi a nome del suo Gruppo di appartenenza, ritiene essenziale che, soprattutto allo stato attuale, in cui si profila uno stallo negoziale tra gli Esecutivi e un'escalation militare dai risvolti drammatici, si attivi un dialogo costruttivo da parte dei Parlamenti.

Chiede, pertanto, se siano in corso dialoghi, sul tema, tra le Commissioni affari europei dei Parlamenti nazionali dell'UE, nonché di valutare iniziative volte a promuovere incontri *ad hoc* in ambito COSAC.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-+Eu-Az*) si dichiara favorevole, in principio, ritenendo fondamentale che tutti i canali possibili siano tentati ed utilizzati per soccorrere il popolo ucraino.

Si esprimono in senso favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), la senatrice [GIAMMANCO](#) (*FIBP-UDC*), il senatore [MARCUCCI](#) (*PD*) e il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*).

Anche la senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*) si esprime in senso favorevole, nell'auspicio che un maggior coinvolgimento dell'istanza rappresentativa parlamentare possa dare adeguata voce anche al diffuso

senso di contrarietà, nella popolazione italiana e non solo, all'ulteriore allargamento militare del conflitto.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di valutare le più opportune iniziative per dare una risposta alle sollecitazioni prospettate dai Senatori.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

### **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 378**

La 14a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo, che reca attuazione della direttiva (UE) 2019/1158, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza; valutato che:

- la revisione delle norme sul congedo di paternità obbligatorio appare conforme alla direttiva (UE) 2019/1158. L'articolo 4 di quest'ultima prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie a garantire che il padre abbia diritto a un congedo di paternità di dieci giorni lavorativi (in occasione della nascita di un figlio) e che i medesimi Stati possano stabilire se il congedo di paternità sia fruibile parzialmente prima della nascita del figlio o solo dopo la nascita del figlio e se sia fruibile secondo modalità flessibili. Ai sensi del medesimo articolo 4, il predetto diritto non può essere subordinato a una determinata anzianità lavorativa o di servizio e deve essere riconosciuto a prescindere dallo stato civile o di famiglia del lavoratore. Inoltre, l'articolo 12 della stessa direttiva richiede l'adozione di una tutela dal licenziamento per i lavoratori che fruiscono di alcuni istituti (o ne richiedano la fruizione), tra cui il congedo di paternità;
- la revisione della disciplina sui congedi parentali appare intesa anche a recepire il principio di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/1158, secondo il quale almeno due mesi di diritto al congedo parentale - con riferimento, nella suddetta direttiva, ai primi otto anni di vita del bambino - non possono essere trasferiti da un genitore all'altro. La novella applica tale principio (numero 1) della lettera i)) con riferimento all'indennità riconosciuta per tre mesi di congedo parentale. Le altre modifiche operate dalle disposizioni relative ai congedi parentali non costituiscono misure di recepimento della suddetta direttiva;
- le novelle sul congedo per il convivente di un soggetto disabile in situazione di gravità accertata e quelle sul trattamento di maternità per le lavoratrici autonome non costituiscono misure di recepimento della suddetta direttiva (UE) 2019/1158;
- la novella di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), costituisce una misura di recepimento dell'articolo 11 della direttiva (UE) 2019/1158, il quale richiede che gli Stati membri vietino un trattamento meno favorevole nei confronti dei lavoratori che hanno presentato domanda o hanno fruito di alcuni istituti, tra i quali i congedi per i prestatori di assistenza;
- le novelle sul lavoro agile sono intese al recepimento dell'articolo 9 della direttiva, relativo a modalità di lavoro flessibili (come definite dal precedente articolo 3), nonché dell'articolo 11 della stessa direttiva, sul divieto di discriminazione (divieto che viene posto anche con riferimento alla fruizione o alla richiesta di fruizione delle modalità di lavoro flessibili in oggetto). Il suddetto articolo 9 fa riferimento ai lavoratori aventi figli fino a una determinata età (stabilita dall'ordinamento dello Stato membro e comunque non inferiore ad otto anni) o che prestino assistenza e stabilisce che i datori

di lavoro devono prendere in considerazione le richieste di modalità di lavoro flessibili alla luce sia delle proprie esigenze sia di quelle del lavoratore, nonché motivare l'eventuale rifiuto o l'eventuale richiesta di rinvio;

- le novelle sui criteri di priorità nella trasformazione del contratto di lavoro dipendente da tempo pieno a tempo parziale costituiscono misure di recepimento degli articoli 9 e 11 della direttiva (UE) 2019/1158, relativi, rispettivamente, alle modalità di orario flessibili e al divieto di discriminazione; valutato quindi che il provvedimento in titolo dà corretta attuazione nell'ordinamento interno alla direttiva (UE) 2019/1158 e che il termine di recepimento fissato al 2 agosto 2022 è rispettato, formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con il seguente rilievo:  
si valuti di prevedere che la relazione concernente la fruizione degli istituti oggetto dello schema di decreto legislativo, come disciplinata dall'articolo 6, sia trasmessa anche alle Camere per le loro opportune valutazioni, anche ai fini del rispetto della direttiva (UE) 2019/1158.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2560**

La 14a Commissione permanente,  
esaminato il disegno di legge in titolo, di ratifica della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (*Persistent Organic Pollutants* POP);  
rilevato che, della Convenzione, è parte anche l'Unione europea, in forza della decisione del Consiglio 2006/507/CE, del 14 ottobre 2004, e che le misure previste dalla Convenzione sono state disciplinate nell'Unione europea con il regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti; considerato che la Convenzione definisce una serie di azioni, tra cui il divieto della produzione e dell'uso, compreso l'importazione e l'esportazione, delle sostanze riportate negli allegati A e B. A tal fine si stabilisce che ciascuno Stato parte è tenuto a definire un Piano di attuazione della Convenzione e un Piano d'azione per la riduzione o eliminazione delle emissioni non intenzionali di origine antropica delle POP elencate nell'allegato C. Si prevede che il Piano di attuazione deve essere trasmesso alla Conferenza delle Parti (organo decisionale) entro due anni dell'entrata in vigore della Convenzione e che ogni cinque anni venga effettuata una revisione delle strategie e della loro efficacia con il conseguente aggiornamento del Piano di azione;  
valutato che gli impegni previsti dalla Convenzione sono già stabiliti nel diritto dell'Unione mediante il citato regolamento (UE) 2019/1021, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE, e che pertanto il disegno di legge di ratifica non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,  
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

### **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 374**

La 14a Commissione permanente,  
esaminato il provvedimento in titolo, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1023, in materia di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione delle imprese, predisposto in forza della delega legislativa contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020, in scadenza il prossimo 17 giugno 2022; considerato che il Governo si è avvalso della possibilità, prevista dall'articolo 34, paragrafo 2, della direttiva, di prorogare di un anno il termine per l'attuazione della direttiva, che pertanto scadrà il prossimo 17 luglio 2022;  
rilevato che l'attuazione della direttiva europea è prevista anche tra gli obiettivi del Piano nazionale di



ripresa e resilienza (PNRR), che il Governo si è impegnato a realizzare entro la fine del 2022, attraverso una serie di modifiche al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, la cui entrata in vigore è stata rinviata al prossimo 16 maggio 2022, dal decreto-legge n. 118 del 2021 in materia di crisi d'impresa e di giustizia;

considerato che lo schema di decreto prevede la sostituzione del titolo II della parte I del Codice, al fine di introdurre la procedura della "composizione negoziata della crisi" che si avvale di una piattaforma telematica nazionale e della partecipazione di un esperto chiamato ad affiancare l'imprenditore nell'affrontare la sua situazione di squilibrio per una ristrutturazione preventiva, volta a prevenire l'insolvenza ed evitare la liquidazione;

rilevato, al riguardo, che tale disciplina, al fine di rispettare le scadenze previste nell'ambito del PNRR, era stata già adottata attraverso alcune disposizioni del decreto-legge n. 118 del 2021 e del decreto-legge n. 152 del 2021, di cui lo schema di decreto legislativo prevede la contestuale abrogazione;

valutato lo schema di decreto legislativo provvede a dare piena attuazione alla direttiva (UE) 2019/1023,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2560  
**XVIII Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001

**Titolo breve:** *Ratifica Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti*

---

Trattazione in Assemblea

### Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 448](#)

5 luglio 2022

Attività (esito)

#### **Discussione generale**

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

#### **Trattazione articoli**

Esame art. *da 1 a 5, testo della Camera dei deputati.*

#### **Voto finale**

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 194, contrari 0, astenuti 7, votanti 201, presenti 202.

## **1.5.2. Resoconti stenografici**

## 1.5.2.1. Seduta n. 448 del 05/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA  
----- XVIII LEGISLATURA -----

448a SEDUTA PUBBLICA  
RESOCONTO STENOGRAFICO  
MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,  
indi del vice presidente LA RUSSA

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Insieme per il futuro - Centro Democratico: IpF-CD; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Uniti per la Costituzione-C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-Ancora Italia-Progetto SMART-I.d.V.: UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV; Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)); Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto+Europa - Azione: Misto+Eu-Az; Misto-ManifestA, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione comunista-Sinistra europea: Misto-Man.A PaP PRC-Se.*

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,33).

Si dia lettura del processo verbale.

PUGLIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 30 giugno.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Comunicazioni della Presidenza**

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Sull'ordine dei lavori**

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2561) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,39)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2561, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Aimi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi

osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[AIMI](#), *relatore*. Signora Presidente, l'Assemblea è chiamata oggi a esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo di sede sottoscritto nel luglio del 2021 dall'Italia e dall'Istituto forestale europeo, per la realizzazione, sul territorio nazionale, di un ufficio per la forestazione urbana. L'Istituto forestale europeo è un'organizzazione internazionale istituita nel 1993 da alcuni Stati europei, ha la sua sede principale in Finlandia, vanta ben 130 organizzazioni associate e affiliate in 40 Paesi e svolge attività di ricerca scientifica, fornendo sostegno alle politiche nazionali su questioni relative alle foreste.

La proposta di aprire una sede italiana dell'Istituto, sostenuta da tempo dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha l'obiettivo di rafforzare il ruolo internazionale dell'Italia in materia di protezione e salvaguardia del patrimonio forestale e boschivo. L'accordo non presenta profili di incompatibilità né con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea del Senato della Repubblica.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

In attesa che decorra il termine di venti minuti dall'inizio della seduta di cui all'articolo 119 del Regolamento, sospendo la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 16,42, è ripresa alle ore 16,53).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[GARAVINI](#) *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[GARAVINI](#) *(IV-PSI)*. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del mio Gruppo a questo disegno di legge di ratifica e, contestualmente, anche ai successivi. Chiedo, inoltre, l'autorizzazione a depositare il testo integrale di questo intervento e i testi relativi alle successive ratifiche. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza la autorizza in tal senso.

[ALFIERI](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[ALFIERI](#) *(PD)*. Signor Presidente, anch'io annuncio il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico a questa e alle prossime tre ratifiche. Mi riservo di intervenire in dichiarazione di voto sulla ratifica del cosiddetto Trattato del Quirinale.

[DE PETRIS](#) *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[DE PETRIS](#) *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole dei senatori del Gruppo Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali a questa e anche alle successive ratifiche.

[GALLONE](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GALLONE](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC, sottolineo brevemente come l'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto forestale europeo ci piaccia particolarmente, in quanto ricalca il contenuto di un nostro disegno di legge che presentammo proprio per favorire la riforestazione urbana nel contesto del più ampio tema della rigenerazione. (*Applausi*).

Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a depositare il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[LUCIDI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LUCIDI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole su questo disegno di legge di ratifica del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

[LOREFICE](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LOREFICE](#) (*M5S*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle sul disegno di legge di ratifica in esame.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2560) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,58)**

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2560, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Iwobi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[IWOBI](#), *relatore*. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, che ha lo scopo di diminuire l'uso di alcune sostanze nocive per la salute umana e l'ambiente, definite inquinanti organici persistenti, composti chimici con proprietà tossiche che si propagano nell'aria, nell'acqua e nel terreno.

La ratifica di tale Convenzione non presenta profili incompatibili con la normativa nazionale né con l'ordinamento europeo e con gli altri obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

In conclusione, signor Presidente, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Garavini, Alfieri e De Petris confermano le intenzioni di voto favorevoli precedentemente espresse.

[AIMI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIMI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, vorrei semplicemente dire che si tratta di impegni che sono stati assunti a tutela della salute e dell'ambiente, ragion per cui come Gruppo voteremo a favore del disegno di legge di ratifica.

Annuncio altresì il voto favorevole anche ai successivi disegni di legge di ratifica, ad eccezione del provvedimento di ratifica del cosiddetto Trattato del Quirinale, sul quale interverrà la collega Craxi.

Annuncio che deposito i testi delle dichiarazioni di voto su questo disegno di legge e sul successivo.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

[IWOBI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IWOBI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, riteniamo sia importante chiarire che come Gruppo Lega-Salvini Premier-PSd'Az condividiamo i nobili obiettivi della Convenzione a tutela della salute dei nostri concittadini e dell'ambiente, obiettivi primari per un Paese civile. Esprimiamo, quindi, un voto favorevole.

[LOREFICE](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOREFICE (*M5S*). Signor Presidente, come MoVimento 5 Stelle abbiamo sempre dimostrato grandissima sensibilità sui temi ambientali.

L'atto di ratifica in esame mette in evidenza la disciplina migliorativa di quella legata ai cosiddetti POP (*persistent organic pollutants*). Quindi, migliorando la normativa anche nazionale, abbiamo ampliato la difesa della salute di tutti i cittadini.

Pertanto, la dichiarazione di voto del MoVimento 5 Stelle è sicuramente favorevole.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**[\(1377\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019 (Relazione orale) (ore 17,04)***

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1377.

Il relatore, senatore Porta, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[PORTA](#), *relatore*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, è con una certa emozione e con grande soddisfazione che sintetizzo la relazione e quindi i temi oggetto della ratifica in esame. Proprio stamattina, il Senato ha ospitato nella sala «Caduti di Nassiriya» la presentazione di un pregevole libro del nostro ex ambasciatore della Repubblica Dominicana Andrea Canepari, che parla proprio della presenza storica italiana in quella Regione. La coincidenza con la ratifica di oggi mi sembra molto importante. Stiamo parlando della ratifica dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra la Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Dominicana, fatto a Roma il



14 febbraio del 2019, finalizzato all'intensificazione dei rapporti cinematografici e audiovisivi tra l'Italia e il Paese caraibico, costituendo un valido strumento normativo di incentivo ai coproduttori italiani nella pianificazione di opere cinematografiche e audiovisive con produttori dominicani. Tutto ciò avrà riflessi significativi sull'intera industria cinematografica, consentendo alle coproduzioni realizzate di essere considerate alla stregua di opere nazionali dei nostri rispettivi Paesi.

Anche questo disegno di legge di ratifica non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Per questi motivi, ne propongo all'Assemblea l'approvazione.

**PRESIDENTE.** Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Garavini, Alfieri, Aimi e Loreface confermano il voto del loro Gruppo sul disegno di legge in esame.

**LUCIDI** *(L-SP-PSd'Az).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LUCIDI** *(L-SP-PSd'Az).* Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione limitatamente a questo e al prossimo disegno di legge di ratifica.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2342-B) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,08)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2342-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

La relatrice facente funzioni, senatrice Craxi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice facente funzioni.

**CRAXI, f.f. relatrice.** Signor Presidente, il disegno di legge in titolo, già approvato dal Senato nel gennaio scorso e modificato della Camera dei deputati unicamente in relazione ai profili finanziari, a seguito di un parere vincolante della Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento, ritorna in terza lettura per l'approvazione definitiva. Come sottolineato nel primo esame, l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi

internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Per tali motivi, se ne propone l'approvazione da parte dell'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

L'articolo 4 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Garavini, Alfieri, Aimi, Lucidi e Loreface confermano le intenzioni di voto precedentemente espresse.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**[\(2632\)](#) *Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,10)***

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2632, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Lucidi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[LUCIDI](#), *relatore*. Signor Presidente, membri del Governo, cari colleghi, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica del Trattato sottoscritto nel novembre del 2021 dalla Repubblica italiana e dalla Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, denominato Trattato del Quirinale.

Il Trattato ha essenzialmente lo scopo di porre fine a una stagione segnata da tensioni e contrasti, per taluni interessi contrapposti, dando vita a uno strumento di dialogo istituzionalizzato; in questo modo contribuendo a quell'azione di rilancio del processo di integrazione europea mediante la formazione di una dimensione franco-italiana da porre accanto a un lungo e collaudato sodalizio franco-tedesco, rafforzato da ultimo con la sottoscrizione nel gennaio 2019 dell'altrettanto famoso Trattato di Aquisgrana.

La cooperazione bilaterale in oggetto riguarda in particolare affari esteri, sicurezza e difesa, affari europei, politiche migratorie e i settori della giustizia e degli affari interni; inoltre, la cooperazione economica, industriale e digitale, lo sviluppo sociale, lo spazio, l'istruzione, i giovani e la cooperazione transfrontaliera.

Il Trattato non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. Pertanto, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Rauti. Ne ha facoltà.

[RAUTI](#) *(FdI)*. Signora Presidente, il 26 novembre 2021 è stato sottoscritto a Roma il cosiddetto Trattato del Quirinale tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per la cooperazione bilaterale rafforzata tra Italia e Francia. Oggi quest'Assemblea è chiamata - come ricordava il collega - alla ratifica di tale Trattato, dopo i passaggi nelle Commissioni parlamentari e l'approvazione alla Camera del maggio scorso con il voto contrario di Fratelli d'Italia.

Qui non è in discussione l'importanza di tale Accordo; anzi, sicuramente l'Accordo è molto importante

e anche per questo - direi - suscettibile di conseguenze gravi. Quello che vogliamo sottolineare è un difetto di metodo e alcuni difetti potenziali e anche rischi - direi - di merito. Intanto, vale la pena di ricordare che l'idea del Trattato nasce in un *summit* bilaterale del 2017, durante l'allora Governo PD di Gentiloni, e la sinistra italiana non ha mai smesso, da allora ad oggi, di farsi portavoce degli interessi francesi in Italia, mentre per Fratelli d'Italia è prioritario l'interesse nazionale. (*Applausi*).

Infatti, mentre si costruiva il Trattato del Quirinale, la Francia provava a dare esecuzione unilaterale, priva di fondamento giuridico (come poi la cronaca ha dimostrato), a quello che definiamo il piratesco Trattato di Caen, che ci avrebbe sottratto pregiate acque territoriali, naturalmente a favore della Francia; Trattato che per fortuna non è mai stato ratificato dal Parlamento - com'è noto - anche grazie a Fratelli d'Italia, che lo ha sempre denunciato e fortemente contestato.

Si tratta innanzitutto di una questione di metodo, in quanto la sottoscrizione del Trattato è stata preceduta da trattative non trasparenti, se non addirittura segrete, e comunque senza una discussione preliminare in sede parlamentare. In sostanza, colleghi, il Trattato è stato sottoscritto nella più assoluta riservatezza, vogliamo dirla così? Poi è stato portato all'interno delle Commissioni senza particolare enfasi, come se si trattasse di un atto marginale o di una mera formalità. Eppure non è così, perché il Trattato prevede impegni importanti in materie altrettanto importanti. Ne cito solo alcuni - anche per quelli che non stanno ascoltando - come ad esempio la parte relativa allo spazio, che la NATO ha individuato come il quarto dominio (quindi un ambito importante), ma anche materie come l'industria, la difesa e le disposizioni sulla politica climatica, passando attraverso la questione dei confini - lo sottolineo - e delle questioni migratorie - lo sottolineo - per giungere alle materie, non marginali, di carattere economico degli scambi commerciali, anch'essi disciplinati ampiamente da questa Intesa, in particolare nell'articolo 5.

Il presidente francese Macron, alla cerimonia di sottoscrizione del Trattato al Quirinale, pare abbia sottolineato che tale Trattato colmava l'assenza di un accordo italo-francese simile al Trattato dell'Eliseo del 1963, concordato tra Parigi e Berlino. Il presidente Macron dimenticava però... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi chiedo di abbassare di molto il tono della voce, perché io stessa faccio fatica a sentire la senatrice Rauti.

Prego, senatrice Rauti, continui.

RAUTI (*FdI*). Grazie, signor Presidente.

Il presidente Macron dimenticava di sottolineare quella che invece appare, oggi ancora di più, come un'anomalia di cui tutti sembrano essersi dimenticati, ma noi no: ci riferiamo al Trattato di Aquisgrana, una sorta di trattato di ferro che la Francia ha sottoscritto con la Germania nel 2019, in particolare sui temi della difesa; e lo ha fatto - ricordiamocene - infischiandosene dell'Italia, delle ricadute sull'Italia e anche sul resto degli altri Paesi europei. Anche questo va detto.

Cari, colleghi, la sensazione è che a Parigi piaccia ricevere delle deleghe in bianco e stabilire le regole del gioco. È anche per questo che almeno è legittimo il dubbio che l'Italia non otterrà grandi vantaggi dalla sottoscrizione di questa cooperazione rafforzata. I sostenitori del partenariato italo-francese, i fanatici, quelli che qualcuno con un neologismo ha definito i "Dracron" (si capisce evidentemente il neologismo come nasce), sostengono invece che si tratti di uno strumento politico per superare i disaccordi a livello bilaterale europeo. È un Trattato caratterizzato dalla volontà di rafforzare il nucleo centrale dell'Unione europea, quindi costruire un'alleanza strategica Parigi-Roma. Insomma, tanta roba si direbbe con un'espressione un po' dialettale.

Fratelli d'Italia invece ritiene - e vengo alle questioni di merito - che il Trattato franco-italiano determini - e non uso mezzi termini - una subordinazione della nostra Nazione nei confronti della Francia (*Applausi*) in settori estremamente importanti, come quelli che ho già menzionato - mentre alcuni chiacchieravano - ma aggiungo anche in campo finanziario, agroalimentare e naturalmente politico.

La cooperazione rafforzata con la Francia, che abbiamo sottoscritto, coincide però con una serie di rivendicazioni strumentali sui confini prive di base storicamente e giuridicamente legittima. Un esempio plateale è l'annosa e irrisolta questione del Monte Bianco, sulla quale la Francia dichiara,

come se niente fosse, che avrebbe perduto la copia delle carte geografiche allegate al Trattato di Torino del 1860 che definiva, guarda caso in modo inequivocabile, quale fosse la linea di confine. È bene ricordarle queste cose.

Dunque, cari colleghi, continua a stupire, non solo che un trattato così importante sia stato studiato e concertato in una situazione poco trasparente, senza un vero dibattito politico e parlamentare, ma anche che tutto ciò accada nel pressoché totale silenzio dei *media*.

Non possiamo, anzi, non vogliamo nascondere alcune nostre preoccupazioni, come ad esempio gli impegni in materia di immigrazione, perché l'accordo bilaterale Italia-Francia rischia ancora una volta di rivelarsi penalizzante per il nostro Paese, che deve diventare un campo profughi e gli accordi di Malta insegnano qualcosa. (*Applausi*).

Ci preoccupa molto, inoltre, il reiterarsi delle condotte di alcune aziende francesi che hanno acquisito - attenzione, a condizioni di favore - importanti realtà produttive del nostro Paese come Parmalat, Galbani, Invernizzi, Vallelata, Locatelli, per citarne solo alcune, ma potrei continuare, procedendo poi in alcuni casi alla delocalizzazione delle attività, con una grande ricaduta negativa sull'indotto occupazionale italiano, e non possiamo disinteressarci di questo.

Aggiungo, e mi avvio alla conclusione, quanto si è verificato e potrebbe ripetersi nel settore bancario, nel quale alcuni istituti francesi hanno fatto addirittura *shopping* in Italia, come dimostrano i casi di BNP Paribas, che ha acquisito Banca nazionale del lavoro, e del Crédit Agricole, che ha acquisito Cariparma e Banca popolare FriulAdria e anche in questo caso purtroppo, cari colleghi, potrei continuare.

Come la votiamo, infine, questa cooperazione rafforzata rispetto alle profonde divergenze sulla crisi libica, con la Francia che non si è fatta scrupoli nello scavalcare l'Italia e andare contro gli interessi del nostro Paese? Io non so come la metterete. Una cosa però la so e la sappiamo, una cosa è certa oggi e, sappiatelo, sarà certa sempre: Fratelli d'Italia vigilerà su questo e su altri trattati, tutelerà sempre e non si arrenderà mai di fronte a nessuna forma di cessione di sovranità nazionale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Porta. Ne ha facoltà.

[PORTA](#) (PD). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, il Trattato che ci apprestiamo a ratificare ha sicuramente un valore che non è retorico definire storico. Non si tratta, infatti, di un normale trattato, come alcuni di quelli che abbiamo appena ratificato, ovviamente con tutto il rispetto che quest'Assemblea ha per tutti gli accordi internazionali che vengono ratificati. Quello in discussione è un trattato sicuramente molto più impegnativo, come peraltro è dimostrato dal fatto di avere davanti a noi un testo articolato in 12 capitoli, che praticamente affrontano tutti i principali temi dell'agenda politica internazionale: la politica estera, la politica di difesa, la politica dello spazio, la politica industriale, la politica agricola e quella della pubblica amministrazione. È accompagnato anche da un piano di azione che su questi 12 capitoli individua alcuni obiettivi di medio termine. È un Trattato che anche per il modo solenne con il quale è stato sottoscritto assume un particolare ruolo per i nostri Paesi e per tutta l'Unione europea. Ricorderete che fu firmato dal presidente Macron e dal presidente Draghi, sotto gli auspici del presidente della Repubblica Mattarella, che voglio ringraziare per essere stato fin dall'inizio un sostenitore attento affinché si arrivasse ad una piena sottoscrizione dei punti definiti nel Trattato.

È un Trattato che costituisce un salto di qualità nelle relazioni tra Italia e Francia, Paesi che vogliamo, sappiamo e definiamo sempre più complementari per la storia, per le relazioni culturali, delle quali forse Italia e Francia rappresentano i soggetti più autorevoli nell'ambito europeo, ma complementari anche dal punto di vista economico.

Voglio ricordare che la Francia, dopo la Germania, è il nostro secondo *partner* commerciale e che, a seconda degli anni, noi continuiamo a essere il terzo o secondo *partner* economico della Francia. Abbiamo peraltro anche interessi strategici comuni: siamo entrambi fondatori dell'Unione europea e della NATO, siamo parte del G7 e del G20. Siamo altresì Paesi con una forte e naturale propensione mediterranea. Sono dimensioni politiche che ci vedono avere interessi comuni, che non sempre hanno dato luogo in questi anni a forme di cooperazione o a punti di vista collimanti. Non aiuta però di certo guardare a questi episodi del passato per costruire una relazione futura.

Voglio anche ricordare che se il Next generation EU è stato adottato con le caratteristiche e i criteri che conosciamo, che tra l'altro hanno permesso al nostro Paese di beneficiare di un apporto di oltre 200 miliardi di euro, ciò è il risultato del forte impegno condotto da Italia, Francia ed anche dalla Germania a livello di Unione europea.

Grazie a questo impegno si sono superati ostacoli che sembravano insormontabili. Si tratta quindi di un trattato importante che - è bene ricordare - non ha un valore soltanto bilaterale, anzi direi che la sua caratteristica è proprio la sua fortissima dimensione europea. Una dimensione, come sappiamo tutti, sconvolta negli ultimi mesi dalla crisi in Ucraina, che ha mutato e sconvolto lo scenario e che ci chiama tutti a nuove responsabilità. Abbiamo bisogno di un salto di qualità nel processo di integrazione europea e di una terza fase nel processo di integrazione dopo quella dei Padri fondatori, dopo quella di Maastricht e dell'euro. Oggi abbiamo necessità di un salto in avanti e di un'ulteriore integrazione per dare maggiore coesione e unità all'Unione europea.

Sappiamo di avere una politica estera comune, ma spesso le relazioni bilaterali tra Paesi si sovrappongono, non sempre in maniera organica, con detta politica estera. Credo siano proprio queste la sfida e la scommessa più grande che con questo Trattato abbiamo davanti; un impegno però che presuppone una regia e una guida comune. Sappiamo che queste cose non sono affatto scontate perché l'Unione europea è fatta di 27 Paesi e su ciascuno di questi temi è necessario trovare sintesi, consenso e coesione. Serve quindi un'azione coordinata e Italia e Francia devono, attraverso questo Trattato, essere protagoniste di tale coordinamento.

Occorre un'azione di impulso che dia all'Unione europea livelli più elevati di integrazione, che sono la *conditio sine qua non* perché parli con una voce e agisca come una sola forza.

Il Trattato del Quirinale tra Italia e Francia, firmato lo scorso 26 novembre, ha giustamente creato, anche al di fuori dei confini dei nostri due Paesi, un grande interesse proprio perché può preludere a un'espansione e a un approfondimento delle relazioni bilaterali, nonché a ricalibrare gli equilibri a livello europeo e ad aprire una nuova era di coordinamento tra i due Paesi in sede di relazioni bilaterali ed europee.

Ricordavo i forti legami commerciali che uniscono l'Italia alla Francia: basti pensare che nel 2019, ossia l'ultimo anno prima della pandemia, il commercio bilaterale ammontava a ben 80 miliardi di euro e che l'Italia è il terzo fornitore della Francia e il terzo mercato di esportazione per quel Paese. Si tratta di due economie con sistemi produttivi integrati, con ben 1.700 aziende italiane attive in Francia e ben 3.000 aziende francesi presenti nel nostro Paese. La Francia è il principale investitore estero in Italia, ma sono importantissimi e rilevanti anche gli investimenti italiani in Francia.

Il Trattato crea quindi una fitta rete di relazioni informali a più livelli tra diverse agenzie, comprensiva di un importante vertice intergovernativo annuale, una serie di *forum* ministeriali, consultazioni permanenti, programmi congiunti di formazione e scambio di funzionari. Tra le aree di cooperazione spiccano gli affari esteri, la sicurezza, la difesa, gli affari europei, la giustizia e gli affari interni, le migrazioni, la cultura, la ricerca e la cooperazione economica e industriale, soprattutto nel campo dello spazio e dell'innovazione. Ciò forse non produrrà automaticamente un allineamento di carattere strategico permanente, ma creerà canali istituzionali permanenti attraverso i quali gestire anche i conflitti, se ci saranno, e soprattutto per definire azioni comuni.

In sostanza, l'obiettivo è una *partnership* più solida tra Francia e Italia in Europa. Tre sono le politiche europee dove maggiore è il coordinamento francese: la *governance* dell'eurozona, la *governance* della migrazione e la maggiore autonomia strategica in politica estera e di sicurezza.

In estrema sintesi, il Trattato del Quirinale è un atto di diplomazia lungimirante che dovrebbe dare maggiore stabilità a una relazione politica complessa, espandendo legami economici e culturali e spingendo verso un avvicinamento in politica estera, il tutto rafforzando la fortissima identità europea dei nostri Paesi. Tutto ciò viene fatto per fare in modo che i successori, quando ci saranno, del presidente Macron e del presidente Draghi potranno anche essere meno allineati e ignorare certi meccanismi di consultazione, ma certamente con maggiore difficoltà. Vi assicuro che nel volatile mondo delle relazioni internazionali questa è una polizza assicurativa non comune.

Ricordo, infine, che a livello regionale il nuovo accordo riconosce la stretta interconnessione tra

Francia e Italia, attraverso il comune bacino del Mediterraneo, a promuovere l'uso sostenibile dell'energia e investimenti verdi in Nordafrica e Africa subsahariana. Ricordiamo anche che in questi giorni il Presidente della Repubblica si trova in quelle Regioni del Paese.

Con questo Trattato il nuovo motore franco-italiano sarà fondamentale per affrontare alcune delle principali questioni all'ordine del giorno, tra cui il rafforzamento della sovranità europea e la risposta all'emergenza climatica.

Signor Presidente, mi sia infine consentito soffermarmi brevemente sull'agghiacciante attualità. Nel leggere il Trattato, nella sua premessa, ho visto che si fa riferimento alla cooperazione nel settore alpino, alle nostre montagne e alle profonde mutazioni che l'emergenza climatica sta causando. Credo che questo Trattato abbia anche un valore per quanto riguarda il futuro dell'ambiente e con questo riferimento voglio esprimere, a nome mio, del Gruppo Partito Democratico e dell'Assemblea, il cordoglio alle sette vittime, ai familiari e ai cinque dispersi del disastro della Marmolada, sperando che tragedie del genere non si ripetano più. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Grazie, senatore Porta. Naturalmente il cordoglio è di tutta l'Assemblea, per una tragedia che ha colpito non soltanto i nostri cittadini, ma tutti coloro i quali si trovavano sulla sommità della Marmolada.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**LUCIDI, relatore.** Signora Presidente, replico in maniera molto breve, semplicemente per ringraziare i colleghi per la discussione costruttiva e per ringraziare gli Uffici, sia del Senato che del Governo, perché abbiamo avuto scambi importanti e un supporto notevole. Colgo l'occasione per sottolineare che è la prima volta che andiamo in Aula con una sessione di ratifiche dopo l'elezione della nuova presidente della Commissione affari esteri, emigrazione, Stefania Craxi (*Applausi*), che saluto e ringrazio per avermi affidato la relazione di un trattato molto importante.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**DI STEFANO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale.** Signora Presidente, intervengo soltanto per mettere agli atti una precisazione relativa alla discussione che si è appena tenuta. L'accordo del Quirinale non riguarda in alcun modo la definizione di confini marittimi o terrestri. Giusto per metterlo agli atti e lasciare le cose nere su bianco, per come sono scritte.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

**BALBONI (FdI).** Signor Presidente, illustro l'ordine del giorno G100, a mia prima firma, sottoscritto da tutti i componenti del Gruppo Fratelli d'Italia.

Come già emerso durante la discussione generale, questo Trattato, il cosiddetto Trattato del Quirinale, reca accordi fra Italia e Francia in diverse materie e, tra queste, anche in materia di giustizia. In particolare, l'articolo 4 del Trattato, che è rubricato «Politiche migratorie, giustizia e affari interni», sancisce l'impegno comune - cito testualmente - «ad approfondire la cooperazione tra le rispettive amministrazioni giudiziarie» e ad assicurare «un coordinamento costante nel rispetto delle prerogative delle autorità giudiziarie».

Ebbene, come sapete, lo scorso 29 giugno l'autorità giudiziaria francese, la corte d'appello di Parigi, ha deciso di negare l'extradizione richiesta dall'Italia di dieci terroristi comunisti rifugiatisi in Francia dopo aver commesso gravissimi delitti in Italia e avere lasciato dietro di sé una interminabile scia di sangue. C'era un'aspettativa da parte delle vittime e di tutti gli italiani, che non hanno dimenticato cosa hanno significato per l'Italia gli anni di piombo, cosa ha significato per l'Italia l'imperversare per anni e anni, per decenni, di criminali assassini che si ammantavano dietro false giustificazioni politiche mentre commettevano crimini comuni gravissimi (rapine, assassini, sequestri di persona), cosa ha significato per l'Italia, per la nostra Patria, attraversare quegli anni veramente difficili. Si sperava quindi che, anche grazie agli impegni presi dal presidente Macron nei confronti dell'Italia e agli arresti finalmente effettuati nel 2021, dopo decenni di impunità a Parigi, si potesse chiudere questa tragica pagina della storia nazionale degli anni di piombo, ovviamente attraverso l'applicazione della giustizia. Invece, purtroppo, a distanza di tanti anni ha prevalso ancora una volta la dottrina Mitterrand, che cerca di giustificare in qualche modo questi crimini dietro un falso paravento della loro natura di

ispirazione politica.

Inoltre, da quanto si apprende dalla stampa e dai commenti di questi giorni, sembra che l'autorità giudiziaria francese abbia addirittura messo in discussione, richiamandosi alla convenzione Europea dei diritti dell'uomo, il fatto che l'Italia abbia garantito un equo processo a questi imputati. Ebbene, non c'è Paese garantista quanto l'Italia; non c'è processo che rispetta i diritti dell'imputato più di quanto si faccia in Italia; soprattutto, per quanto riguarda la questione umanitaria (o pretesa tale), visto che si citano anche le condizioni di salute precarie di alcuni di questi imputati, non c'è ordinamento penitenziario che garantisce infiniti diritti ai detenuti come quello italiano. È veramente ridicolo pensare che in Francia qualcuno immagini che un detenuto in gravi condizioni di salute in Italia non abbia tutte le tutele che i principi umanitari riconoscono a persone in queste condizioni. *(Applausi)*. Vorrei sommessamente ricordare che proprio questo Governo ha riconosciuto la detenzione domiciliare anche a pericolosi mafiosi con condizioni di salute certamente non così gravi come quelle che sembra riguardino almeno uno degli arrestati di Parigi. Suona quindi paradossale, cari colleghi, che da un lato la Francia voglia sottoscrivere con l'Italia un impegno a una maggiore cooperazione nel campo della giustizia e nello stesso tempo voglia continuare a garantire l'impunità a questi criminali. *(Applausi)*.

È chiaro che l'Italia deve reagire nel modo più fermo a questa ingiustizia. È chiaro che, nel rispetto dell'autorità giudiziaria e del principio della divisione dei poteri, l'Italia non può limitarsi a una semplice manifestazione di delusione o di dissapore, ma deve porre con fermezza una questione imprescindibile. I criminali rifugiati in Francia non devono godere di alcuna impunità, non devono godere di alcuna immunità. Quegli applausi in quell'aula, quando la corte d'appello di Parigi ha letto la sentenza, sono un oltraggio all'intero popolo italiano e al sentimento di giustizia non soltanto delle vittime, ma di tutti gli italiani che credono nel sistema giudiziario italiano, pur con i suoi limiti e i suoi difetti (perché di perfettibile tutto c'è e di perfetto nulla si può ritenere). Certamente, però, l'Italia non ha nulla da imparare in termini di garanzie da un Paese come la Francia. *(Applausi)*.

Poi parleremo di cosa fa la Francia nei confronti degli immigrati che arrivano attraverso Ventimiglia, di come si comporta la Francia nei confronti di persone che avrebbero diritto (quelle sì) agli aiuti umanitari e che invece respinge anche se sono minori. Per queste ragioni noi abbiamo proposto l'ordine del giorno G100 e confidiamo che il Governo possa accoglierlo. *(Applausi)*.

[PELLEGRINI Emanuele](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'ordine del giorno G101.

Credo che questo ordine del giorno derivi da un atto di responsabilità politica. Di fronte alla decisione della corte d'appello francese, che riguarda il diniego all'extradizione di tutta una serie di personaggi che si sono macchiati di crimini gravissimi, è responsabilità politica di questo Parlamento e del Governo prendere posizione, ovviamente nell'ambito dei poteri che sono loro demandati.

Con questo ordine del giorno chiediamo al Governo di impegnarsi per far tutto ciò che è diplomaticamente utile e necessario affinché l'azione del Governo, anche del Governo francese (perché sappiamo che, comunque sia, la procura ha una derivazione di tipo politico), possa portare a una decisione di accoglimento della domanda di estradizione. Estradizione che non solo è sacrosanta dal punto di vista giuridico, ma ritengo, pesando le parole che dico, eticamente doverosa, da parte di tutte quelle istituzioni che devono assistere i parenti delle vittime e tutti coloro che hanno subito sofferenze a causa di gravissimi atti delittuosi, che non possiamo dimenticare solo perché sono passati tanti anni. *(Applausi)*.

Questa è una forma di rispetto che dobbiamo alle vittime e ai parenti delle vittime. Dire che un imputato, un condannato, perché tale è, è in condizioni di salute difficili non equivale a dire che non possa subire il giusto giudizio e la giusta pena. Ricordiamo che a chi svolge la professione di avvocato viene insegnato che ogni avvocato deve assistere il proprio cliente affinché venga difeso nel miglior modo possibile, ma anche affinché riceva la giusta pena.

Da un lato, dunque, abbiamo un momento di responsabilità politica, che si concretizza in questo ordine del giorno, che mira al rispetto della legalità, delle decisioni e delle condanne che questi soggetti hanno già subito nel nostro Paese, nel rispetto dei morti, delle sofferenze e del sangue versato in quegli

anni terribili.

Questo è anche un atto di maturità politica internazionale. Noi non possiamo parlare di Unione europea, infatti, di integrazione europea, se poi non rispettiamo i principi, contenuti anche in questo trattato, di cooperazione internazionale anche per quanto riguarda la consegna delle persone che si sono macchiate di questi crimini gravissimi. Non possiamo perciò pensare che questo ordine del giorno venga lasciato andare così, semplicemente come lettera su carta. Questo è un atto politico che deve essere internazionalmente pesato.

Quindi, chiediamo al Governo di farsi promotore di queste azioni, ovviamente dal punto di vista diplomatico, perché sappiamo benissimo che l'azione giurisdizionale francese è un'azione autonoma. Assumendomi la responsabilità di quanto dico, ribadisco che noi non possiamo pensare che, all'interno di una sentenza di un organo giudiziario, ancorché di un Paese assolutamente civile come può essere la Francia, possa essere giustificato il diniego all'extradizione semplicemente perché non vengono indicati i termini, i numeri degli articoli delle leggi che si vogliono applicare.

Questo perché sappiamo benissimo che i giudici devono giudicare secondo legge e che è compito dei giudici conoscere la legge e dunque applicarla. (*Applausi*). Questo è ciò che chiediamo con l'ordine del giorno. Chiediamo semplicemente il rispetto delle regole, delle norme e dei rapporti internazionali, ma soprattutto - ciò che più conta - il rispetto delle persone uccise da soggetti che non posso neanche definire persone perché sono solamente criminali. (*Applausi*).

CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, l'ordine del giorno G103 che presentiamo ha una *ratio* molto semplice: stiamo chiudendo e andremo ad approvare un Trattato importante come quello del Quirinale; non possiamo tuttavia trascurare che esistono delle vertenze aperte tra il nostro Paese e la Francia, che, tenuto conto del contesto generale, possono sembrare secondarie, ma che hanno il loro valore e la loro importanza.

Nel caso specifico, la Francia ha una cartografia che pone il Monte Bianco e i circa 72 ettari all'interno del proprio territorio, cosa che sappiamo, invece, non corrispondere al vero.

Chiediamo quindi, con parole molto semplici, che il Governo si impegni ad adoperarsi per giungere alla definitiva risoluzione della questione della disputa frontaliera tra Italia e Francia che si trascina da ormai settant'anni, avendo come punto fermo il mantenimento della piena sovranità dello Stato italiano sulle aree del Monte Bianco (*Applausi*) conformemente a quanto stabilito dal Trattato di Torino del 1860 e dalla successiva Convenzione del 1861.

Ci sarebbe poi da aprire un'altra parentesi - quando arriverà il momento di ratificarlo in Parlamento ne parleremo - sull'Accordo di Caen che riguarda acque territoriali, o meglio acque contese tra Italia e Francia. Vale comunque il principio che se si collabora lo si deve fare a partire dall'appianamento di dispute e controversie aperte, come in questo caso, da troppo tempo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno in esame.

LUCIDI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo un parere favorevole all'accoglimento di tutti gli ordini del giorno presentati.

DI STEFANO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*. Signor Presidente, all'ordine del giorno G100 vorrei proporre una piccola modifica in premessa: sostituire le parole «sebbene in data 4 luglio 2022 sia» con le parole «in considerazione del fatto che in data 4 luglio è», perché è un evento accaduto, è positivo, quindi diamo un senso migliore al testo.

Oltre a questa riformulazione, il Governo accoglie i restanti ordini del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Balboni se accetta la riformulazione testé proposta dell'ordine del giorno G100.

BALBONI (*FdI*). Certamente, Presidente, è solo una questione di *drafting*, va benissimo.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G100 (testo 2), G101, G102 (testo 3) e G103 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).



**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.  
(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[GARAVINI](#) (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI (IV-PSI). Signora Presidente, Italia e Francia più unite, per un'Europa più forte. È questa la visione che sta alla base del Trattato del Quirinale, un Trattato che segna il passaggio da rapporti bilaterali tradizionali ad un accordo di cooperazione rafforzata tra Roma e Parigi. Un Trattato di portata storica, perché per la prima volta il nostro Paese stila un'alleanza politica di ampia portata con un Paese amico, allo scopo di creare una collaborazione strategica che dà maggiore forza all'agire dei due Paesi e aiuta a dare una spinta propulsiva ai processi di integrazione dell'Unione europea. Dunque si tratta di un accordo che rafforza l'Europa e non la indebolisce.

Il Trattato ci vede uniti su questioni dirimenti per il futuro dell'Unione, dalla politica estera alla difesa, dalla cooperazione economica a quella industriale. Materie che fino a qualche tempo fa difficilmente avrebbero potuto essere oggetto di consultazioni preventive, perché apparentemente legate a questioni concorrenziali o a sfere di interesse contrapposte, adesso diventano invece oggetto di confronto e di elaborazione preliminare, così da costruire consenso non solo a livello bilaterale, ma anche europeo, sulle questioni più diverse, ad esempio su investimenti innovativi in ambito spaziale, sull'intelligenza artificiale o sulla archiviazione *cloud* dei dati. Grazie al Trattato del Quirinale, Italia e Francia possono elaborare richieste comuni da portare avanti con maggiore determinazione. Sono tutti obiettivi che vengono perseguiti coltivando un dialogo permanente. Con il Trattato del Quirinale si instaurano canali di interlocuzione costante, attraverso i quali definire posizioni comuni e prevenire possibili conflitti su questioni cruciali non solo per i nostri due Paesi, ma per l'intera Unione europea.

È per questo che, nonostante si tratti di un accordo tra due singoli Stati dell'Unione, non si pone in antitesi con l'Unione stessa, bensì la rafforza, perché affianca ed amplifica il processo di integrazione ed anzi il maggiore coordinamento italo-francese può fare la differenza e può contribuire al raggiungimento di importanti politiche europee.

L'Europa è riuscita a reagire bene alle situazioni di difficoltà con cui ha dovuto confrontarsi negli ultimi tre anni, prima il Covid, poi la guerra. L'Unione europea ha saputo mettere in campo risposte solidali ed unitarie, riuscendo a superare veti e prevedendo soluzioni sulle quali c'era stata per anni un'ottusa opposizione. Adesso l'Europa è chiamata ad affrontare ulteriori problemi molto complessi, dal tema energetico alle pressioni migratorie sul confine ed in tal senso l'accordo franco-italiano può rappresentare un proficuo strumento per facilitare soluzioni, un motore a beneficio del processo di integrazione europea.

Tra l'altro, gli interessi di Italia e Francia non sono mai stati così convergenti come in questo periodo: le nostre due economie hanno sistemi produttivi e culturali integrati, contiamo 1.700 aziende italiane attive in Francia, 3.000 imprese francesi operanti in Italia, oltre 420.000 italiani che vivono e lavorano in Francia, una comunità che è perfettamente inserita ed è parte attiva della società locale. L'Italia è il terzo fornitore di beni della Francia, la Francia è il principale investitore estero in Italia. Sono tutti aspetti che dimostrano quanto sia utile creare un'ulteriore sinergia positiva tra Roma e Parigi, anche perché è molto meglio appianare eventuali divergenze a monte, con un meccanismo di concertazione permanente, piuttosto che recriminare *a posteriori* sul mancato ottenimento dei risultati.

Per questo salutiamo con grande favore la firma del Trattato del Quirinale, la cui definizione non era

per niente scontata e per il quale va espresso un vivo ringraziamento sia al presidente Mattarella che al presidente Draghi: è solo grazie al loro paziente lavoro di ricucitura dei rapporti internazionali che si è ripreso in mano un accordo e si è arrivati a concluderlo dopo che era stato bruscamente interrotto nel 2019, allorché Parigi aveva richiamato l'ambasciatore francese in Italia a seguito dell'incidente diplomatico occorso con i *gilet* gialli.

Il fatto che oggi siamo qui a votare questa ratifica simboleggia bene quanto l'Italia sia riuscita a voltare pagina rispetto alla fase del populismo più acuto rappresentata dal Governo di allora. Un grazie sentito, quindi, al presidente Mattarella e al presidente Draghi per avere ripristinato i migliori rapporti con gli alleati tradizionali e per avere creato le basi per un Trattato destinato ad intensificare ulteriormente i buoni rapporti tra Italia e Francia. Il Trattato del Quirinale non è un accordo contro qualcuno. Il patto siglato tra Roma e Parigi è il nucleo iniziale di una cooperazione rafforzata anche nei rapporti con altri alleati europei, ad esempio a partire dalla Germania. L'approccio fortemente europeista del cancellierato Scholz rappresenta le migliori premesse per possibili collaborazioni ed il motore franco-italiano ha il potenziale per integrare l'asse franco-tedesco ed affrontare insieme alcune delle principali questioni all'ordine del giorno.

L'Italia, in cooperazione con la Francia e la Germania, può essere protagonista della politica europea. Il recente viaggio a Kiev di Draghi insieme a Macron e Scholz lo testimonia ed ha una forte valenza simbolica proprio in questo senso. È molto positivo che proprio in questi giorni si stia lavorando anche alla definizione di un piano d'azione con Berlino, caratterizzato da contenuti ed obiettivi altrettanto importanti.

Insomma, signora Presidente, il Trattato del Quirinale è un'opportunità per l'Italia, è un atto di diplomazia lungimirante che fa bene all'Italia, fa bene alla Francia e fa bene all'Europa tutta. Italia e Francia sono Paesi fondatori dell'Unione; con il Trattato del Quirinale facciamo un passo ulteriore: da Paesi fondatori diventiamo Paesi costruttori del futuro dell'Europa ed è un bene che sia così.

(*Applausi*).

[CASINI](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, solo poche parole a nome del Gruppo per le Autonomie per dire che noi votiamo con slancio politico il Trattato del Quirinale tra Italia e Francia.

Non facciamo mitologie, non crediamo da tempo alle favole e sappiamo che Italia e Francia non sempre hanno lavorato assieme, anche recentemente. Se pensiamo, ad esempio, all'instabilità libica di oggi e guardiamo ai percorsi che hanno caratterizzato la vita della Libia negli ultimi anni sappiamo - e questo lo sanno tutti gli osservatori più elementari di geopolitica - che Italia e Francia hanno interpretato due parti diverse in commedia: la Francia ha il più delle volte aiutato il Governo insediato a Tobruk con il generale Haftar, mentre l'Italia ha aiutato il Governo di Tripoli appoggiato dalle Nazioni Unite; i primi in sintonia con una parte dei Paesi arabi e l'Egitto, noi in sintonia con la Turchia e il Qatar. Tutto questo ha portato a un effetto: quando Italia e Francia vanno in ordine sparso, l'Europa non conta nulla e Italia e Francia singolarmente presi contano ancor meno, cioè zero. Infatti, nello scenario libico noi siamo irrilevanti, ma non solo noi italiani, anche i francesi lo sono. Magra consolazione, anzi per me non è affatto una consolazione, perché io vorrei che Italia e Francia andassero avanti assieme nel contesto del Mediterraneo e fossero un *player* unito che conta, mentre purtroppo nel Mediterraneo oggi vediamo che Turchia e Russia danno molte più carte di quanto facevano fino a dieci anni fa. Questo per tante ragioni, compreso il fatto che gli americani sono venuti un po' meno nel loro interesse tradizionale verso il Mediterraneo.

Detto questo, con questa operazione cerchiamo di superare le contraddizioni in cui a volte siamo stati imprigionati noi stessi per trovare dei punti di unione forti tra Italia e Francia. La Francia con la Germania e - io aggiungo - con l'Italia: questa è la grande impostazione storica di alcuni *leader*, come quelli della prima Repubblica. Consentitemi di aggiungere una persona a me molto cara: Carlo Azeglio Ciampi ha sempre lavorato seguendo questa cometa e la stessa cosa ha fatto Giorgio Napolitano. Germania, Francia e Italia sono la locomotiva europea, perché è chiaro che l'Europa deve

andare avanti.

Collegli, questo Trattato va nella direzione giusta, per cui onore a chi l'ha stipulato e noi lo votiamo convintamente.

Voglio aggiungere una cosa. Il collega di Fratelli d'Italia - non ricordo esattamente chi sia intervenuto - ha fatto delle considerazioni, che in gran parte condivido, sulla insoddisfazione profonda - è un eufemismo parlare di insoddisfazione, perché è qualcosa di più, è indignazione - che abbiamo per questioni che non sono chiuse, che riguardano gruppi di terroristi che devono rispondere delle loro azioni davanti alla magistratura italiana e che sono di fatto stati protetti per via di una dottrina antica, quella mitterrandiana, in Francia. Ebbene, tutto questo può determinare da parte nostra un profondo dissenso, e lo determina, ma non può in alcun modo attenuare l'importanza di questo Trattato, né farci desistere da un convinto appoggio a un canale preferenziale con un grande Paese come la Francia, che credo debba essere sempre più legato in un rapporto di amicizia preferenziale con l'Italia.

Voglio dire l'ultima cosa. I Governi passano, ma i Paesi rimangono. Oggi la Francia ha un Presidente, domani ne avrà un altro, ieri ne ha avuto un altro ancora; la stessa cosa vale per l'Italia. Ma tutto questo fa parte della contingenza politica. Atti come il Trattato del Quirinale legano in un destino condiviso i popoli, indipendentemente da chi *pro tempore* governa i singoli Paesi, e questo ci deve indurre a capire l'importanza del momento che viviamo. (*Applausi*).

**BALBONI** (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BALBONI** (*FdI*). Signor Presidente, presidente Casini, quel collega di Fratelli d'Italia era il sottoscritto e la ringrazio dell'apprezzamento che ha voluto rivolgermi in ordine alle argomentazioni che ho ritenuto di svolgere illustrando il nostro ordine del giorno, che è stato accolto dal Governo, il che ovviamente viene salutato da tutto il Gruppo Fratelli d'Italia con grande favore. Tuttavia, proprio per la ragione che lei indicava poco fa, noi voteremo contro questo Trattato, perché la questione è proprio quella che lei ha posto, presidente Casini: il ruolo della Francia, il ruolo della Germania, il ruolo dell'Italia. L'Europa che oggi conosciamo è nata attorno a questi tre poli. Siamo soci fondatori dell'Europa, con pari dignità, insieme alla Francia e alla Germania.

Onorevoli colleghi, il tema vero che si pone oggi sulla ratifica di questo Trattato è appunto questo: qual è il ruolo che viene riconosciuto all'Italia rispetto alla Francia e alla Germania? La Francia e la Germania hanno concluso un trattato di ferro, il Trattato di Aquisgrana, con il quale si sono impegnati a concordare prima fra di loro la linea da tenere all'interno dell'Unione europea. L'Italia è stata posta in una posizione ancillare e subordinata. Allora noi di Fratelli d'Italia - come voi sapete, colleghi, Fratelli d'Italia ha sempre esclusivamente come punto di riferimento prima di tutto l'interesse nazionale - ci chiediamo per quale ragione, nel momento in cui l'Italia sottoscrive un Trattato così importante con la Francia, non ponga sul tappeto il tema del ruolo che l'Italia deve assumere nei confronti della Francia e della Germania. Noi avremmo voluto che prima di sottoscrivere questo Trattato si fosse posto il tema del Trattato di Aquisgrana. L'Europa non può camminare su due gambe, ma deve camminare su tre gambe (*Applausi*). L'Italia è un socio fondatore dell'Unione europea e non ha nulla di meno della Francia e della Germania, quanto meno per il nostro ruolo strategico insostituibile nel Mediterraneo.

E allora perché oggi ratifichiamo un Trattato che sancisce il nostro ruolo subordinato rispetto alla Francia e alla Germania e, anzi, trasforma la Francia nel garante dell'Italia rispetto alla Germania? Le cose che contano le decidono Germania e Francia, dopo di che la Francia viene a spiegarci qual è la linea. Non può e non deve funzionare così.

Fratelli d'Italia comprende che la subordinazione alla Francia è quasi nel DNA del Partito Democratico, del centrosinistra, della tradizione democratica di sinistra di cui oggi il presidente Casini è interprete, e in generale dell'altra parte dell'emiciclo: basta vedere il rapporto che il Partito Democratico ha sempre avuto con Macron e con la Francia in generale. Fra di noi non c'è nessuno che ha la Legione d'onore (*Applausi*); credo che invece i parlamentari del Partito Democratico con la Legione d'onore sientino a decine fra Camera e Senato. Questa è una differenza, cari colleghi: noi non abbiamo la Legione d'onore; voi sì.

Voi, quando dovete scegliere fra interesse nazionale e "buoni rapporti" con la Francia, scegliete i

secondi. Noi no. Voi, di fronte ad operazioni come quella di Lactalis, ad esempio, che ha comprato tutta la filiera agroalimentare italiana, avete avuto un atteggiamento benevolo e accondiscendente. Noi no.

Voi, quando la Francia ha nazionalizzato i suoi cantieri per impedire che Fincantieri li acquistasse, avete abbozzato. Noi no, cari colleghi del Partito Democratico.

Quando BNP Paribas - lo ha ricordato prima la collega Rauti - ha comprato importanti banche italiane, a voi ancora una volta andava bene. Guai al mondo, però, in caso di acquisto di un'impresa francese da parte di un'azienda italiana; in questo caso si alzavano le barricate, perché i francesi il loro interesse nazionale lo sanno fare molto bene. Noi da loro dovremmo imparare, oltre che dalla Germania ovviamente (*Applausi*).

La stessa vicenda Stellantis è finita come è finita e sappiamo molto bene che anche in questo caso il ruolo da protagonista non è stato certo riservato alla parte italiana.

Per questo noi siamo convinti che, se un trattato si doveva fare, andava posto su ben altri piani. Come ricordava prima anche il collega Casini, infatti, l'interesse nazionale dell'Italia non era certamente quello della Francia nella vicenda libica. Quanto è successo in Libia contro il regime di Gheddafi non è accaduto per motivi umanitari o per difendere i diritti civili; si è verificato perché alla Francia dava fastidio il rapporto privilegiato di carattere economico che il Governo italiano - di cui anche lei allora faceva parte, signor Sottosegretario - era riuscito a instaurare con il regime di Gheddafi, che certo non era democratico, come tanti altri nei confronti dei quali invece l'Occidente non si fa problemi a mantenere e a incentivare rapporti economici. Ancora oggi la Francia sostiene una parte, che non è la parte della libertà e della democrazia: sostiene il generale Haftar, che non è certo meno dittatoriale e più democratico di Gheddafi.

Quanto poi alla politica migratoria, come nasconderci il comportamento inqualificabile - in questo caso sì - in violazione di elementari diritti umanitari che la Francia tiene a Ventimiglia, rimandando indietro addirittura i minori, facendoli qualificare maggiorenni, anche se sono ragazzini evidentemente di tredici, quattordici e quindici anni, oppure rimandando indietro i migranti togliendo loro le scarpe? Se l'Italia facesse cose del genere, che cosa succederebbe? (*Applausi*). Arriverebbe l'ONU, se noi ci comportassimo come fa la Francia nei confronti dei migranti che tentano di passare il confine italo-francese.

Allora, cari colleghi, noi votiamo no per tutte queste ragioni e soprattutto perché il vero bipolarismo che si sta affermando, non ancora in quest'Aula - che riflette numeri che non esistono più nella realtà - ma nel Paese fra gli italiani è quello tra un Partito Democratico subordinato agli interessi francesi e Fratelli d'Italia che, come dice Giorgia Meloni, è il vero e unico garante dell'interesse nazionale. (*Applausi*).

[ALFIERI \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ALFIERI \(PD\)](#). Signor Presidente, nell'esprimere il voto favorevole del Partito Democratico può servire fare un po' di chiarezza su cosa voglia dire firmare un trattato per la cooperazione rafforzata. Vorrei rilevare che cooperazione rafforzata è diverso da cessione di sovranità. Sono due concetti differenti: in un trattato si può anche decidere di cedere sovranità ad un organismo sovranazionale che si pensa possa affrontare meglio alcune sfide. Non è però questo il caso. Qui si parla di cooperazione rafforzata. Ciò vuol dire che in alcuni ambiti noi decidiamo di consultarci maggiormente, di provare a prendere iniziative comuni e condivise. Tra Francia e Italia c'è una lunga tradizione, che va avanti da tempo. Lo voglio dire perché magari il collega che mi ha appena preceduto non ha esperienza di come funzionino i Consigli europei e le riunioni di preparazione del Coreper in cui siedono i rappresentanti permanenti. Storicamente Italia e Francia sono alla testa di una coalizione e di un'alleanza. Ce ne sono però altre; ci sono i Paesi frugali, i Paesi dell'Europa orientale, c'è chi affronta il tema del Mediterraneo orientale per arginare la Turchia. Francia e Italia molto spesso si trovano a discutere con la Germania, insieme, a volte, contro la Germania in alcune battaglie europee. Questo per riportare ad uno stato di realtà la discussione. Questo è il motivo per cui nel 2017, con l'allora presidente del Consiglio Gentiloni, si decise di provare a dare una cornice più definita ad una collaborazione che già di fatto era

presente nei Consigli europei e nelle principali sedi internazionali e che non ha nulla a che vedere e a che fare con le politiche industriali, con il mercato e le acquisizioni. Qui si individuano alcuni punti precisi. Il rafforzamento della collaborazione si verifica quando si partecipa ai vertici internazionali e quando ci si incontra a discutere di tematiche di interesse comune, a partire dal rafforzamento dei vertici bilaterali che già ci sono e che purtroppo vennero interrotti nel passaggio 2018-2019 e nel rafforzamento della diplomazia parlamentare, utile a costruire un sentire comune. Alcune battaglie infatti, nei singoli Paesi, si affermano se si parlano i parlamentari delle diverse realtà. Non c'entra niente essere appartenenti ad un partito europeo o ad un altro. C'entra la possibilità di collaborare e di confrontarsi sulle grandi sfide.

E allora per capire l'utilità della cooperazione rafforzata fra Italia e Francia basta vedere cosa è successo nel 2018-2019 quando non ci si parlava più, quando veniva messo in discussione il Governo francese, arrivando quasi ad una crisi diplomatica. La situazione si è poi ricucita, si è riaffermata la ragione di una collaborazione comune e proprio quella cooperazione rafforzata ha portato dei risultati in Europa. La difesa degli interessi nazionali del nostro Paese è passata cioè attraverso la ricucitura e l'alleanza con la Francia. Infatti, quando Conte andò a negoziare per la prima volta il PNRR, non era solo, ma insieme al *leader* francese e ad altri sette Paesi europei, frutto di una coalizione che era stata costruita con fatica, capitanata dalla cooperazione tra Italia e Francia che si sono portate dietro altri Paesi. Il PNRR nasce da lì e la Germania ha dovuto scegliere tra la collaborazione con l'Italia, la Francia e altri sette Paesi oppure i Paesi frugali. La Germania ha deciso di stare con Italia e Francia, che in qualche modo indicarono la strada, proprio il contrario di quello che avete detto voi prima, come vediamo anche su altri grandi temi. Non è un caso che la cooperazione rafforzata tra Italia e Francia ha portato per la prima volta a disattendere la dottrina Mitterand, a cambiare l'impostazione giuridica in quel Paese.

Fu un atto politico di rottura rispetto alla storia precedente e Macron ha in qualche modo chiuso una fase e ne ha aperta un'altra grazie alla collaborazione positiva tra i due Governi e all'intesa fra due *leader* come Draghi e Macron.

Non è un caso che, nonostante la magistratura, nella sua autonomia, avesse preso una decisione di un certo tipo, Macron non ha avuto problemi nel manifestare politicamente un'idea diversa. Penso che dentro quel clima si sia affermata anche la decisione della procura generale di impugnare la decisione della Corte di appello. (*Applausi*). Ciò è dovuto alla collaborazione positiva fra Italia e Francia.

Lo si è voluto fare in una serie di ambiti. Nel Trattato del Quirinale, ad esempio, si individuano degli ambiti preferenziali. Penso alla collaborazione sull'arco alpino. Certo, non nascondiamoci che vanno risolte alcune controversie che ci sono, richiamate nell'ordine del giorno della Lega. Sappiamo che non c'entra con questo Trattato, ma la collaborazione sull'arco alpino è decisiva e, purtroppo, abbiamo visto le tragedie che ha prima ricordato nel suo intervento il senatore Porta. Occorre combattere i cambiamenti climatici e affrontare insieme i temi della difesa, dell'ambiente e del territorio dell'arco alpino.

Lo stesso dicasi per il Mediterraneo, che per noi è l'area geopolitica maledettamente più complicata. Sappiamo benissimo che possiamo avere avuto delle posizioni diverse rispetto alla Francia in passato, ma oggi è necessario lavorare insieme perché la Libia ci insegna che i vuoti, anche in politica internazionale, si riempiono. Turchia e Russia sono diventati i due grandi attori in Libia e noi abbiamo dovuto rincorrerli.

Come abbiamo fatto a invertire un po' la rotta? Mettendo insieme Italia, Francia e Germania, che adesso non prendono decisioni diverse sulla Libia, ma si consultano fra loro. La cooperazione rafforzata serve a questo, ossia a rafforzare l'interesse nazionale. Alcuni grandi temi ormai non possono più essere affrontati con misure nazionali; se si vuole essere efficaci in tutte le aree di interesse del proprio Paese le questioni vanno affrontate, di volta in volta, su scale diverse, che possono essere quella europea oppure quella delle cooperazioni rafforzate. Sarà così sulla difesa europea, sull'unione politica, sulla politica estera comune e sul coraggio di andare oltre.

Abbiamo visto che questo ha portato, di fatto, a un rafforzamento del ruolo dell'Italia. Non sarebbe mai stata immaginabile in passato una visita a tre come quella che abbiamo visto a Kiev tra Olaf Scholz,

Mario Draghi ed Emmanuel Macron. In passato quello franco-tedesco era l'asse guida e il motore dell'Europa. Oggi c'è invece un motore a tre - è innegabile - e penso che se ne dovrebbe rallegrare anche Fratelli d'Italia, perché se l'Italia conta di più in Europa è interesse di tutto il Paese rimarcarlo. All'estero l'Italia è il mio Paese e va difeso. (*Applausi*).

**Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 18,23)**

(*Segue ALFIERI*). In politica estera bisogna trovare tratti comuni e la capacità di costruire un nuovo motore dell'Europa va preservata.

Non a caso, il Trattato di Aquisgrana fra Francia e Germania è bilanciato dal Trattato del Quirinale e da un patto di consultazione analogo che si sta costruendo con la Germania. Quello è il nuovo motore dell'Europa, che dovrà essere capace non di costruire qualcosa di alternativo all'Unione europea, ma, dentro l'Unione europea, di essere motore dei cambiamenti, delle riforme, di modificare i trattati e anche, se non riusciamo dentro l'Europa a 27 a risolvere le grandi sfide che abbiamo davanti, di avere il coraggio di agire fuori dall'Unione, come abbiamo fatto ad esempio con Schengen e con l'euro.

Penso che sulla difesa europea il lavoro sarà complicato e difficile perché bisognerà portare a convergenza anche gli interessi, a volte divergenti, dell'industria dei grandi campioni della difesa europea. Tuttavia, costruire delle collaborazioni, degli scambi di informazioni e dei luoghi privilegiati in cui si discute con Francia e Germania è decisivo per costruire l'Unione europea del futuro, l'unione politica e la difesa europea comune. Noi ne siamo convinti non perché siamo subalterni alla Francia o perché a qualcuno di noi viene conferita la Legion d'onore, ma perché pensiamo che attraverso questi strumenti si rafforzi l'interesse nazionale del nostro Paese. Per questo, diciamo convintamente sì al Trattato del Quirinale. (*Applausi*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, noi voteremo convintamente a favore della ratifica del Trattato di cooperazione rafforzata tra la Repubblica francese e l'Italia. Al di là del merito (potrei trattenermi sui singoli punti), il Trattato ha un rilievo in un quadro di riposizionamento strategico; questo secondo me è un aspetto molto importante. Non dobbiamo nasconderci il fatto che l'Europa sia stata condotta, in tutti questi anni, da un asse stretto franco-tedesco (qualcuno dice forse per merito della lunga stagione della Merkel); non a caso i senatori di Fratelli d'Italia citavano in contrapposizione il patto di Aquisgrana. È evidente che questo Trattato di cooperazione (il patto del Quirinale) è in grado di riequilibrare (questa parola non è usata a caso), a mio avviso spostando quell'asse molto nordico su un asse più mediterraneo. Soprattutto esso inaugura la possibilità, come si è visto anche in questo periodo, in un momento molto delicato per l'Europa, di costruire una guida rafforzata a tre, italo-franco-tedesca. Io penso che sarebbe molto opportuno, per il futuro dell'Europa e anche per l'interesse dei Paesi mediterranei, riuscire a costruire una guida che coinvolga più strettamente la Spagna.

Questo è importante, in un momento delicato per l'Europa, non solo perché il Trattato è la risposta a una guida bilaterale franco-tedesca, che c'è stata per tanti anni, ma anche perché, a mio avviso, crea le condizioni per un rafforzamento sempre maggiore dell'Unione europea, e anche perché, all'interno dell'Unione europea stessa, non dobbiamo nasconderci il fatto che questo asse riequilibra il cosiddetto asse del nord, quello dei cosiddetti Paesi frugali. Questo sarà tanto più fondamentale quanto più metteremo mano rapidamente (spero) a una revisione del Patto di stabilità e dei Trattati; credo che questo asse sarà assolutamente prezioso.

L'altra questione riguarda quello che sta vivendo in questo momento l'Europa, cioè la questione della guerra. Credo che la costruzione di una cooperazione rafforzata con la Francia sia molto importante, anche per provare fino in fondo, seriamente e con convinzione (cosa che francamente fino a adesso non è stata molto chiara) la linea della costruzione di un percorso di negoziato per uscire dalla guerra.

Tornando al Trattato di cooperazione rafforzata con la Francia, è chiaro che ci sono stati degli elementi in passato; non mi riferisco solo a incidenti diplomatici, come quello che è stato citato a proposito dei *gilet* gialli, ma anche a una serie di questioni economiche che sono state fonte di contrasto. A maggior ragione, io credo che questo Trattato ci permetta di inaugurare una stagione di cooperazione molto più

forte. Dal punto di vista politico esso è fondamentale, tanto più dopo la guerra e il dissolversi di tutto l'asse di Visegrád. Dal punto di vista della cooperazione economica, non dimentichiamo che sono sempre più numerosi i gruppi industriali a partecipazione mista francese e italiana, nei settori spaziale, navale, aeronautico, elettronico e molto altro, con oltre 600.000 lavoratori. Questo rafforzerà a mio avviso le ragioni e gli interessi del nostro Paese.

Vorrei dire con molta forza che dispiace che il Governo invece, in un modo che mi lasci definire francamente è stato un po' superficiale, abbia voluto esprimere parere favorevole sull'ordine del giorno G102 per una parte che trovo assolutamente gratuita e che serve forse ad uscire da quest'Aula e fare propaganda dicendo che è stato approvato un ordine del giorno sul nucleare. In quel testo si ribadisce qualcosa di scontato, cioè la ricerca sulla fusione, che è molto italiana ma a livello internazionale interessa la Francia fino a certo punto; come il senatore Candiani sa perfettamente, nell'ordine del giorno si chiede di collaborare alla ricerca sul nucleare di ultima generazione, un tema di cui ognuno parla, ma su cui forse sarebbe bene che prima o poi si facesse una discussione seria. Si tratta, infatti, di affermazioni buttate lì, di cui francamente non c'è bisogno in questo momento, soltanto per creare discussioni che non servono a nulla, soprattutto per affrontare la crisi energetica, come sappiamo perfettamente. Dico questo non solo perché abbiamo avuto due *referendum*, ma perché la crisi che dobbiamo affrontare ha bisogno di risposte molto più ravvicinate, immediate, concrete e non di pura propaganda ideologica. Mi dispiace molto che sia stato espresso parere favorevole su questo, ma ovviamente spero che non verrà utilizzato per fare affermazioni che non corrispondono alla verità.

(Applausi).

[CRAXI](#) (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRAXI (FIBP-UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dramma che da mesi si consuma sul *limes* europeo ci ha portato a guardare alla dimensione internazionale con rinnovata attenzione. Alzare lo sguardo al di là dei confini nazionali, farsi portatori di iniziative di cambiamento, tanto nella realtà europea che sullo scacchiere internazionale, non è un'opzione; è, con tutta evidenza, una necessità inderogabile poiché scelte o mancate scelte, inazione o timori in politica estera ricadono sul destino dell'Italia.

Il rilancio della dimensione franco-italiana intesa come cooperazione rafforzata risponde innanzitutto a questa logica, alla necessità di sviluppare intense relazioni, utili per incidere nei nuovi scenari, tutelare i nostri interessi e contestualmente promuovere il nostro tessuto economico, spesso penalizzato dalla mancanza di processi di dialogo istituzionale in grado di tutelare e sostenere i nostri campioni nazionali al pari della nostra piccola e media imprenditoria.

Non sfugge a nessuno, tantomeno in quest'Aula, il profondo legame tra Italia e Francia; un legame che, per svariate ragioni, travalica la politica e interessa diversi ambiti. È un rapporto che negli ultimi lustri - dobbiamo dirlo senza ipocrisia - è stato segnato da momenti di tensione, caratterizzato da grandi diffidenze e connotato da tratti asimmetrici dal punto di vista degli interessi e delle opportunità. Tutto ciò non è stato foriero di successi per nessuno, men che meno per il nostro Paese. Basti guardare allo scenario internazionale, al Mediterraneo, dove lo scontro tra Italia e Francia che è già stato richiamato (pensiamo alla Libia) ha schiuso le porte della regione al protagonismo di attori terzi, dalla Russia alla Turchia, passando per la Cina; oppure, spostando lo sguardo, pensiamo alle resistenze francesi sulla vicenda Fincantieri STX, che hanno impedito di creare un campione mondiale della cantieristica navale. È evidente che la scarsa capacità di dialogo, la mancanza di una relazione priva di un'effettiva dimensione bilaterale franco-italiana abbia pesato, e molto, in queste e in molte altre situazioni; ha rappresentato un fattore penalizzante che nell'interesse reciproco, nell'interesse dell'Italia, andava affrontato e rimosso. Tanto più è necessario farlo ora, in uno scenario globale profondamente mutato, segnato da venti di guerra che ridefiniscono ogni paradigma e ci chiamano, come Stati nazione e come Europa, a una prova di maturità. Pertanto, creare una cornice strutturale di dialogo e di confronto, ancor prima che di cooperazione, tra Italia e Francia, non è solo utile, ma è necessario.

Il cosiddetto Trattato del Quirinale è quindi un punto di partenza per dare corso a una nuova stagione di rapporti tra Roma e Parigi. Esso definisce, per l'appunto, una cornice di dialogo e di possibili

iniziative nei diversi ambiti previsti nei 12 articoli del testo. Sarà quindi la volontà di una sua piena applicazione e la qualità delle azioni concrete a determinare la sua capacità di incidere.

Dobbiamo tutti essere consapevoli, però, che il trattato non produrrà un allineamento strategico e permanente tra Italia e Francia. Attraverso la creazione di canali tradizionali stabili, però, possiamo prevenire e gestire i conflitti, così come attraverso una fitta rete di interazioni formali a molteplici livelli e tra diverse agenzie, compreso un vertice intergovernativo annuale, una serie di *forum* ministeriali di consultazione permanente e programmi congiunti di formazione e di scambio, possiamo definire posizioni e azioni comuni.

Il Trattato immagina quindi lo sviluppo di relazioni a ogni livello, anche nell'ambito della diplomazia parlamentare, e prevede una cooperazione rafforzata in materia di affari esteri e comunitari sulle questioni della sicurezza e della difesa, fino a una cooperazione economica, industriale, digitale e spaziale.

A mio avviso, proprio sulla materia estera, nell'area del *mare nostrum*, il trattato può dare buoni frutti, se irrobustito e coltivato sapientemente dalle parti, anche alla luce del fatto che lo scorso febbraio la Commissione europea ha avviato la definizione di una sua agenda mediterranea.

Premesso che da tempo, come Forza Italia, andiamo ripetendo che un Paese come l'Italia dovrebbe stilare un documento strategico nazionale unico, che racchiuda un disegno complessivo della nostra azione sul piano internazionale, è del tutto evidente che la complessità delle situazioni, tanto sul piano globale che sul Mediterraneo, necessita di azioni coordinate plurali, che vanno sviluppate in rapporto e in sinergia con altri *partner*.

È soprattutto su questo fronte che Italia e Francia hanno quindi, a mio avviso, la necessità di incontrarsi. Esse devono interagire e, diversamente dal passato, devono avere un orizzonte comune. Infatti, già prima della guerra in Ucraina, il ritiro americano dall'area del Mediterraneo allargato, con il contestuale acuirsi del confronto nell'Indo-Pacifico, aveva posto i Paesi europei, *in primis* Italia e Francia, dinanzi all'esigenza di occuparsi in modo strutturato della sicurezza e dello sviluppo di quest'area.

Questo vale ancor più ora, visto che il Mediterraneo sarà uno dei teatri dei nuovi confronti globali. Una cooperazione strutturata e bilanciata tra Roma e Parigi è pertanto utile ad affrontare problemi che, in un contesto di forte interdipendenza, non possiamo risolvere da soli. Ad esempio, con l'invasione da parte della Russia dell'Ucraina è stato evidente che stabilizzare la regione mediterranea offre all'Italia l'occasione di diversificare, senza sorprese, l'approvvigionamento delle fonti combustibili: questione strategica e di vitale importanza.

Il contesto interno europeo è poi segnato da dinamiche favorevoli alla realizzazione in concreto di quanto è negli intenti del Trattato del Quirinale. Insieme possiamo lavorare per influenzare l'agenda comunitaria su alcune *issues*, quali l'ambiente, l'energia e la difesa comune, che, dev'essere chiaro, è da sviluppare come strumento integrato alla NATO.

Il Trattato offre la cornice per dare vita a un asse sulle questioni comunitarie, per affrontare il tema ineludibile e vitale di una riforma strutturale e radicale, quanto profonda, dell'Unione europea: dai temi della *governance* politica alle questioni economiche e monetarie, serve un *reset*, un nuovo corso. Serve l'Europa che non c'è e di cui avremmo bisogno. Certo, non bisogna farsi illusione, cedere alla retorica e pensare che il Trattato del Quirinale possa da solo fare da contraltare e sostituire la *relationship* franco-tedesca o, peggio, credere che questo possa creare un diverso baricentro della politica europea. Non è questo il senso e non è questo l'obiettivo.

Ovviamente il dialogo tra Roma e Parigi, come abbiamo visto, sarà fondamentale per tracciare il futuro dell'Europa, ma il Trattato va inteso come uno sviluppo proficuo, soprattutto coordinato e - voglio sottolinearlo - bilanciato dei rapporti con la Francia, in un quadro di collaborazione diffusa. Inoltre, consentitemi di rimarcare l'importanza dell'avvio di una cooperazione franco-italiana nel settore agricolo e agroalimentare per un'azione congiunta che porti alla tutela a tutti i livelli delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche registrate nell'Unione europea e per la protezione e valorizzazione del patrimonio culturale.

Infine, reputo doverosa una riflessione su alcune riserve che sono emerse in questi mesi e che si sono



appalesate sia in fase di approvazione del testo da parte della Camera sia in parte in questo dibattito.

A dirla con parole chiare, certo che pretendiamo che chi si è macchiato di delitti nel nostro Paese debba scontare in Italia la sua pena. *(Applausi)*. Con grande onestà dico che non faremmo un buon servizio al nostro Paese se non tenessimo conto di queste osservazioni e se non considerassimo alcuni potenziali rischi che, a mio avviso, dovranno essere totalmente scongiurati dalle nostre determinazioni e capacità come sistema Paese di garantire e pretendere, di volta in volta, reciprocità nell'attuazione del Trattato, specie sulle questioni finanziarie.

Onorevoli colleghi, la nostra azione comune dev'essere improntata alla necessità che l'Italia abbia gli strumenti per essere un attore della scena internazionale, ritrovando quel protagonismo necessario che le è proprio.

Quindi, con questo spirito costruttivo, nella consapevolezza che le sfide che si stagliano al nostro orizzonte sono tante e difficili, dichiaro il voto favorevole di Forza Italia al Trattato del Quirinale.

*(Applausi)*.

[CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, siamo finalmente alla ratifica del Trattato.

Bisogna ricordare innanzi tutto che di questo Trattato si è sentito parlare per lungo tempo senza che il testo fosse realmente a disposizione, e questo, come ben sa chi tratta di politica internazionale, è prassi usuale nella stesura degli accordi tra gli Stati. Mai più si giungerebbe a un trattato, se fossero pubblicamente messe sul tavolo le clausole prima ancora di essere definite. Dico questo perché, a sentire qualche intervento che ha preceduto me e la collega prima di me, sembrerebbe che il testo non fosse ancora noto, mentre non è così. Come sappiamo bene, è stato firmato al Quirinale il 26 novembre 2021 e, leggendolo, ci si rende ben conto che, forse per la prima volta dal dopoguerra, abbiamo a disposizione uno strumento importantissimo per uscire da quello che, per molti versi, in alcune parti della storia d'Italia, è stato una sorta di isolamento. Non parlo dello splendido isolamento degli inglesi nel XVI, XVII o XVIII secolo, ma di un isolamento, purtroppo, come quello destinato a chi non conta nulla.

Presidente, è evidente che con questo Trattato abbiamo una centralità; abbiamo un'iniziativa che completa un percorso che ci ha visto estranei, ovvero l'accordo di Parigi, che già esisteva tra Francia e Germania, che pareva essere un motore all'interno dell'Unione europea alternativo a quello della stessa Unione, ma nel quale certamente l'Italia poteva essere semplicemente spettatrice.

Questo Trattato riposiziona l'asse, il baricentro. Esiste quindi un rapporto privilegiato tra Italia e Francia, per il quale i due Paesi si impegnano a collaborare, a consultarsi, a trovare accordi e impegni su tutto: sulla politica estera, su sicurezza e difesa, sulle politiche migratorie e, certamente, sugli affari europei.

Anche per quanto riguarda gli aspetti della collaborazione giudiziaria, siamo soddisfatti che il Governo abbia accolto il nostro ordine al giorno con cui chiediamo che i due Governi collaborino affinché ci sia l'estradizione dei terroristi e, dopo questo fatto, che non ci sia neanche bisogno di giungere a un ordine del giorno che impegna il Governo, perché i due Governi collaborano, com'è scritto nell'accordo, impegnandosi ad approfondire la cooperazione tra le rispettive amministrazioni giudiziarie.

Altri punti importantissimi sono la cooperazione economica e industriale, l'ambiente e lo sviluppo sociale sostenibile e inclusivo, tutti temi sui quali il nostro Paese non può rimanere estraneo a scelte decisive, come anche lo sviluppo nell'industria aerospaziale, che vede nell'Italia un'eccellenza, la collaborazione in merito all'istruzione e alla cultura, i giovani, la società civile, la cooperazione transfrontaliera e le dinamiche europee.

In nessun punto ho trovato riferimenti alla subalternità dell'Italia rispetto alla Francia, senatore Balboni. *(Applausi)*. Trovo invece riferimenti alla volontà dell'Italia di sedersi al tavolo insieme alla Francia e alla volontà della Francia di sedersi al tavolo insieme all'Italia per condividere scelte strategiche. Questo significa fare politica estera, questo significa essere maturi per il Governo. *(Applausi)*. Prendere semplicemente posizioni in maniera un po' maschia, trascurando il fatto che dopodomani andranno coniugate con la politica di Governo - non se ne abbia a male il Ministro degli

affari esteri - costringe poi ad abiurare come quando si vanno ad abbracciare i *gilet* gialli e poi si abiura a quell'atto. Bisogna stare attenti, prima di fare azioni e passi di fronte ai quali poi, quando si assume una responsabilità di Governo, bisogna fare retromarcia.

Prima di dire che questo Trattato non vale nulla o che mette l'Italia in posizione subalterna rispetto alla Francia, vale la pena di leggerlo, approfondirlo o almeno conoscerlo. (*Applausi*). Vale la pena, magari, di confrontarsi con le associazioni datoriali e imprenditoriali, con le nostre imprese, con gli artigiani e con quell'economia che - quella sì - per troppi anni ha subito un'azione di concorrenza da parte delle industrie francesi di fronte alla quale, essendo nel mercato unico europeo, poco ci si poteva opporre. Oggi non vogliamo opporci a nessuno, non vogliamo che la Francia faccia azioni predatorie in Italia e non vogliamo certamente ricambiare con azioni di sgarbo, quando le imprese francesi si propongono per collaborazioni (penso ai rapporti nella grande industria navale e alle azioni fatte anche per inibire qualche penetrazione, nel momento in cui si parlava di tecnologie o di comunicazioni).

Dobbiamo unirci per costruire un percorso comune che renda l'Italia più forte e protagonista dello sviluppo europeo, non subalterna alla Germania, né a scelte fatte magari in Cina, dall'altra parte dell'Oceano, di cui però siamo solo spettatori. Questa centralità noi la rivendichiamo e diciamo al Governo di sfruttare bene questo strumento. Com'è stato detto in maniera convincente precedentemente, la bontà non è nello strumento, ma in chi poi lo utilizza. Se ne sarà fatto un buon uso o se ne sarà fatto un cattivo uso dipenderà dalla maturità dei Governi che verranno. (*Applausi*).

Questo è uno strumento che da oggi è a disposizione delle imprese italiane e di chi sviluppa la nostra attività transfrontaliera e di cui da oggi l'Italia può disporre anche per recuperare spazio in termini di politica estera, ad esempio sul fronte africano, nel quale la Germania e la Francia sono presenti e nel quale la nostra politica estera da troppi anni è assente. C'è una dimensione sovranazionale che viene declinata in questo atto, di cui siamo assolutamente consapevoli.

Faccio un inciso e ribadisco al Governo che è importante chiudere le pendenze cui abbiamo accennato prima: quella che possiamo definire simbolica, ma che simbolica non è, sulla territorialità del Monte Bianco; quella fondamentale, riguardo alla collaborazione con la Francia per lo sviluppo delle nuove tecnologie per la produzione dell'energia elettrica. I francesi hanno un'industria nucleare molto sviluppata, noi abbiamo sviluppato molto sulle rinnovabili. Collaboriamo assieme, facciamo anche investimenti assieme per uscire più velocemente da una crisi energetica nella quale non possiamo giocare la partita da soli, pensando di vincerla. Su queste collaborazioni si giocherà molto del nostro futuro.

Siamo quindi ben convinti nel dare il voto favorevole alla ratifica di questo Trattato e siamo altrettanto convinti che, se il Governo che è in carica e quelli che verranno ne faranno un buon uso, la nostra impresa e la nostra economia potranno solamente giovarsene. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Gli ordini del giorno li abbiamo esaminati prima ed erano compatibili con il testo, senatore Candiani.

**LOREFICE (M5S).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LOREFICE (M5S).** Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, oggi ci apprestiamo a ratificare questo Trattato, che anche noi del MoVimento 5 Stelle riteniamo un buon trattato di cooperazione rafforzata.

Entrerò solo in parte nel merito del testo e vorrei fare qualche riferimento agli interventi di alcuni colleghi. Il Trattato in esame è sicuramente un'ottima base di partenza per iniziare o riniziare un percorso di vera collaborazione che possa disinnescare a monte le tante diatribe e divergenze, anche sui temi messi in evidenza dai colleghi. Faccio riferimento, tra i tanti, a quello legato al cantiere navale Santander, che doveva essere acquisito dalla nostra Fincantieri, su cui i francesi - poi ognuno di noi dirà se giustamente o meno - hanno fatto valere il proprio potere di veto. Questo tipo di trattati serve proprio a tale scopo: aprire un dialogo nei tavoli governativi tra le nostre due Nazioni, affinché questo tipo di diatribe venga risolto a monte.

In generale, alcuni colleghi hanno fatto riferimento all'Unione europea. Io vorrei aggiungere, in materia di trattati dell'Unione europea, che fino a quando il Trattato che unisce i 27 Stati non riuscirà a

evitare il ricorso all'uso di accordi bilaterali, fino a quando l'Unione europea non avrà tale forza, con la modifica del Trattato che regola i rapporti tra i 27 Stati, noi possiamo legittimamente far ricorso a questo tipo di cooperazioni rafforzate, che non vanno in contrasto con le politiche generali dell'Unione, ma ci permettono di avere maggior peso e rilevanza in tutto il contesto, non solo europeo, ma anche euromediterraneo. Ricordo a me stesso che l'Italia e la Francia assieme hanno un peso notevolissimo nell'area euromediterranea; i rapporti transfrontalieri con il Nord Africa sono spesso governati da interazioni e interessenze tra le nostre Nazioni. Pertanto, questo trattato va ratificato anche per tale motivo.

Con riferimento ad alcuni interventi precedenti, il collega di Fratelli d'Italia ha fatto riferimento, non so quanto consapevolmente, alla vicenda dell'attacco francese del 2011 alla Libia. Ricordo al collega, Presidente, che nel 2011 era al Governo Berlusconi e uno dei Ministri era Giorgia Meloni. Perciò, fare opposizione dai banchi è facile, quando si governa bisogna dare indicazioni. (*Applausi*). Anche se era Ministro della gioventù, era comunque un Ministro di quel Governo. (*Applausi*). Lo ricordo all'Assemblea, qualora qualcuno se ne fosse dimenticato. (*Commenti*). Grazie per i complimenti, colleghi, li apprezzo veramente. (*Commenti*).

[PRESIDENTE](#). Si rivolga alla Presidenza e prego i colleghi di non disturbare. Lei si rivolga alla Presidenza, non provochi.

LOREFICE (*M5S*). Signor Presidente, ha perfettamente ragione, mi rivolgo a lei. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Senatore, non solleciti interruzioni con argomenti speciosi.

[LOREFICE](#) (*M5S*). Signor Presidente, pendo dalle sue labbra.

Continuo con il mio intervento. Un riferimento è stato fatto dalla collega De Petris, ma anche dalla collega Garavini, alla vicenda legata ai *gilet* gialli. Posso dire che alla fine il Ministro degli affari esteri attuale ha potuto mettere in campo un cosiddetto ravvedimento operoso firmando il Trattato. Pertanto quel passaggio va stigmatizzato e va consegnato alla storia, però ognuno di noi evolve, cambia anche le posizioni e questa può essere l'occasione per trattare anche questa questione.

Il collega Candiani ha richiamato gli importanti rapporti con i "cugini" transalpini - la cooperazione tra noi e la Francia è importante su tanti *asset* di rilievo strategico, dall'aerospaziale al navale - ma ha anche fatto un riferimento chiaro alle interazioni e ai piani strategici riferiti al comparto energia, altro tema importantissimo e quanto mai attuale. Ha fatto un positivo richiamo alle rinnovabili, anche se nell'ordine del giorno G102 (testo 3) c'è un riferimento generico alla ricerca. Noi del MoVimento 5 Stelle chiaramente siamo a favore della ricerca scientifica, però si è tirato in ballo il nucleare di ultima generazione con riferimento chiaro alla fissione e a impianti che richiedono decine di anni (trenta o quarant'anni) per la loro realizzazione. In merito alla fusione nucleare, siamo ampiamente già dentro ai comparti di ricerca e mi permetto di ricordare che uno dei progetti, tra cui l'ITER, è in cantiere da oltre vent'anni e sono state spese ingentissime risorse, ma ancora non vede e non vedrà la luce, se non tra diversi decenni.

In conclusione, dichiaro che il MoVimento 5 Stelle voterà favorevolmente sulla ratifica del Trattato. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

**Discussione delle mozioni nn. 351, 494, 497, 498 e 503 su interventi per la salvaguardia dell'apicoltura italiana (ore 18,58)**

**Approvazione delle mozioni nn. 351, 494, 497, 498 e 503 e dell'ordine del giorno G1**

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni [1-00351](#), presentata dal senatore Vallardi e da altri senatori, [1-00494](#), presentata dal senatore Taricco e da altri senatori, [1-00497](#), presentata dalla senatrice Naturale e da altri senatori, [1-00498](#), presentata dalla senatrice Bernini e da altri senatori, e [1-00503](#), presentata dal senatore De Carlo e da altri senatori, su interventi per la salvaguardia dell'apicoltura italiana.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, le mozioni saranno date per illustrate e per ognuna di

esse ciascun Gruppo avrà a disposizione cinque minuti per la discussione e cinque minuti per le dichiarazioni di voto.

Dichiaro aperta la discussione.

È iscritta a parlare la senatrice Corrado. Ne ha facoltà.

[CORRADO](#) (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*). Signor Presidente, com'è noto, il miele è un alimento complesso: contiene circa duecento sostanze differenti, frutto di un'interazione unica tra i regni vegetale e animale, tant'è che l'allevamento delle api è detto tradizionalmente apicoltura, come se si trattasse di piante e non di insetti. Un'integrazione unica, dicevo, perché la trasformazione del nettare in miele da parte delle api produce, grazie all'aggiunta di enzimi, modifiche dal punto di vista chimico, oltre a una diminuzione drastica della percentuale iniziale di acqua.

Colleghi, sul mercato internazionale la domanda di miele è in ascesa dal 2010, con un incremento di circa 20.000 tonnellate l'anno, perché aumenta la popolazione del pianeta e aumentano le fasce di consumatori e anche la preferenza per alimenti naturali e sani.

La capacità produttiva mondiale, però, non regge il ritmo della richiesta. In Europa e nelle altre aree geografiche che tradizionalmente sono grandi produttrici di miele si registrano, anzi, ricorrenti flessioni, dovute alle avversità che affliggono l'apicoltura: l'incremento delle monoculture e la riduzione delle riserve nettarifere, l'impatto devastante dei pesticidi sulle api, la diffusione di nuove parassitosi e, non ultimo, il cambiamento climatico, con i fenomeni atmosferici estremi che lo accompagnano. Questi influiscono sulla produzione di nettare di molte specie vegetali, causando prolungati stati di stress alimentare nelle colonie di api e spesso costringono gli apicoltori a nutrizioni artificiali di soccorso molto dispendiose, ma incapaci di sostituire il bottino che gli insetti trovano nell'ambiente, ricco di lieviti, enzimi e altre sostanze utili all'alimentazione della covata e al corretto sviluppo del sistema immunitario della colonia, con un conseguente indebolimento delle famiglie stesse.

Quanto alla produzione nazionale, caratterizzata, com'è noto, da una dimensione aziendale molto variabile, l'arrivo di predatori e parassiti esogeni sempre più diffusi ha a sua volta un impatto severo sulla salute delle colonie dei territori interessati, generando una drastica riduzione del potenziale produttivo degli alveari.

Se non bastasse, estese e crescenti adulterazioni e frodi pongono il miele al terzo posto nella classifica mondiale degli alimenti maggiormente contraffatti, dopo il latte e l'olio. Eppure il problema non si pone soltanto, né principalmente, sul piano alimentare, perché le api e gli altri impollinatori, mediante una costante attività spesso ignorata o non sufficientemente riconosciuta, svolgono soprattutto funzioni cruciali per l'ecosistema, garantendo la riproduzione delle piante e la tutela della biodiversità.

Bisogna perciò promuovere azioni di tutela degli insetti impollinatori e contrastare la mortalità delle api tramite un incremento dell'uso dei dispositivi tecnologici a supporto delle attività di monitoraggio ordinarie.

Vanno definite linee guida nazionali per monitorare, verificare e denunciare rapidamente i fenomeni di morie e spopolamento degli alveari causati da avvelenamenti acuti o cronici da fitofarmaci, con campionamenti delle matrici vegetali in campo fatti da personale ASL adeguatamente formato e procedure standardizzate di intervento.

Bisogna cogliere inoltre l'opportunità della programmazione della prossima politica agricola comune (PAC), come delineato nel piano strategico nazionale, per misure quali, nell'ambito del primo pilastro, l'adozione dell'ecoschema 5, a favore degli impollinatori, che in sostanza assicurerà pascoli nettariferi per le api e la non esposizione ai fitofarmaci. Nell'ambito invece del secondo pilastro (sviluppo rurale), bisogna attuare quella misura nuova e specifica tesa a sostenere i produttori che si impegnino a trasferire i propri alveari in aree della Regione dov'è riconosciuta una carenza di biodiversità. Occorre, ancora, sensibilizzare e formare agricoltori, contoterzisti e tecnici di campagna sul ruolo cruciale per l'impollinazione e sui cicli vitali dei pronubi, specialmente le api, nonché concretizzare gli interventi ispirati dal modello Agricultural Knowledge and innovation system (AKIS) previsti nella futura PAC.

Agli enti pubblici che gestiscono o appaltano la cura del verde urbano devono essere fornite linee guida nazionali per evitare scelte scorrette in materia di trattamenti antiparassitari. È altresì

fondamentale sensibilizzare costantemente i cittadini alla tutela degli impollinatori, anche nella gestione del verde privato, senza trascurare la formazione sistematica nelle scuole primarie e secondarie, soprattutto quelle di indirizzo agrario, formazione oggi non prevista su api e impollinatori e sul ruolo che hanno per il mantenimento della biodiversità.

Tornando al miele, infine - e chiudo - bisogna contrastare le frodi agroalimentari, intensificando i processi di controllo sui mieli di importazione per evitare la commercializzazione in Italia di miele adulterato. Va definito un sistema di qualità nazionale del miele italiano, con una forte connotazione e caratterizzazione territoriale, basato su criteri oggettivi analitici... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

**PRESIDENTE.** Purtroppo, senatrice, non posso concedere tempo aggiuntivo, perché alle ore 20 dobbiamo concludere i nostri lavori.

È iscritto a parlare il senatore La Pietra. Ne ha facoltà.

Anche lei, senatore, dovrà concludere il suo intervento nei cinque minuti che ha a disposizione.

**LA PIETRA (Fdi).** Signor Presidente, molto probabilmente prenderò anche meno minuti di quelli che mi sono stati concessi, perché le cose da dire non sono tantissime.

Finalmente portiamo in Aula un argomento estremamente interessante. L'apicoltura rappresenta un comparto, dal punto di vista economico, non importantissimo rispetto a tutto il sistema agroalimentare italiano. Si parla a livello europeo di alcuni miliardi, per quanto riguarda il commercio di questo prodotto; come sappiamo, il prodotto principale è il miele, ma derivato da questo, ci sono anche tanti altri prodotti e sottoprodotti che servono non solo per l'alimentazione, ma anche per altre filiere, come la cosmesi.

Al di là dell'aspetto dell'apicoltura, è importante portare oggi in Aula un tema da porre all'attenzione dell'opinione pubblica e credo non sfugga anche ai miei colleghi - che sono qui adesso e che, parlando di api, stanno riempiendo questa sala di un ronzio piacevole, perché sono poco attenti - il fatto che questo piccolo insetto, insieme a tantissimi altri insetti impollinatori, è il motore portante dell'agricoltura. Tramite questi insetti, riusciamo infatti ad avere la produzione agricola.

Sono state presentate cinque mozioni, partendo da una sottoscritta dai colleghi della Lega e presentata nel maggio del 2021. Anche noi, come Gruppo Fratelli d'Italia, abbiamo presentato una mozione, che si evidenzia rispetto alle altre su alcuni punti che vorrei sottolineare. Il primo fra tutti è quello che chiede al Governo di impegnarsi per una riduzione dell'aliquota IVA dal 22 al 10 per cento per le attrezzature dell'apicoltura. Si tratta infatti di un settore che, come dicevo prima, ha un basso impatto economico, ma che richiede comunque importanti investimenti a chi si vuole dedicare a quest'attività e il reddito, come anche in tanti altri settori, non è certamente remunerativo.

Il secondo punto è importante; noi prevediamo un indennizzo vero e concreto, per quanto riguarda il sostegno al reddito, anche nei casi conclamati di danni alla produzione causati dai cambiamenti climatici, che portano molto spesso ad azzerare questi allevamenti, tanto che se fino a poco tempo fa le api in qualche maniera davano un nutrimento o un mantenimento all'uomo, molto spesso, a causa proprio dei mutamenti climatici, è l'uomo stesso che deve nutrire questi animali, che sono a rischio di estinzione.

Certo, anche qui il problema non è costituito solamente dai cambiamenti climatici, ma certe volte anche dall'uso indiscriminato di certi fitofarmaci, che non aiutano la sopravvivenza di questi insetti. Anche in questo caso, cerchiamo di sollecitare con il nostro atto importanti impegni, come l'educazione all'interno delle scuole, ma soprattutto di incentivare le azioni dei Comuni, tanto che con il dipartimento agricoltura di Fratelli d'Italia, diretto dal collega De Carlo, nei mesi scorsi abbiamo fatto presentare una mozione in tutti i Comuni nella quale si evidenziava tale problema, cercando di sollecitarli a intraprendere azioni a difesa di questi animali.

Questo è quanto sostanzialmente viene proposto nelle mozioni. Potremmo poi parlare della concorrenza sleale, soprattutto da parte della Cina, che crea prodotti con lo sciroppo. Quello che però volevo evidenziare e stigmatizzare, signor Presidente, è che purtroppo in Commissione agricoltura abbiamo perso un'occasione. Venerdì scorso ho sollecitato la Commissione perché, al di là delle mozioni, aveva fatto un atto di indirizzo, un affare assegnato da parte della Presidenza, che avevamo

votato tutti insieme. Tutta la Commissione agricoltura aveva votato il documento. Mi dispiace che il senatore Taricco, che stimo moltissimo, abbia riproposto come singola mozione del PD esattamente e testualmente, con un copia e incolla, tutto il documento che avevamo approvato all'unanimità e che era stato il frutto del lavoro di tutti i commissari e di tutti i Gruppi politici. (*Applausi*). È un comportamento sicuramente da stigmatizzare, perché non corretto. (*Applausi*). Anche perché questa cosa l'avevo pubblicamente... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

**PRESIDENTE.** Il rimedio c'è, basta sottoscrivere tutti quanti l'atto del PD; un rimedio a cui credo non si opporrebbe il Capogruppo del PD.

È iscritta a parlare la senatrice Cirinnà. Non essendo presente in Aula, si intende abbia rinunciato ad intervenire.

È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

**MODENA (FIBP-UDC).** Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, prendo la parola brevemente su questo argomento, che mi interessa moltissimo e su cui abbiamo parlato e lavorato in Commissione agricoltura e produzione agroalimentare anche con il capogruppo, senatrice Caligiuri.

L'Umbria interpreta perfettamente e coglie le indicazioni della mozione di Forza Italia, che si riferiscono specificatamente alle api. Vale la pena tener conto di quante cose girano intorno alle api e quanto sono importanti. Il principe di Cesi, nel 1625, scriveva che tra Acquasparta e Portaria si trovavano le api regine più dolci, tanto che ad Acquasparta è stato fatto il primo studio dell'Accademia nazionale dei Lincei, che fece il primo trattato per la descrizione microbiologica delle api.

Acquasparta, con l'assessore Guido Morichetti, ha fatto un lavoro grandissimo sulla questione delle api; è diventato Comune amico delle api, farà il giardino delle api e tiene i rapporti con la Slovenia, che è il Paese promotore della Giornata delle api. Tutti questi elementi li ritroviamo nella mozione di Forza Italia, di cui è prima firmataria la nostra capogruppo, senatrice Anna Maria Bernini.

Quando parliamo di api, dobbiamo tener conto del grande lavoro fatto dalle amministrazioni locali e dalle Regioni. Come sempre, posso citare l'esempio che conosco. L'assessore all'agricoltura della Regione Umbria, che è di Forza Italia, ha lanciato il patto di alleanza per la sostenibilità, grazie al quale ci sono diverse adesioni a una serie di progetti come «Salviamo le api» e «Le api e la biodiversità». C'è poi la PAC 2023-2027 per le buone pratiche per l'attività d'impollinazione e la biodiversità.

Come dicevo, il lavoro fatto in Commissione agricoltura e produzione agroalimentare è importante. Noi diamo un *input* preciso, con impegni molto chiari e netti nei confronti del Governo, ma questa realtà fortunatamente è attenzionata dalle nostre amministrazioni locali e dalla Regione, soprattutto come concetto di buona pratica e con la consapevolezza che la Giornata mondiale delle api, che si celebra il 20 maggio, è diventata fondamentale per diffondere questa cultura di grande attenzione.

Sono convintamente sostenitrice di questo tipo di politiche, che vedo fare nei nostri Comuni e nella Regione e che vedo anche nella mozione presentata da Forza Italia. Credo che tutti possano adoperarsi per questo impegno di salvare le api a ogni livello. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Zuliani. Ne ha facoltà.

**ZULIANI (L-SP-PSd'Az).** Signor Presidente, le mozioni oggi in esame sono molto rilevanti, vista l'importanza delle api per l'economia e per l'agricoltura.

Quanto all'economia, diciamo sempre che è importante andare verso una diversificazione dell'attività agricola. Allevatori e agricoltori hanno diversificato l'attività agricola all'interno delle proprie aziende, mentre gli apicoltori (piccoli imprenditori) sostengono l'economia delle proprie famiglie, dei familiari e del territorio. È importante anche dal punto di vista della sostenibilità, per evitare la sterilizzazione delle colture dei nostri frutteti. Ricordiamo che in Cina, dove praticamente non ci sono più api, gli apicoltori - in realtà non lo sono, in questo caso - sono costretti a impollinare artificialmente gli alberi da frutto. Evitiamo di arrivare a questo e teniamo a mente i disastri ambientali che ci stanno coinvolgendo, dalle gelate alla siccità di questo periodo.

Mi soffermo in particolare sulla mozione a prima firma del senatore Vallardi, dove, al punto 2), si impegna il Governo a sostenere la realizzazione di progetti nelle scuole primarie e secondarie.

Ringrazio tutti gli apicoltori, che su questo sono già impegnati e non hanno aspettato gli aiuti del Parlamento o del Governo. (*Applausi*). Essi svolgono un'attività quotidiana, affiancando i volontari delle associazioni. Nel mio territorio della pianura veronese abbiamo l'associazione Verbena dell'Adige, che quotidianamente, insieme ai sindaci, cerca di sensibilizzare le comunità, gli scolari, l'infanzia, l'adolescenza, tutti i giovani su questo importante tema di economia e di sostenibilità ambientale. Sono dei sindaci esemplari, che danno la disponibilità di spazi per il posizionamento delle arnie e degli alveari.

Qui abbiamo un esempio: la senatrice Pirovano, che è sindaco di Misano di Gera d'Adda, ci racconta, anche attraverso i *post sui social*, le attività che fa per la propria comunità. Vibra, freme e sensibilizza la propria comunità, i propri compaesani e i piccoli cittadini, che sono il nostro futuro. Questi sindaci si impegnano con azioni concrete in attività che coinvolgono il mondo della scuola o, in alternativa, il mondo parrocchiale legato alle attività dei *grest*, dell'infanzia, dell'adolescenza, dei giovani, come dicevamo prima.

Fra l'altro ricordiamo i benefici, dal punto di vista della salute, dei prodotti sani e genuini, quelli dei nostri apicoltori italiani, perché tutti conosciamo le proprietà, oltre che del miele, anche della propoli. Spesso nei periodi invernali abbiamo consumato caramelle e prodotti a base di propoli, che servono - scusate il termine brutale - a disinfettare il cavo orofaringeo o la gola. È notizia recente, durante il periodo Covid, che da una ricerca del CREA, finanziata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono emersi dati incoraggianti. Lungi da me affermare che ci sia una valida alternativa alla vaccinazione Covid; sicuramente, però, vengono confermate le proprietà benefiche della propoli, frutto del lavoro delle nostre amiche api. La sintesi della ricerca è che la presenza certificata di SARS-CoV-2 all'esterno di alveari sperimentali non ne ha comportato la presenza all'interno con l'ingresso delle api, in particolare nel miele. Evidentemente la propoli usata dalle api, unita alle loro secrezioni enzimatiche, risulta essere un eccellente antivirale. Talvolta la natura ci viene incontro con quello che già esiste. Resta a noi valorizzarlo, attraverso queste mozioni e questi impegni al Governo nei confronti delle nostre comunità e dell'ambiente. È importante quello che faremo ed altresì importante, al di là del netto dei provvedimenti economici adottati con la legge bilancio e con il decreto sostegni *bis*, impegnarsi ancora economicamente per venire incontro all'ambiente e alla salute. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione.

Comunico che è stato presentato l'ordine del giorno G1, già stampato e distribuito, a firma dei senatori Corrado e Marinello.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo di esprimere il parere sulle mozioni e sull'ordine del giorno presentati.

**BATTISTONI**, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sia sull'ordine del giorno che sulle mozioni proposte.

**PRESIDENTE.** Passiamo dunque alla votazione delle mozioni e dell'ordine del giorno.

**TRENTACOSTE** (*Ipf-CD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**TRENTACOSTE** (*Ipf-CD*). Signor Presidente, che la popolazione di api di tutto il mondo sia in diminuzione, soprattutto a causa dell'uso di alcuni biocidi come i neonicotinoidi, è un fatto documentato da studi e ricerche.

Il numero di specie di api rilevate in natura è diminuito a livello globale di circa il 25 per cento nel decennio 2006-2015; dalla seconda metà dello scorso secolo, il vertiginoso aumento globale delle attività agricole con modelli di produzione divenuti convenzionali ha portato alla perdita di biodiversità, all'alterazione degli ecosistemi e al diffuso utilizzo di pesticidi e tutto ciò ha drasticamente ridotto molte varietà di infestanti e di fioriture connesse con il ciclo di vita delle api.

Colleghi, abbiamo adottato un modello di produzione del cibo insostenibile che, con il suo diffondersi, ha ridotto considerevolmente la biodiversità planetaria. Inoltre, l'aumento delle temperature ha costretto alcune specie di api ad abbandonare gli areali nativi o ne ha determinato la scomparsa. Ricordiamo a tal proposito che molte delle 20.000 specie di insetti esistenti impollinano l'85 per cento

delle colture alimentari e frutticole di tutto il mondo. Il dato allarmante è che, nonostante si conoscano circa 6.000 specie di vegetali coltivabili, quelle effettivamente usate nella produzione di cibo sono circa 200 e i due terzi della produzione agricola globale sono costituiti da nove specie soltanto: canna da zucchero, riso, mais, frumento, patata, soia, palma da olio, barbabietola da zucchero e manioca. Non va diversamente per le proteine animali: se le specie principalmente allevate sono una quarantina, sono poche quelle sulle quali contiamo per la carne, il latte e le uova.

È evidente, quindi, che l'errata organizzazione ecologica di buona parte delle aziende del pianeta ha provocato un effetto domino, causa di una serie di ricadute e di un circolo vizioso al quale non si sfugge se non si rifonda il sistema delle produzioni con sistemi più efficienti da un punto di vista termodinamico e di rendimento energetico, come quello dell'agroecologia. In Europa la strategia *farm to fork* ha indicato questo percorso dal 2020, ma serve che in questa materia le agende dei due rami del nostro Parlamento consentano alle proposte normative in materia di agroecologia una procedura rapida, che permetta il recepimento e l'applicazione di nuove norme e visioni. A tal proposito mi rivolgo al presidente Vallardi affinché il disegno di legge sull'agroecologia, di cui la collega Caligiuri è relatrice, possa vedere la luce indicando un nuovo modo di fare, che sia rispettoso dell'ambiente e della salute degli esseri viventi, in una direzione sempre più ecosostenibile.

Per tali motivi e con questa speranza, signor Presidente, dichiaro il voto favorevole da parte del Gruppo Insieme per il futuro-Centro Democratico sulle mozioni trattate. (*Applausi*).

[SBROLLINI](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SBROLLINI](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, colleghi senatori, come è stato ben ricordato anche negli interventi precedenti, il settore dell'apicoltura rappresenta una delle eccellenze d'Italia, un patrimonio da tutelare, un caposaldo da salvaguardare. I lavori della 9a Commissione sono sempre andati in questa direzione e ringrazio pertanto davvero il presidente Vallardi e tutti i colleghi e le colleghe della Commissione.

Il 20 maggio 2021 è stato scelto per celebrare la terza Giornata mondiale delle api che, istituita nel 2017 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sul ruolo fondamentale di questi insetti per l'equilibrio degli ecosistemi, la tutela dei territori e la sicurezza alimentare. Si tratta non di una mera ricorrenza, ma del momento principale di una riflessione più ampia che tocca uno dei temi più delicati del nostro futuro, quello appunto dei cambiamenti climatici. Gli effetti delle mutazioni del clima potrebbero avere effetti devastanti, come purtroppo stiamo vedendo con le tragedie anche degli ultimi giorni. C'è il rischio concreto di estinzione per almeno una specie di api su dieci, senza dimenticare che, di riflesso, andrebbero a scomparire anche alcune specie di fiori: un vero e proprio disastro, dunque. Così come un disastro rischia di verificarsi anche per il miele italiano. Sappiamo che questa pregiata produzione, infatti, non riesce a soddisfare la richiesta interna. Dall'altro lato, invece, c'è una grande produzione in Cina.

Attenzione, però: si tratta non di una produzione di qualità, ma di una vera e propria contraffazione generata dall'uomo, che si è letteralmente sostituito in alcune delle fasi produttive, quali ad esempio la deumidificazione e la maturazione, determinando una alterazione del naturale equilibrio di produzione del miele, anche attraverso l'impiego di quantità di sciroppo di zucchero superiori al consentito, contravvenendo alle norme europee in termini. Tutto questo si traduce in una notevole perdita delle proprietà nutrizionali del prodotto: situazione che, allo stesso tempo, comporta possibili rischi per la salute dei consumatori.

Ovviamente, a farne le spese, in questo contesto, sono anche gli apicoltori italiani, il cui lavoro e la cui storia di antiche tradizioni hanno permesso di realizzare, nel corso del tempo, miele di ottima qualità. Per evitare, allora, che tutto questo possa accadere, è necessario recepire i punti delle mozioni ed è necessario fare opera di controllo sui territori e opera di sensibilizzazione nelle scuole. È doveroso, insomma, da parte di tutti noi, tutelare gli oltre 60.000 apicoltori italiani e il loro lavoro.

In questo senso, il Gruppo Italia Viva-P.S.I. darà il suo contributo anche oggi nella approvazione delle diverse mozioni. (*Applausi*).

[DE CARLO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.



PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CARLO (*Fdi*). Signor Presidente, mi corre l'obbligo, innanzitutto, fare qualche precisazione, sotto il profilo del metodo, circa la risoluzione cui accennava prima il collega La Pietra, votata da tutta la Commissione ma mai arrivata in Aula, quella relativa appunto alle api.

Essa fa il paio con quella sulla fauna selvatica che, con altrettanta pigrizia, quest'Aula ha dimenticato di trattare, tanto che continuiamo a vedere cinghiali che trottolano, razzolano per questa città, chiudendo spesso anche il ciclo dei rifiuti, nel senso che quello che dovrebbero fare le amministrazioni comunali di Roma, in questa città lo fanno brillantemente i cinghiali. E li abbiamo visti, nell'ultima loro apparizione, addirittura sulla spiaggia di San Felice al Circeo, dove giustamente, dopo tanti mesi lavoro, in inverno-autunno, e primavera-autunno, nell'ambito del ciclo dei rifiuti, si concedono giustamente la loro vacanza, tant'è che abbiamo visto un video dove addirittura stanno sopra le sdraio. L'inerzia nel trattare questo tema, quindi, ha portato questa città ad essere quasi una barzelletta sotto il profilo della vita del cinghiale. Non vorremmo, però, che capitasse la stessa cosa con le api.

Signor Presidente, chi ci vede da fuori potrebbe dire: ma cosa fate? Con tutti i problemi che abbiamo oggi, vi preoccupate e parlate di insetti tanto apparentemente insignificante come le api?

In realtà, l'ape fa oggi esattamente quello che noi dovremmo fare in campo agroalimentare. Grazie alle api, infatti, oggi esistono le produzioni, l'impollinazione e quindi la maggiore produzione, che è quella di cui oggi abbiamo bisogno. Nel brevissimo periodo dovremo sfamare una popolazione mondiale sempre in costante crescita e non possiamo farlo a prescindere dall'esistenza degli animali impollinatori. Quindi, non è un caso che ci si occupi del tema.

L'ape è un po' in antitesi con le politiche che l'Unione europea vorrebbe mettere in campo, e cioè quelle del *farm to fork*, che mirano a ridurre la produzione del pianeta. L'ape, invece, fa una cosa esattamente contraria: da migliaia di anni contribuisce ad aumentare la produzione. E solo per questo dovremmo oggi discutere del tema: prendere la filosofia dell'ape e contrapporla alla filosofia degli ecologisti da salotto che non si preoccupano della produzione, perché tanto loro saranno destinati probabilmente a mangiare cibi sintetici. Siccome noi non ci arrendiamo a questo, stiamo volutamente ed egoisticamente dalla parte dell'ape. Come se non bastasse, l'ape è anche il simbolo di un mondo sostenibile.

Colleghi, era il 2008 quando il collega Balboni - me lo ricordava prima - poneva già al centro dell'agenda politica, con un'interrogazione, il problema delle api e della sostenibilità dell'ambiente per la vita dell'ape, a testimonianza di come non solo lui fosse ecologista all'avanguardia, ma lo era già questo movimento che, da sempre attento a questi temi, pone questioni e soluzioni diverse dalla demagogia, ma molto più vicine alla praticità che tutti dovremmo avere.

Come ha ricordato ancora il collega La Pietra, come comparto agricolo abbiamo inteso già assolvere a tanti impegni che oggi sono stati inseriti anche all'interno della nostra mozione, facendo in modo che ogni consiglio comunale, ogni ente o istituzione possa legittimamente deliberare a favore di una maggiore sensibilità rispetto al tema delle api attraverso delibere che abbiamo preparato e fatto votare da tanti Comuni. Parlo di quelli del Veneto che sono stati davvero tanti, e qualche Comune avanguardista come San Pietro Mussolino con il sindaco Tasso ha addirittura posto le api al centro di un progetto di rivitalizzazione stessa del Comune, attraverso tutta una serie di tematiche di interesse apistico che fanno di quello un Comune importante. Ma non è solo questo.

Crediamo che attraverso le api salveremo questo pianeta, e lo faremo nella maniera più semplice, quella dei conservatori, cercando cioè di conservare quello che i nostri padri ci hanno lasciato per consegnare ai nostri figli un mondo migliore. (*Applausi*).

[TARICCO](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARICCO (*PD*). Signor Presidente, colleghi, siamo qui a parlare della salvaguardia dell'apicoltura italiana sicuramente perché quello apistico è un comparto importante; stiamo parlando di oltre 1,5 milioni di alveari, in parte stanziali, in parte nomadi. Stiamo parlando di una produzione importante, o meglio: sarebbe stata importante se in questi anni non avesse avuto - a causa di condizioni climatiche avverse - un crollo, visto che è una produzione che mediamente si attestava oltre le 20.000 tonnellate e

che l'anno scorso si è ridotta a poco più della metà.

Stiamo parlando di un settore importante anche perché le api sono sostanzialmente un'antenna della qualità ambientale nella quale siamo chiamati a vivere. Quindi, siamo qui a discutere del futuro delle aziende del settore apistico; parliamo del futuro del campo ortofrutticolo e orticolo, perché le api e gli altri impollinatori sono fondamentali per poter garantire la continuità di queste produzioni, e in una qualche misura siamo qui a parlare del futuro della natura e del contesto nel quale viviamo.

Purtroppo, l'inquinamento ambientale, quello elettromagnetico, l'uso a volte non corretto della chimica per le molte funzioni per le quali questa viene utilizzata, la presenza di malattie importanti che hanno colpito questo settore e il cambiamento climatico hanno messo a rischio pesantemente il futuro di questo insetto così cruciale, e con esso hanno messo in discussione la qualità dell'ambiente e del contesto nel quale siamo chiamati a vivere. Per questo - come è stato detto - la Commissione agricoltura si è già occupata in modo importante di questo tema e aveva approvato una risoluzione. E, proprio per evitare che questa risoluzione nel momento attuale non fosse presente nella discussione che si sta svolgendo in quest'Aula, ci siamo fatti carico di ripresentarla con integrazioni, perché credevamo e crediamo necessario che gli obiettivi che con essa si andavano a definire facessero parte di questa discussione e rientrassero tra gli impegni che il Governo si incaricava di prendere alla fine, quando saremo chiamati a votare.

Sono sicuramente da valorizzare - come hanno già detto i colleghi - le iniziative che sul territorio vengono portate avanti. Credo che siano importanti le esperienze relative alla creazione di aree attente alle api e agli impollinatori in Val Venosta o quelle promosse dalla Cassa di risparmio di Cuneo, grazie ai contributi attraverso i quali quasi 200 Comuni della Provincia hanno creato aree di fiori per garantire la tutela delle api in quel contesto. Così come importante è il fatto che la proposta fatta dal Governo italiano e dalle Regioni italiane all'Unione europea per quel che riguarda gli ecoschemi, l'ecoschema 5, sia centrata proprio sul futuro degli impollinatori e si stanziino per questo oltre 40 milioni di incentivi.

Ribadisco che siamo qui oggi per chiedere al Governo un impegno forte per la trasparenza dell'origine della produzione del miele, perché solo così tuteleremo la qualità del nostro prodotto. Siamo qui a chiedere un impegno straordinario sui controlli in generale, ma soprattutto sul prodotto che arriva dall'estero; un'attenzione per poter garantire, nell'ambito della riforma dei rischi in agricoltura, l'assicurabilità del comparto apistico; siamo qui a chiedere un maggiore controllo e un monitoraggio per quel che riguarda la mortalità degli insetti; siamo qui a chiedere semplificazioni relativamente al confezionamento e ai locali di commercializzazione e l'affinamento, anche sul piano fiscale, in parallelo agli altri comparti agricoli.

Questi sono i contenuti delle mozioni che sono alla nostra attenzione ed è per questo che anche il Partito Democratico voterà favorevolmente alle mozioni in discussione. *(Applausi)*.

[LONARDO](#) (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONARDO (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*). Signor Presidente, colleghi, signor Sottosegretario, le api, come tutti gli insetti impollinatori, hanno un importante ruolo nella conservazione della natura e nel mantenimento della biodiversità. Il comparto apistico italiano è da sempre strategico per l'economia del Paese. L'apicoltura italiana è l'espressione di un ricco patrimonio di valori, grazie ad antiche tecniche e tradizioni che si tramandano da generazioni e si fonda sul rispetto dei cicli naturali biologici di produzione, i quali garantiscono la realizzazione di un prodotto di altissima qualità.

Nonostante il ruolo imprescindibile dell'ape nel mantenimento dell'equilibrio naturale e nonostante il suo servizio ecosistemico essenziale come prezioso impollinatore, sentinella ecologica e bioindicatore della qualità dell'aria, diverse specie sono a forte rischio estinzione a causa dei cambiamenti climatici e all'uso dei pesticidi.

In Italia la produzione interna non soddisfa la domanda e, se nel mondo la produzione di miele diminuisce, nel 2019 soltanto in Italia essa è scesa del 50 per cento, per un valore di 70 milioni di euro. Viceversa, in Cina si assiste a un suo incremento ininterrotto, anche in conseguenza del mancato rispetto degli *standard* europei di produzione, con conseguente minaccia per la competitività del

comparto in tutta Europa. La Cina, infatti, primo esportatore mondiale e produttore di un quarto del miele venduto globalmente, non vieta la diluizione e anzi sostiene i prodotti diluiti, con una rete di aziende che si trovano fianco a fianco dei produttori e degli operatori della lavorazione del miele e anche della produzione dello sciroppo di mais e riso. E questo chiaramente è molto grave. Alibaba, la più grande piattaforma di vendita *online*, pubblicizza uno sciroppo di glucosio industriale per miele che costa pochissimo, 85 centesimi al chilo. Spesso i consumatori non si rendono conto che il miele che trovano nel loro supermercato e che è così conveniente rispetto a quello a cui erano abituati è miele cinese diluito e, quindi, contraffatto.

Il fenomeno è dunque noto, ma non è facile perseguirlo per molti motivi, innanzitutto per la complessità del miele, un prodotto difficile da standardizzare, che contiene centinaia di sostanze che cambiano a seconda delle condizioni per la difficoltà dei test per l'identificazione dei composti adulteranti. Gli esami sono ancora disomogenei e in molti casi superati da nuove strategie di chi adultera.

Con le mozioni alla nostra attenzione oggi si intende sollecitare il Governo ad adottare interventi per la salvaguardia dell'apicoltura italiana, a sostenere la realizzazione di progetti nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e sull'intero territorio nazionale per la diffusione di conoscenze del ruolo fondamentale e vitale che le api rivestono.

Ognuno dovrebbe fare la sua parte, com'è stato già richiamato in Aula da altri Gruppi. Io qui oggi voglio portare la testimonianza di ciò che si è fatto nella mia città: Benevento si è proposta come città delle api, coinvolgendo istituti di ogni ordine e grado e, grazie alla collaborazione tra Comune, WWF e Rotary Club, si è dotata di un apiario urbano, una struttura d'eccellenza che sta riscuotendo notevole successo in termini di presenza e condivisione. Centinaia sono le famiglie che hanno partecipato attivamente, insieme a tantissimi bambini, alla sua inaugurazione. L'area, che nasce come un'isola di biodiversità nel cuore della città, diverrà anche strumento di educazione ambientale per sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni alla sostenibilità e all'importanza delle api e degli altri impollinatori per il nostro ambiente e per il ruolo vitale che rivestono nell'ecosistema.

A mio giudizio, le mozioni, grazie ai passaggi in esse contenuti, sono un ulteriore pezzetto nell'edificazione della strada maestra per dare alle api un futuro, perché senza questi insetti - è stato ripetuto e lo ripeto anch'io - la vita, come la conosciamo, non sarebbe più la stessa. L'auspicio, quindi, è che il Governo tenga conto di tutte le cose che sono state richiamate nelle cinque mozioni. Sono sicura che lo farà e che saranno sostenute tutte le richieste.

Concludo annunciando il voto favorevole di Italia al Centro-Noi di Centro e di LeU-Ecosolidali e dico che salvare le api è una priorità e, per farlo, è necessario ripensare al modo in cui le attività umane impattano sugli *habitat* e sulla biodiversità. (*Applausi*).

[CALIGIURI \(FIBP-UDC\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALIGIURI \(FIBP-UDC\)](#). Signor Presidente, Governo, colleghi il settore apistico italiano - come hanno già detto i colleghi che mi hanno preceduto - dove operano 60.000 apicoltori, conta circa 1,4 milioni di alveari. I dati riguardanti il comparto, però, hanno subito una flessione in negativo a causa di parassiti, malattie, impoverimento dell'*habitat* naturale e cambiamenti climatici e, purtroppo, sono scomparsi più di 10 milioni di alveari. Il venir meno del ruolo delle api comporterebbe un costo di 153 miliardi di euro a livello mondiale, pari al 10 per cento del valore di mercato dei prodotti alimentari, senza parlare dei nostri apicoltori, i quali tutelano la sopravvivenza delle api e garantiscono sulle nostre tavole miele di qualità, unica vera interazione tra regno vegetale e animale. Si pensi che, per un chilo di miele, vengono visitati 2,737 milioni di fiori.

In Commissione agricoltura - lo ribadisco anch'io - lo scorso anno abbiamo votato all'unanimità una risoluzione che concludeva l'esame dell'affare assegnato sulle problematiche del settore dell'apicoltura e già in quell'occasione tutti i Gruppi parlamentari erano consapevoli del valore che i nostri apicoltori rappresentano all'interno del comparto agricolo, dove nel corso del tempo sono state prese scelte importanti per la natura, gli animali e anche per le nostre amiche api; riconoscendo alle stesse api e agli apicoltori il ruolo di indispensabile *partner* dell'agricoltura di oggi e di domani. Questo

riconoscimento deve partire *in primis* dai nostri territori. A tal proposito, vorrei portare a conoscenza dell'Assemblea la legge approvata giusto ieri all'unanimità dal Consiglio regionale della Calabria: la prima norma che mira a incentivare lo sviluppo dell'apicoltura calabrese con sostegni diretti. Quindi, rivolgo un plauso all'assessore Gallo e al presidente Occhiuto per aver insistito e inserito questo tipo di incentivi. (*Applausi*).

Come ho anticipato, però, da alcuni anni la produzione del miele italiano è in forte calo in tutto il Paese; così come in forte calo è la domanda di miele italiano all'estero e anche il suo prezzo, nonostante l'utilizzo del miele sia aumentato notevolmente. Si tratta di un paradosso che va contro ogni regola economica. Solitamente, il prezzo di un bene aumenta quando la domanda è alta. Allora perché queste condizioni non si verificano nel caso del miele italiano? I motivi sono da imputare alla sostituzione del prodotto con altri di qualità inferiore, al crescente *import* di miele asiatico di dubbia qualità, all'aumento delle frodi, alla scarsa efficacia dei controlli sul prodotto *extra* UE importato e alla carenza di comunicazioni su temi qualitativi.

È quindi da questi assunti che siamo partiti per presentare le nostre proposte a tutela dell'apicoltura soprattutto dalla concorrenza sleale proveniente dall'estero, in particolar modo dalla Cina, dove sono operative delle vere e proprie fabbriche del miele e il prodotto finale risulta privo delle sue caratteristiche componenti. Per questo, come Gruppo Forza Italia, crediamo che sia necessario sostenere le imprese del comparto anche attivando a livello europeo un piano d'azione contro le contraffazioni e rafforzando le procedure di tracciabilità; così come sarebbe importante promuovere ed incentivare le nuove aziende apistiche che favoriscono l'ingresso di nuovi giovani e anche i diversamente abili.

Per tutto quanto detto finora, voteremo convintamente a favore delle mozioni in esame, che contengono tra l'altro sostegni immediati alle imprese che hanno subito calamità e perdite produttive e un piano di controllo sul miele di importazione al fine di ridurre la qualità di miele non conforme.

Concludo, signor Presidente, facendo mia una frase di Albert Einstein, il quale aveva compreso l'importanza del ruolo delle api. Sono certa che queste poche parole possono riassumere il pensiero di tutti: se le api scomparissero dalla faccia della Terra, all'uomo non rimarrebbero che quattro anni di vita. (*Applausi*).

**VALLARDI** (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**VALLARDI** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Battistoni per essere presente in Aula quest'oggi a parlare dell'importantissimo tema delle api.

Per parlare di api, prendo spunto dall'ultima riflessione, come "suppona" (come credo si dica in Campania), e al riferimento alla celebre frase di Albert Einstein. È una frase attribuita a lui, anche se a quei tempi non si avevano dati più oggettivi. Ma, se tutti sostenevano che era sua quella frase, noi crediamo fortemente che sia così. La frase è la seguente: dopo quattro anni che le api dovessero - speriamo che questo non succeda mai - scomparire dalla faccia della Terra, scomparirebbe anche l'uomo. Questo semplicemente perché le api impollinano circa lo 85-90 per cento di tutte le specie vegetali commestibili. Quindi, se non ci sono più api, non ci sono più frutti e vegetali, e automaticamente scomparirebbe anche l'uomo dalla faccia della Terra. Da ciò capiamo quanto sia importante questo argomento.

Oggi siamo troppo presi da argomenti sicuramente importantissimi come la pandemia del Covid, la guerra, l'autosufficienza alimentare, ma a mio parere dobbiamo concentrarci un po' di più - e qui mi rivolgo a tutta l'Assemblea, e non alla Commissione agricoltura, che ringrazio, che ha approvato questa mozione all'unanimità già un anno fa - e prestare maggiore attenzione sull'importantissimo tema delle api.

Ringrazio il Governo, che l'anno scorso, anche grazie alla sollecitazione della Commissione agricoltura, ha stanziato oltre 10 milioni di euro per i 50.000 eroi che sono gli apicoltori di questo Paese. (*Applausi*). Dico eroi perché a fare gli apicoltori non si ha un grande reddito; bisogna essere degli appassionati di api, ma soprattutto dell'ambiente. Con i cambiamenti climatici in atto allevare le api e produrre il miele è difficilissimo. Abbiamo avuto le gelate, abbiamo avuto una moria fortissima

delle arnie, per cui bisogna sicuramente continuare a parlare di api affinché questa passione sia trasmessa alle future generazioni. Occorre continuare con l'azione didattica nei confronti dei nostri ragazzi, degli alunni parlandone nelle scuole, ma soprattutto, oltre che parlare, bisogna anche agire di conseguenza.

Per questo motivo mi permetto di citare la bellissima esperienza fatta in Provincia di Treviso, di cui sono stato promotore, dove un'azienda locale, la Savno, ha donato 150 alveari alle scuole e ai Comuni della Provincia. Questo ha permesso di toccare con mano la vita delle api, ma, soprattutto, di creare dei nuovi appassionati, che poi a loro volta continueranno a trasmettere una tale passione.

Questo deve essere assolutamente mutuato anche in altre realtà, vista la grande difficoltà che abbiamo con l'*italian sounding*, e cioè con la contraffazione del miele, nei confronti di quelli che mi permetto di considerare invasori dei nostri mercati, non solo italiani, ma anche europei. (*Applausi*). Mi riferisco al miele cinese, che definire miele mi sembra veramente un'aberrazione, visto che dentro al suo interno ci sono glucosio, fruttosio e solo qualche goccia di miele, e poi viene spacciato per miele e immesso tranquillamente senza alcun tipo di etichettatura all'interno dei nostri supermercati.

Dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione; dobbiamo continuare a difendere i nostri prodotti, ma, soprattutto, i nostri apicoltori che - ripeto - sono dei veri eroi della salvaguardia dell'ambiente. (*Applausi*).

[LEONE \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LEONE \(M5S\)](#). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, stiamo per votare delle mozioni che hanno per oggetto un tema delicato e scarsamente conosciuto, ovvero il mondo degli insetti, delle api e degli addetti ai lavori, gli apicoltori. Non basta una sola data, il 20 maggio, per ricordare il ruolo importante che gli insetti detengono per l'equilibrio dell'ecosistema, che è pure tutela del territorio e sicurezza alimentare. Questa data certamente rende nota la loro importanza, ma non la conoscenza e la criticità del comparto.

Ebbene, le variazioni climatiche sono particolarmente funeste per questi insetti, specie negli ultimi due anni: il settore è stato colpito a causa dell'andamento climatico che è stato impietoso. A ciò si aggiungono l'uso eccessivo dei fitofarmaci, di pesticidi, e anche la frequenza degli incendi con cui non dobbiamo abituarci a convivere.

Le api soffrono troppo il caldo, ma soffrono anche troppo il freddo ed è solo grazie all'amorevole cura degli apicoltori che quel mondo può sussistere e, insieme a interventi legislativi sistemici, possiamo aiutare il comparto con grande giovamento salutistico per i consumatori, sempre più attenti e consapevoli delle loro scelte alimentari, nonché attinenti alla cosmesi.

Le api sono le sentinelle dell'ambiente; ciò che succede all'ambiente dà inevitabilmente conseguenze al fascino e delicato mondo delle api.

Molti apicoltori, purtroppo, hanno dovuto cessare la propria attività ed è un vero peccato perché questo settore richiede pochi investimenti economici, ma dà un'enorme resa, non solo in termini di prodotti salutari, dal miele alla propoli, passando dal polline alla cera. Le api sono importanti perché favoriscono l'impollinazione. Quest'ultima attività è diventata integrativa per tanti agricoltori ed è stata sostenuta con provvedimenti specifici che, tuttavia, andrebbero potenziati con ulteriori risorse aggiuntive.

Inoltre, l'applicazione delle tecnologie, congiuntamente a corsi di formazione specifici, nonché alla riscoperta di antiche pratiche di accudimento delle api, possono dispiegare tutti gli effetti benefici insiti. Un istruttivo esempio è rappresentato da quanto è accaduto in Germania negli ultimi anni, dove profughi siriani hanno reintrodotto l'apicoltura e mi si permetta di sottolineare l'opportunità che spesso danno i flussi migratori nei Paesi di accoglienza.

Oggi stiamo per votare delle importanti mozioni, ma mi preme altresì ribadire la necessità che il disegno di legge n. 1254, a prima firma della vice presidente Taverna e attualmente in trattazione presso le Commissioni riunite ambiente e agricoltura, possa quanto prima diventare legge.

Venendo al testo delle mozioni in discussione, con esse si impegna il Governo a promuovere azioni volte alla salvaguardia degli insetti impollinatori e al contrasto del fenomeno della mortalità delle api;

a definire linee guida a livello nazionale per monitorare, verificare e denunciare velocemente fenomeni di moria; a intensificare, anche con il proficuo utilizzo delle nuove tecnologie di *screening* disponibili, i processi di controllo sui mieli di importazione; a definire un sistema di qualità nazionale del miele italiano con una forte connotazione e caratterizzazione territoriale, basato su criteri oggettivi e analitici superiori a quelli delle norme già esistenti, uniti all'utilizzo di biotecniche di gestione e allevamento degli alveari; a cogliere l'opportunità della programmazione della prossima PAC, così come delineato nel Piano strategico nazionale, per l'attuazione di misure che avranno sicuramente ricadute positive; fornire dunque linee guida a livello nazionale ad uso degli enti pubblici, in particolare per i Comuni che gestiscono o appaltano la cura del verde urbano affinché siano salvaguardate le api da scorrette scelte in materia di trattamenti antiparassitari; nonché assicurare una costante sensibilizzazione dei cittadini alla tutela degli insetti impollinatori, a partire dalle scelte per la gestione del verde privato.

Dichiaro quindi il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

**PRESIDENTE**. Prima di passare alla votazione, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione.

Dopo la votazione delle mozioni, ai sensi dell'articolo 160 del Regolamento, sarà posto ai voti l'ordine del giorno G1.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 351, presentata dal senatore Vallardi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 494, presentata dal senatore Taricco e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 497, presentata dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 498, presentata dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 503, presentata dal senatore De Carlo e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1, presentato dai senatori Corrado e Marinello.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

L'ordine del giorno è stato approvato con zero voti contrari e zero astenuti. Complimenti ai presentatori.

#### **Atti e documenti, annuncio**

**PRESIDENTE**. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

#### **per la seduta di mercoledì 6 luglio 2022**

**PRESIDENTE**. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 6 luglio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

( [Vedi ordine del giorno](#) )

La seduta è tolta (*ore 20*).

*Allegato A*

#### DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021 ( [2561](#) )

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021.

Art. 2.

Approvato

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIX dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

*(Disposizioni finanziarie)*

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo XVII dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001 ( [2560](#) )

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.

Art. 2.

Approvato

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Approvato

*(Autorità nazionale competente)*

1. Il Ministero della transizione ecologica è designato quale autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni stabilite dalla Convenzione di cui all'articolo 1 nonché quale punto di contatto nazionale per lo scambio delle informazioni, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione stessa.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il piano di attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione, che comprende il piano d'azione relativo alle emissioni non intenzionali di cui all'articolo 5 della Convenzione stessa.
3. Ai fini della predisposizione del piano di attuazione di cui al comma 2, il Ministero della transizione ecologica si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
4. Nel piano di attuazione di cui al comma 2 sono stabilite le modalità per assicurare il coordinamento delle attività di raccolta dei dati di monitoraggio, ai fini della piena ed efficace attuazione della Convenzione.

Art. 4.

Approvato

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 19 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 9.440 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2022, nonché agli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla medesima Convenzione, ai sensi degli articoli 12, 13 e 20 della Convenzione stessa, valutati in euro 230.307 per l'anno 2022 e in euro 207.321 annui a decorrere dall'anno 2023, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6 e 11 della citata Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 220.071 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

Approvato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019 ( [1377](#) )

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di coproduzione



cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019.

Art. 2.

Approvato

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo medesimo.

Art. 3.

Approvato

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 4.890 ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021 ( [2342-B](#) )

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico all'articolo 1 approvato dal Senato

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021.

Art. 2.

Identico all'articolo 2 approvato dal Senato

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIX dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

*(Disposizioni finanziarie)*

1. All'onere derivante dall'articolo III dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'attuazione del secondo periodo del paragrafo 4 dell'articolo II dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Identico all'articolo 4 approvato dal Senato

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021 ( [2632](#) )

ORDINI DEL GIORNO

G100

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2632, recante la Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021,

premessi che:

l'articolo 4 del Trattato, recante in rubrica «Politiche migratorie, giustizia e affari interni», sancisce, ai commi 6, 7 e 8, tra le altre cose, l'impegno comune ad «approfondire la cooperazione tra le rispettive amministrazioni giudiziarie» ed assicurare «un coordinamento costante nel rispetto delle prerogative delle autorità giudiziarie»;

lo scorso 29 giugno la Corte d'Appello di Parigi ha deciso negare l'estradizione dei dieci ex terroristi italiani rifugiati in Francia, Giorgio Pietrostefani, Marina Petrella, Luigi Bergamin, Enzo Calvitti, Maurizio Di Marzio, Roberta Cappelli, Sergio Tornaghi, Narciso Manenti, Giovanni Alimonti, Raffaele Ventura, arrestati a Parigi nel 2021;

considerato che:

si tratta nella fattispecie di persone che, per la giustizia italiana, devono scontare condanne passate in giudicato per omicidi e altri reati legati al terrorismo eversivo, consumati nel periodo dei così detto «anni di piombo»;

tra le motivazioni addotte e sulle quali sarebbe fondato il diniego della giustizia francese, il richiamo agli articoli 6 e 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo che stabiliscono il diritto di ogni imputato ad un equo processo e il rispetto alla vita privata dell'imputato;

sebbene in data 4 luglio 2022 sia stata diramata, dalla procura generale di Parigi, la notizia di un ricorso in Cassazione avverso il rifiuto all'estradizione dei 10 ex terroristi italiani, appare quanto mai necessario e opportuno che il Governo adotti ogni iniziativa volta a favorire, in spirito di piena cooperazione giudiziaria bilaterale, la compiuta affermazione della giustizia in una vicenda che rappresenta una storica ferita, oltre che, *in primis*, per i familiari delle vittime dei crimini e dei delitti in argomento, anche per la coscienza collettiva nazionale;

considerato che:

per un lungo lasso di tempo ha trovato applicazione in Francia la così detta «dottrina Mitterrand», formalmente adottata e decorrenza dal 1982 e tesa, sostanzialmente, a non concedere l'estradizione a persone imputate o condannate, in particolare italiane, e ricercate per atti di natura violenta ma di ispirazione politica;

la controversa dottrina, fortemente discutibile oltre che sul piano dell'opportunità anche su

quello della coerenza e conformità alle norme del diritto internazionale, nella misura in cui asseverava una sorta di superiorità della legislazione francese su quella italiana per una presunta maggiore aderenza di quest'ultima alle norme e principi europei e internazionali in materia di tutela di diritti umani, è stata progressivamente sconfessata sino al definitivo annullamento nel 2002 con l'estradizione di Paolo Persichetti, ex membro delle Brigate rosse;

proprio l'operazione «Ombre rosse», che nell'aprile 2021 aveva portato agli arresti dei 10 terroristi italiani oggi destinatari del diniego di estradizione, sembrava rafforzare la cooperazione tra le autorità italiane e francesi ed assestare un nuovo, ulteriore e definitivo colpo a tale dottrina, che oggi però sembra nuovamente riemergere,

impegna il Governo:

ad adottare, con riferimento ai fatti enunciati in premessa, nelle sedi di competenza ed entro il perimetro delle proprie competenze, ogni iniziativa idonea a favorire una piena ed effettiva esecuzione della cooperazione internazionale in materia di Giustizia come previsto dall'articolo 4, commi 6, 7 e 8 del Trattato in corso di ratifica.

G100 (testo 2)

[Balboni](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#)

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2632, recante la Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021,

premessi che:

l'articolo 4 del Trattato, recante in rubrica «Politiche migratorie, giustizia e affari interni», sancisce, ai commi 6, 7 e 8, tra le altre cose, l'impegno comune ad «approfondire la cooperazione tra le rispettive amministrazioni giudiziarie» ed assicurare «un coordinamento costante nel rispetto delle prerogative delle autorità giudiziarie»;

lo scorso 29 giugno la Corte d'Appello di Parigi ha deciso negare l'estradizione dei dieci ex terroristi italiani rifugiati in Francia, Giorgio Pietrostefani, Marina Petrella, Luigi Bergamin, Enzo Calvitti, Maurizio Di Marzio, Roberta Cappelli, Sergio Tornaghi, Narciso Manenti, Giovanni Alimonti, Raffaele Ventura, arrestati a Parigi nel 2021;

considerato che:

si tratta nella fattispecie di persone che, per la giustizia italiana, devono scontare condanne passate in giudicato per omicidi e altri reati legati al terrorismo eversivo, consumati nel periodo dei così detto «anni di piombo»;

tra le motivazioni addotte e sulle quali sarebbe fondato il diniego della giustizia francese, il richiamo agli articoli 6 e 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo che stabiliscono il diritto di ogni imputato ad un equo processo e il rispetto alla vita privata dell'imputato;

in considerazione del fatto che in data 4 luglio 2022 è stata diramata, dalla procura generale di Parigi, la notizia di un ricorso in Cassazione avverso il rifiuto all'estradizione dei 10 ex terroristi italiani, appare quanto mai necessario e opportuno che il Governo adotti ogni iniziativa volta a favorire, in spirito di piena cooperazione giudiziaria bilaterale, la compiuta affermazione della giustizia in una vicenda che rappresenta una storica ferita, oltre che, *in primis*, per i familiari delle vittime dei crimini e dei delitti in argomento, anche per la coscienza collettiva nazionale;

considerato che:

per un lungo lasso di tempo ha trovato applicazione in Francia la così detta «dottrina Mitterrand», formalmente adottata e decorrere dal 1982 e tesa, sostanzialmente, a non concedere

l'estradizione a persone imputate o condannate, in particolare italiane, e ricercate per atti di natura violenta ma di ispirazione politica;

la controversa dottrina, fortemente discutibile oltre che sul piano dell'opportunità anche su quello della coerenza e conformità alle norme del diritto internazionale, nella misura in cui asseverava una sorta di superiorità della legislazione francese su quella italiana per una presunta maggiore aderenza di quest'ultima alle norme e principi europei e internazionali in materia di tutela di diritti umani, è stata progressivamente sconfessata sino al definitivo annullamento nel 2002 con l'estradizione di Paolo Persichetti, ex membro delle Brigate rosse;

proprio l'operazione «Ombre rosse», che nell'aprile 2021 aveva portato agli arresti dei 10 terroristi italiani oggi destinatari del diniego di estradizione, sembrava rafforzare la cooperazione tra le autorità italiane e francesi ed assestare un nuovo, ulteriore e definitivo colpo a tale dottrina, che oggi però sembra nuovamente riemergere,

impegna il Governo:

ad adottare, con riferimento ai fatti enunciati in premessa, nelle sedi di competenza ed entro il perimetro delle proprie competenze, ogni iniziativa idonea a favorire una piena ed effettiva esecuzione della cooperazione internazionale in materia di Giustizia come previsto dall'articolo 4, commi 6, 7 e 8 del Trattato in corso di ratifica.

---

(\*) Accolto dal Governo

G101

[Candiani](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Iwobi](#), [Vescovi](#)

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021,

premessi che:

la "dottrina Mitterrand" è stata una politica francese volta a non concedere l'estradizione a persone imputate o condannate all'estero, ricercate per atti di natura violenta d'ispirazione politica; tale dottrina è stata influenzata da un retroterra culturale, proprio di alcuni strati della borghesia francese, che aveva creato un ambiente non conflittuale nei confronti dei terroristi italiani, e che di conseguenza è stato in grado di condizionare i decisori politici parigini;

l'interpretazione di tale politica, inaugurata dall'omonimo presidente socialista francese con un discorso tenuto al Palais des Sports di Rennes nel 1985, ha *de facto* impedito sino al 2002 l'estradizione di numerosi terroristi (circa 300) condannati in Italia ma rifugiati in Francia;

il Consiglio di Stato francese ha, nel 2005, certificato che la "dottrina Mitterrand" è priva di validità giuridica;

è notizia di questi giorni che "Chambre d'instruction", la sezione della Corte d'appello francese competente sulle domande di estradizione, ha deciso di negare il trasferimento richiesto dall'Italia per 10 ex terroristi arrestati nell'ambito dell'operazione - condotta dalla Direzione centrale dell'Antiterrorismo italiano e dell'Antiterrorismo francese - 'Ombre rosse', il 28 aprile 2021;

il presidente della Repubblica francese Macron ha commentato tale decisione ribadendo il sostegno alla volontà italiana del processo di estradizione, aprendo ad un possibile ricorso nei confronti della sentenza e augurandosi che i terroristi siano infine giudicati sul territorio italiano;

considerato che:

all'articolo 4 del trattato in ratifica viene esplicitata la volontà di "approfondire la cooperazione tra le rispettive amministrazioni giudiziarie", di stabilire un coordinamento "nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale e della consegna delle persone" e di "individuare e implementare buone

prassi nell'applicazione degli strumenti giuridici di matrice internazionale",

impegna il Governo:

a valutare ogni iniziativa diplomatica utile affinché gli autori degli attentati citati in premessa possano essere assicurati alla giustizia italiana, e al contempo a porre in essere, viste le volontà espresse nel trattato, tutte le iniziative necessarie e giuridicamente possibili nel pieno rispetto dell'autonomia della funzione giurisdizionale, volte a raggiungere una chiara cooperazione in ambito giudiziario in grado di risolvere definitivamente la questione dell'extradizione dei terroristi condannati in Italia e rifugiati in Francia.

---

(\*) Accolto dal Governo

G102 (testo 3)

[Candiani](#), [Arrigoni](#), [Iwobi](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Vescovi](#)

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021,

premesso che:

è in corso una tra le peggiori crisi energetiche di sempre, e molti degli equilibri nazionali e sovranazionali che hanno caratterizzato lo sviluppo economico fin dal secondo dopo guerra, sono compromessi;

la Francia, rappresenta un interlocutore naturale per l'Italia nello sviluppo della ricerca e per la produzione di energia rinnovabile pulita, a costi maggiormente contenuti, in grado di fare recuperare all'economia italiana margini di competitività;

in relazione alla grave situazione di aumento dei costi dell'energia elettrica, insostenibile per imprese e famiglie;

tenuto conto che:

per superare questa situazione occorre agire velocemente con investimenti e ricerca;

preso atto nel Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, noto come "Trattato del Quirinale", in premessa è richiamato l'impegno storico e costantemente riaffermato a favore dell'unità europea, in linea con i Trattati istitutivi della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica, fatti a Roma il 25 marzo 1957, il cui spirito è stato riaffermato solennemente nella Dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017;

apprezzato che negli impegni i due Paesi tra l'altro:

- "rafforzano il coordinamento nei principali settori della politica economica europea, quali la strategia economica e di bilancio, l'industria, l'energia, ecc." (art. 3, comma 3);

- "adottano le modifiche regolamentari e sottopongono ai rispettivi parlamenti le modifiche legislative necessarie per eliminare gli ostacoli alla cooperazione frontaliera, incluso per la creazione di servizi pubblici comuni in materia [...] di energia." (art. 10, comma 2),

impegna il Governo:

1) a collaborare ad ogni livello con la Repubblica francese al fine di condividere le strategie energetiche, a partire da quelle rinnovabili e dalla ricerca nel nucleare di ultima generazione e da fusione, tenuto conto della normativa vigente in Italia sulla produzione di energia da nucleare, al fine di ottenere il miglior rapporto tra una adeguata disponibilità di energia ed il suo costo, e consentire una transizione ecologica sostenibile sia per l'ambiente che per l'economia dell'Italia;

2) a sviluppare prioritariamente forme di collaborazione tra Italia e Francia per la produzione di energia elettrica includendo la possibilità di cofinanziamento degli investimenti in modo da assicurare

all'Italia forniture di energia elettrica a prezzi maggiormente convenienti rispetto al semplice acquisto sul mercato.

---

(\*) Accolto dal Governo

G103 (testo 2)

[Candiani](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Iwobi](#), [Vescovi](#)

Non posto in votazione (\*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021,

premessò che:

è aperta da tempo una disputa frontaliera tra Italia e Francia, che non riconoscono la medesima linea di confine sul massiccio del Monte Bianco;

la cartografia ufficiale italiana, che è altresì in uso alle forze NATO ed è riconosciuta a livello internazionale, trova fondamento nella Convenzione del 1861 di delimitazione (tra l'allora Regno di Sardegna e l'Impero francese di Napoleone III) che dagli studi storico-giuridici agli atti risulta l'unico strumento pattizio facente fede al riguardo;

al contrario, la cartografia francese, che riporterebbe il confine sul Monte Bianco spostato di circa 82 ettari sul territorio italiano, non è fondata su uno strumento pattizio, ma sembrerebbe discendere da una interpretazione unilaterale di Parigi e da asseriti «diritti storici» riconducibili a riproduzioni ripetute negli anni di cartografie «errate», a partire dalla fine del XIX secolo, e discordanti sia con la linea di confine fissata dalla Convenzione del 1861 sia con la prassi costante sul terreno, la quale indica peraltro, un esercizio, senza soluzione di continuità, della piena sovranità italiana sulle aree «pretese» da parte francese;

l'Italia, che ha in più occasioni manifestato la propria disponibilità ad avviare con la Francia consultazioni bilaterali per esaminare le discordanze delle rispettive cartografie sul Monte Bianco, ha in gioco senz'altro un interesse non solo economico, ma anche simbolico, da tutelare, visto che le pretese di Parigi consegnerebbero alla Francia l'intera cima del Monte Bianco (vetta più alta d'Europa) e il rifugio Torino;

al riguardo, le autorità francesi si sono dichiarate disponibili ad affrontare la questione nel quadro della Commissione mista per la manutenzione del tracciato dei confini,

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo:

ad adoperarsi per giungere alla definitiva risoluzione di questa disputa frontaliera tra Italia e Francia, che si trascina ormai da oltre 70 anni, avendo come punto fermo il mantenimento della piena sovranità dello Stato italiano sulle aree del Monte Bianco descritte in premessa conformemente a quanto stabilito dal Trattato di Torino del 1860 e dalla successiva Convenzione del 1861.

---

(\*) Accolto dal Governo

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.

Art. 2.

Approvato

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 del Trattato stesso.

Art. 3.

Approvato

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

MOZIONI

Mozioni su interventi per la salvaguardia dell'apicoltura italiana

**(1-00351)** (05 maggio 2021)

[Vallardi](#), [Bergesio](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pianasso](#), [Iwobi](#), [Pietro Pisani](#), [Marin](#), [Doria](#), [Romeo](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Montani](#), [Augussori](#), [Ripamonti](#), [Candura](#), [Faggi](#), [Lunesu](#), [Campari](#), [Pizzol](#), [Urraro](#), [Pirovano](#), [Briziarelli](#), [Alessandrini](#), [Pergreffi](#), [Saviane](#), [Ferrero](#), [Riccardi](#), [Testor](#), [Cantù](#), [Lucidi](#), [Saponara](#), [Mollame](#), [Fregolent](#). -

Approvata

Il Senato,

premessi che:

la data del 20 maggio 2021 è stata scelta per celebrare la terza giornata mondiale delle api che, istituita nel 2017 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sul ruolo fondamentale di questi insetti per l'equilibrio degli ecosistemi, la tutela dei territori e la sicurezza alimentare;

i cambiamenti climatici, che si manifestano con eventi atmosferici sempre più estremi, rappresentano una seria minaccia per la specie delle api, oggi fortemente a rischio anche a causa di diversi altri fattori come l'uso eccessivo dei pesticidi e l'inquinamento;

in Europa è a rischio di estinzione una specie di api su 10 e negli ultimi 5 anni sono andati persi 200.000 alveari. La scomparsa di questi insetti metterebbe a rischio la riproduzione del 78 per cento delle specie di fiori selvatici e dell'84 per cento delle specie coltivate nell'Unione europea, rappresentando un danno incalcolabile per la conservazione della biodiversità, nonché per la tenuta della catena alimentare, a cominciare dal comparto agricolo;

se pure durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 il consumo di miele in Italia è aumentato di circa il 44 per cento, tuttavia la produzione interna non riesce a soddisfare la domanda, a causa della notevole riduzione delle fioriture dovuta al cambiamento del clima; nel 2019, infatti, la produzione nazionale è arrivata a 15 milioni di chilogrammi a fronte di un quantitativo di quasi 25 milioni di chilogrammi di miele importato durante il medesimo anno dall'estero, in primo luogo dalla Cina;

se nel mondo la produzione di miele diminuisce, nel 2019, soltanto in Italia essa è scesa del 50 per cento per un valore di 70 milioni di euro, in Cina si assiste viceversa ad un suo incremento ininterrotto, anche in conseguenza del mancato rispetto degli *standard* europei di produzione, con conseguente minaccia per la competitività del comparto in tutta Europa;

dalla Cina arrivano in Europa, e quindi in Italia, circa 80.000 tonnellate di miele prodotto senza l'utilizzo delle api mellifere; si tratta di un miele contraffatto e difficilmente rilevabile ai controlli alle frontiere;

in Cina, inquinamento, deforestazione ed impiego di pesticidi hanno fortemente ridotto la popolazione delle api; per fronteggiare tale decremento, l'uomo si è letteralmente sostituito in alcune

delle fasi produttive, quali ad esempio deumidificazione e maturazione, determinando un'alterazione del naturale equilibrio di produzione del miele, anche attraverso l'impiego di quantità di sciroppo di zucchero superiori al consentito, contravvenendo alle norme europee in termini di *standard* di produzione e di sicurezza e qualità del prodotto;

ciò costituisce una vera e propria contraffazione, la quale determina una notevole perdita delle proprietà nutrizionali del prodotto, comportando allo stesso tempo possibili rischi per la salute dei consumatori;

tale forma di concorrenza, viziata dalla contraffazione, è fortemente penalizzante per l'apicoltura italiana, la quale si fonda invece sul rispetto dei naturali cicli biologici di produzione, i quali garantiscono la realizzazione di un prodotto di altissima qualità, in ragione della quale il suo prezzo medio di produzione è di 3,99 euro al chilogrammo, contro circa 1,24 euro al chilo di quello cinese. La concorrenza al miele *made in Italy* ad oggi non arriva soltanto dalla Cina, con oltre 2.500 tonnellate, ma anche dai Paesi dell'est Europa, come l'Ungheria, che immettono sul mercato oltre 11.300 tonnellate di miele di dubbia qualità;

questo evidente squilibrio di mercato genera un impatto negativo sull'agricoltura italiana, che dipende per oltre il 70 per cento delle principali colture agricole dalle api nella loro funzione di impollinatori, la quale è fondamentale per garantire la riproduzione delle piante, permettendo la conservazione della vita stessa di molte specie, comprese quelle animali; dalla loro opera di impollinazione dipende un terzo degli alimenti consumati abitualmente, come mele, fragole, pomodori e mandorle;

durante le fioriture nelle coltivazioni, gli allevatori si mettono al servizio dei coltivatori fornendo le loro api per consentire l'impollinazione dei frutteti e di altre colture; il "servizio di impollinazione" così svolto rappresenta spesso la prima fonte di reddito per gli apicoltori, dal quale tuttavia traggono il solo sostentamento, seguito poi dalla vendita del miele e degli altri prodotti apistici;

il miele italiano è molto variegato grazie all'enorme ricchezza della biodiversità del nostro Paese; gli apicoltori, per sfruttare tutte le potenzialità del territorio, utilizzano la tecnica del nomadismo, spostando gli alveari su diverse fioriture, la quale, sebbene di origine molto antica, rappresenta oggi un fondamentale strumento di produzione e sopravvivenza di molte piccole aziende apistiche nazionali;

il comparto apistico italiano è strategico per l'economia del Paese; alla luce delle gravi difficoltà in cui esso versa, acuitesi anche per il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è necessario agire prontamente per non disperderne la competitività. L'apicoltura italiana è l'espressione di un ricco patrimonio di valori, antiche tecniche e tradizioni che si tramandano da generazioni e si identificano nel lavoro di circa 63.000 apicoltori; in Italia si contano 1,5 milioni di alveari, 220.000 sciami, 23.000 tonnellate di prodotto ed oltre 60 varietà, per un valore di oltre 2 miliardi di euro;

la conoscenza e l'educazione possono svolgere un ruolo fondamentale per la custodia di questo importante insetto, permettendo la diffusione di conoscenze sul ruolo vitale che le api rivestono per la tutela della biodiversità, dell'ambiente e del territorio, nonché sulla divulgazione di valori e tradizioni che caratterizzano l'apicoltura italiana,

impegna il Governo:

1) ad adottare interventi per la salvaguardia dell'apicoltura italiana, quale preziosa risorsa per l'agricoltura e l'ambiente, in grado di generare un prodotto, il miele, che grazie alla ricchezza della biodiversità nel nostro Paese risulta estremamente variegato, rappresentando una delle più alte espressioni delle specificità dei nostri territori;

2) a sostenere la realizzazione di progetti nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado sull'intero territorio nazionale, per la diffusione di conoscenze sul ruolo fondamentale e vitale che le api rivestono e sul lavoro dell'apicoltore in qualità di custode di questa importantissima risorsa ambientale, nonché di conoscenza del valore nutrizionale del miele come elemento di salute per i consumatori;



3) ad intensificare i controlli sul territorio nazionale a contrasto dei fenomeni di contraffazione compiuti ai danni dei produttori italiani di miele, valutando anche di adottare nuove metodologie di analisi per rilevare le sofisticate alterazioni compiute sul prodotto, derivanti dall'impiego di tecniche produttive illegali e non conformi alla normativa, nazionale ed europea, in materia di qualità e sicurezza;

4) ad adottare ogni forma di tutela dei consumatori finali, anche al fine di assicurare un nesso comprovato tra l'origine e la provenienza e la qualità di un prodotto, anche in ragione agli effetti benefici che esso ha sulla salute umana;

5) ad agevolare il servizio di impollinazione, fondamentale per garantire il mantenimento della produzione e della sussistenza di molte aziende apistiche, specie quelle di più piccole dimensioni, anche attraverso l'adozione di misure di natura fiscale che prevedendo la riduzione al 10 per cento dell'attuale aliquota IVA relativa a tale servizio.

**(1-00494)** (05 luglio 2022)

[Taricco](#), [Biti](#), [Malpezzi](#), [Ferrari](#), [Mirabelli](#), [Collina](#), [D'Arienzo](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Marcucci](#), [Alfieri](#), [Rampi](#), [Verducci](#), [Stefano](#), [Fedeli](#), [Pittella](#), [Manca](#), [Giacobbe](#), [Iori](#), [Comincini](#), [Boldrini](#), [Vattuone](#), [Ferrazzi](#), [Rojc](#), [Astorre](#), [Pinotti](#), [Laus](#), [D'Alfonso](#), [Fattori](#). -

Approvata

Il Senato,

premessi che:

le api e gli altri insetti impollinatori garantiscono, mediante l'impollinazione, la riproduzione di molte piante coltivate e selvatiche, contribuendo naturalmente alla produzione e alla sicurezza alimentare, nonché alla tutela della biodiversità, in Italia, in Europa e nel resto del mondo, e nonostante questo, purtroppo, la loro importanza non è sufficientemente riconosciuta, ed è spesso data anzi per scontata, mentre per esempio negli Stati Uniti ogni anno si spendono 2 miliardi di euro per l'impollinazione artificiale;

secondo uno studio dell'Istituto nazionale per la ricerca agronomica francese (INRA), finanziato dall'Unione europea, il venir meno del ruolo delle api comporterebbe un costo di 153 miliardi di euro a livello mondiale, pari al 10 per cento del valore di mercato dei prodotti alimentari, e circa l'84 per cento delle specie coltivate in Europa dipende dall'impollinazione degli insetti, come anche il 70 per cento delle principali colture utilizzate nel mondo per il consumo umano, e basterebbero questi dati a sottolineare l'importanza e la necessità di proteggere gli insetti impollinatori;

i recenti studi condotti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) dimostrano come l'incremento della densità e della varietà degli insetti impollinatori abbia un impatto diretto sulla produttività dei raccolti, e come ciò, globalmente, si possa stimare soprattutto per i piccoli agricoltori in aumento della loro produttività media di oltre il 20 per cento;

la Commissione dell'Unione europea, alla luce di stime che valutano in circa 5 miliardi di euro la produzione agricola annuale europea attribuibile direttamente agli impollinatori, per affrontarne il declino, ha avviato una consultazione pubblica su un'iniziativa a loro tutela, e ha invitato scienziati, agricoltori e imprese, organizzazioni ambientali, autorità pubbliche e cittadini a intervenire con contributi;

premessi, altresì, che:

il modello di vita e di attività degli ultimi decenni, con mobilità di persone e di merci sempre più globalizzate e interattive, ha incentivato, e vieppiù accelerato e rafforzato, l'interscambio di tecnologie e di merci tra aree di ogni longitudine e di ogni latitudine, intensificando le correlazioni e le interdipendenze tra economie, sistemi e modelli di vita, creando inevitabilmente le condizioni, nonostante gli sforzi e le azioni di prevenzione per evitarlo, per una maggiore e più accelerata mobilità e approdo nelle varie realtà anche di parassiti, organismi e patologie nei vari contesti prima mai conosciuti, anche con effetti e conseguenze allo stato non compiutamente valutabili;

il consolidarsi nei decenni passati di un modello di produzione agricola basato in larga parte sulla specializzazione e sulla massimizzazione delle rese per ettaro e abbattimento dei costi di

produzione, con il conseguente uso crescente di diserbanti e di prodotti fitosanitari, miranti in molti casi più all'eliminazione delle manifestazioni e delle conseguenze di un disequilibrio ambientale, che non alla ricostruzione dell'equilibrio compromesso, ha oggettivamente, per una stagione non breve, contribuito a comprimere la biodiversità, e anche in alcuni casi a generare pesanti conseguenze ambientali. Gli effetti di tale tendenza hanno evidenziato la necessità e l'urgenza di correzioni di rotta e di approcci diversi che, anche grazie allo stimolo e al sostegno delle politiche messe in atto dall'Unione europea, hanno orientato e accompagnato un intensificarsi di studi, di ricerche, di sperimentazioni e applicazioni finalizzati a un'agricoltura più attenta all'ambiente, alla biodiversità e alla sostenibilità prospettica, e indirettamente anche alla creazione di migliori condizioni di vita per api e impollinatori in genere. Sono significativamente cresciute l'agricoltura biologica e forme di agricoltura integrata e in generale più ampiamente sostenibili e salubri per l'uomo, per gli animali e per l'ambiente. A questa rinnovata sensibilità ha sicuramente contribuito anche la comunità apistica, che ha saputo sviluppare una propria capacità autonoma di denuncia, di sensibilizzazione e di proposta, verso istituzioni e categorie produttive, anche a partire da crescenti conoscenze scientifiche ed esperienze di campo;

la consapevolezza che l'agricoltura è al tempo stesso uno degli attori ambientali più importanti e un imprescindibile custode e attivatore della qualità del contesto territoriale e della fertilità dello stesso ha portato a compiere scelte importanti per la natura, per gli animali e anche e soprattutto per il comparto apistico. Si è così giunti per la prima volta all'introduzione di importanti divieti e limiti ad alcune famiglie di insetticidi e ad alcune molecole biocide che avevano avuto un impatto devastante sulla salute di api, insetti impollinatori e ambiente, riconoscendo alle api, e agli apicoltori, il ruolo di indispensabili *partner* dell'agricoltura di oggi e di domani;

premessi, inoltre, che:

secondo i più recenti dati dell'Osservatorio nazionale miele e dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), l'Italia risulterebbe il quarto Paese europeo per numero di alveari (1,6 milioni), dopo Spagna (3 milioni), Romania e Polonia (rispettivamente 2 e 1,7 milioni), con una consistenza in aumento del 7,5 per cento nel 2019 rispetto all'anno precedente;

l'effettiva produzione italiana di miele, sempre secondo i dati dell'Osservatorio nazionale miele e di ISMEA, per l'anno 2019 si è attestata su circa 15.000 tonnellate, contro una produzione nazionale attesa di 23.000 tonnellate. La produzione 2020 in leggero recupero si sarebbe invece attestata intorno alle 18.500 tonnellate;

la produzione di miele, come accennato, proviene da oltre 1,6 milioni di alveari, di cui oltre 780.000 stanziali e 650.000 nomadi; una piccola quota residua è poi rappresentata da alveari non meglio classificati. Il 74 per cento degli alveari totali (oltre 1.230.000) sono gestiti da apicoltori commerciali che allevano le api per professione. La grande prevalenza di alveari detenuti da apicoltori con partita IVA sottolinea l'elevata professionalità del settore e l'importanza del comparto nel contesto agro-economico. Nel 2019 sono stati quasi oltre 190.000 gli alveari che hanno prodotto miele biologico, mentre quasi 1,4 milioni di alveari producono miele convenzionale. Nei primi sei mesi del 2020 questi alveari sono saliti rispettivamente a quasi 210.000 e a 1,45 milioni;

a livello geografico la produzione è diffusa in tutte le regioni (con le maggiori concentrazioni in Piemonte con oltre 5.000 tonnellate stimate, Toscana con oltre 3.000 tonnellate, Emilia-Romagna con oltre 2.000 tonnellate). Dai dati produttivi medi stimati per regione emergerebbe una resa media per alveare, per le aziende professioniste che praticano nomadismo, di circa 13 chili per alveare per le regioni del Nord e del Centro e circa 25 chili per alveare per le regioni del Sud e delle isole, con una resa media a livello nazionale di circa 18 chili per alveare;

dopo il picco del 2018, le importazioni italiane di miele si sono ridimensionate nel 2019, riducendosi del 12 per cento, e la *trend* sembrerebbe in flessione anche nel 2020, contestuale riduzione si sarebbe avuta anche nell'*export* con un calo in valore anche del 25 per cento. La principale provenienza dell'*import* resta l'Ungheria, dalla quale proviene il 42 per cento dei volumi importati;

dal 2015 al 2019 la spesa per gli acquisti domestici di miele è cresciuta dell'8,8 per cento a fronte di un incremento del 4 per cento dei volumi. Tale dinamica, tuttavia, è il saldo tra un triennio di

risultati estremamente positivi (dal 2015 al 2017) e il ripiegamento accusato nel biennio 2018 e 2019. Nel 2020 gli acquisti di miele hanno registrato una tendenza di crescita dei consumi con un recupero delle vendite;

considerato che:

per quanto concerne l'aspetto produttivo, come registrato anche nei rapporti annuali dell'ISMEA, la produzione del miele italiano è da alcuni anni in forte calo in tutto il Paese. Per quanto concerne la campagna 2020, sebbene in lieve recupero rispetto al 2019, è proseguita la tendenza negativa delle produzioni su gran parte del territorio nazionale e quella 2021 non sta dando al momento nuovi motivi di speranza. Molto eterogenee e complessivamente deludenti, tranne che per alcune eccezioni in specifiche aree vocate, risultano le produzioni dei monoflora di punta, sia per il Nord (l'acacia) che per il Sud (gli agrumi), così come risulta un'annata pessima per la sulla;

diversi fattori fra loro concomitanti e spesso sovrapponibili risulterebbero aver inciso negativamente sulla produzione di miele: a) i cambiamenti climatici con il susseguirsi di inverni miti e siccitosi a ritorni di freddo primaverili repentini e l'intensificarsi di fenomeni estremi quali grandine, alta ventosità e precipitazioni torrenziali che hanno comportato una serie di conseguenze negative, dirette e indirette, sullo sviluppo delle piante e sul benessere delle api. I fenomeni atmosferici avversi, producendo effetti negativi sulla produzione di nettare di molte specie vegetali, hanno generato prolungati stati di *stress* alimentare nelle colonie di api e hanno costretto gli apicoltori a nutrizioni artificiali di soccorso, molto dispendiose dal punto di vista economico, e hanno, in molti casi, ridotto drasticamente o azzerato le produzioni; b) l'attuale modello di produzione agricola, con significativo utilizzo di fitofarmaci e diserbanti, peraltro non sempre rispettoso delle prescrizioni e delle buone pratiche agronomiche, è anche una delle cause delle criticità e delle mancate o ridotte produzioni in apicoltura. L'impiego di antiparassitari e diserbanti infatti, in alcuni casi rivelatisi poi dannosi e sospesi dall'uso, e spesso utilizzati senza adeguata adozione di pratiche agronomiche per ridurre il contatto con insetti utili, ha riverberato negli anni pesanti conseguenze sulle colonie di api (avvelenamenti, riduzione della popolazione, impatto sulla longevità dell'ape, eccetera), soprattutto in areali a maggior concentrazione di colture intensive, quali ad esempio vite, nocciolo, ortofrutta, coltivazioni sementiere; c) la riduzione della superficie e delle specie botaniche di interesse apistico: l'antropizzazione e l'introduzione di *cultivar* ibridate non nettarifere (ad esempio girasole e colza) hanno limitato ulteriormente non solo le produzioni ma la possibilità stessa di far sopravvivere gli alveari senza dovere ricorrere al nomadismo e la stessa gestione agronomica dei terreni marginali, di aree incolte interstiziali e di infrastrutture viarie e idriche di servizio ha drasticamente ridotto la possibilità di fioritura di essenze spontanee, che sarebbero invece potute diventare fonti di cibo per tutti gli impollinatori; d) nuovi nemici delle api: predatori e parassiti anche di nuova provenienza esogena che stanno colonizzando porzioni sempre più vaste della nostra penisola (ad esempio *Vespa Velutina*, *Vespa orientalis*, *Aethinatumida*), con un forte impatto sulla salute delle colonie dei territori interessati e una drastica riduzione delle potenzialità produttive degli alveari;

considerato, altresì, che:

relativamente alle problematiche di mercato, nonostante i problemi produttivi evidenziati, e le riduzioni di produzione nazionale, si è registrato negli ultimi anni un calo delle quotazioni dei prezzi del miele nazionale oltre a un'accentuata riduzione della domanda e di conseguenza degli scambi interni e verso l'estero;

in un siffatto quadro generale, in cui di norma l'Italia produce circa il 50 per cento del fabbisogno nazionale di miele, tale comportamento anomalo del mercato, anche sulla base delle informazioni e delle indicazioni delle associazioni di rappresentanza del settore, sarebbe motivato e correlato a: 1) la sostituzione di alcune referenze carenti con prodotto di altri Paesi membri dell'Unione europea; 2) il crescente *import* e la proposta commerciale di miele asiatico di dubbia qualità e a basso costo; 3) l'aumento quantitativo e qualitativo di adulterazioni e frodi, sempre più sofisticate; 4) l'insufficiente efficacia dei controlli sul prodotto *extra* Unione europea importato; 5) la minore disponibilità economica dei consumatori; 6) la contrazione dei consumi invernali causata dal clima più mite; 7) la carenza di comunicazione sui temi qualitativi;

considerato, inoltre, che:

gli esami di laboratorio, che sono stati effettuati negli ultimi anni dal centro comune di ricerca europeo, hanno evidenziato che il 20 per cento dei campioni di miele prelevati presso i posti di frontiera esterna e le sedi degli importatori non rispettava i criteri di composizione, o i processi di produzione definiti nella direttiva concernente il miele (direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001), e che il 14 per cento dei campioni rivelava la presenza di zucchero aggiunto, confermando quindi che in Europa continua ad arrivare miele contraffatto e adulterato;

il miele è il terzo prodotto più adulterato al mondo e tale adulterazione causa notevoli danni agli apicoltori italiani ed europei, ed espone i consumatori anche a rischi per la salute;

l'articolo 2, paragrafo 4, lettera *a*), secondo comma, della direttiva sul miele, modificata dalla direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, stabilisce che, qualora il miele sia originario di più Stati membri o Paesi terzi, l'indicazione obbligatoria dei Paesi di origine può essere sostituita da una delle seguenti indicazioni, a seconda del caso: "miscela di mieli originari dell'UE", "miscela di mieli non originari dell'UE" o "miscela di mieli originari e non originari dell'UE", e l'indicazione "miscela di mieli originari e non originari dell'UE" non fornisce informazioni sufficienti ai consumatori, e considerando inoltre che numerose imprese di confezionamento e di distribuzione di miele utilizzano questo tipo di indicazione allo scopo di omettere i reali Paesi d'origine e la quantità di miele proveniente da diversi Paesi, dal momento che gli acquirenti, sempre più consapevoli, sono diffidenti riguardo ai prodotti alimentari provenienti da alcuni Paesi;

molti grandi produttori di miele come gli Stati Uniti, il Canada, l'Argentina o il Messico hanno introdotto obblighi di etichettatura del miele molto più rigorosi rispetto alle norme semplificate dell'Unione europea, e pertanto offrono garanzie molto migliori di quelle dell'Unione per quanto riguarda le informazioni necessarie da fornire ai consumatori;

sulla base delle normative vigenti l'Unione europea, gli Stati membri e l'Italia dovrebbero garantire che tutti i mieli importati anche provenienti da Paesi terzi siano conformi alla definizione di miele nell'Unione europea, e quindi sicuramente incrementare e meglio finalizzare i controlli su prodotto importato;

valutato che:

un ruolo importante nell'alterazione delle regole del mercato mondiale del miele, con nefasti effetti su quello nazionale, sarebbe connesso alla disponibilità di ingenti quantità di prodotto proveniente da Paesi *extra* Unione europea, spesso adulterato con sistemi sofisticati (sciroppi di riso) e difficilmente identificabile come tale ai controlli attualmente in vigore o realizzato con procedimenti industriali di disidratazione, in totale contrasto con la direttiva europea sul miele e con il *codex alimentarius* della FAO (1981);

in un contesto generale di grande fluttuazione unitaria e generale delle rese, l'unico Paese che non ha manifestato flessioni nella produzione risulterebbe la Cina, con inspiegabili incrementi produttivi non giustificati da analoga crescita del numero di alveari allevati. Questo Paese, principale esportatore mondiale di miele, registra un costante incremento delle capacità produttive accompagnato da una costante stabilità del potenziale teorico. Dal 2013, le importazioni in Unione europea provenienti dalla Cina ammontano mediamente a 80.000 tonnellate all'anno e sono state in costante crescita negli ultimi anni;

nel 2019 risulterebbe che il prezzo del miele cinese sia sceso ulteriormente a 1,24 euro al chilo. La sola analisi del prezzo all'importazione può fornire una prima indicazione relativa alla qualità e motiva più che fondati sospetti. A titolo di esempio, sul mercato interno cinese il miele risulterebbe venduto a un prezzo compreso tra 9,02 e 36,09 euro al chilo, mentre il prezzo d'esportazione del miele destinato all'Unione europea risulta appunto compreso tra 0,90 e 2,71 euro al chilo. Una tale differenza di prezzo autorizza a supporre anche a possibili procedure quanto meno non trasparenti;

in Cina, risulterebbe diffusa la prassi di raccogliere miele immaturo, con alto contenuto di acqua, che sarebbe poi conferito a "fabbriche del miele" che provvederebbero a lavorarlo, filtrarlo e deumidificarlo. Tale processo industriale sostituirebbe, di fatto, il processo di maturazione delle api e priverebbe il prodotto ottenuto di componenti caratteristiche. La modalità cinese di produzione di

miele definita dagli *standard* della Repubblica popolare cinese (GB 16740-2014, 2015), che nulla dicono sull'impossibilità di aggiungere o estrarre sostanze dal miele da destinare al mercato o sulla maturazione nei favi dell'alveare, prefigurerebbe produzioni non sempre conformi né al *codex alimentarius* né alla direttiva 2001/110/CE che individua il miele come sostanza dolce naturale prodotta dalla *Apis mellifera* proibisce l'aggiunta di qualsivoglia ingrediente, congiuntamente all'eliminazione di qualunque componente specifica del miele, conformemente appunto alla norma del *codex alimentarius* per il miele (*codex stan 12-1981*); si sarebbe quindi in presenza di importazioni di prodotto che potrebbe essere definito "miele" secondo la normativa cinese, ma non secondo quella europea e non secondo la definizione del *codex alimentarius*,

impegna il Governo:

1) in sede di definizione e di attuazione della politica agricola comune (PAC):

a) a promuovere una visione rispettosa ed orientata alla salvaguardia e alla protezione degli impollinatori, nonché alla promozione del loro ruolo vitale per l'agricoltura e l'ambiente;

b) in particolare nel primo pilastro, a dare risalto alle misure favorevoli alle api e agli impollinatori previste dalla condizionalità: "buone condizioni agricole e ambientali" (*good agricultural and environmental conditions* GAEC) e "requisiti di gestione obbligatori" (SMR), assicurando la loro corretta applicazione;

c) a prevedere "pacchetti" di misure di sostegno agli impollinatori e buone pratiche per gli agricoltori che attivano innovativi e specifici interventi e colture di interesse per gli impollinatori stessi. Le misure dovrebbero includere anche la diversificazione delle colture, l'impegno reciproco tra apicoltori e agricoltori, anche prevedendo misure più attente e rispettose verso le api e i pronubi, e incentivi alla coltivazione di piante di interesse nettario o pollinifero e l'inserimento di infrastrutture ecologiche (siepi, stagni, aiuole, strisce di fiori, colture o prati permanenti ad alto valore ecologico, bosco);

2) in merito al secondo pilastro, a prevedere:

a) misure agroambientali e climatiche (*European association of guarantee institutions* AECM) incentrate sui sistemi di produzione rispettosi dell'ambiente, tecnologie di precisione, agricoltura biologica e lotta integrata, energie rinnovabili;

b) azioni di informazione e formazione degli esperti dei servizi di consulenza agricola (FAS), sulle esigenze e sui pericoli in cui incorrono gli impollinatori, al fine di fornire la migliore consulenza possibile agli agricoltori per la tutela degli impollinatori e per la salvaguardia della biodiversità, anche prevedendo che queste azioni siano nel piano di azione nazionale (PAN) a supporto dei provvedimenti della futura PAC;

c) incentivi agli investimenti in tecniche non dannose per api e impollinatori: tecniche *dropleg*, *robot* autonomi invece di erbicidi, *big data*, sensori di identificazione a radiofrequenza (*RFID radio frequency identification*), feromoni, immagini satellitari, agricoltura di precisione, eccetera;

d) azioni per accrescere la conoscenza e per l'innovazione in agricoltura (*agricultural knowledge and innovation systems* AKIS) al fine di migliorare le pratiche e la cooperazione in agricoltura, tra coltivatori, allevatori e apicoltori;

3) a coordinarsi con gli altri Paesi interessati per ottenere dalla Commissione europea, al fine di favorire le produzioni di qualità, di garantire il consumatore e di tutelare i produttori italiani ed europei dal rischio di pesanti fenomeni di concorrenza sleale dovuti alla commercializzazione di prodotti apistici di dubbia origine e qualità e per un'efficace azione di contrasto contro le produzioni non conformi:

a) un nuovo piano di controllo coordinato fra gli Stati membri, almeno per le importazioni di lotti superiori alle 20 tonnellate di miele provenienti da Paesi terzi, per garantire la piena conformità del miele e degli altri prodotti apistici importati con le norme di alta qualità dell'Unione europea, contrastando così sia produttori dei Paesi terzi che utilizzano metodi scorretti, sia le aziende di confezionamento e distribuzione che mescolano consapevolmente il miele adulterato di importazione con miele prodotto da Paesi membri dell'Unione europea, anche attraverso un monitoraggio dei flussi rilevati da Eurostat con una verifica puntuale dei principali *partner* commerciali di miele proveniente

dalla Cina e dalle altre aree di grande importazione, della qualità e della natura degli scambi da questi Paesi verso l'Italia;

b) il riconoscimento, il sostegno, lo sviluppo e la certificazione di metodi di analisi di laboratorio efficaci (analisi melissopalinochimiche, microscopiche e polliniche, ma anche tecniche quali la risonanza magnetica nucleare (RMN) e la cromatografia in fase liquida ad alta prestazione, HPLC) per rilevare ogni marcatore specifico delle api, al fine di individuare casi di adulterazione del miele, anche prevedendo risorse per la formazione di operatori specializzati dedicati e lo sviluppo di una banca dati ufficiale per il miele, classificando il miele di origini diverse mediante un metodo di analisi comune;

c) il sostegno alla ricerca per sviluppare e soprattutto validare nuove tecniche di individuazione dell'adulterazione del miele che siano economicamente convenienti per tutti gli operatori, anche attivando o individuando un laboratorio europeo di referenziazione per il miele, con l'obiettivo di verificare l'autenticità del miele e di assistere le autorità di controllo degli Stati membri nell'individuazione delle frodi;

4) a promuovere iniziative volte a modificare la "direttiva miele" al fine di:

a) evidenziare in etichetta tutti i Paesi di origine per le miscele di mieli, nonché le percentuali di mieli diversi all'interno della miscela, per permettere chiarezza e valorizzazione della produzione europea che rispetta severe condizioni di produzione e al fine di una armonizzazione del funzionamento del mercato interno, con particolare riferimento anche alla comprensione dei consumatori (ad esempio la Repubblica popolare cinese o Cina e non semplicemente RPC);

b) fornire definizioni chiare e illustrare le principali caratteristiche del prodotto e in ogni caso inserire l'obbligo di indicare il Paese di origine, per il miele e per i prodotti dell'apicoltura, come miele monoflorale e millefiori, propoli, pappa reale, cera d'api, polline in grani, pane d'api e veleno d'api, come peraltro già richiesto in testi già approvati dallo stesso Parlamento europeo;

c) esaminare attentamente, conformemente al disposto del regolamento (UE) 2016/1036, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, l'importazione massiccia di miele cinese e, in particolare, a controllare le operazioni delle aziende che esportano miele di origine cinese e a valutarne la qualità, il volume e i prezzi di vendita sul mercato del miele dell'Unione;

d) la possibilità, anche nel caso del miele e degli altri prodotti apistici, analogamente ad alcuni prodotti a base di carne o lattiero-caseari, per gli Stati membri di richiedere l'indicazione obbligatoria dell'origine del miele;

e) un programma di informazione e promozione "multipaese" sul miele europeo rivolto al mercato interno, che metta in risalto gli *standard* di produzione europei e italiani, anche con una specifica dotazione nel quadro del programma di lavoro annuale di promozione della Commissione;

f) l'istituzione di un osservatorio europeo del mercato del miele, per rendere il mercato del miele nell'Unione europea più trasparente, attraverso il monitoraggio economico del settore (prezzi, produzione, *stock*, importazioni ed esportazioni *intra* ed *extra* comunitarie, monitoraggio del prezzo lungo tutta la filiera), con informazioni pertinenti, regolari e affidabili e con la partecipazione dei diversi operatori della catena di commercializzazione;

g) di orientare maggiormente su qualità ed origine del prodotto, i piani nazionali di campionatura obbligatoria del miele, incrementando la capacità e il ventaglio dei controlli e delle analisi condotte dagli Stati membri, indirizzandoli in misura maggiore all'individuazione e al contrasto di frodi e adulterazione;

h) l'attivazione di campagne di informazione e promozione sulle proprietà nutritive e sui benefici per la salute derivanti dal consumo di miele, anche attivando l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) a formulare indicazioni sulle qualità e sulla salubrità del miele, con particolare attenzione al contenuto di microelementi ed enzimi;

5) per sostenere le particolari criticità della stagione, a prevedere:

a) non solo in riferimento all'emergenza da COVID-19, ma soprattutto alla crisi che ha colpito il settore apistico già a partire dagli anni 2018 e 2019, un piano di interventi puntuali (microcredito, abbattimento delle commissioni di garanzia, contributi in conto interessi, o accesso a finanziamenti

agevolati con garanzie pubbliche, congelamento o dilazione dei pagamenti dei contributi agricoli e di tutti i tributi riguardanti l'apicoltura) soprattutto per le aziende che dall'apicoltura traggono una importante quota del loro sostentamento economico, con riferimento alla riduzione di reddito degli ultimi anni in rapporto ai precedenti, e alla riduzione delle rese produttive in rapporto alle medie rilevate negli anni dall'Osservatorio nazionale miele e da ISMEA;

b) forme di sostegno volte a favorire il progressivo adattamento delle tecniche di allevamento delle api ai cambiamenti climatici, in un'ottica di concreto sostegno e valorizzazione del comparto apistico in chiave ecosostenibile;

c) incentivi alla creazione di polizze assicurative o fondi mutualistici con contributo pubblico nazionale ed europeo anche per indennizzo dei danni da mancata produzione per il settore;

d) il massimo impegno nel raggiungimento delle finalità della legge 24 dicembre 2004, n. 313, per la disciplina dell'apicoltura, anche attraverso un aggiornamento del documento programmatico di cui all'articolo 5, anche con attenzione alla tutela e alla salvaguardia dell'ape autoctona italiana (sottospecie ligustica e sicula o siciliana) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine;

e) ad attivare forme di verifica e controllo sulla cera d'api importata dalla Cina, alla luce del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulle specie esotiche invasive, e dei regolamenti sulla salute degli animali e delle piante, regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, rispettivamente, per i rischi di potenziale contaminazione, con possibili conseguenze sulla salute delle api;

f) un approfondimento scientifico e una conseguente forte presa di posizione, ispirati al principio di precauzione, in vista della revisione delle autorizzazioni per l'uso in agricoltura e in ambiente aperto, di prodotti a base di principi attivi potenzialmente pericolosi per le api (flupyradifurone, sulfoxaflor, glifosato, eccetera);

g) il miglioramento, il potenziamento e la strutturazione dei controlli in campo a seguito di segnalazione di avvelenamenti di api;

h) l'istituzione di una *task force* operativa interministeriale a tutela del patrimonio apistico nazionale contro predatori o nemici di origine aliena;

6) per il sostegno al mercato del miele nazionale, a prevedere:

a) il rafforzamento all'interno della filiera delle procedure di tracciabilità per permettere di avere un'identificazione chiara e immediata dell'origine anche del prodotto sfuso contenuto nei fusti di miele o di altri contenitori, utilizzato nell'intera filiera;

b) in ogni caso, il rafforzamento nazionale puntuale e organico del controllo sui mieli importati;

c) l'avvio di campagne promozionali ma soprattutto comunicativo-informative su caratteristiche e distinguibilità del miele italiano;

7) per adeguare e semplificare la normativa per l'apicoltura, a prevedere:

a) l'adeguamento del regime fiscale della pappa reale italiana addivenendo a un chiarimento normativo per la pappa reale, che pur essendo a tutti gli effetti un prodotto agricolo, come da legge n. 313 del 2004 che disciplina l'apicoltura, non viene poi però trattata come tale a fini fiscali, non essendo, infatti, compresa nella prima parte della tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (disciplina dell'IVA), nella quale sono elencati tutti i prodotti agricoli per la cui cessione, effettuata dai produttori agricoli, si applicano per l'IVA le cosiddette aliquote ridotte o a compensazione forfettaria, che ne preveda l'inserimento;

b) sburocratizzazione delle procedure per la vendita e la cessione al dettaglio di prodotti agricoli presso sede aziendale come già avviene per i produttori agricoli che cedono in campo i propri prodotti. L'attività dell'apicoltore è, infatti, ai fini sanitari (regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004), attività primaria, compreso il confezionamento del prodotto, e quindi dovrebbero essere estese anche all'apicoltore tutte le semplificazioni anche con riferimento ai locali per la smielatura, la lavorazione e fino alla commercializzazione, e, almeno per le

piccole produzioni, la possibilità di esercitare tale attività in locali di uso temporaneo senza che sia necessario il cambio di destinazione d'uso dei locali stessi;

c) l'inserimento tra le attività agricole connesse oltre al miele anche la lavorazione e il confezionamento di tutti gli altri prodotti dell'alveare anche chiarendone l'interpretazione, all'articolo 32, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, ricomprendendo, oltre alla lavorazione e al confezionamento del miele anche quelli degli altri prodotti dell'apicoltura, come elencati nella legge n. 313 del 2004 (disciplina dell'apicoltura) all'articolo 2, comma 2, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele;

d) abolizione del registro carico e scarico degli animali allevati per gli allevatori apistici, che si avvalgono della determinazione del reddito imponibile riferendosi al reddito agrario disponibile, dall'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati di cui all'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, essendo questo dato già presente nella banca dati apistica nazionale e quindi nella piena disponibilità della pubblica amministrazione;

e) definire i necessari chiarimenti interpretativi sul sistema sanzionatorio previsto dalla legge 28 luglio 2016, n. 154, per la parte relativa all'anagrafe apistica nazionale, come definito dalla legge medesima con il comma 2 dell'articolo 34 (Disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici) in merito alle comunicazioni di detenzione degli alveari, anche in riferimento alla proporzionalità delle sanzioni

f) estendere agli apicoltori produttori di idromele le agevolazioni previste dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai cosiddetti "piccoli produttori di vino", cioè i produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno con riferimento agli obblighi burocratici puramente formali legati alla gestione delle accise (deposito fiscale, comunicazioni all'Agenzia delle dogane) e relative sanzioni penali e amministrative;

8) a promuovere, al fine di consentire una corretta diagnosi del fenomeno della mortalità delle api: un'indagine epidemiologica sulla presenza di malattie infettive parassitarie delle api, effettuata anche in collaborazione con i veterinari aziendali libero professionali e in collaborazione con i veterinari pubblici dipendenti e con la rete del sistema sanitario nazionale, servizio profilassi; un'indagine, anche in collaborazione con gli istituti zooprofilattici regionali, relativa all'impatto sugli impollinatori dell'uso di prodotti chimici in agricoltura.

(1-00497) (05 luglio 2022)

[Naturale](#), [Taverna](#), [Leone](#), [Agostinelli](#), [Puglia](#), [L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Quarto](#), [Lorefice](#). -

Approvata

Il Senato,

premesso che le api e gli altri insetti impollinatori, mediante una costante attività spesso data per scontata e non sufficientemente riconosciuta, svolgono funzioni cruciali per l'ecosistema, garantendo la riproduzione delle piante e la tutela della biodiversità;

considerato che:

il miele è un alimento complesso, che contiene circa 200 sostanze diverse, frutto di un'interazione unica tra regni vegetale e animale. La trasformazione del nettare in miele, da parte delle api, infatti, comporta modifiche dal punto di vista chimico, mediante l'aggiunta di enzimi, nonché una drastica riduzione dell'iniziale percentuale d'acqua;

la domanda di miele sul mercato globale cresce ininterrottamente dal 2010, con un incremento costante di circa 20.000 tonnellate all'anno. Il dilatato consumo è correlato all'aumento della popolazione mondiale, all'ampliamento delle fasce di consumatori e alla crescente preferenza per alimenti naturali e sani. All'incremento della domanda, tuttavia, non corrisponde un'analoga capacità produttiva mondiale;



per quanto concerne il piano interno, la produzione nazionale è caratterizzata da una dimensione aziendale estremamente variabile, che va dalle grandi imprese specializzate alle aziende agricole in cui l'apicoltura è attività integrativa, fino agli hobbisti che praticano l'apicoltura per l'autoconsumo;

in Europa e nelle aree geografiche tradizionalmente grandi produttrici, si registrano ricorrenti flessioni dovute alle avversità che affliggono l'apicoltura, sinteticamente riconducibili all'incremento delle monoculture e alla riduzione delle risorse nettariifere, all'impatto devastante dei pesticidi, alla diffusione di nuove parassitosi, al cambiamento climatico e ai fenomeni estremi che lo accompagnano;

sul punto, in particolare, il susseguirsi di inverni miti e siccitosi, ritorni di freddo repentini in primavera, l'intensificarsi di eventi calamitosi quali grandine, alta ventosità e precipitazioni torrenziali e temperature estive elevate accompagnate da perdurata assenza di precipitazioni hanno determinato una serie di conseguenze negative, dirette ed indirette, sullo sviluppo delle piante e sul benessere delle api;

tali fenomeni atmosferici, producendo effetti contrari sulla produzione di nettare di molte specie vegetali, generano prolungati stati di *stress* alimentare nelle colonie di api e spesso costringono gli apicoltori a nutrizioni artificiali di soccorso, troppo dispendiose;

in particolare, i ripetuti e necessari interventi di nutrizione mediata non sono sostitutivi del bottino che le api trovano nell'ambiente, che è ricco di lieviti, enzimi e altre sostanze utili all'alimentazione della covata e al corretto sviluppo del sistema immunitario della colonia, con un conseguente indebolimento delle famiglie stesse;

inoltre, l'arrivo di predatori e parassiti di origine esogena, che stanno occupando porzioni sempre più vaste della penisola, ha cagionato e continua a cagionare un forte impatto sulla salute delle colonie dei territori interessati con una drastica riduzione delle potenzialità produttive degli alveari;

a questa preoccupante situazione si aggiungono estese e crescenti adulterazioni e frodi, tali da mettere il miele al terzo posto, dopo latte e olio, nella classifica degli alimenti maggiormente contraffatti a livello mondiale;

considerato, inoltre, che:

l'impiego sistematico e massivo di fitofarmaci in agricoltura rappresenta una delle più incidenti cause della carenza produttiva del settore. L'assenza di buone pratiche agricole, infatti, non solo riduce l'esposizione degli insetti utili, ma ha anche pesanti conseguenze sulle colonie di api in termini di avvelenamenti, riduzione della popolazione, impatto sulla longevità;

l'antropizzazione e l'introduzione di *cultivar* ibridate, non nettariifere, ostacolano la sopravvivenza degli alveari. A tali fattori si aggiunge una generale gestione agricola dei terreni marginali, o anche momentaneamente improduttivi, che non permette la fioritura eventuale di essenze spontanee, preziose fonti di cibo per tutti i pronubi,

impegna il Governo:

1) a promuovere azioni volte alla salvaguardia degli insetti impollinatori e al contrasto del fenomeno della mortalità delle api tramite un'intensificazione dell'utilizzo dei dispositivi tecnologici a supporto delle attività di monitoraggio ordinarie;

2) a definire delle linee guida a livello nazionale per monitorare, verificare e denunciare velocemente i fenomeni di morie e spopolamenti degli alveari causati da avvelenamenti acuti o cronici per effetto dei fitofarmaci, prevedendo altresì che tali procedure includano i campionamenti delle matrici vegetali in campo, anche attraverso la designazione di addetti adeguatamente formati e protocolli certi di intervento presso ogni ASL;

3) ad intensificare, anche con il proficuo utilizzo delle nuove tecnologie di *screening* disponibili, i processi di controllo sui mieli di importazione al fine di scongiurare, nelle piattaforme nazionali, la diffusione di frodi in campo agroalimentare e la commercializzazione di miele adulterato, in spregio alle disposizioni interne ed unionali;

4) a definire un sistema di qualità nazionale del miele italiano con una forte connotazione e caratterizzazione territoriale, basato su criteri oggettivi analitici superiori rispetto alle norme già esistenti, uniti all'utilizzo di biotecniche di gestione ed allevamento degli alveari, che assicurano il

benessere delle api contro le principali patologie;

5) a cogliere l'opportunità della programmazione della prossima PAC, così come delineato nel piano strategico nazionale, per l'attuazione di misure aventi ricadute positive, dirette e indirette, sulle api e sul settore apistico, fra cui: nell'ambito del primo pilastro, l'adozione dell'eco-schema n. 5 a favore degli insetti impollinatori, con il fine di assicurare pascoli nettariiferi per le api e la non esposizione ai fitofarmaci; nell'ambito del secondo pilastro, nelle azioni previste per lo sviluppo rurale, l'attuazione di una specifica misura (ACA18) studiata *ex novo*, per sostenere i produttori apistici che si impegnano a trasferire i propri alveari in aree dove, a livello regionale, è riconosciuta una carenza di biodiversità;

6) a prevedere azioni volte alla sensibilizzazione e alla formazione degli agricoltori, dei contoterzisti e dei tecnici di campagna, in merito al ruolo cruciale dei pronubi, e in particolar modo delle api, per l'impollinazione e per i cicli vitali nonché concretizzare gli interventi relativi al sistema della conoscenza e innovazione in agricoltura (agricultural knowledge and innovation system, AKIS) previsti dalla futura PAC;

7) a fornire linee guida a livello nazionale, ad uso degli enti pubblici, in particolare per i Comuni che gestiscono o appaltano la cura del verde urbano, affinché siano salvaguardate le api da scorrette scelte in materia di trattamenti antiparassitari nonché assicurare una costante sensibilizzazione dei cittadini alla tutela degli insetti impollinatori, a partire dalle scelte per la gestione del verde privato, come giardini e orti;

8) a prevedere la formazione sistematica nelle scuole primarie e secondarie, soprattutto quelle ad indirizzo agrario, sul ruolo degli insetti impollinatori, e in particolar modo delle api, nonché sulla loro funzione per il mantenimento della biodiversità.

(1-00498) (05 luglio 2022)

[Bernini](#), [Gallone](#), [Caligiuri](#), [De Bonis](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#), [Galliani](#), [Giammanco](#), [Mallegni](#), [Rizzotti](#), [Ronzulli](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Berardi](#), [Binetti](#), [Boccardi](#), [Caliendo](#), [Cangini](#), [Cesaro](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fazzone](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giro](#), [Modena](#), [Pagano](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Saccone](#), [Schifani](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Sicliari](#), [Stabile](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#), [Vitali](#), [Vono](#). -

Approvata

Il Senato,

premessò che:

il settore apistico in Italia conta oltre 1.400.000 alveari, detenuti da circa 60.000 apicoltori di cui circa 41.000 allevano le api in autoconsumo e detengono circa 350.000 alveari (25 per cento del totale) mentre i restanti 19.000 apicoltori sono titolari di aziende che allevano api a fini economici e detengono il 75 per cento degli alveari del patrimonio apistico nazionale;

il comparto è quindi caratterizzato principalmente da aziende che allevano api per trarne un reddito, integrativo o prevalente, nell'ambito dell'attività agricola;

il venir meno del ruolo delle api comporterebbe un costo di 153 miliardi di euro a livello mondiale, pari al 10 per cento del valore di mercato dei prodotti alimentari;

circa l'84 per cento delle specie coltivate in Europa dipende dall'impollinazione degli insetti, come anche il 70 per cento delle principali colture utilizzate nel mondo per il consumo umano;

da alcuni anni, come evidenziato nei rapporti annuali ISMEA e dall'Unione nazionale associazioni apicoltori italiani (UNA.API), la produzione del miele italiano è in forte calo in tutto il Paese a causa di diversi fattori fra loro concomitanti e spesso sovrapponibili: cambiamenti climatici, l'uso massiccio di pesticidi in agricoltura, diffusione di nuove parassitosi, riduzione della superficie e delle specie botaniche di interesse apistico;

come emerge dai dati dell'Osservatorio nazionale del miele dell'ISMEA, nonostante i problemi produttivi, negli ultimi due anni si registra un calo delle quotazioni dei prezzi del miele nazionale oltre a un'accentuata riduzione della domanda e di conseguenza degli scambi interni e verso l'estero;

posto che l'Italia produce circa il 50 per cento del fabbisogno nazionale di miele, tale insolito atteggiamento del mercato, in annate scarsamente produttive, è da imputare ad una serie di motivi:

sostituzione di alcune referenze carenti con prodotto di altri Paesi UE; crescente *import* e proposta commerciale di miele asiatico di dubbia qualità e a basso costo; aumento quantitativo e qualitativo delle adulterazioni e frodi, sempre più sofisticate; scarsa efficacia dei controlli sul prodotto *extra* UE importato; contrazione dei consumi invernali causata dal clima più mite; carenza di comunicazione sui temi qualitativi;

a causa delle crescenti contraffazioni e frodi, il miele è al terzo posto, dopo latte e olio, nella classifica degli alimenti maggiormente contraffatti a livello mondiale;

considerato che:

l'unico Paese che fa eccezione a tale tendenza produttiva negativa è la Cina, principale esportatore mondiale di miele, con ingiustificati incrementi produttivi non corrispondenti ad analogha crescita del numero di alveari allevati. Le importazioni in Unione europea provenienti dalla Cina ammontano mediamente a circa 80.000 tonnellate all'anno;

in Cina è molto diffusa la prassi di raccogliere miele immaturo con alto contenuto di acqua, che è poi conferito alle "fabbriche del miele" che provvedono a lavorarlo, filtrarlo e deumidificarlo. Tale metodo di produzione cinese non è conforme alla direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele e al *codex alimentarius* che sono incentrate sul divieto di immissione o estrazione di qualsiasi sostanza dal miele destinato al consumo alimentare;

si assiste, pertanto, da anni alla commercializzazione di un prodotto che può essere definito miele secondo la normativa cinese, ma non secondo quella europea e secondo la definizione del *codex alimentarius*;

tenuto conto che:

è compito della UE, degli Stati membri e dell'Italia garantire che tutti i mieli importati provenienti da Paesi terzi siano conformi alla definizione di miele nella UE, in primo luogo quelli di origine cinese;

occorre, quindi, sostenere le imprese in difficoltà e attivare a livello europeo un piano d'azione contro le contraffazioni, rafforzando le procedure di tracciabilità,

impegna il Governo:

1) ad adottare disposizioni volte a sostenere le imprese apistiche al verificarsi di eventi inconsueti, per la mancata produzione, come avviene per le altre imprese agricole;

2) a definire un piano di controlli sui mieli di importazione al fine di individuare e ridurre la quantità di miele non conforme alla normativa comunitaria immesso sul mercato nazionale;

3) ad attivarsi in tutte le sedi opportune, al fine di uniformare a quella italiana la normativa sull'etichettatura del miele di tutti i Paesi dell'Unione europea, con chiara ed univoca indicazione del Paese di origine anche per le miscele di mieli, estendendo lo stesso obbligo anche a tutti gli altri prodotti alimentari dell'alveare quali pappa reale, polline e propoli;

4) ad attivare campagne di informazione e promozione a sostegno del miele italiano e delle sue proprietà nutritive e sui benefici per la salute derivanti dal suo consumo, anche presso le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado;

5) a prevedere "pacchetti" di misure di sostegno agli apicoltori e alle buone pratiche, come ad esempio la diversificazione delle colture e una più stringente regolamentazione dell'uso di anti parassitari e diserbanti;

6) a mettere in atto misure agroambientali e climatiche (AECM) incentrate sui sistemi di produzione rispettosi dell'ambiente, tecnologie di precisione, agricoltura biologica e lotta integrata ed energie rinnovabili.

(1-00503) (05 luglio 2022)

[De Carlo](#), [La Pietra](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [Drago](#), [Fazzolari](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#). -

Approvata

Il Senato,

premessò che:

nel 2017 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha istituito la celebrazione della terza giornata mondiale delle api, individuando il 20 maggio (data di nascita di Anton Janša (1734-1773), che nel XVIII secolo fu un pioniere delle tecniche di apicoltura moderne) come il giorno per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni sul ruolo fondamentale di questi insetti per l'equilibrio degli ecosistemi, la tutela dei territori e la sicurezza alimentare;

fra gli scopi ispiratori vi sono:

attrarre l'attenzione della popolazione mondiale e dei politici sull'importanza della protezione delle api;

ricordare che l'umanità dipende dalle api e da altri impollinatori;

proteggere le api ed altri impollinatori per contribuire in modo significativo alla soluzione dei problemi legati all'approvvigionamento alimentare globale e per eliminare la fame nei Paesi sottosviluppati;

fermare la perdita di biodiversità ed il degrado degli ecosistemi in modo da contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

più del 40 per cento delle specie di invertebrati, in particolare api e farfalle, che garantiscono l'impollinazione, rischiano di scomparire; in particolare in Europa il 9,2 per cento delle specie di api europee sono attualmente minacciate di estinzione (IUCN, 2015). Senza di esse molte specie di piante si estinguerebbero e gli attuali livelli di produttività potrebbero essere mantenuti solamente ad altissimi costi attraverso l'impollinazione artificiale. Le api domestiche e selvatiche sono responsabili di circa il 70 per cento dell'impollinazione di tutte le specie vegetali viventi sul pianeta e garantiscono circa il 35 per cento della produzione globale di cibo;

negli ultimi 50 anni la produzione agricola ha avuto un incremento di circa il 30 per cento grazie al contributo diretto degli insetti impollinatori;

a scala globale, più del 90 per cento dei principali tipi di colture sono visitati dagli Apoidei e circa il 30 per cento dai ditteri (tra cui le mosche), mentre ciascuno degli altri gruppi tassonomici visita meno del 6 per cento delle colture. Alcune specie di api, come l'ape occidentale (*Apis mellifera*) e l'ape orientale del miele (*Apis cerana*), alcuni calabroni, alcune api senza pungiglione e alcune api solitarie sono allevate (domesticate); tuttavia, la stragrande maggioranza delle 20.077 specie di apoidei conosciute al mondo sono selvatiche;

gli impollinatori svolgono in natura un ruolo vitale come servizio di regolazione dell'ecosistema. Si stima che l'87,5 per cento (circa 308.000 specie) delle piante selvatiche in fiore del mondo dipendono, almeno in parte, dall'impollinazione animale per la riproduzione sessuale, e questo varia dal 94 per cento nelle comunità vegetali tropicali al 78 per cento in quelle delle zone temperate (IPBES, 2017). È stato dimostrato che il 70 per cento delle 115 colture agrarie di rilevanza mondiale beneficiano dell'impollinazione animale (Klein et al., 2007); inoltre l'incremento del valore monetario annuo mondiale delle produzioni agricole ammonta a circa 260 miliardi di euro (Lautenbach, 2012). In Europa la produzione di circa l'80 per cento delle 264 specie coltivate dipende dall'attività degli insetti impollinatori (EFSA, 2009);

la protezione degli insetti impollinatori, in particolare apoidei e farfalle è quindi di fondamentale rilevanza, poiché essi svolgono un importante ruolo nell'impollinazione di una vasta gamma di colture e piante selvatiche;

le api forniscono inoltre preziosi prodotti dell'alveare quali: miele, polline, pappa reale, cera, propoli, veleno, da sempre utilizzati ed apprezzati dall'uomo;

la maggior parte delle piante di interesse agricolo necessita degli insetti pronubi per l'impollinazione. A causa di alcune scelte della moderna agricoltura come la monocoltura, l'eliminazione delle siepi e l'impiego dei fitofarmaci, nonché l'alterazione e la frammentazione delle aree naturali, l'ambiente è divenuto inospitale per la maggior parte degli insetti pronubi;

il declino della presenza dei pronubi selvatici ha fatto sì che l'importanza dell'*Apis mellifera* sia diventata fondamentale per alcune colture;

in Europa, quasi metà delle specie di insetti è in grave declino e un terzo è in pericolo di estinzione. Il cambiamento dell'*habitat* e l'inquinamento ambientale sono tra le principali cause di

questo declino. In particolare, l'intensificazione dell'agricoltura negli ultimi sei decenni e l'uso diffuso e inarrestabile dei pesticidi sintetici rappresenta uno dei principali fattori di decremento delle popolazioni e di perdita di biodiversità degli insetti pronubi negli ultimi tempi;

considerato che i cambiamenti climatici che si manifestano con eventi atmosferici sempre più estremi, sommati all'utilizzo dei pesticidi e all'accrescimento dell'inquinamento, rappresentano per l'apicoltura e per la sopravvivenza della specie un serio pericolo e un ingente fattore di rischio cui è necessario intervenire, poiché le ripercussioni che ciò avrà per gli ecosistemi del pianeta nei prossimi anni potrebbero essere molto gravi, in virtù del fatto che gli insetti sono la base strutturale e funzionale della maggior parte degli ecosistemi del Pianeta;

il ripristino degli *habitat* naturali, insieme ad una drastica riduzione degli *input* agro-chimici e alla "riprogettazione" agricola, è probabilmente il modo più efficace per evitare ulteriori diminuzioni o scomparse degli insetti impollinatori, in particolare nelle aree ad agricoltura intensiva. Ad esempio, filari, siepi e prati impiantate ai margini del campo aumentano l'abbondanza di impollinatori selvatici, come pure la rotazione delle colture con trifoglio o altre leguminose può incrementare l'abbondanza e la diversità dei bombi, che a loro volta migliorano la resa delle colture e la redditività dell'azienda. Queste pratiche di "ingegneria ecologica" non solo favoriscono gli impollinatori, ma conservano anche i nemici naturali degli insetti che sono essenziali per contenere le specie di parassiti erbivori che attaccano numerose ed importanti colture. Tuttavia, affinché queste misure siano efficaci, è fondamentale che gli attuali modelli di utilizzo dei pesticidi, principalmente insetticidi e fungicidi, siano ridotti al minimo per consentire il recupero delle popolazioni di insetti e dei relativi servizi di "controllo biologico" dei patogeni;

in molti dei sistemi agricoli presenti nel mondo, il controllo biologico costituisce un mezzo sottoutilizzato, ma economicamente efficace e a basso impatto ambientale per risolvere i problemi dei parassiti delle colture, in grado di preservare la biodiversità sia all'interno che al di fuori delle aziende agricole,

impegna il Governo:

- 1) a favorire e a sostenere lo sviluppo delle attività apistiche in maniera diffusa sul territorio nazionale, come opportunità di reddito e inclusione sociale e come bioindicatore dello stato di salute dell'ambiente;
- 2) a trasferire l'IVA imponibile sull'attrezzatura da apicoltura dal 22 al 10 per cento;
- 3) a prevedere l'indennizzo e il sostegno al reddito nel caso di conclamati danni alla produzione causati dai cambiamenti climatici con produzioni anche prossime allo zero (es. 2019 e 2021) o dall'utilizzo improprio di biocidi o prodotti fitosanitari che determinano anche la morte di massa degli apiari;
- 4) a favorire la presa di coscienza sul ruolo delle api e dell'apicoltura per la salvaguardia della biodiversità e della sicurezza alimentare, e come opportunità di sviluppo economico sostenibile del territorio;
- 5) ad includere e ad incrementare nella pianificazione del verde pubblico la coltivazione di specie vegetali gradite alle api anche attraverso la realizzazione di aree dedicate rilanciando la coltivazione di piante locali mellifere e a selezionare i "miscugli apistici" per la semina dei prati destinati a verde pubblico fra cui scuole, ospedali, giardini;
- 6) a porre grande attenzione ai trattamenti sulle alberate delle città, da evitare in fioritura e in presenza di melata;
- 7) a ridurre progressivamente, fino ad eliminarlo, l'uso di erbicidi nella manutenzione dei cigli stradali e negli spazi verdi pubblici;
- 8) a promuovere una riflessione nelle comunità coinvolgendo i cittadini e i principali portatori di interesse sul rapporto tra l'agricoltura e le api e sulle possibili strategie di valorizzazione e salvaguardia del territorio che passino attraverso il recupero e l'adozione di buone pratiche agricole incentrate sulla sostenibilità, fra cui il finanziamento di corsi di formazione gratuiti per i piccoli imprenditori agricoli o i contadini "fai da te" per aiutarli a fare un utilizzo consapevole dei prodotti chimici;

9) a promuovere e a sostenere iniziative a sostegno dell'apicoltura (eventi, mostre, convegni, premi) anche in collaborazione con altri Comuni, ivi incluso la realizzazione di azioni concrete e simboliche nella propria città al fine di sensibilizzare la cittadinanza, quali ad esempio la realizzazione di un "Giardino delle api" (con piante nettariifere o aromatiche, e eventuali arnie dimostrative), l'ideazione di percorsi didattico-informativi, l'utilizzo delle api come tema artistico-decorativo nei progetti di riqualificazione urbana e di decoro della città (sul modello *street art*);

10) a sollecitare l'impegno delle istituzioni a tutti i livelli, locali, nazionali ed internazionali, nella difesa e salvaguardia delle api e dell'apicoltura;

11) a promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione sul valore di bene comune dell'apicoltura, coinvolgendo in particolare le scuole di ogni ordine e grado del proprio territorio.

ORDINE DEL GIORNO

G1

[Corrado, Marinello](#) (\*)

Approvato

Il Senato,

premessi che:

le api e gli altri impollinatori, mediante una costante attività molto spesso data per scontata e non sufficientemente riconosciuta, svolgono funzioni cruciali per l'ecosistema, garantendo la riproduzione delle piante e la tutela della biodiversità;

considerato che:

il miele è un alimento complesso che contiene circa 200 sostanze diverse, frutto di un'interazione unica tra i regni vegetale e animale. La trasformazione del nettare in miele, da parte delle api, comporta infatti modifiche dal punto di vista chimico, mediante l'aggiunta di enzimi, nonché una drastica riduzione della iniziale percentuale d'acqua;

la domanda di miele sul mercato globale cresce ininterrottamente dal 2010, con un incremento costante di circa 20.000 tonnellate all'anno. Il dilatato consumo è correlato all'aumento della popolazione mondiale, all'ampliamento delle fasce di consumatori e alla crescente preferenza per alimenti naturali e sani. Al menzionato incremento della domanda, tuttavia, non corrisponde un'analoga capacità produttiva mondiale;

sul piano interno, la produzione nazionale è caratterizzata da una dimensione aziendale estremamente variabile, che va dalle grandi imprese specializzate alle aziende agricole in cui l'apicoltura è attività integrativa, fino agli hobbisti che praticano l'apicoltura per l'autoconsumo;

in Europa, e nelle aree geografiche tradizionalmente grandi produttrici, si registrano ricorrenti flessioni dovute alle avversità che affliggono l'apicoltura, sinteticamente riconducibili all'incremento delle monoculture e alla riduzione delle risorse nettariifere, all'impatto devastante dei pesticidi sulle api, alla diffusione di nuove parassitosi e non ultimo al cambiamento climatico e ai fenomeni estremi che lo accompagnano;

sul punto, in particolare, il susseguirsi di inverni miti e siccitosi a ritorni di freddo repentini in primavera, l'intensificarsi di eventi calamitosi quali grandine, alta ventosità e precipitazioni torrenziali, le temperature estive elevate accompagnate da perdurata assenza di precipitazioni, hanno determinato una serie di conseguenze negative, dirette ed indirette, sullo sviluppo delle piante e sul benessere delle api;

i detti fenomeni atmosferici, producendo effetti contrari sulla produzione di nettare di molte specie vegetali, generano prolungati stati di stress alimentare nelle colonie di api e spesso costringono gli apicoltori a nutrizioni artificiali di soccorso, molto dispendiose sotto il profilo economico, ed azzerano, nella maggior parte dei casi, le produzioni;

i ripetuti e necessari interventi di nutrizione mediata non sono infatti sostitutivi del bottino che le api trovano nell'ambiente, che è ricco di lieviti, enzimi e altre sostanze utili all'alimentazione della covata e al corretto sviluppo del sistema immunitario della colonia, con un conseguente indebolimento

delle famiglie stesse;

inoltre, l'arrivo di predatori e parassiti di origine esogena - che stanno occupando porzioni sempre più vaste della nostra Penisola - ha cagionato e continua a cagionare un forte impatto sulla salute delle colonie dei territori interessati, con una drastica riduzione delle potenzialità produttive degli alveari;

a questa preoccupante situazione si aggiungono estese e crescenti adulterazioni e frodi, tali da mettere il miele al terzo posto, dopo latte e olio, nella classifica degli alimenti maggiormente contraffatti a livello mondiale;

considerato, inoltre, che:

l'impiego sistematico e massivo di fitofarmaci in agricoltura rappresenta una delle cause più incidenti della carenza produttiva del settore. L'assenza di buone pratiche agricole infatti, non solo riduce l'esposizione degli insetti utili, ma ha anche pesanti conseguenze sulle colonie di api in termini di avvelenamenti, riduzione della popolazione, impatto sulla longevità;

l'antropizzazione e l'introduzione di *cultivar* ibridate, non nettarifere, ostacolano la sopravvivenza degli alveari. Ai descritti fattori si aggiunge una generale gestione agricola dei terreni marginali, o anche momentaneamente improduttivi, che non permette la fioritura eventuale di essenze spontanee, preziose fonti di cibo per tutti i pronubi,

impegna il Governo a:

1. promuovere azioni volte alla salvaguardia degli insetti impollinatori e al contrasto del fenomeno della mortalità delle api tramite una intensificazione dell'utilizzo dei dispositivi tecnologici a supporto delle attività di monitoraggio ordinarie;

2. definire linee guida a livello nazionale per monitorare, verificare e denunciare velocemente i fenomeni di morie e spopolamenti degli alveari causati da avvelenamenti acuti o cronici per effetto dei fitofarmaci; è indispensabile che tali procedure prevedano i campionamenti delle matrici vegetali in campo, anche attraverso la designazione di addetti adeguatamente formati e procedure certe di intervento presso ogni ASL;

3. intensificare - anche con il proficuo utilizzo delle nuove tecnologie di *screening* disponibili - i processi di controllo sui mieli di importazione al fine di scongiurare, nelle piattaforme nazionali, la diffusione di frodi in campo agroalimentare e la commercializzazione di miele adulterato, in spregio alle disposizioni interne ed unionali;

4. definire un sistema di qualità nazionale del miele italiano con una forte connotazione e caratterizzazione territoriale, basato su criteri oggettivi analitici superiori rispetto alle norme già esistenti, uniti all'utilizzo di bio-tecniche di gestione ed allevamento degli alveari, che assicurano il benessere delle api contro le principali patologie;

5. cogliere l'opportunità della programmazione della prossima PAC, così come delineato nel Piano strategico nazionale, per l'attuazione di misure che avranno ricadute positive, dirette e indirette, sulle api e sul settore apistico, fra cui: nell'ambito del primo pilastro, l'adozione dell'eco-schema n. 5 a favore degli impollinatori, che sostanzialmente assicurerà pascoli nettarifere per le api e la non esposizione ai fitofarmaci; mentre nell'ambito del secondo pilastro, nelle azioni previste per lo sviluppo rurale, l'attuazione di una specifica misura (ACA18) studiata *ex novo*, per sostenere i produttori apistici che si impegnano a trasferire i propri alveari in aree dove, a livello regionale, è riconosciuta una carenza di biodiversità;

6. prevedere azioni volte alla sensibilizzazione e formazione di agricoltori, contoterzisti e tecnici di campagna, in merito al ruolo cruciale per l'impollinazione e i cicli vitali dei pronubi, con particolare attenzione alle api, nonché concretizzare gli interventi di AKIS previsti dalla futura PAC;

7. fornire linee guida a livello nazionale, ad uso degli enti pubblici, in particolare per comuni che gestiscono o appaltano la cura del verde urbano, affinché le api siano salvaguardate da scelte scorrette in materia di trattamenti antiparassitari. È altresì fondamentale assicurare una costante sensibilizzazione dei cittadini alla tutela degli impollinatori, a partire dalle decisioni per la gestione del

verde privato, come giardini e orti;

8. prevedere la formazione sistematica nelle scuole primarie e secondarie, soprattutto quelle ad indirizzo agrario, su api e impollinatori e il loro ruolo per il mantenimento della biodiversità.

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### *Allegato B*

#### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2561**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2560**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1377**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2342-B**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2632**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### **Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 2561**

Presidente, onorevoli colleghi, l'Italia è sempre più verde. Nel giro degli ultimi cinque anni boschi e foreste sono aumentati di 270.000 ettari, l'equivalente dell'intera provincia di Modena. Questo perché la natura si riprende i suoi spazi occupando le aree e le campagne abbandonate. Il risultato è che le foreste oggi occupano quasi il 40 per cento della superficie nazionale.

Tutto questo conferma l'opportunità dell'Accordo che ci apprestiamo a ratificare, concluso tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo, che punta all'apertura in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana. La proposta di aprire una sede italiana dell'Istituto, infatti, nasce con il condivisibile obiettivo di rafforzare il ruolo internazionale dell'Italia in materia di protezione e salvaguardia del patrimonio forestale e boschivo e, parallelamente, ci consente di rafforzare ulteriormente la rete delle organizzazioni internazionali già operanti nel nostro Paese e attive nel campo della gestione sostenibile delle risorse naturali, dalla Fao al Pam, al Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo.

Il testo che oggi ratifichiamo prevede che la sede italiana della costituenda Agenzia internazionale sia collocata all'interno dei locali romani del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), disponendone la concessione in comodato d'uso gratuito.

L'ente di ricerca del Ministero delle politiche agricole dedicato alle filiere agroalimentari metterà a disposizione degli spazi per l'attività del nuovo ufficio. All'Istituto viene riconosciuto lo *status* di personalità giuridica internazionale sul territorio italiano.

Grazie all'odierna ratifica, quindi, renderemo possibile anche in Italia l'operatività dell'Istituto forestale europeo che, istituito nel 1993 in Finlandia, è presente oggi a Barcellona, Bonn, Bruxelles, fino a Malesia e Cina.

Con l'Accordo di oggi, l'Italia si inserisce a pieno titolo e diventa parte attiva nelle iniziative virtuose promosse dall'Istituto internazionale, che vanno dalla ricerca scientifica al sostegno alle politiche sulle foreste; tutte attività finanziate principalmente attraverso progetti europei, come il programma per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020 della Commissione europea; programmi che consentono agli



Stati membri di realizzare progetti attraverso i quali implementare politiche per l'ambiente.

Per questo, annuncio il voto a favore del Gruppo Italia Viva-Psi.

**Integrazione alla dichiarazione di voto della senatrice Gallone sul disegno di legge n. 2561**

Presidente, onorevoli colleghi, l'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto forestale europeo, per lo stabilimento di una sede dell'ente internazionale a Roma, finalizzato alle ricerche in tema di forestazione urbana, coincide con le previsioni contenute nel PNRR, che destina alla forestazione urbana importanti risorse economiche affinché, entro il 2024 siano messi a dimora 6,6 milioni di alberi nelle 14 città metropolitane italiane.

La costituzione di una sede dell'ente di ricerca a Roma favorirà altresì il progresso delle scienze forestali e della silvicoltura nel nostro Paese.

Per queste ragioni esprimo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia - Berlusconi Presidente - UDC.

**Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 2560**

Presidente, onorevoli colleghi, possono resistere in un terreno fino a venti anni e, nel frattempo, avvelenare falde acquifere, coltivazioni, animali.

Sono gli inquinanti organici persistenti, sostanze chimiche molto resistenti alla decomposizione, che possiedono alcune proprietà talmente tossiche da essere considerate veleni e agenti cancerogeni per gli esseri umani.

Contro la presenza e la diffusione di queste sostanze si pone la Convenzione di Stoccolma, per la cui ratifica, come Gruppo Italia Viva-Psi, votiamo convintamente a favore, come hanno già fatto altri 185 Paesi, tra i quali la totalità degli Stati membri dell'Unione europea, ad esclusione della sola Italia.

Quello di oggi, quindi, è un voto doveroso e opportuno che colma un ritardo e ci permette di perseguire l'obiettivo di diminuire pesantemente l'uso di queste sostanze altamente tossiche per la salute umana e l'ambiente, capaci di propagarsi nell'aria e nell'acqua.

La Convenzione ha un approccio molto pratico. Disciplina infatti le misure per perseguire la limitazione oppure l'eliminazione sia della produzione che dell'uso degli inquinanti organici persistenti (detti anche Pop, dall'acronimo inglese).

Il testo prevede, inoltre, l'introduzione nella legislazione nazionale dei criteri per l'identificazione degli inquinanti organici persistenti. Bene, poi che la Convenzione approfondisca un aspetto fondamentale, quello degli obblighi relativi ai rifiuti contenenti, o anche solo inquinati, da queste sostanze. Il testo, infatti, ha il merito di prevedere misure specifiche per eseguire la raccolta, la movimentazione e lo stoccaggio di questi rifiuti, in maniera tale che la loro gestione sia sostenibile per l'ambiente e per la salute di chi li movimenta.

Altrettanto importante è la previsione di una forma di smaltimento che garantisca la distruzione o la trasformazione irreversibile dei Pop, così che non ne rimanga traccia; un passaggio estremamente importante, quindi.

Così come è utile la previsione di un Piano nazionale di attuazione che assicuri l'adempimento degli obblighi previsti dalla Convenzione anche attraverso il censimento della presenza di sostanze organiche persistenti nel nostro Paese, andando a verificarne non solo la produzione, ma anche l'uso e la commercializzazione.

Infine, poiché il rispetto per l'ambiente e per la nostra stessa salute è una questione che riguarda tutti e che tutti insieme dobbiamo perseguire, è decisamente opportuno che il testo contempli anche l'impegno alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica e alla promozione di attività di ricerca e monitoraggio della presenza di queste sostanze inquinanti nell'ambiente.

Insomma signora Presidente, si tratta di una ratifica che fa bene all'ambiente e alla nostra salute.

Per questo, come anticipato, confermo il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

**Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 2560**

Presidente, colleghi, la Convenzione di Stoccolma, che trova il suo fondamento nel principio di precauzione finalizzato alla tutela della salute umana e dell'ambiente, fornisce un quadro giuridico volto a garantire l'eliminazione, in condizioni di sicurezza, e la diminuzione della produzione e dell'uso degli inquinanti organici persistenti, sostanze estremamente nocive. Il provvedimento è risalente nel tempo e da allora la normativa sulla tutela dell'ambiente e della salute è divenuta ancora più restrittiva.

L'Italia recentemente ha introdotto la tutela dell'ambiente anche nella Carta costituzionale. Vorrei ricordare che, nel 2014, la Convenzione è stata approvata anche dall'Unione europea mediante la decisione del Consiglio 2006/507/CE. Le misure previste in tema di inquinanti organici persistenti sono state poi disciplinate dal Regolamento UE 2019/1021, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

La normativa unionale adottata sino ad oggi ha fatto cessare, o ridurre in modo significativo, l'uso, l'immissione sul mercato e l'emissione non intenzionale degli inquinanti organici persistenti.

Certamente la salute dei cittadini e la tutela dell'ambiente sono argomenti che richiedono costantemente la massima attenzione da parte delle istituzioni. Per questo motivo, seguendo un principio prudenziale, il 21 giugno scorso il Consiglio e il Parlamento con una proposta di regolamento hanno convenuto di intervenire per ridurre ulteriormente i valori limite per la presenza di inquinanti organici persistenti nei rifiuti. È stato così deciso di aggiungere nuove sostanze chimiche all'elenco degli inquinanti organici persistenti e di rendere più restrittivi i limiti di concentrazione nei rifiuti.

Si tratta di impegni in difesa della salute e dell'ambiente, sottoscritti dal nostro Paese con accordi internazionali, che il Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC condivide pienamente. Per queste ragioni annuncio il nostro voto favorevole.

#### **Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1377**

Presidente, onorevoli colleghi, la cultura, e in particolare la cultura cinematografica, è una lingua condivisa che fa parlare anche popoli apparentemente distanti. Ecco che promuovere lo scambio internazionale in un settore come quello del cinema e dell'audiovisivo ha il duplice effetto di sostenere un segmento pesantemente colpito dalle chiusure del Covid e, allo stesso tempo, stimolare lo scambio con Paesi da approcci culturali profondamente diversi dal nostro. È esattamente ciò che intendiamo fare con l'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra l'Italia e il Governo della Repubblica dominicana; un'intesa raggiunta nel 2019, nell'anno in cui abbiamo celebrato il 120° anniversario delle relazioni diplomatiche tra l'Italia e la Nazione caraibica, che si inserisce in una visione di più ampio respiro volta a rafforzare le nostre relazioni bilaterali.

Grazie a questo Accordo regoliamo e incentiviamo i rapporti cinematografici e audiovisivi tra i nostri due Paesi non solo attraverso la realizzazione di coproduzioni, ma anche grazie al loro riconoscimento come opere nazionali con i relativi diritti d'autore sui benefici prodotti e riflessi significativi sull'intera industria cinematografica.

Dal punto di vista pratico, il testo può quindi rappresentare un utile strumento normativo che sia di incentivo ai coproduttori italiani nella pianificazione di opere con i colleghi dominicani, perché consente alle coproduzioni di essere considerate alla stregua di opere nazionali. Il testo, infatti, elenca i benefici di cui le opere possono godere e i requisiti richiesti ai produttori per ottenerli; fissa le modalità di effettuazione delle riprese e considera la possibilità di realizzazione di coproduzioni multilaterali. Si tratta di un Accordo che ha ricadute molto pratiche, appunto, tanto che prevede facilitazioni alla circolazione del personale tecnico, creativo e artistico e della relativa attrezzatura di produzione proveniente dall'altro Paese.

Tra i vari aspetti, l'Accordo stabilisce anche le modalità per l'esportazione delle opere coprodotte e per la loro presentazione ai Festival internazionali.

Il testo si pone inoltre in linea con la recente adesione dell'Italia a Ibermedia, il fondo di aiuto iberoamericano, che nasce per sostenere lo sviluppo di progetti di coproduzione cinematografica tra i Paesi aderenti e che vede la partecipazione di 19 Stati tra i quali, naturalmente, la Repubblica Dominicana oltre a Spagna e Portogallo per l'Europa e Argentina, Brasile, Cuba e Cile per l'area latinoamericana.

Con questa ratifica diamo quindi una possibilità in più al nostro audiovisivo perché i professionisti italiani e quelli dominicani potranno trarre mutuo beneficio dalla coproduzione e distribuzione di film e di opere audiovisive supportando, di riflesso, l'espansione economica dei comparti collegati; non solo cinema, ma anche televisione e nuovi media e, rafforzando, al tempo stesso, la collaborazione culturale fra i nostri due Paesi.

Ecco perché annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

### **Dichiarazione di voto del senatore Aimi sul disegno di legge n. 1377**

Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC voterà convintamente a favore della ratifica dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana. Riteniamo, infatti, che l'intesa bilaterale costituisca un'opportunità per ampliare, oltre i confini europei, il mercato, della cinematografia italiana e del settore dell'audiovisivo in generale e anche un'occasione di diffusione della cultura italiana in America latina.

### **Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 2342-B**

Presidente, onorevoli colleghi, promuovere i valori europei attraverso la cultura del diritto è ciò che fa meritoriamente la EPLO, la European Public Law Organization, l'organizzazione internazionale intergovernativa che si occupa di istruzione e ricerca nell'ambito del diritto pubblico europeo.

Ecco che l'apertura di una sede dell'EPLO in Italia, così come previsto dall'Accordo che oggi ci apprestiamo a ratificare, rappresenta senza dubbio una novità positiva per il nostro Paese, sia per il valore del lavoro svolto da EPLO, sia perché l'Italia, di fatto, è già parte attiva dell'organizzazione. Il nostro Paese, infatti, contribuisce già attualmente al bilancio EPLO con 25.000 euro stanziati annualmente dal Maeci.

Ogni anno, inoltre, la Farnesina eroga borse di studio specifiche per giovani studiosi italiani iscritti ai corsi di diritto pubblico europeo organizzati dall'Eplo. Una sede sul nostro territorio si pone quindi in linea con un rapporto già avviato e arricchito da diversi scambi già in atto.

Il testo dell'Accordo prevede che l'ufficio venga istituito a Roma, presso alcuni locali di Palazzo Altemps, dove la struttura già opera sulla base di un Accordo di comodato d'uso gratuito risalente al 2019, che ne prevedeva la messa a disposizione per un periodo di due anni rinnovabili.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo approfondisce soprattutto gli aspetti economici di gestione, prevedendo all'articolo 3 lo stanziamento di una somma di 500.000 euro annui a decorrere dal 2021 e disponendone la relativa copertura.

Il testo stabilisce, inoltre, che le spese a carico di Eplo siano limitate ai consumi, ai servizi di pulizia e alla manutenzione ordinaria, aggiungendo che la manutenzione straordinaria, invece, sia contenuta nei limiti delle risorse disponibili e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica; tutta una serie di disposizioni pratiche, quindi, grazie alle quali potremo rendere operativa la nuova sede italiana di un'organizzazione che dal 2004 divulga la cultura giuridica e la promozione dei valori europei attraverso il diritto pubblico.

Non a caso, l'Eplo ha ottenuto lo *status* di osservatore permanente presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e l'Organizzazione internazionale del lavoro, ed ha avviato ad Atene un apposito istituto di istruzione superiore paneuropeo per lo sviluppo di una nuova generazione di giuristi e avvocati.

Oltre alla sede principale di Atene, dispone di sedi periferiche in Romania, Moldova, Armenia e Ungheria, nonché di ulteriori uffici regionali in ulteriori Paesi tra i quali Belgio, Portogallo, Svizzera.

Con la ratifica di oggi, l'Italia si unisce a questa lista e diventa parte attiva nel promuovere la cultura del diritto e formare i giuristi europei del domani.

Per il suo impianto europeista e la profonda cultura di diritto di cui si fa promotore questo Accordo, annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

### **VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

#### **SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DISEGNO DI LEGGE N. 2561:

sull'articolo 2, il senatore Collina avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sulla votazione finale, la senatrice Papatheu avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

DISEGNO DI LEGGE N. 2632:

sugli articoli 1 e 2, la senatrice Giannuzzi avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sulla votazione

finale, la senatrice Toffanin avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Auddino, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Campagna, Carbone, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Ciriani, Crucioli, De Poli, Di Marzio, Endrizzi, Florida, Galliani, Garruti, Ghedini, Ginetti, Licheri, Maffoni, Merlo, Messina Alfredo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nastri, Nencini, Nisini, Nocerino, Pazzaglini, Pichetto Fratin, Pisani Giuseppe, Pucciarelli, Renzi, Ricciardi, Ronzulli, Sciascia, Segre, Siclari, Sileri, Vaccaro, Vescovi, Vitali e Zaffini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Binetti e Vono, per attività del Senato; Aimi, Craxi e Di Micco, per attività della 3<sup>a</sup> Commissione permanente; Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Cangini e Ortis, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Augussori, Ferrara, Mollame, Taverna e Vattuone, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Calderoli, Catalfo, Cioffi, Di Girolamo, Di Nicola, Faggi, Fede, Fenu, Guidolin, L'Abbate, Lupo, Montevecchi, Naturale, Nugnes, Pellegrini Marco, Pirro, Romagnoli e Saccone.

### **Commissioni permanenti, variazioni nella composizione**

Il Presidente del Gruppo parlamentare Insieme per il futuro - Centro Democratico ha proceduto, in data 2 luglio 2022, alle seguenti designazioni dei rappresentanti nelle Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente: senatrice Antonella Campagna;

2a Commissione permanente: senatore Pierpaolo Sileri, sostituito in qualità di membro del Governo dalla senatrice Antonella Campagna;

3a Commissione permanente: senatrice Simona Nocerino;

4a Commissione permanente: senatrice Daniela Donno;

5a Commissione permanente: senatore Vincenzo Presutto;

6a Commissione permanente: senatore Primo Di Nicola;

7a Commissione permanente: senatrice Loredana Russo;

8a Commissione permanente: senatore Sergio Vaccaro;

9a Commissione permanente: senatore Fabrizio Trentacoste;

10a Commissione permanente: senatore Sergio Vaccaro;

12a Commissione permanente: senatore Raffaele Mautone;

13a Commissione permanente: senatrice Loredana Russo;

14 a Commissione permanente: senatrice Simona Nocerino.

Conseguentemente, il senatore Sileri cessa di appartenere alla 3a Commissione permanente e la senatrice Campagna cessa di appartenere alla 4a Commissione permanente.

### **Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, variazioni nella composizione**

Il Presidente del Senato, in data 30 giugno 2022, ha chiamato a far parte della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani la senatrice Vono, in sostituzione della senatrice Craxi, dimissionaria.

### **Insindacabilità, richieste di deliberazione. Deferimento**

Il Tribunale di Milano - IV Sezione Penale, in data 1° luglio 2022, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di una eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione - copia degli atti di un procedimento penale nei confronti del senatore Matteo Salvini.

I predetti atti sono stati deferiti, in data 1° luglio 2022, alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento (*Doc. IV-ter*, n. 19).

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatori Gaudio Felicia, Lomuti Arnaldo, D'Angelo Grazia, Maiorino Alessandra, Piarulli Angela Anna Bruna, Croatti Marco, Quarto Ruggiero, Naturale Gisella, Mantovani Maria Laura, Vanin

Orietta, Romano Iunio Valerio, Pirro Elisa, Montevecchi Michela  
Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche (2660)  
(presentato in data 04/07/2022).

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede redigente*

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia*

Sen. Conzatti Donatella

Disposizioni in materia di «diritto all'oblio oncologico» (2656)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità)

(assegnato in data 04/07/2022);

*11<sup>a</sup> Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale*

Sen. Romano Iunio Valerio

Modifica all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente ai fini contributivi (2629)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio)

(assegnato in data 30/06/2022).

*In sede referente*

*10<sup>a</sup> Commissione permanente Industria, commercio, turismo*

Gov. Draghi-I: Ministro sviluppo economico Giorgetti

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (2631)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 4<sup>a</sup> (Difesa), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali), 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 30/06/2022).

### **Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

In data 01/07/2022 la 2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

Dep. Meloni Giorgia ed altri "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" (2419)

(presentato in data 14/10/2021) *C.3179 approvato dalla Camera dei deputati* (assorbe C.301, C.1979, C.2192, C.2741, C.3058)

Sen. Santillo Agostino ed altri "Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale" (1425)

(presentato in data 22/07/2019);

in data 01/07/2022 la 3<sup>a</sup> Commissione permanente Aff. esteri ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019" (1377)

(presentato in data 28/06/2019).

### **Affari assegnati**

Sono deferiti alla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento:

l'affare sulle problematiche connesse alla realizzazione di un piano nazionale acqua per l'agricoltura e per l'uso plurimo, anche alla luce dei cambiamenti climatici in atto (Atto n. 1214);

l'affare sulle problematiche connesse alla diffusione delle nuove tecniche genomiche in agricoltura (Atto n. 1215).

È deferito alla 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sull'importanza della scrittura a mano e della lettura su carta (Atto n. 1216).

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 giugno 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, la procedura di informazione, attivata presso la Commissione europea dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, in ordine alla notifica 2022/0390/I relativa allo schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi", al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005, concernente "Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso di incendio", e al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139".

La predetta documentazione è deferita alla 1a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 1218).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° luglio 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, la deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla prosecuzione delle missioni internazionali in corso e alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2022, adottata il 15 giugno 2022 (Doc. XXV, n. 5) nonché, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, la relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2021, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2022, deliberata dal Consiglio dei ministri il 15 giugno 2022 (Doc. XXVI, n. 5).

I predetti documenti sono stati deferiti, in data 4 luglio 2022, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50 del Regolamento, alle Commissioni riunite 3a e 4a.

Il Ministro per le politiche giovanili, con lettera in data 28 giugno 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 131 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, riferita all'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 2a e alla 12a Commissione permanente (Doc. XXX, n. 5).

#### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 30 giugno, 1° e 4 luglio 2022, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, per gli esercizi 2019 e 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Doc. XV, n. 587);

di ANPAL Servizi S.p.A. per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (Doc. XV, n. 588);

del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (Doc. XV, n. 589);

della Fondazione Casa Buonarroti, per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Doc. XV, n. 590);

della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (Doc. XV, n. 591).

#### **Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di documenti. Deferimento**

Il Presidente della Società italiana degli autori ed editori, con lettera in data 28 giugno 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, la relazione

sui risultati dell'attività svolta dalla Società stessa, riferita all'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (*Doc. CCXXX*, n. 5).

#### **Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento**

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera inviata il 22 giugno 2022, ha inviato il testo di 11 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dal 18 al 19 maggio 2022, deferiti, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sotto indicate Commissioni competenti per materia:

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1142);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per quanto riguarda la preservazione, l'analisi e la conservazione presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi, alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1143);

risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda la proroga del potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati, alla 8a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1144);

risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali nell'Unione, alla 6a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1145);

risoluzione sulla relazione sullo Stato di diritto 2021 della Commissione, alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 14a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII*, n. 1146);

risoluzione sulla relazione 2021 della Commissione sulla Macedonia del Nord, alla 3a, alla 14a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII*, n. 1147);

risoluzione sulla relazione 2021 della Commissione sull'Albania, alla 3a, alla 14a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII*, n. 1148);

risoluzione sull'incriminazione dell'opposizione e la detenzione di leader sindacali in Bielorussia, alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 14a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII*, n. 1149);

risoluzione sulla creazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 - microcredenziali, conti individuali di apprendimento e apprendimento al servizio in un ambiente sostenibile, alla 7a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1150);

risoluzione sulla lotta contro l'impunità per i crimini di guerra in Ucraina, alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 14a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc. XII*, n. 1151);

risoluzione sulle conseguenze sociali ed economiche per l'UE della guerra russa in Ucraina - rafforzare la capacità di agire dell'UE, alla 1a, alla 3a, alla 4a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 1152).

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Fenu e Lorefice hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00484 del senatore Mirabelli ed altri.

Le senatrici Donno e Pinotti hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00485 del senatore Gasparri ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Malpezzi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03361 del senatore Misiani ed altri.

Interrogazioni, integrazione dei Ministri competenti

L'interrogazione 3-03361, del senatore Misiani ed altri, rivolta ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, è rivolta solo al Ministro dello sviluppo economico.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00457, del senatore Giroto ed altri, pubblicata il 15 febbraio 2022, deve intendersi riformulata come segue:

GIROTO, CASTELLONE, GARRUTI, CATALFO, D'ANGELO, FERRARA, MARCO PELLEGRINI, GAUDIANO, MANTOVANI, GALLICCHIO, AGOSTINELLI, AIROLA, ANASTASI, AUDDINO, BOTTICI, CASTALDI, CASTIELLO, CIOFFI, COLTORTI, CORBETTA, CRIMI, CROATTI, DE LUCIA, DELL'OLIO, DI GIROLAMO, DI PIAZZA, ENDRIZZI, FEDE, FENU, GUIDOLIN, L'ABBATE, LANZI, LEONE, LICHERI, LOMUTI, LOREFICE, LUPO, MAIORINO, MARINELLO, MATRISCIANO, MONTEVECCHI, NATURALE, PAVANELLI, PERILLI, PESCO, PIARULLI, PIRRO, GIUSEPPE PISANI, PUGLIA, QUARTO, RICCIARDI, ROMAGNOLI, ROMANO, SANTANGELO, SANTILLO, TAVERNA, TONINELLI, TURCO, VANIN, BUCCARELLA - Il Senato,

premessi che:

già nell'autunno 2021, il sistema produttivo italiano risultava fortemente in crisi a causa del persistere dell'enorme incremento dei costi di generazione dell'energia, con conseguenze economiche molto preoccupanti, sia sul versante dell'inflazione, che per il pericolo di un rallentamento, se non addirittura di un'interruzione, della ripresa. Le cause intrinseche di tale aumento derivano dalla struttura del sistema energetico europeo e dalla relativa dipendenza dal gas, per cui l'Unione europea, pur disponendo di un sistema di infrastrutture di importazione diversificato, non è riuscita a sottrarsi alle dinamiche globali, non dominabili, degli aumenti di prezzo. Tra le principali cause individuate figurano:

- 1) gli approvvigionamenti concentrati per oltre il 50 per cento su un solo fornitore *extra* UE, al centro delle tensioni geopolitiche e oggetto di sanzioni da parte degli Stati membri;
- 2) l'assenza di una regolamentazione comune e applicata in tutti gli Stati membri in materia di sicurezza energetica, con particolare riferimento alla gestione degli stoccaggi ed il relativo uso delle riserve, regolamentazione che l'Unione europea sta cercando di creare e implementare, nonostante le difficoltà materiali relative al reperimento delle materie prime;
- 3) una regolamentazione degli scambi, detta *cross border* (tariffe infrastrutture gas), che ha determinato barriere tariffarie penalizzanti l'Italia;
- 4) un rilevante incremento dei prezzi dell'anidride carbonica, anche in ragione di posizioni finanziarie speculative;

come noto, dal mese di febbraio 2022, la situazione è stata ulteriormente esacerbata dalle forti tensioni geopolitiche, in particolare dallo scoppio del conflitto armato tra Federazione Russa e Ucraina, che ha determinato la necessità di adoperarsi per una diversificazione degli approvvigionamenti energetici, in particolare di gas naturale, a causa della riduzione dei flussi provenienti dalla Federazione Russa;

il forte aumento dei costi riguarda tutti gli Stati membri, inclusi quelli che producono larga parte della loro energia elettrica dalle centrali nucleari, poiché, nonostante le realtà energetiche diverse, gli Stati sono comunque legati alle stesse dinamiche di dipendenza con gli approvvigionamenti del combustibile nucleare da altri Stati e le regole di formazione dei prezzi sui mercati internazionali, con ciò rendendo anche palesemente antieconomica qualsiasi ipotesi di riapertura alla produzione di energia nucleare;

considerato che:

l'incremento dei prezzi dell'energia, dovuto, in particolare, all'aumento del prezzo del gas naturale, ha riaperto l'attenzione sull'importanza di individuare la migliore soluzione per contenere le bollette di luce e gas relative alle forniture domestiche e non domestiche. Dalle analisi del mercato elettrico,



emerge in modo evidente l'esposizione alle variazioni al rialzo del PUN (prezzo unico nazionale) per i clienti del mercato di maggior tutela e del mercato libero, in particolare per chi ha scelto un'offerta indicizzata al PUN con prezzi variabili, rispetto a quelli che invece hanno scelto offerte a prezzo fisso sulla componente energia, i quali, nella situazione attuale di incremento dei costi, godono di una sorta di protezione;

i dati forniti dal Gestore Mercati Energetici (GME) mostrano inoltre rilevanti incrementi dei costi dell'energia nel mercato del giorno prima (MGP), ossia dove i produttori, i grossisti e i clienti finali idonei possono vendere o acquistare energia elettrica per il giorno successivo: la media del PUN 2021 è di 125 euro a Megawattora rispetto ai 38,92 del 2020, mentre il prezzo medio del gas sul mercato infragiornaliero è di 46,7 euro a Megawattora del 2020 rispetto a 11,4 del 2021. I primi mesi del 2022 hanno visto valori del PUN ancora maggiori rispetto a quelli appena citati, con medie mensili che hanno superato i 300 euro a Megawattora e una media ponderata dall'inizio dell'anno superiore a 250 euro a Megawattora. Allo stesso modo, per il mese di maggio 2022 il prezzo medio mensile del gas naturale è risultato superiore a 87 euro a Megawattora;

valutato che:

la nota sui rincari delle *commodity*, realizzata a maggio 2022 dal centro studi di Confindustria, mostra come tali rincari risultino enormi, facendo segnare un più 66,3 per cento, da ottobre 2020 a marzo 2022, per le *commodity* non energetiche, mentre il gas naturale risulta la merce che, pur avendo mostrato un aumento limitato fino a inizio 2021, ha di recente subito l'aumento più significativo, pari a più 676 per cento nell'aprile 2022 dal livello pre-COVID (ovvero a dicembre 2019). Il balzo del prezzo del gas, assieme all'aumento del prezzo della CO2 sul mercato ETS, comporta un aumento del prezzo dell'energia elettrica in Italia, salito a un picco a dicembre 2021 e poi ancora più in alto a marzo 2022. Questa impennata dei prezzi di gas, petrolio ed elettricità comporta per la manifattura italiana un deciso incremento di costi per la fornitura di energia: le stime di Confindustria indicano un aumento di più 27 miliardi di euro, tale da risultare insostenibile, anche in termini di competitività, tanto che numerose aziende stanno già riducendo la produzione. Appare, dunque, fondamentale intervenire al fine di scongiurare il rischio concreto, per molti settori, di perdere quote di mercato in modo irreversibile;

gli incrementi di costi alimentano inoltre una forte tensione nell'ambito degli operatori alla vendita, essendo questi ultimi esposti al rischio di portafoglio e ad un rilevante aumento della disponibilità di liquidità per le linee di credito necessarie ad operare con le controparti istituzionali e con quelle commerciali;

considerato inoltre che:

come si è già avuto modo di osservare, l'impennata dei prezzi delle materie prime energetiche, connessa con la forte dipendenza del nostro Paese da approvvigionamenti dall'estero, ha determinato un impatto significativo del "caro energia" sul sistema produttivo e sulle famiglie tale da indurre il Governo ad adottare interventi tampone volti a mitigare la dinamica dei prezzi al consumo, che non sono però risultati risolutivi, anche in ragione del perdurare delle condizioni di approvvigionamento e di mercato;

l'impennata dei prezzi dell'energia elettrica risulta sostanzialmente legata ai fondamentali che condizionano i costi di produzione termoelettrici, ossia il prezzo "*spot*" del gas naturale, fortemente influenzato da dinamiche finanziarie non soggette a controllo e in larga parte disconnesse dalle regole di mercato, tanto che il prezzo sul mercato all'ingrosso del gas più rappresentativo in Europa (il cosiddetto TTF dei Paesi Bassi) ha raggiunto a marzo 2022 il prezzo *record* di oltre 200 euro, oggi parzialmente diminuiti fino a valori comunque estremamente elevati, pari a circa 130 euro, rispetto a valori inferiori a 30 euro, tipici del 2021, fino all'ultimo trimestre;

il mercato (MGP) e il resto dei mercati europei dell'energia elettrica a cui esso è accoppiato, sono, peraltro, mercati *spot* a prezzo marginale, ossia mercati in cui, per ciascuna ora del giorno dopo oggetto di contrattazione, il prezzo di vendita dell'energia corrisponde al prezzo dell'offerta più costosa che il mercato ha dovuto accettare per soddisfare tutta la domanda. La conseguenza di ciò è che anche le offerte di vendita a prezzi inferiori a quello dell'offerta marginale vengono accettate e remunerate al

prezzo di quest'ultima, godendo quindi di una extra remunerazione, detta "rendita inframarginale"; nella situazione odierna del mercato, l'abnorme crescita dei prezzi *spot* ha determinato dunque anche una rilevante crescita delle rendite inframarginali, e quindi dei corrispondenti extraprofitti, sia nell'ambito delle compravendite del gas naturale nel mercato che per le tecnologie di generazione caratterizzate da costi variabili di produzione cresciuti meno di quelli dei cicli combinati, come nel caso degli impianti a carbone, o addirittura pressoché nulli, come nel caso degli impianti a fonti rinnovabili;

in merito a tali aspetti, il Governo, ha adottato norme che introducono un contributo *una tantum* su tali extraprofitti, dapprima fissato al 10 per cento, poi aumentato al 25 per cento, oltre a incaricare ARERA dell'esame dei contratti di approvvigionamento destinati all'importazione del gas naturale in Italia;

in generale, occorre dunque chiedersi se un modello di mercato elettrico come quello *spot* a prezzo marginale, il cui presupposto fondamentale è l'effettuazione di offerte a livelli di prezzo correlati ai costi di produzione variabili di breve periodo, avrà ancora senso laddove una quota sempre più ampia del mercato sarà coperta da fonti, quali quelle rinnovabili, caratterizzate da costi di produzione variabili pressoché nulli (per la parte esistente, anche incentivate);

appare evidente che, poiché gli impianti a fonti rinnovabili hanno significativi costi fissi, in particolare di investimento, in assenza di incentivi, la copertura di tali costi, e quindi la bancabilità degli investimenti, sia meglio garantita da contratti di vendita dell'energia di lungo periodo, quali i PPA (*power purchase agreement*), più che da una quotidiana ed incerta competizione sul mercato *spot*, dove attualmente sono in larga misura le altre fonti a fare il prezzo. Stabilizzare il prezzo di acquisto sul medio-lungo periodo sarebbe peraltro altrettanto benefico per il consumatore controparte del contratto; laddove la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER), in particolare non programmabile, fosse opportunamente contrattualizzata sul medio-lungo termine, e quindi per nulla esposta al prezzo *spot*, il ruolo del mercato *spot* rimarrebbe quello di coprire la domanda residua, che a sua volta andrebbe progressivamente a ridursi per via degli obiettivi di neutralità climatica al 2050;

infatti, il rispetto degli obiettivi climatici comporterà la notevole decrescita dei consumi finali da fonti fossili e l'incremento della produzione di energia da FER. Nello scenario di attuazione delle politiche e delle misure proposte nel PNIEC, le fonti fossili passeranno dai 44 Mtep (tonnellate equivalenti di petrolio) registrati nel 2016 ai 32 nel 2030, con riferimento ai prodotti petroliferi, e dai 34 Mtep nel 2016 ai 29 nel 2030, per quanto riguarda il gas naturale. Gli obiettivi individuati nel PNIEC devono essere ancora adeguati a quanto previsto dall'*European Green Deal*, che mira a rendere l'Europa climaticamente neutra entro il 2050, con obiettivi di neutralità climatica definiti dal regolamento (UE) n. 2021/1119, prevedendo di raggiungere al 2030 una riduzione del 55 per cento delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990;

ne consegue che, nel prossimo futuro, il mercato *spot* per l'energia sopravviverebbe, in pratica, per la sola funzione di bilanciamento;

anche in Europa la produzione di energia da fonti rinnovabili risulta ormai possibile a prezzi competitivi. I risultati dell'asta per l'energia rinnovabile tenutasi in Spagna il 19 ottobre 2021 sono decisamente significativi: le fonti energetiche fotovoltaiche ed eoliche hanno offerto energia, in media, a un prezzo inferiore ai 31 euro a Megawattora (in particolare, per il fotovoltaico la media delle tariffe aggiudicate è risultata pari a 31,65 euro e per l'eolico a 30,18), mentre sul mercato elettrico iberico i prezzi risultavano superare i 200 euro a Megawattora;

rilevato che risulta ormai indifferibile l'esigenza di valutare il finanziamento strutturale di misure di politiche pubbliche in campo sociale e industriale, attualmente coperte tramite il gettito di componenti tariffarie degli oneri generali (elettricità e gas), attraverso trasferimenti alla fiscalità generale. In particolare, le voci degli oneri generali diverse da quelle legate all'incentivazione delle fonti rinnovabili, potrebbero trovare copertura nella fiscalità generale;

osservato che:

nella comunicazione della Commissione europea del 13 ottobre 2021, COM (2021) 660 *final*, "Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno" viene

indicato chiaramente che "la transizione verso l'energia pulita è la migliore assicurazione contro le crisi dei prezzi come quella che l'UE si trova ad affrontare oggi. È ora di premere l'acceleratore"; perseguire velocemente la transizione verso le energie pulite è essenziale anche per il nostro Paese, al fine di conseguire la massima autonomia energetica possibile e parallelamente la riduzione dei costi energetici;

diventa essenziale intervenire con misure strutturali attraverso la piena attuazione della riforma del mercato elettrico, oltre che accelerare: sugli investimenti e sulla rimozione degli ostacoli burocratici, nonché sulla semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia attraverso le fonti rinnovabili, di impianti per l'accumulo di energia, di interventi per la riduzione e l'efficientamento dei consumi, anche attraverso la partecipazione attiva sul mercato da parte della domanda, sugli interventi per il potenziamento dell'infrastruttura elettrica di alta e media tensione a carico dell'operatore di reti di trasmissione (TSO) Terna e sugli interventi di adeguamento da parte dei distributori (media e bassa tensione);

accanto a tali misure strutturali, che è necessario continuare a perseguire con forza, la Commissione europea, con la comunicazione del 23 marzo 2022, COM(2022) 138 *final*, "Sicurezza dell'approvvigionamento e prezzi dell'energia accessibili: opzioni per misure immediate e in vista del prossimo inverno", ha delineato alcuni strumenti per affrontare l'attuale situazione di emergenza rispetto ai prezzi elevati dell'energia, anche derogando ad alcuni principi europei. Tra gli strumenti delineati, che vanno a insistere tanto sul mercato dell'energia elettrica, quanto su quello del gas naturale, vi sono soluzioni che riguardano il mercato dell'energia, impegna il Governo:

1) a continuare a sostenere le azioni rivolte alla determinazione di un *price cap* europeo temporaneo sulla transazione di gas naturale all'ingrosso e una strategia europea per lo stoccaggio e l'acquisto comune del gas naturale;

2) a sostenere strenuamente in ambito europeo la costituzione di un *energy recovery fund*, al fine di rilanciare gli investimenti nel settore della transizione ecologica, in particolare per sostenere gli interventi di riduzione dei consumi di energia, d'efficienza energetica, di produzione di energia da fonti rinnovabili, per l'impiego delle tecnologie per l'accumulo e lo sviluppo della relativa filiera produttiva tecnologica;

3) a promuovere, anche attraverso un'adeguata campagna di comunicazione sui *media* nazionali e locali, tutti gli strumenti e gli incentivi disponibili per i clienti finali relativi agli interventi rivolti alla decarbonizzazione e alla transizione ecologica, per la riduzione e l'efficientamento dei consumi di energia, l'incremento dell'autoconsumo di energia individuale e collettivo e la produzione di energia rinnovabile;

4) ad istituire un fondo di solidarietà volto a calmierare gli incrementi dei prezzi energetici, sia per i clienti domestici che per i non domestici, da alimentare anche attraverso un contributo derivante dagli extraprofiti nel settore energetico fossile, in particolare prevedendo: a) un *cap* ai ricavi per i servizi sul mercato del dispacciamento; b) il pagamento degli oneri di sistema anche da parte degli utenti alimentati da impianti fossili situati all'interno di reti interne di utenze; c) l'incremento dei canoni annui sui titoli minerari conferiti per la ricerca, la coltivazione di idrocarburi e per lo stoccaggio del gas naturale; d) l'incremento delle *royalties* sulla produzione di idrocarburi; e) la riduzione delle franchigie sulla produzione degli idrocarburi; f) l'individuazione di extraprofiti alimentati nell'ambito delle compravendite nel mercato del gas naturale;

5) a istituire un fondo per la compensazione dei maggiori costi sostenuti dagli enti locali per l'incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas;

6) ad adoperarsi affinché ai cittadini in condizioni di vulnerabilità, conformemente al dettato della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, sia assicurato, attraverso il ricorso ad un operatore pubblico che persegua esclusivamente l'equilibrio di bilancio non avendo come obiettivo la massimizzazione degli utili, un approvvigionamento di energia che ne contenga i costi e mitighi la volatilità dei prezzi, prevedendo inoltre che tale operatore, di comprovata esperienza nell'attività di acquisto, operi utilizzando tutti gli strumenti di mercato e

privilegiando l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, acquistata anche con contratti di lungo termine (PPA);

7) a completare nel più breve tempo possibile la definizione delle condizioni e dei criteri per il graduale passaggio, nell'ambito del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, dall'applicazione di un PUN all'applicazione di prezzi zionali definiti in base agli andamenti del mercato, tenendo conto non solamente dell'esigenza di salvaguardare gli indicatori di prezzo di riferimento per lo sviluppo e della trasparenza dei mercati, ma anche del corretto funzionamento di questi ultimi;

8) a promuovere ed estendere, anche oltre quanto già previsto, l'impiego e la realizzazione dei sistemi semplici di produzione e consumo anche laddove l'unità di produzione da fonti rinnovabili si collochi in un sito del cliente finale diverso da quello dove il medesimo cliente consuma l'energia, tenendo comunque in considerazione criteri di prossimità e la sostenibilità ai fini del pagamento degli oneri di sistema;

9) ad adoperarsi al fine di favorire il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione degli impianti rinnovabili, anche provvedendo all'adozione di linee guida relative alle modalità di funzionamento delle procedure semplificate di autorizzazione (PAS, DILA) per evitare interpretazioni restrittive che ne impediscano di fatto l'utilizzo;

10) ad adottare ogni opportuna iniziativa affinché la commissione tecnica PNRR e PNIEC possa contare sugli introiti da tariffe versate dai proponenti nella misura indispensabile per operare in piena funzionalità, così da assicurare la celerità necessaria e garantire che nell'anno 2022, e nei seguenti, siano autorizzati almeno 7 Gigawatt, secondo quanto indicato negli obiettivi al 2030 sulle fonti rinnovabili;

11) ad accelerare le condizioni volte a far sì che la diminuzione del costo dell'energia generata dall'ingresso di nuova energia rinnovabile si riflettano in minori costi per i consumatori, attraverso la possibilità di avvalersi di prezzi dinamici oppure di contratti PPA dedicati;

12) a supportare gli operatori di mercato nell'ottenimento delle garanzie necessarie alla loro operatività, prevedendo meccanismi straordinari di accesso alle garanzie, preferibilmente attraverso il ricorso a società a partecipazione pubblica, quali, ad esempio, SACE;

13) a rivedere, al fine di innalzarlo, il limite ISEE che consente alle famiglie di percepire il *bonus* sociale, attraverso la copertura dei costi necessari con risorse derivanti dalla fiscalità generale, con un opportuno effetto redistributivo;

14) a verificare che le tariffe di aggiudicazione del *capacity market* per gli anni 2022 e 2023 non prevedano extra marginalità e, qualora invece presenti, allinearle alle minori tariffe previste per l'anno 2024;

15) a riconoscere, per gli anni 2022, 2023 e 2024, una detrazione fiscale dell'80 per cento a favore dei costi sostenuti delle piccole e medie imprese per la produzione di energia elettrica o termica da fonte rinnovabile, ovvero per la riqualificazione energetica degli edifici nella propria disponibilità, ivi inclusi gli eventuali costi per la rimozione dell'amianto, avvalendosi dello sconto in fattura o della cessione del credito, nonché a prevedere la medesima detrazione, anche alle comunità di energia rinnovabile che eseguono e finanziano tali interventi al fine di garantire risparmi energetici o consumo di energia rinnovabile autoprodotta ai loro associati;

16) a istituire un fondo di garanzia per la realizzazione degli impianti e delle misure di efficienza relativi alle comunità energetiche rinnovabili.

(1-00457) (Testo 2)

Mozioni

[TARICCO](#), [BITI Caterina](#), [MALPEZZI Simona Flavia](#), [FERRARI](#), [MIRABELLI](#), [COLLINA](#), [D'ARIENZO](#), [CIRINNÀ Monica](#), [ROSSOMANDO Anna](#), [MARCUCCI](#), [ALFIERI](#), [RAMPI](#), [VERDUCCI](#), [STEFANO](#), [FEDELI Valeria](#), [PITTELLA](#), [MANCA](#), [GIACOBBE](#), [IORI Vanna](#), [COMINCINI](#), [BOLDRINI Paola](#), [VATTUONE](#), [FERRAZZI](#), [ROJC Tatjana](#), [ASTORRE](#), [PINOTTI Roberta](#), [LAUS](#), [D'ALFONSO](#) - Il Senato,

premessi che:

le api e gli altri insetti impollinatori garantiscono, mediante l'impollinazione, la riproduzione di molte

piante coltivate e selvatiche, contribuendo naturalmente alla produzione e alla sicurezza alimentare, nonché alla tutela della biodiversità, in Italia, in Europa e nel resto del mondo, e nonostante questo, purtroppo, la loro importanza non è sufficientemente riconosciuta, ed è spesso data anzi per scontata, mentre per esempio negli Stati Uniti ogni anno si spendono 2 miliardi di euro per l'impollinazione artificiale;

secondo uno studio dell'Istituto nazionale per la ricerca agronomica francese (INRA), finanziato dall'Unione europea, il venir meno del ruolo delle api comporterebbe un costo di 153 miliardi di euro a livello mondiale, pari al 10 per cento del valore di mercato dei prodotti alimentari, e circa l'84 per cento delle specie coltivate in Europa dipende dall'impollinazione degli insetti, come anche il 70 per cento delle principali colture utilizzate nel mondo per il consumo umano, e basterebbero questi dati a sottolineare l'importanza e la necessità di proteggere gli insetti impollinatori;

i recenti studi condotti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) dimostrano come l'incremento della densità e della varietà degli insetti impollinatori abbia un impatto diretto sulla produttività dei raccolti, e come ciò, globalmente, si possa stimare soprattutto per i piccoli agricoltori in aumento della loro produttività media di oltre il 20 per cento;

la Commissione dell'Unione europea, alla luce di stime che valutano in circa 5 miliardi di euro la produzione agricola annuale europea attribuibile direttamente agli impollinatori, per affrontarne il declino, ha avviato una consultazione pubblica su un'iniziativa a loro tutela, e ha invitato scienziati, agricoltori e imprese, organizzazioni ambientali, autorità pubbliche e cittadini a intervenire con contributi;

premesse, altresì, che:

il modello di vita e di attività degli ultimi decenni, con mobilità di persone e di merci sempre più globalizzate e interattive, ha incentivato, e vieppiù accelerato e rafforzato, l'interscambio di tecnologie e di merci tra aree di ogni longitudine e di ogni latitudine, intensificando le correlazioni e le interdipendenze tra economie, sistemi e modelli di vita, creando inevitabilmente le condizioni, nonostante gli sforzi e le azioni di prevenzione per evitarlo, per una maggiore e più accelerata mobilità e approdo nelle varie realtà anche di parassiti, organismi e patologie nei vari contesti prima mai conosciuti, anche con effetti e conseguenze allo stato non compiutamente valutabili;

il consolidarsi nei decenni passati di un modello di produzione agricola basato in larga parte sulla specializzazione e sulla massimizzazione delle rese per ettaro e abbattimento dei costi di produzione, con il conseguente uso crescente di diserbanti e di prodotti fitosanitari, miranti in molti casi più all'eliminazione delle manifestazioni e delle conseguenze di un disequilibrio ambientale, che non alla ricostruzione dell'equilibrio compromesso, ha oggettivamente, per una stagione non breve, contribuito a comprimere la biodiversità, e anche in alcuni casi a generare pesanti conseguenze ambientali. Gli effetti di tale tendenza hanno evidenziato la necessità e l'urgenza di correzioni di rotta e di approcci diversi che, anche grazie allo stimolo e al sostegno delle politiche messe in atto dall'Unione europea, hanno orientato e accompagnato un intensificarsi di studi, di ricerche, di sperimentazioni e applicazioni finalizzati a un'agricoltura più attenta all'ambiente, alla biodiversità e alla sostenibilità prospettica, e indirettamente anche alla creazione di migliori condizioni di vita per api e impollinatori in genere. Sono significativamente cresciute l'agricoltura biologica e forme di agricoltura integrata e in generale più ampiamente sostenibili e salubri per l'uomo, per gli animali e per l'ambiente. A questa rinnovata sensibilità ha sicuramente contribuito anche la comunità apistica, che ha saputo sviluppare una propria capacità autonoma di denuncia, di sensibilizzazione e di proposta, verso istituzioni e categorie produttive, anche a partire da crescenti conoscenze scientifiche ed esperienze di campo;

la consapevolezza che l'agricoltura è al tempo stesso uno degli attori ambientali più importanti e un imprescindibile custode e attivatore della qualità del contesto territoriale e della fertilità dello stesso ha portato a compiere scelte importanti per la natura, per gli animali e anche e soprattutto per il comparto apistico. Si è così giunti per la prima volta all'introduzione di importanti divieti e limiti ad alcune famiglie di insetticidi e ad alcune molecole biocide che avevano avuto un impatto devastante sulla salute di api, insetti impollinatori e ambiente, riconoscendo alle api, e agli apicoltori, il ruolo di indispensabili *partner* dell'agricoltura di oggi e di domani;

premessi, inoltre, che:

secondo i più recenti dati dell'Osservatorio nazionale miele e dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), l'Italia risulterebbe il quarto Paese europeo per numero di alveari (1,6 milioni), dopo Spagna (3 milioni), Romania e Polonia (rispettivamente 2 e 1,7 milioni), con una consistenza in aumento del 7,5 per cento nel 2019 rispetto all'anno precedente;

l'effettiva produzione italiana di miele, sempre secondo i dati dell'Osservatorio nazionale miele e di ISMEA, per l'anno 2019 si è attestata su circa 15.000 tonnellate, contro una produzione nazionale attesa di 23.000 tonnellate. La produzione 2020 in leggero recupero si sarebbe invece assestata intorno alle 18.500 tonnellate;

la produzione di miele, come accennato, proviene da oltre 1,6 milioni di alveari, di cui oltre 780.000 stanziali e 650.000 nomadi; una piccola quota residua è poi rappresentata da alveari non meglio classificati. Il 74 per cento degli alveari totali (oltre 1.230.000) sono gestiti da apicoltori commerciali che allevano le api per professione. La grande prevalenza di alveari detenuti da apicoltori con partita IVA sottolinea l'elevata professionalità del settore e l'importanza del comparto nel contesto agro-economico. Nel 2019 sono stati quasi oltre 190.000 gli alveari che hanno prodotto miele biologico, mentre quasi 1,4 milioni di alveari producono miele convenzionale. Nei primi sei mesi del 2020 questi alveari sono saliti rispettivamente a quasi 210.000 e a 1,45 milioni;

a livello geografico la produzione è diffusa in tutte le regioni (con le maggiori concentrazioni in Piemonte con oltre 5.000 tonnellate stimate, Toscana con oltre 3.000 tonnellate, Emilia-Romagna con oltre 2.000 tonnellate). Dai dati produttivi medi stimati per regione emergerebbe una resa media per alveare, per le aziende professioniste che praticano nomadismo, di circa 13 chili per alveare per le regioni del Nord e del Centro e circa 25 chili per alveare per le regioni del Sud e delle isole, con una resa media a livello nazionale di circa 18 chili per alveare;

dopo il picco del 2018, le importazioni italiane di miele si sono ridimensionate nel 2019, riducendosi del 12 per cento, e il *trend* sembrerebbe in flessione anche nel 2020, contestuale riduzione si sarebbe avuta anche nell'*export* con un calo in valore anche del 25 per cento. La principale provenienza dell'*import* resta l'Ungheria, dalla quale proviene il 42 per cento dei volumi importati;

dal 2015 al 2019 la spesa per gli acquisti domestici di miele è cresciuta dell'8,8 per cento a fronte di un incremento del 4 per cento dei volumi. Tale dinamica, tuttavia, è il saldo tra un triennio di risultati estremamente positivi (dal 2015 al 2017) e il ripiegamento accusato nel biennio 2018 e 2019. Nel 2020 gli acquisti di miele hanno registrato una tendenza di crescita dei consumi con un recupero delle vendite;

considerato che:

per quanto concerne l'aspetto produttivo, come registrato anche nei rapporti annuali dell'ISMEA, la produzione del miele italiano è da alcuni anni in forte calo in tutto il Paese. Per quanto concerne la campagna 2020, sebbene in lieve recupero rispetto al 2019, è proseguita la tendenza negativa delle produzioni su gran parte del territorio nazionale e quella 2021 non sta dando al momento nuovi motivi di speranza. Molto eterogenee e complessivamente deludenti, tranne che per alcune eccezioni in specifiche aree vocate, risultano le produzioni dei monoflora di punta, sia per il Nord (l'acacia) che per il Sud (gli agrumi), così come risulta un'annata pessima per la sulla;

diversi fattori fra loro concomitanti e spesso sovrapponibili risulterebbero aver inciso negativamente sulla produzione di miele: a) i cambiamenti climatici con il susseguirsi di inverni miti e siccitosi a ritorni di freddo primaverili repentini e l'intensificarsi di fenomeni estremi quali grandine, alta ventosità e precipitazioni torrenziali che hanno comportato una serie di conseguenze negative, dirette e indirette, sullo sviluppo delle piante e sul benessere delle api. I fenomeni atmosferici avversi, producendo effetti negativi sulla produzione di nettare di molte specie vegetali, hanno generato prolungati stati di *stress* alimentare nelle colonie di api e hanno costretto gli apicoltori a nutrizioni artificiali di soccorso, molto dispendiose dal punto di vista economico, e hanno, in molti casi, ridotto drasticamente o azzerato le produzioni; b) l'attuale modello di produzione agricola, con significativo utilizzo di fitofarmaci e diserbanti, peraltro non sempre rispettoso delle prescrizioni e delle buone pratiche agronomiche, è anche una delle cause delle criticità e delle mancate o ridotte produzioni in

apicoltura. L'impiego di antiparassitari e diserbanti infatti, in alcuni casi rivelatisi poi dannosi e sospesi dall'uso, e spesso utilizzati senza adeguata adozione di pratiche agronomiche per ridurre il contatto con insetti utili, ha riverberato negli anni pesanti conseguenze sulle colonie di api (avvelenamenti, riduzione della popolazione, impatto sulla longevità dell'ape, eccetera), soprattutto in areali a maggior concentrazione di colture intensive, quali ad esempio vite, nocciolo, ortofrutta, coltivazioni sementiere; c) la riduzione della superficie e delle specie botaniche di interesse apistico: l'antropizzazione e l'introduzione di *cultivar* ibridate non nettarifere (ad esempio girasole e colza) hanno limitato ulteriormente non solo le produzioni ma la possibilità stessa di far sopravvivere gli alveari senza dovere ricorrere al nomadismo e la stessa gestione agronomica dei terreni marginali, di aree incolte interstiziali e di infrastrutture viarie e idriche di servizio ha drasticamente ridotto la possibilità di fioritura di essenze spontanee, che sarebbero invece potute diventare fonti di cibo per tutti gli impollinatori; d) nuovi nemici delle api: predatori e parassiti anche di nuova provenienza esogena che stanno colonizzando porzioni sempre più vaste della nostra penisola (ad esempio *Vespa Velutina*, *Vespa orientalis*, *Aethinatumida*), con un forte impatto sulla salute delle colonie dei territori interessati e una drastica riduzione delle potenzialità produttive degli alveari; considerato, altresì, che:

relativamente alle problematiche di mercato, nonostante i problemi produttivi evidenziati, e le riduzioni di produzione nazionale, si è registrato negli ultimi anni un calo delle quotazioni dei prezzi del miele nazionale oltre a un'accentuata riduzione della domanda e di conseguenza degli scambi interni e verso l'estero;

in un siffatto quadro generale, in cui di norma l'Italia produce circa il 50 per cento del fabbisogno nazionale di miele, tale comportamento anomalo del mercato, anche sulla base delle informazioni e delle indicazioni delle associazioni di rappresentanza del settore, sarebbe motivato e correlato a: 1) la sostituzione di alcune referenze carenti con prodotto di altri Paesi membri dell'Unione europea; 2) il crescente *import* e la proposta commerciale di miele asiatico di dubbia qualità e a basso costo; 3) l'aumento quantitativo e qualitativo di adulterazioni e frodi, sempre più sofisticate; 4) l'insufficiente efficacia dei controlli sul prodotto *extra* Unione europea importato; 5) la minore disponibilità economica dei consumatori; 6) la contrazione dei consumi invernali causata dal clima più mite; 7) la carenza di comunicazione sui temi qualitativi;

considerato, inoltre, che:

gli esami di laboratorio, che sono stati effettuati negli ultimi anni dal centro comune di ricerca europeo, hanno evidenziato che il 20 per cento dei campioni di miele prelevati presso i posti di frontiera esterna e le sedi degli importatori non rispettava i criteri di composizione, o i processi di produzione definiti nella direttiva concernente il miele (direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001), e che il 14 per cento dei campioni rivelava la presenza di zucchero aggiunto, confermando quindi che in Europa continua ad arrivare miele contraffatto e adulterato;

il miele è il terzo prodotto più adulterato al mondo e tale adulterazione causa notevoli danni agli apicoltori italiani ed europei, ed espone i consumatori anche a rischi per la salute;

l'articolo 2, paragrafo 4, lettera *a*), secondo comma, della direttiva sul miele, modificata dalla direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, stabilisce che, qualora il miele sia originario di più Stati membri o Paesi terzi, l'indicazione obbligatoria dei Paesi di origine può essere sostituita da una delle seguenti indicazioni, a seconda del caso: "miscela di mieli originari dell'UE", "miscela di mieli non originari dell'UE" o "miscela di mieli originari e non originari dell'UE", e l'indicazione "miscela di mieli originari e non originari dell'UE" non fornisce informazioni sufficienti ai consumatori, e considerando inoltre che numerose imprese di confezionamento e di distribuzione di miele utilizzano questo tipo di indicazione allo scopo di omettere i reali Paesi d'origine e la quantità di miele proveniente da diversi Paesi, dal momento che gli acquirenti, sempre più consapevoli, sono diffidenti riguardo ai prodotti alimentari provenienti da alcuni Paesi;

molti grandi produttori di miele come gli Stati Uniti, il Canada, l'Argentina o il Messico hanno introdotto obblighi di etichettatura del miele molto più rigorosi rispetto alle norme semplificate dell'Unione europea, e pertanto offrono garanzie molto migliori di quelle dell'Unione per quanto

riguarda le informazioni necessarie da fornire ai consumatori;  
sulla base delle normative vigenti l'Unione europea, gli Stati membri e l'Italia dovrebbero garantire che tutti i mieli importati anche provenienti da Paesi terzi siano conformi alla definizione di miele nell'Unione europea, e quindi sicuramente incrementare e meglio finalizzare i controlli su prodotto importato;

valutato che:

un ruolo importante nell'alterazione delle regole del mercato mondiale del miele, con nefasti effetti su quello nazionale, sarebbe connesso alla disponibilità di ingenti quantità di prodotto proveniente da Paesi *extra* Unione europea, spesso adulterato con sistemi sofisticati (sciropi di riso) e difficilmente identificabile come tale ai controlli attualmente in vigore o realizzato con procedimenti industriali di disidratazione, in totale contrasto con la direttiva europea sul miele e con il *codex alimentarius* della FAO (1981);

in un contesto generale di grande fluttuazione unitaria e generale delle rese, l'unico Paese che non ha manifestato flessioni nella produzione risulterebbe la Cina, con inspiegabili incrementi produttivi non giustificati da analoga crescita del numero di alveari allevati. Questo Paese, principale esportatore mondiale di miele, registra un costante incremento delle capacità produttive accompagnato da una costante stabilità del potenziale teorico. Dal 2013, le importazioni in Unione europea provenienti dalla Cina ammontano mediamente a 80.000 tonnellate all'anno e sono state in costante crescita negli ultimi anni;

nel 2019 risulterebbe che il prezzo del miele cinese sia sceso ulteriormente a 1,24 euro al chilo. La sola analisi del prezzo all'importazione può fornire una prima indicazione relativa alla qualità e motiva più che fondati sospetti. A titolo di esempio, sul mercato interno cinese il miele risulterebbe venduto a un prezzo compreso tra 9,02 e 36,09 euro al chilo, mentre il prezzo d'esportazione del miele destinato all'Unione europea risulta appunto compreso tra 0,90 e 2,71 euro al chilo. Una tale differenza di prezzo autorizza a supporre anche a possibili procedure quanto meno non trasparenti;

in Cina, risulterebbe diffusa la prassi di raccogliere miele immaturo, con alto contenuto di acqua, che sarebbe poi conferito a "fabbriche del miele" che provvederebbero a lavorarlo, filtrarlo e deumidificarlo. Tale processo industriale sostituirebbe, di fatto, il processo di maturazione delle api e priverebbe il prodotto ottenuto di componenti caratteristiche. La modalità cinese di produzione di miele definita dagli *standard* della Repubblica popolare cinese (GB 16740-2014, 2015), che nulla dicono sull'impossibilità di aggiungere o estrarre sostanze dal miele da destinare al mercato o sulla maturazione nei favi dell'alveare, prefigurerebbe produzioni non sempre conformi né al *codex alimentarius* né alla direttiva 2001/110/CE che individua il miele come sostanza dolce naturale prodotta dalla *Apis mellifera* proibisce l'aggiunta di qualsivoglia ingrediente, congiuntamente all'eliminazione di qualunque componente specifica del miele, conformemente appunto alla norma del *codex alimentarius* per il miele (*codex stan* 12-1981); si sarebbe quindi in presenza di importazioni di prodotto che potrebbe essere definito "miele" secondo la normativa cinese, ma non secondo quella europea e non secondo la definizione del *codex alimentarius*,

impegna il Governo:

1) in sede di definizione e di attuazione della politica agricola comune (PAC):

a) a promuovere una visione rispettosa ed orientata alla salvaguardia e alla protezione degli impollinatori, nonché alla promozione del loro ruolo vitale per l'agricoltura e l'ambiente;

b) in particolare nel primo pilastro, a dare risalto alle misure favorevoli alle api e agli impollinatori previste dalla condizionalità: "buone condizioni agricole e ambientali" (*good agricultural and environmental conditions* GAEC) e "requisiti di gestione obbligatori" (SMR), assicurando la loro corretta applicazione;

c) a prevedere "pacchetti" di misure di sostegno agli impollinatori e buone pratiche per gli agricoltori che attivano innovativi e specifici interventi e colture di interesse per gli impollinatori stessi. Le misure dovrebbero includere anche la diversificazione delle colture, l'impegno reciproco tra apicoltori e agricoltori, anche prevedendo misure più attente e rispettose verso le api e i pronubi, e incentivi alla coltivazione di piante di interesse nettario o pollinifero e l'inserimento di infrastrutture ecologiche



(siepi, stagni, aiuole, strisce di fiori, colture o prati permanenti ad alto valore ecologico, bosco);

2) in merito al secondo pilastro, a prevedere:

a) misure agroambientali e climatiche (*European association of guarantee institutions* AECM) incentrate sui sistemi di produzione rispettosi dell'ambiente, tecnologie di precisione, agricoltura biologica e lotta integrata, energie rinnovabili;

b) azioni di informazione e formazione degli esperti dei servizi di consulenza agricola (FAS), sulle esigenze e sui pericoli in cui incorrono gli impollinatori, al fine di fornire la migliore consulenza possibile agli agricoltori per la tutela degli impollinatori e per la salvaguardia della biodiversità, anche prevedendo che queste azioni siano nel piano di azione nazionale (PAN) a supporto dei provvedimenti della futura PAC;

c) incentivi agli investimenti in tecniche non dannose per api e impollinatori: tecniche *dropleg*, *robot* autonomi invece di erbicidi, *big data*, sensori di identificazione a radiofrequenza (*RFID radio frequency identification*), feromoni, immagini satellitari, agricoltura di precisione, eccetera;

d) azioni per accrescere la conoscenza e per l'innovazione in agricoltura (*agricultural knowledge and innovation systems* AKIS) al fine di migliorare le pratiche e la cooperazione in agricoltura, tra coltivatori, allevatori e apicoltori;

3) a coordinarsi con gli altri Paesi interessati per ottenere dalla Commissione europea, al fine di favorire le produzioni di qualità, di garantire il consumatore e di tutelare i produttori italiani ed europei dal rischio di pesanti fenomeni di concorrenza sleale dovuti alla commercializzazione di prodotti apistici di dubbia origine e qualità e per un'efficace azione di contrasto contro le produzioni non conformi:

a) un nuovo piano di controllo coordinato fra gli Stati membri, almeno per le importazioni di lotti superiori alle 20 tonnellate di miele provenienti da Paesi terzi, per garantire la piena conformità del miele e degli altri prodotti apistici importati con le norme di alta qualità dell'Unione europea, contrastando così sia produttori dei Paesi terzi che utilizzano metodi scorretti, sia le aziende di confezionamento e distribuzione che mescolano consapevolmente il miele adulterato di importazione con miele prodotto da Paesi membri dell'Unione europea, anche attraverso un monitoraggio dei flussi rilevati da Eurostat con una verifica puntuale dei principali *partner* commerciali di miele proveniente dalla Cina e dalle altre aree di grande importazione, della qualità e della natura degli scambi da questi Paesi verso l'Italia;

b) il riconoscimento, il sostegno, lo sviluppo e la certificazione di metodi di analisi di laboratorio efficaci (analisi melissopalinochimiche, microscopiche e polliniche, ma anche tecniche quali la risonanza magnetica nucleare (RMN) e la cromatografia in fase liquida ad alta prestazione, HPLC) per rilevare ogni marcatore specifico delle api, al fine di individuare casi di adulterazione del miele, anche prevedendo risorse per la formazione di operatori specializzati dedicati e lo sviluppo di una banca dati ufficiale per il miele, classificando il miele di origini diverse mediante un metodo di analisi comune;

c) il sostegno alla ricerca per sviluppare e soprattutto validare nuove tecniche di individuazione dell'adulterazione del miele che siano economicamente convenienti per tutti gli operatori, anche attivando o individuando un laboratorio europeo di referenziazione per il miele, con l'obiettivo di verificare l'autenticità del miele e di assistere le autorità di controllo degli Stati membri nell'individuazione delle frodi;

4) a promuovere iniziative volte a modificare la "direttiva miele" al fine di:

a) evidenziare in etichetta tutti i Paesi di origine per le miscele di mieli, nonché le percentuali di mieli diversi all'interno della miscela, per permettere chiarezza e valorizzazione della produzione europea che rispetta severe condizioni di produzione e al fine di una armonizzazione del funzionamento del mercato interno, con particolare riferimento anche alla comprensione dei consumatori (ad esempio la Repubblica popolare cinese o Cina e non semplicemente RPC);

b) fornire definizioni chiare e illustrare le principali caratteristiche del prodotto e in ogni caso inserire l'obbligo di indicare il Paese di origine, per il miele e per i prodotti dell'apicoltura, come miele monoflorale e millefiori, propoli, pappa reale, cera d'api, polline in grani, pane d'api e veleno d'api, come peraltro già richiesto in testi già approvati dallo stesso Parlamento europeo;

- c) esaminare attentamente, conformemente al disposto del regolamento (UE) 2016/1036, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, l'importazione massiccia di miele cinese e, in particolare, a controllare le operazioni delle aziende che esportano miele di origine cinese e a valutarne la qualità, il volume e i prezzi di vendita sul mercato del miele dell'Unione;
  - d) la possibilità, anche nel caso del miele e degli altri prodotti apistici, analogamente ad alcuni prodotti a base di carne o lattiero-caseari, per gli Stati membri di richiedere l'indicazione obbligatoria dell'origine del miele;
  - e) un programma di informazione e promozione "multipaese" sul miele europeo rivolto al mercato interno, che metta in risalto gli *standard* di produzione europei e italiani, anche con una specifica dotazione nel quadro del programma di lavoro annuale di promozione della Commissione;
  - f) l'istituzione di un osservatorio europeo del mercato del miele, per rendere il mercato del miele nell'Unione europea più trasparente, attraverso il monitoraggio economico del settore (prezzi, produzione, *stock*, importazioni ed esportazioni *intra* ed *extra* comunitarie, monitoraggio del prezzo lungo tutta la filiera), con informazioni pertinenti, regolari e affidabili e con la partecipazione dei diversi operatori della catena di commercializzazione;
  - g) di orientare maggiormente su qualità ed origine del prodotto, i piani nazionali di campionatura obbligatoria del miele, incrementando la capacità e il ventaglio dei controlli e delle analisi condotte dagli Stati membri, indirizzandoli in misura maggiore all'individuazione e al contrasto di frodi e adulterazione;
  - h) l'attivazione di campagne di informazione e promozione sulle proprietà nutritive e sui benefici per la salute derivanti dal consumo di miele, anche attivando l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) a formulare indicazioni sulle qualità e sulla salubrità del miele, con particolare attenzione al contenuto di microelementi ed enzimi;
- 5) per sostenere le particolari criticità della stagione, a prevedere:
- a) non solo in riferimento all'emergenza da COVID-19, ma soprattutto alla crisi che ha colpito il settore apistico già a partire dagli anni 2018 e 2019, un piano di interventi puntuali (microcredito, abbattimento delle commissioni di garanzia, contributi in conto interessi, o accesso a finanziamenti agevolati con garanzie pubbliche, congelamento o dilazione dei pagamenti dei contributi agricoli e di tutti i tributi riguardanti l'apicoltura) soprattutto per le aziende che dall'apicoltura traggono una importante quota del loro sostentamento economico, con riferimento alla riduzione di reddito degli ultimi anni in rapporto ai precedenti, e alla riduzione delle rese produttive in rapporto alle medie rilevate negli anni dall'Osservatorio nazionale miele e da ISMEA;
  - b) forme di sostegno volte a favorire il progressivo adattamento delle tecniche di allevamento delle api ai cambiamenti climatici, in un'ottica di concreto sostegno e valorizzazione del comparto apistico in chiave ecosostenibile;
  - c) incentivi alla creazione di polizze assicurative o fondi mutualistici con contributo pubblico nazionale ed europeo anche per indennizzo dei danni da mancata produzione per il settore;
  - d) il massimo impegno nel raggiungimento delle finalità della legge 24 dicembre 2004, n. 313, per la disciplina dell'apicoltura, anche attraverso un aggiornamento del documento programmatico di cui all'articolo 5, anche con attenzione alla tutela e alla salvaguardia dell'ape autoctona italiana (sottospecie ligustica e sicula o siciliana) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine;
  - e) ad attivare forme di verifica e controllo sulla cera d'api importata dalla Cina, alla luce del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulle specie esotiche invasive, e dei regolamenti sulla salute degli animali e delle piante, regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, rispettivamente, per i rischi di potenziale contaminazione, con possibili conseguenze sulla salute delle api;
  - f) un approfondimento scientifico e una conseguente forte presa di posizione, ispirati al principio di precauzione, in vista della revisione delle autorizzazioni per l'uso in agricoltura e in ambiente aperto, di prodotti a base di principi attivi potenzialmente pericolosi per le api (flupyradifurone, sulfoxaflor,

glifosato, eccetera);

g) il miglioramento, il potenziamento e la strutturazione dei controlli in campo a seguito di segnalazione di avvelenamenti di api;

h) l'istituzione di una *task force* operativa interministeriale a tutela del patrimonio apistico nazionale contro predatori o nemici di origine aliena;

6) per il sostegno al mercato del miele nazionale, a prevedere:

a) il rafforzamento all'interno della filiera delle procedure di tracciabilità per permettere di avere un'identificazione chiara e immediata dell'origine anche del prodotto sfuso contenuto nei fusti di miele o di altri contenitori, utilizzato nell'intera filiera;

b) in ogni caso, il rafforzamento nazionale puntuale e organico del controllo sui mieli importati;

c) l'avvio di campagne promozionali ma soprattutto comunicativo-informative su caratteristiche e distigibilità del miele italiano;

7) per adeguare e semplificare la normativa per l'apicoltura, a prevedere:

a) l'adeguamento del regime fiscale della pappa reale italiana addivenendo a un chiarimento normativo per la pappa reale, che pur essendo a tutti gli effetti un prodotto agricolo, come da legge n. 313 del 2004 che disciplina l'apicoltura, non viene poi però trattata come tale a fini fiscali, non essendo, infatti, compresa nella prima parte della tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (disciplina dell'IVA), nella quale sono elencati tutti i prodotti agricoli per la cui cessione, effettuata dai produttori agricoli, si applicano per l'IVA le cosiddette aliquote ridotte o a compensazione forfettaria, che ne preveda l'inserimento;

b) sburocratizzazione delle procedure per la vendita e la cessione al dettaglio di prodotti agricoli presso sede aziendale come già avviene per i produttori agricoli che cedono in campo i propri prodotti. L'attività dell'apicoltore è, infatti, ai fini sanitari (regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004), attività primaria, compreso il confezionamento del prodotto, e quindi dovrebbero essere estese anche all'apicoltore tutte le semplificazioni anche con riferimento ai locali per la smielatura, la lavorazione e fino alla commercializzazione, e, almeno per le piccole produzioni, la possibilità di esercitare tale attività in locali di uso temporaneo senza che sia necessario il cambio di destinazione d'uso dei locali stessi;

c) l'inserimento tra le attività agricole connesse oltre al miele anche la lavorazione e il confezionamento di tutti gli altri prodotti dell'alveare anche chiarendone l'interpretazione, all'articolo 32, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, ricomprendendo, oltre alla lavorazione e al confezionamento del miele anche quelli degli altri prodotti dell'apicoltura, come elencati nella legge n. 313 del 2004 (disciplina dell'apicoltura) all'articolo 2, comma 2, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele;

d) abolizione del registro carico e scarico degli animali allevati per gli allevatori apistici, che si avvalgono della determinazione del reddito imponibile riferendosi al reddito agrario disponibile, dall'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati di cui all'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, essendo questo dato già presente nella banca dati apistica nazionale e quindi nella piena disponibilità della pubblica amministrazione;

e) definire i necessari chiarimenti interpretativi sul sistema sanzionatorio previsto dalla legge 28 luglio 2016, n. 154, per la parte relativa all'anagrafe apistica nazionale, come definito dalla legge medesima con il comma 2 dell'articolo 34 (Disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici) in merito alle comunicazioni di detenzione degli alveari, anche in riferimento alla proporzionalità delle sanzioni

f) estendere agli apicoltori produttori di idromele le agevolazioni previste dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai cosiddetti "piccoli produttori di vino", cioè i produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno con riferimento agli obblighi burocratici puramente formali legati alla gestione delle

accise (deposito fiscale, comunicazioni all'Agenzia delle dogane) e relative sanzioni penali e amministrative;

8) a promuovere, al fine di consentire una corretta diagnosi del fenomeno della mortalità delle api: un'indagine epidemiologica sulla presenza di malattie infettive parassitarie delle api, effettuata anche in collaborazione con i veterinari aziendali libero professionali e in collaborazione con i veterinari pubblici dipendenti e con la rete del sistema sanitario nazionale, servizio profilassi; un'indagine, anche in collaborazione con gli istituti zooprofilattici regionali, relativa all'impatto sugli impollinatori dell'uso di prodotti chimici in agricoltura.

(1-00494)

[URSO](#), [CIRIANI](#), [RAUTI Isabella](#), [BALBONI](#), [BARBARO](#), [CALANDRINI](#), [DE BERTOLDI](#), [DE CARLO](#), [DRAGO Tiziana Carmela Rosaria](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHÈ Daniela](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MAFFONI](#), [MALAN](#), [NASTRI](#), [PETRENGA Giovanna](#), [RUSPANDINI](#), [TOTARO](#), [ZAFFINI](#) - Il Senato,

premessi che:

i dati sull'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo sono allarmanti, ove si pensi che l'Europol ha stimato che circa l'1 per cento del prodotto interno lordo annuale della UE è coinvolto in attività finanziarie sospette;

le attività di riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo minacciano seriamente l'integrità dell'economia e del sistema finanziario della UE e la sicurezza dei cittadini che devono essere protetti dal terrorismo e dalla criminalità organizzata;

si è, dunque, ritenuto adottare misure volte ad adeguare il quadro normativo UE alle nuove sfide legate all'innovazione tecnologica, come le valute virtuali, la maggiore integrazione dei flussi finanziari nel mercato unico e la natura globale delle organizzazioni terroristiche;

a tal fine nel luglio 2021, la Commissione europea, nell'ambito di un'estesa riforma delle norme in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, ha formulato proposte normative volte al rafforzamento dei poteri e della cooperazione tra le autorità nazionali e all'armonizzazione degli obblighi antiriciclaggio degli operatori con l'obiettivo di uniformare l'operato delle *financial intelligence unit* (UIF) mediante norme più stringenti;

tra le proposte è stata prevista anche la creazione di un'Autorità europea antiriciclaggio, Anti money laundering authority (AMLA), con compiti di supervisione, di supporto e coordinamento tra le UIF nazionali con l'obiettivo di migliorare l'individuazione di transazioni e attività sospette, sventando le scappatoie utilizzate dai criminali per riciclare proventi illeciti o finanziare attività terroristiche attraverso il sistema finanziario;

l'Autorità, la cui istituzione è prevista dal 1° gennaio 2023, avrà poteri di vigilanza e di indagine (con il potere di imporre sanzioni amministrative e penali pecuniarie) nei confronti dei soggetti obbligati "selezionati", vale a dire enti creditizi e finanziari o i gruppi di enti creditizi o finanziari;

più specificatamente i compiti dell'AMLA saranno: a) sostenere le UIF nazionali nel loro lavoro per migliorarne la capacità analitica dei flussi illeciti e fare dell'*intelligence* finanziaria una fonte di informazioni fondamentale per i servizi di contrasto; b) vigilare direttamente su alcuni degli enti finanziari più rischiosi che operano in un gran numero di Stati membri o richiedono un'azione immediata per far fronte a rischi imminenti; c) monitorare e coordinare gli organismi di vigilanza nazionali responsabili di altri soggetti finanziari e coordinare gli organismi di vigilanza dei soggetti non finanziari; d) sostenere la cooperazione tra le UIF e facilitare il coordinamento e le analisi congiunte tra di loro, al fine di individuare meglio i flussi finanziari illeciti di natura transfrontaliera;

la diffusione e l'evoluzione delle nuove tecnologie, quali le criptovalute, che hanno come obiettivo quello di introdurre dei sistemi di pagamento svincolati dai sistemi bancari tradizionali, hanno progressivamente destato una sempre maggiore preoccupazione, soprattutto in forza della capacità di tali strumenti, grazie a meccanismi di "pseudonimato", di prestarsi ad attività criminali, come è stato evidenziato nel rapporto Europol del 2021 "Cryptocurrencies. Tracing the evolution of criminal finances", che ha posto l'attenzione soprattutto sull'utilizzo di questa "moneta virtuale" con finalità di riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali;

considerato che:

negli anni, nel solco della strada aperta da "giudici eroi" quali Rosario Livatino, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, ma anche dell'impegno significativo delle forze dell'ordine, l'Italia si è distinta per un costante impegno nella lotta alla criminalità organizzata ed alle attività di riciclaggio di nuova generazione (attraverso attacchi cibernetici, criptovalute, eccetera) ed ha svolto un notevole lavoro di contrasto, arricchendosi di esperienze investigative di notevole valore affiancate dall'adozione di un'articolata normativa che ha recepito anche quanto previsto a livello comunitario;

in Italia sussistono le alte competenze della UIF connesse alle varie autorità dello Stato, alla magistratura, alle competenti forze dell'ordine, ad organismi antimafia e antiterrorismo;

considerato, altresì, che:

nonostante l'Italia sia il terzo Paese europeo per popolazione, ad oggi non ospita alcuna sede di *authority* europea in ambito economico e finanziario nonostante la normativa e la vigilanza sono molto avanzate e le banche abbiano fatto grossi investimenti per adeguarsi;

il Parlamento, la Commissione e il Consiglio dell'Unione europea hanno sede a Bruxelles; la Banca centrale europea e vigilanza sulle banche sono a Francoforte; l'Autorità bancaria europea e quella degli strumenti finanziari e dei mercati si trovano a Parigi, mentre Madrid ospita l'Organizzazione internazionale dei regolatori sugli strumenti finanziari; infine il comitato che definisce le macro regole per tutto il mondo bancario e finanziario si trova a Basilea (come si evince dal suo nome);

a tal proposito, il Comitato parlamentare per la sicurezza della repubblica (COPASIR), nella sua relazione al Parlamento sull'attività svolta dal 1° gennaio 2021 al 9 febbraio 2022, ha sollecitato il Governo a farsi promotore in sede UE della candidatura dell'Italia ad ospitare la sede dell'AMLA;

tale proposta è stata condivisa in più occasioni, ma anche in sede di audizione presso lo stesso Comitato, lo scorso settembre, dal presidente dell'ABI, Antonio Patuelli, quando riferendo sul ruolo delle nuove tecnologie e il contrasto ai crimini cibernetici nel settore bancario, sulle criptovalute anche quale strumento della criminalità organizzata, ha apprezzato la possibilità che l'Italia rivendichi la sede della costituenda Autorità anti riciclaggio europea;

anche il comandante generale della Guardia di finanza, generale Giuseppe Zafarana, il 30 novembre 2021, sempre del corso dell'audizione presso il COPASIR, tracciando un quadro aggiornato delle attività poste in essere dal Corpo, ha condiviso l'ipotesi che l'istituenda Autorità anti riciclaggio europea abbia sede in Italia;

in occasione dell'ultima riunione lo scorso giugno, il Consiglio UE ha approvato la sua posizione parziale sulla proposta di regolamento relativa all'istituzione della nuova Autorità antiriciclaggio europea, parziale perché non è stato trovato un accordo sulla sede;

sulla base di tale considerazione, il Comitato si è fatto portatore di tale istanza nella speranza che i negoziati in corso che proseguiranno durante il semestre francese porteranno all'esito auspicato, impegna il Governo ad attivarsi presso tutte le sedi europee affinché l'Italia venga designata come Paese ospitante la sede dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

(1-00495)

[IANNONE](#), [BARBARO](#), [CIRIANI](#), [RAUTI Isabella](#), [BALBONI](#), [CALANDRINI](#), [DE BERTOLDI](#), [DE CARLO](#), [DRAGO Tiziana Carmela Rosaria](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHÈ Daniela](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MAFFONI](#), [MALAN](#), [NASTRI](#), [PETRENGA Giovanna](#), [RUSPANDINI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#) - Il Senato,

premessi che:

la cultura intesa in tutte le sue forme ed espressioni, così come tutelata dall'articolo 9 della Costituzione, rappresenta un bene comune inviolabile e, in quanto tale, necessita di essere tutelata e valorizzata;

le sale cinematografiche, come indicato dall'ANEC, vivono una situazione di estrema difficoltà fin dal 23 febbraio 2020, quando è stato minato il settore dell'intrattenimento con perdite iniziali superiori al 75/80 per cento di pubblico;

attingendo alle più recenti elaborazioni curate da CINETEL, la società che effettua un monitoraggio di gran parte del mercato "theatrical" italiano (impresa partecipata pariteticamente da ANEC -

l'associazione degli esercenti - e da ANICA Servizi) dal 1° al 31 maggio 2022, sono stati incassati 25,7 milioni di euro, corrispondenti ad un meno 46,6 per cento rispetto al 2019; i biglietti venduti sono stati soltanto 3,65 milioni, ovvero meno 50,7 per cento rispetto al 2019;

dal 1° gennaio 2022 sono stati incassati 126,6 milioni di euro, corrispondenti a meno il 14,9 per cento rispetto al 2020, meno 56,5 per cento rispetto al 2019; i 18,49 milioni di biglietti venduti corrispondono ad un meno 18,9 per cento rispetto al 2020 ed a un meno 59,1 per cento rispetto al 2019;

a livello europeo, si rileva, secondo i dati dell'European Audiovisual Observatory (EAO), che, per i primi 4 mesi dell'anno (da gennaio ad aprile 2022) al meno 61 per cento dell'Italia (sempre rispetto all'anno di riferimento pre-COVID, ovvero il 2019) corrisponde un meno 50 per cento della Germania, un meno 38 per cento della Francia, un meno 36 per cento della Spagna ed un meno 19 per cento del Regno Unito;

considerato che:

nel 2021 il cinema italiano ha incassato 169,3 milioni di euro e 24,8 milioni di presenze; la differenza rispetto al 2019, prima quindi della pandemia, è di oltre il 70 per cento, sia per i ricavi, sia per le presenze;

l'audiovisivo è la più produttiva delle industrie creative italiane: il suo «effetto moltiplicatore» è il secondo più alto fra quelli di tutte le attività economiche nazionali e comprende circa 8.500 imprese che occupano direttamente circa 50.000 persone: se si considera l'intero indotto, la cifra supera addirittura le 170.000 unità;

esso rappresenta, inoltre, uno strumento di promozione della nostra nazione all'estero, che andrebbe sostenuto con ogni mezzo;

Cinecittà è un simbolo della cinematografia nazionale e rilanciare la centralità degli stabilimenti di Via Tuscolana è funzionale alla remunerabilità dei nuovi investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza: le nuove risorse, infatti, non diventeranno produttive, se non saranno accompagnate da una politica dinamica e aggressiva di riposizionamento sul mercato dei teatri di posa e dei servizi proposti da Cinecittà;

considerato, altresì, che:

recenti dati FAPAV-IPSOS confermano che il fenomeno dell'illegalità diffusa nella fruizione di contenuti audiovisivi, provoca danni ingenti, sia in termini di fatturato (circa 1,7 miliardi di euro), sia come PIL (circa 716 milioni di euro), sia come entrate fiscali per lo Stato (circa 319 milioni di euro), che potrebbero essere impiegati in servizi pubblici a disposizione della collettività;

la pirateria non solo è un freno per lo sviluppo, ma mette anche a serio rischio l'occupazione: si stima una perdita di posti di lavoro pari a 9.400 unità,

impegna il Governo:

1) ad adottare immediati interventi che impongano congrue e sostenibili "finestre" temporali nello sfruttamento di qualsiasi *film*, sia nazionale che internazionale, attestandosi su 105 giorni, come da prassi pre-pandemica, garantendo gli esercenti cinematografici, i distributori e le produzioni, così come le esigenze delle piattaforme *streaming*;

2) ad adottare iniziative volte a garantire che le attività di lancio e promozione in relazione alla successiva disponibilità dell'opera attraverso fornitori di servizi *media* audiovisivi lineari e non lineari, o attraverso editori *home entertainment*, possano essere effettuate dopo un congruo periodo dalla data di prima proiezione in sala cinematografica;

3) a prolungare il "tax credit" al 60 per cento alla distribuzione, al fine di agevolare investimenti in materia di promozione e conseguente visibilità dei prodotti;

4) a rimodulare il "tax credit" alla produzione prevedendola al 60 per cento per opere con prioritario sfruttamento cinematografico e al 30 per cento per quelle destinate ad altri circuiti e modalità di fruizione;

5) a introdurre una chiara regolamentazione sulle "uscite evento", che non possano essere lesive della normativa sulle "finestre", evitando che, in mancanza di regole chiare, siano utilizzate per aggirare il periodo di tempo fissato dalle finestre e finire in tempi brevi sulle altre forme di distribuzione;

- 6) a promuovere iniziative a tutela e sostegno del comparto cinematografico in tutte le sue forme ed espressioni derivanti dall'evoluzione tecnologica;
- 7) a sostenere il rilancio delle sale da cinema tramite la riduzione del peso fiscale delle imposte comunali che gravano sulle imprese, migliorando la mobilità da e per i luoghi di spettacolo, sostenendo l'ammodernamento edilizio e la riconversione ecologica e digitale delle sale, incentivando e promuovendo i consumi culturali del cinema in sala tramite specifici incentivi fiscali come la detrazione dei consumi culturali, formando le nuove generazioni tramite la sinergia con scuole e laboratori;
- 8) ad adottare iniziative urgenti volte al contrasto della pirateria audiovisiva;
- 9) ad intensificare l'azione di sostegno alle sale cinematografiche con maggiori investimenti;
- 10) a contrastare qualsiasi forma di concorrenza sleale, come il sistema delle arene gratuite;
- 11) ad adottare iniziative normative volte a introdurre meccanismi certi che consentano la cessione dei crediti di imposta a favore dell'esercizio cinematografico al sistema bancario e finanziario.

(1-00496)

[NATURALE Gisella](#), [TAVERNA Paola](#), [LEONE Cinzia](#), [AGOSTINELLI Donatella](#), [PUGLIA, L'ABBATE Patty](#), [PAVANELLI Emma](#), [QUARTO](#), [LOREFICE](#) - Il Senato,

premesso che le api e gli altri insetti impollinatori, mediante una costante attività spesso data per scontata e non sufficientemente riconosciuta, svolgono funzioni cruciali per l'ecosistema, garantendo la riproduzione delle piante e la tutela della biodiversità;

considerato che:

il miele è un alimento complesso, che contiene circa 200 sostanze diverse, frutto di un'interazione unica tra regni vegetale e animale. La trasformazione del nettare in miele, da parte delle api, infatti, comporta modifiche dal punto di vista chimico, mediante l'aggiunta di enzimi, nonché una drastica riduzione dell'iniziale percentuale d'acqua;

la domanda di miele sul mercato globale cresce ininterrottamente dal 2010, con un incremento costante di circa 20.000 tonnellate all'anno. Il dilatato consumo è correlato all'aumento della popolazione mondiale, all'ampliamento delle fasce di consumatori e alla crescente preferenza per alimenti naturali e sani. All'incremento della domanda, tuttavia, non corrisponde un'analoga capacità produttiva mondiale;

per quanto concerne il piano interno, la produzione nazionale è caratterizzata da una dimensione aziendale estremamente variabile, che va dalle grandi imprese specializzate alle aziende agricole in cui l'apicoltura è attività integrativa, fino agli hobbisti che praticano l'apicoltura per l'autoconsumo;

in Europa e nelle aree geografiche tradizionalmente grandi produttrici, si registrano ricorrenti flessioni dovute alle avversità che affliggono l'apicoltura, sinteticamente riconducibili all'incremento delle monoculture e alla riduzione delle risorse nettarifere, all'impatto devastante dei pesticidi, alla diffusione di nuove parassitosi, al cambiamento climatico e ai fenomeni estremi che lo accompagnano; sul punto, in particolare, il susseguirsi di inverni miti e siccitosi, ritorni di freddo repentini in primavera, l'intensificarsi di eventi calamitosi quali grandine, alta ventosità e precipitazioni torrenziali e temperature estive elevate accompagnate da perdurata assenza di precipitazioni hanno determinato una serie di conseguenze negative, dirette ed indirette, sullo sviluppo delle piante e sul benessere delle api;

tali fenomeni atmosferici, producendo effetti contrari sulla produzione di nettare di molte specie vegetali, generano prolungati stati di *stress* alimentare nelle colonie di api e spesso costringono gli apicoltori a nutrizioni artificiali di soccorso, troppo dispendiose;

in particolare, i ripetuti e necessari interventi di nutrizione mediata non sono sostitutivi del bottino che le api trovano nell'ambiente, che è ricco di lieviti, enzimi e altre sostanze utili all'alimentazione della covata e al corretto sviluppo del sistema immunitario della colonia, con un conseguente indebolimento delle famiglie stesse;

inoltre, l'arrivo di predatori e parassiti di origine esogena, che stanno occupando porzioni sempre più vaste della penisola, ha cagionato e continua a cagionare un forte impatto sulla salute delle colonie dei territori interessati con una drastica riduzione delle potenzialità produttive degli alveari;

a questa preoccupante situazione si aggiungono estese e crescenti adulterazioni e frodi, tali da mettere il miele al terzo posto, dopo latte e olio, nella classifica degli alimenti maggiormente contraffatti a livello mondiale;

considerato, inoltre, che:

l'impiego sistematico e massivo di fitofarmaci in agricoltura rappresenta una delle più incidenti cause della carenza produttiva del settore. L'assenza di buone pratiche agricole, infatti, non solo riduce l'esposizione degli insetti utili, ma ha anche pesanti conseguenze sulle colonie di api in termini di avvelenamenti, riduzione della popolazione, impatto sulla longevità;

l'antropizzazione e l'introduzione di *cultivar* ibridate, non nettarifere, ostacolano la sopravvivenza degli alveari. A tali fattori si aggiunge una generale gestione agricola dei terreni marginali, o anche momentaneamente improduttivi, che non permette la fioritura eventuale di essenze spontanee, preziose fonti di cibo per tutti i pronubi,

impegna il Governo:

1) a promuovere azioni volte alla salvaguardia degli insetti impollinatori e al contrasto del fenomeno della mortalità delle api tramite un'intensificazione dell'utilizzo dei dispositivi tecnologici a supporto delle attività di monitoraggio ordinarie;

2) a definire delle linee guida a livello nazionale per monitorare, verificare e denunciare velocemente i fenomeni di morie e spopolamenti degli alveari causati da avvelenamenti acuti o cronici per effetto dei fitofarmaci, prevedendo altresì che tali procedure includano i campionamenti delle matrici vegetali in campo, anche attraverso la designazione di addetti adeguatamente formati e protocolli certi di intervento presso ogni ASL;

3) ad intensificare, anche con il proficuo utilizzo delle nuove tecnologie di *screening* disponibili, i processi di controllo sui mieli di importazione al fine di scongiurare, nelle piattaforme nazionali, la diffusione di frodi in campo agroalimentare e la commercializzazione di miele adulterato, in spregio alle disposizioni interne ed unionali;

4) a definire un sistema di qualità nazionale del miele italiano con una forte connotazione e caratterizzazione territoriale, basato su criteri oggettivi analitici superiori rispetto alle norme già esistenti, uniti all'utilizzo di biotecniche di gestione ed allevamento degli alveari, che assicurano il benessere delle api contro le principali patologie;

5) a cogliere l'opportunità della programmazione della prossima PAC, così come delineato nel piano strategico nazionale, per l'attuazione di misure aventi ricadute positive, dirette e indirette, sulle api e sul settore apistico, fra cui: nell'ambito del primo pilastro, l'adozione dell'eco-schema n. 5 a favore degli insetti impollinatori, con il fine di assicurare pascoli nettarifere per le api e la non esposizione ai fitofarmaci; nell'ambito del secondo pilastro, nelle azioni previste per lo sviluppo rurale, l'attuazione di una specifica misura (ACA18) studiata *ex novo*, per sostenere i produttori apistici che si impegnano a trasferire i propri alveari in aree dove, a livello regionale, è riconosciuta una carenza di biodiversità;

6) a prevedere azioni volte alla sensibilizzazione e alla formazione degli agricoltori, dei contoterzisti e dei tecnici di campagna, in merito al ruolo cruciale dei pronubi, e in particolar modo delle api, per l'impollinazione e per i cicli vitali nonché concretizzare gli interventi relativi al sistema della conoscenza e innovazione in agricoltura (agricultural knowledge and innovation system, AKIS) previsti dalla futura PAC;

7) a fornire linee guida a livello nazionale, ad uso degli enti pubblici, in particolare per i Comuni che gestiscono o appaltano la cura del verde urbano, affinché siano salvaguardate le api da scorrette scelte in materia di trattamenti antiparassitari nonché assicurare una costante sensibilizzazione dei cittadini alla tutela degli insetti impollinatori, a partire dalle scelte per la gestione del verde privato, come giardini e orti;

8) a prevedere la formazione sistematica nelle scuole primarie e secondarie, soprattutto quelle ad indirizzo agrario, sul ruolo degli insetti impollinatori, e in particolar modo delle api, nonché sulla loro funzione per il mantenimento della biodiversità.

(1-00497)

[BERNINI Anna Maria](#), [GALLONE Maria Alessandra](#), [CALIGIURI Fulvia Michela](#), [DE BONIS](#),



[MANGIALAVORI](#), [MESSINA Alfredo](#), [PAPATHEU Urania Giulia Rosina](#), [GALLIANI, GIAMMANCO Gabriella](#), [MALLEGNI, RIZZOTTI Maria](#), [RONZULLI Licia](#), [AIMI, ALDERISI Francesca](#), [BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI Paola](#), [BOCCARDI, CALIENDO, CANGINI, CESARO, CRAXI Stefania Gabriella Anastasia, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MODENA Fiammetta, PAGANO, PAROLI, PEROSINO, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE Laura, TIRABOSCHI Maria Virginia, TOFFANIN Roberta, VITALI, VONO Gelsomina -](#)

Il Senato,

premessi che:

il settore apistico in Italia conta oltre 1.400.000 alveari, detenuti da circa 60.000 apicoltori di cui circa 41.000 allevano le api in autoconsumo e detengono circa 350.000 alveari (25 per cento del totale) mentre i restanti 19.000 apicoltori sono titolari di aziende che allevano api a fini economici e detengono il 75 per cento degli alveari del patrimonio apistico nazionale;

il comparto è quindi caratterizzato principalmente da aziende che allevano api per trarne un reddito, integrativo o prevalente, nell'ambito dell'attività agricola;

il venir meno del ruolo delle api comporterebbe un costo di 153 miliardi di euro a livello mondiale, pari al 10 per cento del valore di mercato dei prodotti alimentari;

circa l'84 per cento delle specie coltivate in Europa dipende dall'impollinazione degli insetti, come anche il 70 per cento delle principali colture utilizzate nel mondo per il consumo umano;

da alcuni anni, come evidenziato nei rapporti annuali ISMEA e dall'Unione nazionale associazioni apicoltori italiani (UNA.API), la produzione del miele italiano è in forte calo in tutto il Paese a causa di diversi fattori fra loro concomitanti e spesso sovrapponibili: cambiamenti climatici, l'uso massiccio di pesticidi in agricoltura, diffusione di nuove parassitosi, riduzione della superficie e delle specie botaniche di interesse apistico;

come emerge dai dati dell'Osservatorio nazionale del miele dell'ISMEA, nonostante i problemi produttivi, negli ultimi due anni si registra un calo delle quotazioni dei prezzi del miele nazionale oltre a un'accentuata riduzione della domanda e di conseguenza degli scambi interni e verso l'estero;

posto che l'Italia produce circa il 50 per cento del fabbisogno nazionale di miele, tale insolito atteggiamento del mercato, in annate scarsamente produttive, è da imputare ad una serie di motivi: sostituzione di alcune referenze carenti con prodotto di altri Paesi UE; crescente *import* e proposta commerciale di miele asiatico di dubbia qualità e a basso costo; aumento quantitativo e qualitativo delle adulterazioni e frodi, sempre più sofisticate; scarsa efficacia dei controlli sul prodotto *extra* UE importato; contrazione dei consumi invernali causata dal clima più mite; carenza di comunicazione sui temi qualitativi;

a causa delle crescenti contraffazioni e frodi, il miele è al terzo posto, dopo latte e olio, nella classifica degli alimenti maggiormente contraffatti a livello mondiale;

considerato che:

l'unico Paese che fa eccezione a tale tendenza produttiva negativa è la Cina, principale esportatore mondiale di miele, con ingiustificati incrementi produttivi non corrispondenti ad analoga crescita del numero di alveari allevati. Le importazioni in Unione europea provenienti dalla Cina ammontano mediamente a circa 80.000 tonnellate all'anno;

in Cina è molto diffusa la prassi di raccogliere miele immaturo con alto contenuto di acqua, che è poi conferito alle "fabbriche del miele" che provvedono a lavorarlo, filtrarlo e deumidificarlo. Tale metodo di produzione cinese non è conforme alla direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele e al *codex alimentarius* che sono incentrate sul divieto di immissione o estrazione di qualsiasi sostanza dal miele destinato al consumo alimentare;

si assiste, pertanto, da anni alla commercializzazione di un prodotto che può essere definito miele secondo la normativa cinese, ma non secondo quella europea e secondo la definizione del *codex alimentarius*;

tenuto conto che:

è compito della UE, degli Stati membri e dell'Italia garantire che tutti i mieli importati provenienti da

Paesi terzi siano conformi alla definizione di miele nella UE, in primo luogo quelli di origine cinese; occorre, quindi, sostenere le imprese in difficoltà e attivare a livello europeo un piano d'azione contro le contraffazioni, rafforzando le procedure di tracciabilità, impegna il Governo:

- 1) ad adottare disposizioni volte a sostenere le imprese apistiche al verificarsi di eventi inconsueti, per la mancata produzione, come avviene per le altre imprese agricole;
- 2) a definire un piano di controlli sui mieli di importazione al fine di individuare e ridurre la quantità di miele non conforme alla normativa comunitaria immesso sul mercato nazionale;
- 3) ad attivarsi in tutte le sedi opportune, al fine di uniformare a quella italiana la normativa sull'etichettatura del miele di tutti i Paesi dell'Unione europea, con chiara ed univoca indicazione del Paese di origine anche per le miscele di mieli, estendendo lo stesso obbligo anche a tutti gli altri prodotti alimentari dell'alveare quali pappa reale, polline e propoli;
- 4) ad attivare campagne di informazione e promozione a sostegno del miele italiano e delle sue proprietà nutritive e sui benefici per la salute derivanti dal suo consumo, anche presso le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado;
- 5) a prevedere "pacchetti" di misure di sostegno agli apicoltori e alle buone pratiche, come ad esempio la diversificazione delle colture e una più stringente regolamentazione dell'uso di anti parassitari e diserbanti;
- 6) a mettere in atto misure agroambientali e climatiche (AECM) incentrate sui sistemi di produzione rispettosi dell'ambiente, tecnologie di precisione, agricoltura biologica e lotta integrata ed energie rinnovabili.

(1-00498)

[BERNINI Anna Maria](#), [CRAXI Stefania Gabriella Anastasia](#), [AIMI](#), [GASPARRI](#), [BARBONI](#), [BERARDI](#), [GALLONE Maria Alessandra](#), [GALLIANI](#), [GIAMMANCO Gabriella](#), [MALLEGNI](#), [MANGIALAVORI](#), [RIZZOTTI Maria](#), [RONZULLI Licia](#), [ALDERISI Francesca](#), [BARACHINI](#), [BINETTI Paola](#), [BOCCARDI](#), [CALIENDO](#), [CALIGIURI Fulvia Michela](#), [CANGINI](#), [CESARO](#), [DAL MAS](#), [DAMIANI](#), [DE BONIS](#), [DE POLI](#), [DE SIANO](#), [FAZZONE](#), [FERRO](#), [FLORIS](#), [GHEDINI](#), [GIRO](#), [MESSINA Alfredo](#), [MODENA Fiammetta](#), [PAGANO](#), [PAPATHEU Urania Giulia Rosina](#), [PAROLI](#), [PEROSINO](#), [SACCONI](#), [SCHIFANI](#), [SCIASCIA](#), [SERAFINI](#), [SICLARI](#), [STABILE Laura](#), [TIRABOSCHI Maria Virginia](#), [TOFFANIN Roberta](#), [VITALI](#), [VONO Gelsomina](#) - Il Senato,

premessi che:

il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio del denaro sono una grave minaccia non solo per la sicurezza dei cittadini, ma anche per il sistema economico e finanziario Italiano e europeo;

in particolare, l'Europol stima che circa l'1 per cento del PIL della UE sia rilevato come coinvolto in attività finanziarie sospette;

durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 molti settori dell'economia sono stati colpiti e ad approfittare di questa situazione molto spesso sono sia soggetti stranieri, in prevalenza asiatici, sia la criminalità organizzata che si insinua nelle attività commerciali per riciclare il denaro proveniente da attività illegali;

la Commissione europea, tra le novità in questo ambito, in data 21 luglio 2021, ha presentato un pacchetto di disposizioni legislative volto proprio a consolidare le norme UE per contrastare il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro, proponendo di creare entro il 1° gennaio 2023 una nuova autorità che si chiamerà AMLA, Authority for anti-money laundering and countering the financing of terrorism, per la lotta al riciclaggio di denaro. AMLA sarà la centrale di coordinamento delle autorità nazionali, volta a garantire che il settore privato applichi le norme della UE;

l'obiettivo dell'autorità è di migliorare l'individuazione di transazioni e attività sospette e colmare le scorcioie utilizzate dai criminali per riciclare proventi illeciti o finanziare attività terroristiche attraverso il sistema finanziario;

inoltre, AMLA avrà poteri di vigilanza e di indagine, nei confronti di enti creditizi e finanziari più rischiosi o di gruppi di enti creditizi o finanziari e coordinerà e assisterà le FIU nazionali (per l'Italia

UIF, unità di informazione finanziaria) nel migliorare l'efficacia dell'attuazione delle prescrizioni, garantendo *standard* normativi e metodi di valutazione del rischio uniformi; tenuto conto che:

il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", reca disposizioni a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e detta misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza;

l'articolo 3 riguarda una vasta platea di soggetti (persone fisiche e giuridiche) e categorie professionali e fra questi: intermediari bancari e finanziari, professionisti, dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, oltre a notai e avvocati, tutti obbligati all'espletamento di adempimenti definiti per la prevenzione e il contrasto di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

ai sensi dell'articolo 1 del decreto le autorità di vigilanza di settore sono la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS in quanto autorità preposte alla vigilanza e al controllo degli intermediari bancari e finanziari, dei revisori legali e delle società di revisione legale, mentre il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la DIA eseguono i controlli sull'osservanza delle disposizioni di cui al decreto da parte dei soggetti obbligati non vigilati dalle autorità di vigilanza di settore nonché gli ulteriori controlli effettuati, in collaborazione con la UIF che ne richieda l'intervento a supporto dell'esercizio delle funzioni di propria competenza, accertano le violazioni degli obblighi ed effettuano gli approfondimenti investigativi,

impegna il Governo a sostenere concretamente in tutte le sedi europee la candidatura dell'Italia a sede dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, e a porre in essere tutte le iniziative necessarie a tal fine, rappresentando questa scelta una grande opportunità per il nostro Paese, considerato l'ampio lavoro svolto e l'attività di prevenzione e repressione sistematica sinora svolti per contenere l'espansione di tali fenomeni.

(1-00499)

[BERNINI Anna Maria](#), [GALLONE Maria Alessandra](#), [CALIGIURI Fulvia Michela](#), [PAPATHEU Urania Giulia Rosina](#), [MESSINA Alfredo](#), [BOCCARDI](#), [RONZULLI Licia](#), [TIRABOSCHI Maria Virginia](#), [GALLIANI](#), [GIAMMANCO Gabriella](#), [MALLEGNI](#), [MANGIALAVORI](#), [RIZZOTTI Maria](#), [AIMI](#), [ALDERISI Francesca](#), [BARACHINI](#), [BARBONI](#), [BERARDI](#), [BINETTI Paola](#), [CALIENDO](#), [CANGINI](#), [CESARO](#), [CRAXI Stefania Gabriella Anastasia](#), [DAL MAS](#), [DAMIANI](#), [DE BONIS](#), [DE POLI](#), [DE SIANO](#), [FAZZONE](#), [FERRO](#), [FLORIS](#), [GASPARRI](#), [GHEDINI](#), [GIRO](#), [MODENA Fiammetta](#), [PAGANO](#), [PAROLI](#), [PEROSINO](#), [SACCONE](#), [SCHIFANI](#), [SCIASCIA](#), [SERAFINI](#), [SICLARI](#), [STABILE Laura](#), [TOFFANIN Roberta](#), [VITALI](#), [VONO Gelsomina](#) - Il Senato,

premessi che:

il quadro regolatorio europeo in materia di energia e clima al 2030 è in costante evoluzione. La Commissione europea ha adottato un pacchetto di proposte per rendere le politiche dell'UE in materia di ambiente, energia, uso del suolo, trasporti e fiscalità idonee a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Tale obiettivo è previsto dalla legge europea sul clima (Regolamento 2021/1119/UE) ed è a sua volta funzionale a trasformare l'UE in un'economia competitiva e contestualmente efficiente sotto il profilo delle risorse, che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra, come indicato dal *Green Deal* europeo;

dal conflitto in corso tra Russia e Ucraina, l'Europa e in particolare l'Italia, sono state colpite duramente sul fronte energetico, molto più di altre parti del mondo, perché molto più alta è la dipendenza italiana dal gas russo senza voler dimenticare che gli sviluppi geopolitici, anche lo scorso anno, anche prima dell'invasione dell'Ucraina, avevano spinto ad un aumento dei prezzi rispetto ai valori del 2021;

l'aumento del prezzo dell'energia e delle materie prime, registrato a partire dalla fine del 2021, nonché il deterioramento dello scenario geopolitico seguito alla crisi ucraina rischiano concretamente di

impedire alle imprese di consolidare una ripresa possibile o di compromettere definitivamente la sopravvivenza di quelle che non sono riuscite ancora ad agganciarla;

la politica energetica italiana si è progressivamente sviluppata puntando ad incrementare i consumi di elettricità senza prestare attenzione al problema sotteso all'elettrificazione dei consumi ovvero a come si produce l'elettricità e, quindi, a come sostituire le fonti fossili con energia rinnovabile;

negli ultimi anni si è assistito ad un aumento dei consumi di gas che sono passati dal 34 per cento del 2014 al 48,5 per cento del 2021 senza un altrettanto significativo aumento di produzione energetica da fonti rinnovabili;

eolico e fotovoltaico sono fonti fondamentali da implementare insieme a tutte le altre fonti rinnovabili, altrimenti non sarebbe possibile sostituire il gas e il petrolio e raggiungere gli sfidanti obiettivi europei;

gli ambiziosi progetti dell'Unione europea per uno sviluppo sostenibile prevedono in tempi brevi un forte abbattimento delle emissioni di anidride carbonica che resta difficilmente raggiungibile nei tempi previsti con il solo utilizzo di energie da fonti rinnovabili;

l'intermittenza di queste fonti ha bisogno di ridondanza, di mantenimento di capacità di generazione alternativa, di capacità di accumulo abnormi, che diventano problematiche ove si considerino i costi delle materie prime e di smaltimento e di reti altamente interconnesse che non sono presenti;

il gas per l'Italia, per la nostra industria, continua ad essere fondamentale e proseguirà il suo ruolo strategico di accompagnamento alla transizione ecologica ancora per anni;

l'assoluta rilevanza del tema è confermata dalle misure emergenziali che si sono progressivamente adottate, finalizzate, tra l'altro, ad incrementare la produzione di gas nazionale anche superando i vincoli stabiliti dal PiTESAI, il Piano della transizione energetica sostenibile che individua le aree in cui si può svolgere la prospezione di idrocarburi sul territorio nazionale e ad aumentare la capacità di rigassificazione, senza contare la necessaria riapertura delle centrali a carbone ancora attive in Italia da cui arriva oggi il 6 per cento dell'energia consumata nel Paese;

con riferimento all'energia nucleare, molti Paesi proseguono l'investimento in energia atomica, tra cui Gran Bretagna, Russia, India, Cina e Francia, che ha annunciato la costruzione di sei nuovi reattori nucleari EPR (ad acqua pressurizzata), oltre all'entrata in servizio del reattore di Flamanville, prevista per il 2024, e all'impegno di un miliardo di euro per la realizzazione di reattori di piccole dimensioni;

i Ministri dell'economia e dell'industria di 10 Paesi dell'Unione europea (Bulgaria, Croazia, Finlandia, Francia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria) hanno pubblicato un documento, il 10 ottobre 2021, per chiedere che l'energia nucleare sia compresa nelle fonti di energia pulita all'interno della «Tassonomia degli investimenti verdi» della Commissione europea, cioè l'insieme di regole di classificazione che si applicano alle attività economiche per poterle definire «sostenibili»;

relativamente al settore dell'idrogeno e dei biocarburanti l'Europa e l'Italia, anche a seguito dell'adozione del cosiddetto RePowerEU, teso a diversificare le fonti e le rotte del gas naturale ed a ridurre il consumo, stanno mettendo in campo diverse azioni per rilanciare l'idrogeno rinnovabile per sostituire in maniera accelerata volumi di gas naturale nei consumi finali difficili da elettrificare;

tale azione è in linea con l'obiettivo di decarbonizzazione e concorre, quindi, a incrementare la sostenibilità ambientale e l'indipendenza energetica già nel breve periodo. Il bioidrogeno può contribuire, assieme al biometano ed altri carburanti e combustibili "RFNBO" e "RFBO", alla decarbonizzazione del settore dei trasporti e dell'industria;

considerato che:

il Prezzo Unico Nazionale, il PUN dell'energia elettrica nel 2022 si è aggirato mediamente attorno ai 280 euro al MW, con punte oltre i 500 euro a MW. Il costo della bolletta energetica a carico delle imprese è salito dagli 8-10 miliardi di euro del periodo 2019-2018 ai preventivati 68 nel 2022;

in particolare per le imprese energivore il costo dell'energia è talmente elevato da rendere la produzione non solo non remunerativa, ma addirittura in perdita mettendo a rischio la tenuta di diverse aziende con evidenti ripercussioni occupazionali anche sulle aziende dell'indotto;

con l'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

aprile 2022, n. 34, sono state introdotte disposizioni per la cessione di importanti quantità di energia elettrica detenuta dal Gestore del sistema elettrico (GSE), a prezzo calmierato alle imprese energivore; la proposta, denominata "energy release", prende spunto da un meccanismo simile adottato in Francia, dove si è stabilito di cedere agli energivori una quota importante dell'energia elettrica prodotta dalle centrali nucleari a un prezzo calmierato di 41 euro al Megawattora;

è necessario dare piena attuazione alla suddetta "energy release" per i soggetti energivori nonché al parere numero 22/54/CU03/C4-C5-C7-C18 approvato all'unanimità dalla Conferenza Stato - Regioni il 30 marzo 2022 che, tra l'altro, specificamente indica in 2 Terawattora la quantità sufficiente per colmare il riconosciuto *gap* energetico per gli energivori delle Isole Maggiori;

potenziare le estrazioni da giacimenti nazionali di gas naturale, favorire la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, aumentare la produzione di energia dalle centrali a carbone sono obiettivi che, nell'emergenza, si è dovuto perseguire ma occorre, parallelamente, non distogliere l'attenzione dalla necessità di accelerare verso la decarbonizzazione sostenendo la centralità del principio della neutralità energetica che si realizza solo con il sostegno di tutte le fonti rinnovabili (sole vento ma anche idroelettrico biomasse, biogas e geotermia) e da una maggiore libertà in merito alle scelte tecnologiche;

la fonte principale di energia rinnovabile in tutto il mondo sono le bioenergie. Il 37 per cento dell'energia rinnovabile totale e oltre il 62 per cento della termica viene prodotta da biomasse;

le biomasse sono considerate a pieno titolo tra le fonti rinnovabili dalla direttiva RED II, recepita con il decreto legislativo n.199 del 2021. Germania, Francia e Spagna prevedono al 2030 di produrre il 68 per cento dell'energia termica da biomassa e la Commissione europea ha chiesto all'Italia una maggiore ambizione nella termica rinnovabile;

su 43,5 MTEP di consumi termici in Italia, le biomasse contribuiscono solo per il 18 per cento (7.9 MTEP). Se ci avvicinassimo alla media europea di utilizzo delle biomasse, potremmo generare 30 MTEP termici, pari al 70 per cento dei consumi interni;

preleviamo 1/3 della media europea dai nostri boschi che hanno un enorme potenziale. Occorre prevedere incentivi per la gestione forestale corretta e snellire le procedure di prelievo, pianificare l'immediato utilizzo dei residui colturali: paglie, patate, sottoprodotti agricoli. La consistenza di questo patrimonio potrebbe consentire di sostituire il gas con prodotti già disponibili nel Paese e utilizzabili da subito;

in ambito agricolo bisogna continuare a favorire lo sviluppo dell'economia circolare, promuovere la produzione rinnovabile. E il settore del biogas è uno di quelli che ha maggiormente risposto agli stimoli di sviluppo dell'economia circolare;

questi impianti avranno sempre di più un ruolo cruciale nell'integrazione e nell'ottimizzazione dei processi produttivi in ambito agricolo e contribuiranno alla riduzione dei costi energetici e all'integrazione dei redditi delle imprese agricole, grazie al miglioramento della qualità e della sostenibilità ambientale del settore primario;

dare continuità agli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e alla produzione di biogas consente di sostenere lo sviluppo delle filiere agricole in linea con la strategia del *Green Deal* europeo e con le misure previste dal PNRR;

tra i temi sui quali si è assistito in questi mesi a cambi di vedute anche da parte delle amministrazioni locali c'è quello della termovalorizzazione dei rifiuti. Gli inceneritori con recupero energetico, gli impianti che sfruttano la cogenerazione, possono e devono contribuire alla produzione termica nazionale;

anche riguardo all'idroelettrico è necessaria una maggiore ambizione, occorre avviare un serio processo di ammodernamento e potenziamento degli impianti esistenti, affinché sia assicurato un significativo incremento di produzione nazionale di energia elettrica da questa fonte;

la sostenibilità ambientale è ormai un'esigenza ineludibile da tutti riconosciuta, ma deve essere perseguita parallelamente alla sostenibilità economica e occupazionale;

è evidente la necessità e l'importanza di uno specifico sostegno per quei settori che, per le specifiche caratteristiche produttive, hanno oggettive difficoltà ad abbattere le emissioni di anidride carbonica e a

riconvertirsi, con conseguenze negative in termini economici e occupazionali, con particolare riguardo ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura, della pesca e dei settori maggiormente energivori; occorre accelerare la ricerca, favorire le esperienze sperimentali in corso sulla cattura della CO<sub>2</sub>. Si tratta di processi nei quali questo gas serra può essere trasformato in risorsa. L'ENEA ha in corso un programma nel campo della separazione, riutilizzo e confinamento della CO<sub>2</sub> (CCUS - *carbon capture, utilization and storage*) per "immagazzinare" anidride carbonica e, contemporaneamente, produrre materiali di qualità e a basso costo da impiegare in edilizia e nella cantieristica stradale. L'obiettivo è di rendere il processo di decarbonizzazione di industrie come acciaierie, cementifici e raffinerie economicamente vantaggioso e circolare. Si tratta di un programma finanziato dall'Unione europea nell'ambito del programma "Horizon2020", ma con risorse troppo scarse, ove si consideri la mole di finanziamenti che affluisce su altre opzioni ambientali;

la cattura della CO<sub>2</sub> consentirebbe anche una riduzione degli oneri dei diritti di emissione. I prezzi della CO<sub>2</sub> sul mercato europeo ETS (*Emissions Trading Scheme*) potrebbero salire fino a 85 euro a tonnellata entro il 2030, secondo le stime della Commissione UE, ma in realtà sono già a 86 euro. Com'è noto gli ETS sono oggetto di accaparramento da parte di fondi speculativi e su questo punto la UE tarda ad intervenire,

impegna il Governo:

1) a proseguire le azioni volte a massimizzare la produzione nazionale di gas favorendo il più possibile la produzione da concessioni di coltivazione vigenti *onshore* e *offshore* e da nuove concessioni di coltivazione per i siti ad alto potenziale accelerando parallelamente sui rigassificatori che in quota parte possono consentirci di utilizzare approvvigionamenti di GNL maggiormente disponibili senza tralasciare il necessario potenziamento del sistema infrastrutturale e degli stoccaggi in modo da consentire un maggiore flusso di approvvigionamento destagionalizzato;

2) a riconsiderare lo sviluppo di tecnologie di fissione nucleare di nuova generazione e a supportare lo sviluppo delle tecnologie di fusione a confinamento magnetico, nonché ad adottare iniziative per comprendere la produzione di energia atomica di nuova generazione all'interno della politica energetica, e far sì che la stessa venga classificata tra le fonti energetiche sostenibili;

3) a rafforzare le politiche energetiche nazionali relativamente al settore dell'idrogeno rinnovabile e dei biocarburanti per sostituire in maniera accelerata volumi di gas naturale nei consumi finali difficili da elettrificare e favorire la decarbonizzazione del settore dei trasporti;

4) a dare piena attuazione alla cosiddetta "energy release" introdotta dall'articolo 16-*bis* del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 per i soggetti energivori, secondo modalità che assicurino piena certezza alle imprese sui volumi resi disponibili, sui prezzi, sulle modalità, ovvero, per l'energia prodotta da impianti nuovi ed esistenti da attribuire ai clienti finali, prevedere non dei ritiri fisici, ma contratti alle differenze rispetto al prezzo del mercato del giorno prima di lungo termine, inserendo la riserva di 2 Terawattora per gli energivori insulari;

5) a prevedere incentivi per la gestione forestale corretta e snellire le procedure di prelievo favorendo l'utilizzo delle bioenergie nel settore termico prevedendo incentivi per l'installazione di impianti a biomassa che devono essere regolati in base alle loro prestazioni, come previsto dal decreto ministeriale n. 186 del 7 novembre 2017, escludendo il riferimento alle aree non metanizzate e l'adozione di divieti locali all'utilizzo di questa risorsa che prescindano dalle prestazioni ambientali proprie degli impianti di ultima generazione caratterizzati da fattori emissivi particolarmente bassi;

6) a consentire agli impianti di biogas esistenti, nel rispetto della normativa europea, di massimizzare la produzione di energia elettrica anche superando il limite di potenza ammessa dalla normativa sul riconoscimento degli incentivi, valorizzando tale extra produzione al prezzo di mercato e senza incidere sul totale delle risorse erogate a titolo di incentivo;

7) a provvedere quanto prima ad effettuare una ricognizione della capacità impiantistica pubblica e privata per il recupero energetico dei rifiuti urbani e industriali esistente o in corso di realizzazione in ciascuna regione promuovendo azioni finalizzate a raddoppiare gli impianti di termovalorizzazione attualmente esistenti, ponendo fine alle tonnellate di rifiuti che ogni anno vengono destinate alle

discariche, lo smaltimento più inquinante, o esportate a spese della collettività;

8) nel settore idroelettrico, a promuovere il processo di ammodernamento e potenziamento degli impianti esistenti, attraverso nuova infrastrutturazione e sistemazione degli invasi, in modo da assicurare un significativo incremento di produzione di energia elettrica prevedendo misure atte a garantire che l'energia prodotta sia erogata in Italia;

9) a prevedere lo stanziamento di specifiche ulteriori risorse finanziarie volte a sostenere la transizione verde in particolar modo per quei settori che hanno estrema difficoltà ad abbattere le emissioni di anidride carbonica, al fine di aiutarli nella realizzazione di progetti di decarbonizzazione e per cercare di contenere gli inevitabili elevati costi economici e sociali conseguenti al loro difficile adattamento alla transizione energetica favorendo la ricerca e i programmi nel campo della separazione, riutilizzo e confinamento della CO<sub>2</sub> che consentirebbe una riduzione degli oneri dei diritti di emissione.

(1-00500)

[DE LUCIA Danila](#), [MONTEVECCHI Michela](#), [AIROLA](#), [VANIN Orietta](#), [CATALFO Nunzia](#), [GAUDIANO Felicia](#), [LOREFICE](#), [MANTOVANI Maria Laura](#) - Il Senato,

premessò che:

è indiscutibile lo stato di profonda crisi in cui versano le sale cinematografiche italiane, aggravatasi con la pandemia da COVID-19, al punto che, nel computo d'un bilancio generale, la differenza in negativo rispetto al 2019, quindi antecedente alla pandemia, ammonta a oltre il 70 per cento, sia per i ricavi sia per le presenze;

è innegabile che tale crisi abbia avuto inizio ben prima della pandemia per diverse ragioni, fra cui vanno annoverati, in particolare, l'incremento dell'utilizzo di *internet* per guardare *film* (più 21,9 per cento nel periodo 2015-2021, di cui il 2,8 per cento nel biennio pandemico), insieme con la crescente predisposizione da parte degli *under 40* a guardare *film* su dispositivi (*tablet*, *smartphone*);

in incontri pubblici, svoltisi di recente, prestigiosi esponenti del settore hanno ampiamente illustrato la gravità della situazione che attraversa un ambito di grande rilevanza economica oltre che culturale del Paese, tale da vantare una tradizione di qualità riconosciuta in tutto il mondo;

i numeri sugli incassi degli ultimi anni, raccolti e certificati da società specializzate, appaiono sconcertanti anche se rapportati al resto d'Europa: l'Italia è l'unico dei grandi Paesi europei a evidenziare un bilancio negativo negli incassi 2021 rispetto al 2020 con un meno 7 per cento, con un calo del 50-60 per cento degli incassi nel periodo di piena apertura, rispetto al triennio 2017-2019, che ha generato una perdita del fatturato complessivo di circa 700 milioni di euro e con una previsione per il 2022 di un calo del 60 per cento, pari a 600 milioni;

si registra la chiusura di circa 500 schermi su circa 3.600, riferiti a 1.300 strutture su tutto il territorio nazionale, pari al 5 per cento degli attivi negli ultimi anni;

va peraltro riconosciuto come, in questi anni di pandemia, il Governo e il Ministero della cultura abbiano adottato numerosi provvedimenti per sostenere il settore, sia nella fase di chiusura, sia per il rilancio in fase di riapertura;

appare, quindi, indispensabile un'analisi attenta della situazione, sia per il ruolo culturale che riveste il cinema italiano, sia per la sua importanza come settore del comparto delle industrie culturali e creative, con una filiera che occupa oltre 60.000 lavoratori, se si considerano solo le professioni cosiddette dirette, vieppiù alla luce delle parole pronunciate dal Presidente della Repubblica nell'intervento tenuto al Quirinale il 2 maggio 2022 per la presentazione dei candidati ai premi «David di Donatello» 2022: «Le sale del cinema richiedono attenzione e non possono essere trascurate. Il loro ruolo sociale è importante, nelle città più popolate come anche nei centri minori. Le sale sono centri di aggregazione. La crisi delle sale cinematografiche da noi si presenta superiore a quella di altri Paesi europei. Questo spinge a interventi e ad aver cura di questo patrimonio civile. Risorse destinate a cinema e teatri per migliorare l'efficienza degli ambienti e consentire di abbellirli, di renderli più funzionali e sicuri riguardano una questione di grande rilievo»,

impegna il Governo:

1) a utilizzare tutte le risorse a disposizione per attività di promozione volte a promuovere e a sostenere il ritorno del pubblico in sala, nonché a incentivare la riapertura delle piccole sale esistenti

- nei centri storici, riconoscendone l'importanza come luoghi di aggregazione e presidi culturali;
- 2) a prevedere, nell'ambito delle attività di educazione all'immagine previste per le scuole, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *h*) della legge 14 novembre 2016, n. 220, di svolgere tali attività d'intesa e in stretto raccordo con le sale cinematografiche del territorio, al fine di valorizzarne presenza e funzioni;
  - 3) a valorizzare *festival* e rassegne che svolgono la maggior parte delle attività nelle sale cinematografiche del territorio, valutando l'opportunità di prevedere una premialità ai fini dell'ottenimento di finanziamenti pubblici;
  - 4) a incentivare l'acquisto di abbonamenti o biglietti per il cinema anche con l'"App18", o con il *bonus* insegnanti, sia per le proiezioni mattutine dedicate agli studenti, sia per la programmazione ordinaria nelle sale;
  - 5) ad attivare percorsi di formazione dedicati a tutta la filiera del cinema e dell'audiovisivo che coinvolgano anche imprenditori e personale dipendente delle sale cinematografiche, anche al fine di intercettare i «nuovi mestieri» e le possibilità che derivano dalla transizione digitale ed ecologica;
  - 6) a prevedere una "finestra" di 105 giorni per tutti i *film*, italiani e stranieri, a protezione dell'uscita in sala per i prossimi tre anni, prevedendo la rimodulazione a 90 giorni al termine dei 3 anni, fatta salva una diversa rimodulazione frutto di accordo tra Governo e associazioni degli esercenti cinema;
  - 7) a rimodulare il "tax credit" alla produzione al 40 per cento per opere con prioritario sfruttamento cinematografico, al 30 per cento per quelle destinate ad altri circuiti e modalità di fruizione;
  - 8) a regolamentare la durata delle "uscite evento", solitamente di tre giorni, che, in mancanza di regole certe, potrebbero essere utilizzate per "aggirare" il periodo di tempo fissato dalle «finestre» ed essere disponibili in tempi brevi sulle altre forme di distribuzione;
  - 9) a incentivare e a promuovere progetti in materia di adeguamento tecnologico, a tutela e sostegno del «Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali» e del «Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo», di cui, rispettivamente, agli articoli 28 e 29 della citata legge 14 novembre 2016, n. 220.

(1-00501)

[FERRAZZI](#), [COLLINA](#), [MISIANI](#), [MALPEZZI Simona Flavia](#), [FERRARI](#), [MIRABELLI](#), [BITI Caterina](#), [D'ARIENZO](#), [CIRINNÀ Monica](#), [ROSSOMANDO Anna](#), [MARCUCCI](#), [ALFIERI](#), [RAMPI](#), [VERDUCCI](#), [GIACOBBE](#), [MARILOTTI](#), [MANCA](#), [ASTORRE](#), [BOLDRINI Paola](#), [CERNO](#), [COMINCINI](#), [D'ALFONSO](#), [FEDELI Valeria](#), [IORI Vanna](#), [LAUS](#), [MARGIOTTA](#), [NANNICINI](#), [PARRINI](#), [PINOTTI Roberta](#), [PITTELLA](#), [PORTA](#), [ROJC Tatjana](#), [STEFANO](#), [TARICCO](#), [VALENTE Valeria](#), [VATTUONE](#), [ZANDA](#) - Il Senato,

premessi che:

la composizione del *mix* energetico italiano, secondo recenti dati IEA, evidenzia che la maggior parte dei consumi di energia nel nostro Paese proviene dall'utilizzo di gas naturale (circa 42 per cento), seguito dal petrolio (36 per cento), mentre le fonti rinnovabili, compreso l'idroelettrico, coprono circa il 19,4 per cento del fabbisogno energetico nazionale e, infine, il carbone contribuisce per il 4 per cento del totale complessivo;

nel corso dell'ultimo anno, la repentina crescita della domanda di energia nella fase di ripresa economica successiva alla pandemia da COVID-19, combinata con gli effetti della recente invasione dell'Ucraina da parte della Russia, ha determinato un incremento dei prezzi del gas, e conseguentemente dell'energia elettrica, a livelli mai registrati in passato, mettendo a forte rischio la continuità produttiva delle nostre imprese, a partire da quelle energivore, e con pesanti ricadute sui bilanci familiari in conseguenza del notevole aumento delle bollette elettriche;

il gas naturale, che rappresenta in Italia la fonte prevalente di consumo sia per il settore della distribuzione di energia sia direttamente per la manifattura, è passato dai circa 15 euro a megawattora di agosto 2020, ai circa 110 euro di dicembre 2021, agli attuali 146,89 euro, con prezzi accompagnati da una notevole volatilità e comunque generalmente condizionati da aspettative tese al rialzo anche per i prossimi mesi. Come conseguenza, nell'ultima parte del 2021, il costo del megawattora all'ingrosso dell'energia elettrica ha toccato, sul mercato elettrico italiano, valori compresi fra i 180 e i 240 euro



attestandosi nel mese di gennaio entro valori compresi fra i 200 e i 280 euro, per arrivare agli attuali 327,5 euro con picchi che arrivano a 360 euro;

la crescita dei costi energetici è risultata in Italia molto più alta che in Francia e Germania, in particolare nel settore manifatturiero, proprio in ragione della forte dipendenza del nostro sistema dall'utilizzo del gas naturale, non solo come fonte di produzione dell'energia ma anche come utilizzo diretto nei processi produttivi, con effetti insostenibili per le imprese energivore;

al fine di contrastare tale andamento ed alleviare le enormi difficoltà ricadute su famiglie ed imprese, il Governo ha risposto a più riprese con diversi provvedimenti ed interventi fiscali di carattere emergenziale, iniziati con il decreto-legge n. 41 del 2021 e, da ultimo, con il decreto-legge n. 80 del 2022, che hanno comportato finora uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato di 5,5 miliardi di euro nel 2021 e di circa 27,5 miliardi nel 2022;

le misure in favore delle famiglie hanno riguardato finora tre diversi ambiti: a) interventi destinati a specifiche categorie di soggetti ed espressamente finalizzati a contenere gli effetti dell'incremento dei costi dell'energia; b) interventi destinati a determinati soggetti, non espressamente volti al contenimento degli aumenti dei prezzi energetici, ma comunque finalizzati a mitigare l'effetto dell'inflazione energetica sui redditi (lavoratori dipendenti e autonomi, professionisti, pensionati e altre categorie di soggetti in difficoltà economica con un reddito al sotto di una specifica soglia); c) interventi per il contenimento dei prezzi dell'energia destinati a tutti i titolari di utenze, famiglie e imprese e, in particolare, la compensazione degli oneri generali di sistema sia per l'energia elettrica sia per il gas;

le misure in favore delle imprese hanno riguardato, da un lato, interventi per tutte le attività e, dall'altro, interventi riservati a specifici settori. Fra i primi rientrano la compensazione degli oneri generali di sistema, la diminuzione dell'IVA sul gas, la riduzione delle accise sui carburanti; a queste si aggiungono la riduzione degli oneri di sistema a favore delle utenze elettriche in bassa tensione per usi non domestici e i crediti di imposta per l'acquisto di gas ed energia elettrica e le misure a sostegno della liquidità. Espressamente destinati a determinati settori di attività sono i crediti di imposta a favore delle imprese energivore e di quelle a forte consumo di gas naturale, nonché le agevolazioni per l'autotrasporto, per il settore agricolo e la pesca e per il settore sportivo;

con il decreto-legge n. 80 del 2022 sono stati da ultimo stanziati per il settore gas 532 milioni di euro, che hanno consentito di confermare, per il terzo trimestre 2022, l'annullamento, per tutti gli utenti del settore gas, delle aliquote delle componenti tariffarie RE, GS e UG3, nonché di finanziare l'ulteriore riduzione della componente UG2 relativa alla compensazione dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio; per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, sono stati stanziati ulteriori risorse pari, in relazione agli oneri generali, a 1,915 miliardi di euro, con i quali è stato possibile confermare anche per il terzo trimestre 2022 l'annullamento, per tutti gli utenti elettrici, delle componenti ASOS e ARIM già operato nel primo e secondo trimestre 2022. Come per i tre trimestri precedenti, il Governo ha previsto anche per il terzo trimestre 2022 un rafforzamento dei *bonus* elettrico e gas, al fine di compensare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il terzo trimestre 2022 sui clienti domestici svantaggiati, stanziando ulteriori 116 milioni di euro in aggiunta all'utilizzo di risorse stanziati nel 2021 per la riduzione degli oneri generali e il potenziamento dei *bonus*, poi risultate in eccesso, per un importo corrispondente a circa 518 milioni; considerato che:

gli scenari per il prossimo futuro evidenziano un andamento di forte incertezza nei mercati delle materie prime energetiche quali petrolio, carbone e gas naturale, in gran parte determinato dagli sviluppi del conflitto russo-ucraino che continua ad alimentare forti tensioni e la conseguente elevata volatilità dei prezzi;

in Europa permangono forti rischi di scarsità di offerta per quanto riguarda il gas naturale, gran parte del quale è di provenienza russa. I timori di un blocco totale delle forniture russe verso l'Europa, come conseguenza della riduzione dei flussi del gasdotto Nord Stream 1 verificatosi a metà giugno, hanno recentemente portato i prezzi europei verso soglie elevatissime;

i flussi di gas russo verso l'Europa, attraverso i tre principali gasdotti, Nord Stream, Yamal e via

Ucraina, si sono ridotti di circa il 40 per cento rispetto alla prima settimana del 2022 e del 70 per cento rispetto ad un anno fa. Tale riduzione è stato solo in parte compensato dalle maggiori importazioni di GNL che, nei primi cinque mesi del 2022, sono aumentate del 55 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, grazie ad una minore pressione della domanda asiatica e a prezzi europei più alti di quelli asiatici. Ciò ha contribuito all'incremento degli stoccaggi europei, con un livello che attualmente si attesta al 57 per cento della capacità;

per affrontare la situazione di grave incertezza che si è venuta a creare nel corso degli ultimi mesi, sia l'Unione europea e il Governo italiano hanno già avviato un ampio spettro di interventi di breve, medio e lungo periodo orientato a ridurre l'impatto della crescita dei costi energetici e a circoscrivere gli effetti della rischiosa dipendenza energetica dalla Russia;

in ambito UE, in risposta alle difficoltà e alle perturbazioni del mercato energetico mondiale causate dall'invasione russa dell'Ucraina, la Commissione europea ha presentato il piano REPowerEU, sostenuto da misure finanziarie e provvedimenti legislativi, i cui tre assi prioritari, volti a costruire la nuova infrastruttura e il nuovo sistema energetici di cui l'Europa ha bisogno, riguardano il risparmio energetico, la produzione di energia pulita e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico;

fra le misure a breve termine del piano rientrano gli acquisti congiunti di gas, GNL e idrogeno tramite la piattaforma UE per l'energia per tutti gli Stati membri che vogliono partecipare; i nuovi partenariati energetici con fornitori affidabili; la rapida realizzazione di progetti nel settore dell'energia solare ed eolica unita alla diffusione dell'idrogeno rinnovabile per ridurre di circa 50 miliardi di metri cubi le importazioni di gas; l'aumento della produzione di biometano per ridurre di 17 miliardi di metri cubi le importazioni di gas; l'approvazione dei primi progetti UE nel settore dell'idrogeno entro l'estate; la previsione di portare lo stoccaggio del gas all'80 per cento della capacità entro il 1° novembre 2022; la realizzazione di piani di riduzione della domanda coordinati a livello UE in caso di interruzione della fornitura di gas;

sempre in base al piano, le misure a medio termine da completare entro il 2027 prevedono, fra le altre, piani REPowerEU nazionali nel quadro del fondo per la ripresa e la resilienza modificato per sostenere investimenti e riforme del valore di 300 miliardi di euro; il rafforzamento della decarbonizzazione industriale con 3 miliardi di euro di progetti anticipati nell'ambito del fondo per l'innovazione; autorizzazioni più rapide per le rinnovabili in particolare in specifiche zone di riferimento a basso rischio ambientale; investimenti in una rete di infrastrutture di gas ed energia elettrica integrata e adattata; più ambiziosi in materia di risparmio energetico con l'innalzamento dal 9 al 13 per cento dell'obiettivo UE in materia di efficienza per il 2030; l'aumento dal 40 al 45 per cento dell'obiettivo europeo per le energie rinnovabili per il 2030; un acceleratore di idrogeno per ottenere 17,5 gigawatt di elettrolizzatori entro il 2025 per alimentare l'industria UE con una produzione interna di 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile ed un quadro normativo moderno per l'idrogeno;

gli Stati membri sono chiamati ad investire 210 miliardi di euro per eliminare gradualmente le importazioni combustibili fossili dalla Russia e potranno utilizzare i prestiti rimanenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza, attualmente pari a 225 miliardi di euro, e le nuove sovvenzioni del dispositivo finanziate mediante la messa all'asta di quote del sistema di scambio delle emissioni, attualmente detenute nella riserva stabilizzatrice del mercato, pari a 20 miliardi di euro;

nelle conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022, il Consiglio europeo ha rinnovato il suo invito alla Commissione: ad esaminare insieme ai *partner* internazionali le modalità per contenere l'aumento dei prezzi dell'energia, compresa la fattibilità proposta dal Governo italiano dell'introduzione di tetti temporanei ai prezzi all'importazione; di fronte all'uso del gas come arma da parte della Russia, a proseguire con urgenza gli sforzi volti ad assicurare l'approvvigionamento energetico a prezzi accessibili; ad adottare tutte le misure appropriate per garantire un coordinamento più stretto in materia di energia tra gli Stati membri;

il vertice del G7 svoltosi ad Elmau ha appoggiato delle misure importanti per limitare i costi dell'energia. Tutti i *leader* hanno concordato sulla necessità di rimuovere la causa principale di questa inflazione, dando ai ministri di ciascun Paese il mandato di lavorare con urgenza su come applicare un tetto al prezzo del gas e del petrolio avanzato in prima battuta dal Governo italiano e la stessa

Commissione europea ha affermato che accelererà il suo lavoro sul tetto al prezzo del gas; rilevato che:

il Governo italiano nel corso degli ultimi mesi, a fronte delle incertezze sullo squilibrio tra domanda e offerta di materie prime energetiche a cui si è aggiunta l'indeterminatezza sulla durata dello *shock* energetico, anche in ragione dei possibili tagli o interruzioni negli approvvigionamenti dalla Russia, ha intrapreso un percorso mirato a garantire il raggiungimento di una maggiore autonomia in campo energetico agendo su più fronti;

nell'ambito del PNRR sono contenuti importanti interventi per incrementare l'energia prodotta da fonti rinnovabili con *target* complessivo del 30 per cento per il 2030, da raggiungere attraverso la realizzazione di nuovi impianti rinnovabili fotovoltaici ed eolici e l'utilizzo, fra gli altri, di vari strumenti come le comunità energetiche e sistemi distribuiti di piccola taglia, impianti *utility scale*, lo sviluppo del biometano, dell'agrivoltaico, la produzione e l'utilizzo dell'idrogeno;

particolare attenzione è stata riservata al raggiungimento di un sistema di approvvigionamento di gas ed energia elettrica maggiormente diversificato e resiliente. A tal fine, sono stati intensificati incontri e raggiunti accordi per il reperimento del gas da altri Paesi allo scopo di sostituire quello russo. Sorgenti alternative sono costituite in primo luogo da Algeria, Libia e Azerbaijan, tramite la rete di gasdotti esistenti, ma anche da Egitto, Qatar, Congo, Mozambico, Angola e Nigeria per quanto riguarda soprattutto la fornitura di gas liquido;

la SNAM ha recentemente acquisito il 100 per cento della Golar Lng Nb 13 Corporation per circa 330 milioni di euro, titolare della nave di stoccaggio e rigassificazione "Golar Tundra", in grado di operare sia come nave metaniera per il trasporto di GNL sia come rigassificatore galleggianti (FRSU), con capacità di stoccaggio di circa 170.000 metri cubi di GNL ed una capacità di rigassificazione continua di 5 miliardi di metri cubi all'anno: la Golar Tundra, che inizierà ad operare nella primavera del 2023, potrà contribuire fino al 6,5 per cento del fabbisogno nazionale, portando la capacità di rigassificazione italiana ad oltre il 25 per cento della domanda;

nelle sedi istituzionali dell'Unione europea ed internazionali, il Governo italiano è il promotore dell'iniziativa di fissazione di un *price cap* temporaneo sulle transazioni di gas naturale, necessaria a centrare due importanti obiettivi nel breve periodo: il primo è quello di difendere, almeno in parte, famiglie ed imprese, e fra queste i soggetti più esposti come le famiglie a basso reddito e le industrie energivore e il secondo è quello di ridurre la dipendenza dalle importazioni di gas dalla Russia, impegna il Governo:

1) a proseguire con fermezza nel percorso di politica energetica intrapreso nel corso degli ultimi mesi volto a garantire, nei prossimi anni, il raggiungimento di una maggiore diversificazione del nostro *mix* di fonti energetiche ed una più ampia autonomia strategica nazionale in campo energetico attraverso un sistema di approvvigionamento di gas ed energia elettrica maggiormente diversificato e resiliente rispetto all'attuale situazione, e all'aumento della produzione nazionale di gas, nonché nell'azione di pieno conseguimento dei nuovi obiettivi di decarbonizzazione, sviluppo delle fonti rinnovabili e sostenibilità ambientale condivisi nel contesto dell'Unione europea;

2) a proseguire nel percorso intrapreso nelle sedi istituzionali dell'Unione europea e nel recente vertice del G7, finalizzato al raggiungimento della fissazione di un *price cap* temporaneo sulle transazioni di gas naturale, promuovendo ogni iniziativa utile al conseguimento, in tempi rapidi, di tale importante obiettivo al fine di rimuovere una delle cause fondamentali che determinano una crescita fortemente disallineata del prezzo del gas rispetto agli scambi materiali e della conseguente vertiginosa crescita dei prezzi del mercato elettrico all'ingrosso i cui riflessi si sono riverberati nel corso degli ultimi mesi sui bilanci di imprese e famiglie;

3) a sostenere, nelle sedi istituzionali europee, l'inclusione, fra le possibili misure strutturali orientate a contenere l'incremento dei prezzi energetici, del disaccoppiamento dei prezzi di vendita dell'energia prodotta da tecnologie rinnovabili elettriche rispetto a quelli del parco termoelettrico, mediante opportuna revisione delle regole di *market design*;

4) a promuovere in sede UE il costante rafforzamento delle misure volte a garantire la sicurezza della continuità degli approvvigionamenti di gas in tutti i Paesi dell'Unione europea a fronte di possibili

interruzioni improvvise delle forniture che potrebbero danneggiare seriamente l'economia con gravi conseguenze sociali, anche attraverso la rapida implementazione degli stoccaggi comuni di gas a livello UE, impegnandosi, a tal fine, a farsi promotore per la piena attuazione nel più breve tempo possibile del regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, approvato dal Consiglio lo scorso 27 giugno;

5) a dare piena attuazione alle conclusioni del Consiglio europeo del 24-25 marzo 2022 relative alle questioni energetiche, secondo le quali, in vista del prossimo inverno, gli Stati membri e la Commissione provvederanno con urgenza a lavorare insieme per l'acquisto volontario comune di gas, GNL e idrogeno, avvalendosi in modo ottimale del peso collettivo dell'Unione europea e dei suoi Stati membri sul piano politico e sul mercato al fine di frenare i prezzi nei negoziati, istituendo una piattaforma per gli acquisti comuni che sarà aperta anche ai Paesi dei Balcani occidentali e ai tre *partner* orientali associati;

6) a promuovere un raggiungimento più rapido possibile degli obiettivi di interconnessione delle reti elettriche in ambito UE, che attualmente prevedono che ciascun Paese entro il 2030 dovrà essere dotato di un'infrastruttura di rete che consenta di trasportare oltre i confini nazionali almeno il 15 per cento dell'elettricità prodotta sul territorio nazionale, anche relativamente all'interconnessione con gli Stati non membri dell'Unione europea dell'Europa centro-orientale, e in particolare con quelli che hanno una prioritaria rilevanza strategica alla luce dell'attuale situazione;

7) ad adottare ogni misura necessaria per dare piena attuazione al piano REPowerEU in materia di diversificazione delle forniture di energia, produzione di energia pulita e risparmio energetico, con particolare riferimento alla promozione delle fonti rinnovabili, all'accelerazione della diffusione dell'idrogeno, al potenziamento delle infrastrutture e all'espansione dell'uso del biometano; a promuovere in ambito UE la costituzione di un *energy recovery fund* destinato sostenere gli investimenti nel settore della transizione ecologica, nell'efficienza energetica e nella riduzione dei consumi energetici, nella produzione di energia da fonti rinnovabili, nelle tecnologie per l'accumulo e nella relativa filiera produttiva;

8) a proseguire, con l'obiettivo di incrementare la sicurezza del sistema energetico nazionale nel breve-medio termine, nel percorso intrapreso nel corso degli ultimi mesi volto all'incremento delle importazioni di gas naturale da Paesi diversi dalla Russia tramite la stipula di accordi che garantiscano stabilità nelle forniture;

9) ad adoperarsi per favorire un incremento delle importazioni di energia elettrica dai Paesi del nord Europa, al fine di ridurre il consumo di gas del parco termoelettrico italiano in previsione della prossima stagione invernale;

10) ad operare per massimizzare, nei prossimi anni, la capacità di utilizzo dei terminali GNL disponibili e affinché il ciclo di riempimento degli stoccaggi già avviato in previsione del prossimo periodo invernale sia il più rapido ed efficace possibile;

11) a proseguire gli interventi strutturali volti a rafforzare, nel breve-medio periodo, la capacità di stoccaggio nazionale di gas, a partire dalla realizzazione di terminali di rigassificazione *onshore* e dall'incremento della dotazione di rigassificatori su unità galleggianti ancorate in prossimità di porti, accompagnati da misure di compensazione e mitigazione ambientale ed economiche per le località coinvolte;

12) ad adottare specifiche misure finalizzate a garantire l'effettiva accelerazione delle tempistiche attualmente previste per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione degli impianti rinnovabili, nonché misure specifiche per l'omogeneizzazione e semplificazione delle procedure di autorizzazione su tutto il territorio nazionale, ivi compresa la semplificazione delle procedure di impatto ambientale;

13) a favorire, attraverso opportuni interventi di semplificazione ed accelerazione, lo sviluppo dei progetti rinnovabili *offshore*, a fronte degli oltre 40 gigawatt di richieste di connessione, e dei progetti per le rinnovabili, inclusi quelli a favore dell'autoproduzione, per i quali è ipotizzabile uno sviluppo di fino a 8 gigawatt all'anno; ad adottare iniziative per accelerare in maniera sensibile ed urgente il processo di installazione delle "Fer-E", anche con ulteriori interventi relativamente ai processi

autorizzativi, in modo da cogliere gli obiettivi previsti dal piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e ad identificare al più presto le aeree idonee di intervento per l'installazione delle Fer-E attuando con celerità gli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 199 del 2021;

14) ad adottare iniziative per facilitare il coinvolgimento del sistema nazionale delle imprese manifatturiere sia a sostegno dei nuovi investimenti nazionali nel settore delle "Fer" elettriche mediante contratti pluriennali di fornitura che facilitino la realizzazione di tali impianti, sia in contratti a lungo termine destinati all'energia attualmente ritirata dal GSE; ad adottare iniziative per facilitare il coinvolgimento dei consumatori industriali nella valorizzazione della produzione nazionale anche mediante la contrattazione di quote di tale produzione in prodotti di medio-lungo termine compatibili con le necessità di bancabilità dei progetti e di competitività delle imprese industriali;

15) a favorire anche nel campo delle Fer-E progetti di collaborazione transnazionale che vedano coinvolti Paesi vicini all'Italia, con specifico riferimento alle aree del nord dell'Africa;

16) a favorire lo sviluppo e la diffusione delle comunità energetiche in tutto il territorio nazionale, anche con incentivi destinati alla realizzazione degli impianti e dei meccanismi di accumulo di energia, quale strumento per garantire al Paese una maggiore autosufficienza energetica e risparmi per i membri della comunità grazie all'autoproduzione e alla condivisione interna di energia, accelerando l'iter di emanazione dei relativi decreti attuativi;

17) a proseguire nell'azione di efficientamento energetico e di riduzione degli sprechi energetici, a partire dall'adozione di misure che prevedano l'obbligatorietà dell'installazione di impianti fotovoltaici per le nuove costruzioni e nei centri commerciali, nonché il rafforzamento degli incentivi per la realizzazione dei medesimi impianti sui tetti dei capannoni industriali; a rifinanziare per i prossimi anni gli incentivi per la realizzazione delle pompe di calore, anche in sostituzione di impianti meno efficienti, al fine di garantire una quanto più ampia diffusione di tale tecnologia negli edifici in tutto il territorio nazionale; a superare l'incentivazione della sostituzione delle caldaie a gas;

18) a proseguire la collaborazione con i *partner* europei ed internazionali nel campo della ricerca e delle sperimentazioni sulla fusione nucleare, con particolare riguardo al progetto internazionale ITER, a cui partecipano numerosi ricercatori italiani, al fine di consentire all'Italia di giocare un ruolo da protagonista in questo settore cruciale dell'industria energetica dalla seconda metà del secolo;

19) a proseguire, anche nei prossimi trimestri e fino al termine della situazione in atto, gli interventi di sostegno a imprese e famiglie già adottati nei precedenti trimestri, e da ultimo con il decreto-legge n. 80 del 2022, per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, da finanziare attraverso un contributo di solidarietà proveniente dai soggetti operanti nel settore energetico che hanno realizzato extraprofiti largamente superiori ai valori del medesimo periodo dello scorso anno a causa della presente situazione economica, adottando gli opportuni correttivi al fine di garantire il gettito, valutando di estenderlo ad altri settori. In tale contesto, a garantire, fra le altre misure, l'annullamento transitorio degli oneri di sistema per tutti i clienti, il potenziamento del *bonus* sociale alle famiglie che versano in gravi difficoltà economiche, innalzando fino a 20.000 euro il limite ISEE per l'accesso alla misura, la riduzione dell'IVA sul gas destinato a usi civili e industriali, l'introduzione di contributi straordinari, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, l'introduzione di interventi a favore del settore dell'autotrasporto e per sostenere le esigenze di liquidità delle imprese particolarmente gravate dagli aumenti dei prezzi dell'energia e per le imprese che effettuano lo stoccaggio di gas naturale; a proseguire nel taglio delle accise, valutando l'introduzione di un tetto massimo anche ai prezzi del gasolio e della benzina;

20) ad adottare interventi finalizzati al mantenimento del potere di acquisto dei lavoratori, a partire dal taglio del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti, dall'introduzione del salario minimo legato al trattamento economico complessivo dei contratti maggiormente rappresentativi e dai rinnovi contrattuali, da discutere con le parti sociali;

21) a valutare l'opportunità di adottare misure di interrompibilità o super interrompibilità nell'ambito delle regioni insulari, allo scopo di consentire alle imprese energivore in situazioni di grave difficoltà operativa di ridurre l'impatto dei maggiori oneri connessi al forte incremento dei costi energetici,

garantendo per tale via la loro continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali;  
22) a valutare l'opportunità di procedere al riordino della disciplina delle componenti degli oneri di sistema e delle altre voci relative alla bolletta elettrica prevedendo il progressivo spostamento, per ragioni di equità, di una parte degli oneri di sistema nella fiscalità generale.

(1-00502)

[DE CARLO](#), [LA PIETRA](#), [CIRIANI](#), [RAUTI Isabella](#), [BALBONI](#), [BARBARO](#), [CALANDRINI](#), [DE BERTOLDI](#), [DRAGO Tiziana Carmela Rosaria](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHÈ Daniela](#), [IANNONE](#), [LA RUSSA](#), [MAFFONI](#), [MALAN](#), [NASTRI](#), [PETRENGA Giovanna](#), [RUSPANDINI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#) - Il Senato,

premessi che:

nel 2017 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha istituito la celebrazione della terza giornata mondiale delle api, individuando il 20 maggio (data di nascita di Anton Janša (1734-1773), che nel XVIII secolo fu un pioniere delle tecniche di apicoltura moderne) come il giorno per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni sul ruolo fondamentale di questi insetti per l'equilibrio degli ecosistemi, la tutela dei territori e la sicurezza alimentare;

fra gli scopi ispiratori vi sono:

attirare l'attenzione della popolazione mondiale e dei politici sull'importanza della protezione delle api; ricordare che l'umanità dipende dalle api e da altri impollinatori;

proteggere le api ed altri impollinatori per contribuire in modo significativo alla soluzione dei problemi legati all'approvvigionamento alimentare globale e per eliminare la fame nei Paesi sottosviluppati;

fermare la perdita di biodiversità ed il degrado degli ecosistemi in modo da contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

più del 40 per cento delle specie di invertebrati, in particolare api e farfalle, che garantiscono l'impollinazione, rischiano di scomparire; in particolare in Europa il 9,2 per cento delle specie di api europee sono attualmente minacciate di estinzione (IUCN, 2015). Senza di esse molte specie di piante si estinguerebbero e gli attuali livelli di produttività potrebbero essere mantenuti solamente ad altissimi costi attraverso l'impollinazione artificiale. Le api domestiche e selvatiche sono responsabili di circa il 70 per cento dell'impollinazione di tutte le specie vegetali viventi sul pianeta e garantiscono circa il 35 per cento della produzione globale di cibo;

negli ultimi 50 anni la produzione agricola ha avuto un incremento di circa il 30 per cento grazie al contributo diretto degli insetti impollinatori;

a scala globale, più del 90 per cento dei principali tipi di colture sono visitati dagli Apoidei e circa il 30 per cento dai ditteri (tra cui le mosche), mentre ciascuno degli altri gruppi tassonomici visita meno del 6 per cento delle colture. Alcune specie di api, come l'ape occidentale (*Apis mellifera*) e l'ape orientale del miele (*Apis cerana*), alcuni calabroni, alcune api senza pungiglione e alcune api solitarie sono allevate (domesticate); tuttavia, la stragrande maggioranza delle 20.077 specie di apoidei conosciute al mondo sono selvatiche;

gli impollinatori svolgono in natura un ruolo vitale come servizio di regolazione dell'ecosistema. Si stima che l'87,5 per cento (circa 308.000 specie) delle piante selvatiche in fiore del mondo dipendono, almeno in parte, dall'impollinazione animale per la riproduzione sessuale, e questo varia dal 94 per cento nelle comunità vegetali tropicali al 78 per cento in quelle delle zone temperate (IPBES, 2017). È stato dimostrato che il 70 per cento delle 115 colture agrarie di rilevanza mondiale beneficiano dell'impollinazione animale (Klein et al., 2007); inoltre l'incremento del valore monetario annuo mondiale delle produzioni agricole ammonta a circa 260 miliardi di euro (Lautenbach, 2012). In Europa la produzione di circa l'80 per cento delle 264 specie coltivate dipende dall'attività degli insetti impollinatori (EFSA, 2009);

la protezione degli insetti impollinatori, in particolare apoidei e farfalle è quindi di fondamentale rilevanza, poiché essi svolgono un importante ruolo nell'impollinazione di una vasta gamma di colture e piante selvatiche;

le api forniscono inoltre preziosi prodotti dell'alveare quali: miele, polline, pappa reale, cera, propoli,

veleno, da sempre utilizzati ed apprezzati dall'uomo;

la maggior parte delle piante di interesse agricolo necessita degli insetti pronubi per l'impollinazione. A causa di alcune scelte della moderna agricoltura come la monocoltura, l'eliminazione delle siepi e l'impiego dei fitofarmaci, nonché l'alterazione e la frammentazione delle aree naturali, l'ambiente è divenuto inospitale per la maggior parte degli insetti pronubi;

il declino della presenza dei pronubi selvatici ha fatto sì che l'importanza dell'*Apis mellifera* sia diventata fondamentale per alcune colture;

in Europa, quasi metà delle specie di insetti è in grave declino e un terzo è in pericolo di estinzione. Il cambiamento dell'*habitat* e l'inquinamento ambientale sono tra le principali cause di questo declino. In particolare, l'intensificazione dell'agricoltura negli ultimi sei decenni e l'uso diffuso e inarrestabile dei pesticidi sintetici rappresenta uno dei principali fattori di decremento delle popolazioni e di perdita di biodiversità degli insetti pronubi negli ultimi tempi;

considerato che i cambiamenti climatici che si manifestano con eventi atmosferici sempre più estremi, sommati all'utilizzo dei pesticidi e all'accrescimento dell'inquinamento, rappresentano per l'apicoltura e per la sopravvivenza della specie un serio pericolo e un ingente fattore di rischio cui è necessario intervenire, poiché le ripercussioni che ciò avrà per gli ecosistemi del pianeta nei prossimi anni potrebbero essere molto gravi, in virtù del fatto che gli insetti sono la base strutturale e funzionale della maggior parte degli ecosistemi del Pianeta;

il ripristino degli *habitat* naturali, insieme ad una drastica riduzione degli *input* agro-chimici e alla "riprogettazione" agricola, è probabilmente il modo più efficace per evitare ulteriori diminuzioni o scomparse degli insetti impollinatori, in particolare nelle aree ad agricoltura intensiva. Ad esempio, filari, siepi e prati impiantati ai margini del campo aumentano l'abbondanza di impollinatori selvatici, come pure la rotazione delle colture con trifoglio o altre leguminose può incrementare l'abbondanza e la diversità dei bombi, che a loro volta migliorano la resa delle colture e la redditività dell'azienda. Queste pratiche di "ingegneria ecologica" non solo favoriscono gli impollinatori, ma conservano anche i nemici naturali degli insetti che sono essenziali per contenere le specie di parassiti erbivori che attaccano numerose ed importanti colture. Tuttavia, affinché queste misure siano efficaci, è fondamentale che gli attuali modelli di utilizzo dei pesticidi, principalmente insetticidi e fungicidi, siano ridotti al minimo per consentire il recupero delle popolazioni di insetti e dei relativi servizi di "controllo biologico" dei patogeni;

in molti dei sistemi agricoli presenti nel mondo, il controllo biologico costituisce un mezzo sottoutilizzato, ma economicamente efficace e a basso impatto ambientale per risolvere i problemi dei parassiti delle colture, in grado di preservare la biodiversità sia all'interno che al di fuori delle aziende agricole,

impegna il Governo:

1) a favorire e a sostenere lo sviluppo delle attività apistiche in maniera diffusa sul territorio nazionale, come opportunità di reddito e inclusione sociale e come bioindicatore dello stato di salute dell'ambiente;

2) a trasferire l'IVA imponibile sull'attrezzatura da apicoltura dal 22 al 10 per cento;

3) a prevedere l'indennizzo e il sostegno al reddito nel caso di conclamati danni alla produzione causati dai cambiamenti climatici con produzioni anche prossime allo zero (es. 2019 e 2021) o dall'utilizzo improprio di biocidi o prodotti fitosanitari che determinano anche la morte di massa degli apiari;

4) a favorire la presa di coscienza sul ruolo delle api e dell'apicoltura per la salvaguardia della biodiversità e della sicurezza alimentare, e come opportunità di sviluppo economico sostenibile del territorio;

5) ad includere e ad incrementare nella pianificazione del verde pubblico la coltivazione di specie vegetali gradite alle api anche attraverso la realizzazione di aree dedicate rilanciando la coltivazione di piante locali mellifere e a selezionare i "miscugli apistici" per la semina dei prati destinati a verde pubblico fra cui scuole, ospedali, giardini;

6) a porre grande attenzione ai trattamenti sulle alberate delle città, da evitare in fioritura e in presenza di melata;

- 7) a ridurre progressivamente, fino ad eliminarlo, l'uso di erbicidi nella manutenzione dei cigli stradali e negli spazi verdi pubblici;
- 8) a promuovere una riflessione nelle comunità coinvolgendo i cittadini e i principali portatori di interesse sul rapporto tra l'agricoltura e le api e sulle possibili strategie di valorizzazione e salvaguardia del territorio che passino attraverso il recupero e l'adozione di buone pratiche agricole incentrate sulla sostenibilità, fra cui il finanziamento di corsi di formazione gratuiti per i piccoli imprenditori agricoli o i contadini "fai da te" per aiutarli a fare un utilizzo consapevole dei prodotti chimici;
- 9) a promuovere e a sostenere iniziative a sostegno dell'apicoltura (eventi, mostre, convegni, premi) anche in collaborazione con altri Comuni, ivi incluso la realizzazione di azioni concrete e simboliche nella propria città al fine di sensibilizzare la cittadinanza, quali ad esempio la realizzazione di un "Giardino delle api" (con piante nettariifere o aromatiche, e eventuali arnie dimostrative), l'ideazione di percorsi didattico-informativi, l'utilizzo delle api come tema artistico-decorativo nei progetti di riqualificazione urbana e di decoro della città (sul modello *street art*);
- 10) a sollecitare l'impegno delle istituzioni a tutti i livelli, locali, nazionali ed internazionali, nella difesa e salvaguardia delle api e dell'apicoltura;
- 11) a promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione sul valore di bene comune dell'apicoltura, coinvolgendo in particolare le scuole di ogni ordine e grado del proprio territorio.

(1-00503)

[FREGOLENT Sonia](#), [CANTÙ Maria Cristina](#), [DORIA](#), [LUNESU Michelina](#), [MARIN Raffaella Fiormaria](#), [CAMPARI](#), [ALESSANDRINI Valeria](#), [RIPAMONTI](#) - Il Senato,

premessi che:

il cancro è la seconda causa di mortalità nei Paesi dell'Unione europea dopo le malattie cardiovascolari;

si prevede che, senza un'azione decisa, il numero di casi aumenterà quasi del 25 per cento entro il 2035, facendo del cancro la prima causa di morte nella UE. Inoltre la pandemia da COVID-19 ha avuto gravi ripercussioni sulle cure oncologiche, in quanto ha comportato l'interruzione dei trattamenti e ritardi nelle diagnosi;

appare quindi necessario individuare nuovi approcci e interventi che possano migliorare la sopravvivenza e la qualità della vita di molti pazienti oncologici;

la terapia con radioligandi, o *radioligand therapy*, si inserisce in questo scenario. Si pone come esempio innovativo della medicina di precisione, grazie al quale si intende individuare strategie di intervento mirate, sicure ed efficaci. Si tratta di un metodo innovativo che deriva dai progressi delle conoscenze in medicina nucleare e che tuttavia per sua natura richiede un'attenta pianificazione, dalle scelte di politica sanitaria all'adeguamento delle infrastrutture necessarie all'erogazione del trattamento;

la complessità di questa terapia necessita di un adeguamento infrastrutturale, nonché la gestione nell'ambito di un *team* multidisciplinare. A tal fine, dunque, è necessario che vi sia un'adeguata implementazione e istituzionalizzazione della terapia RLT, affinché sia inserita all'interno delle politiche sul cancro, nazionali e regionali, e si ponga come un'alternativa di cura a disposizione dei pazienti;

l'oncologia sta attraversando un profondo cambiamento basato sull'acquisizione di informazioni meccanicistiche sullo stato di malattia e l'uso conseguente di terapie mirate (terapie personalizzate e di precisione). Il nuovo paradigma oncologico si basa sui *test Next Generation Sequencing* (NGS) per la profilazione genetica tramite biopsia solida e anche biopsia liquida. Questi nuovi *test* sono in grado di analizzare fino ad oltre 300 mutazioni geniche in una singola analisi e di fornire dati anche sul *Tumor Mutational Burden* (TMB);

l'Associazione italiana registri tumori (AIRTUM) stima che per il quinquennio 2016-2020, in Italia, siano state diagnosticate 7.000 neoplasie tra i bambini e 4.000 tra gli adolescenti (15-19 anni), in linea con il quinquennio precedente. La media annuale stimata è di 1.400 casi nella fascia d'età 0-14 anni e 900 in quella 15-19 anni;

negli ultimi 10 anni in Europa, a fronte della sperimentazione di nuovi farmaci per combattere i tumori



per gli adulti, sono ancora pochissimi quelli studiati per l'età pediatrica. Si evidenzia la mancanza di una ricerca dedicata all'età pediatrica, e, dunque, la carenza di farmaci dedicati ai bambini e sperimentati su di loro, tutto ciò comporta la difficoltà di accesso a farmaci innovativi;

la ricerca biomedica ha fatto grandi passi avanti nella cura dei tumori pediatrici, ma per poter usufruire delle migliori terapie disponibili i piccoli pazienti devono essere arruolati in protocolli di cura, che garantiscano loro i più elevati *standard* internazionali. Rispetto alle cure *standard*, non strutturate, l'apertura di questi protocolli ha costi aggiuntivi a carico delle strutture ospedaliere che, spesso, hanno grandi difficoltà a reperire i fondi necessari a sostenerli;

un'indagine condotta in Italia da Fondazione Soletterre e dall'Unità di ricerca sul trauma dell'Università Cattolica ("Cancro in età evolutiva: fattori di rischio e di protezione per il benessere psicologico degli adolescenti"), sul breve periodo (da novembre 2019 a settembre 2021) su un campione di 31 adolescenti dai 12 e 23 anni in cura presso la U.O.C. Oncoematologia Pediatrica della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, ha rilevato punteggi di ansia e depressione clinicamente significativi per il 6,5 per cento dei giovani. Inoltre per il 12,9 per cento del campione l'ansia e la depressione sono responsabili di comportamenti di ritiro sociale e al loro aumentare crescono anche lamentele somatiche, problemi di pensiero e problemi di attenzione;

appare quindi necessario individuare nuovi approcci e interventi che possano migliorare la sopravvivenza e la qualità della vita di molti pazienti oncologici pediatrici;

nella decretazione d'urgenza sin qui intervenuta non è stato tenuto nella dovuta considerazione il disavanzo che si è generato nelle varie Regioni in questi ultimi due anni e mezzo di pandemia, stimabile in oltre 5 miliardi (non tutti dovuti ai costi COVID, esempio più eclatante negli ultimi 6 mesi si è creata una perdita notevole dovuta anche a costi energetici aumentati del 30 per cento circa di media con punte di oltre il 100 per cento) di mancate risorse riconosciute alle Regioni in parte corrente, sui cui il Governo era già stato attenzionato e si era conseguentemente impegnato in sede di approvazione dell'ordine del giorno G/2604/1/1a e 12a (testo 2) accolto nella seduta n. 4 del 17 maggio 2022;

con riferimento all'anno 2022, nonostante l'incremento di 2 miliardi previsti dall'ultima legge di bilancio, ma interamente finalizzato per l'attuazione di specifiche misure, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale non appare adeguato per consentire la sostenibilità della programmazione sanitaria, e non solo in campo oncologico, tanto meno per l'attuazione alle direttrici programmatiche del nuovo Piano nazionale che difetta di elementi essenziali alla sua effettiva realizzabilità per carenza di cronoprogrammi certi e coperture altrettanto certe, ancor più indispensabili alla luce dei significativi oneri già sostenuti e da sostenere per il proseguimento delle misure di gestione dell'emergenza pandemica e, contestualmente, dei maggiori costi energetici emergenti, nonostante l'impegno del Governo già assunto in sede di presentazione del Documento di Economia e Finanza (DEF) di prevedere la sterilizzazione dei disavanzi sanitari COVID 2021 e 2022 e dell'ordine del giorno G/2604/1/1a e 12a (testo 2) citato, valutando l'opportunità di spalmare i relativi oneri elettivamente in dieci anni, in linea con gli obiettivi di finanza pubblica;

per l'adozione del Piano oncologico nazionale non si può prescindere dalla sterilizzazione dei costi sanitari COVID riconoscendo alle Regioni la dovuta flessibilità nell'utilizzo di tutte le risorse disponibili in parte corrente e a investimento, ferma la corretta allocazione negli impieghi e negli esiti mediante controlli stringenti, a garanzia degli investimenti in risorse umane e strumentali indispensabili per la prevenzione e cura dei malati secondo principi di appropriatezza e oculato impiego delle risorse, escludendo per tutto il periodo del PNRR la prescrizione dei piani di rientro, impegna il Governo alla messa in campo del nuovo Piano oncologico nazionale secondo gli indirizzi degli atti di cui in premessa e per il fine nel primo provvedimento utile:

1) ad adottare le misure necessarie alla sostenibilità del Sistema nel 2022, e successivi, e della relativa programmazione, di cui il Piano oncologico è parte essenziale con sterilizzazione dei disavanzi sanitari regionali COVID 2021 e 2022, riconoscendo alle Regioni flessibilità nell'utilizzo delle risorse in parte corrente e a investimento, ferma la corretta allocazione negli impieghi e negli esiti mediante controlli stringenti sull'effettiva finalizzazione, anche tenuto conto dell'impatto del decreto del Ministro della

salute del 23 maggio 2022, n. 77, finanziando il ripianamento straordinario dei maggiori costi sostenuti durante lo stato di emergenza sanitaria per tutto il periodo di attuazione della Missione 6 a PNRR, ovvero valutando l'opportunità di spalmarne i relativi oneri almeno in dieci anni, in linea gli obiettivi di finanza pubblica;

2) ad adottare iniziative volte a sostenere lo sviluppo di centri multidisciplinari di alta specialità, nell'ottica di sviluppare nuove innovazioni terapeutiche, tra cui la terapia con radioligandi, attivando strumenti di coordinamento delle attività delle reti oncologiche regionali, al fine di garantire l'equa efficacia del modello su tutto il territorio nazionale;

3) ad emanare il decreto attuativo per consentire il finanziamento dei test NSG, al fine di garantire l'accesso a questi *test* a tutti i pazienti eleggibili, nonché prevedere un'implementazione del predetto fondo tenendo conto del volume potenziale dei pazienti suscettibili di una profilazione mediante NGS;

4) ad assumere iniziative ai fini di una corretta ed uniforme presa in carico del paziente oncologico pediatrico, promuovendo a livello territoriale l'approccio multidisciplinare e il lavoro di *équipe* con la presenza di diversi specialisti, con l'obiettivo di garantire e migliorare il benessere psico-fisico del paziente pediatrico oncologico e della propria famiglia;

5) a promuovere l'assistenza psicologica dei pazienti pediatrici e delle loro famiglie, nell'ambito dei reparti di oncologia medica, effettuata da laureati in psicologia, abilitati, e con specifiche competenze nell'ambito;

6) ad istituire un fondo pubblico per il finanziamento degli studi accademici al fine di incentivare e sostenere la ricerca scientifica riguardo alle patologie oncologiche pediatriche sui farmaci orfani e per lo sviluppo di nuove terapie, stanziando fondi per i farmaci oncologici pediatrici innovativi, l'attivazione di protocolli di cura sperimentali e lo sviluppo di studi clinici mediante un approccio terapeutico multidisciplinare;

7) a prevedere lo stanziamento di fondi volti al supporto economico delle famiglie a basso reddito, considerando i costi che le famiglie devono sostenere in caso di ricoveri presso centri di cura distanti dalla propria residenza;

8) ad emanare tutti i decreti attuativi relativi all'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

(1-00504)

[ARRIGONI](#), [ROMEO](#), [BRIZIARELLI](#), [PAZZAGLINI](#), [BERGESIO](#), [BRUZZONE](#), [MARTI](#), [RIPAMONTI](#), [PIANASSO](#), [PISANI Pietro](#) - Il Senato,

premessò che:

il livello del prezzo del gas naturale, che ha iniziato progressivamente ad aumentare a partire dalla seconda metà del 2021 a causa sia di un'impennata della domanda a livello mondiale e sia delle criticità manifestatesi sul fronte dell'offerta, oltre a essere la principale fonte del caro bollette (incluse quelle dell'energia elettrica la cui formazione del prezzo dipende dal gas secondo il criterio del prezzo marginale), ha fatto emergere tutte le problematiche strutturali del settore sia in sede comunitaria che in sede italiana;

l'aumento del prezzo del gas, unitamente al forte incremento del prezzo dell'anidride carbonica sul mercato ETS (emission trading system) in conseguenza ai recenti e più sfidanti obiettivi di decarbonizzazione (55 per cento in meno al 2030) legati al *green deal* ha portato ad un forte aumento anche del prezzo dell'energia elettrica;

sul fronte comunitario e interno, la corsa alla decarbonizzazione ha portato negli scorsi anni da più parti ed in modo significativo a sottovalutare la rilevanza del gas naturale ed il suo ruolo di accompagnamento strategico nel processo di transizione ecologica ed energetica sia con riferimento ai processi industriali, segnatamente quelli *hard to abate*, sia con riferimento al prezzo dell'energia elettrica;

il gas naturale è la risorsa che ha contribuito in modo sostanziale alla decarbonizzazione della generazione elettrica nel nostro Paese. Ancora oggi il gas ha un ruolo centrale nel sostituire fonti più inquinanti e, anche in una prospettiva di maggiore penetrazione degli impianti a fonti rinnovabili nella transizione quale "energia ponte", continuerà ad essere fondamentale per garantire la stabilità e la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Questo avrebbe dovuto indurre l'Europa e il nostro Paese ad

investire per garantire una maggiore diversificazione degli approvvigionamenti e ridurre l'elevata dipendenza all'estero, che invece negli ultimi 20 anni è aumentata, attestandosi nel 2021 per il gas in Italia addirittura al 96 per cento;

sul fronte comunitario i problemi strutturali principali riguardano gli approvvigionamenti del gas concentrati per quasi il 50 per cento su un solo fornitore extra UE, la Russia, che con lo scoppio del conflitto russo-ucraino hanno determinato dal 24 febbraio 2022 la necessità di adoperarsi per garantire da un lato il riempimento dello stoccaggio del gas per la prossima stagione invernale e dall'altro lato di attuare una diversificazione degli approvvigionamenti energetici, in particolare di gas naturale, per l'esigenza di affrancarsi rapidamente dalle forniture russe, ovvero anche per rispondere alla possibile riduzione dei flussi decisi direttamente dalla Federazione russa come peraltro si sta verificando nelle ultime giornate;

il caro energia, ulteriormente aggravato dalla crisi in Ucraina, sta confermando di avere caratteristiche strutturali, come avvalorato da molti analisti che sostengono che il costo di approvvigionamento del gas all'ingrosso si manterrà elevato almeno fino al 2023, e sta minando la ripresa economica *post* COVID, andando ad alimentare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e mettendo in estrema difficoltà famiglie, pubbliche amministrazioni (a partire dai Comuni e dagli ospedali), impianti sportivi (a partire dalle piscine) e imprese, soprattutto quelle energivore del settore manifatturiero che sono costrette a rallentare le attività per gli insostenibili costi di produzione, compromettendo anche la loro competitività;

è necessario contenere il costo dell'energia per assicurare la tenuta del comparto industriale e sociale del Paese; la recente crisi in Ucraina ha reso ancora più necessario avere un sistema energetico nazionale sicuro, stabile e largamente indipendente; è evidente che tali obiettivi non potranno essere raggiunti facendo affidamento alle sole fonti rinnovabili, anche a causa della non programmabilità di fotovoltaico e eolico;

considerato che:

tra le opzioni della decarbonizzazione è prevista l'elettrificazione spinta dei consumi finali dall'attuale quota del 22 per cento al 55 per cento entro il 2050;

il nucleare è stato inserito dalla Commissione UE nella tassonomia come una tecnologia sostenibile;

l'Agenzia internazionale per l'energia (IEA) ha messo in risalto che per raggiungere le emissioni nette di gas serra pari a zero entro il 2050 sarà necessario incrementare la quota di energia nucleare a livello globale;

la Francia che possiede il maggior numero di reattori nucleari (56) è la nazione in Europa che presenta, insieme ai Paesi scandinavi, la minore intensità di carbonio nella produzione elettrica (misurata in grammi equivalenti di anidride carbonica per chilowatt all'ora);

nel mondo sono in fase di sviluppo e industrializzazione una trentina di modelli di *small modular reactor*, nuovi reattori nucleari di piccola taglia basati sulla tecnologia *light water reactor* di terza generazione provata, nota e a maggiore sicurezza intrinseca, che in virtù delle loro ridotte dimensioni flessibilità e modularità garantiscono una migliore e più agevole localizzazione rispetto ai tradizionali impianti nucleari; inoltre, attraverso semplificazioni di progetto e prefabbricazione negli stabilimenti, consentono la riduzione dei tempi di costruzione, la capacità di abbattere drasticamente la quantità del rifiuto finale e la possibilità di essere utilizzati in modo flessibile come integrazione delle reti con impianti rinnovabili per correggere l'intermittenza che oggi ne pregiudica il pieno e continuo utilizzo e quindi essere un supporto alla stabilità della rete elettrica;

su questi nuovi reattori del futuro stanno investendo in ricerca e sviluppo Stati Uniti, Francia, Cina e Russia oltre a nuovi protagonisti come l'Argentina e il Sud Africa;

il nucleare è ritenuta la tecnologia che, combinata alle rinnovabili, nel medio-lungo termine consentirà di perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione con emissioni nette zero al 2050 e allo stesso tempo permetterà sia di rispondere alla domanda sempre crescente di energia elettrica per la progressiva elettrificazione dei consumi, sia di garantire un sistema energetico sicuro e stabile nonché di produrre idrogeno senza emissioni;

valutato che:

il preoccupante prezzo del gas naturale nello scorso mese di giugno 2022 ha segnato in Italia un prezzo medio giornaliero di 105,152 euro a megawattora, un livello oltre cinque volte superiore rispetto a quello registrato negli anni *pre* COVID;

il prezzo medio giornaliero di acquisto dell'energia elettrica dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 è risultato molto alto e pari a 250 euro a megawattora (fonte GME), valore doppio rispetto la media giornaliera del 2021, pari 125,46 euro a megawattora, e circa 5 volte superiore al prezzo degli anni *pre* COVID;

l'Italia è tra i Paesi europei quello che registra ancora i prezzi maggiori sia dell'energia elettrica e sia del gas, confermando lo storico *gap* negativo di prezzi che penalizza pesantemente la competitività delle nostre imprese. Il prezzo medio giornaliero dell'elettricità nei primi sei mesi del 2022, pari a 250,34 euro a megawattora (fonte GME), è risultato superiore del 34,1 per cento rispetto la Germania (186,69), che produce facendo ricorso a molte centrali a carbone e lignite, e del 8,9 per cento rispetto la Francia (229,9);

per contenere il caro bollette nel terzo e quarto trimestre 2021 e nel primo e secondo trimestre 2022, Governo e Parlamento sono intervenuti con diversi provvedimenti, quali il decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, "decreto bollette", la legge 31 dicembre 2021, n. 234, legge di bilancio per il 2022, il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, "sostegni ter", il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, "energia o sostegni quater", il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, "taglia prezzi" e il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, "decreto aiuti", impegnando complessivamente circa 24 miliardi di euro;

le misure introdotte progressivamente dai predetti provvedimenti contro il caro energia hanno riguardato fino al secondo trimestre 2022 l'annullamento degli oneri di sistema delle bollette elettriche e la riduzione degli oneri di sistema delle bollette gas per utenze domestiche e non domestiche, il potenziamento del *bonus* sociale elettricità e gas alle famiglie in difficoltà (con l'estensione del valore ISEE, da 8.265 euro a 12.000 euro, per l'accesso al *bonus*) e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, la possibilità per i clienti domestici in condizioni di morosità di chiedere la rateizzazione delle bollette di elettricità e gas, la riduzione transitoria dell'IVA al 5 per cento sul gas per usi civili e industriali, il riconoscimento alle imprese (gasivore e non gasivore, nonché energivore e quelle con potenza elettrica uguale o superiore a 16,5 chilowatt) di un credito di imposta delle spese sostenute per l'energia elettrica e per il gas, la possibilità per le imprese di chiedere la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022;

tre le misure adottate con gli stessi provvedimenti per contrastare il caro energia vi sono anche contributi straordinari ai Comuni (200 milioni con il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, e 150 milioni con il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50) nonché alle Città metropolitane e alle Province (50 milioni con il decreto-legge n. 17 del 2022 e 30 milioni con il decreto-legge n. 50 del 2022) stanziati per garantire la continuità dei servizi erogati a seguito degli aumenti delle bollette di luce e gas, ma considerati dagli stessi enti locali insufficienti;

per promuovere forme di energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili a livello locale e per contrastare il caro energia e la povertà energetica, nell'ordinamento italiano sono stati introdotti dall'inizio del 2020 strumenti innovativi come le comunità energetiche rinnovabili e l'autoconsumo energetico che portano benefici economici, sociali e ambientali ai soggetti che vi aderiscono, ma che stante le complessità e la necessità di risorse finanziarie per essere implementati hanno visto al momento poche applicazioni;

rilevato che:

oltre al caro energia, dall'inizio del 2022 nel nostro Paese si è manifestato anche l'eccezionale fenomeno del caro carburanti a fronte del quale con successivi decreti-legge e decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della transizione ecologica, al fine del contenimento dei prezzi di gasolio, benzina e GPL dal 22 marzo 2022 è stata introdotta la riduzione delle aliquote di accisa degli stessi carburanti. Con il decreto-legge 2 maggio 2022, n. 38, "decreto accise e IVA sui carburanti", poi confluito nel decreto-legge n. 21 del 2022, "taglia prezzi", e successivamente con il decreto ministeriale 24 giugno 2022, che hanno anche introdotto per il gas naturale per autotrazione l'azzeramento dell'accisa e la riduzione dell'IVA nella misura del 5 per cento,

tutte le misure contro il caro carburanti sono state prorogate fino al 2 agosto 2022;  
al fine del contenimento dei prezzi del gasolio legato all'eccezionale fenomeno del caro carburanti il decreto-legge "taglia prezzi" ha anche previsto per le imprese esercenti attività agricola e della pesca il riconoscimento di un credito di imposta del 20 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di gasolio e benzina come carburanti per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;  
al fine del contenimento dei prezzi del gasolio legato all'eccezionale fenomeno del caro carburanti il decreto-legge n. 50 del 2022, "decreto aiuti", ha previsto per le imprese di trasporto il riconoscimento di un credito di imposta del 28 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di gasolio impiegato con mezzi di categoria euro 5 o superiore effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

visto che:

i competitori europei, sfruttando le specificità dei propri sistemi energetici, hanno da tempo già approntato significative misure a vantaggio delle proprie imprese: in Francia sono stati destinati alle imprese industriali, a prezzo di costo (42 euro a megawattora), 120 terawattora di energia elettrica nucleare in uno schema di misura pluriennale;

nel nostro Paese, in analogia con quanto posto in essere in altri Paesi europei, con il decreto-legge n. 17 del 2022, è stata prevista un'iniziativa di "gas release", non ancora operativa, che prevede una maggiore produzione nazionale di gas naturale da assegnare a prezzi calmierati, con procedure gestite dal GSE, ai settori industriali esposti al caro energia e a rischio di chiusura; sempre con lo stesso decreto, ma in fase di conversione in legge, è stata individuata un'analoga misura "energy release", anch'essa non ancora operativa, che attraverso un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili da parte del GSE se ne preveda poi la cessione a tariffe calmierate prioritariamente ai clienti industriali, alle piccole e medie imprese, e ai clienti localizzati nelle isole maggiori che partecipino al servizio di interrompibilità;

visto che con le previsioni introdotte del decreto-legge n. 130 del 2021, "decreto bollette", poi confermate con i successivi provvedimenti sino al recente decreto-legge del 30 giugno 2022, n. 80, detto "bollette III trimestre", poi confluito nel decreto-legge n. 50 del 2022 detto "aiuti", a partire dall'ultimo trimestre 2021 e sino al terzo trimestre 2022 è stata introdotta l'IVA agevolata con aliquota del 5 per cento per la somministrazione di gas ad usi civili ed industriali, ma escludendo l'aliquota ridotta alle ipotesi di fornitura del calore, prodotto dal gas naturale, mediante il teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un contratto servizio energia o di un contratto di rendimento energetico, con ciò determinando da quasi un anno ripercussioni pesantissime e negative per l'intero comparto, poiché gli utenti del settore che si trovano ad agire in un contesto di mercato distorsivo della concorrenza e lesivo del principio di neutralità tecnologica;

considerato che:

con il decreto-legge n. 80 del 2022 detto "bollette III trimestre", poi confluito nel decreto-legge n. 50 del 2022 detto "aiuti", il Governo ha previsto la proroga per il terzo trimestre 2022 solo di una parte delle misure introdotte contro il caro energia fino al secondo trimestre, ed in particolare l'annullamento degli oneri di sistema delle bollette elettriche di tutte le utenze domestiche e non domestiche, la riduzione degli oneri di sistema delle bollette gas per tutte le utenze domestiche e non domestiche, e l'IVA agevolata al 5 per cento per i consumi di gas naturale per usi civili e industriali;

occorre nuovamente intervenire per contrastare il caro energia e per frenare l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e dei materiali che colpiscono pesantemente le famiglie, sia direttamente con gli aumenti in bolletta e sia per gli inevitabili aumenti dei prezzi dei beni di consumo per effetto degli aumenti dei costi di produzione, e le attività economiche italiane che vedono ulteriormente indebolita la propria competitività sui mercati europei e internazionali che da anni beneficiano di prezzi dell'energia inferiori di quelli italiani, sia con ulteriori stanziamenti e sia con misure strutturali per rimuovere le criticità del sistema energetico del Paese a partire dall'elevata dipendenza energetica dall'estero;

l'inflazione nel mese di giugno 2022 è salita all'8 per cento, livello che non si registrava dal 1986, con una crescita la cui incidenza maggiore è stata determinata dall'energia, impegna il Governo:

- 1) a prevedere per le imprese gasivore e per quelle diverse dalle gasivore la proroga del riconoscimento di un credito di imposta delle spese sostenute per l'acquisto di gas consumato anche nel terzo trimestre 2022, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
- 2) a prevedere per le imprese energivore e per quelle diverse dalle energivore con potenza elettrica disponibile uguale o superiore a 16,5 chilowattora, la proroga del riconoscimento di un credito di imposta delle spese sostenute per l'energia elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata, e anche prodotta e autoconsumata, nel terzo trimestre 2022, nel caso in cui i costi sostenuti nel secondo trimestre 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto ai costi sostenuti nel medesimo periodo dell'anno 2019;
- 3) a prevedere la proroga almeno sino a settembre della riduzione delle accise di gasolio, benzina e GPL, anche aumentando l'entità della rideterminazione, nonché per il gas naturale per autotrazione l'azzeramento dell'accisa e la riduzione dell'IVA nella misura del 5 per cento;
- 4) a prevedere per le imprese esercenti attività agricola e della pesca il riconoscimento di un credito di imposta delle spese sostenute per l'acquisto di gasolio e benzina, effettuato anche nel terzo trimestre dell'anno 2022, impiegati come carburanti per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca;
- 5) a prevedere per le imprese di trasporto il riconoscimento di un credito di imposta delle spese sostenute per l'acquisto di gasolio, effettuato nel terzo trimestre dell'anno 2022, impiegato come carburante per i mezzi di categoria euro 5 o superiore;
- 6) a prevedere ulteriori contributi straordinari per comuni, province e città metropolitane per contrastare il caro energia e al fine di garantire la continuità dei servizi erogati;
- 7) a prevedere la proroga per il terzo trimestre della possibilità per i clienti domestici che dovessero trovarsi in condizioni di morosità di chiedere la rateizzazione delle bollette di elettricità e gas;
- 8) a prevedere la possibilità per le imprese di chiedere la rateizzazione degli importi dovuti anche per i consumi energetici, relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022;
- 9) ad adottare le opportune iniziative al fine di estendere la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento anche alla cessione del calore agli utenti finali tramite teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un contratto servizio energia di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, o di un contratto di rendimento energetico di cui all'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 10;
- 10) a prevedere un fondo di garanzia al fine di favorire la realizzazione di configurazioni di comunità energetiche e di autoconsumo collettivo;
- 11) ad assumere iniziative volte a ridurre l'imposta sul valore aggiunto anche per le bollette di energia elettrica;
- 12) a dare quanto prima attuazione alla "*gas release*" e alla "*energy release*", anche valutandone dei potenziamenti, in modo da dare un beneficio temporaneo alle imprese esposte al caro energia e allo stesso tempo delineare un quadro strutturale virtuoso tale da sviluppare la produzione di energia rinnovabile e supportare uno sviluppo decarbonizzato della nostra industria;
- 13) a proseguire le iniziative di diversificazione degli approvvigionamenti del gas naturale al fine di accelerare l'affrancamento dal gas russo, nonché aumentare la produzione nazionale di gas naturale per rafforzare la sicurezza e la resilienza del sistema energetico del Paese e per diminuirne la dipendenza energetica dall'estero;
- 14) ad assicurare il principio della neutralità tecnologica nel definire le politiche e nel promuovere lo sviluppo delle diverse tecnologie per il raggiungimento dei *target* climatici al 2030 e al 2050 e, in tale contesto, ad attuare un utilizzo equilibrato dei proventi delle aste ETS per calmierare i prezzi delle

bollette di cittadini e imprese, senza tuttavia pregiudicare la quota destinata a finanziare interventi strutturali per la decarbonizzazione dei settori industriali manifatturieri, come previsto dalla direttiva (UE) 2018/410 e dalle nuove prescrizioni del pacchetto "Fit for 55", anche attraverso la costituzione di un fondo di decarbonizzazione;

15) a favorire il dibattito sull'energia dell'atomo basato su rigore scientifico e una campagna di informazione, in particolare per la tecnologia di ultima generazione, nonché sostenere la ricerca tecnologica sui reattori a fissione nucleare di ultima generazione, oltre che alla fusione nucleare già oggi praticata da ENEA con aspettative però di lungo termine;

16) a recuperare il divario tecnologico favorendo collaborazioni e scambi di personale scientifico qualificato con Paesi dal riconosciuto *know how* in ambito nucleare, rilanciando corsi universitari di ingegneria e fisica nucleare, nonché a favorire la partecipazione a progetti internazionali e europei, anche mediante collaborazione diretta con Francia alla luce del trattato bilaterale;

17) ad attivarsi, anche in sede europea, affinché nella imminente revisione del PNIEC (piano nazionale integrato energia e clima), venga individuato un percorso calibrato delle politiche energetiche nazionali ed europee che contengano in futuro aumenti dei prezzi del gas insostenibili atti a comportare danni al sistema manifatturiero irreversibili, e al contempo non produca effetti positivi per la salute della terra, su cui l'Europa pesa solo per il 9 per cento di emissioni di anidride carbonica.

(1-00505)

[SAPONARA Maria](#), [ROMEO](#), [PITTONI](#), [ALESSANDRINI Valeria](#), [LUNESU Michelina](#), [RUFA](#), [CAMPARI](#), [BRIZIARELLI](#), [MARIN Raffaella Fiormaria](#) - Il Senato,

premesso che il settore della produzione cinematografica e audiovisiva, nonostante la crisi pandemica e anche grazie alla risposta dello Stato, sta vivendo un momento di particolare crescita. Secondo i dati della Direzione generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della cultura, se nel 2019, 180 imprese di produzione hanno chiesto i crediti di imposta per la produzione di 213 opere, nel 2021 sono state 493 le imprese di produzione che hanno chiesto il credito d'imposta per 922 opere. Si tratta di numeri importanti, che testimoniano il particolare dinamismo della produzione;

considerato che:

le sale cinematografiche e la distribuzione cinematografica vivono invece una situazione di oggettiva difficoltà, in cui appaiono ancora lontane le *performance* del 2019, a differenza di quanto accade in quasi tutti gli altri Paesi. Lo stesso Presidente della Repubblica, nel corso della cerimonia al Quirinale di presentazione dei candidati ai Premi "David di Donatello" 2022, ha ribadito che: "Le sale del cinema richiedono attenzione e non possono essere trascurate. Il loro ruolo sociale è importante, nelle città più popolate come anche nei centri minori. Le sale sono centri di aggregazione. La crisi delle sale cinematografiche da noi si presenta superiore a quella di altri Paesi europei";

se si confrontano i dati del primo quadrimestre 2022 con i dati del medesimo quadrimestre del 2019, si rilevano valori negativi in tutti i mercati, pur con alcune significative differenze. Se nel nostro Paese registriamo un meno 62,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, in Francia il mercato perde circa il 34,2 per cento, in Germania il 39,3 per cento, in Gran Bretagna, il 26,4 per cento e in Spagna il 43,3 per cento;

passando invece ad un confronto fra i primi 4 mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021, in Italia gli incassi hanno registrato un decremento del 7 per cento, a differenza degli altri Paesi europei dove il segno è positivo: Francia, Gran Bretagna, Germania e Spagna rispettivamente a più 47 per cento, più 75 per cento, più 20 per cento, più 45 per cento;

solo la Francia ha un sistema di finestre (periodi di programmazione in sala esclusivi e protetti rispetto ad altri canali di diffusione al pubblico - tv, piattaforme di *video on demand*) obbligatorie fissate per legge ed applicabili a tutte le tipologie di *film* (nazionali e stranieri), mentre Spagna e Germania hanno un sistema simile al nostro (finestre solo per *film* nazionali finanziati dallo Stato) e nel Regno Unito non sono previste finestre;

i dati esposti evidenziano come risultati sostanzialmente analoghi vengano conseguiti a prescindere dall'esistenza o meno di norme di legge in materia di finestre di programmazione. A dimostrazione ulteriore della complessità del fenomeno, secondo uno studio dell'Osservatorio europeo

dell'audiovisivo, in un confronto fra incassi 2021 rispetto al 2020, "overall admissions in 2021 increased in 17, decreased in eight and stagnated in two out of the 26 EU member states and the UK for which 2021 data were available. The highest year-on-year increase was registered in Bulgaria (+91%), Croatia (+77%), the UK (+68%), Cyprus (+57%), Ireland (+56%), Poland (+55%), Spain (+53%) and Romania (+53%). In contrast admissions declined particularly in Estonia (-23%), the Netherlands (-15%), Slovakia (-14%), Lithuania (-13%), Italy (-12%) and Finland (11%)";

considerato inoltre che:

le sale cinematografiche sono un presidio culturale e sociale prezioso, in molti territori sono l'unico presidio culturale ancora attivo e, sebbene le modalità di fruizione di opere audiovisive siano oramai molteplici e la pandemia abbia spinto la popolazione a familiarizzare ancora di più con modalità di fruizione diverse dalla sala cinematografica, bisogna fare tutto il possibile per preservarle e sostenerle con strumenti più efficaci in grado di incoraggiare nuove modalità di coinvolgimento degli spettatori, adeguate al nuovo contesto e alle nuove abitudini di visione delle opere cinematografiche;

la Direzione generale Cinema e Audiovisivo, entro fine agosto 2022, renderà disponibili gli esiti di un'apposita indagine quali-quantitativa commissionata, a seguito di una procedura di evidenza pubblica, a un primario operatore economico e finalizzata a quantificare, fra l'altro, il numero e rilevare il profilo degli spettatori di cinema in sala, i fattori che più incidono sulla scelta di vedere *film* in sala oppure che più inducono alla visione domestica, con particolare riguardo all'impatto che su dette scelte ha la possibilità di visione dei *film* sulle piattaforme digitali e alla tempistica con cui tale possibilità viene offerta agli spettatori rispetto alla data di uscita in sala cinematografica. Gli interventi, inoltre, dovranno essere in grado di bilanciare i contrapposti interessi in gioco, valutare gli impatti che possono avere sul fenomeno della pirateria audiovisiva e tener conto delle effettive prassi di mercato che vedono, al momento, realizzare il 98 per cento degli introiti sala di un *film* nelle prime 4-5 settimane di programmazione in sala e la tutela imprescindibile delle sale stesse,

impegna il Governo:

1) a rivedere gli attuali schemi di sostegno al settore delle sale cinematografiche, aumentando in maniera consistente le risorse destinate a questa finalità e rafforzando in particolare gli aiuti riservati alle piccole e medie imprese, anche migliorando i meccanismi che consentono la cessione dei crediti di imposta al sistema bancario e finanziario. In particolare, i nuovi schemi di sostegno devono incentivare nuove strategie e modalità di posizionamento delle sale cinematografiche sul mercato, in termini di offerta socio-culturale che, oltre alla tradizionale offerta di *film*, coinvolga maggiormente il pubblico con servizi innovati e diversificati ad alto valore aggiunto;

2) a confermare per tutto il 2022 le misure rafforzate del credito d'imposta alla distribuzione cinematografica, previste per il momento fino al 31 marzo 2022;

3) a attuare campagne promozionali rivolte al pubblico ed in particolare al pubblico giovanile, che esaltino la tipicità della fruizione dei *film* in sala;

4) a mettere in campo strumenti e finanziamenti che, in accordo con i gestori delle sale, incentivino gli spettatori a frequentare le sale cinematografiche, come ad esempio favorendo abbonamenti a basso costo, mutuando le migliori esperienze internazionali in tal senso, privilegiando le misure rivolte al pubblico giovanile e integrandole con le azioni intraprese col Piano del Ministero della cultura e Ministero dell'Istruzione, da affinare e potenziare, rivolto a progetti di educazione all'immagine nelle scuole;

5) a rivedere e razionalizzare i crediti d'imposta riservati alla produzione di opere cinematografiche e audiovisivo, per evitare rischi di utilizzo improprio delle risorse messe a disposizione da focalizzare, invece, sempre più verso un rafforzamento del settore produttivo indipendente e a favore delle opere che siano effettivamente destinate alla fruizione in sala cinematografica;

6) ad attuare un intervento che, anche temporaneamente, omogeneizzi la "finestra" dei *film* stranieri (ad oggi privi di obblighi), a quelle dei *film* italiani (ad oggi con obbligo di 90 giorni) per i successivi sfruttamenti, in protezione dell'uscita in sala.

(1-00506)

[CANDIANI](#), [BOSSI Simone](#), [CAMPARI](#), [CASOLATI Marzia](#), [IWOBI](#), [PELLEGRINI Emanuele](#),



[LUCIDI](#), [VESCOVI](#) - Il Senato,

premessi che:

preso atto delle richieste di impegno a voler portare in Italia la sede dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ("Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism", AMLA), la cui istituzione è prevista a partire dal 1° gennaio 2023, dopo che in data 20 luglio 2021 la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce tale Autorità;

in un'ottica di avvicinamento dei cittadini alle istituzioni europee, e per continuare a sostenere la necessità di una maggiore democratizzazione delle istituzioni stesse, è necessario favorire una politica di decentramento degli organismi comunitari, prevedendo un maggior ruolo e una capillare distribuzione delle agenzie europee, ovvero di altri istituti legati al diritto derivato dell'UE;

l'Italia, Paese fondatore dell'UE, terza economia e terzo Paese per popolazione dell'Unione, ad oggi ospita 2 agenzie europee, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), con sede a Parma, e la Fondazione europea per la formazione professionale (ETF), con sede a Torino; altri tra i principali Paesi europei vantano un numero maggiore di tali strutture;

ospitare sedi di organismi europei, che siano in grado di esaltare alcune peculiarità italiane, comporta certamente un impatto economico positivo, visto l'indotto generato anche in termini di occupazione, ma avrebbe al contempo anche favorevoli risvolti su un piano diplomatico, accrescendo il ruolo del nostro Paese all'interno dei meccanismi decisionali comunitari;

considerato che il 20 luglio del 2019 il Regno Unito ha ufficializzato il ritiro dalla ratifica dell'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), rendendo vacante la sede londinese del TUB; l'Accordo istitutivo del TUB prevede una Divisione centrale, con a sede a Parigi, e due sezioni, a Londra e Monaco di Baviera; l'Italia, che ha ratificato l'accordo nel 2016, è insieme a Germania e Francia uno tra i Paesi con il maggior numero di brevetti europei, ed ospita a Milano la divisione locale del TUB;

valutato inoltre che l'Italia detiene il primato internazionale per numero di siti dichiarati dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità ed ospita le principali città culturali europee; la storia italiana sin dall'antichità ha lasciato un'eredità dal valore inestimabile in termini culturali ed ha contribuito in maniera preminente allo sviluppo dell'identità culturale europea,

impegna il Governo:

1) in aggiunta all'impegno nel valutare la candidatura dell'Italia come sede per la dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, a sostenere al contempo il processo di assegnazione per l'Italia della terza sezione della Divisione centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti, in sostituzione di Londra;

2) a promuovere altresì l'assegnazione all'Italia della sede dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione e la cultura, come riconoscimento del ruolo del nostro Paese quale principale centro culturale europeo.

(1-00507)

Interrogazioni

[CORRADO Margherita](#), [ANGRISANI Luisa](#), [GRANATO Bianca Laura](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

le assunzioni del personale a tempo determinato nelle fondazioni lirico-sinfoniche sono normate dal Contratto collettivo nazionale del lavoro, e in particolare dagli artt. 1 e 3, la cui ultima versione, attualmente in vigore, risale all'anno 2003 (o meglio, il Contratto è del 2000 e l'accordo di rinnovo del 2003);

la Fondazione Arena di Verona è una delle 14 fondazioni lirico-sinfoniche italiane. A partire dal 2021, in materia di assunzioni a tempo determinato, l'Ente ha, unilateralmente, violato quanto previsto dal citato Contratto collettivo nazionale del lavoro. Ha infatti assunto il personale senza rispettare le graduatorie di anzianità, proponendo cioè l'assunzione per il Festival areniano 2021 "saltando", e quindi non contrattualizzando, alcuni lavoratori di diversi settori artistici e tecnici appartenenti alle suddette graduatorie, i quali fino al 2020 avevano pacificamente lavorato per l'ente;

considerato che:

tali lavoratori, a tutela del proprio diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato, hanno

mosso una vertenza contro la Fondazione Arena di Verona presso il Tribunale della città scaligera. A mezzo di diverse ordinanze, il Tribunale di Verona accoglieva nel merito il ricorso depositato dai lavoratori "saltati", ritenendo sussistente il diritto di precedenza nelle assunzioni secondo le graduatorie di anzianità;

in particolare, citando un campione di un'ordinanza emessa, con riferimento alla normativa applicabile e al criterio relativo alle chiamate a tempo determinato, il Tribunale osservava che: "Sostiene la fondazione lirico-sinfonica resistente che il diritto all'assunzione non sussisterebbe in quanto le organizzazioni sindacali in data 3.8.2015 formalizzarono il loro recesso rispetto all'accordo integrativo aziendale del 2002, il quale prevedeva all'art. 1 l'obbligo di assunzione procedendo alla convocazione secondo il numero d'ordine degli iscritti nelle graduatorie. A ben vedere, il recesso del 9.7.2015 riguardava, a tutto voler concedere, unicamente la regolamentazione e/o prassi della "rotazione". Tale recesso fu infatti espresso nei seguenti termini: "Di conseguenza alla data odierna decade qualsiasi regolamentazione e/o prassi di rotazione tra il Personale a termine presente nelle graduatorie di precedenza, rimanendo in vigore il solo vincolo dell'anzianità di servizio maturata presso FAV". Dunque, le organizzazioni sindacali non vollero affatto incidere sul diritto di convocazione secondo l'ordine della graduatoria";

con riferimento alla prevalenza tra disciplina del C.C.N.L. e la recente normativa contrattuale per i dipendenti delle Fondazioni lirico-sinfoniche, il Tribunale osservava che: "Sostiene l'ente resistente che aderendo alla richiesta di assunzione, si paleserebbe il rischio di una censura di abusiva reiterazione del contratto a termine da parte di questo stesso tribunale sulla base della giurisprudenza pregressa [...] Va comunque detto che l'eventuale superamento di tale limite mesi - (24/36 mesi) - non appare argomento idoneo a far venir meno il diritto riconosciuto dalla contrattazione collettiva. In tale prospettiva deve infatti essere richiamato il d.l. 59/2019 che, se in un primo momento aveva introdotto espressamente la decadenza dal diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato maturato in forza della contrattazione collettiva, in sede di conversione non ha mantenuto tale disposizione. Attualmente, quindi, le assunzioni a termine, che devono essere causali non possono superare complessivamente i 36 mesi (dal 1.7.2019) "fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi". La norma sembra quindi consentire, in presenza della causale (e quindi comunque nel rispetto di uno dei limiti imposti dal diritto comunitario) che la contrattazione collettiva possa prevedere assunzioni oltre tale limite temporale";

con riferimento al criterio di liquidazione del danno, il Tribunale osservava poi che: "La quantificazione del danno, parametrata alla retribuzione percepita nell'anno 2019 per analoghe mansioni e per una durata contrattuale sostanzialmente equivalente, appare correttamente effettuata dal giudice di prime cure, non sussistendo i presupposti per alcuna riduzione del predetto importo";

quanto sopra ha comportato che la Fondazione Arena di Verona, per effetto delle sue decisioni, ha pagato il doppio (retribuendo sia i lavoratori aventi diritto alla chiamata ma illegittimamente "saltati" che hanno mosso la causa, sia quelli che hanno lavorato al loro posto), con conseguente danno a carico dell'Erario;

valutato che:

sempre per il 2021, oltre a "saltare" alcuni lavoratori, la Fondazione Arena di Verona ha imposto ad altri, unilateralmente, una liberatoria, ovvero un tombale rinuncia a diritti già maturati, subordinando la firma del contratto di lavoro alla firma di tale atto, esercitando molta pressione psicologica (con plurime telefonate anche in orari serali molto tardi) nei lavoratori già in condizioni molto precarie e creando, per questo, una situazione che parrebbe configurare una estorsione contrattuale;

nonostante le pronunce del Tribunale di Verona condannanti la Fondazione Arena, questa ha adottato il medesimo comportamento per le assunzioni dell'anno 2022: alcuni lavoratori inseriti nelle graduatorie di anzianità avrebbero subito una coercizione da parte della Fondazione, che li ha messi davanti ad un aut aut, imponendo la firma di una liberatoria di rinuncia all'impugnazione dei nuovi contratti, pena la non assunzione. Altri lavoratori, che fino al 2021 avevano pacificamente lavorato, poiché appartenenti alle suddette graduatorie, invece, per il 2022, sono stati "saltati", quindi non sono stati contattati dalla Fondazione Arena, che ha così violato il diritto di precedenza da quelli già

maturato per le assunzioni a tempo determinato;  
presso questi ultimi lavoratori la Fondazione Arena, con missiva ufficiale, ha insistito nel sostenere che il loro diritto di precedenza non esisterebbe, non prendendo minimamente in considerazione quanto già sancito dal Tribunale di Verona grossomodo un anno fa e contraddicendo anche sé stessa, dato che fino all'anno precedente aveva sempre assunto tali lavoratori. Tutto questo comporterà nuove vertenze legali e una probabile nuova condanna della Fondazione;  
valutato che è attualmente al vaglio l'approvazione della nuova dotazione organica della Fondazione Arena, come previsto dalla legge n. 81 del 2019, che dovrebbe risanare il precariato e, quindi, stabilizzare i lavoratori "precari storici" ma l'elevata vertenzialità creata dalla gestione di Fondazione Arena va ad impattare anche sulla dotazione organica. La proposta di nuova dotazione organica inviata ai Ministeri della cultura e dell'economia e delle finanze prevede, inoltre, un organico di ben 70 amministrativi a discapito dei settori artistici e tecnici, i cui numerici proposti risultano non sufficientemente idonei a sanare il precariato e non comprensivi del corpo di ballo, nonostante le continue e attuali assunzioni a tempo determinato nel settore,  
si chiede di sapere quali verifiche abbia attivato nei confronti della Fondazione Arena di Verona il Ministero della cultura, in quanto organo di controllo ed erogatore del FUS, che tipo di conclusioni siano state tratte da tali approfondimenti e come s'intenda garantire che in futuro sia vigilato e, ove occorra, sanzionato l'operato della Fondazione, a tutela dei diritti dei lavoratori, dell'identità culturale e della tenuta economica dell'Ente.

(3-03453)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[BINETTI Paola](#) - *Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la legge n. 175 del 2021, recante "Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani", pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 27 novembre 2021, è entrata in vigore il 12 dicembre 2021;

sono decorsi i termini, stabiliti dalla stessa legge, entro i quali adottare gli atti necessari alla sua piena attuazione: un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 2, da adottare entro 3 mesi, per l'adozione del regolamento di attuazione del medesimo articolo per l'istituzione e del fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare; un decreto del Ministro della salute, previsto dall'articolo 8, comma 1, da adottare entro 60 giorni, per l'istituzione del comitato nazionale per le malattie rare;

la legge rinvia poi a due diversi accordi di competenza della Conferenza Stato-Regioni, rispettivamente previsti dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 14: uno relativo all'approvazione del secondo piano nazionale malattie rare e riordino della rete, da adottare, in sede di prima attuazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge e l'altro con cui definire le modalità per assicurare un'adeguata informazione dei professionisti sanitari, dei pazienti e delle famiglie, da adottare entro il medesimo termine;

infine la legge rimanda ad un regolamento del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, per la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione degli incentivi fiscali in favore dei soggetti, pubblici o privati, che si occupano di ricerca finalizzata allo sviluppo di protocolli terapeutici sulle malattie rare o nella produzione dei farmaci orfani, da adottare entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore;

ad oggi tutti i termini indicati dalla legge sono ormai scaduti e nessuno di questi atti è ancora stato emanato, rendendo vani gli sforzi portati avanti dal Parlamento volti a garantire una presa in carico delle persone con malattia rara uniforme su tutto il territorio nazionale conseguentemente disattendendo le aspettative e le speranze di queste persone e delle loro famiglie rispetto ai diritti e alle opportunità in essa contenute,

si chiede di sapere quali siano le tempistiche per l'emanazione dei provvedimenti attuativi previsti dalla citata legge n. 175 del 2021, al fine di garantire la piena operatività delle disposizioni, affinché le persone con malattia rara e le loro famiglie possano vedere i risultati di questo percorso normativo

realizzarsi nella loro vita quotidiana e affinché gli enti di ricerca sulle malattie rare possano accedere agli incentivi fiscali.

(3-03451)

[CIRINNÀ Monica](#), [MALPEZZI Simona Flavia](#), [DE PETRIS Loredana](#), [MAIORINO Alessandra](#), [MIRABELLI](#), [ROSSOMANDO Anna](#), [VALENTE Valeria](#), [FERRARI](#), [COLLINA](#), [ASTORRE](#), [BOLDRINI Paola](#), [COMINCINI](#), [D'ALFONSO](#), [FEDELI Valeria](#), [FERRAZZI](#), [GIACOBBE](#), [LAUS](#), [MANCA](#), [MARILOTTI](#), [PITTELLA](#), [PORTA](#), [ROJC Tatjana](#), [STEFANO](#), [TARICCO](#), [VERDUCCI](#) -

*Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* - Premesso che:

secondo quanto riportato da due articoli di stampa pubblicati in data 29 giugno 2022 sul sito "DonnexDiritti" e in data 30 giugno 2022 sul sito "27esima ora" del "Corriere della Sera", un bambino di nove anni sarebbe stato prelevato dalla forza pubblica e portato in una casa famiglia, mentre era in attesa di sua madre che si trovava presso gli uffici di un comune del lodigiano;

secondo quanto riportato dai predetti articoli di stampa, il prelievo forzoso del minore sarebbe stato eseguito in esecuzione di un provvedimento del Tribunale di Lodi fondato non già sull'ascolto del minore, ma sulla sola consulenza tecnica d'ufficio che, a fronte del rifiuto del minore di incontrare il padre, avrebbe definito la madre alienante e manipolatoria, facendo dunque riferimento alla Sindrome da alienazione parentale (PAS), che da troppo tempo viene utilizzata nei tribunali, pur non avendo alcun fondamento scientifico;

la PAS, sebbene come evidenziato sia priva di alcun fondamento scientifico, continua a comparire nelle consulenze tecniche, anche se negli ultimi anni emergono preoccupantemente ulteriori indicatori che ad essa si riferiscono più o meno direttamente, a puro titolo esemplificativo si pensi ad alcuni di essi, quali il condizionamento, la sindrome della madre malevola o il comportamento alienante e manipolatorio. Pertanto, pur non utilizzando espressamente la parola «sindrome», talune consulenze consigliano comunque al giudice il cambio di collocazione del minore secondo uno schema analogo a quello utilizzato nella diagnosi della PAS;

inoltre, da quanto emergerebbe dagli organi di stampa e dalle dichiarazioni rese dalla madre del minore, il giudice non avrebbe proceduto all'ascolto diretto del minore. Al riguardo val la pena evidenziare come la Corte di cassazione con la sentenza n. 13274/19 abbia chiarito che « (...) con riguardo all'ascolto del minore infradodicesimo, capace di discernimento, questa Corte ha di recente chiarito (sentenza n. 12957 del 2018) che (...) ove si assumano provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l'audizione del minore infradodicesimo, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione non solo se ritenga il minore infradodicesimo incapace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore». A quanto detto si aggiunga che la necessità dell'ascolto del minore da parte del giudice è ribadita dall'articolo 1, comma 23, lettera b), della legge 26 novembre 2021, n. 206 recante delega al Governo per la riforma del processo civile, che dispone nei casi di rifiuto del figlio minore di incontrare uno o entrambi i genitori, l'obbligo per il giudice di provvedere personalmente all'ascolto del minore;

la Corte di cassazione si è espressa da ultimo con ordinanza n. 9691 del 24 marzo 2022 affermando che: «il richiamo alla sindrome d'alienazione parentale e a ogni suo, più o meno evidente, anche inconsapevole, corollario, non può dirsi legittimo, costituendo il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori»;

nella stessa sentenza, si afferma, inoltre, che occorre vietare il prelievo forzoso dei minori al di fuori delle ipotesi di rischio di attuale e grave pericolo per l'incolumità fisica del medesimo e che l'esecuzione coattiva di decisioni assunte nelle sedi giudiziarie, «consistente nell'uso di una certa forza fisica diretta a sottrarre il minore dal luogo ove risiede con la madre, per collocarlo in una casa-famiglia, (...) non appare misura conforme ai principi dello Stato di diritto (...) e potrebbe cagionare rilevanti e imprevedibili traumi per le modalità autoritative che il minore non può non introiettare, ponendo seri problemi (...) anche in ordine alla sua compatibilità con la tutela della dignità della persona»;

dello stesso parere è la Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere del Senato e della Repubblica, la quale sui prelievi forzosi dei minori e sull'alienazione parentale si è di recente espressa con la Relazione approvata il 20 aprile 2022, da cui emerge chiaramente la dimensione preoccupante del fenomeno di vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza, nonché dei loro figli, nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale. La Relazione, inoltre, propone l'istituzione di una commissione interministeriale che preveda il coinvolgimento dei Ministeri della Giustizia, della Sanità e della Famiglia, al fine di accertare lo stato di salute dei minori sottratti alle madri e collocati presso case famiglia;

nel maggio 2020, il Ministro della salute rispondendo a un'interrogazione parlamentare, ha affermato che la PAS "non è riconosciuta dalla stragrande maggioranza della comunità scientifica". Inoltre, la Ministra della Giustizia, proprio in occasione della citata Relazione della Commissione d'inchiesta sul femminicidio ha affermato che: "Non ci può e non ci deve essere spazio per teorie destituite di fondamento scientifico nei procedimenti giudiziari",

si chiede di sapere:

se la Ministra della Giustizia sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative necessarie e urgenti intenda intraprendere per assicurare che nei tribunali italiani non trovino più spazio teorie prive di alcun fondamento scientifico e quali iniziative intenda intraprendere per assicurare il rispetto delle disposizioni di legge in materia di ascolto diretto del minore e in generale in materia di provvedimenti di affido dei minori, anche al fine di garantire la conformità ai principi espressi ripetutamente dalla giurisprudenza di legittimità in materia;

quali iniziative urgenti la Ministra dell'Interno intenda assumere per verificare le modalità con cui le forze di polizia hanno provveduto al prelievo forzoso del minore e se le stesse non abbiano violato i criteri indicati nelle numerose pronunce della Corte di cassazione.

(3-03452)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[PORTA](#) - *Ai Ministri per il Sud e la coesione territoriale e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

nel febbraio 2020, il Ministro *pro tempore* per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, insieme con l'allora Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, presentando a Gioia Tauro il "Piano Sud 2030. Sviluppo e coesione dell'Italia", poneva l'obiettivo strategico di contrastare concretamente l'emergenza nazionale legata alla crisi demografica, trasformando l'esodo in particolare delle nuove generazioni da stato di necessità, come era tornato ad essere negli ultimi anni, ad autonoma scelta e possibilità;

per concorrere a costruire ciò che egli definiva il "diritto a restare" e, per coloro che partono, "l'opportunità di tornare", nel cap. VIII del Piano Sud si proponeva "La rete dei talenti per il Sud", con l'intento di favorire "il trasferimento di conoscenze e buone pratiche", sfruttando i vantaggi delle reti telematiche e digitali; la diffusione di una cultura delle politiche di innovazione e della nuova imprenditorialità tecnologica; il sostegno a giovani che vogliono restare o tornare al Sud per dare vita a *start up* o lavorare in *hub* di ricerca; l'ingresso di "talenti" in *partnership* imprenditoriali innovative;

l'obiettivo immediato del progetto era formulato in questi termini: "costruire una Piattaforma digitale che consenta di interrogare i 'talenti', individualmente o in via istituzionale, da parte di amministrazioni, imprese, cittadini impegnati in progetti di innovazione";

nella prospettiva della costruzione della "rete dei talenti" si è sviluppata altresì una serie di collaborazioni e di *partnership*, *in primis* con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale-Direzione generale per gli italiani all'estero, che ha prontamente attivato la rete estera nella ricerca e segnalazione dei "talenti" italiani all'estero, con il Consiglio generale degli italiani all'estero e con l'Istituto Italo Latino Americano, oltre che con numerose università italiane e straniere, associazioni di emigrazione e loro federazioni, fondazioni, ed altre simili istituzioni;

nel giro di alcuni mesi erano stati selezionati circa 800 profili di "talenti", collocati nei tre macro ambiti delle "politiche pubbliche", dell'innovazione sociale e tecnologica e dell'impresa, mentre la

"rete dei talenti", nel suo complesso, era stata incardinata nell'Agenzia della Coesione; questo complesso lavoro, giunto alle soglie della sua conclusione e alla vigilia della presentazione del portale realizzato dalla SOGEI su incarico dell'Agenzia della Coesione, si interrompeva per la conclusione della precedente esperienza di governo, senza trovare poi continuità nella fase di formazione dell'attuale Esecutivo;

considerato che:

il Piano Sud 2030 è formalmente in vigore e pertanto i suoi obiettivi e le sue indicazioni politiche restano impegnative, tanto più che i processi economici e sociali che ne avevano legittimato la l'adozione continuano a incidere profondamente nel corpo della società meridionale, con prospettive che giustificano serie preoccupazioni e richiedono misure efficaci e innovative;

la fase di stagnazione indotta dall'ondata pandemica ha esteso i suoi effetti ben oltre l'ambito meridionale, coinvolgendo l'intera compagine nazionale in un contesto europeo segnato da analoghe problematiche, al punto da indurre a considerare se non sia opportuno che l'apporto della "rete dei talenti" possa avere una proiezione territoriale più ampia rispetto al passato,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di disporre che il lavoro impostato nel recente passato riguardo alla "rete dei talenti" sia ripreso e completato;

se non ritengano altresì che ne sia prevista un riferimento territoriale più ampio, tendenzialmente di estensione nazionale, eventualmente prevedendo un passaggio di competenze al Ministero degli affari esteri.

(4-07224)

[ZAFFINI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la Scuola allievi e agenti della Polizia di Stato "Rolando Lanari", inaugurata nel 1998 a Spoleto, è diventata nel 2007 Istituto per sovrintendenti ed è sede distaccata della Polizia di Stato di Roma. L'area occupata dall'Istituto è di proprietà dell'INAIL e per il suo utilizzo viene regolarmente corrisposto un canone di locazione. Da anni la struttura, oltre ad essere sede dei corsi di formazione per gli agenti di polizia, vanta una collaudata idoneità ad ospitare l'espletamento delle procedure concorsuali, sia della Polizia di Stato, sia di altre Amministrazioni dello Stato;

in virtù di tale consolidata vocazione si ritiene urgente una attenta valutazione delle scelte organizzative concernenti lo svolgimento del concorso per l'assunzione di 1.381 allievi agenti della Polizia di Stato, le cui prove dovrebbero svolgersi nel prossimo mese di luglio presso sedi che, a quanto risulta, sono di proprietà di soggetti privati;

preme ricordare che in questo periodo la metà delle scuole della Polizia di Stato non risultano impegnate in corsi di formazione e dunque potrebbero, e dovrebbero, essere utilizzate come sedi privilegiate per lo svolgimento delle citate prove concorsuali. Tale considerazione risulta ovvia alla luce delle ingenti spese che l'Amministrazione deve sostenere ogni volta che opta per l'esternalizzazione del servizio, cui si dovrebbe ricorrere solo come *estrema ratio*, laddove l'Amministrazione non abbia al proprio interno le risorse strumentali e strutturali per potersi fare carico dell'organizzazione del concorso e nel rispetto dei principi di buon andamento ed economicità, visto che i costi di tale esternalizzazione possono addirittura superare il tetto dei duecentomila euro per singola procedura concorsuale;

al riguardo, in particolare, è notizia di stampa locale che proprio la Scuola di Polizia di Spoleto, oltre a non essere stata coinvolta nella distribuzione dei corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, nonostante sia in questo polo di eccellenza, non sia stata nemmeno presa in considerazione come sede idonea ad accogliere lo svolgimento delle prove di cui trattasi, dirottate in spazi privati a Roma;

preme sottolineare che con propria deliberazione n. 237/2022, l'Assemblea legislativa dell'Umbria si è già espressa per rappresentare al Ministero dell'interno e ai vertici della Polizia di Stato la richiesta che l'Istituto per sovrintendenti "Lanari" di Spoleto sia individuato come "Centro concorsi nazionale",

si chiede di sapere:

quali urgenti provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere, affinché la Polizia di Stato

utilizzi, per il concorso di cui in premessa, e più in generale per tutte le future procedure concorsuali, le strutture già a disposizione della stessa e prioritariamente l'Istituto "Lanari" di Spoleto, quale soluzione orientata ad una effettiva razionalizzazione delle risorse e idonea a realizzare rilevanti risparmi di spesa che possono essere reinvestiti internamente anche nella formazione del personale; quali iniziative intenda assumere, per quanto di competenza, affinché l'Istituto "Lanari" di Spoleto sia finalmente individuato quale sede idonea e privilegiata per la localizzazione di un "Centro concorsuale unico" che sia di riferimento nazionale, anche in virtù dell'ottimale posizione geografica, della vicinanza alle maggiori infrastrutture viarie e per la già sperimentata idoneità ad accogliere l'espletamento delle procedure concorsuali e in perfetta sinergia con l'attività di addestramento degli allievi che da decenni svolge ottimamente; quali iniziative infine intenda prendere affinché in nessun modo venga inficiato il ruolo dell'Istituto quale polo di eccellenza strategico per la formazione dell'apparato di pubblica sicurezza.

(4-07225)

[DAL MAS](#), [CRAXI Stefania Gabriella Anastasia](#), [AIMI](#), [GALLIANI](#), [GASPARRI](#), [BINETTI Paola](#), [DE BONIS](#), [GIAMMANCO Gabriella](#), [MODENA Fiammetta](#), [GALLONE Maria Alessandra](#), [BARBONI](#), [CALIGIURI Fulvia Michela](#), [VONO Gelsomina](#), [SICLARI](#), [PAPATHEU Urania Giulia Rosina](#), [DE SIANO](#), [MANGIALAVORI](#), [PAROLI](#), [CANGINI](#), [BERARDI](#), [SACCONE](#), [TOFFANIN Roberta](#), [PAGANO](#), [VITALI](#), [CALIENDO](#), [PEROSINO](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* -

Premesso che:

il 27 giugno 2022 a Trieste è stato inaugurato il collegamento tra il porto e la Slovenia utilizzato per il trasporto di treni *container* dalla China ocean shipping company (COSCO), compagnia di Stato cinese che fornisce servizi di spedizioni e di logistica;

il collegamento sarà utilizzato per il trasporto di componentistica verso Velenje, presso la storica fabbrica di elettrodomestici Gorenje recentemente acquisita dalla multinazionale cinese Hisense;

ad oggi COSCO opera a Trieste con un collegamento settimanale dalla Cina, a cui si aggiunge una nave più piccola che compie una rotta con una pluralità di tappe;

la Cina, principalmente attraverso COSCO, è entrata nei capitali delle aziende che gestiscono numerosi porti europei: Pireo, Bruges, Rotterdam, Anversa, Vado Ligure;

contestualmente all'avvio del progetto della "via della seta", la Cina aveva palesato interesse per i porti di Genova e Trieste, incontrando perplessità della UE e degli USA;

negli ultimi mesi del 2020 la tedesca HHLA Hamburger Hafen und Logistik Ag è diventata prima azionista della piattaforma logistica del porto di Trieste;

nel settembre 2021 COSCO ha acquisito il 35 per cento di CTT, uno dei *terminal* principali di HHLA: un'operazione che non risulta avere implicazioni dirette con il porto di Trieste ma che non si esclude che possa essere prodromica di altre simili;

il 23 marzo 2019 l'allora Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte e il Presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping siglarono 29 intese al fine di promuovere un rafforzamento delle relazioni economico-commerciali tra i due Paesi;

il 20 giugno 2019, in risposta a un'interrogazione a firma del primo firmatario della presente interrogazione (3-00788), il viceministro dello sviluppo economico Dario Galli informò che dal 2018 presso il Ministero era attiva una *task force* finalizzata a sviluppare la collaborazione tra i due Paesi e posizionare l'Italia come *partner* privilegiato in Europa. Tra i risultati della *task force* vi era la firma di tre *memorandum* d'intesa di cui uno sulla Belt and road initiative;

nella risposta il *memorandum* veniva definito dichiarazione politica quadro per la collaborazione tra Italia e Cina in relazione alla connettività tra Europa e Asia, mirato a valorizzare "il potenziale sviluppo di sinergie con il sistema italiano di porti, trasporti e infrastrutture, in coerenza con il rafforzamento delle reti di trasporto transeuropee";

si informava inoltre che era stato avviato un monitoraggio delle singole iniziative di collaborazione avviate "per garantire la difesa degli interessi nazionali e la protezione delle infrastrutture strategiche";

il 2 settembre 2018, in un'intervista al quotidiano "la Repubblica" l'allora Ministro dell'economia e

delle finanze Giovanni Tria, indicò porti del nord Adriatico e del nord Tirreno tra i beneficiari dei futuri accordi con la Cina;

all'imposarsi di queste notizie si registrarono timori circa la nuova via della seta, vista come strumento per una strategia di espansione della Cina, che avrebbe individuato nei Paesi ad alto debito pubblico dei *partner* deboli da assoggettare;

il presidente di Federlogistica, Luigi Merlo, lanciò l'allarme sulla possibile cessione ai cinesi dei porti italiani, sottolineando i rischi insiti nel non opporsi a livello europeo all'ambizione cinese di diventare monopolista dei porti del Mediterraneo;

osservatori autorevoli leggono nella recente operazione di COSCO a Trieste un rinnovato interesse cinese sul porto giuliano, cui si accompagna, a quanto risulta, l'acquisizione da parte di società cinesi di aziende nazionali, in particolare del Friuli-Venezia Giulia, attive in settori delicati quali la tecnologia per la difesa;

il conflitto in corso scatenato dall'aggressione della Russia all'Ucraina vede la Cina intensificare i suoi rapporti commerciali con Mosca;

la "bussola strategica" della NATO, aggiornata per la prima volta dal 2010 e pubblicata il 29 giugno 2022 definisce la Cina una sfida per gli interessi e la sicurezza dell'Alleanza atlantica, in ragione dell'incremento delle spese militari di Pechino e delle sue attività nell'Indo-Pacifico,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato di attuazione delle intese siglate nel marzo 2019 e quali siano stati gli esiti del monitoraggio annunciato;

quale sia la posizione dell'attuale Governo rispetto alle intese siglate da Italia e Cina;

quale sia la posizione del Governo in merito agli investimenti cinesi nei porti italiani e in altre attività strategiche e di interesse nazionale;

se non si ritenga che l'intensificazione della presenza economica della Cina in Italia possa rappresentare una minaccia agli interessi nazionali e se si ritenga di poter escludere la presenza di interessi non economici da parte di Pechino.

(4-07226)

[MISIANI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* - Premesso che: la Maier Cromoplastica è un'azienda localizzata nel comune di Verdellino (Bergamo) che attualmente occupa 92 lavoratori, prevalentemente donne. Si occupa di stampaggio e cromatura di componenti plastici per l'*automotive*;

nel 2012 la multinazionale spagnola Maier, parte del gruppo cooperativo Mondragon, ha acquistato il 50 per cento delle quote dalla vecchia proprietà. Dall'inizio del 2022 ha acquisito il 100 per cento;

la Maier ha stabilimenti in Spagna, Regno Unito, Messico, India, Repubblica ceca e Italia;

nel pomeriggio di sabato 18 giugno 2022, a fabbrica chiusa e senza alcuna comunicazione alla rappresentanza sindacale unitaria o alle organizzazioni sindacali, la società ha prelevato 5 stampi, che rappresentano il 23 per cento degli attuali volumi produttivi;

nell'incontro chiesto dalla rappresentanza sindacale unitaria per avere delucidazioni su quanto accaduto, l'azienda ha fornito risposte vaghe. Di fatto, buona parte degli stampi (e quindi dei volumi produttivi) sono stati spostati in altri stabilimenti del gruppo;

dal 23 giugno le lavoratrici e i lavoratori di Verdellino sono in sciopero ad oltranza, con un presidio permanente per chiedere la continuità produttiva dell'azienda;

il 4 luglio si è tenuto un incontro presso la Provincia di Bergamo, a cui la proprietà non si è presentata;

il 6 luglio è programmato il consiglio d'amministrazione del gruppo spagnolo, in cui si deciderà il futuro dello stabilimento di Verdellino, la cui chiusura è una delle opzioni possibili;

ad oggi la proprietà non ha dichiarato lo stato di crisi né ha richiesto di ricorrere agli ammortizzatori sociali,

si chiede di sapere quali iniziative intendano assumere i Ministri in indirizzo per salvaguardare la continuità produttiva e tutelare le lavoratrici e i lavoratori dello stabilimento Maier di Verdellino.

(4-07227)

[CALIGIURI Fulvia Michela](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso



che:

ANAS è la società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane che si occupa di infrastrutture stradali gestendo la rete di strade statali e autostrade di interesse nazionale (circa 32.000 chilometri), dalla progettazione alla costruzione ed alla successiva manutenzione ricorrente e programmata ed è un'azienda con circa 6.800 risorse, di cui gran parte cantonieri, ingegneri e architetti;

al fine di assolvere ai compiti assegnati in quanto gestore della rete viaria pubblica del Paese, sul sito di ANAS è disponibile una sezione "lavora con noi" attraverso la quale è possibile inviare il proprio *curriculum* per partecipare alle selezioni di personale;

per far fronte alle esigenze operative, ANAS si avvale sia di personale con contratto a tempo indeterminato, sia di figure con contratti a termine le quali, spesso, vengono adoperate anche lontano dal luogo di residenza;

le assunzioni finanziate dal nuovo piano industriale 2022-2031 del gruppo FSI, che prevede investimenti da oltre 190 miliardi di euro nei prossimi 10 anni, ammonteranno a 40.000 all'interno del gruppo e, di conseguenza, interesseranno anche ANAS;

le prossime assunzioni riguarderanno anche il territorio della Calabria, per il quale sono state finanziate, tramite il nuovo piano industriale 2022-2031 del gruppo, importanti opere di rilevante interesse strategico;

da gennaio 2018 ANAS è entrata a far parte del gruppo Ferrovie dello Stato italiane ma, ciononostante, risulta vigente il regolamento del servizio di manutenzione delle strade ed autostrade statali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1981, n. 1126, il quale disciplina in modo dettagliato ed esaustivo l'organizzazione del servizio di manutenzione, i compiti degli organi operativi e del servizio di manutenzione e del personale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga di quantificare le unità di personale di cui ANAS necessiterà per lo svolgimento dei lavori finanziati tramite il nuovo piano industriale 2022-2031 del gruppo FSI che interesseranno la Calabria;

se ritenga di quantificare le unità di personale di cui ANAS necessita per far fronte alle attività manutentive ricorrenti e programmate compreso quelle stagionali ("esodo" estivo, piano invernale, piani di gestione delle emergenze nelle gallerie) che interesseranno la Calabria;

se i piani di fabbisogno delle unità di personale per le attività di ANAS in Calabria siano rispettosi dei dettami del decreto del Presidente della Repubblica n. 1126 del 1981 oltre che delle altre norme di riferimento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), salvaguardia ambientale e gestione dei rifiuti (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), sicurezza delle gallerie (decreto legislativo 5 ottobre 2006 n. 264), sicurezza di ponti e viadotti (decreto ministeriale numero 493 del 03/12/2021);

soprattutto per quanto attiene al fabbisogno della struttura territoriale ANAS Calabria, quale sia la consistenza numerica del personale residente nel territorio regionale adoperato con contratto a tempo determinato in diversi siti italiani a seguito di precedenti selezioni;

se si intenda valutare, per le future assunzioni di personale e stabilizzazione, la possibilità di preferire, alle selezioni esterne, le selezioni interne di personale che ha già più volte svolto servizio per ANAS ed è, quindi, già risultato idoneo a svolgere le mansioni richieste, nonché se si intenda adottare, per l'assegnazione degli incarichi, il principio di prossimità territoriale rispetto al luogo di residenza.

(4-07228)

[GRANATO Bianca Laura](#), [ABATE Rosa Silvana](#), [ANGRISANI Luisa](#), [GIANNUZZI Silvana](#), [LANNUTTI](#), [SBRANA Rosellina](#) - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

il dottor G. B. è medico cardiologo regolarmente iscritto all'OMCeO di Roma;

con Proc. 414/21-10/M pos. n. 34127/M, l'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Roma, OMCeO, gli contestava degli addebiti disciplinari; esaurita l'audizione disciplinare svoltasi in data 9 giugno 2022, nella quale si depositava memoria difensiva, la commissione dell'Ordine decideva, con dispositivo, l'irrogazione della sanzione di mesi sei di sospensione;

all'audizione assisteva, tra i vari componenti della Commissione, anche la dottoressa M. D. F. quale

consigliera; esaurita la trattazione, in camera di consiglio la dottoressa D. F. dichiarava di accogliere le memorie difensive esposte dal dottor M. D. F. quale dirigente sindacale in rappresentanza e difesa del dottor B. allorché, il presidente della Commissione, le intimava di cambiare votazione e aderire a quella già preordinata e condivisa da tutta la Commissione, altrimenti sarebbe stata espulsa dall'aula; la dottoressa D. F., insistendo nelle sue determinazioni, veniva espulsa e, di fatto, le veniva impedito di votare cosicché la decisione di sanzionare il dottor B. risultasse unanime;

a seguito dell'episodio descritto, la dottoressa D. F. presentava denuncia-querela alla Procura della Repubblica di Roma contro tre membri della Commissione;

il dottor B., parimenti, presentava denuncia-querela al Commissariato di Polizia contro quattro membri della Commissione, per l'ipotesi di reati di corruzione, ovvero concussione e abuso d'ufficio, con riserva di costituirsi parte civile per i danni subiti e subendi da diffamazione e ritorsione;

il dottor M. D. F. notificava al Ministro della salute un'istanza *ex art. 4* del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, chiedendo lo scioglimento del Consiglio direttivo e della Commissione di albo e il conseguente commissariamento dell'Ordine, come stabilisce la *ratio* della norma citata per gravi violazioni della normativa vigente;

i fatti esposti sono idonei, a parere degli interroganti, a integrare le violazioni contestate e appaiono dimostrabili e incontestabili, anche perché sostenuti da chiara registrazione di quanto accaduto e diretti a punire a tutti i costi il dottor B., eludendo il giusto procedimento che garantisce la libertà di espressione e di voto di ogni componente della Commissione di disciplina;

considerato che:

l'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950 n. 221 stabilisce che la decisione "deve, a pena di nullità, contenere la indicazione della data in cui è stata adottata, dei fatti addebitati e delle prove assunte, l'esposizione dei motivi, il dispositivo. È sottoscritta da tutti i membri del Consiglio, che vi hanno preso parte";

l'OMCeO di Roma, invece, ha comunicato al dottor B. esclusivamente il dispositivo senza verbale e motivazioni oscurando, tra l'altro con la dicitura "*OMISSIS*", parti fondamentali che il dottor B. avrebbe dovuto conoscere per poter poi esercitare pienamente il diritto di difesa, impedendo al dottor B., di fatto, sia di proporre ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (CEEPS), sia di conoscere i motivi e le prove sottese alla decisione deliberata, sia di conoscere i nominativi dei componenti del Consiglio, soprattutto per verificare che la dottoressa D. F. avesse o meno sottoscritto il verbale citato;

la condotta perpetrata dalla OMCeO ai danni del dottor B. viola apertamente, ad avviso degli interroganti, i principi e le regole imposte dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e, in particolare: "divieto di abuso, divieto di parzialità, divieto di corruzione, divieto di arbitrarità, correttezza, buona fede, buon andamento, condotta ritorsiva, disinteresse, equità, indipendenza, integrità, lealtà, legalità, obiettività, proporzionalità, ragionevolezza e trasparenza";

a tutt'oggi l'OMCeO di Roma si rifiuta di trasmettere al dottor B. il verbale previsto dalla legge, impedendogli di esercitare i diritti di difesa costituzionalmente garantiti dall'articolo 24 della Costituzione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quale sia la sua valutazione al riguardo;

se sia nelle intenzioni del Ministro, nell'ambito delle proprie competenze, prendere provvedimenti nei riguardi dell'OMCeO di Roma o se ne siano già stati presi;

se non intenda sciogliere e commissariare la Commissione e il Consiglio dell'Ordine dei medici di Roma per i fatti accaduti, anche se opportunamente in via cautelare, esattamente come si procederebbe contro qualsiasi dipendente della pubblica amministrazione, se fosse querelato per tali gravissimi reati.

(4-07229)

[DE PETRIS Loredana](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

negli ultimi mesi numerose sono state le segnalazioni circa una significativa iperattività di gran parte delle associazioni venatorie e di esponenti delle giunte regionali nel richiedere una quantità notevole di pareri all'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) in relazione

all'emanazione di pareri sui calendari venatori regionali. Il lavoro dell'ISPRA è stato estremamente importante nella revisione in sede europea dei *key concepts* legati alla direttiva "Uccelli", revisione "da poco conclusa", soprattutto in relazione alle date di inizio della migrazione prenuziale dell'avifauna. I dati scientifici testimoniano l'assoluta necessità della conclusione anticipata della stagione di caccia per diverse specie: al 31 dicembre per i turdidi (Cesena, Tordo sassello, Tordo Bottaccio), al 10 gennaio per gli anatidi. Tale lavoro, inconfutabile sotto il profilo scientifico, ha suscitato le forti critiche di gran parte del mondo venatorio e di amministratori regionali;

di recente, importanti associazioni ambientaliste e animaliste hanno inviato a tutte le Regioni delle lettere-diffida, affinché nell'emanazione dei calendari venatori relativi alla stagione 2022-2023 rispettino rigorosamente i divieti di caccia nel periodo della migrazione prenuziale degli uccelli, secondo le puntuali indicazioni dei *key concepts*, alla luce della loro revisione. Le associazioni si sono inoltre rivolte sia al Ministero della transizione ecologica, sia allo stesso ISPRA, affinché assolvano con rigore i compiti di istituto, nel pieno rispetto delle decisioni europee. È giusto attendersi che nell'espressione dei pareri per la definizione o la correzione dei calendari venatori, l'organismo scientifico nazionale si pronunci in modo coerente con i dati registrati. La pressione esercitata dal mondo venatorio e dalle Regioni rischia di compromettere la qualità del contributo dei tecnici dell'Istituto. La pressione interessa particolarmente specie in stato di conservazione sfavorevole come l'allodola e la tortora;

l'Unione europea richiede da tempo che si interrompa l'attività venatoria nei confronti delle specie in difficoltà, a meno che il prelievo venatorio non sia inquadrato in un piano di gestione specifico che preveda attività di miglioramento degli *habitat* in grado di bilanciare le perdite causate dalla caccia, dal cambiamento climatico, dall'agricoltura intensiva, con l'obiettivo, se praticabile, nel medio periodo di un recupero delle popolazioni naturali interessate;

le associazioni di tutela degli animali negli ultimi mesi si sono attivate per richiedere ad ISPRA dati provenienti dalle Regioni che consentano di valutare l'applicazione delle misure di compensazione dell'attività di caccia, in modo da verificare se i piani funzionino realmente. L'Istituto, tuttavia, sembra non avere precise informazioni in merito e questo dovrebbe precludere la possibilità dell'espressione di pareri positivi per la caccia su avifauna nei cui confronti l'attività venatoria andrebbe immediatamente fermata, nel rispetto della direttiva 2009/147/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici e del principio di precauzione;

nella critica condizione della fauna viene inoltre segnalata una notevole discrepanza tra le stime ufficiali sul numero di animali cacciati e il numero di cartucce vendute sul mercato italiano. I dati dell'Associazione nazionale produttori di armi e munizioni (ANPAM), che suddivide le munizioni per grandezza e dunque per specie *target*, stimano in 3 milioni le munizioni vendute annualmente per la caccia alle anatre, lasciando ipotizzare un numero di animali uccisi intorno al milione, considerando i colpi andati a vuoto. Lo stesso ISPRA ha comunicato che, nonostante una puntuale richiesta, l'ANPAM non ha mai reso noto il numero di cartucce vendute per la caccia alla piccola avifauna migratoria, la più praticata in Italia: ciò legittima la preoccupazione per un possibile tentativo di celare il numero reale di piccoli migratori, nell'ordine delle decine di milioni, abbattuti annualmente nel nostro Paese,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle forti pressioni esercitate sull'ISPRA dalle Regioni e dal mondo venatorio in relazione ai pareri sui calendari;

quali misure intenda adottare in proposito, nella consapevolezza che le reiterate illegalità dei provvedimenti regionali su specie e tempi di caccia possono causare l'apertura di procedure di infrazione, prospettiva estremamente verosimile se si tiene conto della nota criticità che l'Italia manifesta per la mancata tutela dell'avifauna, patrimonio comune d'Europa e patrimonio indisponibile dello Stato, come afferma l'articolo 1 della legge n. 157 del 1992;

se intenda avviare un'indagine sul numero degli animali uccisi nella stagione venatoria 2021-2022 sulla base dei dati relativi al numero di cartucce vendute dai produttori, con particolare riguardo alla piccola avifauna migratrice.

(4-07230)

[LANNUTTI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* - Premesso che: la RAI S.p.A. è controllata al 99,56 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze ed è quindi, di fatto, una società partecipata pubblica, tenuta a rispettare al proprio interno regole giuridiche e un proprio codice etico;

nei giorni scorsi alcuni quotidiani si sono occupati dei palinsesti della RAI, stagione 2022-2023, presentati a Milano. Da quanto evidenziato dalle testate giornalistiche, anche per la prossima stagione la TV pubblica continuerà imperterrita a pescare conduttori e programmi dall'esterno, anziché affidarsi alle numerose e valide risorse interne. Dagli stessi articoli giornalistici emergerebbe inoltre la decisione del neo direttore degli approfondimenti RAI, Antonio Di Bella (che ha preso il posto di Mario Orfeo), di "aprire" all'ipotesi di pagare gli ospiti in studio, anche se in linea di principio si dice contrario;

secondo "il Fatto Quotidiano", in un articolo pubblicato lo scorso 29 giugno 2022, dal titolo "Prime serate Rai: il 50% finisce in appalto esterno", a firma di Gianluca Roselli, emergerebbe che nella fascia oraria più remunerativa in termini di introiti pubblicitari, ovvero la prima serata (*prime time*) e l'*access prime time* (ovvero la fascia oraria che viene subito prima), considerando le tre reti principali, RAI Uno, RAI Due e RAI Tre, su 39 programmi di *prime time* e *access*, ben 20 sarebbero in appalto esterno totale o parziale. La metà, dunque, dei programmi di quelle due fasce orarie. E gli appalti esterni sarebbero affidati a società che sono più o meno sempre le stesse. In particolare, su 13 *prime time* di RAI Uno, 8 sarebbero realizzate in appalto esterno. A RAI Due va anche peggio: 6 sarebbero in appalto esterno e solo 2 *prime time* sarebbero confezionate internamente. Decisamente meglio va a RAI Tre: su 18 *prime time*, "solo" 6 sarebbero in appalto;

a provocare ulteriore scontento per la scelta di non utilizzare risorse già presenti in RAI, sarebbe anche l'arrivo di nuovi conduttori, che hanno lavorato finora in altre reti, come la giornalista di Sky Lia Capizzi, scelta come nuova opinionista nella "Domenica sportiva", fino a Ilaria D'Amico o Marco Damilano, che dalla carta stampata e da La7 è finito in RAI per una striscia quotidiana. Arrivano in Rai anche Alessia Marcuzzi e Alessandro Catteland, e persino l'ex segretario del Pd, Walter Veltroni, che avrà uno spazio grazie a una *docufiction* su Padre Pio;

considerato che il consigliere di amministrazione della RAI, Riccardo Laganà, il 23 giugno 2022 ha votato contro i palinsesti della prossima stagione. Laganà ha motivato la sua decisione sottolineando che "col massiccio ricorso a collaboratori o produzioni esterne si rischia di appaltare la creatività, affidandola ai grandi supermercati dell'intrattenimento, che offrono format che spesso hanno poco a che fare con la linea editoriale e con la *mission* del servizio pubblico";

considerato infine che nella relazione sulla gestione 2020, la Corte dei Conti ha sottolineato che "è necessario che RAI Spa ponga in essere ogni misura organizzativa, di processo e gestionale, per eliminare inefficienze e sprechi, assicurando un maggior contenimento dei costi e migliorando l'equilibrio economico e gestionale, viste le perdite per il terzo anno consecutivo di conto economico". Sempre la Corte dei Conti ha fatto notare all'azienda pubblica una riduzione del patrimonio netto, che raggiunge quota 315,1 milioni di euro (erano 347,1 milioni di euro nel 2019), mentre cresce l'indebitamento finanziario netto a 606,4 milioni di euro (erano 541,3 milioni di euro l'anno precedente),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto riportato;

se ritengano che l'uso massiccio di conduttori e programmi esterni a cui ogni anno ricorre la RAI per mettere a punto i propri palinsesti, non solo danneggia le casse della TV pubblica, in sofferenza da anni come documentato dalla Corte dei Conti, sperperando dunque risorse a cui contribuiscono i cittadini attraverso il pagamento del canone annuale, ma questa a parere dell'interrogante incomprensibile scelta di appaltare sistematicamente all'esterno i programmi televisivi rischi seriamente di invalidare la *mission* della Tv di Stato, ovvero il compito educativo e di informazione corretta e trasparente che compete propriamente a una televisione pubblica.

(4-07231)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

*11<sup>a</sup> Commissione permanente* (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-03442 del senatore D'Alfonso, sull'anagrafe nazionale dei serbatoi GPL in Italia.

Mozioni, ritiro

È stata ritirata la mozione 1-00492, del senatore Faraone ed altri.

*Avviso di rettifica*

Nel Resoconto stenografico della 446a seduta pubblica del 29 giugno 2022, a pagina 153, alla terza riga, sostituire le parole: "Atto n. 1214" con le seguenti: "Atto n. 1217".

Nel Resoconto stenografico della 447<sup>a</sup> seduta pubblica del 30 maggio 2022, a pagina 55, alla terza riga, eliminare le parole: ", Fabrizio Trentacoste" e alla successiva inserire le seguenti: "Segretario: Fabrizio Trentacoste;".

